

## INDICE N. 209

# PANORAMA STATALE

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

#### **DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016 , n. 102 .**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria). (GU n. 138 del 15.6.16)

#### **MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 1° giugno 2016** - Approvazione del programma della Regione Veneto per l'utilizzo dei fondi di parte corrente di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Programma assistenziale per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale di persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero per limitarne l'ingresso, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 5 Fondo sanitario nazionale anno 2013». (GU n. 139 del 16.6.16)

### BILANCIO

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2016.**

**Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015.** (GU n. 139 del 16.6.16)

### EDILIZIA

#### **ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2016, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).**

### ENTI LOCALI

#### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 1° giugno 2016** .- Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. (GU n. 136 del 13.6.16)

## IMMIGRATI

### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 28 aprile 2016** - Modalità di riparto della somma di euro 3.000.000.00, per l'anno 2016, a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.(GU n. 148 del 27.6.16)

## PERSONE CON DISABILITÀ

### **LEGGE 22 giugno 2016 , n. 112 .**

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (GU n. 146 del 24.6.16)

## PREVIDENZA

### **COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**

**DELIBERA 25 maggio 2016** . - Modifiche alla delibera del 31 gennaio 2008 recante le istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare» e ulteriori disposizioni. (GU n. 137 del 14.6.16)

**DELIBERA 25 maggio 2016** - Modifiche e integrazioni alla delibera 31 ottobre 2006 di «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», nella parte relativa allo Schema di nota informativa. (GU n. 137 del 14.6.16)

**DELIBERA 25 maggio 2016** - Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. (GU n. 137 del 14.6.16)

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Approvazione della delibera n. 11 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 26 giugno 2015.**

**Approvazione della delibera n. 137 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 25 novembre 2015.**

**Approvazione della delibera n. 21846/15 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 18 dicembre 2015.**

**Approvazione della delibera n. 34 adottata dal Comitato di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani in data 29 dicembre 2015.**

**Approvazione della delibera adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in data 18 dicembre 2015.** (GU n. 145 del 23.6.16)

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**LEGGE 6 giugno 2016 , n. 106 .**

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (GU n. 141 del 18.6.16)

:

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 16 maggio 2016** - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Lodovico Pavoni - società cooperativa», in Montagnana e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 147 del 25.6.16)

**DECRETO 4 maggio 2016** - Liquidazione coatta amministrativa della «Itaca società cooperativa sociale», in Varazze e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 148 del 27.6.16)

**DECRETO 4 maggio 2016** - Liquidazione coatta amministrativa della «CO.SER.ASS. Società cooperativa sociale», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 148 del 27.6.16)

<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>
---------------------------------

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016 , n. 105 .**

Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 140 del 17.6.16)

**DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016 , n. 113 .**

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (GU n. 146 del 24.6.16)

**DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016 , n. 116 .**

Modifiche all'articolo 55 *-quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (GU n. 149 del 28.6.16)

<b>REGIONI</b>
----------------

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2016 .**

Sospensione del sig. Giovanni SATTA dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna. (BUR n. 140 del 17.6.16)

**CORTE DEI CONTI**

**DELIBERA 20 maggio 2016**- Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2015, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (GU n. 144 del 22.6.16)

**DELIBERA 30 maggio 2016** - Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni per l'anno 2016, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 21/SEZAUT/2016/INPR). (GU n. 151 del 30.6.16)

<b>SANITA'</b>
----------------

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 13 maggio 2016** - Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2015/2016. (BUR n. 149 del 28.6.16)

**CORTE DEI CONTI**

**DELIBERA 30 maggio 2016** - Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sul bilancio di esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 20/SEZAUT/2016/INPR). (GU n. 151 del 30.6.16)

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

**LEGGE 16 giugno 2016 , n. 115 .**

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. (BUR n. 149 del 28.6.16)

# PANORAMA REGIONALE

## AGRICOLTURA SOCIALE

### VENETO

**DGR 27.5.16, n. 748** - Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta individuale "Zaggia Alessandra". (BUR n. 57 del 14.6.16)

**DGR 31.5.16, n. 814** - legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "disposizioni in materia di agricoltura sociale". iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della "polis nova società cooperativa sociale". (BUR n. 60 del 21.6.16)

**DGR 31.5.16, n. 815** - Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "disposizioni in materia di agricoltura sociale". iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della "società agricola fattoria casa mia di Zampini Giovanni". (BUR n. 60 del 21.6.16)

**DGR 31.5.16, n. 816** - Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "disposizioni in materia di agricoltura sociale". iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "la Pachamama di Radin Maurizio".(BUR n. 60 del 21.6.16)

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### LAZIO

**DGR 7.6.16, n. 305** - Piano della performance 2016-2018. (BUR n. 48 del 16.6.16)

## ASSISTENZA PENITENZIARIA

### LOMBARDIA

**DCR. 7.6.16 - n. X/1078** Risoluzione concernente la realizzazione di una Cartella Sanitaria Informatica dedicata alla popolazione detenuta (BUR n. 24 del 17.6.16)

**DCR. 7 giugno 2016 - n. X/1079** - Risoluzione concernente la promozione di azioni per la diffusione della cultura della legalità e per la prevenzione dei comportamenti devianti nei giovani

### TOSCANA

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 387** - In merito alla riforma della normativa sulle droghe e ad un ripensamento globale delle pene detentive in Italia. (BUR n. 25 del 22.6.16)

### UMBRIA

**DPGR 13 giugno 2016, n. 66** - Nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ai sensi dell'art 361 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, e successive modificazioni. (BUR n. 29 del 22.6.16)

## BARRIERE ARCHITETTONICHE

### UMBRIA

**DGR 16.5.16, n. 546** - Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Determinazione, ai sensi dell'art. 11, del fabbisogno regionale di euro 13.427.126,50, effettuato sulla base delle richieste di contributo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Anno 2016. (BUR n. 29 del 22.6.16)

## COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE

### ABRUZZO

**DGR 3.5.16, n. 285** - Atto di Indirizzo Applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE). (BUR n. 23 del 16.6.16)

## DIFESA DELLO STATO

### LIGURIA

**DGR 20.5.16 n. 457** - Convenzione con l'Università degli Studi di Genova - Scuola di scienze sociali - per la gestione delle funzioni di Osservatorio Regionale su Sicurezza Urbana e Legalità. (BUR n. 25 del 22.6.16)

### LOMBARDIA

**DCR. 7 giugno 2016 - n. X/1081** - Nomina del presidente e dei componenti del Consiglio dell'agenzia regionale anti corruzione (ARAC)

## DIPENDENZE

### EMILIA-ROMAGNA

**RISOLUZIONE - Oggetto n. 629** - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a contrastare, prevenire e ridurre il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, dare attuazione alla relativa normativa regionale prevedendo anche riduzioni dell'aliquota IRAP per gli esercizi commerciali "Slot freE-R". A firma dei Consiglieri: Sensoli, Sassi, Gibertoni, Piccinini, Bertani (BUR n. 178 del 15.6.16)

**RISOLUZIONE Oggetto n. 2645** - Risoluzione per impegnare la Giunta a rafforzare le azioni di comunicazione, promozione e sostegno nei confronti degli Enti locali circa le norme, le misure e gli strumenti a loro disposizione per prevenire, disincentivare e combattere le dipendenze da gioco d'azzardo patologico, intervenendo inoltre sulla L.R. 5/2013 al fine di recepire quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Marchetti Francesca, Iotti, Serri, Poli, Zoffoli, Bagnari, Prodi, Montalti, Caliandro, Soncini, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Paruolo, Pruccoli. (BUR n. 178 del 15.6.16)

**TOSCANA**

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 365** - In merito all'allarme alcol per i minorenni. (BUR n. 25 del 22.6.16)

<b>EDILIZIA</b>
-----------------

**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 13.6.16, n. 894** - Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni erp. (BUR n. 186 del 24.6.16)

**PUGLIA**

**DGR 25.5.16, n. 735** - Legge Regionale 7 aprile 2014, n°10 - art. 3 - co. 2) – Determinazione nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. (BUR n. 67 del 13.6.16)

**TOSCANA**

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 391** - In merito alla situazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sfitti. (BUR n. 25 del 22.6.16)

<b>ENTI LOCALI</b>
--------------------

**PUGLIA**

**L.R. 23.6.16, n. 15** - Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria. ((BUR n- 72 del 23.6.16)

**DGR 15.6.16, n. 863** - Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla l.r. 1 agosto 2014 n. 34 "disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali", nonché dei contributi statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle Regioni in base all'Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006. (BUR n. 73 del 24.6.16)

**TOSCANA****AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO**

**Statuto della Provincia di Livorno definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale e dalla Assemblea dei Sindaci. Deliberazione Assemblea Sindaci n. 1 del 26.4.2016, Deliberazione Consiglio Provinciale n. 8 del 23.5.2016. In vigore dal 10 giugno 2016.** (BUR n. 24 del 15.6.16)

<b>GIOVANI</b>
----------------

**CAMPANIA**

**DGR 14.6.16, n. 273** Politiche Giovanili. Adozione del Piano Pluriennale. (BUR n. 40 del 20.6.16)

**LOMBARDIA**

**DD 17.6.16 - n. 5709** - Determinazioni conseguenti alla riconferma del decreto n. 5365 del 9 giugno 2016 ad oggetto «Approvazione del progetto «Giovani Insieme» 2016-2017 e altre determinazioni in attuazione della d.g.r. n. 5019/2016» (BUR n. 25 del 23.6.16)

#### **PIEMONTE**

**DGR 30.5.16, n. 23-3380** - Sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi della L. 107/2015 e del D.lgs n. 77/2005. Disposizioni.(BUR n. 25 del 23.6.16)

<b>IMMIGRATI</b>
------------------

#### **BASILICATA**

**DGR 14.6.16, n. 640** - Programma FAMI - Multi-Azione – Fondo Asili, Migrazione, Integrazione - 2014/2020 - Approvazione Avvisi Regionali - Azione 02 e Azione 03 - “Piano di Intervento per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”. (BUR n. 23 del 16.6.16)

#### **EMILIA-ROMAGNA**

**DD 20.6.16, n 9702** - Approvazione invito alla presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della proposta progettuale relativa all'azione 01 dell'avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI 2014-2020 - OS2 integrazione/migrazione legale - ON2 integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (BUR n. 183 del 21.6.16)

<b>MINORI</b>
---------------

#### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 24.11.15, n. 1824** - Modifica alla DGR n. 674/2013 relativa ai criteri, alle modalità e ai termini per l'accesso al fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all L.R. 29 aprile 2008 n. 6 (BUR n. 178 del 15.6.16)

**DGR 6.6.16, n 817** - Schema di Protocollo in materia di adozione tra Regione Emilia-Romagna, Tribunale per il Minorenni dell'Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Enti autorizzati all'adozione internazionale, Associazioni di Famiglie adottive e loro coordinamenti (BUR n. 178 del 15.6.16)

#### **LOMBARDIA**

**DD.10.6.16 - n. 5441** - Approvazione dei provvedimenti di adesione dei comuni alla misura «Nidi Gratis» ai sensi della d.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5096 (BUR n. 24 del 14.6.16)

#### **PIEMONTE**

**DGR 23.5.16, n. 19-3329** - Ampliamento del gruppo di riferimento regionale di monitoraggio per la sperimentazione del programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). (BUR n. 24 del 16.6.16)

#### **PUGLIA**

**DGR 25.5.16, n. 747** - Direttiva circa l'utilizzo di risorse finanziarie allocate sul Capitolo 785010 del Bilancio regionale per interventi in favore di minori attuati dagli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia. (BUR n. 67 del 13.6.16)

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

**LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 26 aprile 2016, n. U00134** - Avvio del percorso di accreditamento istituzionale per le attività di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari. (BUR n. 47 del 14.6.16)

**PIEMONTE**

**DGR 23.5.16, n. 21-3331** - Piano Tariffario 2016-2017 per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti. Proroga, in sanatoria, della D.G.R. 85-6287/2013. (BUR n. 24 del 16.6.16)

**DGR. 30.5.16, n. 39-3394** - Programma attuativo "Progetto di continuita' assistenziale per i pazienti affetti da SLA e le altre malattie del motoneurone e le loro famiglie" per l'anno 2016. Assegnazione risorse per il superamento delle liste di attesa. (BUR n. 25 del 23.6.16)

**TOSCANA**

**MOZIONE approvata nella seduta della Terza Commissione consiliare del 25 maggio 2016, n. 264** - Delibera Giunta Regionale 60 del 9 febbraio 2016, n. 60. Calcolo degli indicatori effettuato dall'Agenzia Regionale di Sanità e definizione di un report aggregato di monitoraggio. Evidenziazione del valore aggiunto di un percorso PDTA multiplo. (BUR n. 25 del 22.6.16)

<b>PERSONE CON DISABILITA'</b>
--------------------------------

**BASILICATA**

**DPGR 1.6.16, n. 123** - Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 38 - Art. 3 - "Costituzione dell'Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità". (BUR n. 16 del 23.6.16)

**PUGLIA**

**DGR 15.6.16, n. 873** D.G.R. n.325/2016. Integrazione risorse finanziarie alla Provincia di Lecce a supporto dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. (BUR n. 67 del 24.6.16)

**TOSCANA**

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 314** - In merito alle prospettive del servizio di screening auditivo neonatale in Toscana. (BUR n. 25 del 22.6.16)

**UMBRIA**

**DGR 23.5.16, n. 569** - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i disturbi del comportamento. (BUR n. 29 del 22.6.16)

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

**PIEMONTE**

**DGR 30.5.16, n. 21-3378** - IPAB - "Fondazione Quaranta" con sede in Carignano (TO). Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 25 del 23.6.16)

<b>POVERTA' – INCLUSIONE SOCIALE</b>
--------------------------------------

**BASILICATA**

**DGR 24.5.16, n. 557** - Tirocini finalizzati all'inclusione sociale". Approvazione principi applicativi in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate il 22 gennaio 2015 dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni. (BUR n. 23 del 16.6.16)

**PIEMONTE**

**DD 2 maggio 2016, n. 249** - D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015 - Costituzione di un tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della poverta' e dell'esclusione sociale. Nomina Componenti. (BUR n. 25 del 23.6.16)

**PUGLIA**

**REG. REG.LE 23.6.16, n. 8** - Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**LAZIO**

**Determinazione 8 giugno 2016, n. G06548** - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Wiki Work soc. coop. sociale a r.l." codice fiscale 12239691004, con sede legale nel comune di Roma via dei Pampini, 7 c.a.p. 00172. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. . (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Determinazione 8 giugno 2016, n. G06549** - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Società cooperativa sociale Ever Green" codice fiscale 01813950563, con sede legale nel comune di Vetralla via Cassia, km. 67,200 c.a.p. 01019. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. . (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Determinazione 8 giugno 2016, n. G06550** - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Famiglia Fleming società cooperativa sociale" codice fiscale 13597081002, con sede legale nel comune di Roma via dei Due Ponti, 222/d c.a.p. 00189. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. . (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Determinazione 8 giugno 2016, n. G06551** - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Quality Services società cooperativa sociale a r.l. - onlus" codice fiscale 12012701004, con sede legale nel comune di Roma via Cepagatti, 20 c.a.p. 00131. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Determinazione 23 maggio 2016, n. G05735** - Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" - Art. 2, comma 1 bis - Presa d'atto ed approvazione della graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per il

potenziamento dei servizi per l'Infanzia a sostegno delle famiglie - Annualità 2015 – Impegno di spesa di € 456.000,00 sul Capitolo R31917 – Esercizio Finanziario 2016. (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Determinazione 23 maggio 2016, n. G05767**

Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" - Art. 3, comma 2 bis - Presa d'atto ed approvazione della graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per interventi per situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari - Annualità 2015 - Impegno di spesa di euro 56.000,00 sul Capitolo R31917 - Esercizio Finanziario 2016. (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Determinazione 13 giugno 2016, n. G06672** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio di Amministrazione della Confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai di Roma - Onlus, con sede in Roma, per il quadriennio 2016 - 2020. (BUR n. 49 del 21.6.16)

**Determinazione 13 giugno 2016, n. G06675** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione delle variazioni intervenute in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Comunità Il Carro - Onlus, con sede in Roma (BUR n. 49 del 21.6.16)

**Determinazione 16 giugno 2016, n. G06879** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli", con sede in Roma, per il quadriennio 2016 - 2019. (BUR n. 49 del 21.6.16)

**LOMBARDIA**

**DD 15.6.16 - n. 5557** - Approvazione del bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – Anno 2016 «Lo sport: un'occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l'inclusione» (BUR n. 25 del 21.6.16)

**PIEMONTE**

**DD 15 Aprile 2016, n. 214** D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente COMUNE DI OMEGNA con sede in Omegna (VB), piazza XXIV Aprile 18 - codice helios NZ00377 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 215** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Associazione Volontariato Torino - Vol.To con sede in Torino, Via Giolitti 21 - codice helios NZ01965 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale.

**DD 15.4.16, n. 216** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Citta' Metropolitana di Torino con sede in Torino, Via Maria Vittoria 12 - codice helios NZ00346 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 217** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Citta' Metropolitana di Torino con sede in Torino, Via Maria Vittoria 12 - codice helios NZ00346 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 218** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Citta' Metropolitana di Torino, con sede in Via Maria Vittoria 12 - codice helios NZ00346 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 219** D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Comune di Torino con sede in Torino, Via Garibaldi 25 - codice helios NZ01512 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 223** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente COMUNE DI ASTI con sede in Asti, piazza Catena 2 - codice helios NZ02190 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 226** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente PROVINCIA DI NOVARA con sede in Novara, piazza Matteotti 1 - codice helios NZ00427 - Mancata ammissione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 227** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente PROVINCIA DI NOVARA con sede in Novara, piazza Matteotti 1 - codice helios NZ00427 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

## TOSCANA

**DGR 30.5.16, n. 513** - L.R. 28/1993 e successive modificazioni. Approvazione Linee guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. (BUR n. 24 del 15.6.16)

## VENETO

**DGR 27.6.016, n. 775** - Commissione regionale della cooperazione sociale. costituzione e nomina componenti. articoli 21, 22 e 23 della l.r. 3 novembre 2006, n. 23. (BUR n. 60 del 21.6.16)

<b>SANITÀ</b>
---------------

## ABRUZZO

**DECRETO 19.05.2016, n. 42** - Integrazione e modifica Decreto del Commissario ad Acta n. 19 del 08 marzo 2016 recante “Commissione Regionale del farmaco: nomina dei Componenti”.

## BASILICATA

**DGR 31.5.16, n. 594** - Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul “Protocollo per la diagnosi e followup della celiachia” - Recepimento e definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) in forma di rete HUB e SPOKE. (BUR n. 23 del 16.6.16)

**DGR 7.6.16, n. 614** - Attuazione art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Disciplina per il rilascio della certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete regionale delle cure palliative. (BUR n. 23 del 16.6.16)

## CAMPANIA

**DECRETO N. 36 DEL 01.06.2016** - Recepimento osservazioni Ministero della Salute ed Approvazione con modifiche del Piano Regionale della Prevenzione della Regione Campania per gli anni 2014 – 2018 (BUR n. 37 del 13.6.16)

**DGR 14.6.16, n. 267** - Approvazione dello schema di protocollo di intesa per la prosecuzione dell'attività di sinergia istituzionale tra la regione Campania e la procura generale della repubblica presso la corte di appello di Napoli. (BUR n. 38 del 15.6.16)

**DECRETO N. 36 DEL 01.06.2016** - Recepimento osservazioni Ministero della Salute ed Approvazione con modifiche del Piano Regionale della Prevenzione della Regione Campania per gli anni 2014 – 2018. (BUR n. 37 del 13.6.16)

**DGR 21.6.16, n. 284** . Procreazione medicalmente assistita – Determinazioni. (BUR n.41 del 23.6.16)

#### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 4.4.16, N. 463** - Linee di indirizzo per la conversione in regime ambulatoriale dei Day Hospital oncologici in regione Emilia-Romagna (BUR n. 178 del 15.6.16)

**DGR 28.4.16, n. 602** - **Approvazione** schema di Protocollo di Intesa Regione Emilia-Romagna/Federsanità - ANCI concernente l'adesione al programma Italiastarbene. (BUR n. 178 del 15.6.16)

**DGR 13.6.16, n. 866** - Recepimento dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ex art. 8 comma 6 L. 131/2003 concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2014-2016" Rep.n. 144/CSR del 30 ottobre 2014. (BUR n. 185 del 23.6.16)

#### **LAZIO**

**Determinazione 6 giugno 2016, n. G06388** - Convalida, per ulteriori tre anni, del Protocollo di intesa 24 maggio 2013 sottoscritto tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (BUR n. 47 del 14.6.16)

#### **LAZIO**

**Determinazione 6 giugno 2016, n. G06388** - Convalida, per ulteriori tre anni, del Protocollo di intesa 24 maggio 2013 sottoscritto tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 giugno 2016, n. T00127** - Designazione componente Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea. (BUR n. 49 del 21.6.16)

**Decreto del Commissario ad Acta 10 giugno 2016, n. U00211** - DCA 28 ottobre 2013, n. 437 "Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 2013 -15". Approvazione delle "Linee guida per l'attribuzione della classe di priorità nelle prescrizioni di specialistica ambulatoriale".(BUR n. 49 del 21.6.16)

#### **LOMBARDIA**

**DGR 20.6.16 - n. X/5314** - Approvazione atto di programmazione volto ad istituire le nuove forme organizzative degli specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi chimici e psicologi) ambulatoriali in rapporto di convenzione con il SSR ai sensi dell'art. 4 del vigente accordo collettivo nazionale (BUR n. 25 del 24.6.16)

#### **MARCHE**

**DGR 30.5.16, n. 566** - L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2015 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. (BUR n. 68 del 17.6.16)

#### **PIEMONTE**

**DGR 23.5.16, n. 32-3342** - Disposizioni relative all'attivazione di prestazioni di tipo riabilitativo aggiuntive alle attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) di cui alla D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013 e s.m.i. (BUR n. 24 del 16.6.16)

**DGR 30.6.16, n. 42-3397** - Definizione del riconoscimento economico spettante per l'anno 2015 alla Società di committenza SCR Piemonte S.p.A. per le procedure di acquisto espletate in favore delle Aziende sanitarie regionali. (BUR n. 25 del 23.6.16)

**DGR 30.6.16, n. 44-3399** - Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale erogate da soggetti accreditati esclusivamente per prestazioni ambulatoriali e/o di Day Surgery: individuazione dei criteri per la definizione dei tetti di spesa per l'anno 2016 e disposizioni in merito alle prestazioni di specialistica ambulatoriale di Ossigeno Terapia Iperbarica. (BUR n. 25 del 23.6.16)

**DD 13 giugno 2016, n. 337** - Aggiornamento Tabella 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010 (Art. 8/ter D. lgs. n. 502/1992 s.m.i. Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie). Pubblicazione Elenco 1 di cui alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012. (BUR n. 25 del 23.6.16)

#### **PUGLIA**

**L.R. 23.6.16, n. 16** - Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)". (BUR n. 71 del 21.6.16)

**DGR 31.5.16, n. 778** - Classificazione delle Case di Cura Private accreditate istituzionalmente ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. - Nomina nuova Commissione ex art.12 della Legge Regionale n.51 del 30/05/1985. (BUR n. 71 del 21.6.16)

**DGR 31.5.16, n. 780** - Recepimento progetto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ad oggetto: "Sorveglianza della mortalità materna". Costituzione Comitato regionale. (BUR n. 71 del 21.6.16)

**DGR 7.6.16, n. 813** - DGR 6 agosto 2014, n. 1795 - Modifiche schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78 ). (BUR n. 71 del 21.6.16)

#### **SICILIA**

**DASS 30 maggio 2016-** Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la ricerca di portatore di talassemia. (GURS n. 26 del 17.6.16)

**DASS 1 giugno 2016.** - Programma regionale per l'azzeramento delle infezioni CVC correlate - Targeting Zero. (GURS n. 26 del 17.6.16)

## **TOSCANA**

**MOZIONE 16 marzo 2016, n. 280** - In merito alla necessità di revisione del Nomenclatore tariffario nazionale. (BUR n. 24 del 15.6.16)

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 385** - In merito alla salvaguardia della salute dei lavoratori esposti al caldo estivo. (BUR n. 24 del 15.6.16)

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 360** - In merito al riconoscimento dell'anzianità del personale delle unità sanitarie locali (USL) con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali. (BUR n. 24 del 15.6.16)

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 366** -In merito al calo delle vaccinazioni in Toscana. . (BUR n. 24 del 15.6.16)

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 386** - In merito alla realizzazione di un centro diurno per i disordini del comportamento alimentare (DCA) in tutte le aree vaste della Toscana. (BUR n. 24 del 15.6.16)

## **UMBRIA**

**DGR 25.1.16, n. 53** - D.G.R. n. 1772 del 27 dicembre 2012 “legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” - Attività del Coordinamento regionale per le cure palliative – Approvazione schema di convenzione per le cure palliative con le organizzazioni di volontariato e requisiti di accreditamento. (BUR n. 28 del 15.6.16)

**DGR 9.5.16, n. 496** - Rimodulazione intervento n. 6.c dell'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari del 5 marzo 2013 “Acquisto di tecnologie ed arredi per l'assistenza ospedaliera dell'area distrettuale del lago Trasimeno”. Determinazioni. (BUR n. 28 del 15.6.16)

## **VENETO**

**DGR 27.5.16, n. 739** - Distribuzione dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle aziende ulss, tramite le farmacie convenzionate: approvazione del nuovo schema di accordo tra regione del veneto e associazioni di categoria delle farmacie aderenti. (BUR n. 57 del 14.6.16)

**DGR 27.5.16, n. 743** - Recepimento dell'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (pma), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche". (BUR n. 57 del 14.6.16)

**DGR 27.5.16, n. 743** - Recepimento dell'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (pma), di cui ai decreti legislativi n.

191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche". (BUR n. 57 del 14.6.16)

**DGR 7.6.16, n. 858** - Bando nazionale ricerca sanitaria finalizzata 2014-2015 - articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. approvazione accordo di collaborazione relativo al finanziamento del programma di rete sezione c del bando. (BUR n. 59 del 21.6.16)

**DGR 9.6.16, n. 877** - Contributi assegnati ai sensi dell'art. 36 della l.r. n. 1/2004 e dell' art. 25 della l.r. n. 9/2005, per l'adeguamento normativo di strutture finalizzate all'espletamento di attività di carattere socio sanitario e sociale. riavvio procedimenti in attuazione dell'art. 28 della lr 11/2014. (BUR n. 59 del 21.6.16)

**DGR 31.5.16, n. 811** - Trattamento economico del direttore scientifico dell'istituto oncologico veneto - I.R.C.C.S. (BUR n. 60 del 21.6.16)

# PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute all' 30 GIUGNO 2016 arretrati compresi

## ASSISTENZA PENITENZIARIA

### **DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016 , n. 102 .**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria). (GU n. 138 del 15.6.16)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274*

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 1, è inserito il seguente:

«1 -bis . Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 2, è inserito il seguente:

«3 -bis . Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali.»;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 7, è inserito il seguente:

«3 -bis . Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'articolo 2, comma 3 -bis , si provvede ai sensi del comma 1.».

Dato a Roma, addì 23 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LORENZIN, *Ministro della salute*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2011.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, è citato nella nota al titolo.

— Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 («Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2014, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2014.

— Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

*Note all'art. 1:*

— Il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, è citato nella nota al titolo.

— Si riporta di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 7, come modificati dal presente provvedimento:

«Art. 1 (*Ambito operativo*) . — 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 5, comma 1, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

1 -bis . *Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al comma 1 le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.* ».

«Art. 2 (*Trasferimento delle funzioni sanitarie*) . — 1. Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6 -bis , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché quelle riferite ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonché i servizi minorili.

3. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato sub A) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale.

3 -bis . *Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le aziende sanitarie regionali.*

( *Omissis* ).».

«Art. 7 (*Decorrenza dell'efficacia*) . — 1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'art. 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il titolo IV dello Statuto.

2. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'art. 4, comma 1.

3. A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'art. 4, comma 4.

3 -bis . *Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'art. 2, comma*

3 -bis , *si provvede ai sensi del comma 1.*» .

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 1° giugno 2016** - Approvazione del programma della Regione Veneto per l'utilizzo dei fondi di parte corrente di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Programma assistenziale per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale di persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero per limitarne l'ingresso, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 5 Fondo sanitario nazionale anno 2013». (GU n. 139 del 16.6.16)

Art. 1.

1. È approvato il programma adottato con delibera della giunta della Regione Veneto n. 1790 del 9 dicembre 2015 concernente: «Programma assistenziale per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale di persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero per limitarne l'ingresso, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 -ter , comma 5. Fondo sanitario nazionale anno 2013», per un importo complessivo di euro 3.366.687 a valere sulle disponibilità finanziarie dell'anno 2013, come specificato nella scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

*Il Ministro:* LORENZIN

## **BILANCIO**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2016.**

**Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015.** (GU n. 139 del 16.6.16)

## **EDILIZIA**

### **ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2016, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).** (GU n. 143 del 21.6.16)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

<b>Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo di</b>		
<b>A N N I</b>	<b>due anni</b>	<b>anno precedente</b>
	<b>precedenti</b>	

**M E S I**

**INDICI**

(Base 2010=100)

<b>Maggio</b>	107,2	-0,1	0,3
---------------	-------	------	-----

<b>Giugno</b>	107,3	-0,1	0,2
<b>Luglio</b>	107,2	-0,1	0,0
<b>Agosto</b>	107,4	-0,1	-0,2
<b>Settembre</b>	107,0	-0,1	-0,2
<b>Ottobre</b>	107,2	0,0	0,1
<b>Novembre</b>	107,0	0,0	0,2
<b>Dicembre</b>	107,0	0,0	-0,1
Media	107,1		

Base 2015=100

Coefficiente  
di raccordo  
fra le basi 1.071

## 2016

<b>Gennaio</b>	99,7	0,3	- 0,5
<b>Febbraio</b>	99,5	-0,2	- 0,6
<b>Marzo</b>	99,6	-0,3	-0,5
<b>Aprile</b>	99,6	- 0,4	-0,7
<b>Maggio</b>	99,7	-0,4	-0,5

## ENTI LOCALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

**DECRETO 1° giugno 2016** .- Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. (GU n. 136 del 13.6.16)

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di riorganizzazione delle province inserisce il comma 150 *-bis*, il quale prevede che le città metropolitane e le province, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per la riduzione dei costi della politica, assicurino un contributo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in considerazione sia del progressivo venir meno delle elezioni provinciali che per la gratuità delle attività svolte dai componenti degli organi delle province;

Visti i precedenti decreti del 16 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2014 e del 29 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2015, n. 128 con i quali si è già provveduto alla determinazione del riparto a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario del predetto contributo alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 60 milioni di euro per l'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Considerato che in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, nell'anno 2016, alla scadenza naturale del mandato degli organi non saranno indette le consultazioni elettorali a suffragio universale per il rinnovo degli organi nelle Province di Vercelli, Pavia, Mantova, Treviso, Ravenna,

Macerata, Campobasso e Reggio Calabria, con conseguenti risparmi, anche per quanto attiene le indennità ed i rimborsi per le attività dei componenti degli stessi organi, attività divenute gratuite a seguito della legge n. 56/2014;

Considerato che il citato decreto del 29 maggio 2015 non ha trovato applicazione per la Provincia di Lucca per la quale il rinnovo degli organi con le procedure previste dalla legge n. 56 del 2014 ha avuto luogo in data 20 settembre 2015;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 53, della citata legge n. 56/2014, le disposizioni recate dallo stesso articolo, ai comma da 51 a 100, valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città ed aree metropolitane da adottare dalla Regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla Regione Friuli- Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti e non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla regione Valle d'Aosta;

Considerato che le modalità di riparto del predetto contributo debbono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 69 milioni di euro, debba essere ripartito per l'anno 2016 in una prima quota parte, pari a 6 milioni di euro, in proporzione al numero delle sezioni elettorali costituite sul territorio, esclusivamente a carico delle Province di Vercelli, Pavia, Mantova, Treviso, Ravenna, Macerata, Campobasso e Reggio Calabria, ove nello stesso anno non saranno indette le consultazioni elettorali a suffragio universale per il rinnovo degli organi provinciali ed a carico, altresì, della Provincia di Lucca per la quale non ha trovato applicazione il citato decreto del 29 maggio 2015, mentre per una seconda quota parte, pari a 63 milioni di euro, il contributo sarà ripartito a carico di tutte le 86 città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario, in proporzione alle spese sostenute da ciascun ente, desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e relative ai seguenti codici:

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità,

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi.

Ritenuto che a decorrere dall'anno 2017 il previsto contributo complessivo annuo di 69 milioni debba essere ripartito a carico delle 86 città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario in proporzione alle spese sostenute da ciascun ente, desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e relative ai seguenti codici:

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità,

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi.

Decreta:

Art. 1.

*Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016*

1. Il contributo alla finanza pubblica, previsto dall'art. 1, comma 150 -bis , della legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'importo complessivo di 69 milioni di euro per l'anno 2016, è ripartito a carico di ciascuno degli 86 enti locali interessati nella misura complessiva indicata nella colonna 1 dell'elenco allegato al presente decreto.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono calcolati per l'anno 2016 in una prima quota parte, corrispondente a 6 milioni di euro, in proporzione al numero delle sezioni elettorali costituite sul territorio delle Province di Vercelli, Pavia, Mantova, Treviso, Ravenna, Macerata, Campobasso e Reggio Calabria, ove nello stesso anno non saranno indette le consultazioni elettorali a suffragio universale per il rinnovo degli organi provinciali ed a carico, altresì, della Provincia di Lucca per la quale non ha trovato applicazione il citato decreto del 29 maggio 2015, mentre per una seconda quota parte, pari a 63 milioni di euro, il contributo sarà ripartito a carico di tutte le 86 città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario, in proporzione alle spese sostenute da

ciascun ente, come desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relative ai seguenti codici:

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità,

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi.

3. A decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui al comma 1 è ripartito a carico di ciascuno degli 86 enti locali interessati nella diversa misura complessiva indicata nella colonna 2 dell'elenco allegato al presente decreto.

4. Gli importi di cui al comma 3 sono calcolati in proporzione alle spese sostenute, come desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relative ai seguenti codici:

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità,

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

*Il Ministro dell'interno*

ALFANO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

PADOAN

<b>IMMIGRATI</b>
------------------

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 28 aprile 2016** - Modalità di riparto della somma di euro 3.000.000.00, per l'anno 2016, a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.(GU n. 148 del 27.6.16)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018»;

Visto l'avviso concernente il decreto 28 dicembre 2015, *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2016 n. 27, serie generale con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce la tabella 08 relativa al Ministero dell'interno;

Considerato che in relazione alla struttura del bilancio dello Stato per l'anno 2016 è stato istituito nel CDR 4 Programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» il capitolo 2243 «Somme da destinare agli enti locali della Regione Sicilia, quale ristoro per le maggiori spese sostenute per l'accoglienza dei profughi e rifugiati extracomunitari» con uno stanziamento iniziale di euro 3 milioni;

Visto l'art. 1 comma 598 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che autorizza a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione Siciliana in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016;

Considerato che il medesimo comma stabilisce che alle modalità di riparto della somma di euro 3 milioni si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016;

Considerato che i Comuni di Trapani, Palermo, Messina, Lampedusa-Linosa, Porto Empedocle, Catania, Pozzallo e Augusta, sono stati interessati da numerosi eventi di sbarco nel corso dell'anno 2015, che hanno determinato maggiori oneri ai comuni relativamente ai punti di approdo e alle strutture di primissima accoglienza;

Considerato che l'anno 2015 ha visto l'attivazione di numerose strutture temporanee nei comuni italiani e quindi anche della regione Siciliana;

Acquisiti dal Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione i dati relativi ai comuni siciliani che nel corso dell'anno 2015 risultano essere stati interessati dall'afflusso di stranieri;

Considerato che alla quota di riparto non partecipano i comuni siciliani che hanno avuto un'incidenza pari allo zero per cento di presenze medie mensili di persone accolte rispetto alla popolazione del comune;

Considerato che alla quota di riparto non partecipano i comuni siciliani che hanno avuto un'incidenza pari allo zero per cento di presenze medie mensili di persone accolte rispetto al totale accolto;

Ritenuto di destinare ai comuni euro 1.015.000,00 in proporzione all'incidenza degli sbarchi nella singola località rispetto al totale degli sbarchi nella Regione Siciliana, euro 1.000.000,00 in proporzione al numero medio mensile di stranieri accolti nel comune rispetto al totale della media mensile degli accolti ed euro 985.000,00 in proporzione al numero medio mensile di stranieri accolti rispetto alla popolazione residente;

Decreta:

Art. 1.

A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione Siciliana in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la ripartizione dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 a favore dei comuni siciliani interessati secondo gli importi complessivi indicati nell'allegata Tabella A, parte integrante del presente decreto (a cui si rinvia), e determinati, per ciascuno dei comuni: per l'ammontare di euro 1.015.000,00, in relazione all'incidenza degli sbarchi nella singola località rispetto al totale degli sbarchi nella Regione Siciliana; per l'ammontare di euro 1.000.000,00, in relazione al numero medio mensile di stranieri accolti nel comune rispetto al totale della media mensile degli accolti; per l'ammontare di euro 985.000,00, in relazione al numero medio mensile di stranieri accolti rispetto alla popolazione residente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 28 aprile 2016

*Il Ministro dell'interno*

ALFANO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2016 Interno, foglio n. 1218*

## PERSONE CON DISABILITÀ

### **LEGGE 22 giugno 2016 , n. 112 .**

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (GU n. 146 del 24.6.16)

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a) , della Convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera *a*) , numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2 -*bis* dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 2.

*Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) , della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

*Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato

«Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 4.

#### *Finalità del Fondo*

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Art. 5.

#### *Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:

«o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9. Art. 6.

*Istituzione di trust , vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione*

1. I beni e i diritti conferiti in *trust* ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust* , nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile siano fatti per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trust ee* , del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust* ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore. Tale

soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust* o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust* ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 -*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trustee* ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7.

*Campagne informative*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Art. 8.

*Relazione alle Camere*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

## Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

### LAVORI PREPARATORI

#### *Camera dei deputati* (atto n. 698):

Presentato dall'On. Gerolamo Grassi e altri, in data 9 aprile 2013.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 1° luglio 2013, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 giugno 2014; il 1°, 15, 23 e 31 luglio 2014; l'11 settembre 2014; il 22, 28 e 30 ottobre 2014; l'11, 12, 18, 26 e 27 novembre 2014; il 3, 11 e 17 dicembre 2014; il 14 gennaio 2015; il 4 e 10 febbraio 2015; il 12 e 18 marzo 2015; il 22 aprile 2015; il 6, 13 e 20 maggio 2015; il 3 e 10 giugno 2015; il 7, 9, 15, 28 e 29 luglio 2015; il 23 settembre 2015; il 28 gennaio 2016.

Esaminato in aula il 25 settembre 2015; il 1° e 3 febbraio 2016, ed approvato in un testo unificato con gli atti n. 1352 (On. I. Argentin e altri), n. 2205 (On. A.M. Miotto e altri), n. 2456 (On. P. Vargiu), n. 2578 (On. P. Binetti e altri), n. 2682 (On. M. Rondini e altri), il 4 febbraio 2016.

#### *Senato della Repubblica* (atto n. 2232):

Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 9 febbraio 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 3, 17, 22, 23, 30 e 31 marzo 2016; il 5, 12, 13, 19, 20 e 27 aprile 2016; il 3, 4, 10, 11 e 17 maggio 2016.

Esaminato in aula il 21 aprile 2016; il 18, 24, 25 maggio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 26 maggio 2016.

#### *Camera dei deputati* (atto n. 698 - 1352 - 2205 - 2456 - 2578 - 2682/B):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 7 giugno 2016, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 7 e 8 giugno 2016.

Esaminato in aula il 13 giugno 2016 ed approvato definitivamente il 14 giugno 2016.

### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### *Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 2. 1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

«Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.».

«Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

«Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.».

Legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2009, n. 61.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni:

«Art. 14. Progetti individuali per le persone disabili. 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni:

«Art. 3. (Soggetti aventi diritto)

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4. Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».

— Si riporta il testo dell'art. 2645 *-ter* del codice civile:

«Art. 2645 *-ter*. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni:

«Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- 11 -bis ) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale );
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
- 2 -bis . Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a) , numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) , per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a) , svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai

numeri 7) e 8) della lettera *a*) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

*b*) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

*c*) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

*d*) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

*e*) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h*) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h*) ed *i*) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e*) , della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a*) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c*) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20 -*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.»

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modificazioni:

«Art. 13. Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) , della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'art. 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore.

Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) , della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c*) , della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.».

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

*Note all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si rinvia alle note all'art. 2.

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217, come modificato dalla presente legge:

«Art. 15. Detrazione per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote

di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

b *-bis*) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fi scale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fi scale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo.

È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

c *-bis*) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c *-ter*) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;

e *-bis*) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera iocies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. *A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per*

*assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge.* Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h -bis ) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h) ;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i -bis ) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i -ter ) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i *-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i *-bis*);

i *-quinquies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i *-sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168 *-bis*);

i *-sexies* .1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera *b*);

i *-sexies* .2) le spese di cui alla lettera i *-sexies* .1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;

i *-septies*) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i *-octies*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

i *-novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1 *-bis* .

1 *-ter* . Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi

successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1 -*quater* . Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c*), *e*), e *-bis*), *f*), *i* -*quinquies*) e *i* -*sexies*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f*) , il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera *i* -*septies*) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a*) , *g*) , *h*) , *h* -*bis*), *i*) , *i* -*bis*) e *i* -*quater*) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».

— Per il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si rinvia alle note all'art. 1.

*Note all'art. 6:*

— Per il testo dell'art. 2645 -*ter* del codice civile, si rinvia alle note all'art. 1.

— Per il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si rinvia alle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:

«Art. 2. Misure in materia di riscossione

( *Omissis* ).

47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

*a*) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

*a* -*bis*) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

*b*) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

*c*) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'art. 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

*a*) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

*a* -*bis*) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

*b*) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

*c*) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

( *Omissis* ).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni:

«Art. 9. Applicazione dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'art. 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, ed *i)* del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 -*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

9. Il reddito agrario di cui all'art. 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'art. 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:

«Art. 14. ONLUS e terzo settore:

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione di scala prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 10, comma 1, dopo la lettera l -ter ) è aggiunta, in fine, la seguente:

«l -quater ) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;

b) all'art. 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“ c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;”.

8.

8 -bis . Il comma 7 -bis dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

8 -ter . La deroga di cui all'art. 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

«400: È istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.».

## PREVIDENZA

### COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

**DELIBERA 25 maggio 2016** . - Modifiche alla delibera del 31 gennaio 2008 recante le istruzioni per la redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare» e ulteriori disposizioni. (GU n. 137 del 14.6.16)

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

**DELIBERA 25 maggio 2016** - Modifiche e integrazioni alla delibera 31 ottobre 2006 di «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», nella parte relativa allo Schema di nota informativa. (GU n. 137 del 14.6.16)

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

**DELIBERA 25 maggio 2016** - Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. (GU n. 137 del 14.6.16)

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

### **Approvazione della delibera n. 11 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 26 giugno 2015.**

Con ministeriale n. 36/0008068/MA004.A007/AVV-L-118 del 30 maggio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 11 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 26 giugno 2015, concernente modifiche al regolamento per le prestazioni previdenziali ed al regolamento dei contributi.

### **Approvazione della delibera n. 137 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 25 novembre 2015.**

Con ministeriale n. 36/0006342/MA004.A007/CONS-L-61 del 29 aprile 2016 e con successiva presa d'atto n. 36/0007351/MA004.A007/CONS-L-61 del 16 maggio 2016, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 137 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 25 novembre 2015, recante «Tasso di capitalizzazione per la rivalutazione 2015 dei montanti contributivi delle pensioni ordinarie ENPACL».

### **Approvazione della delibera n. 21846/15 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 18 dicembre 2015.**

Con ministeriale n. 36/0007354/MA004.A007/ING-L-145 del 16 maggio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 21846/15 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 18 dicembre 2015, concernente la determinazione dell'importo, per l'anno 2016, dell'assegno mensile, previsto dal «Regolamento per l'erogazione dei sussidi», per l'assistenza ai figli degli iscritti affetti da disabilità.

### **Approvazione della delibera n. 34 adottata dal Comitato di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani in data 29 dicembre 2015.**

Con ministeriale n. 36/0001851/MA004.A007/OSI-L-86 dell'11 febbraio 2016 e con presa d'atto n. 36/0007463/MA004.A007/OSI-L-86 del 18 maggio 2016 — tenuto conto che con provvedimento n. 2 del Comitato di indirizzo assunto nell'adunanza del 13 marzo 2016, l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI) si è conformata alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti — è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 34 adottata dal Comitato di indirizzo in data 29 dicembre 2015, concernente il regolamento elettorale.

### **Approvazione della delibera adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in data 18 dicembre 2015. (GU n. 145 del 23.6.16)**

Con decreto interministeriale in data 1° giugno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in data 18 dicembre 2015 (verbale rogato dal dr. Alberto Vladimiro Capasso, notaio in Roma, rep. 92964, racc. 37620), recante modifi che agli articoli 16 e 37 dello Statuto.

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**LEGGE 6 giugno 2016 , n. 106 .**

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (GU n. 141 del 18.6.16)

:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

*a)* alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

*b)* al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

*c)* alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

*d)* alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera *d)*, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta

giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2.

#### *Principi e criteri direttivi generali*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
- b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
- c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
- d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Art. 3.

#### *Revisione del titolo II del libro primo del codice civile*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) , è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;
- b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
- c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
- d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera e) ;
- e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

## Art. 4.

*Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* , si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

*b)* individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera *i)* . Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;

*c)* individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera *b)* tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;

*d)* definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

*e)* prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *d)* ;

*f)* individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;

*g)* disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;

*h)* garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

*i)* individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;

*l)* al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

*m)* riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;

*n)* prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera *m)*, acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;

*o)* valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;

*p)* riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

*q)* prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

*Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2,4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile;

*b)* introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;

*c)* promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

*d)* valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

*e)* revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;

- 2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;
- 3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;
- 4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- 5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;
- 6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;
- f) revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:
- 1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;
- 2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;
- g) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) .
- All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- h) previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m) ;
- i) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

#### Art. 6.

##### *Impresa sociale*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d) , adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
- b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a) , nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) ;

- c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
- d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
- e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;
- f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
- g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
- h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
- i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- l) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

#### Art. 7.

##### *Vigilanza, monitoraggio e controllo*

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q) . Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) .
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) , o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) .
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) , predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera o) . Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

*Servizio civile universale*

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) , si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) definizione dello *status* giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;

d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperino le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;

i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

Art. 9.

*Misure fi scali e di sostegno economico*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

*b)* razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

*c)* completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

*d)* introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera *c)*, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *g)*;

*e)* razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;

*f)* previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

*g)* istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;

*h)* introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

*i)* promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

*l)* previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

*m)* revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore

relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2015.

Art. 10.

#### *Fondazione Italia sociale*

1. È istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata «Fondazione», con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.

3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, prevede:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding* ;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di *welfare* integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;

c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) .

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione.

Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle commissioni competenti per materia.

Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7.

## Art. 11.

*Disposizioni finanziarie e finali*

1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g) , è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c) , si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

## Art. 12.

*Relazione alle Camere*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m) .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2616):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri ( RENZI ), Ministro del lavoro e politiche sociali ( POLETTI ) il 22 agosto 2014.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 settembre 2014 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 1° , 7, 9, 14, 16, 21, 22 e 28 ottobre 2014; 25 novembre 2014; 15, 27 e 28 gennaio 2015; 4, 10, 17, 18, 24, 25 e 26 febbraio 2015; 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 e 31 marzo 2015.

Esaminato in aula il 1° aprile 2015 e l'8 aprile 2015 ed approvato il 9 aprile 2015.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1870):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 aprile 2015 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 12, 13, 19 e 20 maggio 2015; 17, 18 e 24 giugno 2015; 9 e 29 settembre 2015; 2, 9 e 15 dicembre 2015; 12 gennaio 2016; 10 e 23 febbraio 2016; 1<sup>o</sup>, 3, 8, 9, 10, 15 e 16 marzo 2016. Esaminato in aula il 17, 22, 23 e 30 marzo 2016 ed approvato il 31 marzo 2016.

*Camera dei deputati* (atto n. 2617- B):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 aprile 2016 con parere delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XIV.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 19, 21 e 28 aprile 2016; 3, 4, 12, 17, 18, 19 e 24 maggio 2016.

Esaminato in aula 23 maggio 2016 ed approvato, il 25 maggio 2016.

**NOTE**

**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Si riportano gli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione :

«Art. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

«Art. 18. — I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Si riporta l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

*a -bis )* coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*b)* indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 -bis . Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f -bis ) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f -ter ) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f -quater ) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14 -quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f -quinquies ) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una differente disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8 -bis . Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifici che iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

— Si riporta l'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 3 (*Intese*). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Statoregioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Statoregioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

— Si riporta l'art. 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 17 (*Copertura finanziaria delle leggi*). — 1. (*Omissis*).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fin no alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.».

*Note all'art. 2:*

— Per il testo degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione, si vedano le note all'art. 1.

*Note all'art. 3:*

— Il testo del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario.

*Note all'art. 4:*

— Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2006, n. 97.

— Il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2001, n. 140.

*Note all'art. 5:*

— Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1991, n. 196.

— Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge n. 266 del 1991:

«Art. 15 (*Fondi speciali presso le regioni*). — 1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, finché non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* .».

— Il testo della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1886, n. 100.

*Note all'art. 6:*

— Si riportano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile:

«Art. 2423 (*Redazione del bilancio*). — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifici che disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.».

«Art. 2423 -bis (*Principi di redazione del bilancio*). — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1 -bis ) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».

«Art. 2423 -ter (*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*).

— Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.».

— Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 si vedano le note all'art. 4.

*Note all'art. 8:*

— Si riporta l'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):

«Art. 1 (*Principi e finalità*). — 1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

- a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.».

— Per il testo dell'art. 2 della citata Costituzione, si vedano note all'art. 1.

— Si riportano gli articoli 4, secondo comma, 11 e 52, primo comma, della citata Costituzione:

«Art. 4. — Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.».

«Art. 11. — L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».

«Art. 52. — La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.».

— Si riporta l'art. 3 della citata legge n. 64 del 2001:

«Art. 3 (*Enti e organizzazioni privati*). — 1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'art. 1;
- d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.».

*Note all'art. 9:*

— Il testo della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema di scale più equo, trasparente e orientato alla crescita), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2014, n. 59.

— Si riporta l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):

«354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca". Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.».

— Il testo del decreto ministeriale 3 luglio 2015 (Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 2015, n. 224.

*Note all'art. 10:*

— Si riporta l'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015):

«187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

*Note all'art. 11:*

— Per il testo dell'art. 1, comma 187, della citata legge n. 190 del 2014, si vedano le note all'art. 10.

— Si riporta l'art. 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):

«Art. 23 (*Fondo per la crescita sostenibile*). — ( *Omissis* ).

10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

— Si riporta l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

«Art. 47. — ( *Omissis* ).

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.».

— Per l'art. 1, comma 187, della citata legge n. 190 del 2014, si vedano le note all'art. 10.

— Si riporta l'art. 1, comma 154, della citata legge n. 190 del 2014:

«154. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4 -*novies* a 4 -*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.».

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 16 maggio 2016** - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Lodovico Pavoni - società cooperativa», in Montagnana e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 147 del 25.6.16)

### **IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Sociale Lodovico Pavoni - Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 80.672,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 201.280,00 e un patrimonio netto negativo di € 197.101,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale

rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione

nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Lodovico Pavoni - Società Cooperativa», con sede in Montagnana (PD) (codice fi scale 02649040280) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Gramignan, nato a Padova il 21 maggio 1962 (codice fi scale GRM SFN 62E21G224O) ed ivi domiciliato in via Giusto De' Menabuoi n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 maggio 2016

*Il Ministro:* CALENDRA

**DECRETO 4 maggio 2016** - Liquidazione coatta amministrativa della «Itaca società cooperativa sociale», in Varazze e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 148 del 27.6.16)

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Itaca società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 14 ottobre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 228.442,00, si riscontra una massa debitoria di € 543.163,00 ed un patrimonio netto negativo di € 316.306,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta

aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Itaca società cooperativa sociale», con sede in Varazze (SV) (codice fi scale 01546120096) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Gonella, nato ad Acqui Terme (AL) l'11 agosto 1969 (codice fi scale GNLDNL-69M11A052Q), e domiciliato in Albenga (SV), via dott. Niccolari, n. 6/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 maggio 2016

*D'ordine del Ministro*

*Il Capo di Gabinetto*

COZZOLI

**DECRETO 4 maggio 2016** - Liquidazione coatta amministrativa della «CO.SER.ASS. Società cooperativa sociale», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 148 del 27.6.16)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «CO.SER.ASS. Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio

31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 220.595,00, si riscontra una massa debitoria di € 447.109,00 ed un patrimonio netto negativo di € 269.005,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.SER.ASS. Società cooperativa sociale», con sede in La Spezia (codice fiscale 01077090114) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Marrani, nato a Sarzana (SP) il 29 maggio 1958 (codice fiscale MRRRRT58E29I449A) ivi domiciliato in viale della Pace, n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 maggio 2016

*D'ordine del Ministro*

*Il Capo di Gabinetto*

COZZOLI

<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>
---------------------------------

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016 , n. 105 .**

Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 140 del 17.6.16)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Visto l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, i commi 10 e 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta 17 dicembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con esclusione di quelle di cui all'articolo 13, comma 6, lettere *m*) e *p*) , del predetto decreto legislativo.

2. Restano ferme le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di valutazione e controllo strategico nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

3. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

*Promozione e coordinamento delle attività di misurazione e valutazione della performance*

1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche in conformità con i seguenti criteri:

a) ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) promuovere la progressiva integrazione del ciclo della *performance* e del ciclo di programmazione economico finanziaria;

c) supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione;

d) garantire l'accessibilità e la comparabilità dei sistemi di misurazione;

e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale e promuovere il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori;

f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della *performance* in ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della natura delle attività delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati;

g) migliorare il raccordo tra ciclo della *performance* e il sistema dei controlli interni, incluso il controllo di gestione, e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;

h) accrescere l'indipendenza della valutazione della *performance* .

Art. 3.

*Le funzioni svolte dal Dipartimento*

1. Il Dipartimento assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, attraverso:

- a) il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della *performance* con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria, anche con riferimento alle istruzioni tecniche per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- b) l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti dei documenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, anche mediante la previsione di modelli semplificati;
- c) il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato anche mediante l'analisi dei documenti di cui alla lettera b) ;
- d) il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attività di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa anche mediante il progressivo sviluppo di linee guida che tengano conto delle specificità settoriali;
- e) la promozione di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa volti ad accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione delle *performance* , nonché la loro integrazione con i sistemi di gestione del rischio;
- f) il sostegno alla sperimentazione di buone pratiche, incoraggiando il confronto tra amministrazioni, anche assumendo a riferimento esperienze nazionali ed internazionali e garantendo la diffusione dei risultati emersi;
- g) l'accessibilità alla piattaforma tecnologica che contiene in formato digitale i documenti e i dati relativi al ciclo della *performance* anche nell'ottica di una maggiore trasparenza e partecipazione;
- h) la predisposizione di una relazione periodica sul ciclo della *performance* delle amministrazioni centrali;
- i) la valorizzazione, nell'ambito della Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 7, delle esperienze di valutazione esterna delle amministrazioni pubbliche e dei relativi impatti;
- j) l'acquisizione, a fini informativi e ricognitivi, delle esperienze in materia di misurazione e valutazione della *performance* realizzate dalle regioni e dagli enti locali, coinvolgendoli nel confronto fra amministrazioni e nello sviluppo delle buone pratiche.

2. Le attività di cui alle lettere c) e h) sono svolte tenendo conto degli indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata all'esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

3. Con riferimento agli organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Dipartimento:

- a) indirizza l'esercizio delle relative funzioni di valutazione;
- b) tiene e aggiorna un Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- c) verifica l'operato degli organismi indipendenti di valutazione anche promuovendo la valutazione fra pari;
- d) promuove la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione al fine di contenerne il numero ed accrescerne la funzionalità, attraverso indirizzi di comparto volti ad assicurare: specializzazione per contesti di attività, non duplicazione delle funzioni, concentrazione a livello territoriale, integrazione tra amministrazioni in ragione delle dipendenza organizzativa e finanziaria, integrazione nel caso di gestioni associate;
- e) elabora criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, entro i limiti delle risorse complessive destinate ai compensi dei predetti componenti dall'insieme delle amministrazioni;

f) promuove e supporta iniziative di collaborazione tra organismi indipendenti di valutazione;  
 g) indirizza e promuove, anche in collaborazione con la Scuola nazionale di amministrazione (SNA), attività di aggiornamento e formazione dei componenti gli organismi indipendenti di valutazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

4. Il Dipartimento identifica strumenti e modalità di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni e le attività delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo per quanto di competenza delle Autonomie territoriali.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in riferimento al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e alle relative funzioni svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 in quanto applicabili.

Art. 4.

*Commissione tecnica per la performance*

1. È istituita presso il Dipartimento la Commissione tecnica per la *performance*, di seguito denominata Commissione tecnica.

2. La Commissione tecnica è organo consultivo del Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo 2.

3. La Commissione tecnica è costituita da cinque componenti nominati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti provenienti dal settore delle imprese, dotati di requisiti di competenza, esperienza e integrità. I componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta.

4. Non possono far parte della Commissione tecnica componenti in carica di Organismi indipendenti di valutazione, di collegi dei revisori dei conti o di altri organismi di controllo interni alle amministrazioni. Non possono, altresì, far parte della Commissione tecnica soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo esterno alle amministrazioni, inclusi i magistrati contabili. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti alla nomina. I componenti, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione tecnica.

5. La Commissione tecnica opera assicurando stabilmente il coinvolgimento dei soggetti rilevanti nei diversi territori e comparti della pubblica amministrazione.

6. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti sono posti a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento.

Art. 5.

*Dotazione di personale*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento e a supporto delle attività della Commissione tecnica di cui all'articolo 4, il Dipartimento si avvale del contingente di personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 90 del 2014, in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferma restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente è composto da un massimo di venticinque unità di personale, delle quali cinque con qualifica dirigenziale non generale e venti unità con qualifica non dirigenziale. Al personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri e, in misura non superiore a due unità, da altre amministrazioni

pubbliche sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale non dirigenziale è proveniente dai ministeri e, in misura non superiore a sette, da altre amministrazioni pubbliche.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il corrispondente personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento può avvalersi anche di personale assunto con contratto a tempo determinato e di esperti nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per i progetti assegnati al Dipartimento, sulla base dell'accordo di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, nonché di altri eventuali progetti.

4. All'attuazione dei commi 1 e 2 e alle altre spese di funzionamento, pari a euro 1.134.375,00 per l'anno 2016 e a euro 1.512.500,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Art. 6.

*Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione*

1. La valutazione indipendente della *performance* è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della *performance* organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della *performance* un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale.

Ai fini della valutazione della *performance* organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.

4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.

5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

Art. 7.

*Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche*

1. Il Dipartimento promuove la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito «Rete Nazionale») al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti che vengono condotte in specifici ambiti e settori, favorire la condivisione di tali esperienze e definire metodologie di valutazione comuni.

2. Con l'obiettivo di favorire la comunicazione tra i soggetti coinvolti nella Rete nazionale e garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle loro attività, il Dipartimento sviluppa le funzionalità del Portale della *performance*, già Portale della Trasparenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 9, del decreto legge n. 90 del 2014.

Art. 8.

*Abrogazioni*

1. Al decreto legislativo n. 150 del 2009 sono abrogati:

- a) l'articolo 7, comma 3;
- b) l'articolo 10, commi 2, 3 e 4;
- c) l'articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , h) , i) , l) , n) , o) ;
- d) l'articolo 14, commi 3, 5 e 7.

2. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali e dei regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei principi recati dalle norme di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016*

*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1576*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254.

— Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2011, n. 145.

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi 10 e 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

«10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012 (Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 2012, n. 226.

*Note all'art. 1:*

— Per il riferimento all'art. 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

«Art. 7 (*Sistema di misurazione e valutazione della performance*) .

— 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

b) dalla Commissione di cui all'art. 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e -bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'art. 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.».

«Art. 8 (*Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa*) . — 1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.».

«Art. 9 (*Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale*) . — 1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.».

«Art. 10 (*Piano della performance e Relazione sulla performance*) .

— 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d) , redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato:

«Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.».

«Art. 12 (*Soggetti*) . — 1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

a) un organismo centrale, denominato: “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche”, di cui all'art. 13;

b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14;

c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;

d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.».

«Art. 13 (*Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*) . — 1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f) , della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione”, che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.

I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento

e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'art. 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

- a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
- b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
- c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
- d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
- e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

- a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
- b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'art. 10;
- c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
- d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 7 in termini di efficienza e produttività;
- e) adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 11, comma 8, lettera a) ;
- f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;
- g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14;
- h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
- i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'art. 40, comma 3 -*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
- l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'art. 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;
- m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
- n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
- o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
- p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7.

8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine ne predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».

«Art. 14 (*Organismo indipendente di valutazione della performance*)

. — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma

4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c) , è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera g) , e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'art. 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera r) , della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

« r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifici che per i diversi settori della pubblica amministrazione;».

— Si riporta il testo degli articoli 16 e 74 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

«Art. 16 (*Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale*) . — 1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 3.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.».

«Art. 74 (*Ambito di applicazione*) . — 1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) , della Costituzione.

2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'art. 62, commi 1 -bis e 1 -ter recano norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione.

Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'art. 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91:

«Art. 19 (*Principi generali*) . — 1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

3. Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) , e dall'art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) , il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

— Per il riferimento all'art. 10 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi nelle note all'art. 1.

- Per il riferimento all'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il riferimento all'art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi nelle note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2010, n. 25.

*Note all'art. 5:*

- Per il riferimento all'art. 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):  
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:  
«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:  
«9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere *m*) e *p*) , del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti):  
«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo di cui al comma 2, lettera *f*) , e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Note all'art. 6:*

- Per il riferimento all'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi in note all'art. 1.

*Note all'art. 7:*

- Per il riferimento all'art. 19, comma 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vedasi nelle note all'art. 5.

*Note all'art. 8:*

- Per il riferimento agli articoli 7, comma 3, 10, commi 2, 3 e 4, 13, commi 5 e 6, lettere *a*) , *b*) , *c*) , *d*) , *f*) , *g*) , *h*) , *i*) , *l*) , *n*) , *o*) , e 14, commi 3, 5 e 7, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi nelle note all'art. 1.

## **DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016 , n. 113 .**

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (GU n. 146 del 24.6.16)

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di calamità naturali;

Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno all'agricoltura e di attività culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

*Capo I*

**NORME IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI**

**Art. 1.**

*Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale*

1. Al comma 380 *-sexies* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».

2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.

3. Al comma 380 *-quater*, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».

**Art. 2.**

*Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti:

«436 *-bis*, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere *a)* e *b)*, si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:

*a)* per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

*b)* per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

*c)* per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

*d)* a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.

436 *-ter*, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma

435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera *c)*, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».

**Art. 3.**

*Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila*

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7 *-bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità:

*a)* esigenze dell'Ufficio tecnico; *b)* esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; *c)* esigenze connesse alla viabilità; *d)* esigenze per il Trasporto pubblico locale; *e)* ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016 e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mensa e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.

2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un

contributo pari a 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7 -bis , comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.

Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Art. 4.

*Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti*

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste.

Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente.

Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Art. 5.

*Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:

«458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo. 459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;

b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:

«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la

qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.

462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.

463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.

464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fin non alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.

3. Le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.

Art. 6.

*Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria*

1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012,

3. La Cassa di risparmio di Sarno S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,

n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti,

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

*Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015*

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a) , dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

Art. 8.

*Riparto del contributo alla finanza pubblica di province città metropolitane*

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.».

Art. 9.

*Prospetto verifica pareggio di bilancio*

1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: «712 -bis .

Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».

Art. 10.

*Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016*

1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: «710 -bis . A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30

luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera *b)* , comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera *a)* del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».

3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:  
 «688 -*bis* . Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.».

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.

5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9 -*bis* . Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».

6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 -*bis* è abrogato e il comma 9 -*quater* si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 -*bis* . A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».

Art. 11.

#### *Regione Siciliana*

1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla

compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria - e aperta presso la tesoreria statale.

2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

Art. 12.

#### *Regione Valle d'Aosta*

1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 70 milioni.

Art. 13.

#### *Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2018»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

Art. 14.

*Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria*

1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243 -ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243 -ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15.

*Piano riequilibrio finanziario*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente: «714 -bis . Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243 -bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243 -bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della

delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243 *-bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».

Art. 16.

*Spese di personale*

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera *a)* è abrogata.

Art. 17.

*Personale insegnante ed educativo*

Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:

«228 *-bis* . Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

228 *-ter* . Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio 2016-2018, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228 *-bis* e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma

228 *-bis* , al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera *e)* , del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.».

Art. 18.

*Servizio riscossione enti locali*

1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2 *-ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Art. 19.

*Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto

*Capo II*

**NORME IN MATERIA DI SPESA SANITARIA**

Art. 20.

*Tempestività nei pagamenti*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 *-bis*. A decorrere dall'anno 2017:

a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;

b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;

c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni *standard* il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:

1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34 *-bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via definitiva;

e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni *standard* non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni

*standard*, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente;

«5 -bis . A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5 -bis , la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».

2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in deroga all'articolo 77 -quater , comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato nell'esercizio 2016 ad erogare alle regioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Art. 21.

*Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco*

1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonché dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.

2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito Internet l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b) . Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.

3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per azienda sanitaria:

a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate in classe «A» ai fini della rimborsabilità relativi al flusso informativo di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e del destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica.

6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il predetto documento è trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera *b*) , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*) , del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.

9. Solo in caso di mancata istanza di rettifiche ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*) , della legge 24 dicembre 2012, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013 e 2014 e nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015,

11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.

12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera *d*) , del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi 2 e 8, il direttore generale dell'AIFA determina, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile allo sfioramento, da parte dei farmaci innovativi,

dello specifico fondo di cui all'articolo 15, comma 8, lettera *b*) , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresì, il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile allo sfioramento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*) , del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.

In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del primo periodo del comma 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di cui all'articolo 15, comma 8, lettere *i*) e *i-bis*) , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 è determinato in modo tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi per la prima volta nell'anno di ripiano, e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

16. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*) , del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente:

«a decorrere dal 2016, la quota di sfioramento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al periodo precedente, è rispettivamente imputata in misura pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa ai medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da brevetto;».

17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.

18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna azienda i budget aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.

19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui

all'articolo 19, comma 2, lettere *b*) e *c*) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE 2016, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.

21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.

23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili.

Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo.

### *Capo III*

#### NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 22.

*Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/ CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane*

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

### *Capo IV*

#### NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23.

*Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari*

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

### *Capo V*

#### NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 24.

*Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali*

**NB**

## Si rinvia alla lettura integrale del testo

### **DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016 , n. 116 .**

Modifiche all'articolo 55 *-quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *s*) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (GU n. 149 del 28.6.16)

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera *s*) , recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55, 55 *-bis* , 55 *-ter* , 55 *-quater* , 55 *-quinqies* , 55 *-sexies* come successivamente modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 4 febbraio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

**E M A N A**

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 55 –quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 55 *-quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 *-bis* . Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;

*b)* dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3 *-bis* .

Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)* , la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato.

La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55 *-bis* , comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.

3 -ter . Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3 -bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55 -bis , comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito.

La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55 -bis , comma 4.

3 -quater . Nei casi di cui al comma 3 -bis , la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.

La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

3 -quinquies . Nei casi di cui al comma 3 -bis , per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».

Art. 2.

#### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

#### *Disposizione transitoria*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffì -ciali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:

«Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 comma 1, lettera s) , della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 17 (*Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) . — 1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'art. 16:

( *Omissis* ).

s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

( *Omissis* ).».

— Si riporta il testo degli articoli 55, 55 -bis , 55 -ter , 55 -quinqües e 55 -sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 55 (*Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative*)

. — 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'art. 55 -octies , costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55 -bis , comma 7, e 55 -sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto art. 55 -bis , ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 3.».

«Art. 55 -bis (*Forme e termini del procedimento disciplinare*) . —

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.

In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma

1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'art. 55 -ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento.

La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.».

«Art. 55 -ter (*Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale*) . — 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55 -bis , comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'art. 55 -bis , comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, può proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che

il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'art. 55 *-bis*. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1 *-bis*, del codice di procedura penale.».

«Art. 55 *-quinqüies (False attestazioni o certificazioni)*. — 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.».

«Art. 55 *-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare)*. — 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'art. 33, comma 8, e all'art. 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani

- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'articolo 55 -*quater* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto:

«Art.55 -*quater* (Licenziamento disciplinare) . — 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore

e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

*1 -bis . Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.*

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) , d) , e) ed f) , il licenziamento è senza preavviso.

*3 -bis . Nel caso di cui al comma 1, lettera a) , la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'art. 55 -bis , comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza.*

*La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.*

*3 -ter . Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3 -bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'art. 55 -bis , comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.*

*Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 55 -bis , comma 4.*

*3 -quater . Nei casi di cui al comma 3 -bis , la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 3 -quinqües . Nei casi di cui al comma 3 -bis , per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».*

## REGIONI

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2016 .**

Sospensione del sig. Giovanni SATTA dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna. (BUR n. 140 del 17.6.16)

#### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Cagliari-Ufficio territoriale del Governo- Prot. n. 0027733 del 16 aprile 2016, con la quale è stata comunicata l'emanazione dell'ordinanza, che dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 10 marzo 2016, eseguita in data 6 aprile 2016, dal Tribunale di Cagliari – Sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Giovanni Satta, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 110 c.p., 73, comma 1, 74, commi 2 e 3 e 80, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, art. 4, legge 16 marzo 2006 n. 146, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la medesima nota della Prefettura di Cagliari - Uffi cio territoriale del Governo del 16 aprile 2016, con la quale viene comunicato che il sig. Giovanni Satta, già sottoposto all'applicazione della misura coercitiva di cui all'art. 285 del codice di procedura penale, è stato proclamato eletto alla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna, ad opera dell'Ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Cagliari, con verbale del 14 aprile 2016;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica Consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 14 aprile 2016, data in cui è stato proclamato eletto al Consiglio regionale, decorre la sospensione del sig. Giovanni Satta dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

con effetto a decorrere dal 14 aprile 2016, è accertata la sospensione del sig. Giovanni Satta dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 30 maggio 2016

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri*

*Il Sottosegretario di Stato*

DE VINCENTI

## **CORTE DEI CONTI**

**DELIBERA 20 maggio 2016-** Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2015, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (GU n. 144 del 22.6.16)

### LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 20 maggio 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

Vista la nota n. 1461 del 16 maggio 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il presidente della Conferenza delle regioni ed il coordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2016 del 13 maggio 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Uditi i relatori, consiglieri Alfredo Grasselli, Francesco Uccello e Adelisa Corsetti;

Uditi i rappresentanti della Conferenza delle regioni e della Conferenza delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

Delibera

di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le Linee guida con annesso questionario per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti presso le regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2015, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.  
Così deliberato in Roma nell'adunanza del 20 maggio 2016.

*Il Presidente:* FALCUCCI

*I relatori:* GRASSELLI - UCCELLO - CORSETTI

Depositata in segreteria il 27 maggio 2016.

*Il dirigente:* PROZZO

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE REGIONI SUI RENDICONTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO 2015, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, COMMA 3, DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

**DELIBERA 30 maggio 2016** - Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni per l'anno 2016, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 21/SEZAUT/2016/INPR). (GU n. 151 del 30.6.16)

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

<b>SANITA'</b>
----------------

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 13 maggio 2016** - Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2015/2016. (BUR n. 149 del 28.6.16)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della sanità ed al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che, in virtù del medesimo art. 35, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia

di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 giugno 2015, n. 126, S.O., concernente il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 7 maggio 2015, concernente la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 (rep. Atti n. 87/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 settembre 2015, n. 227, concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015;

Visto l'art. 1 del citato decreto 20 maggio 2015 che, per quanto riguarda l'anno accademico 2015/2016, determina in 7.909 unità il fabbisogno di medici specialisti, da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, così come indicato nella Tabella 2, parte integrante del decreto medesimo;

Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;

Vista la nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse finanziarie dirette alla copertura dell'anno accademico 2015/2016 sono pari a € 694.101.876,00 di cui € 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; € 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006); € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014); € 25.000.000,00 stanziati ai sensi della legge n. 171 del 2015 (legge di assestamento – anno finanziario 2015); € 57.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016);

Vista la nota prot. 9060 del 7 aprile 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, per un importo complessivo pari ad euro 694.101.876,00, ha comunicato che dal predetto importo devono essere decurtate la somma necessaria a coprire i costi correlati ai contratti statali delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti, quantificabile ad oggi, in via prudenziale, in €

527.162.000,00, nonché la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in via prudenziale, in € 12.000.000,00, e che pertanto a legislazione vigente rimane disponibile, al netto delle predette necessarie decurtazioni, un importo pari ad € 154.939.876, che potrebbe essere interamente utilizzato per la copertura dei costi correlati all'attivazione per l'anno accademico 2015-2016 di 6.000 contratti;

Considerato che nella succitata nota prot. 9060 del 7 aprile 2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, altresì, comunicato che al predetto importo di € 154.939.876,00 vanno aggiunte le risorse immediatamente rinvenienti dall'anno accademico 2014-2015 conseguenti alla mancata assegnazione in tale anno accademico di 133 contratti statali e che pertanto per il prossimo anno accademico 2015-2016 potranno essere attivati con risorse statali complessivamente n. 6.133 nuovi contratti di formazione medica specialistica;

Vista la nota prot. 36214 del 19 aprile 2016, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la citata nota del 7 aprile 2016 e tenuto conto del livello del finanziamento disponibile per l'anno accademico 2015/2016 stabilito dalla legislazione vigente, già comunicato dallo stesso Dicastero con la sopra citata nota prot. 7480 del 29 gennaio 2016, ha espresso il proprio nulla osta all'attivazione di 6.133 nuovi contratti di formazione medica specialistica per l'anno accademico 2015/2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto 20 maggio 2015, di cui in premessa, per l'anno accademico 2015/2016, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è pari ad 7.909 unità, secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto (a cui si rinvia).

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2015/2016, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 6.133 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto (a cui si rinvia).

2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, al fine di garantire le esigenze rappresentate da ciascuna Regione e Provincia autonoma in sede di comunicazione dei fabbisogni, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2014/2015 nonché la percentuale di copertura del medesimo fabbisogno con i contratti di formazione attribuiti.

3. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, provvede con successivo decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia al decreto 20 maggio 2015, citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2016

*Il Ministro della salute*

LORENZIN

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GIANNINI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2477*

## **CORTE DEI CONTI**

**DELIBERA 30 maggio 2016** - Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sul bilancio di esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 20/SEZAUT/2016/INPR). (GU n. 151 del 30.6.16)

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

### **LEGGE 16 giugno 2016 , n. 115 .**

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. (BUR n. 149 del 28.6.16)

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 -bis . Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

**NOTE**

**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654

(Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1975, n. 337, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

*3 -bis . Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione dello Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.»*

# PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 26 GIUGNO 2016, arretrati compresi

## AGRICOLTURA SOCIALE

### VENETO

**DGR 27.5.16, n. 748** - Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta individuale "Zaggia Alessandra". (BUR n. 57 del 14.6.16)

#### Note

#### PREMESSA

L'agricoltura, nel corso degli ultimi anni, ha assunto ruoli diversi, passando da semplice attività economica volta alla produzione di beni destinati all'alimentazione umana e animale, ad attività in grado di produrre esternalità ambientali positive (tutela del territorio, mantenimento delle aree rurali) e fornire servizi rivolti alla popolazione anche collegati a quelli previsti dalle politiche sociali e del lavoro.

La legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 inerente "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" all'articolo 5, istituisce l'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente, prevedendo altresì che la stessa Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare, definisca le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco in parola.

Con deliberazione del 9 dicembre 2014, n. 2334, la Giunta regionale ha approvato il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.

#### LA DISPOSIZIONE

Viene approvata, ai sensi della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e della D.G.R. n. 2334 del 09/12/2014, l'iscrizione della "Polis Nova Società Cooperativa Sociale" all'elenco regionale delle fattorie sociali per le attività relative alla Sezione a) Inserimento socio lavorativo, così come indicato nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli obblighi dettagliati nell'**Allegato B** al presente provvedimento.

#### ALLEGATO B

**PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE "POLIS NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" ALL'ELECO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI**

#### PRESCRIZIONI GENERALI

1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31 gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:

- la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco;
- l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di cui al successivo paragrafo 11;
- tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, come definite nell'apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.

2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel caso di cessazione dell'attività.

3. Rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs n. 81/2008 così come previsto per i datori di lavoro.

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA CONSERVARE PRESSO LA FATTORIA SOCIALE:**

4. Documento di valutazione dei rischi (DVR) comprensivo di: nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze e relativi attestati di formazione; nomina del medico competente (ove necessario).
5. Registro infortuni (mod. aggiornato alla normativa vigente) vidimato dalla AULSS territorialmente competente.
6. Contratti d'appalto o di prestazione d'opera con relativi DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti).
7. Piano d'emergenza aziendale comprendente misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e misure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero di persone presenti".

#### **RISCHI MECCANICI**

8. Libretto e verifica periodica dei mezzi di sollevamento (muletto o ascensori e montacarichi, carroponti).
9. Libretti di istruzione e manutenzione delle macchine e delle attrezzature in uso.
10. Documenti di circolazione per i veicoli.
11. Abilitazione all'utilizzo di specifiche attrezzature da lavoro ( trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra ecc) o esperienza biennale documentata con autocertificazione (DPR 445/2000) (valida solo 5 anni)".

#### **RISCHI ELETTRICI**

12. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, anche per interventi parziali, completa degli allegati obbligatori (in particolare il progetto dell'impianto per impianti superiori a 6 kw).

#### **RISCHI ESPLOSIONE ED INCENDI:**

13. Certificato di prevenzione incendi ove richiesto.
14. Contratto per la verifica periodica dei mezzi di estinzione e rivelatori automatici d'incendio se presenti.
15. Registro dei controlli.

#### **RISCHI IGIENICO-AMBIENTALI:**

16. Registro rifiuti ove richiesto.
17. Schede di sicurezza delle sostanze in uso.
18. Patentini per l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
19. Autorizzazione pozzi e referti analitici delle acque.
20. Smaltimento acque reflue.
21. Fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari presenti in azienda (devono essere conservate per 3 anni).
22. DIA sanitaria (reg. 853/2004) per attività di produzione primaria ove pertinente.
23. Piano HACCP nel caso venga effettuata la somministrazione di pasti e la trasformazione al fine alimentare ove pertinente.
24. Registro dei trattamenti (quaderno di campagna) - art.42 DPR 290/2001; Circ. 30/10/2002 con adeguato deposito fitofarmaci.

#### **MEDICINA DEL LAVORO**

25. Certificati di idoneità al lavoro di ciascun dipendente, incluse le visite preventive e le successive visite periodiche se necessarie.
26. Documentazione relativa alla formazione del personale (verbali ed attestati dei corsi di formazione).

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE A) INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI**

27. Rispetto di quanto contenuto nell'allegato A alla DGR n. 1324 del 23/07/2013 "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3".
28. Rispetto di quanto disposto dalle DGR n. 1138/2008 e DGR n. 21/2012 e loro ss. mm. e ii.

29. Le progettualità di cui alla Sezione a) punto 2 dovranno essere realizzate in stretta collaborazione con il Servizio Integrazione Lavorativa dell'AULSS (SIL) o Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) a seconda delle diverse normative applicate.

30. Indicazione nei piani educativi individualizzati, progetti di tirocinio, programmi individualizzati comunque denominati, in accordo con gli Enti competenti (quali i soggetti promotori, Servizi di integrazione lavorativa), degli eventuali ambiti, macchinari, ambienti, mansioni (movimenti, posture, manualità richieste dalla mansione) preclusi all'inserimento, precisando altresì le modalità con cui rendere effettive tali limitazioni e demandando il controllo alle Autorità competenti.

31. Nel caso di accoglimento di persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti la fattoria sociale deve garantire il personale sociosanitario (es. educatore, operatore socio sanitario OSS) che possa garantire adeguata assistenza alle persone;

32. Effettuare attività con uso di macchine in presenza di fruitori, in particolare di minori, solo in situazioni atte a garantire la massima sicurezza ovvero usare esclusivamente macchine sicure, mantenere gli ospiti a distanza di sicurezza e curare la sorveglianza dei minori.

33. Delimitare e segnalare l'accesso alle aree di ricovero dei macchinari ed di luoghi pericolosi.

34. Evitare da parte dei visitatori il contatto diretto ed autonomo con animali di grossa taglia (bovini, suini, cavalli).

35. Limitare e sorvegliare direttamente, da parte di personale esperto e formato, il contatto diretto con i piccoli animali.

36. Applicazione delle norme igieniche per evitare la trasmissione di patogeni dagli animali all'uomo.

37. Rendere inaccessibili ai visitatori le sostanze pericolose, con particolare attenzione alla presenza di un adeguato deposito aziendale dei fitofarmaci.

38. Tutto il personale impegnato nella fattoria sociale deve collaborare nella sorveglianza dei visitatori al fine del rispetto dell'applicazione di quanto contenuto nei cartelli/segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione (es: passaggi obbligatori).

39. Deve essere fatto divieto ai visitatori di introduzione nella fattoria sociale di oggetti pericolosi di qualsiasi dimensione e tipo, materiali esplosivi e/o infiammabili e qualsiasi oggetto, strumento o sostanza la cui destinazione naturale è l'offesa personale

**DGR 31.5.16, n. 814** - legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "disposizioni in materia di agricoltura sociale". iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della "polis nova società cooperativa sociale". (BUR n. 60 del 21.6.16)

**Note**

Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la "polis nova società cooperativa sociale". (BUR n. 60 del 21.6.16)

**DGR 31.5.16, n. 815** - Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "disposizioni in materia di agricoltura sociale". iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della "società agricola fattoria casa mia di Zampini Giovanni". (BUR n. 60 del 21.6.16)

**Note**

Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la "Società agricola Fattoria casa mia di Zampini Giovanni & c. s.s." ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.

**DGR 31.5.16, n. 816** - Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "disposizioni in materia di agricoltura sociale". iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "la Pachamama di Radin Maurizio". (BUR n. 60 del 21.6.16)

**Note**

Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la ditta "La Pachamama di Radin Maurizio" ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.

<b>AMMINISTRAZIONE REGIONALE</b>
----------------------------------

**LAZIO**

**DGR 7.6.16, n. 305** - Piano della performance 2016-2018. (BUR n. 48 del 16.6.16)

**Note**

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” in particolare all’articolo 16, comma 2, prevede che “Le Regioni e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1”;

Con la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, sono state dettate “Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche”;

Con DGR 14 ottobre 2014, n. 662 è stato adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”;

Viene adottato il “Piano della *performance* 2016-2018” con il relativo “Allegato Tecnico” che ne costituisce parte integrante (a cui si rinvia);

i dirigenti apicali, nell’ambito del ciclo di gestione della *performance*, procedono a loro volta all’assegnazione di obiettivi ai dirigenti di ii livello appartenenti alla propria struttura attraverso i programmi annuali direzionali (PAD).

Piano della *performance* 2016-2018

**Presentazione**

Il Piano della *performance* 2016-2018 della Giunta della Regione Lazio – predisposto ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, corrispondente all’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 – contiene l’indicazione delle priorità politiche individuate a livello regionale e gli indirizzi per l’azione amministrativa, con la conseguente assegnazione degli obiettivi strategici ed operativi alle strutture organizzative.

Si tratta di un documento di programmazione che si iscrive – secondo una logica di coerenza e progressività rispetto all’annualità precedente – nell’ampio disegno di rinnovamento istituzionale e di riorganizzazione dell’apparato amministrativo delineato dalla nuova Giunta regionale sin dal suo insediamento. Infatti, in esso trovano sostanziale conferma le priorità e le strategie già descritte nel Piano della *performance* 2014-2016 e nel Piano della *performance* 2015-2017. Per quanto riguarda l’assetto interno, il ridisegno di alcune strutture scaturisce dall’implementazione di soluzioni organizzative ritenute più adeguate rispetto allo svolgimento delle funzioni amministrative nel complesso contesto in cui si colloca l’azione pubblica.

Il Piano della *performance* 2016-2018 è stato elaborato in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge ed alle indicazioni emanate prima dalla Commissione *indipendente* per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT)<sup>1</sup> e successivamente dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC).<sup>2</sup> In esso si tiene conto dell’esigenza di una forte integrazione del ciclo di gestione della *performance* con gli strumenti ed i processi relativi alla qualità dei servizi, imperniando funzioni e contenuti ai seguenti principi:

- trasparenza e integrità;
- immediata intelligibilità;
- veridicità e verificabilità;
- partecipazione;
- coerenza interna ed esterna;
- orizzonte pluriennale.

L'articolazione degli obiettivi strategici ed operativi – nel rispetto dell'attuale configurazione dell'apparato amministrativo – è rivolta al conseguimento di risultati rilevanti ed alla soddisfazione dei bisogni della collettività. In questa prospettiva, ancor più che in passato il Piano della *performance* 2016-2018 intende promuovere un'effettiva sinergia tra le strutture amministrative, con il corrispondente consolidamento dell'innovazione già avviata nell'ambito di molteplici processi interni, stimolando una cultura del miglioramento continuo ed introducendo con la necessaria gradualità (tenendo conto anche dei numerosi vincoli imposti all'amministrazione) i modelli organizzativi più avanzati.

Il Piano triennale della *performance* svolge un ruolo fondamentale all'interno del ciclo di gestione della *performance*,<sup>3</sup> ossia del processo che, a partire dalla programmazione economico-finanziaria – considerata come reale pilastro delle *policies* regionali – si sviluppa con la definizione degli obiettivi (strategici e operativi), per poi concludersi, al termine di ogni esercizio annuale, con la verifica dei risultati conseguiti nei vari ambiti d'intervento e la rendicontazione sulla situazione generale dell'amministrazione. Peraltro, il decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto rilevanti novità in tema di misurazione e valutazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche,<sup>4</sup> prevedendo criteri rivolti al miglioramento della qualità dei servizi ed alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la differenziazione delle valutazioni collegate all'erogazione dei premi, in un quadro di pari opportunità, di diritti e doveri, di efficacia degli interventi e di maggiore efficienza nell'impiego delle risorse.

1 Cfr. delibera CiVIT n. 112/2010 e delibera CiVIT n. 1/2012.
---

2 Si pone in evidenza che con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114, le competenze in materia di valutazione della <i>performance</i> sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
---

3 Cfr. articoli 4-10 del decreto legislativo n. 150/2009, corrispondenti agli articoli 4-10 della legge regionale n. 1/2011.
--

Con la legge regionale n. 1/2011 la Regione Lazio ha recepito i principi enucleati nel decreto legislativo n. 150/2009, esplicitando le fasi del ciclo di gestione della *performance*:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, formulati in termini misurabili;
- collegamento tra obiettivi ed allocazione delle risorse;
- monitoraggio *in itinere*, con l'attivazione di eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati organizzativi ed individuali;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai dirigenti apicali, nonché ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Per un opportuno raccordo con gli altri documenti di programmazione e per tradurre operativamente l'impegno verso il contrasto dei fenomeni di corruzione, alla luce anche del significativo aggiornamento richiesto dall'ANAC5 per il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2016-2018, all'interno del Piano della *performance* 2016-2018 vengono inseriti obiettivi, indicatori e *target* collegati all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) per il medesimo periodo di riferimento 2016-2018.

Nella prima parte del documento viene svolta un'approfondita analisi del contesto interno ed esterno dell'amministrazione, viene descritta la struttura organizzativa dell'Ente e vengono esplicitate le priorità politiche e le principali strategie d'intervento secondo la *mission* istituzionale.

Nella seconda parte del documento, dagli indirizzi politico-amministrativi generali si passa – in base ai differenti settori d'intervento – all'individuazione degli obiettivi strategici pluriennali e degli

obiettivi operativi annuali da assegnare alle singole strutture amministrative che compongono il sistema organizzativo della Giunta regionale. Nell'allegato tecnico sono esplicitati in dettaglio gli obiettivi strategici triennali e gli obiettivi operativi annuali (sia organizzativi che individuali), con i corrispondenti indicatori e risultati attesi (valori *target*) assegnati ai dirigenti apicali. Naturalmente, tale quadro non esaurisce l'ampiezza e la complessità dell'attività amministrativa regionale, ma intende rappresentare il quadro qualificante delle attività svolte dalle strutture che sarà sottoposto alla misurazione e valutazione al termine dell'esercizio finanziario.

Per ulteriori approfondimenti sull'attività regionale si rimanda alla consultazione dei portali tematici del sito *web* istituzionale, in cui vengono pubblicate informazioni specifiche in vari campi di interesse.

4 Nell'ambito della recente riforma della pubblica amministrazione, in questa fase sono in corso di emanazione le norme che riguardano anche una nuova impostazione del ciclo di gestione della *performance*.

5 Cfr. Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 relativa all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. Numerosi spunti per migliorare l'efficacia dei piani anticorruzione e superare la dimensione meramente "adempimentale" sono presenti nel *Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017*, pubblicato da ANAC il 16/12/2015.

## ASSISTENZA PENITENZIARIA

### LOMBARDIA

**DCR. 7.6.16 - n. X/1078** Risoluzione concernente la realizzazione di una Cartella Sanitaria Informatica dedicata alla popolazione detenuta (BUR n. 24 del 17.6.16)

“Il Consiglio regionale della Lombardia  
richiamati

l'articolo 32 della Costituzione che riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, che deve essere garantito anche alle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà o in esecuzione di pena;

la legge 26 luglio 1975, n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e, in particolare, gli articoli 3, 4, 11, 17 e 32;

il d.lgs.22 giugno 1999, n.230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998 n.419) recante norme per il riordino della medicina penitenziaria;

il d.p.r.30 giugno 2000 n.230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) a norma del quale i detenuti usufruiscono dell'assistenza sanitaria;

il d.p.c.m.29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) per quanto attiene alle attività sanitarie e socio-sanitarie a favore dei detenuti;

la l.r.14 febbraio 2005, n.8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia);

l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria 2008), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano definite le modalità e i criteri per il trasferimento della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale;

il d.p.c.m.1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, di rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria);

l'accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali del 26 novembre 2009 sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, recante «Dati sanitari, flussi informativi e cartella clinica anche informatizzata»;

l'articolo 7 del Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016, che prevede che le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad approvare, in sede di Conferenza Unificata, l'Accordo avente ad oggetto: «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari», implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali;

l'Accordo della Conferenza Unificata Rep.n.3/CU del 22 gennaio 2015 avente ad oggetto «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.28 agosto 1997, n.281;

la l.r.33/2009 come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n.23 (Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n.178, concernente il regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico;

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2016, n.X/4716 concernente la Rete regionale dei servizi sanitari penitenziari e la definizione delle linee di indirizzo operative, a seguito dell'accordo della Conferenza unificata sottoscritto in data 22 gennaio 2015;

considerato che

la riforma della sanità penitenziaria ha determinato il passaggio alle Regioni della funzioni riguardanti la tutela e la gestione della salute della popolazione detenuta adulta e minore e che tale riforma è stata attuata da parte della Regione Lombardia in modo organico, assicurando in modo efficace i relativi interventi sanitari;

rilevato che

in armonia con il PRS, è necessario valorizzare le tecnologie digitali, attraverso l'armonizzazione dei sistemi informativi aziendali, in particolare estendendo le funzionalità del fascicolo sanitario elettronico (FSE), infatti le tecnologie digitali producono vantaggi per il servizio sociosanitario sotto il profilo della trasparenza, della tempestività delle informazioni e di governo dei processi, ma principalmente assicurano benefici per i cittadini coinvolti nei processi di cura in termini di prevenzione e di appropriatezza delle cure;

ravvisato che

nell'ambito del fascicolo sanitario elettronico, l'attivazione di uno specifico diario clinico informatizzato che riporta le informazioni sanitarie riferite ad ogni singolo paziente, assumerebbe un notevole rilievo, in particolare, con riferimento alla popolazione detenuta che è soggetta a trasferimenti, anche in ragione di motivi di salute, in altre strutture detentive della medesima regione o di altre regioni;

considerato che

l'accordo della Conferenza unificata del 2009, sopra indicato, non è stato attuato con riferimento al sistema informativo nazionale e alla cartella clinica nazionale informatizzata;

rilevato, inoltre, che

la Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2016, n.X/4716 relativa alla Rete regionale dei servizi sanitari penitenziari ha inteso promuovere, in via sperimentale, l'utilizzo di un diario clinico informatizzato regionale, in grado di connettersi ed interfacciarsi con le banche dati e gli altri software ospedalieri;

valutato che

per la realizzazione del diario clinico informatizzato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.4716 occorre prevedere finanziamenti regionali adeguati, anche in considerazione delle difficoltà

tecniche e operative da affrontare per consentire la connessione tra le diverse banche informatiche e software delle strutture sanitarie;

considerato che

addivenire ad una soluzione maggiormente incisiva in relazione alla problematica in argomento, occorrerebbe prevedere un coinvolgimento delle istituzioni di livello nazionale, al fine di definire un'efficace sistema informatizzato di livello nazionale in grado di raccogliere la storia clinica della popolazione detenuta, e di consentire la visualizzazione e la implementazione di informazioni sanitarie, cliniche e terapeutiche da parte delle aziende sanitarie e delle direzioni sanitarie degli istituti di pena, presenti nel territorio nazionale;

rilevato che

un intervento di carattere nazionale consentirebbe un miglioramento delle prestazioni di cure sanitarie per i detenuti, poiché assicurerebbe una continuità di cura, ma anche un rapido inquadramento dell'assistito al momento del contatto con il SSN e di conseguenza una riduzione dei costi in termini di assistenza;

invita l'Assessore al Welfare e la Giunta regionale

1. ad attivare in tempi rapidi la sperimentazione relativa al diario clinico informatizzato regionale della popolazione detenuta in Lombardia, prevista nella deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2016, n.X/4716, prevedendo adeguate risorse finanziarie;

2. a promuovere presso il Governo azioni tese all'attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Autonomie Locali del 26 novembre 2009, concernente la realizzazione di un sistema informatico nazionale sulla sanità penitenziaria connesso con le regioni e, in particolare, la realizzazione della cartella clinica informatizzata per assicurare una condivisione delle informazioni sanitarie riferite ai singoli pazienti, sia da parte di tutte le aziende sanitarie sia dalle direzioni sanitarie delle istituzioni penitenziarie dell'intero territorio nazionale, al fine di acquisire benefici in termini di conoscenza, prevenzione e appropriatezza delle cure con riferimento alla popolazione detenuta coinvolta nei processi di cura;

3. a proporre al Governo proposte migliorative e integrative dell'accordo sopra citato, in considerazione delle evoluzioni tecnologiche successive all'approvazione dell'accordo stesso e tenuto conto delle disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico approvate nel 2015, al fine di proporre uno strumento informatico, a prescindere dalla denominazione utilizzata, che individui una soluzione definitiva finalizzata a rendere disponibili a tutti gli operatori sanitari del territorio nazionale le informazioni sullo stato di salute, anche psicologica, della popolazione detenuta.”.

**DCR. 7 giugno 2016 - n. X/1079** - Risoluzione concernente la promozione di azioni per la diffusione della cultura della legalità e per la prevenzione dei comportamenti devianti nei giovani

“Il Consiglio regionale della Lombardia

richiamati

l'articolo 27 della Costituzione che riconosce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

la legge 26 luglio 1975, n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e, in particolare, le disposizioni concernenti il trattamento e la rieducazione;

il d.p.r.30 giugno 2000, n.230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);

la legge 28 aprile 2014, n.67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili);

la l.r.14 febbraio 2005, n.8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia);

richiamata inoltre

la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2013, n.X/1004 (Piano di azione per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria – Biennio 2014-2015);

valutato che

per assolvere alla funzione della pena, così come costituzionalmente sancita, sia necessario superare l'idea del carcere come ambito di mero contenimento ed immaginarlo come «luogo per l'uomo», nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità, come previsto da norme comunitarie e internazionali;

rilevato che

con l'approvazione della legge 67/2014, il legislatore ha inteso avviare un processo di riforma dell'attuale sistema processuale sanzionatorio in ambito penale che favorisca, fra l'altro il ricorso a sanzioni non penali o, comunque, alternative alla detenzione e finalizzate al recupero sociale;

ravvisato che

il nuovo modello di giustizia prefigurato dalla legge in questione è quello di una «giustizia riparativa», al cui centro dell'attenzione non sono più l'autore del reato e l'idea di dovere applicare una sanzione commisurata alla gravità del fatto commesso, bensì la vittima e la possibilità di riparazione, da parte dell'autore, del danno inflitto;

considerato, inoltre, che

sempre più si ritiene necessario che l'applicazione di una pena non possa essere più basata solo sul controllo e sulla privazione totale della libertà del detenuto, ma su un vero progetto di trattamento rieducativo che possa offrire maggiori opportunità di recupero sociale e abbattere la recidiva;

tenuto conto

delle visite effettuate negli istituti penitenziari lombardi dalla Commissione speciale sulla situazione carceraria, nelle quali è stato spesso evidenziata la necessità che l'inserimento delle persone ristrette nella società civile è maggiormente agevolata dai percorsi di riabilitazione e/o dallo svolgimento di attività lavorative o formative finalizzate allo sviluppo o consolidamento di competenze professionali;

rilevato che

nel corso dell'incontro della Commissione speciale sulla situazione carceraria e della Commissione speciale Antimafia con alcuni detenuti della sezione dell'alta sicurezza della Casa di reclusione di Opera, è emerso che tali detenuti hanno conseguito, attraverso uno specifico progetto, una loro crescita responsabile sul piano umano e relazionale, oltre alla consapevolezza delle proprie possibilità e qualità personali, ma anche della negatività delle loro azioni passate nei confronti delle vittime di reati e della collettività nel suo complesso;

in alcuni istituti penitenziari della Lombardia sono state attivate iniziative che prevedono azioni tese alla prevenzione di fenomeni di bullismo e di orientamento alla tossicodipendenza al fine di intercettare manifestazioni criminose, evidenziandone le conseguenze, mediante la testimonianza delle esperienze vissute dai detenuti con la negazione delle regole per una convivenza legale nella società civile e sociale;

evidenziata

l'importanza della sensibilizzazione e della diffusione della cultura della legalità, soprattutto nelle nuove generazioni e dei contributi positivi che i detenuti in permesso e il personale di polizia penitenziaria possano apportare, nel corso degli incontri con gli istituti scolastici, al tema della educazione alla legalità, attraverso anche le proprie testimonianze di vita, rappresentando tali iniziative una risorsa importante per contrastare la tendenza dei giovani verso comportamenti devianti e fenomeni di criminalità;

invita il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti

a farsi parte attiva presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e il Dipartimento amministrazione penitenziaria per la promozione di azioni, che coinvolgano i detenuti in permesso e

la polizia penitenziaria, per la diffusione di temi inerenti alla legalità tesi alla prevenzione dei comportamenti devianti nelle giovani generazioni;

nell'ambito delle azioni da promuovere è necessario coordinarsi con l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per: implementare eventuali progetti già attivati, privilegiando gli incontri con i detenuti in permesso e gli operatori penitenziari negli istituti scolastici quale metodologia operativa finalizzata alla prevenzione di manifestazioni devianti del comportamento e che possano eventualmente indurre ad attività criminali e per dare consapevolezza ai ragazzi delle relative conseguenze;

diffondere nelle scuole informazioni sulle istituzioni carcerarie, promuovendo momenti di riflessione sulle problematiche della detenzione e sulle difficoltà del dopo carcere e del reinserimento sociale, anche al fine di sviluppare un approccio responsabile individuale e collettivo che riduca la logica dell'avventura, dell'imitazione o dell'improvvisazione senza la consapevolezza delle conseguenze negative e per supportare, ove possibile, i compagni più fragili e in difficoltà.”.

## **TOSCANA**

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 387** - In merito alla riforma della normativa sulle droghe e ad un ripensamento globale delle pene detentive in Italia. (BUR n. 25 del 22.6.16)

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Premesso che tutti i paesi europei stanno riducendo drasticamente l'area della reclusione in carcere, in vista di alternative alla reclusione orientate alla riparazione ed alla riconciliazione, piuttosto che ad una pena detentiva che, in molti casi, potrebbe sembrare vendicativa e punitiva.

Premesso che solo una bassa percentuale delle persone che attualmente vivono la reclusione è considerata socialmente pericolosa e che il tasso dei suicidi dentro le nostre carceri è decisamente superiore a quello all'esterno delle strutture penitenziarie.

Ricordato che più di un terzo delle persone recluse sono condannate per reati connessi con l'uso di sostanze stupefacenti, senza distinzione tra le diverse sostanze e che la maggioranza di tali persone necessita di interventi terapeutico riabilitativi, oltre che di una pena riparativa e riconciliativa.

Considerato che la Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2013 ha richiamato l'Italia per le “condizioni inumane e degradanti” in cui sono costretti i detenuti e che la sentenza richiamava il nostro paese a dare una risoluzione rapida ed effettiva al problema “strutturale e sistemico” del sovraffollamento carcerario, rammentando la necessità di una maggiore applicazione di misure alternative alla detenzione carceraria e della riduzione al minimo dell'uso della custodia cautelare in carcere.

Considerato che, nonostante la diminuzione del numero totale dei detenuti e la conseguente riduzione del sovraffollamento a seguito delle misure del Governo ed alla sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 21 febbraio 2006, n. 49, cd. Fini-Giovanardi (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi), la prevalenza dei reati correlati alla droga rimane assai elevata.

Considerato che un gruppo di associazioni, che comprendè Società della Ragione, Cnca, Antigone, Forum Droghe, CgiI, Comunità di San Benedetto al Porto di Genova, Gruppo Abele, Itaca, Itardd, Lila, Magistratura Democratica e Unione delle Camere Penali, che si occupano di politica delle droghe, di carcere e di giustizia, ha elaborato proposte per una legge che segni un cambio di passo nella lotta alla droga, riequilibrando l'accento dalla repressione penale agli investimenti sociosanitari, secondo il modello dei quattro pilastri (repressione, prevenzione, trattamento, riduzione del danno).

Ritenuto indispensabile prevedere l'adozione di misure finalizzate al recupero ed al reinserimento di detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza, l'inserimento per il lavoro all'esterno e lavoro di pubblica utilità ed il sostegno alle misure alternative alla detenzione.

Richiamata, in questa sede, l'ultima relazione annuale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana.

Richiamata la recente iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia-Giulia in merito alla riforma del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e ad un ripensamento globale delle pene detentive in Italia.

Tenuto conto che:

- la Regione Toscana, con legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale), è stata la prima a dotarsi di una specifica normativa incentrata sull'utilizzo della cannabis per fini terapeutici;
- con successivo intervento normativo del 2015, sono state semplificate le procedure per l'erogazione dei farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), prevedendo, a tal fine, la possibilità di avviare la somministrazione in via domiciliare, anche su prescrizione del medico di medicina generale sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR.

Ricordato che:

- a livello nazionale è stato costituito un intergruppo parlamentare, composto per la maggior parte da componenti del PD, SEL e M5S, finalizzato a seguire l'evoluzione della politica e della legislazione internazionale sulla depenalizzazione delle droghe leggere;
- tale intergruppo è al lavoro per la stesura di una proposta di legge che, facendo proprie le conclusioni della Direzione nazionale antimafi che afferma la non efficacia delle azioni repressive, getti le basi per passare progressivamente ad un sistema non più incentrato su politiche proibizioniste, adattandone le caratteristiche al nostro contesto sociale e giuridico.

**IMPEGNA**

**LA GIUNTA REGIONALE**

1. a promuovere percorsi di prevenzione rispetto all'uso di tutte le sostanze stupefacenti ed interventi sui fattori di rischio;
2. ad attivarsi nei confronti del Parlamento affinché si analizzino, quanto prima, le proposte di legge centrate sul ripensamento delle pene detentive in Italia e la definizione di misure alternative alla reclusione, con particolare riguardo ai reati connessi alla detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti;
3. ad attivarsi nei confronti del Parlamento, ed in particolare del citato intergruppo parlamentare, per sollecitare la concretizzazione dell'iniziativa legislativa, così come sopra richiamata, incentrata al superamento dell'attuale sistema proibizionistico in materia di cannabinoidi.

**UMBRIA**

**DPGR 13 giugno 2016, n. 66** - Nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ai sensi dell'art 361 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, e successive modificazioni. (BUR n. 29 del 22.6.16)

Art. 1

È nominato, su conforme deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 74 del 7 aprile 2016, quale Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ai sensi dell'art. 361 della l.r. n. 11/2015, il Sig. **Stefano Anastasia**.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della l.r. 13/2006 e s.m., il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale permane nella carica per cinque anni e non può essere riconfermato.

<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>
---------------------------------

**UMBRIA**

**DGR 16.5.16, n. 546** - Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Determinazione, ai sensi dell'art. 11, del fabbisogno regionale di euro 13.427.126,50, effettuato sulla base delle richieste di contributo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Anno 2016. (BUR n. 29 del 22.6.16)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Con la legge n.13 del 9 gennaio 1989 avente per oggetto: "Disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", modificata con legge 27 febbraio 1989, n. 62, ed in particolare l'art. 9, si stabilisce la concessione dei contributi, per la realizzazione di tali opere in edifici già esistenti, ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, a coloro i quali li abbiano a carico ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

Con il successivo D.M. 14 giugno 1989, n. 236, è stato emanato il regolamento di attuazione dell'art.1 della L. 13/89 relativo alle "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata".

In attuazione alla legge 13/1989 il "Servizio Opere Pubbliche: Programmazione, Monitoraggio e Sicurezza – Progettazione e attuazione", sulla base delle richieste pervenute ha calcolato il fabbisogno complessivo di €. 13.427.126,50, comprensivi dei finanziamenti regionali ad oggi individuati, con legge regionale n. 19 del 23 ottobre 2002. Di tale suddetto importo la cifra di €. 723.912,90 riguarda i contributi richiesti dai cittadini nell'anno in corso 2016.

<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE</b>
--

**ABRUZZO**

**DGR 3.5.16, n. 285** - Atto di Indirizzo Applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE). (BUR n. 23 del 16.6.16)

**Note**

Con i D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e D.P.C.M. 29 novembre 2001 Allegato 1.C (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) sono stabilite le prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione per la quota non a carico del fondo sanitario regionale.

Con i Decreti del Commissario ad Acta per il Piano di rientro sanitario n. 91, 92, 103, 104 e 105 dell'anno 2014 e n. 13, 19 e 20 dell'anno 2015, sono state stabilite le quote sociali a carico dell'utente/Comune per le prestazioni socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali.

Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stato approvato il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'art. 14 dello stesso D.P.C.M. 159/2013 demanda ad atti normativi degli enti erogatori la disciplina delle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate.

Con la Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 30.01.2007 n. 58/6 stata disposta l' "Approvazione linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate" ha introdotto l'obbligatorietà dei regolamenti unici a livello di ambito territoriale per l'accesso ai servizi sociali;

Si intende fornire, in riferimento al quadro normativo sopra citato, gli indirizzi applicativi comuni per rendere omogenee decisioni e procedure in materia da parte degli Enti di Ambito Sociale e dei Comuni

Viene approvato l'Atto di Indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo come Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si rinvia).

## DIFESA DELLO STATO

### LIGURIA

**DGR 20.5.16 n. . 457** - Convenzione con l'Università degli Studi di Genova - Scuola di scienze sociali - per la gestione delle funzioni di Osservatorio Regionale su Sicurezza Urbana e Legalità. (BUR n. 25 del 22.6.16)

#### Note

Viene approvato lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, per la gestione delle funzioni di Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini e di Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza;

### LOMBARDIA

**DCR. 7 giugno 2016 - n. X/1081** - Nomina del presidente e dei componenti del Consiglio dell'agenzia regionale anti corruzione (ARAC)

#### Note

Sono componenti del Consiglio dell'ARAC i signori:

Francesco Dettori, nato il 16 giugno 1941, con la carica di Presidente;

Sergio Arcuri, nato l'11 agosto 1971;

Giovanna Ceribelli, nata il 26 gennaio 1948;

Maria Dinatolo, nata il 31 maggio 1976;

Gianfranco Rebora, nato il 29 settembre 1948;

## DIPENDENZE

### EMILIA-ROMAGNA

**RISOLUZIONE - Oggetto n. 629** - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a contrastare, prevenire e ridurre il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, dare attuazione alla relativa normativa regionale prevedendo anche riduzioni dell'aliquota IRAP per gli esercizi commerciali "Slot freE-R". A firma dei Consiglieri: Sensoli, Sassi, Gibertoni, Piccinini, Bertani (BUR n. 178 del 15.6.16)

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

Visti

il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), in particolare l'art. 5, comma 2, in cui si prevede di "aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)";

la legge regionale 4 luglio 2013 n. 5 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle

patologie correlate”, in particolare: l’art. 2 “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico” che al comma 1, lettera d), prevede la promozione di “attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con Ausl ed enti locali”, l’art. 5 “Funzioni di Osservatorio regionale” per cui “la Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche” e l’art. 7 “Marchio regionale” che istituisce il marchio regionale “Slot freE-R”;

la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 “Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale”, in particolare l’art. 6 “Determinazione dell’aliquota”, che al comma 1 dispone “la Regione ha facoltà di variare con propria legge l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi”;

la delibera dell’Assemblea Legislativa n. 154 dell’11 marzo 2014 recante “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016 ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5” approvata all’unanimità dei presenti nella seduta del giorno 11 marzo 2014;

la delibera dell’Assemblea Legislativa n. 166 del 25 giugno 2014 recante “Modifica al Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5, approvato con delibera dell’Assemblea legislativa n. 154 dell’11 marzo 2014”, in cui relativamente al rilascio del marchio “Slot freE-R” si prevede che “nella diffusione i Comuni debbano costituire il primario punto di riferimento sia per la pubblicizzazione che per il rilascio del marchio e che, di conseguenza, il rilascio debba essere delegato da parte della Regione ai Comuni, che in maniera più rapida possono provvedervi” e che “le procedure per l’adesione e per il rilascio debbano essere le più snelle e semplici possibili, non comportando per gli interessati oneri aggiuntivi, e che, di conseguenza, l’adesione sia da intendersi non tanto come domanda per il rilascio del marchio, quanto piuttosto come dichiarazione di adesione alle condizioni per il rilascio del suddetto marchio”;

l’Ordine del giorno sul gioco d’azzardo patologico approvato all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 2 luglio 2013;

premesso che

negli ultimi anni il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.) si è concretizzato come un problema sempre più dilagante, trasformandosi in una vera e propria piaga sociale per il nostro Paese (sia in termini di estensione e diffusione sia in termini di gravità);

è emblematico l’aumento di fatturato del gioco d’azzardo in contemporanea con gli anni della crisi: nel 2011 il fatturato del gioco in Italia è stato di 79,9 miliardi, cresciuti ad 86 miliardi nel 2012; inoltre si stima che la spesa in gioco d’azzardo illegale ammonti a circa 15 miliardi, da aggiungere ai valori precedenti;

secondo i dati Eurispes nel gioco d’azzardo investe di più chi ha un reddito inferiore: giocano il 47% degli indigenti, il 56% degli appartenenti al ceto medio-basso, il 66% dei disoccupati e ricerche sulle abitudini di gioco dimostrano che il gioco patologico è spesso associato all’essere di genere maschile, giovane e con un basso livello economico, nonché un basso livello di educazione scolastica ed uno stato di disoccupazione; inoltre (vedi anche l’“Indagine conoscitiva sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (2012)”) vi è un aspetto ancora più preoccupante cioè quello della diffusione del gioco d’azzardo - lato sensu inteso - tra bambini, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, e adolescenti, di età compresa tra i 12 e i 18 anni;

con l’entrata in vigore della sopracitata L.R. 5/2013, approvata in Aula all’unanimità, la Regione Emilia-Romagna, ha, o avrebbe, voluto dare un segnale forte nella direzione del contrasto, prevenzione e riduzione del rischio connesso al gioco d’azzardo patologico;

nel documento di revisione dei LEA presentato, il 4 febbraio scorso, dal Ministro della Salute agli assessori regionali, è stata formalmente proposta l'introduzione nei LEA (livelli essenziali di assistenza sanitaria) del trattamento delle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo; considerato che

come riportato nel Piano integrato sopra citato “nella programmazione sociale e sanitaria di ambito distrettuale, e nello specifico nei programmi attuativi del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, dovranno essere individuate azioni e interventi da realizzarsi congiuntamente tra servizi sociali e sanitari, attivando dove possibile collaborazioni con gli organismi del Terzo settore e le associazioni di rappresentanza, al fine di promuovere la sensibilizzazione e l'informazione sul territorio, nonché di attivare reti di sostegno per le famiglie. I tavoli della programmazione locale saranno quindi i luoghi nei quali sviluppare gli interventi e le azioni congiunte che dovranno richiamarsi ai principi contenuti nel Piano sociale e sanitario regionale, nel Piano regionale della prevenzione e nei progetti regionali avviati negli ultimi anni sugli stili di vita e la promozione della salute. L'obiettivo è di contribuire a creare nella popolazione una adeguata conoscenza del problema e con essa la consapevolezza necessaria a sviluppare forme di analisi critica e di “dissenso dal basso””;

l'attività degli enti locali ha un ruolo importante nelle azioni poste a fondamento della L.R. 5/2013, come dimostra, tra l'altro, la scelta di delegare ad essi la gestione, applicazione ed implementazione del marchio “Slot freE-R”;

come previsto nel sopracitato Piano “il possesso del marchio costituisce prerequisite per l'ottenimento di forme di valorizzazione ed eventuali incentivazioni di carattere economico da parte del Comune sul cui territorio viene esercitata l'attività”;

le imprese commerciali sono tra i soggetti passivi dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive);

già altre Regioni hanno introdotto norme di contrasto ad hoc alle ludopatie, anche sul piano economico e finanziario:

- la Regione Veneto che con un emendamento alla propria Legge di stabilità regionale 2015 ha stabilito come, dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali siano installati apparecchi da gioco saranno soggetti all'aliquota Irap maggiorata dello 0,2 per cento;

- la Regione Umbria che con la legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico” all'art. 5 “Disposizioni in materia di Irap” ha previsto un'aliquota Irap ridotta dello 0,92 per cento a favore dei soggetti che conseguono un marchio analogo a quello previsto dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna L.R. 5/2013, ed una aliquota Irap aumentata dello 0,92 per cento per gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi per il gioco;

- la Regione Lombardia che nell'ottobre 2013 con la L.R. 8/2013 ha stanziato 1,2 milioni di euro, per misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo e al trattamento e al sostegno delle persone che ne sono affette e dei loro familiari, prevedendo una aliquota Irap ridotta dello 0,92 per cento per 4 anni (2014-2018) agli esercizi che avrebbero disinstallato gli apparecchi per il gioco d'azzardo entro il dicembre 2013 e una aliquota Irap aumentata dello 0,92 per cento per 4 anni (2014-2018) agli esercizi in cui risultassero installati gli apparecchi da gioco;

impegna la Giunta regionale e l'assessore competente a proseguire verso la completa attuazione della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” e della delibera assembleare n. 154 dell'11 marzo 2014 recante “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5” in particolare relativamente al rilascio del marchio “Slot freE-R”;

verificare la fattibilità dell'introduzione, già con la prossima manovra relativa alla legge finanziaria collegata alla legge di assestamento del bilancio regionale, di una previsione normativa che

diminuisca l'aliquota IRAP per gli esercizi commerciali che conseguono il marchio "Slot freE-R" e una parallela variazione in aumento per gli esercizi in cui risultassero installati gli apparecchi da gioco;

mettere in campo tutte le iniziative possibili, in sede di Conferenza delle Regioni e di Conferenza Stato-Regioni, affinché si giunga, al più presto possibile ed in maniera compiuta, alla introduzione definitiva nei LEA del trattamento delle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo.

**RISOLUZIONE Oggetto n. 2645** - Risoluzione per impegnare la Giunta a rafforzare le azioni di comunicazione, promozione e sostegno nei confronti degli Enti locali circa le norme, le misure e gli strumenti a loro disposizione per prevenire, disincentivare e combattere le dipendenze da gioco d'azzardo patologico, intervenendo inoltre sulla L.R. 5/2013 al fine di recepire quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Marchetti Francesca, Iotti, Serri, Poli, Zoffoli, Bagnari, Prodi, Montalti, Caliandro, Soncini, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Paruolo, Pruccoli. (BUR n. 178 del 15.6.16)

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

premessi che

negli ultimi anni, connotati dalla crisi economica internazionale, il fenomeno del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) ha assunto dimensioni preoccupanti andando a costituire una vera e propria piaga sociale per il nostro Paese e la nostra regione.

Nel 2015 sono stati 1.300 i soggetti con patologie collegate alla dipendenza dal gioco in carico ai circa 40 punti di accoglienza e trattamento regionali, afferenti ai Servizi dipendenze patologiche delle Aziende Usl e ai soggetti accreditati del Terzo settore, compresa la struttura dedicata esclusivamente al trattamento breve residenziale di giocatori, nell'ambito del progetto "Pluto", attivo nel territorio dell'Ausl di Reggio Emilia.

Dal 2013 al 2014 è stato osservato un aumento di casi pari al 15%, ma se si prende in considerazione il periodo 2010-2014 l'incremento dell'utenza Sert per gioco d'azzardo è stato del 120%.

Evidenziato che

In Italia il giro economico collegato al gioco d'azzardo legalizzato corrisponde alla cifra di 85 miliardi di euro annui; cifra che dall'inizio della crisi ad oggi è aumentata di circa 6 milioni di euro.

Il gioco d'azzardo riguarda spesso persone con uno stato economico precario se non fortemente disagiato; si è inoltre registrato un sensibile aumento del fenomeno anche nella fascia adolescenziale e giovanile della popolazione, specie per ciò che riguarda il gioco on line.

A livello regionale il gioco illegale comporta una spesa media pro capite di oltre 1.800 euro l'anno, tra i soli individui maggiorenni. Il consumo di gioco d'azzardo in rapporto al PIL vede al primo posto Rimini con un 6 per cento, passando per il 5,62 per cento di Reggio Emilia e il 5 per cento di Modena, Parma e Ferrara. Solo le province di Forlì-Cesena, Bologna e Ravenna si attestano sotto il 4,50 per cento del PIL, cifra comunque importante.

Considerato che

La Regione Emilia-Romagna, con l'approvazione della legge regionale 4 luglio 2013 n. 5, si è dimostrata fortemente determinata nel cercare di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico e le sue ricadute personali, familiari e sociali.

Le misure prescritte nella legge regionale si pongono come principale finalità quella di definire i principi generali e gli strumenti per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico in collaborazione con istituzioni scolastiche, Enti locali, Aziende sanitarie locali, Terzo settore ed associazioni.

Visto che

In attuazione della suddetta legge regionale, sono stati realizzati i previsti corsi di formazione obbligatori per i gestori di locali dedicati al gioco. Al 31/12/2015 sono stati realizzati 42 corsi che hanno coinvolto 800 gestori.

In data 23/3/2016 si è insediato ufficialmente l'Osservatorio regionale sul fenomeno del G.A.P., di cui fanno parte esperti in materia di politiche per la salute mentale e le dipendenze patologiche, di politiche sociali, di politiche per la sicurezza e polizia locale, di politiche per il commercio, nonché rappresentanti degli Enti locali suggeriti da Legautonomie - ANCI e dell'Ufficio scolastico regionale.

Per i prossimi mesi sono programmate attività formative sia a livello regionale che territoriale, rivolte al personale degli sportelli sociali, del servizio sociale professionale e dei centri per le famiglie operanti nei comuni, affinché acquisiscano maggiori strumenti di riconoscimento dei segni di patologia da G.A.P. nelle famiglie che si rivolgono ai servizi sociali, per un tempestivo invio ai servizi di cura.

Sottolineato che

La gestione del marchio "SlotfreE-R" è stata compiutamente delegata ai Comuni attraverso una modifica dell'art. 7 della legge regionale 5/2013, che prevede che sia il Comune dove ha sede l'esercizio commerciale a rilasciare il marchio e ad istituire un pubblico elenco degli esercizi in possesso di tale marchio.

Per il 2016 la Regione ha curato la prima ristampa delle vetrofanie (circa 3.000 copie) del marchio "SlotfreE-R" che vengono inviate su richiesta ai Comuni. Diversi Comuni hanno organizzato momenti di sensibilizzazione pubblica sul G.A.P., con la consegna contestuale delle vetrofanie, con il coinvolgimento delle associazioni "Giocatori Anonimi" e "Gamanon" (famigliari di giocatori), con le quali la Regione ha firmato un protocollo di collaborazione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della legge regionale 5/2013 in caso di inosservanza delle disposizioni che riguardano il personale e l'allestimento delle sale da gioco, sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per le finalità di contrasto al G.A.P.

L'art. 4 della legge regionale 2/2015 ha consentito un più rigoroso controllo da parte delle amministrazioni comunali per il rilascio delle licenze per l'apertura di sale da gioco, in particolare sui processi di nuova costruzione o di recupero delle sale, di mutamento da qualunque destinazione d'uso a sala da gioco e per la raccolta di scommesse, con o senza opere edilizie, nonché del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità.

Preso atto che

Con modifica apportata alla norma regionale dalla successiva legge regionale 22/2015, si è inoltre previsto che la Regione realizzi funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale nei confronti degli Enti locali in merito alla disciplina e alle autorizzazioni relative alle sale giochi, con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e dimensionali e all'ubicazione. Nel frattempo, si procederà ad una raccolta degli strumenti normativi adottati dai diversi comuni attraverso ordinanze e regolamenti sulle materie citate allo scopo di uniformare le normative comunali e di prevenire eventuali ricorsi. A differenza di quanto avvenuto in altre regioni, la modifica non ha però definito distanze specifiche delle sale da gioco da obiettivi sensibili quali, ad esempio, le scuole.

Entro l'estate 2016 è prevista l'approvazione del nuovo testo unico sulla legalità, che prevede interventi per la prevenzione dell'usura connessa al G.A.P., in collaborazione permanente con i centri antiusura e preclude la possibilità di concedere il patrocinio ad eventi che pubblicizzino il gioco d'azzardo.

La tematica del gioco d'azzardo è stata inserita nel "Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018", nello specifico nel "Setting scuola", nella scheda "Fra rischio e piacere". Nell'attuale anno scolastico, come previsto negli indicatori della scheda, ci sono tre istituti scolastici che sperimentano il progetto (uno nel territorio dell'Ausl di Ferrara, uno in quello dell'Ausl di Modena e il terzo nel territorio dell'Ausl di Reggio Emilia). Altri istituti stanno comunque sperimentando diverse progettualità su questo tema, in collaborazione con i professionisti sanitari e spesso in applicazione di delibere comunali che delineano piani di intervento e di contrasto al G.A.P. anche sul piano educativo e scolastico.

L'emendamento approvato nel dicembre 2015 al bilancio regionale, che consente di destinare 150 mila euro per le azioni di promozione e sostegno degli esercenti che dismettono le attività di gioco d'azzardo, va nella direzione di assistere coloro che, pure rinunciando a una fonte di sicuro introito economico, decidono di promuovere la cultura "no slot".

Tali risorse costituiranno un fondo che verrà erogato ai Comuni attraverso un bando per agevolare le azioni degli esercenti slot free, in particolare, a favore dei titolari di attività che rimuovano gli impianti di slot machine e/o videolottery, attraverso un contributo a titolo di credito d'imposta, da fare valere come compensazione dei tributi comunali quali TARI, TASI, IMU.

Rilevato inoltre che

Il decreto Balduzzi (decreto legge 158/2012, convertito nella legge 189/2012) aveva previsto una progressiva ricollocazione delle sale con gli apparecchi da gioco che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto". In assenza del decreto attuativo, diverse Regioni e numerosi Comuni hanno disciplinato la materia prevedendo una distanza minima da suddetti "luoghi sensibili".

In base alla più recente giurisprudenza, numerose sentenze di TAR e Consiglio di Stato (si veda sentenza TAR Friuli-Venezia Giulia n. 392 del 2015 e quella del Consiglio di Stato n. 5251 del 2014) hanno respinto i ricorsi presentati da titolari di esercizi commerciali sul tema delle distanze delle sale da gioco da luoghi sensibili, facendo riferimento alla competenza espressamente attribuita loro dalle leggi regionali e giustificando i limiti alla libera iniziativa privata attraverso il riferimento a ragioni imperative di interesse nazionale.

Tuttavia, dalla lettura della sentenza n. 579 del 2016 del Consiglio di Stato, in merito al ricorso presentato dal Comune di Bologna per la revisione della sentenza del TAR, che aveva dichiarato illegittimo il Regolamento comunale nella parte in cui prevede una distanza minima di 1.000 metri delle sale da gioco dalle scuole, emerge la necessità che le amministrazioni comunali agiscano nell'ambito di una norma legislativa, la cui potestà viene riconosciuta in capo alle Regioni, che definisca le distanze minime.

Reso infine noto che

La legge di stabilità per il 2016, all'art. 1, comma 936, al fine di definire criteri e principi uniformi sul territorio nazionale indica nella Conferenza Unificata la sede deputata a definire le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale.

Il termine fissato per l'intesa era il 30 aprile, ma la discussione sull'intesa, calendarizzata solo il 5 maggio scorso, è stata nuovamente rinviata su richiesta delle Regioni, al fine di vagliare attentamente il quadro legislativo già esistente per trarne il miglior risultato possibile.

Si impegna la Giunta

a rafforzare le azioni di comunicazione, promozione e sostegno nei confronti degli Enti locali, rispetto alle norme adottate, alle misure messe in essere e agli strumenti di cui tali Enti possono usufruire per prevenire, disincentivare e combattere le dipendenze da gioco d'azzardo patologico;

ad intervenire rapidamente sulla legge regionale 5/2013, disciplinando in particolare la materia relativa alle distanze delle sale slot dai luoghi sensibili, in coerenza con quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata, esprimendo fin da quella sede la necessità di disciplinare tale materia;

a dare immediata attivazione a quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 3, delle legge regionale 5/2013.

## **TOSCANA**

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 365** - In merito all'allarme alcol per i minorenni. (BUR n. 25 del 22.6.16)

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Considerato che sono sempre più numerosi i casi di ricovero nei pronto soccorso per grave intossicazione alcolica o coma etilico di minorenni: nella sola ex ASL 10 di Firenze, escludendo

dunque Careggi, si contano circa centocinquanta accessi all'anno di minorenni ai pronto soccorso per cause legate all'alcol, con un'età media di sedici anni;

Premesso che, visti i dati degli ultimi anni, episodi di intossicazione alcolica o coma etilico di minorenni non sono casi isolati ma bensì assai frequenti;

Visto che la Regione ha tra i suoi principali compiti la salvaguardia della salute dei cittadini, ancor più della categoria dei minorenni;

Considerato che l'intossicazione alcolica ed il coma etilico sono gravissime situazioni cliniche, che nel peggiore dei casi possono portare alla morte;

Premesso che l'uso e l'abuso di alcol da parte dei giovani è pericoloso non solo per il rischio di coma etilico, ma anche perché incentiva la percentuale di incidenti stradali;

Considerato che l'Italia è il Paese europeo in cui è più bassa l'età di inizio di uso di bevande alcoliche;

Preso atto che nei confronti di questo grave problema sono ancora diffuse inconsapevolezza, ignoranza, disattenzione e scarsa sensibilità;

Tutto ciò premesso e considerato

**IMPEGNA**

**LA GIUNTA REGIONALE**

affinché:

- prenda atto tempestivamente della necessità e urgenza di ampliare l'attenzione e l'allarme sociale intorno al problema dell'abuso di alcol da parte dei minorenni, aumentando i livelli di informazione dei cittadini in generale, e dei genitori, insegnanti ed educatori in particolare, attraverso campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione nelle scuole, nelle piazze, ed in tutti quegli ambienti sociali frequentati dai giovani;

- individui ulteriori modalità e provvedimenti, tempestivi e urgenti, insieme agli altri soggetti istituzionali competenti, per incentivare i controlli sul consumo dell'alcol ed anche sul comportamento illegale di una parte degli esercenti.

## EDILIZIA

### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 13.6.16, n. 894** - Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni erp. (BUR n. 186 del 24.6.16)

#### **Note**

Viene approvata la disciplina relativa al requisito del reddito del nucleo avente diritto e alla metodologia per il calcolo del canone erp, come riportata nell'Allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il requisito del reddito relativamente all'accesso, come specificato nell'Allegato, trovi applicazione nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio erp in data posteriore alla esecutività del presente atto, ivi compresi coloro che sono già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale.

Il requisito del reddito relativamente alla permanenza, come specificato nell'Allegato, trova applicazione nei confronti di coloro che alla data di esecutività del presente atto sono assegnatari di alloggio erp, fermo restando l'applicazione di misure di mitigazione decise dal Comune e fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.

La nuova metodologia di calcolo del canone verrà applicata dai Comuni dal 1 gennaio 2017, fermo restando eventuali conguagli a favore dei nuclei con componenti disabili come indicato nell'allegato, punto g) della metodologia di calcolo del canone.

Per i nuclei con componenti disabili vengono acquisite le nuove dichiarazioni ISEE rilasciate in conformità a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016, per la valutazione della possibile decadenza per superamento del valore.

Il monitoraggio della applicazione della nuova disciplina da parte dei Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/2001, avverrà anche mediante la partecipazione ed il confronto con le parti sociali.

Entro il 30 giugno 2017 le Acer, in collaborazione con i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, forniscono alla Regione i dati relativi all'applicazione della nuova disciplina.;

Viene precisata l'attività di un gruppo tecnico regionale, con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni e delle Acer, finalizzato a valutare i dati che verranno forniti dalla Acer in termini di impatto e di grado di raggiungimento degli obiettivi della nuova disciplina.

Entro il 31 dicembre 2017 verrà predisposta e presentata al "Tavolo di concertazione Regione, enti locali, associazioni economiche e sindacali in materia di politiche abitative di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 24/2001" (D.G.R. n. 153/2015)" una relazione informativa sugli effetti dell'applicazione dei nuovi limiti di reddito e della nuova metodologia di calcolo dei canoni.

Viene attivato un percorso di confronto con Guardia di Finanza, Agenzie delle entrate e Inps al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo dei redditi.

Viene richiamata l'attenzione sulla centralità della concertazione istituzionale nell'esercizio delle funzioni, anche dei Comuni, previste dalla L.R. n. 24 del 2001;

Viene ribadito che sia l'Unione di Comuni ad esercitare le funzioni in materia di politiche abitative, qualora abbia avuto il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21 del 2012;

**Allegato**

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

## **PUGLIA**

**DGR 25.5.16, n. 735** - Legge Regionale 7 aprile 2014, n°10 - art. 3 - co. 2) – Determinazione nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. (BUR n. 67 del 13.6.16)

**Note**

Viene fissato, ai sensi della Legge Regionale n. 10/2014 - art. 3 co. 2), il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in €15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta/00).

**NB**

Tale aumento non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni di locazione.

## **TOSCANA**

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 391** - In merito alla situazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sfitti. (BUR n. 25 del 22.6.16)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), ove si istituiscono i livelli ottimali di esercizio (LODE);

Premesso che:

- tra le finalità della legge di riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, vi era la riqualificazione del patrimonio ed il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani;

- la Regione Toscana svolge le funzioni ed i compiti rispondenti ad esigenze di carattere unitario, in particolare, determina linee di intervento e gli obiettivi di settore, definisce i piani ed i programmi

di intervento, verifica e controlla, anche in forma sostitutiva, nei casi previsti dai programmi, l'attuazione degli stessi, la congruità dei costi e l'utilizzazione delle risorse finanziarie;

Preso atto della risposta data all'interrogazione scritta 25 marzo 2016, n. 369 (Allegato A), nella quale si chiedeva il numero degli alloggi sfitti facenti parte del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica in tutte le province, suddivisi per comune e raggruppati sulla base dei motivi per cui tali alloggi risultano ad oggi non occupati;

Tenuto conto dei dati contenuti nella risposta, che mostrano un numero totale di alloggi sfitti di 1.623 unità, di cui 221 in attesa di manutenzione, 148 da demolire e 394 in attesa di assegnazione;

Considerato che:

- sono oltre ventinovemila le domande di assegnazione di alloggi ERP presentate nel 2015 ai comuni toscani;
- quindici famiglie ogni mille, in Toscana, hanno chiesto un contributo pubblico a sostegno dell'affitto;
- nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016), sono stati azzerati i contributi per il sostegno all'affitto;
- centocinquanta famiglie ogni mille hanno presentato domanda per avere un alloggio ERP;
- nei prossimi otto anni è prevista la costruzione di soli 1.283 nuovi alloggi ERP;
- i dati ISTAT indicano che il numero medio dei componenti delle famiglie è di 2,40 unità e, quindi, il numero di famiglie alle quali la Regione Toscana potrebbe garantire l'alloggio, se si arrivasse ad una piena occupazione degli alloggi, è di circa tremilanovecento persone;
- vi sono forti proteste e l'effettiva necessità di far fronte ad un numero crescente di richieste di assegnazione di alloggi;

Ritenuto che la difformità dell'efficienza nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, così come si evince dalla risposta della Giunta regionale all'interrogazione scritta 369/2016, meriti un intervento della Regione, al fine di rendere maggiormente efficiente il sistema dei LODE nel suo complesso;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ad adottare tutte le misure necessarie, inclusi l'esercizio di eventuali poteri sostitutivi o la predisposizione di interventi normativi ad hoc, affinché si arrivi ad un completo utilizzo, in tutto il territorio regionale, degli alloggi disponibili ma non ancora occupati, agendo in particolare sui LODE che manifestano le inefficienze più marcate.

## ENTI LOCALI

### PUGLIA

**L.R. 23.6.16, n. 15** - Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria. ((BUR n- 72 del 23.6.16)

#### Art. 1

*Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria*

1. Per sostenere interventi in favore degli enti locali strutturalmente deficitari è istituito un fondo di rotazione denominato "Fondo di solidarietà" a sostegno degli enti locali, per concorrere alla stabilità finanziaria, destinato all'erogazione di un contributo regionale straordinario per prevenire il dissesto finanziario.

2. Il "Fondo di solidarietà" è considerato una anticipazione a sostegno degli enti locali di cui al comma 1 ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e dal rientro delle somme degli enti che ne

hanno beneficiato.

3. Le risorse del “Fondo di solidarietà” vengono stanziare nel bilancio regionale in misura variabile per ciascun esercizio finanziario di riferimento in considerazione del numero delle domande di accesso dei comuni richiedenti e della disponibilità di bilancio. Con la stessa legge di bilancio si definiscono, con puntualità, pena l’inapplicabilità, i criteri di accesso al “Fondo di solidarietà” basati su cause imprevedibili ed eccezionali.

4. Gli enti locali richiedenti provvedono alla restituzione del “Fondo di solidarietà” in un periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall’anno successivo a quello della prima erogazione, secondo le modalità concordate

in una apposita convenzione da stipulare con la Regione Puglia. Le anticipazioni di cui alla presente legge seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo quanto stabilito nella predetta convenzione.

Sulle anticipazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle somme, sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un tasso d’interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria.

5. Gli enti locali predispongono un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), quale presupposto necessario per accedere al beneficio del “Fondo di solidarietà”.

Art. 2

*Erogazione delle risorse agli enti beneficiari*

1. La Giunta regionale prende atto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto dagli enti locali di cui all’articolo 1 ed approva la bozza di convenzione di cui all’articolo 1, comma 4.

2. Il dirigente della Sezione regionale competente in materia di enti locali provvede, sulla base dell’atto

convenzionale di cui all’articolo 1, comma 4, e previa richiesta formale dell’ente beneficiario, all’erogazione delle risorse, che potrà avvenire anche, ove richiesto, in un’unica soluzione. Le risorse erogate hanno specifico vincolo di destinazione.

Art. 3

*Norma finanziaria*

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 3, è assegnata, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria per l’esercizio 2016, di euro 2 milioni con corrispondente variazione in diminuzione dello stanziamento della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste”.

2. Le restituzioni in parte capitale di cui all’articolo 1, comma 4, sono introitate con imputazione al titolo 5, tipologia 3, categoria 1.

3. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 2, sono attribuite a ciascun ente locale tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato le azioni risarcitorie.

4. Il Fondo di solidarietà ha natura suppletiva, in quanto operante solo qualora non sussistano altre idonee forme di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate, per l’evento per cui l’ente locale interessato richiede il contributo.

Art. 4

*Norma temporanea*

1. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi dell’articolo 3 sono destinate al Comune di Castellaneta (Ta) per finanziare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell’articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000.

**DGR 15.6.16, n. 863** - Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi previsti dalla l.r. 1 agosto 2014 n. 34 “disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”, nonché dei contributi

statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle Regioni in base all'Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006. (BUR n. 73 del 24.6.16)

#### **Note**

Vengono approvate le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla I.r. n. 34/2014 analiticamente esposti in narrativa *sub* **“Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 11 e 12 della I.r. 1 agosto 2014 n. 34”**;

Vengono altresì approvati i criteri e le modalità in premessa indicati per il riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attribuite alla Regione Puglia in base all'Intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata.

Vengono approvati gli schemi di domanda per la presentazione delle istanze, rispettivamente, di cui alle lettere **A**) e **B**) dei “Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 11 e 12 della I.r. 1 agosto 2014 n. 34” (allegato 1 e allegato 2), parti integranti della presente deliberazione;

## **TOSCANA**

### **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO**

**Statuto della Provincia di Livorno definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale e dalla Assemblea dei Sindaci. Deliberazione Assemblea Sindaci n. 1 del 26.4.2016, Deliberazione Consiglio Provinciale n. 8 del 23.5.2016. In vigore dal 10 giugno 2016.** (BUR n. 24 del 15.6.16)

#### INDICE

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Capo I

Principi e finalità generali dell'ente

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 - Finalità generali

Articolo 3 - Elementi distintivi

Articolo 4 - Sede

Articolo 5 - Rapporti con i Comuni

##### Capo II

Ruolo e Funzioni della Provincia

Articolo 6 - Funzioni fondamentali

Articolo 7 - Fonti dell'ordinamento provinciale

Articolo 8 - Servizi di rilevanza economica

Articolo 9 - Pianificazione Strategica e Pianificazione

Territoriale

#### TITOLO II

#### ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

##### Capo I

Principi generali

Articolo 10 - Organi di governo

Articolo 11 - Organismi di consultazione

Articolo 12 - Definizione del programma di governo

##### Capo II

Presidente della Provincia

Articolo 13 - Competenze del Presidente della Provincia

Articolo 14 - Funzioni del Presidente della Provincia

Articolo 15 - Decreti del presidente

Articolo 16 - Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia.  
Dimissioni del Presidente della Provincia

Capo III

Il Consiglio Provinciale

Articolo 17 - Elezione e composizione

Articolo 18 - Articolazioni del Consiglio Provinciale ed Autonomia Regolamentare

Articolo 19 - Prima seduta del Consiglio provinciale

Articolo 20 - Competenze del Consiglio provinciale

Articolo 21 - Consiglieri provinciali- Dimissioni e decadenza

Articolo 22 - Diritti e doveri dei consiglieri

Articolo 23 - Vice Presidente e Consiglieri delegati

Articolo 24 - Partecipazione del Segretario Generale e Verbalizzazione delle sedute

Capo IV

Assemblea dei Sindaci

Articolo 25 - Convocazione e norme generali di funzionamento

Articolo 26 - Funzioni generali e competenze

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 27 - Organizzazione della struttura provinciale

Articolo 28 - Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa

Articolo 29 - Segretario generale

Articolo 30 - Vice Segretario generale

Articolo 31 - Direttore generale

Articolo 32 - Dirigenti

Articolo 33 - Contabilità e Bilancio

TITOLO IV

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Trasparenza Amministrativa

Articolo 34 - Principi sulla trasparenza dell'attività amministrativa

Articolo 35 - Adempimenti degli amministratori ai fini della trasparenza amministrativa

Articolo 36 - Trasparenza ed accesso agli atti

Articolo 37 - Attività di comunicazione

Articolo 38 - Cittadinanza digitale

Capo II

Partecipazione popolare

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 15.6.2016 3

Articolo 39 - Partecipazione popolare

Articolo 40 - Mediazione e Difesa Civica Territoriale

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41 - Modifiche allo Statuto

Articolo 42 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

Articolo 43 - Norme suppletive e abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi e finalità generali dell'ente

*Articolo 1*

*Principi generali*

1. La Provincia di Livorno è Ente territoriale di Area Vasta (E.A.V.) dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

2. D'intesa con altre Province può promuovere ed organizzare la rappresentanza degli interessi d'area sovra-provinciale mediante organismi di coordinamento territoriale interni alla Regione, con particolare riguardo alla programmazione strategica, allo sviluppo economico, alle infrastrutture, ai servizi d'area vasta, ai progetti di rilevanza regionale e comunitaria.

#### *Articolo 2*

##### *Finalità generali*

1. La Provincia ispira e sviluppa la sua attività verso i seguenti obiettivi sanciti dalla Carta Costituzionale della Repubblica nata dalla Resistenza e propri del Risorgimento italiano: promozione, tutela e sviluppo dei valori fondamentali di libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà, diritto alla vita, alla qualità ambientale, alla sicurezza, alla salute, al lavoro ed alla sua dignità, pari opportunità, lotta ad ogni tipo di discriminazione di genere, razza, lingua e religione.

2. La Provincia considera l'Europa e le istituzioni locali interlocutori essenziali per una politica di cooperazione internazionale imperniata sui valori della solidarietà, della libertà e della pace.

3. La Provincia garantisce la tutela dell'identità culturale del proprio territorio, attraverso le sue varie componenti geografiche e storiche, sia valorizzando e promuovendo le risorse delle proprie tradizioni democratiche radicate nel Risorgimento e nella Resistenza, sia promuovendo, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, rapporti con organismi ed enti locali di altri paesi ai fini di collaborazione, amicizia e solidarietà. In questo ambito sono promosse politiche di accoglienza ed integrazione nella comunità provinciale.

4. La Provincia esercita le funzioni proprie, nell'interesse pubblico della comunità amministrata, secondo il principio di sussidiarietà, quale Ente di coordinamento di Area Vasta (E.A.V.) di un sistema a rete per lo sviluppo e la valorizzazione delle autonomie locali, promuovendo la partecipazione della comunità provinciale alle scelte decisive del suo sviluppo, anche nell'ottica di rafforzamento della salvaguardia e del miglioramento dei servizi territoriali erogati secondo principi di economicità.

5. La Provincia promuove un organico assetto del territorio, persegue una politica di tutela ambientale e di corretto utilizzo delle risorse.

6. La Provincia pone la programmazione e la concertazione come metodo di definizione degli obiettivi della propria azione mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e degli altri Enti locali, dello Stato e della Unione Europea, raccordandosi con le rappresentanze sociali e di categoria.

7. La Provincia individua la formazione, il lavoro e la cultura quali valori democratici irrinunciabili e promuove politiche di coordinamento e iniziative partecipate, di integrazione culturale, accesso alle opportunità lavorative e crescita di tutti i cittadini, in particolare dei giovani.

8. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità.

9. La Provincia persegue il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente, anche inteso come mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e tecniche di coltivazione che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti.

10. La Provincia assicura il diritto universale all'acqua potabile, bene essenziale alla vita, garantendone l'accesso individuale e collettivo.

11. La Provincia favorisce le politiche finalizzate alla solidarietà tra le generazioni, in particolare quando previsto, alla tutela degli anziani; contrasta ogni forma di emarginazione ed opera per il

pieno inserimento nella comunità provinciale delle popolazioni immigrate residenti nel proprio territorio.

12. La Provincia, nel riconoscere e valorizzare le differenze, si impegna a realizzare le condizioni di civile convivenza e solidarietà, superando ogni forma di discriminazione perseguendo una politica di promozione di pari dignità di tutti i cittadini e le cittadine ispirata al riequilibrio della rappresentanza di genere. Ai fini della pari opportunità dovrà essere assicurata la presenza tendenzialmente paritaria di entrambi i sessi negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia ed in ogni altro organo collegiale.

13. La Provincia sostiene il progresso scientifico e tecnologico attivando forme di collaborazione con le istituzioni universitarie e con i centri di ricerca.

14. Le province esplicano le finalità di cui al presente articolo nell'ambito delle funzioni attribuite ad essa dalla legge, o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.

### *Articolo 3*

#### *Elementi distintivi*

1. Il territorio della Provincia di Livorno comprende i comuni continentali di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, nonché i comuni insulari dell'Arcipelago Toscano di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba.

2. La Provincia ha come suo segno distintivo lo Stemma riconosciuto ai sensi di legge, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente. Lo Stemma, concesso con Regio Decreto del 1902 è così descritto: "troncato di Elba, che è: d'argento alla banda di rosso, carica di tre api d'oro; e di Livorno, che è: di rosso al castello d'argento, merlato d'oro, aperto e finestrato di nero, uscente da un mare d'azzurro, fluttuoso d'argento, con la torre destra cimata da una bandiera bifida, bianca, scritta col motto FIDES, al naturale. Lo scudo sarà sormontato da un cerchio sostenente dodici torri merlate, legate a metà dell'altezza da un cordone di muro, il tutto d'oro".

3. La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone riconosciuto ai sensi di legge. Il Gonfalone è costituito da un drappo rettangolare, recante lo stemma dell'Ente, con coda bifida in basso, di colore bianco con bordo rosso; esso misura cm. 135 in senso verticale e cm. 88 in senso orizzontale ed è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta di metallo cromato con punta lanceolata, alla quale è annodata una fascia tricolore della Repubblica italiana.

### *Articolo 4*

#### *Sede*

1. La Provincia ha sede in Livorno, Palazzo Granducale, Piazza del Municipio, 4. In tale sede si riunisce di norma il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

2. Possono essere individuate sedi decentrate, in stretta connessione con l'articolazione del territorio in organismi di coordinamento territoriale, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'integrazione delle proprie attività con le funzioni svolte dalle articolazioni della Regione che operano in sede decentrata.

### *Articolo 5*

#### *Rapporti con i Comuni*

1. La Provincia di Livorno impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio, ispirandosi al principio di sussidiarietà.

2. La Provincia può, d'intesa con i Comuni, costituire Uffici Unici per funzioni fondamentali e non ed esercitare funzioni associate tra cui, a titolo esemplificativo: predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e procedure selettive, tramite specifiche convenzioni da approvare da parte del Consiglio Provinciale, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.

3. In ogni caso la Provincia garantisce lo svolgimento delle attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali e

di altre forme di aggregazione tra i Comuni sul territorio provinciale tramite specifici accordi da approvare da parte del Consiglio Provinciale, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.

## Capo II

### Ruolo e Funzioni della Provincia

#### *Articolo 6*

##### *Funzioni fondamentali*

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque assegnate in base ad atti normativi o negoziali, che esercita secondo i principi di etica delle responsabilità, trasparenza, visibilità delle decisioni, delle azioni e dei risultati come strumento di adeguatezza dell'azione amministrativa.

2. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

3. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

4. La Provincia mira a tutelare l'ambiente attraverso l'esercizio di tutte le proprie attività con riferimento alla ecosostenibilità ed alla ecocompatibilità, nella consapevolezza che lo sviluppo delle attività umane è dipendente dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale e che, in tale prospettiva, si creano limiti alla crescita economica se questa è basata sul consumo delle risorse e se produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel rispetto dei principi sopra indicati la Provincia persegue misure per il possibile contenimento del consumo del suolo.

5. La Provincia è proprietaria e gestisce la rete della viabilità provinciale; garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali. Nell'esercizio di tale funzione verifica con i Comuni singoli ed associati i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete provinciale e quelli da trasferire ai Comuni singoli ed associati.

6. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

#### *Articolo 7*

##### *Fonti dell'ordinamento provinciale*

1. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto ne fissa l'ordinamento generale, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta Europea delle autonomie locali.

2. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento provinciale nell'ambito dei principi contenuti nella Costituzione e nelle norme di legge. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa dell'Ente.

3. Fonte secondaria dell'ordinamento provinciale sono i Regolamenti dell'Ente che sono deliberati rispettivamente dal Consiglio provinciale -ove produttivi di effetti a rilevanza esterna- e dal Presidente della Provincia ove produttivi di effetti aventi mera rilevanza interna di carattere organizzativo. Affinché una deliberazione possa avere valore di Regolamento, nel dispositivo deve essere specificatamente espressa la relativa "valenza regolamentare".

4. I Regolamenti di competenza del Consiglio Provinciale sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione del Regolamento del Consiglio che viene approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Essi entrano in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

5. I principi inderogabili di legge entrati in vigore successivamente al presente Statuto ne abrogano le disposizioni incompatibili.

6. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

#### *Articolo 8*

##### *Servizi di rilevanza economica*

1. La Provincia, nell'ambito di una politica unitaria di innovazione e semplificazione, gestisce i servizi di rilevanza economica secondo le modalità che assicurino la migliore efficienza, nella massima trasparenza possibile, garantendo l'accesso, la partecipazione ed il controllo secondo le disposizioni della legge, dello Statuto e dei Regolamenti, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica.

2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva alla Provincia sono quelli stabiliti con legge dello Stato, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, dalla Regione, direttamente o su apposita delega ricevuta e dai Comuni in forza di specifici atti negoziali.

#### *Articolo 9*

##### *Pianificazione Strategica e Pianificazione Territoriale*

1. La Provincia approva e aggiorna ogni 2 anni il piano strategico provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le loro forme aggregative compresi nel territorio, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

2. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il piano territoriale di coordinamento, che - in coerenza con gli indirizzi del piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità provinciale, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DI DIREZIONE POLITICA**

#### **Capo I**

##### **Principi generali**

#### *Articolo 10*

##### *Organi di governo*

1. Sono organi di governo della Provincia previsti dalla legge che ne regola l'elezione, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica, il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia

impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

#### *Articolo 11*

##### *Organismi di consultazione*

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate Conferenze al Presidente della Provincia, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. Il Presidente può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti ed associazioni.
3. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici sul sito istituzionale e secondo il potenziamento del principio di accessibilità.

#### *Articolo 12*

##### *Definizione del programma di governo*

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato presidenziale. Esso indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
2. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente. Viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, di norma entro 30 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.
3. Il Consiglio discute e prende atto del Programma e può contestualmente o successivamente formulare rilievi e proposte di integrazione, che il Presidente della Provincia valuta - seppur in maniera non vincolante anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.
4. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua discussione e presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 2 e dal comma 3 del presente articolo.
5. Nei trenta giorni successivi alla approvazione del conto consuntivo annuale, il Consiglio provinciale procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.
6. L'ultima verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, è effettuata dal Consiglio nell'ultima seduta utile prima della pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

## Capo II

### Presidente della Provincia

#### *Articolo 13*

##### *Competenze del Presidente della Provincia*

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute. Nell'esercizio delle facoltà indicate dalla legge nomina e revoca il Vicepresidente e conferisce e revoca deleghe ai Consiglieri. Il numero massimo di Consiglieri delegati, ivi compreso il Vicepresidente, non può essere superiore alla metà dei consiglieri assegnati.
4. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o

delegata alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

#### *Articolo 14*

##### *Funzioni del Presidente della Provincia*

1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 13 il Presidente, in particolare:

- a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sulla attività politico amministrativa dell'ente;
- b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione, previa acquisizione di specifico parere del dirigente competente per materia;
- d) propone gli schemi di bilancio e le relative variazioni mediante apposita iscrizione all'ordine del giorno delle sedute degli organi competenti;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo, raccomandando il rispetto dei principi di Pari Opportunità, come espresso nei finalità del presente Statuto, nonché della rappresentanza delle minoranze;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati; esprime il consenso sugli accordi di programma provvedendo alla loro approvazione ai sensi di legge;
- g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri. Nel caso di norme specifiche o di settore, laddove sia prevista la presenza del "Presidente o suo delegato" in organismi aventi valenza prevalentemente tecnica, o, comunque, non di indirizzo generale dell'azione politica ed amministrativa dell'ente, viene fatta salva la facoltà del Presidente di delegare persona di propria fiducia, individuata caso per caso, in funzione delle proprie qualità o competenze tra i dipendenti della Provincia;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- i) nomina e revoca il Segretario provinciale, assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione.

2. Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo dell'Ente, non già attribuiti alle competenze del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci.

3. A titolo esemplificativo il Presidente è competente, ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla approvazione dei seguenti atti:

- a) Peg e relative variazioni,
- b) progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche,
- c) individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata;

8 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 15.6.2016

- d) piani e progetti finalizzati al reperimento di contributi;
- e) nomine di commissioni di competenza politica non riservate dalla legge alla competenza del Consiglio provinciale;
- f) strumenti operativi inerenti l'organizzazione degli uffici- ivi compreso il regolamento di organizzazione – i fabbisogni e le performance del personale;
- g) aliquote delle imposte, tasse e canoni;
- h) piano anticorruzione e trasparenza.

4. Il Presidente compie inoltre tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci, attua gli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

#### *Articolo 15*

##### *Decreti del presidente*

1. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto.
2. Tutti i decreti del Presidente della Provincia sono esecutivi al momento della loro sottoscrizione. Essi sono pubblicati all'albo on line per 15 gg secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale e raccolti in un unico registro generale.
3. Su ogni proposta di Decreto che sia mero atto di indirizzo, di direttiva, di impulso, di nomina è necessario il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa, in tutti gli altri casi devono essere richiesti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I predetti pareri sono inseriti nel Decreto, ad esclusione degli atti di delega.
4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.
5. I Decreti corredati dei pareri di regolarità tecnica e contabile vengono emanati dal Presidente con l'assistenza preventiva del Segretario Generale nella fase istruttoria.

#### *Articolo 16*

##### *Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia. Dimissioni del Presidente della Provincia*

1. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
2. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio Provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
3. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

#### Capo III

##### Il Consiglio Provinciale

#### *Articolo 17*

##### *Elezione e composizione*

1. Il Consiglio Provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia in carica, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, secondo quanto indicato all'art. 12 del presente Statuto, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica da effettuare, di norma, come stabilito all'art. 12 comma 5.
3. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia - che non concorre alla definizione del quorum costitutivo - che lo convoca e presiede e dal numero di 12 consiglieri stabilito dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.

#### *Articolo 18*

##### *Articolazioni del Consiglio Provinciale ed Autonomia Regolamentare*

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Provinciale sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dall'apposito regolamento che viene approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Regolamento disciplina altresì le modalità e gli strumenti per l'esercizio

delle attività di controllo e di indirizzo da parte dei consiglieri, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.

3. Il Regolamento del Consiglio individua le modalità della possibile costituzione della Conferenza dei Capigruppo, disciplinandone funzionamento e prerogative.

4. In seno al Consiglio sono istituite, quali organismi consultivi e propositivi rispetto alle materie di competenza consiliare, fino a tre commissioni consiliari permanenti.

5. Il Regolamento disciplina:

- a) i compiti, il numero, la composizione, l'elezione dei membri e le loro eventuali dimissioni e sostituzioni, il funzionamento, le attribuzioni delle commissioni;
- b) le modalità di partecipazioni di esterni ai lavori delle stesse, in forma permanente o anche riferita a problematiche specifiche di competenza consiliare.

6. Possono essere istituite con apposite deliberazioni del Consiglio Provinciale commissioni di garanzia o controllo, nonché commissioni di inchiesta e di indagine. Sono chiamati a presiedere dette commissioni i consiglieri di minoranza, eletti in seno alle commissioni. Compiti, composizione, funzionamento e poteri delle commissioni di cui al presente comma saranno disciplinati dal Regolamento.

7. Il Regolamento del Consiglio disciplina gli elementi riferiti alla validità delle sedute consiliari che sono di norma ordinarie, pubbliche e previste di prima e seconda convocazione.

#### *Articolo 19*

##### *Prima seduta del Consiglio provinciale*

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. I Consiglieri Provinciali, entro 90 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

#### *Articolo 20*

##### *Competenze del Consiglio provinciale*

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabilite nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi sui quali esercitare il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale:

- a) approvare la proposta di Statuto dell'ente e proporla all'assemblea dei sindaci per la relativa adozione;
- b) approvare i regolamenti produttivi di effetti a rilevanza esterna;
- c) approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- d) approvare bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti;
- e) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
- f) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;

- g) approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
- h) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- i) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) deliberare acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti nei Piani di alienazione o in altri atti di competenza del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
- m) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile;
- n) adottare gli indirizzi da osservare da parte degli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- o) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- p) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- q) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- r) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- s) adottare o approvare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri ed altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- b) mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale, programmazione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
- d) raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali;
- e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- g) cura dello sviluppo strategico del territorio e previsione dei servizi in forma associata.

5. Spetta inoltre al Consiglio approvare:

- a) intese, accordi, convenzioni tra Provincia ed enti locali aventi ad oggetto la prestazione di assistenza tecnica amministrativa previo parere dell'Assemblea dei Sindaci;
- b) intese, accordi, convenzioni con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci;
- c) convenzioni tra Provincia, comuni, le loro forme associative, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.

6. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile entro 60

giorni dalla loro emanazione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata ratifica essi perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

7. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

8. Il regolamento del Consiglio specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

#### *Articolo 21*

##### *Consiglieri provinciali- Dimissioni e decadenza*

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate al Presidente della Provincia. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, sono immediatamente efficaci, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio, entro i 10 gg successivi procede alla relativa surroga.

3. La decadenza dalla carica di consigliere è prevista, oltre che nei casi definiti dalla legge, dopo quattro assenze consecutive dei lavori consiliari, non giustificate preventivamente per iscritto al Presidente della Provincia o mediante dichiarazione del Capogruppo di appartenenza all'inizio della seduta.

4. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

#### *Articolo 22*

##### *Diritti e doveri dei consiglieri*

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero di almeno ¼ dei Consiglieri assegnati, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;

c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene le prerogative di indirizzo e controllo su aspetti istituzionali della Provincia, tramite la formulazione di proposte di provvedimenti da adottarsi da parte del consiglio o di emendamenti su proposte deliberative

d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.
3. Gli interventi dei Consiglieri nelle sedute consiliari sono esercitati secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento indicato al comma 2.

#### *Articolo 23*

##### *Vice Presidente e Consiglieri delegati*

1. Il Presidente della Provincia può assegnare, nei limiti stabiliti all'art. 13 comma 3 del presente Statuto, deleghe al Vice Presidente e ai consiglieri provinciali definendo l'ambito delle deleghe conferite. Del conferimento viene data comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile, così come per l'eventuale revoca.
2. Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto il coordinamento del Presidente, collaborando con lo stesso alla elaborazione degli atti da presentare al Consiglio Provinciale ed illustrano al Consiglio le proposte deliberative di rispettiva competenza.
3. Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati coadiuvano il Presidente della Provincia nella sua funzione amministrativa, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti collaborando nei rapporti con gli uffici.
4. Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti presidenziali nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano –su richiesta- al Presidente della Provincia.
5. Il Vice Presidente e i consiglieri delegati collaborano con il Presidente nella attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferiscono annualmente al Consiglio sulla attività svolta e svolgono attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
6. I Consiglieri delegati non possono impegnare l'Amministrazione verso l'esterno, salvo specifico decreto presidenziale che conferisce loro i poteri di agire in nome e per conto del Presidente stesso.
7. Il Vice Presidente e Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o all'entrata in carica del nuovo Presidente della Provincia.

#### *Articolo 24*

##### *Partecipazione del Segretario Generale e Verbalizzazione delle sedute*

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale lo sostituisce il Vice Segretario Generale.

#### *Capo IV*

##### *Assemblea dei Sindaci*

#### *Articolo 25*

##### *Convocazione e norme generali di funzionamento*

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (quorum deliberativo).
3. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (quorum deliberativo).
4. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a trenta giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, il Presidente della Provincia o due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

5. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, la riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia (quorum costitutivo) Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste da atti normativi e dal presente Statuto.

6. Nei casi di assenza o di impedimento del Sindaco è consentita esclusivamente la partecipazione del Vice Sindaco.

7. I pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In caso di parere negativo o in caso di mancato raggiungimento del quorum si impegna il Consiglio al riesame. Il parere è da intendersi ugualmente acquisito qualora l'Assemblea appositamente convocata non raggiunga in seconda convocazione il quorum costitutivo richiesto.

8. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento. Fino a che non sia stato individuato il predetto regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le norme generali previste per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

9. L'Assemblea - fatti salvi i quorum deliberativi indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo – normalmente delibera a maggioranza dei Sindaci presenti, indipendentemente dalla popolazione rappresentata.

#### *Articolo 26*

##### *Funzioni generali e competenze*

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale, e sugli atti individuati all'art. 20 comma 5 del presente statuto.

2. L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà di inviare al Presidente della Provincia ed al Consiglio Provinciale proprie proposte o risoluzioni.

3. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto e di poteri di iniziativa di presentazione delle proposte di deliberazione di competenza consiliare.

4. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri di controllo attraverso strumenti da prevedersi nell'apposito regolamento di funzionamento.

#### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

##### *Articolo 27*

##### *Organizzazione della struttura provinciale*

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali della Provincia.

2. L'ordinamento è caratterizzato da principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione, ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell'apparato con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti alla Provincia.

3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per servizi ma anche per progetti, per informare l'azione amministrativa ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza ed il miglioramento della produttività, la valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti, la promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è approvato dal Presidente sulla base dei principi del presente Statuto.

##### *Articolo 28*

### *Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa*

1. L'attività di gestione dell'Ente è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. I rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza della Provincia sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano alla seconda i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono i responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo Statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale ed il metodo del lavoro di gruppo.

### *Articolo 29*

#### *Segretario generale*

1. Il Segretario generale della Provincia è l'organo burocratico posto alle dipendenze funzionali del Presidente, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente ed attraverso pareri, direttive interpretative e conferenze dei servizi assicura la conformità dell'azione amministrativa e delle fonti dell'ordinamento provinciale, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti sovraordinati.
2. Il Segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta provinciale e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, nel caso in cui non sia nominato il Direttore generale, esercita le seguenti funzioni:
  - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
  - b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;
  - c) autorizza i congedi e le missioni dei dirigenti apicali, presiede (nel caso di dirigenti) e può partecipare a commissioni di concorso nel rispetto delle disposizioni vigenti;
  - d) adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti dei dirigenti apicali.

### *Articolo 30*

#### *Vice Segretario generale*

1. La Provincia si avvale di un Vice Segretario generale che assicura, in modo immediato, le funzioni vicarie del Segretario generale, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Le funzioni del Vice Segretario generale sono definite nel Regolamento di organizzazione.

### *Articolo 31*

#### *Direttore generale*

1. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale o può nominare Direttore generale un dirigente della Provincia e ne dà informazione al Consiglio provinciale.

### *Articolo 32*

#### *Dirigenti*

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai

medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

#### *Articolo 33*

##### *Contabilità e Bilancio*

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

#### TITOLO IV

#### TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### Capo I

##### Trasparenza Amministrativa

#### *Articolo 34*

##### *Principi sulla trasparenza dell'attività amministrativa*

1. L'attività amministrativa della Provincia è improntata al principio della massima trasparenza ed imparzialità.

Tutti gli atti sono pubblici, salvo quanto dispongono le normative vigenti e le disposizioni regolamentari in tema di diniego all'accesso per motivate ragioni o per la prevalenza del diritto alla riservatezza.

2. Detto principio di trasparenza ed imparzialità si attua altresì mediante la adeguata motivazione di ciascun provvedimento.

3. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto di prendere visione degli atti e di ottenere il rilascio di copia secondo quanto stabilito dalle attuali normative in materia di accesso e trasparenza.

#### *Articolo 35*

##### *Adempimenti degli amministratori ai fini della trasparenza amministrativa*

1. La Provincia di Livorno, nell'ambito delle azioni tese al rafforzamento della trasparenza e della legalità nella pubblica Amministrazione, in particolare contro la corruzione e l'infiltrazione mafiosa, il conflitto di interessi, il finanziamento dell'attività politica ed i rapporti con l'autorità giudiziaria condivide i principi ispiratori del Codice Etico per gli amministratori locali denominato Carta di Pisa - - Avviso Pubblico (Codice Etico della Buona Politica), quale segnale concreto e tangibile della promozione della cultura della legalità e della trasparenza amministrativa, del contrasto delle infiltrazioni mafiose e della messa a bando di qualsiasi conflitto di interessi, rappresentando, una valida misura di prevenzione della corruzione.

2. Il Presidente ed i Consiglieri provinciali, prima della seduta di insediamento, sono tenuti a rimettere al Presidente apposita dichiarazione di impegno ad ispirare la propria condotta ai principi esplicitati nel Codice etico per gli amministratori locali di cui al comma 1.

#### *Articolo 36*

##### *Trasparenza ed accesso agli atti*

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.

2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta un regolamento sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.

3. Eventuali limitazioni all'esercizio del diritto di accesso di cui al comma precedente sono esclusivamente disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

#### *Articolo 37*

### *Attività di comunicazione*

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle sue attività e sui suoi uffici, servizi e prestazioni, garantendo, in conformità con la legislazione vigente, la completa disponibilità sul suo sito istituzionale delle informazioni che comportano obblighi di pubblicazione.
2. La Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
3. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

### *Articolo 38*

#### *Cittadinanza digitale*

1. Tutti i cittadini e i comuni della provincia hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale. La Provincia si impegna a sviluppare iniziative adeguate per garantire l'esercizio di tale diritto.
2. I dati prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).
3. La Provincia si impegna ad utilizzare prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source) e a supportare i Comuni del territorio nell'utilizzo migliore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione anche con modalità di partecipazione in rete, promuovendo l'elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.

### *Capo II*

#### *Partecipazione popolare*

### *Articolo 39*

#### *Partecipazione popolare*

1. La Provincia favorisce e promuove la partecipazione all'attività politico - amministrativa dell'ente e all'esercizio delle proprie funzioni garantendo l'accesso alle strutture e ai servizi.
2. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia.
3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Provincia istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità provinciale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.
4. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.
5. La Provincia sostiene e valorizza altresì gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.

### *Articolo 40*

#### *Mediazione e Difesa Civica Territoriale*

1. La Provincia promuove e sperimenta forme di mediazione e difesa civica territoriale mediante convenzione con i Comuni, singoli ed associati, del territorio, previo parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci.

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### *Articolo 41*

#### *Modifiche allo Statuto*

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci con le stesse medesime modalità previste per la sua prima approvazione.

#### *Articolo 42*

##### *Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto*

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicate, nelle forme di legge, sull'albo pretorio on line della Provincia ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.

2. Lo Statuto è trasmesso alla Regione al fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è inviato al Governo per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

#### *Articolo 43*

##### *Norme suppletive e abrogazioni*

1. Lo Statuto provinciale abroga integralmente il pre-vigente statuto. Per quanto in esso non disposto, si provvederà mediante appositi regolamenti. In mancanza di norme regolamentari troveranno applicazione le leggi statali in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Sono implicitamente abrogate e/o modificate le norme dei regolamenti e degli altri atti generali della Provincia in contrasto con il presente Statuto.

<b>GIOVANI</b>
----------------

## **CAMPANIA**

**DGR 14.6.16, n. 273** Politiche Giovanili. Adozione del Piano Pluriennale. (BUR n. 40 del 20.6.16)

### **PRESENTAZIONE**

**Nel quadro di un poderoso sviluppo di un programma coordinato ed articolato in relazione a problematiche complesse e urgenti, la Regione Campania, attraverso il rinnovato governo regionale, ha intrapreso un percorso strategico volto a ridefinire specifiche azioni mirate a definire un sistema organico di interventi secondo la filosofia di quelli che potrebbero essere definiti "progetti obiettivo", e che ricordano antiche esperienze della Cassa per il Mezzogiorno, quando svolgeva programmi specifici di azione sociale attraverso la costituzione di Centri sociali giovanili.**

**L'importanza del programma consiste nella individuazione di risorse e di piani europei di riferimento, così che la strategia complessiva di sviluppo si collega ad una programmazione vincolante che richiede rigorosi percorsi e controlli, secondo un crono programma assolutamente scandito nel tempo.**

**Il programma giovani della Regione Campania, di cui si illustra ampiamente l'impianto, può essere assunto quale modello prototipale per programmi analoghi.**

#### **Note**

#### **PREMESSA**

Con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE).

Con la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha approvato determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 .

Con la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020.

### **L'AZIONE SVOLTA DALLA REGIONE**

Con la Deliberazione n. 388 del 02/09/2015 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020.

Con la Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020.

Con deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015.

Con la deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della "Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020", assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per l'attuazione delle politiche di sviluppo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020", nonché ha demandato ai Dipartimenti competenti per materia, in raccordo con la Programmazione Unitaria e l'Autorità di Gestione, d'intesa con l'Assessore ai Fondi Europei e gli altri Assessori competenti ratione materiae, il compito di garantire l'efficace azione amministrativa attraverso lo svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle Direzioni di riferimento.

Con Deliberazione n. 450 del 06/10/2015 ad oggetto: "FNPG presa d'atto dell'Intesa del 16 luglio 2015 e linee di programmazione" si è, tra l'altro, preso atto dell'Intesa sopra richiamata, e il Direttore Generale della DG 11 è stato incaricato di aggiornare il quadro strategico delle politiche giovanili in Campania, di attivare la definizione dell'intesa tramite apposita proposta progettuale e di prevedere la costituzione di un gruppo di lavoro di orientamento strategico con referenti della Regione e del Dipartimento della Gioventù.

Con Deliberazione n. 549 del 10 novembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la condivisione di *"indirizzi programmatici che pongano al centro la condizione giovanile, con particolare riferimento alla promozione di progetti innovativi negli ambiti della partecipazione e del protagonismo giovanile, della creatività, della promozione e sostegno di giovani talenti e di start up, nonché nella prevenzione del disagio giovanile"* firmato in data 9 marzo 2016 tra le parti.

In data 05/01/2016 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra Regione Campania e Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri che disciplina le modalità di realizzazione e monitoraggio del progetto denominato "Ben-essere Giovani Campania".

Con Deliberazione n. 87 del 08 marzo 2016 la Giunta Regionale ha provveduto alla riorganizzazione dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, al quale è affidato il compito di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle istituzioni regionali competenti in materia di condizione giovanile.

Con Deliberazione n. 99 del 15 marzo 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Disegno di Legge: "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani" volto a dettare nuovi indirizzi e a permettere l'attuazione di interventi che meglio rispondano ai mutati bisogni di autonomia dei giovani e promuovano la crescita di un'autentica cittadinanza attiva del mondo giovanile attualmente all'esame del Consiglio Regionale.

Con deliberazione n. 114 del 22 marzo 2016 la Giunta Regionale ha provveduto all'integrazione della Deliberazione n. 549/2015 allo scopo di realizzare un'iniziativa pilota sulle politiche giovanili di più ampio respiro per la promozione e realizzazione di progetti innovativi negli ambiti della partecipazione e del protagonismo giovanile, della creatività, della promozione e sostegno dei giovani talenti e di start up, nonché nella prevenzione del disagio giovanile.

## **GLI INTENDIMENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI**

Coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Commissione Europea, che abbracciano gli ultimi 15 anni, partendo dalla Carta Europea del 21/05/2003 alla più recente Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 maggio 2014, che sollecitano gli Stati ad adottare politiche giovanili integrate, la Regione Campania intende supportare azioni di innovazione in tutti i campi, promuovendo anche la collaborazione tra pubblico e privato per valorizzare il potenziale di innovazione e creatività dei giovani, affinché esso sia espresso in tutti i campi dell'economia e della società campana.

Negli ultimi anni il finanziamento delle politiche nazionali giovanili, ha subito una sostanziale riduzione, un ruolo di rilievo effettivo lo svolge la Programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e d'Investimento europei e le altre risorse del POC 2014-2020.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 02/09/2015 n.156, è stato nominato il Responsabile della Programmazione Unitaria e sono stati riorganizzati e rafforzati gli uffici della Programmazione Unitaria (PU) e della sua struttura operativa al fine di consentire un forte raccordo tra i programmi di finanziamento al fine dell'attuazione unitaria del programma di governo regionale.

Dalle linee di indirizzo regionale sulle politiche giovanili emerge la necessità di affrontare la tematica secondo un approccio interdisciplinare che riflette le specificità di altre politiche regionali che, tra i loro destinatari hanno anche i giovani, e che sono state concordate con l'Assessore alla Formazione e Pari Opportunità Chiara Marciani, l'Assessore all'internazionalizzazione e start-up Valeria Fascione e l'Assessore al Lavoro e Risorse Umane Sonia Palmeri.

#### **LA CONNESSIONE CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

Le linee di intervento della nuova programmazione regionale pluriennale delle politiche giovanili risultano coerenti con la programmazione descritta nel Documento di Economia e Finanza Regionale approvato con DGR n. 610 del 30/11/2015, con il POR FESR 2014-2020 e con il POR Campania 2014/2020, in particolare con le finalità dell' *Asse 1 – Os 2 – RA 8.1 – Az 8.1.7; dell'Asse 2 Os 11 - RA 9.6 – Az 9.6.7; Os 8 - RA 9.7 - Az 9.7.1 e dell'Asse 3 Os 12 - RA 10.1 – Az 10.1.5 e Az 10.1.6.*

Nel periodo 2014-2020, l'Italia gestirà oltre 60 programmi operativi regionali e 14 programmi operativi nazionali e, tra questi ultimi, l'attenzione verso le nuove generazioni oltre ad essere declinata soprattutto sul tema del lavoro e dell'inclusione sociale, prevedendo la realizzazione di interventi capaci di dare supporto alla crescita delle competenze, della coesione sociale, anche incoraggiando il protagonismo giovanile, la legalità, la qualità della vita nelle aree urbane e lo sviluppo economico della società valorizzando i giovani.

Gli interventi a favore dei giovani nell'attuale quadro economico, sociale e culturale, debbono necessariamente essere caratterizzati da una visione di sistema che concentri le proprie linee di azione su più aspetti del variegato universo giovanile.

#### **IL PIANO PLURIENNALE**

Sulla base di quanto esposto in merito al rilancio delle Politiche Giovanili regionali, si procede alla definizione di un Piano pluriennale organico, secondo un approccio interdisciplinare e flessibile, che tenga conto della programmazione regionale integrata, di cui alla nota trasmessa dall'Assessore alle Politiche Giovanili al Presidente della GR, prot. n°47/SP del 14/01/2016.;

Le linee di azione del sopramenzionato Piano pluriennale sono: la promozione della partecipazione e dell'aggregazione giovanile, dei luoghi e delle modalità dell'apprendimento, la ricerca e l'innovazione, l'occupabilità e l'accelerazione dell'ingresso nel mercato del lavoro, l'internazionalizzazione delle conoscenze e competenze anche attraverso la mobilità, l'acquisizione delle esperienze, la valorizzazione del volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà, e l'autonomia dei giovani.

Viene adottato il Piano Pluriennale allegato al presente atto (All. A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

*Assessore alle Politiche giovanili, Fondi EU, Cooperazione europea e bacino euro-mediterraneo*  
*Serena Angioli*

*Assessore all' Internazionalizzazione , Start up e Innovazione Valeria Fascione*  
*Assessore alla Formazione e Pari opportunità Chiara Marciani*  
*Assessore al Lavoro e Risorse umane, Demanio e patrimonio Sonia Palmeri*  
**Giugno 2016**

**NB**

**Si riporta il testo omettendo, per motivi di impaginazione, tabelle e note.**

## **Introduzione**

La Regione Campania, ritenendo opportuno che gli interventi da mettere in campo a favore dei giovani debbano essere coerentemente ricondotti ad una visione di sistema, ha inteso individuarne gli ambiti e disciplinarne l'attuazione a mezzo di un'apposita legge quadro ("Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani", cfr. DGR. n. 99 del 15/03/2016), cui dare seguito di concerto con EE.LL., associazioni di categoria ed ogni altro soggetto in vario modo coinvolto nelle politiche che interessano le nuove generazioni.

Con tale disegno legge la Regione intende, nell'ambito delle proprie attività di programmazione e considerato l'attuale ed ancora assai difficile quadro economico, sociale e culturale, promuovere *"la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo, la socializzazione giovanile e il passaggio alla vita adulta"*.

Questo fondamentale e assai innovativo atto di indirizzo prevede, tra l'altro, l'elaborazione di un Programma Triennale per le Politiche Giovanili di cui si definiscono strategia e priorità d'intervento per i destinatari, ovverosia i giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni.

Il "Piano Triennale sui Giovani" [2016 – 2018], suscettibile di revisione annuale, ha i suoi indirizzi prioritari, nelle seguenti linee d'azione:

- Individuare i collegamenti tra le diverse politiche di settore;
- Adottare strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
- Promuovere l'accesso e la partecipazione alla cultura attraverso iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale attraverso forme di aggregazione giovanile, e nuove modalità di apprendimento.

Le linee d'azione individuate tracciano, nel complesso, una strategia specificamente dedicata alla sfera giovanile che si propone di promuovere progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse; e che vanno nella direzione di accrescere la propensione alla diffusione della ricerca e dell'innovazione, dell'occupabilità, dell'accelerazione dell'ingresso nel mercato del lavoro, anche utilizzando percorsi volti all'internazionalizzazione delle conoscenze e delle competenze, della mobilità costruttiva finalizzata all'acquisizione e al rientro delle esperienze maturate all'estero – anche attraverso una ulteriore valorizzazione ed evoluzione di programmi comunitari specificamente dedicati, quali: Erasmus+, Youth guarantee e Dialogo Strutturato, della valorizzazione del volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà.

Il "Piano", in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 ed in risposta all'invito del Consiglio dell'Unione Europea 9094/13 del 03/05/2013 e della successiva Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 2014, rappresenta, in buona sostanza, uno strumento a sostegno dell'azione dei *policy maker* cui, sul versante dell'azione amministrativa regionale, s'intende dare seguito facendo rientrare a pieno titolo le politiche giovanili – ed il successo che gli interventi così concepiti potrebbero avere nell'invertire dinamiche andatesi consolidando negativamente nel tempo – tra quelle su cui puntare con più decisione per inaugurare un percorso di crescita sostenuta sia sul piano sociale che economico a livello regionale.

Uno strumento snello, capace di razionalizzare gli interventi a favore dei giovani che, mirando ad evitare ridondanze, duplicazioni, disfunzioni e dispersione di risorse, ha lo scopo di incrementare i livelli di qualità ed efficienza nella programmazione di politiche trasversali, quali quelle giovanili onde, nel contempo, migliorare la condizione e le prospettive delle nuove generazioni e di elevarne

la capacità d'interpretazione nella cultura di governo. Si tratta pertanto di una sfida di governance che, intanto potrà dirsi vinta, in quanto sarà in grado di produrre risultati concreti e misurabili in termini di:

- valorizzazione e incentivazione delle iniziative promosse dai giovani a favore dei giovani;
- promozione di azioni proattive per il rafforzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica in una dimensione europea ed extraeuropea in continua evoluzione.
- sostegno all'autonomia dei giovani (casa, indipendenza economica, famiglia, etc.), alla loro autodeterminazione, responsabilizzazione, emancipazione sociale, alla qualificazione delle loro competenze, alla loro affermazione professionale, al loro diventare protagonisti di una nuova fase storica in cui sarà possibile realizzarsi come persone senza essere più costretti a lasciare la propria terra, ma anzi sentirsi corresponsabilizzati nel creare opportunità di vita per se stessi e prospettive di crescita economica e sociale per i rispettivi luoghi d'origine.

Per attuare le descritte linee di azione il Piano potrà contare, per ciascuna annualità, su fonti di finanziamento che varranno a meglio orientare a favore dei giovani non solo la programmazione regionale dei FONDI SIE 2014-2020 [in particolare i PO FSE, FESR - Asse 10 e PSR], ma ad utilizzare in chiave complementare anche le risorse del FNPG, art. 2 commi 1 e 2 dell'Intesa di riparto del 07/05/2015 (Atto cu/41), nonché le risorse derivanti dal POC, dal Patto per il Sud e da FSC.

Un'attenzione verrà data anche all'attivazione del capitale privato.

### **Premessa**

Il presente documento, lungi dall'essere una esaustiva analisi di aspetti, temi e sollecitazioni afferenti e provenienti dal mondo giovanile, intende fare il punto della situazione su quanto già esistente in ambito regionale a favore dei giovani e, soprattutto, prendere atto di alcune emergenze, verso le quali orientare la programmazione regionale dei FONDI SIE 2014-2020, unitamente all'impiego delle risorse del FNPG, art. 2 commi 1 e 2 dell'Intesa di riparto del 7 maggio 2015 (Atto cu/41) e alle risorse derivanti dal POC e dal Patto per il Sud.

La crisi economica e sociale che ha attraversato l'Italia e l'Europa in questi ultimi anni ha, tra le tante emergenze, posto i riflettori sulla condizione giovanile che in Italia ha avuto un impatto complessivo molto grave proprio sui giovani.

La condizione di disagio dei giovani italiani, e fra questi, quella dei giovani del Mezzogiorno rappresenta una delle grandi sfide che la società italiana si trova ad affrontare. Impegnati in una difficile transizione verso l'età adulta, alla ricerca di un'autonomia difficile da raggiungere in un mercato del lavoro asfittico che offre ben poche opportunità, i giovani appaiono spesso come intrappolati in traiettorie socio professionali segnate dalla precarietà esistenziale. Le cause di tale condizione di difficoltà, di certo acuita dalla crisi che attraversa il paese dal 2008, sono ampiamente note. La globalizzazione dei mercati, l'indebolimento del ruolo pubblico di regolamentazione e controllo, la precarizzazione dei rapporti di lavoro, il peggioramento nella distribuzione dei redditi e il contenimento dei sistemi di welfare rendono sempre più arduo il completamento di quelle che comunemente sono indicate come le tappe di una marcia di avvicinamento alla condizione di piena cittadinanza nel mondo adulto, ovvero: terminare il percorso formativo, trovare un impiego, raggiungere l'autonomia abitativa, sposarsi ed avere dei figli.

Ciononostante molteplici strumenti e piani di intervento sono stati varati e attuati a favore delle giovani generazioni a tutti i livelli istituzionali (europeo, nazionale e regionale), ma soprattutto nell'ottica dell'occupazione giovanile e gradualmente sta diventando di grande attualità la povertà giovanile.

All'origine delle difficoltà di programmare e realizzare risposte e interventi adeguati vanno ricondotte, non solo le ben note problematicità di definire con appropriatezza il target di questo segmento dell'azione pubblica, ma anche il carattere trasversale degli interventi da realizzare che investono non solo la sfera lavorativa, ma anche quella della cultura, dell'istruzione, delle politiche

abitative, della prevenzione, del tempo libero, dei luoghi dell'apprendimento e dell'esperienza chiamando in causa competenze trasversali a tutti i livelli territoriali.

Gli interventi posti in essere nel periodo di crisi sono per lo più tarati sulle tematiche tradizionali e concepite settorialmente del lavoro, della formazione e dell'istruzione, al fine di dare, nel minor tempo possibile, una risposta concreta alle istanze economiche e sociali più pressanti e caratterizzanti il momento storico.

Questa tipologia di intervento sembra non bastare a scongiurare il pericolo di “*Lost generation*” profetizzato a livello europeo e pian piano manifestatosi in molteplici forme, tra le quali il fenomeno dei NEET, ossia quella quota sommersa di giovani inattivi, scoraggiati e sfiduciati che rinunciando a qualsiasi forma di ricerca, di azione, e si annullano passivamente, scomparendo dalle principali statistiche socio-economiche.

Gli elementi di complessità appena richiamati hanno relegato la sfera dell'azione pubblica in una condizione di marginalità. Eppure, i profondi cambiamenti socio demografici avvenuti nell'ultimo ventennio, così come le pressioni esercitate dall'Unione Europea, hanno prodotto un'attenzione crescente al tema delle politiche giovanili. Un'attenzione che in Campania acquista carattere di urgenza, se non altro per il peggioramento dei principali indicatori di svantaggio socio-economico e lavorativo del territorio, che disegnano un panorama particolarmente desolante per i giovani campani, ancora troppo spesso costretti ad emigrare per realizzare percorsi autonomi di crescita personale e professionale.

## **1. IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO REGIONALE**

### **1.1. Breve analisi di contesto**

#### **1.1.1. Dinamiche demografiche**

La popolazione residente nella Regione è di circa 6 milioni, di cui oltre il 50% nella provincia di Napoli (ISTAT, 2015), con una densità media, nella sola area metropolitana di Napoli, corrispondente a 3.118 abitanti per kmq. La distribuzione della popolazione sul territorio è caratterizzata proprio dalla crescita dei sistemi urbani e industriali lungo l'intero arco che cinge l'area metropolitana di Napoli, in direzione di Aversa, dei comuni settentrionali verso Nola, e dalla crescita dei sistemi urbani di Caserta, Avellino e Salerno.

Oltre all'elevata densità di popolazione, altra caratteristica importante dell'andamento demografico regionale risulta l'alto tasso di natalità e fertilità. Il tasso annuo di crescita della popolazione è, infatti, di circa il 2%, contro la media dell'1% nel Mezzogiorno e un tasso medio in negativo (-0,7%) per l'Italia. I dati dell'ultimo bilancio demografico regionale, registrando la percentuale più bassa d'Italia nella fascia di popolazione oltre i 65 anni (ovvero il 16%) e l'indice di vecchiaia<sup>1</sup> più basso d'Italia (con un indice per la prima volta superiore a 1002), fanno della Campania la regione più giovane d'Italia con una fascia di popolazione compresa fra i 14 ed i 32 anni pari a 1.461.139. Si rileva però, anche in ragione di fenomeni disomogenei dal punto di vista demografico, una forte disparità tra le cinque province con una maggiore concentrazione di “giovani” nelle province di Napoli, Salerno (città più giovane di Italia) e Caserta.

1

Indice di vecchiaia: rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100.

2

Tuttavia tale andamento, non è omogeneamente distribuito sul territorio regionale: alcune aree interne registrano tassi di spopolamento annuo superiori al 1%. Nelle aree montane (con particolare riferimento alle province di Avellino e Benevento) la struttura demografica appare caratterizzata da fenomeni di erosione demografica e di senilizzazione della popolazione, con indici di vecchiaia più alti.

Va altresì segnalato anche per la Campania il persistente calo della natalità, che interessa il paese, e che nella nostra regione fa segnalare un calo delle nascite di circa il 15% nel periodo 2008- 2014,

superiore alla media nazionale anche per la più bassa incidenza di presenza straniera, che in questi anni ha contribuito a innalzare i tassi di natalità (Istat, 2015). I nati da almeno un genitore straniero in Campania nell'anno 2014 sono appena il 7,3% dei residenti contro una media nazionale poco superiore al 20%.

Le tabelle seguenti evidenziano la distribuzione e composizione della popolazione giovanile in Regione. Dalla suddivisione in tre fasce d'età, emerge che quella più matura rappresenta percentualmente la fascia più elevata, con un 44% circa del totale.

### ***1.1.2. Quadro socio-ambientale***

L'analisi delle caratteristiche demografiche del territorio regionale non può prescindere dall'osservazione di alcuni elementi del contesto socio-ambientale riferiti specificatamente ai livelli di istruzione formazione e occupazione, alla legalità e sicurezza, al disagio giovanile, alla povertà socio-economica e alla povertà educativa che rappresentano ambiti di particolare importanza, sia per il pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, sia per la valorizzazione del capitale umano. Nelle sezioni seguenti, soprattutto in riferimento all'istruzione, alla formazione e all'occupazione e alla condizione giovanile in generale, ci si riferisce a indicatori adottati nella "Strategia di Lisbona", successivamente ribaditi in "Europa 2020", e alla Strategia europea per la Gioventù, per la definizione di obiettivi strategici indispensabili alla realizzazione di una crescita sostenibile, per lo sviluppo del mercato del lavoro ma soprattutto ad una maggiore coesione della società, basata su una qualità della vita delle giovani generazioni e su un'offerta di migliori e maggiori opportunità.

### ***1.1.3 Livelli di istruzione, formazione, occupazione.***

La Campania, con l'obiettivo di conseguire i target definiti dalle indicazioni strategiche, ha fatto numerosi sforzi negli ultimi anni: gli indicatori relativi al grado di istruzione della popolazione hanno registrato nel corso dell'ultimo decennio significativi miglioramenti.

Il fenomeno dell'abbandono prematuro degli studi da parte dei giovani, che caratterizza l'interosistema paese va progressivamente riducendosi ma si è ancora lontani dagli obiettivi europei: nel 2013 la quota dei 18-24enni che ha interrotto precocemente gli studi è pari al 17,0 per cento, il 20,2 tra gli uomini e il 13,7 tra le donne. Il livello di partecipazione al sistema di istruzione e formazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni è migliorato, attestandosi per l'anno 2013 al 51,9%, seconda nelle regioni meridionali solo al Molise (52,8%). Il tasso di partecipazione al sistema di istruzione e formazione resta più basso sia della media nazionale (56,3%) che delle medie ripartizionali riferite alle regioni centro - settentrionali.

Analogo trend lo si riscontra analizzando i tassi di passaggio dalla scuola superiore all'università.

A tal riguardo, si può osservare un decremento di oltre 11 punti percentuali nel quinquennio 2008/2013, attestandosi nel 2013 su di un valore pari al 47% (39,4% per la sola componente maschile).

Si tratta, in entrambi i casi, di valori ben al di sotto della media nazionale, che fa registrare per il 2013 tassi di passaggio pari al 55,7% dell'intera popolazione di diplomati, e del 49,8% dei diplomati di sesso maschile. A calare sono soprattutto le transizioni degli studenti con un diploma di tipo tecnico, che, come è noto, mantengono un profilo di accesso, in termini di background familiare, genere, performance scolastiche precedenti, assai differenziato rispetto agli studenti liceali.

Sostanzialmente stabili restano, invece, i tassi di iscrizione ovvero il rapporto percentuale tra gli studenti iscritti al livello di istruzione considerato (inclusi gli studenti fuori corso) e la popolazione residente appartenente alla corrispondente classe di età (19-25 anni). Un dato che fotografa indirettamente l'ampliamento della quota di studenti in potenziale ritardo nel conseguimento della laurea, soprattutto se analizzato unitamente al calo di immatricolati e laureati registrato negli stessi anni. Nel decennio intercorso tra l'anno accademico 2003/2004 e quello 2013/2014, in Campania si registra un calo delle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e di quelli a ciclo unico del 21,8% (7.681 unità in v.a.).

In Campania interventi di politiche rivolte a minori e famiglie, hanno contribuito, alla riduzione dei percorsi di fuoriuscita dal circuito dell'istruzione, consentendo una sostanziale riduzione della

dispersione ma soprattutto nelle scuole primarie. Il fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono degli studi rimane una dinamica complessa, che annovera in sé aspetti diversi e che investe l'intero contesto familiare, ambientale e scolastico-formativo. La discriminazione non è tra regioni del Nord e del Sud, ma tra le diverse aree del contesto regionale e tra i vari territori di una metropoli. Mancano, invece, investimenti e strumenti per la riduzione del fenomeno della dispersione universitaria. Si pensi, ad esempio, che attualmente solo il 40% di chi si iscrive consegue la laurea triennale.

Nell'ultima decade all'interno del contesto nazionale si è registrato un trend crescente degli studenti in mobilità e una progressiva partecipazione di enti ed atenei al programma. In particolare l'Italia si colloca al quarto posto nella classifica europea per numero di studenti coinvolti ed è presente con 17 atenei nella classifica delle migliori cento performance stilata dalla Commissione europea per l'annualità 2011/12. Nel corso degli ultimi vent'anni l'Italia ha sperimentato una crescita pressoché ininterrotta del numero di studenti in mobilità. Questa tendenza, infatti, pur subendo una leggera flessione nel biennio 2004/2006, ha ripreso a crescere nel 2007/08, fino ad arrivare agli oltre 23mila studenti in mobilità nel biennio 2011/12.

Tuttavia permangono alcune differenze sostanziali all'interno del Paese. I dati per ripartizione geografica (vedi tabella 3) mostrano, infatti, che a fronte di valori relativamente elevati del rapporto studenti Erasmus/popolazione studentesca nelle regioni del centro-nord, si registrano valori molto più bassi nelle regioni meridionali.

Gli atenei che mandano il maggior numero di studenti all'estero rispetto a quanti ne accolgono sono l'Università degli studi di Milano, di Torino e di Napoli Federico II. Nel dettaglio, guardando ai dati relativi alla Campania, tra il 2008 e il 2011, si registra un aumento progressivo del numero degli studenti in mobilità (figura 4). Interessante è anche il dato relativo alla mobilità per placement che registra un aumento di circa 100 unità nel periodo 2008/2011.

Per quanto concerne la regione Campania, la destinazione maggiormente scelta resta la Spagna verso la quale si dirigono oltre 2000 studenti, seguita dalla Francia e dalla Germania così come avviene in gran parte dell'Italia.

Eppure il livello di istruzione rappresenta un dato fondamentale delle conoscenze e delle competenze associabili al capitale umano di ciascun territorio. Bassi livelli di istruzione espongono gli individui ad una minore partecipazione al mercato del lavoro. Nel 2015 il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto in sei regioni, con un aumento particolarmente consistente in Sardegna e in Calabria. La Campania detiene il triste primato della Regione con il tasso di disoccupazione giovanile più alto d'Italia e pari al 52,7 contro una media nazionale del 40,3%. Il dato, di per sé allarmante, diventa drammatico se riferito alla sola componente femminile, perché il tasso di disoccupazione arriva al 58,5% - il 45%, nel 2015, nella fascia d'età 15 - 29 anni<sup>3</sup>.

Le giovani donne campane rappresentano uno dei segmenti più deboli, qualsiasi siano le condizioni con le quali esse si presentano sul mercato del lavoro. Il tasso di occupazione femminile in età 15-34 anni in Campania è infatti la metà (circa 21%) di quello medio del Mezzogiorno (circa 43%).

La crisi ha avuto, inoltre, un forte impatto sociale anche nell'aumento della popolazione inattiva, dato che desta forte preoccupazione riguardo alla quota giovanile. Già da diversi anni, a livello europeo, si pone l'attenzione sui Neet, giovani non più inseriti in un percorso scolastico/formativo, ma neppure impegnati in un'attività lavorativa. In questo gruppo di giovani un prolungato allontanamento dal mercato del lavoro e dal sistema formativo può comportare il rischio di una maggiore difficoltà di reinserimento.

I giovani italiani, tra i 15 e 29 anni, che nel 2015 risultano non inseriti in un percorso scolastico e/o formativo e neppure impegnati in un'attività lavorativa sono il 26% del totale (circa due milioni e mezzo), un valore fra i più elevati in Europa. La differenza fra i generi rimane significativa e si amplia lo svantaggio del Mezzogiorno, che fa registrare uno scarto rispetto alla media nazionale di circa dieci punti percentuali, e arriva a sfiorare il 18% rispetto alle regioni del Nord-Est. Guardando alle sole regioni del Mezzogiorno, la Campania si colloca al terzo posto, dopo Calabria e Sicilia, delle regioni con una più alta incidenza di Neet (15-29 anni). In Campania, più di un giovane su tre

è escluso sia dal circuito formativo che dal mercato del lavoro, mentre per le donne la percentuale sale al 36,6%.

Per altro verso, è fenomeno diffuso tanto nelle periferie delle città metropolitane, quanto nelle cd. Aree interne, la presenza di famiglie con alto numero di componenti e/o giovani individui che versano in situazioni di svantaggio, con elevato rischio di emarginazione sociale ed educativa. In tali contesti, l'assenza di una salda rete di interventi e servizi sociali, costituisce ancor più un fattore ostacolante l'accesso, da parte di tali fasce di popolazione alle risorse necessarie ad un miglioramento sostanziale della qualità della vita. Si tratta di una condizione che aumenta la vulnerabilità in particolare dei giovani rispetto agli adulti e che può innescare un'escalation dei rischi di ulteriore impoverimento, devianza e fragilità sociale. Le nuove povertà e il disagio da emarginazione sociale vanno messi in relazione non solo alla mancanza di un reddito adeguato, ma più in generale con la scarsità di "risorse" che coinvolgono un ampio complesso di fattori, tra cui quelli di ordine relazionale, anche riferito alla qualità della partecipazione alle dinamiche positive della vita urbana. Le politiche di lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono pertanto fortemente necessarie per impedire o invertire fenomeni discendenti e favorire invece il prodursi di eventi positivi, a partire da un maggior stimolo all'imprenditorialità e all'autoimpiego. Tali politiche devono impedire che processi di strutturazione della società urbana provochino frammentazione sociale e chiusura dei gruppi nei propri stili di vita e nelle modalità di uso del territorio e devono evitare che si formino "città o aree interne residuali", periferie urbane o territoriali dove si concentrino povertà ed emarginazione; e rafforzare processi di diffusione dei nuovi saperi, delle opportunità e il capitale sociale e relazionale. Da questo punto di vista, il rafforzamento della rete dei servizi, lo sviluppo di reti informative e di solidarietà, con particolare attenzione verso i minori e i giovani adulti che vivono in zone ad elevato indice di disagio economico e sociale, la creazione di più efficaci servizi alle imprese ha una fondamentale funzione di sostegno nello sviluppo del capitale umano ed economico-produttivo. Così come del resto, l'aumento dei fenomeni di illegalità nelle aree ad alta esclusione sociale e di degrado del tessuto urbano, richiede l'attuazione di interventi di integrazione sociale che abbiano il fulcro nelle comunità, nelle forze dell'associazionismo e del volontariato locali e nel protagonismo degli stessi cittadini.

L'obiettivo primario è pertanto, da un lato, quello di rafforzare gli strumenti di incrocio tra i fabbisogni delle imprese e quelli occupazionali (apprendistato, tirocini formativi e gli stage e dottorati in azienda), in sinergia con la programmazione nazionale su "Garanzia giovani" e nel rispetto della Raccomandazione n. 5/2014 del PNR, dall'altro, di promuovere e sostenere il recupero e al riutilizzo a fini sociali dei beni e delle aziende confiscate alle mafie, con lo scopo di migliorare la qualità della vita in termini di sicurezza urbana e fare da sprone alla promozione dell'imprenditorialità, in particolare con iniziative agevolate a favore dei giovani anche nel superamento degli attuali e persistenti ostacoli nell'accesso al credito.

#### ***1.1.4 Qualità della vita***

In questa breve analisi del quadro socio-ambientale appare opportuno ricordare che i temi della legalità e della sicurezza impattano fortemente sul livello di qualità della vita e possono divenire dei fattori di rischio scatenanti condizioni di disagio giovanile. Senza necessariamente addentrarsi nell'analisi delle elaborazioni statistiche relative alle diverse tipologie di reati, si può correttamente sostenere che i livelli di sicurezza di cui godono i campani non possono essere considerati soddisfacenti. Pur rimanendo lontana dalle primissime posizioni in campo nazionale, la regione si posiziona al quinto posto per delitti denunciati, mentre le denunce nei confronti dei minori rispetto alla popolazione residente appaiono numericamente modeste, rappresentando il 15-esimo valore del paese.

Il quadro della sicurezza in Campania emerge chiaramente dal Rapporto sulla coesione sociale<sup>5</sup> redatto in ambito europeo. Relativamente alla percezione di rischio di criminalità, è emblematico il dato riguardante la percentuale delle famiglie che avvertono molto o abbastanza l'esposizione al rischio di criminalità nella zona in cui vivono rispetto al totale delle famiglie intervistate: la Campania consegue il più alto indice, con quasi una famiglia su due che esprime disagio, rispetto

agli indici di Italia e Mezzogiorno, di gran lunga inferiori. La domanda di sicurezza, espressa o latente, comprende un'ampia sfera di fenomeni che riguardano tra l'altro anche il disagio dovuto al degrado urbano, alla scarsa cura del territorio derivante dalla presenza di rifiuti, assenza di vigilanza sulle strade, quindi "insicurezza" come sentimento non necessariamente legato all'aumento del rischio ma derivante da fattori più ampi e spesso lontani dal contesto specifico.

Dall'indagine campionaria, condotta con metodo CATI dall'Osservatorio Permanente sulla Condizione Giovanile della Regione Campania dell'Università di Napoli Federico II nel 2011 emerge che i bisogni espressi in relazione alle possibili azioni di contrasto al disagio manifestato riguardano, in particolar modo, l'orientamento al lavoro e alle professioni, scolastico e universitario, al fornire informazioni relative alle opportunità di formazione professionale e ai corsi gratuiti di lingua inglese.

Altresì importante è un'area di interventi che riguarda le opportunità culturali, per lo svago e il tempo libero.

La necessità di azioni concrete che riguardino l'orientamento, il counseling e il coaching, risulta evidente anche da recenti studi che mostrano elevate percentuali di giovani campani che dal punto di vista vocazionale e identitario sono confusi, indifferenziati e "diffusi". Risulta altresì evidente che a questi bisogni informativi e orientativi gli Informagiovani non sono in grado di rispondere. Essi sono poco conosciuti e poco usati come evidenziato dalle tabelle che seguono. I giovani ricorrono sempre al web per informarsi o attivano i loro canali informali (famiglia ed amici) per la ricerca di opportunità.

Per quel che riguarda invece le opportunità culturali e di svago, sebbene il territorio campano sia ricco e variegato, sia dal punto di vista della produzione giovanile, sia da quello della fruizione, va segnalato che esso si presenta molto diseguale, fra aree urbane e aree rurali, fra aree costiere ed aree interne e all'interno delle stesse aree urbane. A titolo esemplificativo di tale disparità si riporta la cartina regionale che riporta la distribuzione geografica del numero di rappresentazioni dal vivo.

A ciò si aggiunge che disagio e devianza sono fenomeni che si vanno sempre più caratterizzando, negli ultimi anni, per la complessità della loro evoluzione. Con riguardo alla devianza, si rileva in proposito la divergenza, sempre più accentuata, tra quantità e qualità di essa: sotto il profilo quantitativo, infatti il fenomeno risulta inferiore in Italia che negli altri paesi Europei (2,48 % rispetto al complesso delle denunce penali).

Sotto il profilo qualitativo, invece si è sempre più accentuata l'evoluzione negativa del fenomeno: alla devianza tradizionale, costituita da ragazzi la cui giovane vita è costellata da una serie di processi di emarginazione sia a livello familiare che personale, se ne sono venute aggiungendo diverse altre, quella degli stranieri, quella dei ragazzi della mafia più diffusamente in Campania e nelle altre regioni meridionali (Sicilia, Calabria e Puglia) e il bullismo, intesi come manifestazione di comportamenti conflittuali attuati in forme di prepotenza ed aggressività soprattutto a scuola o sul posto di lavoro.

Simile andamento evolutivo si riscontra rispetto al disagio: le tradizionali manifestazioni di disagio causate da disgregazione del nucleo familiare, inadeguatezza educativa, inadempienza scolastica con precoce avviamento al lavoro nero, pur non registrando profonde evoluzioni sotto il profilo quantitativo, ne hanno invece subito di rilevanti sotto quello qualitativo.

Si sono infatti accentuate le manifestazioni connesse alla disgregazione del nucleo familiare, evolute in conflittualità familiare, rilevabili nelle condotte violente sia nei rapporti tra genitori sia in quelli tra genitori e figli.

## **2. I GIOVANI: UNA CONDIZIONE AL PLURALE**

L'età giovanile è generalmente intesa come condizione transitoria caratterizzata dal progressivo abbandono dei ruoli tipici dell'adolescenza e dalla contemporanea assunzione di funzioni e responsabilità tipiche dei ruoli di adulto. Il percorso di transizione fa riferimento ad alcune tappe fondamentali: l'uscita dal percorso formativo, l'inserimento nel mercato del lavoro, l'indipendenza abitativa, il matrimonio/la convivenza, l'acquisizione del ruolo genitoriale.

La Campania è senza dubbio tra le regioni che maggiormente soffrono della carenza di occupazione, caratterizzandosi per una costante riduzione del tasso di attività e livelli di disoccupazione al di sopra della media nazionale, soprattutto per quanto riguarda giovani e donne, soprattutto se poco scolarizzati. Per la Campania la disoccupazione continua ad assumere pienamente i connotati di una disoccupazione escludente e punitiva (per usare la classificazione adottata da Therborn 1986), che colpisce cioè quella quota debole dell'offerta di lavoro (come detto i giovani e donne), ma a differenza di quello che accade in altre realtà europee, in maniera così profonda da determinare una loro quasi letterale esclusione dal mercato del lavoro e senza che per essa vengano forniti né una compensazione di indennità né trasferimenti monetari (e quindi in tal senso punitiva). Tale disoccupazione è inoltre accompagnata, e non solo nei territori della regione meno depressi, dalla presenza di cattivi lavori e di attività nell'economia informale e nel sommerso, ambiti in cui i lavori appaiono fortemente instabili e dequalificati e quasi mai hanno sbocco verso attività di tipo stabile e formalmente contrattualizzate.

In questo scenario, le chance di un'occupazione stabile nel mercato del lavoro sembrano ristrette e anche per quei giovani che non rappresentano la parte più bassa della piramide sociale.

Emerge un quadro abbastanza negativo per ciò che concerne l'indipendenza economica, non tanto nei termini della progettazione di vita quotidiana, ma dal punto di vista di una progettazione di medio- lungo periodo, dal momento che siamo in presenza non solo di un'esigua quota di lavoratori, ma di una condizione lavorativa alquanto precaria.

La precarietà lavorativa e l'insussistenza di redditi continuativi, inoltre, rappresentano anche il principale ostacolo per l'acquisizione di un'autonomia abitativa. Infatti, da sempre l'acquisizione di un lavoro ha determinato la scansione dei percorsi di vita e la costruzione della personale biografia, ma ciò è stato vero fino a quando il sistema di welfare state si è strettamente basato sul modello di sviluppo di impianto fordista.

La disoccupazione non è l'unico problema che affligge le giovani generazioni campane; ad essa si è affiancato un fenomeno altrettanto preoccupante, quello dello scoraggiamento, fenomeno che spinge un numero sempre maggiore i giovani a ritirarsi in sé stessi. I Neet in Campania, ossia i giovani che nonostante l'età attiva e l'assenza di oggettivi motivi di impedimento si ritrovano ad essere fuori dal percorso di studi, non coinvolti in alcun circuito di formazione e nemmeno inseriti nel mondo del lavoro, rappresentano una quota significativa.

Le difficoltà lavorative, l'impossibilità di rendersi autonomi dalla famiglia di origine hanno allungato, dunque, la permanenza degli individui nello status di giovane e la transizione alla vita adulta avviene dopo i trent'anni. Dall'indagine campionaria, condotta con metodo CATI dall'Osservatorio Permanente sulla Condizione Giovanile della Regione Campania dell'Università di Napoli Federico II nel 2011 emerge, infatti, che per i giovani campani l'assunzione dello status di adulto, inteso come il superamento di almeno quattro dei cinque step6 di transizione utilizzati dalla letteratura sociologica nell'analisi della condizione giovanile, interessa solo il 50% degli intervistati oltre i 33 anni e con percentuali significativamente più basse per i soggetti al di sotto dei 32 anni. In una prospettiva di genere, inoltre, sono le donne ad entrare per prime nella vita adulta mantenendo così, nella società, il ruolo tradizionalmente ascritto loro, cioè quello di madri e mogli.

Tale fotografia, tuttavia, non deve favorire l'emergere di visioni deterministiche sulla condizione giovanile, infatti sebbene intere generazioni di giovani siano tagliate fuori dal mondo del lavoro, è altrettanto vero che i giovani sono in possesso di capitali economici, culturali e relazionali diversi e pertanto, soggetti a destini diversi a seconda dei contesti ambientali, economici e relazionali entro cui si muovono. I recenti cambiamenti sociali minano, tuttavia, la validità delle tappe considerate quali indicatori dello status di adulto: la formazione non è più un punto di partenza per l'affermazione lavorativa, ma un processo lungo tutto l'arco di vita, l'imperativo della flessibilità nell'attuale mercato del lavoro ha reso obsoleta la tappa data dalla stabilità del lavoro, l'indipendenza abitativa, la creazione di una nuova famiglia e la nascita di un figlio si procrastinano sempre più nel tempo, spesso oltre i limiti di età utilizzati per considerare un soggetto giovane.

In ragione dei fenomeni fin qui descritti nell'osservazione delle dinamiche socio-ambientali possiamo concludere che solo il 27,5% del campione aveva raggiunto la seconda tappa, la quasi totalità dei soggetti intervistati viveva ancora nella famiglia di origine; tra coloro che avevano costituito un nuovo nucleo familiare, il 48% viveva con il partner ed aveva figli; solo una esigua minoranza ha assunto il ruolo genitoriale .

Dato il perdurare della crisi e dati gli ulteriori cambiamenti legislativi e sociali intervenuti, il mutamento sociale della condizione giovanile in Campania sembra ulteriormente procedere nella direzione della de-standardizzazione e individualizzazione dei percorsi. I mutamenti si registrano soprattutto sul piano dei calendari e della cronologia degli eventi e del loro ordine sequenziale. La ridefinizione delle tappe di transizione alla vita adulta assume quindi i connotati della reversibilità rendendo i percorsi di vita giovanili sempre più traslati nel tempo, ma anche inficiando la sequenza delle transizioni. I fattori che spiegherebbero il cambiamento nei calendari e nella sequenza delle transizioni sono secondo molti attribuibili alla diffusione di una nuova cultura del lavoro. Tale cultura è contraddistinta dall'eternità della formazione che si dipana lungo l'intero vissuto individuale alternandosi al lavoro e configurandosi come una risposta alla mancanza di lavoro o alla presenza di lavori precari, una risposta non sempre coerente e centrata, ma spesso determinata da una rincorsa all'accumulo di titoli disordinata e disomogenea, non coerente con i profili professionali o con una definita vocazione lavorativa.

I dati raccolti nel 2015 attraverso una ricerca campionaria sui giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Campania dell'Osservatorio Giovani OCPG dell'Università di Salerno sembrano avallare la diffusione di una tale cultura anche tra i giovani campani come dimostra l'alta percentuale di coloro che pur avendo formalmente concluso il percorso formativo lascia aperta la possibilità di reinserirsi nel circuito formativo. La difficoltà a considerare completamente concluso il ciclo di studio non riguarda solo le classi di età più basse, ma si estende alle fasce più mature.

In aggiunta i giovani hanno visto drasticamente ridursi la possibilità di un lavoro standard a causa della diffusione di percorsi lavorativi caratterizzati da un'elevata frammentazione e da condizioni di lavoro atipiche. Comparando diverse coorti di età, la percentuale di lavoratori atipici è notevolmente aumentata negli anni passando da meno del 20% della coorte dei nati prima degli anni '60, al 31% dei nati negli anni '70 alla metà dei nati negli anni '80 (ISTAT, 2012).

D'altronde guardando all'area del disagio (IRES, 2015) definita come insieme di persone che lavorano in condizioni instabili (dipendenti a tempo determinato, lavoratori temporanei involontari, lavoratori part-time) emerge come l'occupazione degli anni della crisi si sia prevalentemente caratterizzata nei termini del precariato e della sottooccupazione e che sebbene abbia riguardato anche i lavoratori più anziani abbia connotato soprattutto il lavoro dei giovani e dei giovani-adulti.

Per questi ultimi il tasso di disagio raggiunge infatti il 36% a fronte del 16% del segmento 35-54 e del 10% del segmento 55-64 (fig. 8). Tra i giovani campani che hanno risposto all'indagine 2015-2016 condotta dall'Osservatorio Giovani dell'Università di Salerno, dichiarando di essere definitivamente entrati nel mercato del lavoro, la maggioranza relativa sta svolgendo esperienze non contrattualizzate (volontarie e/o a nero).

Seguono le esperienze pre-lavorative (tirocini, stage, apprendistati, borse, etc.) e quelle con orizzonti temporali limitati. Inoltre, l'entrata nel mondo del lavoro appare come parentesi temporalmente limitata per il 27% della popolazione, con esperienze lavorative precedenti e attualmente senza lavoro a conferma dell'indeterminatezza della soglia di inizio dell'attività lavorativa dovuta alla deregolamentazione e alla precarizzazione del lavoro.

Un ulteriore indicatore della condizione del lavoro e, più ancora, dell'atteggiamento dei giovani rispetto alle diverse forme lavorative si rintraccia nel dato riguardante la sfera della creazione autonoma del lavoro. Guardando alle esperienze passate e presenti dei giovani del campione si rileva una propensione decisamente bassa verso "l'autoimpresa", sia in merito a realtà di creazione d'impresa profit, che interessano poco più del 2% dei casi (41 su 1.900), sia nelle forme riguardanti

la creazione di organizzazioni operanti nel non-profit (cooperative, associazioni, etc.) che vedono coinvolto il 6,5% dei giovani rispondenti.

Osservando in particolare il fenomeno delle start up innovative, gli aggiornamenti statistici più recenti delle Camere di commercio d'Italia (11 aprile 2016) mostrano una certa rilevanza della componente giovanile riguardo a questa categoria di imprese (tab 13 e fig. 10): circa un quarto delle 335 start up7 registrate in totale in Campania è rappresentato da start up innovative costituite da giovani (24,2%); il dato appare significativo soprattutto considerando che tale computo comprende solo le imprese già ufficialmente registrate, e dunque è possibile immaginarlo associato all'esistenza di una certa componente ancora non formalizzata proprio considerando che il confine di nascita è per definizione mobile per le realtà imprenditoriali emergenti.

La categoria delle start up è definita in base alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 1° requisito: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; 2° req: team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata 3° req: impresa depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato (InfoCamere, registroimprese.it).

Focalizzando l'attenzione, più nello specifico, sul diverso grado di incidenza dalle nuove generazioni nella configurazione delle start up innovative giovanili emerge ancora un peso significativo di questa componente espresso dalla prevalenza in quasi tutte le province di start up a esclusiva composizione giovanile.

Pochi i giovani campani tra i 18 e i 35 anni che si sono resi indipendenti dalla famiglia d'origine abbandonando la casa d'origine (14,3%). Una percentuale concentrata soprattutto tra le classi di età più mature (26-35 anni). La maggioranza relativa non ha mai tentato questo passo sebbene preveda di farlo nell'orizzonte dei 5 anni. Tra coloro ancora appartenenti al nucleo familiare d'origine una quota consistente si dichiara incapace di fare previsioni relative al raggiungimento dell'indipendenza abitativa. L'attitudine a privilegiare le scelte reversibili si riscontra anche per l'indipendenza abitativa.

I giovani che si sono temporaneamente allontanati dalla famiglia d'origine ma poi sono rientrati superano quelli definitivamente indipendenti.

L'assunzione del ruolo genitoriale sembra essere sempre più procrastinata. Nel campione campano analizzato solo il 2% dei giovani tra i 18 e i 35 anni ha un figlio. Le più alte percentuali si distribuiscono tra coloro che rimandano l'assunzione di un ruolo genitoriale ad un arco temporale superiore ai 5 anni (prevalentemente i segmenti di età inferiore ai 25 anni) e coloro che si dichiarano incapaci di fare previsioni. L'incapacità di fare previsioni taglia trasversalmente le classi di età.

Le trasformazioni che hanno investito il mondo del lavoro negli ultimi vent'anni, con l'introduzione della flessibilità, hanno altresì determinato cambiamenti e ridefinizioni non solo nella sfera del lavoro, ma di tutte quelle della vita sociale ed individuale. Rispetto alla sfera dell'impegno pubblico e civico, i giovani campani manifestano una singolare ambivalenza: da un lato si evidenzia la crisi del coinvolgimento giovanile verso le classiche forme di partecipazione (partiti, sindacati, centri sociali e politici), ma al tempo stesso anche una scarsa partecipazione a quelle forme più prossime all'associazionismo, come ad esempio associazioni di volontariato, ambientali, culturali, ecc. Si evidenzia nei giovani campani un nuovo modo di intendere e definire la partecipazione attraverso forme più prossime alla sfera della socialità ristretta e della vita privata come l'associazionismo culturale, religioso e sportivo. Questo perché come afferma il sociologo tedesco Beck, i giovani di oggi crescono con valori democratici interiorizzati, come autonomia, libertà, autorealizzazione, reciprocità, valori che si trovano profondamente radicati nella sfera d'azione privata e "sfuggono alle maglie larghe della rete delle grandi organizzazioni politiche, le loro rivendicazioni non sono più dirette e pubbliche, ma passano per la vita quotidiana e i messaggi indiretti: dal rifiuto della politica al volontariato spontaneo, dall'aggregazione fuori dalle istituzioni alla ricerca di sicurezza in famiglia. In riferimento alla partecipazione si riscontra un alto impegno associativo. Come si può

notare dalla tab. 16 i *monoaffiliati* (gli iscritti ad un solo tipo di associazione) e i *pluriaffiliati* (gli iscritti a due o più tipi di associazioni) superano di gran lunga gli *isolati* (coloro che dichiarano di non appartenere a nessuna associazione organizzata).

I risultati precedenti sembrerebbero avallare l'esistenza di uno spirito associazionistico diffuso ma guardando alle forme di partecipazione alla vita pubblica ci accorgiamo che le più praticate sono soprattutto forme non impegnative di *e-participation* (seguire profili social di PA, politici, etc.; firmare petizioni online). Minime risultano le pratiche partecipative più forti (organizzare proteste online, pubblicare contenuti di rilevanza pubblica, interrompere servizi o partecipare a proteste non autorizzate).

Se la disaffezione verso pratiche convenzionali è in linea con il dato nazionale (Buzzi, Cavalli, de Lillo, 2007; Istituto Toniolo, 2013), peculiare della Campania appare la scarsa diffusione di pratiche più impegnative di *e-participation*, come l'adesione a proteste online, che invece si riscontrano diffuse in almeno 1/3 della popolazione giovanile a livello nazionale (Istituto Toniolo, 2013, p. 166).

Considerando solo le forme forti di partecipazione possiamo individuare l'intensità della partecipazione alla vita pubblica considerata: *bassa*, nel caso di assenza di forme forti di partecipazione; *moderata*, se presente una sola delle forme considerate; *alta*, se presente la maggior parte o tutte le forme considerate. Come visibile nella tab. 18, la regione si caratterizza per la predominanza di una bassa intensità di partecipazione alla vita pubblica.

Ulteriore dimensione centrale nello studio della condizione giovanile, specie nella prospettiva istituzionale della ricerca di fattori intangibili sui quali poter rifondare un capitale umano giovane ricco di potenziale per lo sviluppo dei territori, riguarda l'orientamento, gli atteggiamenti e la spinta motivazionale che mostrano i giovani rispetto alla propria progettualità futura. Dalla stessa base dati 2015-2016 della ricerca condotta dell'Osservatorio Giovani OCPG dell'Università di Salerno si ricava un quadro piuttosto debole della componente motivazionale e degli orientamenti alla pianificazione dei progetti di vita dei giovani campani (Leone 2016). Considerando le risposte con alto grado di accordo con frasi associate a diversi tipi di orientamento progettuale, risulta inferiore al 25% la percentuale affine a progettualità di lungo periodo, guidate da una pianificazione predefinita (raggio lungo e pianificazione serrata). Circa il 38% delle risposte indica un significativo dimensionamento dell'orizzonte temporale e, dunque, una progettualità di medio periodo (medio raggio, flessibile e orientata al cambiamento).

Si accorciano ulteriormente i parametri temporali (raggio corto) per l'11% delle risposte; infine, si registra la rinuncia a qualsiasi tentativo di programmare il proprio percorso nel 10% circa delle risposte, argomentata dall'inutilità a fare progetti perché soggetti a variabili esterne e soppiantati dal governo del caso. Nelle condizioni di incertezza e precarietà emergenti in modo diffuso, si comprende anche la convinzione che per andare avanti sia necessario saper rischiare, condivisa dal 16,5% di risposte.

Già in un recente studio sulle condizioni di vita dei giovani, le pratiche partecipative e gli orientamenti progettuali dei giovani che vivono e lavorano nell'area metropolitana di Napoli, si è riscontrata una disaffezione verso la vita pubblica associata a forme destrutturate e disancorate di progetti di vita. In quella sede, l'analisi multivariata condotta con il ricorso all'analisi delle corrispondenze multiple e alla cluster *analysis* ha rilevato come segmento prevalente quello dei giovani con percorsi di vita disorientati.

I *clusters* che risultano prevalenti sono stati denominati *ripetenti* per la prevalenza di traiettorie di vita fallite e ripetute, di profili sbandati, sfiduciati e delusi e *rinviiati* perché bloccati rispetto al superamento delle tappe di crescita, paralizzati in un presente che non vede sviluppi. Solo in minima parte e per pochissimi casi i percorsi di vita si traducono in traiettorie di vita ragionate, realizzate e inserite in reti relazionali integrate e produttive di capitale sociale.

Al di là dell'adeguatezza del riferimento a questi step quali fasi che scandiscono la transizione all'età adulta, le tappe fondamentali considerate costituiscono comunque momenti salienti nelle storie di vita dei giovani, di cui l'analisi della condizione giovanile e la costruzione delle politiche

non possono che tener conto. Le varie fasi presentano caratteristiche complesse ed il passaggio da uno stadio all'altro è costellato da opportunità e minacce.

Molti giovani faticano a sviluppare un progetto di vita, vivono schiacciati sul presente, sono sempre più oggetto e soggetti di un eccesso di consumo e bersaglio mediatico, esposti al rischio dell'abuso di sostanze che creano dipendenza, sono alle prese con percorsi scolastici difficili, scontano la fragilità della famiglia e la frammentazione della comunità locale. Queste situazioni di crisi sono causa di un grande bisogno di ascolto che, laddove insoddisfatto, può ingenerare, nei casi più gravi, problemi di tipo patologico (suicidio, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi alimentari, bullismo, violenza) e, comunque, in generale ostacola la piena consapevolezza delle proprie potenzialità in ambito familiare, scolastico e professionale, creando le premesse per la comparsa di situazioni di disagio.

Di contro il disagio giovanile, nelle sue svariate forme, rappresenta la maggiore criticità della "risorsa-giovani". Non è facile definire il disagio giovanile, in quanto è una categoria concettuale ampia che in genere si associa alla devianza, al disadattamento, alla disuguaglianza, all'esclusione sociale, alla marginalità, alla povertà, al rischio. Gli studi sui fattori di rischio evidenziano la multifattorialità del fenomeno, sottolineando la significativa incidenza della vulnerabilità individuale, delle difficoltà familiari e della particolare fragilità del contesto sociale di appartenenza.

Si configurano invece come fattori di "riparo" le competenze individuali, cognitive, affettive e relazionali, la coesione della famiglia e la sua capacità di comunicare, la presenza di figure significative e, infine, la possibilità concreta di passare a condizioni di vita adulta.

Non si può cogliere la condizione delle giovani generazioni senza considerare tali componenti e all'interno di questi processi, la variabile tempo è decisiva, affinché si compia quella fase della vita che prelude alla condizione di piena età adulta.

Il valore del tempo rivela tutta la sua importanza nell'orientare i giovani verso percorsi in grado di non scoraggiare il loro impulso al cambiamento, di sostenere la loro motivazione, di prevenire e contrastare la precarietà e il disagio, la confusione, la disillusione e la sfiducia, l'esposizione al rischio di rottura del sé e di caduta in situazioni anomiche. Il recupero da parte dei giovani della fiducia nel tempo è riconosciuto, infatti, come fattore psicologico e sociologico essenziale alla disposizione verso orientamenti progettuali e traiettorie di sviluppo identitario e dei percorsi di vita. Nella prospettiva degli attori pubblici che hanno ruoli di programmazione e indirizzo delle politiche rivolte ai giovani il superamento della sfiducia dei giovani verso direttrici temporali di lungo raggio richiede infatti di essere considerato come obiettivo di primaria rilevanza da assumere al livello della pianificazione delle azioni concrete da mettere in campo al fine di realizzare condizioni favorevoli alla costruzione di un progetto di vita.

## **2. 1 Politiche Giovanili in Campania**

In linea con quanto scritto nei principali documenti di indirizzo delle politiche giovanili, in cui è sottolineato che spetta alle istituzioni il compito di creare adeguate strutture e forme di partecipazione per colmare il deficit di cittadinanza dei giovani, la Campania istituisce con la L-R. n. 14 del 1989 due importanti strumenti per la partecipazione giovanile: il Forum regionale della gioventù, un organo rappresentativo degli interessi dei giovani afferente alla Presidenza del Consiglio Regionale e l'Albo regionale delle Associazioni giovanili, presso la Giunta Regionale.

Un ulteriore pilastro individuato dalla L.R. 14/1989 è l'informazione. Ad essa fa esplicito richiamo l'art. 2, che dispone la creazione di un sistema informativo sui principali temi di interesse giovanile ed è in questo riferimento normativo che si rintracciano le origini della successiva Legge Regionale n. 14 del 2000 che istituisce gli Informagiovani, servizi affidati a Comuni e Province e raccordati in rete in quello che viene definito Sistema Informativo Regionale Giovanile (SIRG). Tali istituti nascono per supportare i processi partecipativi e decisionali giovanili.

L'impegno regionale in azioni di promozione e sostegno all'informazione e alla partecipazione ha infatti generato un considerevole incremento degli Informagiovani e dei Forum Giovani sul territorio regionale che tuttavia ha avuto nel tempo una evoluzione discontinua..

Per quanto riguarda i Servizi Informagiovani, i dati mostrano che questi servizi sono utilizzati dai giovani principalmente per ricercare informazioni su opportunità lavorative in regione, su attività culturali e del tempo libero, ma anche per l'orientamento scolastico ed universitario. L'analisi motivazionale sull'utilizzo degli IG evidenzia una sovrapposizione dei compiti ascritti ai Centri per l'Impiego. Diversa, invece, è la situazione per i Forum Giovani, poiché questo strumento di partecipazione adottato sembra aver avuto un impatto limitato sulla popolazione giovanile campana. Da quanto finora detto, emerge che nonostante il dinamismo e l'apertura regionale sul fronte di questa tipologia di servizi, esso tuttavia, non sembra essere riuscito a contrastare adeguatamente un progressivo allontanamento dei giovani dalle sedi istituzionali.

Da una ricerca condotta dall'Osservatorio Giovani (OCPG) dell'Università di Salerno su un campione di strutture Informagiovani attraverso osservazione partecipante, sui 180 Informagiovani analizzati 7 strutture sono risultate *inesistenti* (mai formalmente esistite e quindi non eroganti alcun tipo di servizi, senza responsabile, né struttura fisica), 16 *disattivate* (strutture esistite in anni precedenti ma in cui allo stato della ricerca si è riscontrata assenza di servizi, di un responsabile e di una struttura fisica), 26 *attive su carta* (in cui alla presenza di un responsabile non corrispondeva l'erogazione di servizi né la presenza di una struttura fisica), 14 *in via d'attivazione* (strutture fisiche prive di servizi e di responsabili o con una scarsa erogazione di servizi), 9 *in ristrutturazione* (strutture fisiche temporaneamente non eroganti servizi ma caratterizzate dalla presenza di un responsabile), 85 *attive* (con una media o alta copertura dei servizi base e la presenza di una struttura fisica, non sempre accompagnata dalla chiara identificazione di un responsabile) e 3 *irreperibili* per mancanza di disponibilità o irreperibilità del referente della struttura.

Da un punto di vista strutturale, essendo spesso localizzate nelle sedi comunali, tali strutture vengono percepite come fortemente burocratizzate e presentano anche una modalità di gestione (tipo di servizi erogati, orari, caratteristiche dell'ambiente, etc.) che poco rispondono alla domanda delle giovani generazioni.

Emerge inoltre una pianificazione tradizionale rispetto ai giorni e alle ore di apertura che evidenzia un limite significativo dell'offerta rispetto ad un'utenza giovanile i cui ritmi di vita e studio farebbero prediligere tempi di apertura diversi dagli orari di ufficio standard e orientati alle fasce tardo pomeridiane o serali e almeno alla giornata libera del sabato. Inoltre, non sempre il servizio informativo riesce a mantenere un'indipendenza rispetto agli altri servizi o uffici comunali. Il 40% delle strutture attive (35 su 86) è infatti accorpato con altri uffici comunali.

È evidente che l'accorpamento dell'Informagiovani con altre strutture può plasmare molto la forma del servizio, influenzando fortemente il suo compito primario. È altrettanto chiaro che alcune scelte di accorpamento potrebbero rivelarsi più felici di altre. Se pericoloso appare l'accorpamento con uffici che assolvono compiti amministrativi (anagrafe, protocollo, etc), fruttuoso appare invece quello, che spesso si traduce in fattiva collaborazione, tra Forum dei giovani e Informagiovani in quanto esempio calzante dell'informazione che diventa partecipazione nell'ottica – già dichiarata nella Carta Europea dell'informazione per la gioventù – della mobilitazione dei giovani come mediatori di informazioni e stimolatori di partecipazione per i giovani stessi.

In questi anni, sia l'attribuzione di un ruolo di promotore della pianificazione territoriale attribuito a queste strutture che la diffusione di progetti di ambito regionale a supporto dei giovani per i quali gli Informagiovani costituiscono dei divulgatori a livello comunale, hanno contribuito a creare *network* di relazioni su più livelli e, quindi, a rivitalizzare molte di queste strutture. Prendendo ad esempio i casi di successo che agiscono sul territorio ci sembra di poter affermare che il loro sforzo si sia mosso su due direzioni principali.

Le reti di informazioni per i giovani non agiscono solo a livello locale ma attraverso Eurodesk, Europe Direct creano flussi di informazione con la Rete comunitaria ed internazionale sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie a favore dei giovani rendendoli maggiormente consapevoli non solo sulle opportunità di mobilità per studio o per lavoro da maturare all'estero, ma anche per migliorare la qualità della vita nel territorio in cui si vive.

Innanzitutto nel ricercare, sperimentare e promuovere iniziative soprattutto di tipo culturale, che incontrano interessi diffusi nell'universo giovanile (musica, cinema, grafica e nuovi media, fotografia, teatro, etc.) svolgendo così anche un ruolo attivo di sviluppo sociale e culturale nei territori sui quali intervengono. In secondo luogo, risultano premianti anche quelle attività di servizio che rispondono ai bisogni più concreti della gioventù locale (banca dati dei curricula, con la punta più innovativa dei video curriculum; assistenza e *counselling*, carte giovani per sconti, etc).

Ma il tutto resta molto disomogeneo e la rete ad oggi non è attiva anche attraverso la sperimentazione dei Piani Territoriali di Politiche Giovanili (PTG)<sup>8</sup>, l'amministrazione regionale ha inteso: favorire la ridefinizione di ruoli e funzioni dei diversi soggetti che si occupavano di giovani; allargare il sistema di relazioni a soggetti istituzionali diversi e al variegato mondo delle formazioni sociali; ridefinire i rapporti istituzionali e valorizzare il ruolo dei giovani nei processi decisionali.

L'architettura che ha caratterizzato i PTG è stata per molti versi simile a quella dei Piani Sociali di Zona; inoltre, la tipologia delle linee di azioni, alcune delle modalità di ripartizione delle risorse e l'obbligo della compartecipazione finanziaria che l'hanno sottesa, hanno rispecchiato a pieno la nuova logica concertativa definita tra Stato e Regioni attraverso gli Accordi di Programma Quadro (A.P.Q.).

Dalle analisi svolte dall'Osservatorio Permanente sulla Condizione Giovanile dell'Università di Napoli Federico II emerge che i PTG hanno fornito un impulso all'attivazione istituzionale sul fronte della pianificazione degli interventi e contribuito ad avviare dei processi di cambiamento, offrendo ai territori la possibilità di pensare agli interventi per i giovani in un'ottica sistemica, e non più come il frutto di pianificazioni settoriali e scarsamente collegate. Questa sperimentazione a livello locale ha innescato un processo d'istituzionalizzazione delle politiche giovanili, e grazie anche alla gestione regionale queste nuove linee di programmazione hanno avuto un effetto propulsivo in termini di mobilitazione comunale. La sperimentazione ha evidenziato, tuttavia, la necessità di costruire e alimentare le competenze di *social planning* richieste dalla progettazione partecipata e dal lavoro in partenariato. Questa necessità è ancora più evidente in un settore come questo, che per molto tempo è stato marginalizzato nell'agenda politica dei governi locali, cosa che ha ostacolato la sedimentazione di conoscenze ed expertise che ben si riflette nei documenti di programmazione analizzati nella valutazione ex ante della sperimentazione. Tuttavia per quanto concerne l'implementazione dei PTG si riscontra che i territori hanno mostrato alcune difficoltà nel rapportarsi con questa modalità di programmazione riconducibili ad alcuni fattori:

1. il Piano Territoriale di Politiche Giovanili è stata la prima esperienza di pianificazione strategica per progetti sperimentata a livello regionale nel campo delle politiche per la gioventù. In questo ambito d'intervento, quindi, manca una cultura della pianificazione che in altri settori - come ad esempio in quello delle Politiche Sociali, in cui i Piani di Zona si configurano come una prassi piuttosto consolidata - ha avuto un adeguato arco temporale affinché si potesse costruire o quantomeno diffondere come linguaggio tra gli operatori.
2. l'impegno richiesto ai territori al fronte delle risorse economiche finanziate, certamente ha rappresentato un fattore demotivante, poiché e a parità di risorse i territori sono stati chiamati a imbattersi in una logica programmatica altamente impegnativa, rispetto a quella a cui normalmente erano abituati a partecipare.
3. la difficoltà di instaurare rapporti cooperativi e solide alleanze in contesti tradizionalmente frammentati.

Dalla valutazione di tale sperimentazione emerge chiaramente che essa ha innescato processi di apprendimento istituzionale grazie ai quali le aggregazioni intercomunali hanno incominciato ad agire e riconoscersi come un nuovo attore politico chiamato ad esercitare funzioni di programmazione e gestione degli interventi per i giovani, ma anche a interloquire con i livelli politici amministrativi superiori, come quello regionale. In altre parole, nel tentativo di alimentare processi di ascolto, responsabilizzazione e scambio sia tra i Comuni associati che tra questi e la società civile, la Regione, con questa sperimentazione, ha integrato una dimensione *bottom up* ad un'azione di governo e programmatica prevalentemente *top-down*.

Tuttavia occorre evidenziare che, malgrado questa spinta di indirizzo la realtà dei Forum è molto diversificata a livello regionale, l'attenzione politica alla condizione giovanile intesa in modo globale non è costante.

### **3. POTENZIALITÀ DELLA “RISORSA-GIOVANI”**

I fattori che stimolano la creatività e fungono da driver della sua espressione afferiscono ad alcune principali macro dimensioni concettualizzate dal KEA9 per conto della Commissione Europea, durante l'anno europeo, il 2009, dedicato alla creatività e all'innovazione. Dalla considerazione dei risultati dell'indice sintetico KEA per regione – così come evidenziati nell'ambito del progetto Italia creativa (2009-2010) promosso dal Ministero della Gioventù in collaborazione con ANCI e GAI – emerge che solo alcune regioni si attestano su valori superiori alla media nazionale<sup>10</sup>. In particolare per la Campania, si restituisce un quadro contraddistinto da una scarsa tolleranza verso la novità e la diversità di idee e orientamenti. L'analisi dei punteggi delle diverse componenti nei cinque capoluoghi di provincia evidenzia per tutti gli indicatori valori inferiori alla media nazionale, salvo che per l'ambiente istituzionale a Benevento e Salerno. I punteggi più bassi si registrano in corrispondenza della dimensione apertura e diversità e, complessivamente, è nel capoluogo casertano che si concentra il segno negativo. I dati mettono in rilievo come sia fondamentale intervenire per costruire i presupposti della relazione creatività-mercato, ovvero, il riconoscimento e la legittimazione della creatività.

È prioritario, dunque, evitare la dispersione dei talenti creativi verso contesti esterni alla Campania territoriali caratterizzati da una maggiore capacità attrattiva. Nel caso campano, il fenomeno è già in atto e richiede una forte azione di contrasto alla fuga dei talenti: il confronto tra regioni di nascita e di residenza degli artisti emerge un saldo molto passivo (-2,0).

Il supporto all'imprenditorialità creativa giovanile appare indispensabile nel contesto della Regione Campania, che non presenta ancora le condizioni ambientali necessarie per lo sviluppo culturale e economico della creatività.

Ciò emerge anche da una ricerca mirata a ricostruire le potenzialità della filiera culturale e condotta dall'Osservatorio Giovani OCPG. Il meridione sembra aver ereditato dal proprio passato e dalla propria storia un considerevole patrimonio di beni culturali, ma non sembra ancora essere riuscito a strutturare nel presente una robusta rete di servizi ed attività culturali. L'offerta culturale in termini assoluti di servizi ed attività culturali sembrerebbe apparentemente abbastanza in linea con quella di regioni dalle dimensioni comparabili, ma risulta fortemente sottodimensionata in relazione alla popolazione residente. In altre parole vi sono scarse 'risorse' culturali in termini di servizi ed attività a disposizione degli abitanti, circostanza che non può che portare a forme di esclusione di una parte della popolazione, col rischio che si ingeneri un circolo vizioso per quanto riguarda la partecipazione culturale. È infatti possibile che una mancata educazione alla cultura, o difficoltà di accesso alla stessa si ripercuotano negativamente sui i livelli di partecipazione culturale, scoraggiando così investimenti in servizi ed attività culturali rivolti alla popolazione residente. Infatti, si può ritenere che attività e industrie culturali siano penalizzate dalla debolezza della domanda interna di prodotti culturali, a sua volta alimentata da una scarsità di strutture e servizi culturali sul territorio. Secondo le Statistiche Culturali Istat del 2013, infatti, in Campania la percentuale di spesa delle famiglie in ricreazione e cultura è del 5,5% contro il 7,3% a livello nazionale; anche la dotazione di biblioteche e luoghi adibiti allo spettacolo in rapporto alla popolazione risulta nettamente inferiore alla media nazionale. Dati UnionCamere 2014, aggiungono che le imprese culturali campane risultano inoltre penalizzate dalle loro dimensioni ridotte, unite alla scarsa propensione a far circolare idee, informazioni e conoscenze tra imprenditori del settore ed ad integrare le filiere in un sistema collegato coinvolgendo altri attori pubblici e privati. I dati UnionCamere mostrano inoltre come il settore culturale si sia rivelato un terreno particolarmente fecondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel meridione; tuttavia la Campania con il suo 13,2 di imprese giovanili registrate nel settore culturale risulta essere la penultima regione nella macroarea Sud ed Isole.

La debolezza di un ambiente istituzionale di supporto alla creatività motiva interventi sistematici in virtù di un'emergenza creativa forte, che proviene dalle nuove generazioni ed è attestata dai principali output delle progettazioni realizzate dall'Osservatorio Giovani OCPG dell'Università di Salerno nell'ambito della creatività: *Chiamata alle arti* (2010) per valorizzare i prodotti creativi di giovani artisti emergenti e *Rete creativa* (2011) per lo sviluppo della creatività giovanile attraverso la promozione dell'arte emergente ed il suo inserimento in adeguati circuiti. I dati evidenziano il grande numero di partecipazioni ottenuto nei primi anni di vita del progetto Chiamata alle arti, la vetrina istituzionale di *artis11* ed arte emergente campana che rappresenta una finestra aperta sulle forme culturali ed espressive giovanili, un archivio accessibile a tutti e fruibile come una mostra virtuale della creatività campana<sup>12</sup> L'incremento delle richieste di pubblicazione di lavori artistici denota l'urgenza espressiva delle nuove generazioni, interessate a diffondere i propri codici linguistici e bisognose di essere ascoltate.

Riferimento imprescindibile per la determinazione di un quadro strategico fondato sull'asse creatività - sviluppo, è il *Libro bianco sulla creatività*, del 2009 frutto della Commissione di studio ministeriale coordinata dal prof. W.Santagata, all'interno del quale si evidenzia proprio come l'attrarre e trattenere profili capaci di sguardo critico diventi un obiettivo cruciale per orientare lo sviluppo del territorio e del Paese che affida alle istituzioni il compito di costruire le condizioni ambientali di facilitazione dell'emersione della creatività e delle sue espressioni. È all'interno delle seguenti dimensioni di espressione che è necessario innestare azioni di supporto per incoraggiare la propensione creativa di un dato territorio: capitale umano (formazione ed educazione all'arte, risorse umane con potenzialità artistiche), ambiente istituzionale (regolamentazioni di supporto al settore artistico), apertura e diversità (pluralismo informativo, interscambio culturale, tolleranza verso lo straniero e la diversità di idee e forme di pensiero), ambiente culturale (networking, idoneità in termini di offerta e domanda culturale nei settori delle arti) e tecnologia (strumenti di supporto alla generazione di nuove forme espressive, al potenziamento di quelle tradizionali e alla conciliazione tra tendenze globali e spinte locali).

La creatività, quindi, è una capacità che, nel legame con la cultura, l'innovazione, l'economia e il territorio, è in grado di affermarsi quale risorsa sociale ed economica. In un sistema economico fondato sulla conoscenza e caratterizzato da forte dinamismo, l'investimento sulla creatività facilita attività produttive ad alto valore aggiunto, valorizza le risorse umane e forma nuovi talenti. Le capacità creative attivano quel flusso di risorse immateriali necessarie al potenziamento dello sviluppo economico, per cui il talento è capitale umano con valore economico.

#### **4. QUADRO STRATEGICO E NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il "Piano Triennale sui Giovani" della Regione Campania, il primo Piano pluriennale organico che verrà aggiornato annualmente, è definito in relazione alle specificità sociali, economiche, produttive, infrastrutturali del territorio regionale in coerenza con le strategie europee, nazionali e regionali.

##### **4.1 Il quadro di riferimento europeo**

L'Unione Europea attua programmi per la gioventù a partire dal 1988. Un processo più strategico sulle politiche dedicate ai giovani si è sviluppato sotto l'impulso del Libro bianco 2001 e si basa attualmente su tre pilastri:

- la cittadinanza attiva dei giovani che prevede, tra l'altro, un dialogo strutturato con i giovani;
- l'integrazione socio-professionale dei giovani mediante l'applicazione del Patto europeo per la gioventù integrato nella strategia di Lisbona, secondo tre assi prioritari (occupazione/integrazione sociale, istruzione/formazione, conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare);
- la presa in considerazione dei giovani nelle altre politiche (come la salute o la lotta contro la discriminazione).

Successivamente, la Comunicazione della Commissione del 27 aprile 2009<sup>13</sup> ha definito la politica europea per la gioventù per il periodo 2010-2018, promuovendo un approccio intersettoriale, con azioni a breve e lungo termine in parte attivate dalla Commissione europea e in parte dagli Stati membri finalizzate a raggiungere tre obiettivi generali ed interconnessi:

- creare più opportunità per i giovani nei settori dell'istruzione e dell'occupazione;
- migliorare il loro inserimento sociale e la loro piena partecipazione alla vita della società;
- sviluppare la solidarietà tra la società e i giovani;
- accrescere la capacità di autonomia dei giovani

Nel documento, tra i campi d'azione indicati, la Commissione segnala l'esigenza di intervenire nel migliorare l'accesso e la **piena partecipazione** dei giovani alla vita della società. Si chiede a coloro che elaborano le politiche giovanili di sforzarsi di comunicare in modo tale da coinvolgere i giovani – anche sulle questioni civiche e europee – in particolare al fine di richiamare l'attenzione dei giovani che non appartengono ad alcuna organizzazione e quelli degli ambienti meno favoriti. Per questo gli Stati nazionali devono stabilire criteri di qualità in materia di **partecipazione**, di **informazione** e di **consultazione dei giovani**.

Sulla base della citata Comunicazione della Commissione, il Consiglio dell'Unione Europea con la "Risoluzione su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)"<sup>14</sup> del 27 novembre 2009, riconosce che è essenziale mettere i giovani in condizione di sfruttare al meglio le loro potenzialità. A tal fine occorre non soltanto investire nei giovani, attivando maggiori risorse per sviluppare i settori politici che influiscono sulla loro vita quotidiana e migliorano il loro benessere, ma anche emanciparli promuovendone l'autonomia e le potenzialità al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile della società e alla realizzazione dei valori e obiettivi europei. La Risoluzione sottolinea anche che è necessaria una cooperazione più stretta fra le politiche giovanili e i settori politici pertinenti, in particolare l'istruzione, l'occupazione, l'inclusione sociale, la cultura e la sanità.

Questa strategia ha principalmente **due obiettivi**:

- offrire maggiori e pari opportunità ai giovani nell'istruzione e nel mercato del lavoro;
- incoraggiare i giovani a partecipare attivamente alla società;

Tali obiettivi devono essere raggiunti, nel periodo 2010-2018, promuovendo il dialogo tra i giovani e i responsabili politici, al fine di accrescere la cittadinanza attiva, favorire l'integrazione sociale e garantire l'inclusione dei giovani nell'elaborazione delle politiche dell'UE. A tal fine si incoraggiano iniziative specifiche e iniziative d'integrazione in **otto campi specifici**:

- istruzione e formazione;
- occupazione e imprenditorialità;
- salute e benessere;
- partecipazione dei giovani nel processo democratico dell'UE e nella società, nel contesto di uno specifico dialogo strutturato dell'UE;
- attività di volontariato;
- inclusione sociale;
- i giovani nel mondo con azioni volte ad aiutarli a impegnarsi al di fuori dell'UE o a essere più coinvolti in settori quali il cambiamento climatico, la cooperazione internazionale e i diritti umani;
- creatività e cultura.

La Risoluzione del Consiglio, infine, suggerisce agli Stati membri che il perseguimento dei due obiettivi della strategia implica un approccio duplice, articolato nello sviluppo e nella promozione di:

- iniziative specifiche rivolte ai giovani in settori quali l'apprendimento non formale, la partecipazione e il volontariato, l'animazione socio-educativa, la mobilità e l'informazione;
- iniziative d'integrazione, ossia iniziative che s'iscrivono in un approccio trasversale, nel quale si tiene conto delle tematiche inerenti ai giovani nell'elaborare, attuare e valutare le politiche ed azioni in altri settori che hanno ripercussioni considerevoli sulla vita dei giovani.

E' inoltre opportuno fare riferimento anche alla Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che, nell'ambito del piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2014-2015 del 20 maggio 2014<sup>15</sup> che alla luce della crisi economica, suggerisce alla Commissione e agli Stati membri di dare priorità ai questi temi:

- sviluppo dell'animazione socio-educativa destinata ai giovani e dell'apprendimento non formale e informale e relativo contributo per contrastare gli effetti della crisi sui giovani;
- rafforzamento della cooperazione intersettoriale nell'ambito delle strategie dell'UE;
- conferimento di responsabilità, con particolare riguardo all'accesso ai diritti, all'autonomia, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva all'interno e all'esterno dell'UE.

L'attuazione di questa articolata strategia è affidata per ciò che concerne la Commissione europea ad una serie di strumenti, tra cui devono essere citati almeno due programmi, dedicati specificamente ai giovani:

**Erasmus+**, il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport dell'Unione europea, istituito con il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013. Raccoglie l'eredità di ben 7 programmi del ciclo 2007-2013 (*Lifelong Learning Programme*, Gioventù in Azione e 5 programmi di cooperazione internazionale) e incorpora per la prima volta il sostegno per le attività sportive. Il finanziamento delle attività promosse dal programma Erasmus+ è volto a migliorare le competenze fondamentali, le qualifiche e le prospettive professionali dei giovani, promuovere il loro inserimento sociale e benessere, nonché favorire il miglioramento dell'animazione socioeducativa e delle politiche destinate ai giovani a livello locale, nazionale e internazionale. Erasmus+ offre al mondo dei giovani soprattutto tre opportunità:

- mobilità per i giovani e gli operatori giovanili;
- opportunità di collaborazione per promuovere l'innovazione e scambio di buone pratiche;
- sostegno alla riforma delle politiche.

**Youth guarantee:** intervento adottato per garantire che tutti i giovani NEET (acronimo di *Not in Education, Employment or Training*, ossia che non sono iscritti a scuola nè all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione) tra i 15 e i 29 anni possano ottenere un'offerta valida entro 4 mesi dalla fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione. Il Piano attuativo italiano (Piano della Garanzia per i Giovani), con una dote di circa 1,5 miliardi di euro derivanti dalla Youth Employment Initiative, dal Fondo Sociale Europeo e dalle risorse nazionali, prevede che i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia - cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti - possano usufruire delle opportunità di orientamento, inserimento lavorativo, apprendistato, tirocinio, servizio civile, sostegno all'autoimprenditorialità, formazione mirata all'inserimento lavorativo e al reinserimento di giovani fuori dal sistema di istruzione e formazione, mobilità professionale in Italia o all'estero.

Le Regioni, individuate come organismi intermedi del Piano operativo nazionale della Garanzia per i Giovani, hanno la delega della definizione e realizzazione delle misure che possono essere implementate con ulteriori finanziamenti regionali e indirizzare i giovani ai diversi Servizi per l'Impiego presso cui dovranno fare il primo colloquio di orientamento.

Infine, alle Regioni spetta il compito di svolgere l'attività di monitoraggio degli interventi, per meglio osservare il processo di attuazione delle misure, i servizi erogati, il numero e il profilo dei beneficiari, l'avanzamento della spesa, e altre caratteristiche sulla condizione di occupabilità dei giovani beneficiari. Le risorse finanziarie destinate alle singole misure sono indicate nelle convenzioni che ogni Regione e Provincia Autonoma ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Dialogo Strutturato.** Il quadro di riferimento europeo è completato da un altro importante programma, il Dialogo Strutturato, che rappresenta un originale strumento per il coinvolgimento dei giovani nello sviluppo delle politiche dell'UE.

Ogni 18 mesi il Trio di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea individua una priorità tematica, oggetto del processo di consultazione dei giovani in ogni singolo Stato membro che, quindi, hanno l'opportunità di esprimere la propria opinione a riguardo e contribuire a promuovere concrete raccomandazioni su possibili strategie e azioni politiche, presentate in un documento politico alle istituzioni europee per la successiva adozione.

Responsabili dei processi di consultazione a livello nazionale sono i Gruppi di Lavoro Nazionale, composti da rappresentanti del Ministero competente, dei Consigli/Forum Nazionali dei Giovani e delle Agenzie Nazionali Erasmus+: Gioventù.

A livello europeo è stato istituito il Comitato Direttivo europeo per il Dialogo Strutturato, composto da rappresentanti della Commissione europea, il Forum Europeo dei Giovani ed il Trio di Presidenza in carica, con il compito di coordinare l'intero processo, dalla definizione del questionario di consultazione fino alle raccomandazioni comuni e la presentazione della risoluzione al Consiglio dell'UE.

La tematica prioritaria del nuovo Trio di Presidenza del Consiglio dell'Ue per il V Ciclo (gennaio 2016 - giugno 2017), sarà incentrata sull'obiettivo di consentire ai giovani di impegnarsi in un'Europa diversa, connessa e inclusiva.

L'attenzione sarà infatti rivolta all'inclusione dei giovani, ai cambiamenti dinamici delle società europee, alle sfide attuali, all'integrazione dei rifugiati; partendo dal dato di fatto che i giovani, in particolare quelli provenienti da ambienti marginalizzati, restano tra le fasce di popolazione più esposte alle sfide economiche e sociali senza precedenti, che ne accrescono il rischio di emarginazione e ostacolano la loro transizione verso l'autonomia e l'esercizio dei diritti.

In tale contesto, le competenze, le capacità personali, interpersonali e interculturali diventano quindi essenziali per responsabilizzare i giovani, riconoscerli come attori positivi di cambiamento e consentire loro di trovare un terreno comune tra le diverse credenze e culture.

E siccome i sistemi di istruzione svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo di tutte le potenzialità dei giovani; si rende necessario un approccio ancor più centrato sugli studenti, sull'acquisizione di conoscenze, abilità, attitudini e valori, che consenta loro di sfruttare appieno le opportunità imparando a vivere insieme in modo positivo, in un ambiente libero, sicuro e inclusivo.

In tal senso mentre, da un lato, l'istruzione formale dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle competenze trasversali e sullo sviluppo personale, utilizzando strumenti e metodi complementari e approcci pedagogici innovativi ispirati all'educazione non formale, dall'altro, occorrerà dare sempre maggiore riconoscimento al ruolo educativo delle organizzazioni giovanili, dell'animazione socio educativa e del volontariato da parte degli istituti di istruzione formale, oltre che dai responsabili politici e dalla società in generale.

Gli approcci necessari a produrre questi cambiamenti dovranno perciò riguardare:

- Le riforme strutturali dei sistemi d'istruzione: un'educazione più olistica concentrata sullo sviluppo di individui come persone, valorizzando i loro punti di forza e capacità; una maggiore attenzione da parte degli Stati membri alle politiche di istruzione che sviluppano competenze personali e trasversali; programmi scolastici maggiormente incentrati sullo sviluppo delle competenze attraverso i metodi utilizzati nell'educazione non formale; ambienti di apprendimento liberi, sicuri, inclusivi e solidali per tutti i giovani.

- Il sostegno e riconoscimento del valore delle organizzazioni giovanili e dell'animazione socioeducativa attraverso: finanziamenti e offerta di spazi a livello locale, regionale, nazionale, europeo per lo sviluppo di competenze e la creazione di relazioni positive tra persone di diversa provenienza; coinvolgimento delle organizzazioni nei processi decisionali e sostegno alla partecipazione politica a tutti i livelli della sfera pubblica; riconoscimento da parte della società, tra cui i datori di lavoro, delle competenze acquisite attraverso il volontariato e l'animazione socio-educativa, anche integrandole in Europass - Passaporto europeo delle competenze e nei sistemi di validazione nazionali.

- L'educazione alla cittadinanza, l'apprendimento interculturale e l'inclusione sociale: l'educazione alla cittadinanza dovrebbe far parte dei programmi di studio nelle scuole e di educazione nelle organizzazioni giovanili, concentrarsi sullo sviluppo di conoscenze, competenze, valori e atteggiamenti per società inclusive, pacifiche e democratiche.

L'educazione alla cittadinanza risulta infatti più efficace se acquisita in ambienti partecipativi, obiettivo che necessita della collaborazione dei settori dell'educazione formale e non formale; in tutti i settori educativi dovrebbe esserci un focus sullo sviluppo di competenze e sull'apprendimento

interculturale; le autorità pubbliche dovrebbero riconoscere il ruolo della mobilità per l'apprendimento per lo sviluppo di capacità interpersonali e interculturali, offrendo maggiori opportunità di mobilità in Europa e oltre l'Europa anche ai giovani di differenti background; il settore privato dovrebbe svolgere un ruolo e fornire supporto alle attività di mobilità; le autorità pubbliche nazionali ed europee dovrebbero assicurare un forte sostegno a politiche e iniziative incentrate sull'inclusione dei giovani marginalizzati che favoriscano la creazione di connessioni e partenariati nella società e sostenere cambiamenti strutturali nei sistemi di protezione e previdenza sociale e di sostegno al reddito, assicurando così il riconoscimento dell'inclusione sociale come processo di garanzia per tutti i giovani di accesso ad opportunità e risorse necessarie per la piena partecipazione alla vita democratica e al progresso della società.

#### **4.2 Il quadro di riferimento italiano**

A livello normativo le politiche giovanili non sono mai state oggetto di una specifica legislazione nazionale di indirizzo. Prima del 2005, in assenza di riferimenti normativi nazionali, si sono attivati, oltre ai Comuni, anche le Regioni le quali, pur in modo settoriale, hanno legiferato in materia di politiche giovanili cercando di dare ordine ad una materia su cui le varie istituzioni pubbliche locali hanno sviluppato interventi ed azioni in ordine sparso e senza un coordinamento nazionale.

In Italia le competenze sui giovani sono spesso frammentarie e suddivise tra i diversi Ministeri (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Lavoro, Istruzione, Università e Ricerca, Sanità, etc.) che non sempre agiscono in una logica di "di sistema", ma adottando politiche frammentate e, spesso non coordinate tra loro. Lo stesso modello "politico" è stato replicato anche dalle Regioni e dagli enti locali dove le deleghe ai giovani, quando sono state attribuite, sono state spesso divise tra vari assessorati: servizi sociali, lavoro, istruzione, sanità, sport, tempo libero, cultura.

L'evoluzione delle politiche giovanili in Italia è segnata nel 2006 dalla nascita di un "Ministero" nazionale e da uno specifico fondo destinato a sostenere gli interventi. Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 15 giugno 2006 sono state assegnate al Ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive "*le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili*" supportato da un Dipartimento istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deputato alla gestione del Fondo per le politiche giovanili e a seguire gli aspetti organizzativi, giuridici e amministrativi di una serie articolata di deleghe: affermazione dei diritti dei giovani all'espressione delle loro istanze e del diritto a partecipare alla vita pubblica; promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica e sostegno dell'imprenditoria giovanile; promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani, e delle iniziative riguardanti il tempo libero dei giovani, i viaggi culturali e di studio; promozione e sostegno dell'accesso dei giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari; vigilanza sull'attività dell'**Agenzia Nazionale per i Giovani**.

Un'iniziativa giunta a colmare il ritardo accumulato nel raccordo con le politiche comunitarie sul tema; l'avvio dei cui programmi specificamente dedicati si fa risalire già agli anni '90, dal programma a cadenza triennale "Gioventù per l'Europa", lanciato per la prima volta nel 1989, più volte riproposto, fino ad attivare nel 2000 il nuovo programma "Gioventù", in cui era incluso anche il Servizio Volontariato Europeo (SVE), istituito dalla Commissione Europea nel 1996, al "Libro bianco della Commissione Europea, un nuovo impulso per la gioventù europea", redatto nel 2001 e che ha per lungo tempo costituito il documento programmatico d'indirizzo delle politiche giovanili a livello europeo.

Grazie a tale fondamentale documento le politiche giovanili acquisiscono rilievo e autonomia propri con l'adozione di un nuovo quadro di cooperazione, ispirato alle attività nazionali ed europee esistenti, ma fondato su:

- l'identificazione di quattro aree di intervento prioritarie: partecipazione, informazione, attività di volontariato e miglioramento della conoscenza delle questioni riguardanti i giovani;
- l'applicazione al campo specifico della gioventù del metodo aperto di coordinamento (MAC), finalizzato ad approfondire la cooperazione tra Stati membri, attraverso la definizione condivisa di

obiettivi da raggiungere e strumenti di misurazione dei risultati conseguiti, l'analisi comparativa dei risultati (*benchmarking*) e lo scambio di pratiche ottimali;

l'inserimento della dimensione "gioventù" nell'elaborazione delle politiche di sviluppo.

Sulla base del Libro Bianco, il Consiglio dell'Unione Europea nell'estate del 2002 stabiliva un quadro per la cooperazione europea nel settore dei giovani, che comprendeva 3 ambiti:

supportare la cittadinanza attiva dei giovani;

implementare un Patto europeo per i giovani, nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;

includere la dimensione "gioventù" nelle altre politiche europee.

Nel novembre del 2005, il quadro veniva aggiornato con l'adozione del Patto Europeo per i Giovani, che auspicava l'intervento in tre ambiti d'azione prioritari:

Occupazione, inclusione e sviluppo sociale;

Istruzione, formazione e mobilità;

Conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

L'attualità delle priorità d'azione individuate nel Libro Bianco è stata poi riconfermata da successive risoluzioni del Consiglio dell'Unione e integrate nel Programma Gioventù in azione (2007-2013), che ha continuato a promuovere gli scambi tra giovani europei e verso paesi extra-UE, il servizio volontario europeo, azioni di supporto alle organizzazioni giovanili e alla cooperazione in materia di politiche giovanili.

Il quadro d'insieme si definisce con l'adozione, il 27 aprile 2009, da parte della Commissione della Comunicazione n. 200 "Investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità", che poneva i giovani e la loro integrazione sociale ed occupazionale al centro della Strategia europea per l'occupazione post 2010. Tra gli obiettivi delineati c'era appunto quello di migliorare l'inserimento sociale e la piena partecipazione dei giovani alla vita della società. La nuova strategia intersettoriale, contava su azioni a breve e a lungo termine nei principali settori di potenziale interesse per i giovani europei, quali: l'istruzione, l'occupazione, la creatività e l'imprenditorialità, l'inclusione sociale, la salute e lo sport, la partecipazione civica e il volontariato.

Essa si fondava su un doppio approccio:

investire nella gioventù (*Investing*);

valorizzare il potenziale dei giovani per il rinnovamento della società (*Empowering*).

In un contesto di invecchiamento della società, l'UE dava dunque enfasi al bisogno di utilizzare e valorizzare al meglio il pieno potenziale dei giovani lanciando un forte messaggio politico per un maggiore e migliore investimento nelle giovani generazioni con un approccio centrato sul ciclo di vita dell'individuo. Nell'ambito di questo nuovo disegno, l'UE rafforzava le misure finalizzate ad una più efficace implementazione delle politiche giovanili in particolare lungo due principali direttrici:

gli Stati Membri dovevano diventare il motore dell'attuazione e del coordinamento;

la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti diventava fondamentale per dare concretezza alle azioni di livello nazionale e locale.

La nuova strategia europea per la gioventù, oltre a indicare ambiti d'intervento chiaramente definiti, interveniva così proporre l'adozione di un nuovo metodo di lavoro, il dialogo strutturato già citato, che consente di coinvolgere tutti gli stakeholder delle politiche giovanili, cioè i giovani, le organizzazioni giovanili (European Youth Forum e consigli nazionali per la gioventù) e le istituzioni.

Il percorso di evoluzione della necessaria consapevolezza della centralità delle politiche Giovanili nell'ordinarietà delle politiche generali, ha poi visto nel 2008 il raggiungimento di altre due tappe importanti: l'istituzione del **Ministro della Gioventù**, con compiti di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili e del "**Dipartimento della Gioventù**", divenuto struttura permanente all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, la struttura di supporto al Ministro competente in materia di politiche giovanili è stata rinnovata con la nascita di un nuovo

Dipartimento, che accorpa le competenze in materia di politiche giovanili e quelle relative al Servizio Civile Nazionale.

Ai fini di un inquadramento degli interventi previsti nel Piano regionale della Campania nella cornice di una strategia nazionale, giova qui evidenziare il ruolo svolto dalla gestione del **Fondo nazionale per le politiche giovanili**, istituito con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, al fine di *“promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi”*. Gli stanziamenti del Fondo, annualmente quantificati dalla Legge di stabilità, sostengono interventi sia di rilevanza nazionale, nella disponibilità del Ministro con delega alle politiche giovanili, che quelli a carattere territoriale. Al riguardo, infatti, è importante ricordare come le politiche giovanili rientrino nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni. Pertanto un importante passaggio istituzionale riguarda il raggiungimento dell’Intesa sulla ripartizione del Fondo stesso, che si realizza ogni anno in sede di Conferenza Unificata, tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Definita l’Intesa, il Fondo per le politiche giovanili viene annualmente ripartito e finalizzato con Decreto del Ministro, nel quale sono previste sia le modalità di utilizzazione delle risorse, sia la ripartizione delle stesse tra interventi nazionali e territoriali.

Per quanto riguarda le disponibilità relative all’anno 2015, l’Intesa sancita in data 7 maggio 2015, così come modificata da un successivo accordo del 16 luglio 2015, prevede l’assegnazione alle Regioni ed alle province Autonome del 30% delle risorse del Fondo per le Politiche giovanili, pari a 1,5 milioni di euro, le quali si vanno a sommare con le risorse non erogate afferenti agli esercizi finanziari 2013 e 2014, per una disponibilità complessiva pari a 3,7 milioni di euro. Le Regioni e le Province Autonome sono chiamate dall’Intesa a provvedere alla *“realizzazione delle attività, anche attraverso specifiche forme di collaborazione atte a realizzare interventi che agevolino le condizioni e le modalità di incontro e di aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative”*.

Sulla base della citata Intesa alla Campania sono stati assegnati per il 2015 complessivamente € 372.890,42. La Regione, con un successivo Accordo di collaborazione ex art.15 Legge 241/90, ha presentato al Dipartimento una proposta progettuale (si rinvia al capitolo degli Ambiti di Intervento per una descrizione dettagliata del progetto) incentrata sulla valorizzazione della creatività e dei talenti e sulla promozione della partecipazione e inclusione dei giovani.

Il Fondo nazionale per le Politiche giovanili negli ultimi anni è stato caratterizzato da un trend negativo che ha visto numerosi ed onerosi tagli agli stanziamenti operati tramite le varie Leggi di stabilità. Specificatamente per la Campania si evidenzia che dai complessivi € 19.832.088,79 assegnati complessivamente nel periodo 2007-2012/16, con una media di oltre tre milioni l’anno, si è passati ai citati € 372.890,42 del 2015. Una decrescita negli anni nell’investimento nelle politiche giovanili a fronte di fabbisogni che certamente non sono diminuiti.

Tra i soggetti pubblici che operano sul territorio nazionale a supporto dello sviluppo di specifiche politiche rivolte alle nuove generazioni va certamente rilevata la presenza della già citata **Agenzia Nazionale per i Giovani** (ANG). L’Ang nasce come strumento nazionale di attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il Programma “Gioventù in Azione” per il periodo 2007-2013. Nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione del **Programma Erasmus+** (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i Giovani, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento dell’intervento europeo per il capitolo “Gioventù”<sup>17</sup>. L’Ang, oltre ad essere lo strumento italiano di attuazione del Programma, cura la progettazione e realizzazione di eventi e i progetti speciali nel settore della Gioventù, nonché l’elaborazione e la diffusione di analisi, ricerche e conoscenze riguardanti il mondo giovanile. Nel 2005 ha erogato 700.000 euro in Campania.

**Erasmus+**, relativamente al settore “Gioventù”, ha l’obiettivo di migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, promuovendo la loro partecipazione alla vita

democratica e al mercato del lavoro, e rispondendo alle richieste di maggiori opportunità di mobilità; favorisce l'integrazione delle riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale in materia di gioventù; accresce la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani (capo III, Reg. UE n.1288/2013). Si segnalano sinteticamente gli interventi che è possibile attivare attraverso le tre azioni chiave di Erasmus+ Gioventù :

- Azione chiave 1: Mobilità per l'apprendimento
  - Scambi di giovani
  - Servizio Volontario Europeo
  - Mobilità degli operatori con i giovani
- Azione chiave 2: Partenariati Strategici
  - - Partenariati strategici
  - Iniziative transnazionali
- Azione chiave 3: Sostegno alla riforma delle Politiche
  - -Dialogo Strutturato e partecipazione democratica

#### ***4.2.1 La Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali e d'Investimento europei***

Nel quadro di riferimento nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili un ruolo di rilievo lo gioca anche la Programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e d'Investimento europei.

Con l'Accordo di partenariato del 2014 tra Italia e Commissione Europea, l'Italia gestirà complessivamente circa 44 miliardi di euro di fondi SIE, ai quali andrà ad aggiungersi la quota di cofinanziamento nazionale per circa 20 miliardi di euro.

Nel periodo 2014-2020, l'Italia gestirà oltre 60 programmi operativi regionali e **14 programmi operativi nazionali**, articolati secondo gli obiettivi tematici previsti dall'Accordo, tra cui ricerca e innovazione, digitalizzazione nazionale, piccole e medie imprese, sostegno alle energie alternative, contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici, utilizzo efficiente delle risorse naturali, sostegno alla povertà e alla mobilità lavorativa, formazione, riqualificazione e istruzione.

Tra i Programmi nazionali (PON) l'attenzione verso le nuove generazioni è declinato soprattutto sul tema dell'ingresso dei giovani nel lavoro e dell'inclusione sociale. Da questo punto di vista, nel sottolineare come i Programmi Nazionali aderiscano pienamente allo spirito del dettato costituzionale (Art.3), per cui l'obiettivo di fondo delle politiche in materia non può essere che quello di promuovere l'inclusione sociale dei giovani attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il quadro d'insieme degli interventi dagli stessi previsti, in quanto destinato a fare dei giovani i protagonisti di un'esperienza di cittadinanza completa che li veda contribuire a pieno titolo al progresso della società, è improntato alle seguenti finalità generali:

- Riformare i sistemi educativi, a partire dalla necessaria evoluzione delle competenze di vinsegnanti e discenti, tanto nell'approccio che nel metodo dell'apprendimento formale e informale;
- Contribuire all'occupabilità dei giovani ed al loro ingresso nel mercato del lavoro, attraverso forme stabili di impiego o autoimprenditorialità e consentire loro di essere fabbri del proprio destino e di uscire da una condizione di "eterna sospensione del presente" che non consente loro di proiettarsi nel futuro e di immaginare se stessi come soggetti partecipi attivi dei naturali processi di evoluzione della società, a partire dalla partecipazione attiva alla politica;
- Rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli che si frappongono alla libera iniziativa privata dei giovani, dalla leva delle agevolazioni fiscali alle modalità di accesso al credito, alla sburocraizzazione degli iter amministrativi che rallentano o, addirittura ostacolano, la loro attività d'intrapresa, nei vari ambiti dove più produttivo può essere il loro contributo allo sviluppo della società, dalla cultura alla ricerca; all'innovazione tecnologica applicata a nuovi processi produttivi e, continuando a sussistere i quali, si alimenta la cd. "fuga dei cervelli";

- sostenere e mettere in rete le attività e i progetti di soggetti che rispondano “dal basso” ai bisogni dei giovani che emergono sul territorio: associazioni, comunità, campagne di solidarietà, cooperative sociali, volontariato;
- promuovere e sostenere le iniziative e le occasioni atte a produrre reti sociali e socialità;
- prevenire, monitorare e fornire risposte alle situazioni di grave disagio economico, di emarginazione, specie nelle realtà periferiche metropolitane e nelle aree interne
- sostenere le famiglie in quanto nodo essenziale di relazioni e prima fronte di risposta ai bisogni
- fornire adeguato sostegno economico e sociale alle persone e ai nuclei con gravi problemi economici, per garantire loro almeno il minimo vitale
- promuovere la cultura della legalità, della sicurezza e del civismo, il dialogo e la convivenza tra etnie, culture e concezioni di vita differenti, rifiutando ogni forma di intolleranza, discriminazione, razzismo.

L'articolazione degli obiettivi da perseguire attraverso i PON offre una vasta gamma di opportunità per la realizzazione di interventi di ampio respiro; capaci di dare supporto al protagonismo giovanile, in grado di percorrere vie sperimentali, di innovazione della società, di imprenditorialità etc..

Nella breve disamina dei Programmi nazionali che segue, il PON “Occupazione Giovanile” (che finanzia Garanzia Giovani) è ampiamente trattato nei capitoli successivi, dedicati esclusivamente al tema del l'ingresso nel mondo del lavoro per i NEET, mentre trovano spazio qui i sei PON:

#### **1. PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento**

#### **2. PON Inclusione**

#### **3. PON Legalità**

#### **4. PON Metro**

#### **5. PON Cultura e sviluppo**

#### **6. PON Ricerca e innovazione**

#### **1. PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento**

Il PON “Per la Scuola” (titolarità del MIUR) è uno strumento fondamentale per sostenere le politiche italiane in materia di Istruzione, a partire dal Piano “La Buona Scuola”. Con un budget complessivo di poco più di 3 miliardi di euro, di cui circa 2,2 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e 800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), può incrociare l'area delle politiche giovanili nella **priorità d'investimento 10.I** dell'Asse I, dedicata alla riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Anche l'Asse II (Infrastrutture per l'istruzione) può offrire possibilità di attivazione dei giovani attraverso la **Priorità d'investimento 10.A** sullo sviluppo dell'infrastruttura scolastica e formativa in quanto prevede come possibili gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) permettendo la creazione di smart school per la realizzazione di una scuola in rete con il territorio e innovativa nell'utilizzo degli spazi, nelle tecnologie.

#### **2. PON Inclusione**

A titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con risorse a disposizione pari a 1.238.866.667 euro, ha l'obiettivo di sostenere la strategia di lotta alla povertà e di promuovere, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, modelli innovativi di intervento sociale e di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione.

Interessante la **Priorità d'investimento 9.I** (Asse II), dedicata all'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità. Qui si punta alla sperimentazione di strumenti di sostegno per l'inclusione attiva, con particolare attenzione al sostegno di nuclei familiari formati da giovani. Altro strumento di interesse “giovanile” lo offre l'Asse III, con la **Priorità d'investimento 9.I**, con il quale si possono finanziare interventi di presa

in carico finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali anche in forma cooperativa

### **3. PON Metro**

Il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 è dedicato allo sviluppo urbano e le aree interessate sono 14: le 10 Città metropolitane individuate con legge nazionale (Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia e Reggio Calabria); le 4 Città metropolitane individuate dalle Regioni a statuto speciale (Cagliari, Catania, Messina e Palermo).

Dei cinque assi in cui si articola il Programma, quelli dedicati ai servizi (Asse III) e alle infrastrutture per l'inclusione sociale (Asse IV) sono quelli offrono spazi di integrazione con le politiche giovanili. In particolare la Priorità d'investimento 9I, sull'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, avendo l'obiettivo di ridurre il numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo, può permettere interventi specifici diretti a genitori giovani in situazioni di povertà.

Anche la Priorità d'investimento 9.V (promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro), che mira all'aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e al miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità, offre la possibilità di sostenere interventi proposti e realizzati da soggetti del terzo settore o del privato sociale con preminente presenza giovanile.

Azioni di rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali trovano spazio nella Priorità d'investimento 9.B che permette così di investire risorse per la realizzazione e il recupero di alloggi per spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale.

### **4. PON Legalità**

“Legalità 2014-2020”, con a disposizione 377.666.667 euro, è finalizzato ad aggredire le cause del radicamento della criminalità organizzata, che rischiano di vanificare le politiche di coesione territoriale e gli investimenti pubblici per la crescita. In questo programma sia l'Asse II (Recuperare i patrimoni confiscati per promuovere l'inclusione e l'innovazione sociale) che l'Asse III (Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità) potrebbero sostenere interventi sia di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, attraverso l'azione di soggetti terzo settore o del privato sociale con preminente presenza giovanile, sia di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata.

### **5. PON Cultura e sviluppo**

“Cultura e Sviluppo 2014-2020” ha come principale obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso interventi di conservazione del patrimonio culturale, potenziamento del sistema dei servizi turistici e sostegno alla filiera imprenditoriale collegata al settore. Il Programma, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 490.933.334 euro, attraverso l'Asse II (Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura), finanzia interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.

Inoltre il Programma non solo sostiene lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, ma anche l'avvio e il rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato, approcci tipici, dunque, di imprese giovanili attente al territorio e al rapporto con esso.

### **6. PON Ricerca e innovazione**

L'obiettivo del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-2020” è il riposizionamento competitivo dei territori meridionali. Con un complesso di risorse pari a un miliardo e 286 milioni di euro, può sostenere azioni di politiche giovanili mirate soprattutto nel miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati (Asse I – Priorità d'investimento 10).

### 4.3. Il quadro di riferimento regionale

I radicali mutamenti della condizione giovanile in Italia e, specificatamente in Campania, hanno spinto l'Amministrazione regionale a rivedere le policy organiche e di sistema che agiscono su più fronti rispetto alla valorizzazione della risorsa giovani sul territorio.

Emerge con chiarezza la necessità di sviluppare politiche sempre più integrate e coerenti nella loro *governance* amministrativa rispetto ad alcuni temi come: il sostegno all'autonomia, la promozione della mobilità per fini di apprendimento, la facilitazione per l'ingresso nel mercato del lavoro, le misure per l'innovazione e il ricambio generazionale;

Questa nuova strategia viene delineata attraverso due atti varati dalla Giunta Regionale: il **Documento di Economia e Finanza Regionale** (DGR n.610 del 30 novembre 2015) e il **Disegno di Legge regionale sulla gioventù** denominato “**Costruire il futuro**” (DGR n.99 del 15 marzo 2016).

Nel **DEFR** l'attenzione ai giovani trova una prima declinazione sul tema della **legalità** e della promozione alla **cittadinanza attiva**. L'azione di contrasto verso fenomeni, piccoli e grandi, di non rispetto delle regole deve partire dal rafforzamento del rapporto tra istituzioni e cittadini, con un impegno più forte nei confronti dei giovani. Gli strumenti individuati sono l'educazione e la promozione delle norme che regolano la vita sociale, gli interventi di formazione per minori e giovani che prevedano il coinvolgimento attivo dei destinatari, consentendo l'acquisizione di competenze su tematiche quali devianza giovanile, rispetto dell'ambiente, educazione alla cittadinanza attiva, educazione alla diversità e multiculturalità. Fondamentale è, in tal senso, l'attenzione riguardo al disagio giovanile e alle dimensioni della creatività, anche quale antidoto alla criminalità.

Il DEFR del 2016, partendo dalla constatazione che disagio e devianza sono fenomeni che vanno caratterizzandosi per la complessità della loro evoluzione, nell'ambito delle politiche giovanili si prevede che la Regione si concentrerà su quelle azioni che costituiscono i cosiddetti fattori di “riparo”.

Con l'obiettivo di evitare processi di erosione del capitale umano, in una logica della prevenzione e valorizzare l'enorme capitale umano rappresentato dai giovani campani, occorre agire su più fronti intervenendo sulle condizioni che incidono sul contesto ambientale, sulle eredità familiari e su quelle che caratterizzano il sistema produttivo e le barriere di ingresso nel mercato del lavoro. In questa prospettiva sono necessari **interventi multidimensionali** che riguardano la creazione di condizioni ambientali migliori nei quartieri, nelle aree urbane e nei lunghi in cui i giovani si possano ritrovano sviluppando i propri interessi, talenti e relazioni.

Il DEFR del 2016 e quello in fase di elaborazione sottolineano l'impegno dell'Amministrazione sui temi dell'aggregazione giovanile, della nozione di coesione. di percorsi verso l'autonomia della creatività urbana, del sostegno ai talenti, dell'autoimprenditorialità e del disagio, in un'ottica di forte connessione con la programmazione 2014-2020 e con le finalità del Programma “Garanzia Giovani”.

È necessario sviluppare azioni di supporto per incoraggiare la propensione creativa di un territorio in specifiche risorse collettive: **capitale umano** (formazione ed educazione all'arte, risorse umane con potenzialità artistiche), **ambiente istituzionale** (regolamentazioni di supporto al settore artistico), **apertura e diversità** (pluralismo informativo, interscambio culturale, tolleranza verso lo straniero e la diversità di idee e forme di pensiero), **ambiente culturale** (networking, idoneità in termini di offerta e domanda culturale nei settori delle arti) e **tecnologia** (strumenti di supporto alla

generazione di nuove forme espressive, al potenziamento di quelle tradizionali e alla conciliazione tra tendenze globali e spinte locali).

La creatività, quindi, è una capacità che, nel legame con la cultura, l'innovazione, l'economia e il territorio, è in grado di affermarsi quale risorsa sociale ed economica.

Le giovani generazioni costituiscono uno dei punti chiave sui quali basare anche la capacità attrattiva dei centri urbani e il loro sviluppo competitivo. Occorre, dunque, accrescere la capacità di autonomia dei giovani stimolando la motivazione e l'acquisizione della consapevolezza di sé, nonché l'opportunità di mettersi in campo, rafforzando il senso di partecipazione civica dei giovani, stimolandoli a contribuire alla vita della propria comunità, e promuovendo azioni, basate sull'innovazione sociale ed il lavoro in rete per contrastare l'esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio.

Il **Disegno di Legge regionale** n.99/2016 sulla gioventù, approvato in Giunta il 15 marzo 2016, propone novità importanti rispetto alle norme attualmente in vigore, come la n.14 del 1989 *“Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù”*, che sostenevano solo parzialmente lo sviluppo di politiche a supporto dei giovani. Il nuovo testo, che per entrare in vigore dovrà essere approvato in Consiglio Regionale, disegna in modo organico finalità, destinatari delle misure e strumenti per il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio campano. Il nuovo atto di indirizzo, nel riconoscere i giovani come ricchezza del territorio e risorsa della comunità, assegna alla Regione il ruolo di promotore di politiche finalizzate a sostenere percorsi di crescita e di autonomia e di valorizzazione della cultura del merito. Si prevede, inoltre, che l'Amministrazione regionale promuova interventi e servizi per i giovani che garantiscano facilità di accesso, ascolto e stili di vita sani e rifiuto della violenza in ogni sua forma, sia direttamente che tramite gli enti locali e le associazioni di categoria senza fine di lucro.

Questi gli elementi di maggior rilievo nella proposta di legge della Giunta regionale:

- i **destinatari** degli interventi sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i 16 ed i 34 anni;
- la Regione, per la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile e il passaggio alla vita adulta, elabora un **programma triennale per le politiche giovanili** definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia;
- il ruolo essenziale dei **Comuni** nell'ambito della programmazione in materie di politiche giovanili, in quanto espressione della comunità;
- il supporto alla creazione di eventi e di **spazi di libera aggregazione** tra giovani, visti come strumenti necessari per la creazione di coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni;
- la **mobilità giovanile** (regionale, nazionale, europea ed internazionale) vista come opportunità fondamentale per favorire l'acquisizione delle esperienze e competenze;
- la nascita della **piattaforma digitale** “I Giovani per la Campania” finalizzata a migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso il target giovanile, a sperimentare le reti peer-to-peer (reti paritetiche) per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale, a supportare le iniziative e le attività del dialogo strutturato con i giovani;
- il rafforzamento del ruolo del **Forum regionale della gioventù** come sede stabile del confronto tra giovani, Regione ed Enti locali, di cui faranno parte le organizzazioni di rappresentanza dei giovani;
- la nascita dell'**Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili** con funzioni di conoscenza delle realtà giovanili in Campania attraverso la rilevazione e l'analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali, delle caratteristiche, delle aspettative, delle esigenze e delle percezioni giovanili.
- l'istituzione di un Registro regionale delle associazioni giovanili.

Un importante atto programmatico di fondamentale rilievo nel quadro del supporto alle politiche giovanili è il **POR FSE Campania 2014-2020**, in particolare gli assi :

Asse I - Occupazione

Asse II - Inclusione sociale

Asse III - Istruzione e formazione

Asse V - Assistenza tecnica

Nel Programma operativo regionale i giovani trovano spazio principalmente per le azioni dedicate alla dimensione **occupazionale**. Il fenomeno della disoccupazione e dell'inattività giovanile e le azioni tese alla sua riduzione costituiscono per la Regione un asse centrale di intervento, che andrà affrontato promuovendo:

□□ misure e di servizi di istruzione, formazione e lavoro rispondenti alle diverse esigenze del mercato del lavoro;

□□ progettazione e realizzazione degli interventi modulare e flessibile, definizione di standard minimi, livelli essenziali di prestazioni, repertori e protocolli, realizzazione delle operazioni collegate alla formazione, ai servizi per il lavoro e alle altre politiche attive del lavoro;

□□ centralità della scelta individuale e l'universalità nell'accesso e nell'erogazione dei servizi in ragione del bisogno individuale con l'articolazione degli interventi effettuata sulla base delle caratteristiche individuali e delle diverse condizioni di svantaggio nell'inserimento lavorativo.

Ma nello stesso POR FSE è previsto uno spazio importante anche per il **rafforzamento dell'economia sociale**, con la realizzazione di politiche innovative di accesso al credito per soggetti del no-profit regionale e di interventi di sostegno allo start-up e allo sviluppo delle organizzazioni non profit. Qui il protagonismo giovanile e le iniziative di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, possono trovare un ambito di sviluppo rilevante. Basta pensare alla promozione di azioni congiunte tra pubblico, privato e privato sociale, finalizzate all'innovazione sociale, che coinvolgano gli *stakeholders* di riferimento, valorizzino le iniziative delle imprese sociali e consentano l'erogazione di un'offerta di servizi differenziata nelle diverse aree di intervento, rurali, urbane e suburbane. Il sostegno alle imprese sociali e alla sperimentazione di modelli innovativi di welfare potrà, inoltre, fungere da volano per lo sviluppo di nuove imprese e nuove forme di occupazione.

Altro ambito rilevante nel POR FSE è l'azione di promozione della **cultura della legalità e del vivere civile**, in particolare nelle aree a più forte rischio di marginalità e di infiltrazione camorristica.

La strategia proposta si basa sull'idea che la diffusione di una cittadinanza consapevole sia presupposto essenziale per combattere ed arginare forme di illegalità e di devianza. Gli interventi programmati saranno orientati a sostenere azioni di informazione e sensibilizzazione nelle scuole e nelle famiglie, azioni di costruzione e sostegno alle reti di "comunità", azioni a sostegno delle imprese sociali e di riutilizzo dei beni confiscati per finalità sociali e sostegno alle imprese che li gestiscono. Anche in questo ambito il protagonismo giovanile, attraverso soggetti del no-profit, potrà esprimere le proprie potenzialità nella sperimentazione di modelli innovativi di intervento.

Infine, nell'obiettivo dedicato all'istruzione e alla formazione, il POR Campania mette in campo azioni finalizzate all'abbassamento del numero di giovani che abbandonano prematuramente la scuola soprattutto tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, ma anche con il ricorso a iniziative a carattere complementare secondo un'ottica preventiva della **dispersione scolastica**. In questo caso interventi di politica giovanile possono efficacemente sviluppare azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi dei giovani, anche utilizzando lo strumento degli stage, anche transnazionali, laboratori, metodologie di alternanza scuola-lavoro per migliorare le transizioni istruzione-formazione-lavoro.

La programmazione regionale del Fondo Sociale europeo 2014-2020, in qualità di strumento finanziario finalizzato al sostegno del capitale umano nell'attuazione delle politiche di sviluppo appare vincolante rispetto all'impianto programmatico delle politiche destinate ai giovani e più in

generale a soggetti a rischio di esclusione sociale e minoranze, ma nel più ampio quadro delle strategie funzionali alla creazione delle migliori condizioni di vita per tutte le fasce di cittadini, ivi compresi i giovani, andrà valorizzata la coerenza con l'altro atto programmatico predisposto per il settennio 2014-2020: il POR FESR

In tale ambito la Regione Campania ha delineato la propria strategia regionale in tre linee di intervento:

□□ **Campania Innovativa:** sviluppo dell'innovazione con azioni di rafforzamento del sistema pubblico/privato di ricerca e sostegno della competitività attraverso il superamento dei fattori critici dello sviluppo imprenditoriale;

□□ **Campania Verde:** cambiamento dei sistemi energetico, agricolo, dei trasporti e delle attività marittime, oltre ad un diverso assetto paesaggistico sia in termini di rivalutazione sia in termini di cura;

□□ **Campania Solidale:** costituzione di un sistema di welfare orientato all'inclusione e alla partecipazione, innalzando il livello della qualità della vita attraverso il riordino e la riorganizzazione del sistema sanitario, lo sviluppo e la promozione dei servizi alla persona, le azioni che promuovono l'occupazione, l'inclusione sociale e il livello di istruzione.

E tali linee strategiche saranno realizzate in coerenza con specifiche esigenze programmatiche:

□□□ Attuare la Smart Specialization Strategy, strategia regionale di ricerca e innovazione basata sul concetto di specializzazione intelligente, e rendere coerente il Programma operativo agli obiettivi di Europa 2020;

□□□ Migliorare la qualità della vita ed il benessere della popolazione e valorizzare le linee di specializzazione delle aree urbane e contrastare i fenomeni di spopolamento delle aree interne attraverso le due Strategie Territoriali Trasversali: Strategia Sviluppo Urbano, Strategia Aree Interne (DGR 600/2014);

□□□ Assicurare il completamento dei Grandi Progetti e la prosecuzione delle azioni programmate in coerenza tematica con le priorità del ciclo 2014-2020, che prevedono interventi legati allo sviluppo produttivo, allo sviluppo urbano, al risanamento ambientale e al rafforzamento dei trasporti regionali.

Le maggiori opportunità di sviluppo di azioni sinergiche con il presente Piano sono da individuare in due delle linee strategiche sopra delineate e relativi Obiettivi tematici (OT) e Assi:

**Campania Regione Innovativa** con particolare riferimento all'Asse III – Competitività del sistema produttivo. L'Asse mira allo sviluppo del sistema produttivo attraverso un consolidamento delle realtà esistenti e ad un rinnovamento della base produttiva, garantendo al contempo la riduzione degli impatti ambientali del sistema produttivo, la valorizzazione degli *asset* naturali e culturali e l'incremento della competitività delle destinazioni turistiche. L'Asse sarà funzionale anche a sostenere i progetti di sviluppo locale della strategia delle aree interne, i processi di consolidamento delle filiere competitive nell'Agenda urbana e l'incremento dell'attività delle imprese sociali che costituiscono un forte stimolo all'espansione dell'occupazione in particolare giovanile. Il sostegno pubblico verrà limitato a quelle imprese o istituzioni del no-profit che pongono in essere servizi e beni pubblici altrimenti non assicurati dal sistema imprenditoriale for profit. Verrà altresì assicurata la sinergia con il PON "Imprese e competitività" 2014 - 2020 e con le azioni previste in ambito FSE e PON "Inclusione" 2014 - 2020, e la complementarietà con il PON "Cultura" 2014 - 2020, nonché con il PON "Ricerca e Innovazione".

**Campania Regione Solidale:** le nuove politiche sociali dell'Unione Europea si sono orientate per la programmazione 2014-2020 verso azioni di sostegno e di capacitazione degli individui, segnando un passaggio da un welfare orientato a contrastare l'esclusione sociale ad un welfare orientato alla promozione dell'inclusione e della partecipazione. In particolare l'Asse 10 – Sviluppo Urbano individua quali potenziali destinatari le 19 città medie che nel 2007-2013 hanno utilizzato i fondi FESR per la realizzazione di Programmi Integrati Urbani. La Regione Campania, attraverso la realizzazione della strategia integrata per lo sviluppo Urbano, intende migliorare la qualità della vita nelle aree urbane attraverso quattro driver:

- contrasto alla povertà e al disagio;
- valorizzazione dell'identità culturale e turistica delle città;
- miglioramento della sicurezza urbana;
- accessibilità dei servizi per i cittadini.

I quattro driver andranno sviluppati in un quadro strategico complessivo di crescita della competitività e dell'innovazione delle città, rappresentato dall'attenzione posta allo sviluppo di nuove imprese, al rilancio di quelle esistenti e sulla ricollocazione dei lavoratori. Altro fronte specifico consiste nell'intento di valorizzare le risorse culturali e turistiche delle città, che pure possono rappresentare fonte di sviluppo.

## 5. OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE SUI GIOVANI

Il “**Piano Triennale sui Giovani**” è lo strumento di programmazione strategica attraverso il quale la Regione Campania si propone la realizzazione di un'azione di *governance* coordinata, organica e unitaria in tema di politiche per i giovani, tenendo conto delle molteplici e, talora diversificate, istanze afferenti il mondo giovanile, della necessità di dare risposte ai bisogni che attengono la loro vita ed il loro processo evolutivo. Quanto fin qui rappresentato dal punto di vista del contesto regionale impone l'urgenza di offrire ai giovani condizioni e opportunità per maturare, confrontarsi con i pari, esprimersi, formarsi ed emergere come individui ben strutturati ed in grado, da un lato, di affrontare in maniera costruttiva, propositiva e proattiva le avversità della vita e le difficoltà ambientali; dall'altro, di divenire, attraverso lo sviluppo e la promozione di creatività, competenze, capacità di innovazione e intraprendenza, “risorse strategiche” di vantaggio competitivo e determinanti di attrattività sia a livello locale che per l'intero sistema regionale.

L'idea di un Piano unitario e coordinato di interventi nasce, pertanto, dalla consapevolezza che la condizione giovanile richiede un impegno proveniente da una pluralità di analisi e che l'approccio trasversale è ormai indispensabile.

Il Piano si fonda e fa proprio il carattere di trasversalità delle politiche giovanili, che ambisce ad attivare, per affrontare in modo completo e il più possibile analitico la questione giovanile che di per se stessa si è multidimensionata, un modello di Governance/Programmazione, da sempre teorizzato ma poco praticato nelle pubbliche Amministrazioni, basato sull'integrazione tra politiche e interventi promossi o che si intendono promuovere a livello regionale a favore dei giovani.

In tale ottica, la trasversalità diviene un punto di forza sul quale fondare:

- il processo di concettualizzazione, ossia di costruzione e riaffermazione dell'identità e del carattere distintivo delle politiche giovanili. Detto processo si realizza attraverso il dialogo intra-istituzionale, la scrematura/selezione delle attività che si rivolgono ai “Giovani” e la ricomposizione di tutto ciò che, da diversi profili di osservazione, attiene tale target nei suoi molteplici aspetti e bisogni, configurando così una politica coordinata e sinergica a favore dei giovani;
- un approccio alla programmazione di tipo partecipato integrato e condiviso, basato sul dialogo e la concertazione tra politiche, volto soprattutto ad evitare frammentazioni, depauperamenti e possibili disfunzioni.

Inoltre l'idea di trasversalità si trasferisce nel presente “**Piano Triennale sui Giovani**” grazie all'intensa attività di cooperazione tra Uffici e Servizi diversi e afferenti ai seguenti Assessorati della Regione Campania:

- Assessorato alle Politiche Giovanili;
- Assessorato alla Formazione;
- Assessorato alle Start-up, Innovazione e Internazionalizzazione;
- Assessorato al Lavoro;

Il Piano è alimentato dalle informazioni e analisi dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, costituito con DGR n.87 del 8 marzo 2016. Data la rapidità con la quale i fenomeni connessi alla condizione giovanile evolvono nel tempo e l'esigenza di eventuali riallineamenti, il Piano si propone come strumento di programmazione triennale, che prevede un aggiornamento su

base annuale finalizzato ad adattare ed adeguare la programmazione alle istanze percepite e alle sfide provenienti dal contesto di riferimento.

Per favorire la vicinanza, l'ascolto e l'aderenza alle istanze dei giovani e degli attori che, a vario titolo, agiscono in rappresentanza dell'universo giovanile, il Piano prevede in molteplici interventi meccanismi e strumenti volti ad una diffusa e articolata attività di consultazione che amplia la "governance" del Piano attraverso meccanismi di condivisione nell'elaborazione delle politiche giovanili ed, eventualmente, nella continua revisione e finalizzazione degli strumenti di intervento.

Il "Piano Triennale sui Giovani" della Regione Campania si pone, quindi, come un vero e proprio **Piano di Azione** in riferimento alle linee di indirizzo degli Assessorati che partecipano alla sua definizione e, allo stesso tempo, conserva in sé anche una forte natura prospettica, aprendo spunti di riflessione critica su quanto finora fatto e delineando orizzonti futuri di intervento a favore dei giovani campani.

Il Piano oltre a svilupparsi tramite linee di interventi già cantierati e/o rapidamente cantierabili in materia di politiche giovanili, rappresenta anche un quadro di sintesi sia dell'investimento della Regione Campania a favore dei giovani, sia delle relative fonti di finanziamento nazionali, regionali ed europee che saranno impegnate per attuare una politica di investimento unitaria, organica e coordinata a favore dei giovani.

Tutto ciò acquista ancora più significato essendo l'**orizzonte temporale** di riferimento del Piano allineato alla Strategia Europa 2020, traguardo comune verso cui far convergere tutti gli sforzi dei decisori politici sia per finalità di programmazione, sia per le valutazioni in merito al perseguimento degli obiettivi posti da "Europa 2020".

In riferimento a quest'ultima finalità, il Piano potrebbe assumere anche la valenza di pista di monitoraggio e valutazione, rappresentando la cornice dell'azione regionale di medio-lungo periodo in tema di politiche per i giovani che congiunge e coordina le diverse programmazioni strategiche nazionali, regionali e europee.

Nell'intento di rendere il Piano uno strumento efficace per creare le condizioni affinché i giovani possano essere interpreti della loro crescita e del loro futuro è necessario che il contributo che questo deve apportare in termini di indirizzo strategico e di linee di azione incida su quei processi complessi e articolati che a loro volta determinano le condizioni per una completa affermazione dei diritti dei giovani di realizzare in pieno la propria autonomia e responsabilità.

Il Piano rappresenta, così, lo strumento per **costruire interventi trasversali, organici e coerenti in materia di politiche giovanili**, in termini sia "istituzionali", sia "tematici" sia "territoriali". Tenuto conto che il Piano contiene proposte di intervento che rientrano nella sfera della Regione Campania, degli Enti Locali, del Governo e dell'Unione Europea, si sottolinea la funzione di indirizzo, coordinamento e monitoraggio che tale strumento può avere in una strategia sinergica e integrata in materia di politiche giovanili e nella promozione della cooperazione intra e inter-istituzionale tra i vari soggetti titolari di politiche dirette al target della popolazione regionale compreso tra i 16 e i 34 anni.

Attraverso il Piano si riafferma la **centralità dei giovani nelle politiche di crescita della Regione Campania**: l'orizzonte temporale per il raggiungimento degli obiettivi appare abbastanza ampio e collegato, da una parte, alla possibile complessità del quadro attuativo (coinvolgimento nell'azione di diverse realtà amministrative e pubbliche/private), dall'altra, alle criticità più generali che caratterizzano le prospettive di crescita del sistema Regionale e dei territori.

Il Piano è quindi uno strumento a sostegno dell'azione dei *policy maker* della Regione Campania sull'impatto della politica per la gioventù nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo regionali e della Strategia Europa 2020, in risposta all'invito posto dal Consiglio dell'Unione Europea 9094/13 del 3 maggio 2013 e dalla successiva Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 2014.

Con il Piano si intende favorire la razionalizzazione degli interventi per i giovani, evitando ridondanze, duplicazioni, sovrapposizioni, dispersione di risorse e disfunzioni e, pertanto, rappresenta uno strumento per migliorare l'efficienza e la qualità della programmazione e della

capacità di *governance* di politiche trasversali, come le PPGG: quindi uno strumento per l'attuazione e l'implementazione delle politiche giovanili ai vari livelli di competenza e la costruzione di una **cultura delle politiche giovanili** attraverso:

□□ la valorizzazione e l'incentivazione delle iniziative promosse **dai** giovani e **a favore** dei giovani;

□□ iniziative volte alla promozione di azioni positive per il rafforzamento del **ruolo attivo** dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica in una dimensione europea ed extraeuropea sempre in divenire.

□□ il sostegno all'**autonomia dei giovani** (casa, indipendenza economica, famiglia, etc.), alla loro autodeterminazione, alla loro responsabilizzazione, alla loro emancipazione sociale, alla qualificazione delle loro competenze, alla loro affermazione professionale.

Da ultimo, il Piano fa riferimento all'intero territorio regionale sebbene un'azione di valorizzazione delle risorse giovanili appare più indispensabile nelle aree interne o in ritardo di sviluppo, che per la loro scarsa capacità di attrarre i giovani, sono diventate luogo di fuga dei "cervelli" dalla Regione, ossia punti di dispersione di valore e di perdita di risorse strategiche per sviluppo e rinascita dei loro stessi territori e dell'intero sistema regionale. In tale aree, pertanto, l'intervento pubblico è chiamato con forza a ricucire il distacco tra domanda ed offerta di opportunità e di servizi qualificati per le giovani generazioni. Questo anche in relazione alle opportunità offerte dalla programmazione dei Fondi 2014 -2020.

### **5.1. Azioni e risultati attesi – Monitoraggio Valutazione**

In coerenza ai canoni di efficienza, efficacia e qualità dell'azione pubblica ed in piena adesione ai cardini della nuova politica di coesione europea riformata in tema di coordinamento dell'azione e di responsabilità e risultati, il Piano indica per ciascun intervento gli obiettivi che si intendono conseguire con le risorse disponibili e si pone già in fase di programmazione le questioni inerenti il monitoraggio, la valutazione e la misurazione dei risultati e degli impatti sul territorio cercando di individuare le modalità di misurazione dei progressi compiuti nel raggiungimento di obiettivi posti e dei risultati attesi al fine di monitorare costantemente l'utilizzo delle risorse finanziarie impiegate e valutare l'efficacia degli interventi messi in campo, ossia il reale impatto della programmazione sui Giovani e sul territorio regionale.

Si prevede l'attivazione di un sistema di monitoraggio permanente della condizione giovanile che opera anche attraverso l'**Osservatorio**.

Rispetto all'attività di monitoraggio e valutazione delle politiche rivolte ai giovani, risulta fondamentale verificare l'andamento e i risultati del complesso degli interventi avviati e, quindi, il soddisfacimento degli obiettivi di *policy* fissati. A tal fine una linea importante di valutazione è stata inserita nel Piano di valutazione.

Sul piano metodologico, si conferma un orientamento generale al mixed methods e dunque il ricorso a tecniche differenziate: a seconda degli obiettivi cognitivi, saranno privilegiati gli approcci standard utilizzando come strumento di rilevazione questionari semi-strutturati (anche somministrati online attraverso canali social, email personalizzate e sito web istituzionale) per l'innegabile vantaggio di riuscire a raggiungere un numero di casi significativamente elevato; si preferiranno o si integreranno tecniche non standard per approfondimenti su specifici oggetti di studio o per la comprensione di particolari aspetti dei fenomeni. L'individuazione delle situazioni da analizzare, il metodo e la specificacombinazione delle tecniche di analisi saranno definite in base alle dimensioni di indagine che caratterizzeranno i vari percorsi di ricerca.

Per il raggiungimento delle finalità di monitoraggio e valutazione sono definiti degli indicatori quantitativi e qualitativi pertinenti e misurabili nonché atti alla valutazione complessiva delle politiche perseguite.

### **5.2. Il mainstreaming delle Pari Opportunità**

Una particolare attenzione deve essere dedicata al programma regionale per le politiche della Parità e delle Pari Opportunità in base a quanto previsto dalla Carta Europea per "*l'uguaglianza e la parità*

*delle donne e degli uomini nella vita locale*” con l'attuazione di iniziative che promuovano la lotta agli stereotipi di genere attraverso la realizzazione di appositi protocolli di intesa.

Nell'immediato, sul tema delle Pari Opportunità, anche nell'ambito delle iniziative dedicate ai giovani, si potrà dare seguito alla politica già intrapresa da questa Amministrazione con gli Accordi Territoriali di Genere, modalità sperimentale di “programmazione partecipata” delle politiche di genere, che dovrà prevedere azioni innovative per la conciliazione dei tempi delle donne e delle famiglie, con una politica globale di servizi pubblici alla persona in grado di ridurre gli impegni di cura e che potranno avere un impatto indiretto anche sul miglioramento della condizione giovanile.

Infine, l'Amministrazione regionale ritiene necessario attivare con forza attività di supporto alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione, alle politiche attive di promozione e inserimento nel mercato del lavoro, alla formazione e all'orientamento professionale. In tale quadro rientrano anche azioni di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, azioni di rafforzamento dei servizi per il lavoro e il sostegno all'apprendistato di alta formazione e ricerca.

## **6. AMBITI DI INTERVENTO**

L'intenzione di fare del Piano uno strumento, insieme, di programmazione e di attuazione snello ed efficace di interventi trasversali quali quelli che ci si propone di mettere in campo quanto alle politiche dedicate alla condizione giovanile in Campania nell'arco del triennio 2016- 2018, si rende manifesta attraverso la previsione di n. 4 ambiti di intervento che, per quanto distinti, sono destinati, per le stesse finalità che si propongono, ad avere una concomitante e complementare attuazione il cui presidio sarà assicurato con la cooperazione degli uffici dei quattro Assessorati competenti sopra richiamati. Di seguito gli ambiti di intervento operativo previsti, poi dettagliati nel merito delle azioni da intraprendersi:

1. I Giovani ed il territorio;
2. Formazione e pari opportunità;
3. Start up e innovazione;
4. Lavoro

### **6.1. I Giovani ed il territorio**

La ridefinizione delle politiche di settore a favore dei giovani giunge contestualmente al compimento del primo anno di esperienza al governo della nuova Amministrazione regionale. La decisione di ripensare radicalmente l'approccio alle problematiche connesse alle condizioni materiali ed alle prospettive educative, formative, lavorative e, più in generale, alle aspettative di vita, delle nuove generazioni, non poteva non passare dalla presa d'atto di talune dinamiche riguardanti il mondo giovanile andate purtroppo consolidandosi in senso negativo negli ultimi anni e con l'intendimento di invertirne la tendenza sia, e soprattutto, per il bene stesso delle nuove leve che per dare senso compiuto ad un'azione di governo che si propone di creare tutte le condizioni utili ad una crescita sostenuta del benessere comune e, attraverso questa, a quella stabile dello sviluppo economico della nostra Regione.

L'analisi delle statistiche e del contesto di riferimento hanno rappresentato il doveroso punto di partenza da cui l'Amministrazione regionale ha inteso prendere ogni iniziativa utile a tale riguardo.

La Campania, partendo dagli ultimi dati statistici disponibili, si colloca – peraltro non diversamente dalla situazione che caratterizza l'intero sistema paese – su posizioni ancora lontane dagli obiettivi europei anzitutto quanto al fenomeno dell'abbandono prematuro degli studi da parte dei giovani: nel 2013 la quota dei 18-24enni che aveva interrotto precocemente gli studi era pari al 17%.

Passando al dato occupazionale, la Campania deteneva nel 2015 il primato di Regione con il tasso di disoccupazione più alto d'Italia, il 52,7%, contro una media nazionale del 40,3%. Il dato, di per sé già allarmante, diventa drammatico se riferito alla sola componente femminile, perché il tasso di disoccupazione arrivava al 58,5%. Dati che rispecchiavano, in proporzione, quelli relativi all'andamento del problema considerato al di là dello specifico ambito generazionale. Nel 2011, la Campania registrava un tasso di occupazione pari al 43,1%, la percentuale più alta di inattività

(53,3%) ed un tasso di disoccupazione pari al 15,5%. Statistiche che, in corso di crisi, hanno registrato un ulteriore e sensibile peggioramento.

Proprio il perdurare della crisi in corso dal 2008 ha reso i giovani la fascia di popolazione più esposta ai molteplici risvolti legati al fattore lavoro, nella misura in cui sempre minore si presenta la quota di giovani che riesce ad entrare nel mercato del lavoro regolare e, di conseguenza, ad avere accesso al sistema delle tutele sociali. A maggior ragione ove si consideri che, in Campania, più di un giovane su tre resta escluso sia dal circuito formativo che dal mercato del lavoro, mentre per le donne la percentuale sale al 36,6% (i cd. Neet).

Una condizione che si rintraccia, per altro verso, anche nell'atteggiamento dei giovani rispetto alla creazione autonoma del lavoro, con una propensione decisamente bassa verso "l'autoimpresa", sia in merito a realtà di creazione d'impresa profit, che interessa poco più del 2% dei casi (41 su 1.900), sia nelle forme riguardanti la creazione di organizzazioni operanti nel non-profit (cooperative, associazioni, etc.) che vedono coinvolto il 6,5% dei giovani rispondenti.

Il disagio giovanile si manifesta come fattore che moltiplica i suoi aspetti negativi in modo trasversale in più ambiti sociali; per cui sono davvero pochi i giovani campani tra i 18 e i 35 anni che si rendono indipendenti dalla famiglia abbandonando la casa d'origine (14,3%).

Allo scopo di affrontare con un approccio tale da cominciare ad invertire le descritte dinamiche, l'Amministrazione in carica ha predisposto il Disegno di Legge Regionale di cui alla DGR n. 99/2016 approvata in Giunta il 15/03/2016 ed attualmente in discussione al Consiglio, che propone novità importanti rispetto alla normativa di settore già in vigore, la L.R. n.14/1989 "*Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù*" e disegna in modo organico finalità, destinatari delle misure e strumenti per il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio campano.

Il nuovo atto di indirizzo, nel riconoscere i giovani come ricchezza del territorio e risorsa della comunità, assegna alla Regione il ruolo di promotore di politiche finalizzate a sostenere percorsi di crescita, di autonomia e di valorizzazione della cultura del merito; promuovendo interventi e servizi per i giovani che garantiscano facilità di accesso, ascolto e stili di vita ispirati al rispetto della legalità, sia direttamente che tramite gli EE.LL. e le associazioni di categoria senza fine di lucro.

Di seguito gli elementi distintivi del Disegno di L.R. in materia di Politiche Giovanili:

i destinatari degli interventi sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i 16 ed i 34 anni;

la Regione, per la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile e il passaggio alla vita adulta, elabora un programma triennale per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia;

i Comuni svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della programmazione in materia di politiche giovanili, in quanto espressione istituzionale delle comunità locali nella dimensione più prossima al territorio;

il supporto alla creazione di eventi e di spazi di libera aggregazione tra giovani, visti come strumenti necessari per la creazione di coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni;

la mobilità (regionale, nazionale, europea ed internazionale) vista come opportunità fondamentale per favorire l'acquisizione di esperienze e competenze da "spendere" per un auspicabile rientro nelle terre d'origine attraverso la creazione di impresa o autoimpresa;

la nascita della piattaforma digitale "I Giovani per la Campania" finalizzata a migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso il target giovanile, a sperimentare le reti peer-to-peer (reti paritetiche) per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale, a supportare le iniziative e le attività del dialogo strutturato con i giovani;

il rafforzamento del ruolo del Forum regionale della gioventù come sede stabile del confronto tra giovani, Regione ed EE.LL., di cui faranno parte le organizzazioni di rappresentanza dei giovani;

□□ la nascita dell'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle realtà giovanili in Campania attraverso la rilevazione e l'analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali, delle caratteristiche, delle aspettative, delle esigenze e delle percezioni giovanili;

□□ l'istituzione di un Registro regionale delle associazioni giovanili.

La L.R. per le iniziative da intraprendersi in Campania nel settore delle Politiche Giovanili rappresenta un atto di indirizzo normativo destinato ad interagire attivamente per la sua compiuta attuazione con quanto potrà essere realizzato con il contributo di altri attori e fonti di finanziamento istituzionali, già da tempo operanti in materia. Risalgono infatti al 2008 l'istituzione del Ministero della Gioventù, con compiti di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili e del "Dipartimento della Gioventù", divenuto struttura permanente all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, la struttura di supporto al Ministro competente in materia di politiche giovanili è stata rinnovata con la nascita di un nuovo Dipartimento, che accorpa le competenze in materia di politiche giovanili e quelle relative al Servizio Civile Nazionale. Tra i soggetti pubblici che operano sul territorio nazionale a supporto dello sviluppo di specifiche politiche rivolte alle nuove generazioni va ricordata anche l'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), nata come strumento di attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15/11/2006, che istituiva il Programma "Gioventù in Azione" per il periodo 2007-2013.

Ai fini di un corretto inquadramento attuativo degli interventi che grazie alla L.R. di cui alla DGR n. 99/2016, in particolare di quelli previsti dal "Piano Triennale sui giovani" in coerenza con la più ampia cornice strategica già definita a livello comunitario e nazionale, va ricordato che un importante ruolo potrà essere svolto dalla gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, istituito con il D.L. n. 223/2006, al fine appunto di *"promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi"*.

Ratio e motivo portante di tutti gli interventi sulla base degli strumenti e delle fonti di finanziamento che saranno in materia attivabili, avranno nella "creazione di valore" dal basso, intesa come dimensione più prossima alle singole comunità territoriali, la preconditione per la spinta al protagonismo delle nuove generazioni; alla corresponsabilizzazione nella creazione di una migliore condizione personale quali presupposti fondamentali per produrre opportunità educative, formative, lavorative, professionali, imprenditoriali e far evolvere e sviluppare, nel contempo, anche il territorio di riferimento sul piano del tessuto sociale e produttivo e, più in generale, del miglioramento della qualità della vita che la manutenzione, da parte dei giovani in collaborazione con gli attori istituzionali, dei cd. "fattori di contesto" può nel complesso innescare a favore di tutti. Si è perciò pensato di creare tutte le condizioni necessarie per favorire la promozione di percorsi, opportunità e luoghi di aggregazione giovanile dove talenti, culture, saperi, intuizioni creative, stili di vita ispirati alla cultura della legalità e abilità non cognitive diverse possono incontrarsi, contaminarsi e propagarsi, generando nuova conoscenza, innovazione e valore, quali leve fondamentali su cui basare le strategie di sviluppo dei territori e attraverso le quali promuovere il benessere delle nuove generazioni.

E' appunto in tale ottica che si colloca il progetto "*Ben-Essere Giovani Campania*", che per ampiezza e articolazione degli interventi, nell'arco del triennio 2016-2018, può essere inteso come un vero e proprio programma regionale a supporto di tutte le iniziative a favore delle Politiche Giovanili coerenti con gli indirizzi sia della L.R. che del Piano Triennale sui Giovani.

Si tratta di uno dei primi dispositivi concepiti in termini di investimento sui giovani quale risorsa trainante lo sviluppo locale, la tutela, la valorizzazione del territorio d'origine e, a tale scopo, la costituzione, il consolidamento delle reti territoriali rappresenteranno le dimensioni qualificanti gli interventi tesi a favorire l'affermazione del protagonismo giovanile quale motore del cambiamento.

Si è pertanto ipotizzato di mettere in campo azioni che potranno riguardare:

- Creazione di laboratori creativi finalizzati al recupero ed all'insegnamento di mestieri artigiani, antichi e moderni, basati sul talento e la creatività dell'individuo;
- Sviluppo di nuovi linguaggi artistici (arti grafiche, visive, musicali, artistiche ecc.) utilizzando le nuove tecnologie;
- Scambi culturali, interventi di sensibilizzazione ed animazione, seminari informativi ecc., per la promozione della cittadinanza europea ed della conoscenza di opportunità e strumenti offerti dall'Unione Europea;
- Gestione da parte dei giovani del patrimonio ambientale (aree naturali protette, parchi naturali, oasi naturalistiche ecc.) e storico-artistico (beni immobili e mobili di particolare pregio artistico, storico-culturale ed archeologico) dello Stato nonché dei beni confiscati alla camorra, attraverso attività creative di animazione territoriale e/o gestione di servizi con finalità educative e/o didattiche, sociali, aggregative e turistiche;
- Verifica delle competenze acquisite dai giovani in ambito non formale con conseguente attestazione dell'attività svolta e al termine della partecipazione alle attività progettuali;
- Qualificazione ed innovazione l'offerta dei servizi sportivi a favore dei ragazzi a maggior rischio di esclusione sociale e per le loro famiglie;
- Orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi realizzati per ogni giovane coinvolto nelle attività progettuali, con il supporto degli youth worker.

Si tratta, in tutta evidenza, di orientamenti diretti a promuovere, tra l'altro, l'ambito dell'educazione e dell'apprendimento non formale di nuove competenze attraverso azioni di orientamento e percorsi formativi di educatori e giovani in attività progettuali quali metodi ideali per la creazione di innovative opportunità di crescita personale e di occupabilità, e che puntano in particolare sulla valorizzazione del potenziale creativo, imprenditoriale e umano dei giovani. È questa, peraltro, una fondamentale linea di intervento del tutto coerente con quanto dalla Commissione Europea – DG Istruzione e Cultura messo in campo in materia di animazione giovanile e apprendimento non formale come elementi destinati a contribuire sempre più all'istruzione in Europa, partendo dalle reali esigenze dei giovani così come determinate dalla loro condizione e dai fattori di contesto dei territori di provenienza. Un tema di recente ripreso dalla Commissione, lo scorso marzo, attraverso due distinte pubblicazioni: *“Youth work and non formal learning in Europe's landscape”* e *“Unleashing young people's creativity and innovation”*.

La prima consta di un rapporto elaborato, appunto, per stimolare il dibattito sul lavoro con i giovani e l'educazione non formale nell'ambito più ampio di quello dei sistemi d'istruzione, apprendimento ed educazione, a partire da esempi e best practices; ed illustra come la metodologia dello youth work sia ormai entrata a far parte delle politiche europee, con la previsione di specifiche strategie di inclusione all'interno dei programmi europei, destinate ad accrescere l'interculturalità e la cittadinanza democratica dei giovani attraverso l'apprendimento non formale e l'entrepreneurial learning, quali opportunità per gli educatori di acquisire competenze, metodi e strumenti necessari rispetto ai temi più attuali della società europea contemporanea: l'empowerment, la promozione dell'inclusione, la cittadinanza attiva, la tolleranza e la migrazione.

La seconda pubblicazione è invece una brochure che descrive iniziative, pratiche e strumenti, inclusi i progetti Europei, che mostrano come lo youth work e l'apprendimento non formale accrescano la creatività dei giovani e l'innovazione; in particolare attraverso la descrizione dei programmi che più sono valsi a migliorare l'occupabilità e l'imprenditorialità dei giovani, i metodi e gli approcci per stimolare la creatività, i moduli di formazione per youth workers su questioni e gruppi specifici come migranti e detenuti, esempi di partenariati tra ricercatori, educatori formali, youth workers e datori di lavoro per elaborare un migliore riconoscimento dell'educazione non formale.

L'azione dell'Assessorato alle Politiche Giovanili attingerà, nell'arco del triennio di durata del Piano, a dati ed evidenze dei rapporti sulla complessiva esperienza dello Youth work per consolidarne ed innovarne sempre più le modalità di attuazione anche a livello regionale.

Analogamente, nel corso del triennio 2016 - 2018, saranno sperimentate iniziative volte alla lotta alla discriminazione culturale, sociale ed economica, specie nei confronti dei migranti, volte a diffondere il rispetto per la diversità culturale, razziale e religiosa, onde scongiurare sin dalle delicate fasi dell'apprendimento e della formazione della propria personalità, fenomeni odiosi quali la xenofobia, favorendo il più possibile la realizzazione di programmi ed interventi rivolti sia alla platea scolastica che alle altre fasce di popolazione della società civile, con speciale riferimento ai giovani, attività comuni tra soggetti con bagagli culturali, etnici e religiosi diversi, diretti ad arricchire la loro formazione interculturale e a fare quindi in modo che, a partire dai più giovani, non si provi "diffidenza di fronte ad una differenza".

### ***6.1.1 Strategie di sviluppo dei territori e processi di innovazione attraverso la valorizzazione del capitale umano***

Considerando il territorio in ottica sistemica ed integrata, il cosiddetto capitale intangibile o capitale intellettuale<sup>18</sup>, di cui fanno parte il capitale umano, quello sociale e tutte le altre componenti immateriali capaci di creare valore, è uno dei fattori che può fare la differenza nella determinazione del risultato complessivo perseguibile o conseguito dal territorio stesso.

Nella cornice dell'Economia della Conoscenza il capitale sociale e umano diventano sempre più strategici, in quanto elementi essenziali che alimentano i circuiti virtuosi della conoscenza e della creazione di valore. Tali risorse sono alla base dei processi di crescita e di sviluppo dei sistemi (territori

o imprese) che li incorporano. Tali *asset* intangibili costituiscono, inoltre gli elementi specifici di ogni

territorio, in quanto lo "definiscono". Tali forze interagendo continuamente con il contesto di riferimento generano quell'ulteriore valore/ricchezza, specifica distintiva ed inimitabile nota come "valore condiviso" che è alla base del concetto economico di "Beni collettivi", cioè tarati sulle specifiche vocazioni e caratteristiche del sistema locale in cui si opera e orientati anche alla qualità sociale e culturale del territorio e alla coesione sociale<sup>19</sup>, e che insieme all'implementazione collettiva di capitale intellettuale rappresenta la radice della crescita e dello Sviluppo dei territori.

L'innovazione è uno dei pochi obiettivi largamente condivisi nella nostra società. Tutti vogliono l'innovazione: per i Paesi avanzati rappresenta una necessità urgente per trovare un modo di rapportarsi ai Paesi che stanno emergendo; anche l'Europa, a partire da Lisbona, ha posto al centro dei suoi obiettivi l'innovazione.

In tema di analisi di politiche e strumenti volti a promuovere l'innovazione non si può prescindere dal rapporto tra attività innovative e città, ossia dal ruolo delle città e dei territori come incubatori di innovazione. L'innovazione è sempre di più una costruzione sociale, un qualcosa che non ha a che fare esclusivamente con le capacità organizzative di un'azienda o con la tecnologia ma con l'integrazione tra risorse diverse, provenienti dal territorio. L'innovazione è nutrita, quindi, da input che passano da relazioni formali e informali e hanno molto a che fare con gli "intangibili". In questi ultimi anni molti studiosi hanno posto l'accento sull'importanza del fattore umano nel processo di generazione dell'innovazione.

È ragionevole ritenere che di per sé il capitale umano non possa essere la determinante esclusiva dell'innovazione, ma certamente è uno dei fattori potenzialmente più importanti. Gli individui e ancor di più i giovani possono essere considerati panieri di abilità diversificate e competenze formali e non, in continua evoluzione, le quali se promosse e valorizzate possono creare valore o meglio possono innescare la generazione e gemmazione di molteplici valori. Ai territori pertanto resta il compito di

porre in essere interventi per potenziare e rafforzare il proprio capitale umano.

### ***6.1.2 . Capitale umano giovanile intangibile***

Nella galassia del capitale intangibile variabile, il capitale umano è costituito dall'insieme delle conoscenze possedute da un individuo, da un gruppo di persone e, a un livello ancora superiore e metastrutturale, da un'intera popolazione. In questo insieme di risorse umane e di relazioni sono

rappresentati i cosiddetti “Intangibili di comunità”, un insieme di valori, conoscenze e competenze che concorrono alla crescita e allo sviluppo economico e sociale delle comunità.

Il concorso del capitale umano alla generazione di valore, crescita e sviluppo dei territori è estremamente variabile ed è ragionevolmente connesso agli aspetti quali-quantitativi di tale risorsa ma anche alle condizioni che caratterizzano i propri ambiti di riferimento. Anche la dimensione quali/quantitativa del capitale umano varia nel tempo ed è costantemente influenzata dai contesti di riferimento in cui gli individui nascono, crescono e si esprimono<sup>20</sup>. Si profila pertanto un circuito di reciproca interazione tra individui e rispettive esternalità ed è ragionevole attendersi che dal volume e dalla qualità di dette interazioni dipenda il processo di generazione di nuova conoscenza, l’innovazione e la creazione di valore aggiunto per i territori.

Il concorso del capitale umano alla generazione di valore, crescita e sviluppo dei territori è estremamente variabile ed è ragionevolmente connesso agli aspetti quali-quantitativi di tale risorsa.

Anche la dimensione quali/quantitativa del capitale umano varia nel tempo ed è costantemente influenzata dai contesti di riferimento in cui gli individui nascono, crescono e si esprimono<sup>21</sup>. Si profila pertanto un circuito di reciproca interazione tra individui e rispettive esternalità ed è ragionevole attendersi che dal volume e dalla qualità di dette interazioni dipenda il processo di generazione di nuova conoscenza, l’innovazione e la creazione di valore aggiunto per i territori.

Gli individui, ossia il capitale umano di un territorio, devono essere considerati sempre ed in ogni caso una risorsa, in quanto tale capitale è multidimensionale, ossia deriva da un insieme eterogeneo di contenuti intangibili che producono o che potenzialmente potrebbero produrre effetti rilevanti non solo per le implicazioni economiche, sul mercato del lavoro ma anche e soprattutto sulla società civile. Una dotazione maggiore di capitale umano consente anche un miglioramento delle condizioni generali di vita, della sua partecipazione ai processi democratici, del coinvolgimento in attività che non hanno una diretta remunerazione economica: volontariato, lavori in famiglia e impegno nella propria comunità (OECD, 1998). Il capitale umano, inoltre, comprende anche abilità non cognitive<sup>22</sup>, ossia gli aspetti motivazionali, l’apertura a nuove idee, la capacità di operare in team, la propensione al rischio, la perseveranza, la pianificazione delle proprie azioni e il passaggio alla esecuzione delle decisioni prese. Le abilità non cognitive includono abilità socio-emotive, che, a loro volta, includono la motivazione, l’attenzione, la perseveranza, l’autostima e l’abilità sociale. La personalità, che nei bambini viene chiamata temperamento<sup>23</sup>. Ognuna delle suddette abilità influenza variamente il processo evolutivo di ciascun individuo rendendolo unico ed inimitabile nei risultati e nelle potenzialità.

Investire nel capitale umano e stimolarlo nelle sue molteplici dimensioni, propensioni, talenti etc. significa innescare nei territori dei processi volti al cambiamento, che certamente produrranno risultati a grappolo tendenti all’innovazione, alla crescita e allo sviluppo. Metaforicamente è come mettere in moto un territorio ed è ragionevole attendersi che l’effetto moltiplicatore di tale processo sia più elevato se si tratta di “Giovani”, che per loro natura hanno livelli di creatività, capacità relazionali, attitudini alle condivisioni e alla collaborazione, dimestichezza con le nuove tecnologie e capacità di creare collegamenti e contaminazioni, nonché propensione al rischio e all’intrapresa molto più spiccate rispetto agli adulti. Pertanto basare le strategie di sviluppo territoriale e soprattutto i processi di innovazione sui giovani, sulla valorizzazione dei loro talenti, propensioni, attitudini e creatività può significare investire in risultati forse meno prevedibili ma sicuramente più sorprendenti, ampi ed unici capaci di alimentare l’innovazione e quindi lo sviluppo territoriale.

In questa prospettiva “investimento” ed “*empowerment*” diventano le parole d’ordine al fine di creare opportunità e condizioni per l’emersione, affermazione ed integrazione delle idee innovative dei giovani, in modo da attrarli e trattenerli nel territorio regionale, così contribuendo ad un più efficace percorso di crescita e maturazione individuale che segua le direttrici delle attitudini e propensioni naturali dell’individuo, nonché delle sue aspirazioni. Si intende in tale modo adottare un approccio allo sviluppo dei territori attraverso l’investimento nella gioventù e la valorizzazione del potenziale dei giovani per il rinnovamento della società campana.

Eppure i giovani devono essere considerati risorsa strategica dei territori, anche quando la loro componente problematica (disagio, scoraggiamento, sfiducia, apatia, etc...) sembra prevalere sui loro punti di forza (potenziale da esprimere, coltivare e valorizzare, creando opportunità) ed influenzare negativamente la loro evoluzione. Senza entrare nel merito delle svariate forme di disagio e malessere giovanile, appare opportuno citare a questo punto il fenomeno dei Neet ancora più subdolo perché sommerso e non ben identificato.

In riferimento a tali criticità è necessario intervenire per ridurre rischi e minacce sia per i giovani campani sia per uno sviluppo del territorio regionale sostenibile. A favore dei giovani che vivono una condizione di disagio e che sono a rischio di esclusione sociale occorre una programmazione intensa, strutturata e di sistema volta alla creazione di servizi e all'accompagnamento del giovane, che nonostante viva tale condizione deve riscoprire e valorizzare se stesso, andare avanti, configurare alternative possibili, orientarsi verso stili di vita sani e costruirsi un proprio futuro senza autocommiserarsi.

Per perseguire il disegno della "creazione di valore" in una comunità territoriale, come condizione per il suo sviluppo, occorre guardare con priorità alla governance del territorio. L'azione di partenza di un "territorio responsabile" attiene l'aggregazione in direzione *bottom-up* della rete collaborativa tra individui (giovani) e gli attori del territorio al fine di creare il terreno fertile per l'impianto di circuiti virtuosi della conoscenza e per ridurre i rischi di disagio giovanile. Iniziative dal basso mettono in moto in primo luogo le risorse di capitale sociale esistenti in un territorio – rendendole visibili e implementabili – e creano così le premesse per lo sviluppo a partire dalle specificità stesse del territorio.

La promozione di percorsi, opportunità e luoghi di aggregazione giovanile dove talenti, culture, saperi, intuizioni creative, stili di vita sani e abilità non cognitive diverse possono incontrarsi, contaminarsi e propagarsi, generando nuova conoscenza, innovazione e valore rappresenta la leva fondamentale su cui basare le strategie di sviluppo dei territori e attraverso la quale promuovere il *Ben-Essere delle giovani generazioni*.

In tale prospettiva si colloca il progetto "*Ben-Essere Giovani Campania*" promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili che, per ampiezza e articolazione degli interventi, in un arco temporale che copre un biennio, 2016-2018, può essere inteso come un vero e proprio Programma regionale a supporto della promozione di iniziative di politica giovanile coerenti con gli indirizzi presenti in questa parte del Piano e di cui si offre una sintesi tecnica nella scheda allegata a chiusura del capitolo. Tale approccio che interviene soprattutto sul rapporto tra giovani e territorio e mira alla creazione del valore che deriva dal mettersi in gioco, fare esperienza, costruire legami etc., viene perfezionato con un input volto alla imprenditoria giovanile.

### **6.1.3 La mobilità nazionale ed internazionale dei giovani**

L'elevata quota di giovani meridionali che decidono di spostarsi al Nord per l'avvio o la prosecuzione del proprio percorso universitario si inserisce nel discorso più generale secondo il quale lo spostamento da Sud al Centro-Nord avviene nella speranza/convinzione di un complessivo miglioramento della propria qualità della vita. Quantificare tale fenomeno rappresenta un prerequisito fondamentale per un suo approfondimento qualitativo tale da consentire l'individuazione delle diverse cause della migrazione universitaria.

Riprendendo l'analisi fatta dall'Osservatorio Regionale sul Sistema Universitario Campano di cui al paragrafo 1.1.3. (Santelli, Scolorato, 2015) si evince che nel rapporto sul Profilo dei Laureati 2014, AlmaLaurea delinea un profilo dei laureati nell'anno 2014 dal quale emerge, innanzitutto, che ad essere "più mobili" sono coloro che provengono da contesti familiari più avvantaggiati sia economicamente che culturalmente, i quali sono spinti, inoltre, ad intraprendere un percorso universitario maggiormente in linea con le proprie esigenze culturali e aspettative professionali.

Riflettendo in un'ottica di macro-aree, le migrazioni di lungo raggio riguardano in particolar modo gli studenti del Sud che decidono di trasferirsi negli atenei del Centro e del Nord. Inoltre, si registra un livello di mobilità in ingresso all'Università molto basso per quanto riguarda le regioni del Nord, dove ben 98 laureati su 100 non cambiano la loro ripartizione territoriale; al Centro, è l'8% a

decidere di frequentare l'Università altrove; al Sud è quasi il 20% dei laureati che ha deciso di cambiare contesto territoriale. Infine, il passaggio dalla triennale alla magistrale vede un lieve incremento, sebbene non eccessivamente rilevante, del fenomeno della mobilità. Infatti, la percentuale di coloro che si spostano per andare a studiare fuori dal proprio territorio passa dal 20% per le triennali al 29% per le magistrali biennali (AlmaLaurea, 2015).

Al fine di approfondire l'analisi sono stati estratti i dati provenienti dall'Anagrafe Miur, soffermandosi su quelli riguardanti l'anno accademico 2012-2013 (ultimo anno a disposizione al momento dell'interrogazione del database), a partire dalla variabile relativa alla regione di residenza, in questo caso la Campania (Ragozini, Santelli, Scolorato 2015). Per un confronto è stato preso l'anno accademico 2007/08.

Nell'anno 2012-2013 si sono immatricolati a corsi di Laurea Triennali 28997 studenti campani, dei quali 3641 hanno deciso di immatricolarsi in altre regioni, pari al 12,5% degli studenti Campani immatricolati. Sui 5495 immatricolati a Lauree Magistrali a ciclo unico, circa il 9% si immatricola in atenei non campani. Confrontando tale dato con quello relativo all'anno accademico 2007-2008 emerge una diminuzione delle immatricolazioni da parte dei campani. Tale calo risulta essere in linea con la riduzione delle iscrizioni all'Università riscontrata globalmente in Italia. Prendendo come riferimento gli anni accademici menzionati, si può osservare, come mostra la Tabella 19, che gli immatricolati campani in Italia siano diminuiti di oltre il 20% mostrando, al contempo, come le migrazioni per immatricolarsi fuori dai confini regionali siano diminuite di oltre il 40%. Sebbene sia evidente un ridimensionamento di entrambi gli aspetti del fenomeno, è possibile desumere, dai tassi di variazione di differente entità, una maggiore resistenza degli studenti campani ad abbandonare la propria regione di residenza.

Riprendendo l'analisi dell'Osservatorio, e circoscrivendo l'attenzione ai soli atenei non campani, è possibile approfondire quali siano le principali destinazioni prescelte e quali quegli atenei con una forte incidenza di studenti campani. In generale, la quota di campani che si immatricola fuori regione è pari a circa il 15%. I campani scelgono in prevalenza atenei del Centro Italia, con una spiccata preferenza per quelli aventi sede nella regione Lazio ed, in particolare, a Roma. Infatti, per la consistente quantità di studenti campani ospitati, l'insieme costituito da La Sapienza e dagli altri atenei romani, potrebbe essere definito come una sorta di **“ottavo ateneo campano”** nella capitale.

I campani che si immatricolano alla Sapienza sono oltre 800, cioè un ammontare paragonabile a quello degli immatricolati dei piccoli atenei campani; il loro peso all'interno dell'ateneo romano è pari a circa il 5%. A seguire ci sono le università di Tor Vergata, di Cassino e di Chieti-Pescara con quasi 300 immatricolati campani per ateneo. Una quota di studenti campani decide di immatricolarsi in regioni limitrofe, come nel caso dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e delle Università del Molise e della Basilicata. In questi atenei la percentuale di campani risulta molto elevata; ciò evidenzia come gli studenti in uscita dalla Campania rappresentino una componente rilevante e sistemica della platea studentesca di atenei di dimensioni medio-piccole e aventi sede in territori limitrofi alle province campane. Le migrazioni verso atenei del Nord Italia risultano essere più consistenti nel caso di atenei privati e ritenuti prestigiosi, come nel caso della Bocconi, rispetto a quelli pubblici. Le università telematiche immatricolano un numero non particolarmente elevato di campani (meno di 100 campani immatricolati per ateneo) che però costituisce una quota rilevante per alcune di esse come nel caso dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, l'Università degli Studi “Niccolò Cusano” e l'Università degli Studi “Guglielmo Marconi”.

Per quanto concerne le iscrizioni ai **corsi di laurea specialistica**, oltre 9000 studenti campani si iscrivono presso gli atenei della regione, 1340 decidono di iscriversi nel Lazio e oltre 400 in Lombardia. La tendenza è quella di una maggiore emigrazione rispetto ai cicli unici e alle triennali. Con riferimento agli immatricolati provenienti dalla regione Campania, confrontando la distribuzione percentuale della specialistica e della triennale nelle varie regioni è evidente una perdita netta (di quasi il 10%) di coloro che decidono di restare in Campania. Il Lazio, già destinazione principale per le immatricolazioni triennali, ha ancora maggiore potere attrattivo per i

corsi specialistici, così come molte regioni del Centro-Nord (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana) delineando una maggiore propensione dei Campani ad emigrare al Centro-Nord per i soli due anni della specialistica rispetto alla triennale. La seconda regione scelta come destinazione è la Lombardia, seguita da Toscana e Abruzzo. I campani costituiscono nella propria regione il 94% degli iscritti ai CDL specialistici e rappresentano un gruppo rilevante nelle regioni limitrofe (Molise 27%, Basilicata 12%, Abruzzo 8%, Lazio 7%).

Si conferma, dunque, una maggiore tendenza all'emigrazione degli studenti campani nel passaggio dalla laurea triennale alla magistrale, con una quota di essi che, dopo aver conseguito un titolo triennale in un ateneo della regione, decidono di proseguire gli studi fuori dalla Campania.

Pertanto il dispendio economico e di risorse per sostenersi come studente fuorisede viene dunque rimandato, con maggior frequenza, direttamente ai due anni della laurea specialistica. Il Lazio, seppure in maniera inferiore rispetto a quanto registrato per i corsi triennali, resta la destinazione principale delle iscrizioni fuori regione costituendo il 44% delle migrazioni.

La mobilità dei giovani sia entro che fuori i confini nazionali deve essere intesa come una opportunità di crescita per i giovani che può tradursi, alimentare ed implementare veri e propri circuiti virtuosi di conoscenza e innovazione, capaci di produrre e trasferire, nel medio lungo termine, benefici a tutto il territorio campano, creando vantaggio competitivo e, quindi, sviluppo sostenibile. In tal senso i vantaggi dell'apprendimento derivante dalla mobilità, ancor più se riferita ad esperienze all'estero e/o in contesti multiculturali, possono essere interpretati sia in ottica micro, ossia riferita al singolo individuo, che macro, ossia riferita all'intero sistema territoriale. Nel primo caso, occorre sottolineare che il suddetto apprendimento non si limita alla formazione linguistica e alla conoscenza interculturale, ma predispone positivamente l'individuo al "diverso", alla conoscenza, alla proattività, al dinamismo, all'impegno e alla partecipazione, ad una maggiore capacità di adattamento e di individuazione di nuove soluzioni ed anche ad accettare con facilità i cambiamenti di luoghi di lavoro nel corso della vita adulta.

In altri termini, questo tipo di apprendimento, grazie al serbatoio di conoscenze e competenze trasversali da esso derivanti, favorisce la costruzione di individui forti, competitivi, inclini all'innovazione, maggiormente consapevoli e propensi al rischio, creativi, capaci di autodeterminarsi e, presumibilmente, di costruire e non subire il proprio futuro.

In ottica macro, la mobilità sia nazionale che internazionale dei giovani diviene leva per promuovere la crescita e l'innovazione dei territori solo se tale percorso formativo è a termine, ossia solo se all'iniziale uscita/partenza corrisponde il successivo rientro o ritorno dell'individuo nel territorio di origine. La mobilità deve essere considerata, quindi, una opportunità per tutti perchè è arricchente: per chi parte e che tornerà più forte grazie alle competenze acquisite; per le Istituzioni, che potranno contare su cittadini più aperti, attivi, consapevoli, autonomi, abituati ad affrontare il cambiamento, le diversità e ad impegnarsi per ottenere risultati; per il mondo datoriale che potrà contare su un capitale umano di maggiore qualità e attraverso il quale innovare e sviluppare le proprie attività.

La mobilità rappresenta anche una risposta all'immobilismo dei NEET, ossia dei giovani scoraggiati e sfiduciati che rinunciamo a qualsiasi forma di azione e si annullano passivamente, scomparendo dalle principali statistiche socio-economiche. La mobilità, inoltre, non può essere un'opportunità riservata solo ai più agiati economicamente; occorre pertanto estendere i circuiti della mobilità soprattutto a quella quota di giovani campani che finora ne è stata esclusa per motivi socioeconomici.

Infine la mobilità deve essere intesa anche come spinta verso l'autonomia per quei giovani che hanno difficoltà ad allontanarsi, anche per periodi brevi, da affetti e dai contesti abituali o che risultano familiari.

### **Linee d'intervento per il 2016-2018.**

Con il Piano, si conferisce una opportunità di governance efficace allo sviluppo, a livello regionale, di politiche sui giovani coerenti con il quadro di riferimento comunitario e nazionale e si forniscono concrete risposte, attraverso l'integrazione di tutti i livelli di governo interessati, a problemi quali: il

sostegno all'autonomia e all'indipendenza delle nuove generazioni, la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale alla loro partecipazione attiva al progresso della società, alle decisioni di ordine politico riguardanti il futuro delle proprie terre d'origine; la promozione di forme di "mobilità costruttiva" in uscita, in rientro ed in entrata da parte dei giovani, al fine di favorire esperienze di apprendimento, di occupabilità e di lavoro da maturare anche all'estero e da mettere in valore nel contesto di provenienza; la facilitazione dell'ingresso nel mercato del lavoro, fino alle misure più strettamente legate agli aspetti culturali, dalla legalità alla promozione della cittadinanza attiva, alla costruzione di una società multiculturale, più attenta a fenomeni di massa quali la convivenza interetnica e religiosa, l'accoglimento e integrazione dei migranti, con particolare attenzione ai flussi provenienti dai paesi affacciati sul Mediterraneo.

Attraverso questo strumento di attuazione operativa la Regione esercita il ruolo di indirizzo e controllo che consenta:

Il rafforzamento dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità rispetto a giovani di altre regioni italiane ed europee

La definizione di percorsi di mobilità in entrata e in uscita e il rafforzamento delle competenze trasversali

Il rafforzamento della coesione economica e sociale e della qualità di vita nelle aree urbane e nelle aree interne

La crescita economica partendo dal potenziale giovanile che è una risorsa della Campania.

Nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei limiti regolamentari e programmatici posti all'utilizzo dei Fondi SIE 2014 – 2020, ci si proporrà pertanto di verificare la praticabilità, a partire dalla leva delle agevolazioni fiscali, di specifiche azioni incentrate sul concetto di "mobilità costruttiva" ed aventi la medesima ratio di precedenti disposizioni già adottate dal legislatore nazionale, prevedendosi anche a livello regionale, misure aventi lo scopo di valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate all'estero da parte di giovani lavoratori, studenti, professionisti e imprenditori che manifestino espresso interesse a rientrare in Italia, e nello specifico in regione Campania, per proseguire la loro stessa attività o intraprenderne una nuova in ambiti di operatività economica costituenti oggetto di precise priorità di intervento e/o d'investimento all'interno della programmazione regionale 2014 - 2020.

E' infatti strategico un progetto pilota volto alla definizione di percorsi di internazionalizzazione delle conoscenze e delle competenze, basato sulla **mobilità costruttiva** finalizzata all'acquisizione e al rientro delle esperienze maturate all'estero – anche attraverso una ulteriore valorizzazione ed evoluzione di percorsi universitari e di programmi comunitari specificatamente dedicati all'acquisizione di esperienze all'estero come ad esempio : dottorati di ricerca, servizio volontario europeo, tirocini, Erasmus+, Youth guarantee, Dialogo Strutturato, della valorizzazione del volontariato, della cittadinanza attiva, della partecipazione e della solidarietà.

Nelle suddette accezioni ed in linea con gli assunti della Strategia Europa 2020, della sua iniziativa faro "*Youth on the Move*", con gli interventi del pacchetto "*Garanzia Giovani*" etc .....,

"*Erasmus +*", la mobilità è peraltro considerata una opportunità da promuovere a favore di tutti i giovani in maniera continua, durante l'intero percorso della loro crescita e in maniera generalizzata, in ogni sua forma e durata, al pari di vere e proprie tappe che progressivamente arricchiscono e comunque ampliano il percorso evolutivo e formativo dell'individuo, importante è farlo in età sempre più giovane.

Per stimolare i giovani campani ad una maggiore mobilità occorre che questa sia percepita come eccellente investimento personale. Pertanto, come evidenziato dalla ricerca "Gem24", è necessario promuovere il riconoscimento delle certificazioni connesse alla mobilità sia in campo pubblico (scuole, università, P.A. ect) quanto in quello privato dei servizi e imprenditoriale. Occorrerebbe, quindi, rafforzare le politiche per la mobilità, anche avvicinando le opportunità formative "non formali" nei percorsi di studio "formali".

Alcune azioni riferibili all'ambito della mobilità, come esposto nel sottoparagrafo 4.1.1, sono inserite all'interno del Programma "*Ben-Essere Giovani Campania*" (scheda allegata a chiusura del capitolo), sebbene un intervento ad hoc sarà pianificato nel 2017

E' allo studio la possibilità di creare un apposito Fondo di rotazione per l'autonomia e l'indipendenza dei giovani campani trasferitisi all'estero da almeno 60 mesi ed occupati in settori di attività (lavoro dipendente o autonomo, esercizio d'impresa o attività commerciale oppure che intendono svolgere all'estero periodi di approfondimento di studio o prime esperienze di lavoro) che intendano accedere a forme di prestito a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente previste dal circuito creditizio.

E' considerato strategico il monitoraggio attento del bando "*Ben-Essere Giovani Campania*" per ampiezza e articolazione degli interventi, e dalla sua valutazione, anche in itinere, che investirà l'arco del triennio 2016-2018, sono attesi importanti punti di osservazione per valutare in che misura consolidare, nella direzione intrapresa, un vero e proprio programma regionale a supporto dei giovani.

Ulteriori misure di favore alla "mobilità costruttiva", nell'ambito di una più complessiva attività di accompagnamento istituzionale, sono all'esame e riguardano :

**1.** Sburocratizzazione delle procedure amministrative per chi, nell'ambito della fascia di giovani individuata, manifesti concreto interesse a localizzare la propria attività d'impresa in Campania, tramite apposita attività di counselling del SUAP regionale, in uno all'abbattimento dei costi di esercizio dell'impresa (si potrebbe pensare ad affitti agevolati di terreni o strutture già disponibili nelle ASI e/o a

condizioni di miglior favore nell'acquisto o affitto dei macchinari necessari), fino alla copertura dell'attività di tutoraggio nell'avviamento all'impresa già nel recente passato assicurata alle start-up da Sviluppo Campania;

**2.** Agevolazioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e tassazione locale agevolata su servizi e utenze ai giovani lavoratori dipendenti che decidano di rientrare in Campania, dalla sanità ai trasporti.

Per attuare le descritte linee di azione il Piano potrà contare, per ciascuna annualità, su fonti di finanziamento che varranno a meglio orientare a favore dei giovani non solo tramite la programmazione regionale dei Fondi SIE 2014-2020 [in particolare i PO FSE, FESR - Asse 10 e PSR], sulle eventuali risorse del Fondo regionale di rotazione di cui sopra che è allo studio dell'assessorato alle politiche giovanili, appositamente dedicato all'autonomia e l'indipendenza dei giovani, del FNPG, art. 2 commi 1 e 2 dell'Intesa di riparto del 07/05/2015 (Atto cu/41), nonché le risorse derivanti dal POC e dal Patto per il Sud.

Il Piano suscettibile di revisione annuale, ha indirizzi prioritari, nelle seguenti linee d'azione:

Individuare i collegamenti tra le diverse politiche di settore;

Adottare strumenti condivisi di prevenzione e tutela.

Promuovere l'accesso e la partecipazione alla cultura attraverso iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale attraverso forme di aggregazione giovanile, e nuove modalità di apprendimento.

Si tratta di azioni dirette a valorizzare le nuove **generazioni come motore di sviluppo** del miglioramento più complessivo dell'intera società campana, partendo dalla necessità di accrescerne l'autonomia e l'indipendenza; la motivazione ad acquisire una maggiore consapevolezza di sé, a mettersi in gioco, assumendosi gradualmente sempre più responsabilità nella costruzione di un futuro per se stessi per la collettività, attraverso un deciso rafforzamento del senso di partecipazione civica dei giovani, stimolandoli a contribuire alla vita della propria comunità, a promuovere iniziative ispirate all'innovazione economica, sociale e produttiva.

In tal senso le priorità dell'Assessorato alle Politiche Giovanili per il 2017 vertono sui temi relativi alla valorizzazione dell'autonomia e indipendenza dei giovani, nonché all'autoimpiego. E' pertanto nell'intendimento dell'Amministrazione regionale **rendere i giovani "bancabili"**, ovvero di consentire loro di acquisire una maggiore affidabilità nell'accesso al credito, nella promozione di

impresa o nell'autoimpiego, nell'autonomia abitativa e nell'accesso alle maggiori opportunità connesse alla possibilità di accedere a percorsi di studio e di esperienze anche lavorative e di crescita personale, superando così i limiti imposti dalle condizioni economiche di partenza, che costituiscono un vincolo alla crescita personale.

Tale orientamento strategico nel 2017 si concretizza tramite la promozione di due distinti avvisi incentrati sull'imprenditorialità giovanile e un altro sul ricambio generazionale nelle imprese, con specifico riferimento ad una sperimentazione nel comparto agricolo.

Gli investimenti di microimprenditorialità giovanile interesseranno sia le aree urbane che quelle interne.

In entrambi i casi strumenti di evidenza pubblica trovano fonte di finanziamento coerenti con le priorità di intervento e investimento previste dai PON e POR del ciclo dei Fondi SIE 2014 – 2020 che, aderendo in pieno al dettato costituzionale (Art.3), per cui l'obiettivo di fondo delle politiche in materia non può essere che quello di promuovere l'inclusione sociale dei giovani attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona, che vede i giovani campani come i protagonisti di un'esperienza di cittadinanza completa e a pieno titolo, interpreti e protagonisti del progresso della società.

Il tema portante di tutti gli interventi attivabili sulla base delle fonti di finanziamento a disposizione, sarà di conseguenza la **“creazione di valore”** dal basso, intesa come dimensione più prossima alle singole comunità territoriali, quale preconditione per la spinta al protagonismo delle nuove generazioni; alla corresponsabilizzazione nella creazione di una migliore condizione personale quali presupposti fondamentali per produrre opportunità educative, formative, lavorative, professionali, imprenditoriali e far evolvere e sviluppare, nel contempo, anche il territorio di riferimento sul piano del tessuto sociale e produttivo e, più in generale, del miglioramento della qualità della vita che la manutenzione, da parte dei giovani in collaborazione con gli attori istituzionali, dei cd. “fattori di contesto” può nel complesso innescare a favore di tutti. E' un obiettivo strategico creare le condizioni necessarie per favorire la promozione di percorsi, opportunità e luoghi di aggregazione giovanile dove talenti, culture, saperi, intuizioni creative, stili di vita ispirati alla cultura della legalità e abilità non cognitive diverse possono incontrarsi, contaminarsi e propagarsi, generando nuova conoscenza, innovazione e valore, quali leve fondamentali su cui basare le strategie di sviluppo dei territori e attraverso le quali promuovere il benessere delle nuove generazioni campane.

E' infatti prevista l'istituzione di un “Tavolo per il ricambio generazionale”, avente il ruolo di proporre iniziative e interventi da mettere in campo in modo trasversale e utilizzando in una logica di complementarità l'intero spettro delle fonti di finanziamento e delle risorse a disposizione nel ciclo dei Fondi SIE 2014 – 2020 con lo scopo di stimolare il protagonismo dei giovani nell'assumere responsabilità di direzione e conduzione d'impresa in una sorta di “passaggio di testimone”; di ricambio generazionale rispetto alle vecchie leve. In tal senso è già in avanzata fase di studio un apposito dispositivo che si proporrà di aiutare i giovani nel rilevare la conduzione di imprese agricole gestite da adulti, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al PO FSE Campania 2014 – 2020, Asse I Occupazione (Azione – 8.1.7 “Percorsi di sostegno, servizi di accompagnamento e/o incentivi alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda, ricambio generazionale).

#### ***6.1.4 Valorizzazione del volontariato e partecipazione dei giovani a progetti di cittadinanza attiva e solidarietà: una fonte per la coesione della società***

Il tasso di disoccupazione ufficiale in Campania si attesta intorno a circa 22% e quello di disoccupazione giovanile è intorno al 56%; il tasso di occupazione femminile in età 15-34 anni in Campania è la metà (circa 21%) di quello medio del Mezzogiorno (circa 43%).

Qualificati studi dimostrano che questa situazione è il risultato di una lunga crisi non solo di natura economica e finanziaria, ma soprattutto di un disallineamento strutturale tra sistema istruzione – formazione e imprenditoriale cui si aggiunge l'impatto della grande crisi che ha indebolito il sistema produttivo, ma ha anche acuito quello sociale, di cittadinanza e questa situazione gravissima e che si

prolunga da anni, ha creato gravi condizioni di disagio giovanile, non risolvibili solo tramite le politiche occupazionali.

Culture e pratiche formano il capitale sociale del volontariato, da cui il volontariato stesso produce fiducia (cioè orientamenti valoriali), regole (cioè il proprio progetto) e cultura civica (cioè l'identità). Secondo una prima accezione, infatti, il capitale sociale indica l'insieme di risorse e di accessi alle risorse che è possibile ricavare dalle reti di relazioni in tal senso il capitale sociale modella gli stili di vita.

Ricerche condotte soprattutto negli Stati Uniti, ma ormai anche in Europa e in Italia, confermano che la partecipazione alle Organizzazioni di volontariato aumenta la fiducia e il senso di reciprocità; inoltre si è visto che l'attività di volontariato è positivamente associata con il benessere personale, in quanto i volontari si dichiarano più soddisfatti delle loro vite dei non volontari e acquistano consapevolezza di sé, fiducia, capacità di azione e di reazione alle difficoltà. Quindi l'impegno civico crea capitale sociale, il quale ha una valenza positiva per la società, l'economia e il sistema politico.

Purtroppo le ricerche più recenti sono concordi nel ritenere che il volontariato, nelle forme tradizionali, non riesce a coinvolgere i giovani. Le motivazioni principali, a detta dei volontari, stanno nel fatto che la scuola non promuove la partecipazione a esperienze di gratuità e che i giovani sono indifferenti o rassegnati di fronte alle scelte politiche. Inoltre, la precarietà del lavoro è un fattore che non facilita forme di volontariato continuativo.

Ne deriva l'emergere di altre forme di partecipazione. Come già osservato, rispetto alla sfera dell'impegno pubblico e civico, i giovani campani non solo mostrano poco coinvolgimento verso le classiche forme di partecipazione (partiti, sindacati, centri sociali etc.), ma altresì una scarsa partecipazione alle forme più prossime all'associazionismo, come ad esempio associazioni di volontariato, ambientali, culturali, etc. Il senso di partecipazione si è infatti progressivamente venuto evolvendo e definendo verso forme più prossime alla sfera della socialità ristretta e della vita privata, quali: l'associazionismo culturale, religioso e sportivo.

In definitiva, la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica nelle sue forme più classiche pare aver ceduto il testimone a forme non impegnative di *e-participation* (seguire profili social di PA, politici, etc.; firmare petizioni online).

Un primo aspetto da tenere in considerazione è dunque quello dell'identità e di come questa si costruisca per i più giovani anche a partire dall'esperienza del fare volontariato. Oggi uno dei discorsi più ricorrenti sui ragazzi e sui giovani è quello delle "identità fragili". Costruirsi un'identità, diventare donne e uomini con una buona stima di se stessi e in grado di contribuire, di costruirsi quel necessario senso critico per dare il proprio apporto al benessere collettivo e all'interesse generale non è mai stato facile. Soprattutto i giovani contemporanei si trovano però nella situazione di definire la propria identità da soli, di fronte a proposte diverse, divergenti, in una sorta di complessità ingovernabile delle varie proposte culturali. Questo per molti significa fare scelte legate all'immediatezza del quotidiano, cercando più di barcamenarsi con vari espedienti nelle difficoltà, che non di formarsi un percorso di vita, costruirsi un progetto su cui spendere la propria vita.

L'esperienza di volontariato e la riflessione su di essa rappresentano una straordinaria opportunità per realizzare concretamente e con entusiasmo esperienze e crescita sui temi della cittadinanza, della partecipazione, della responsabilità dei singoli e delle comunità, della solidarietà, del bene comune. Queste esperienze rappresentano una concreta e significativa "scuola" per apprendere non solo teoricamente questi concetti, per dare corpo, entusiasmo e contenuti ai concetti di comunità, interesse generale, regole condivise. Cittadinanza e partecipazione civica oggi si apprendono anche con le esperienze di volontariato, vivendo questi valori.

I canali che introducono al variegato mondo del volontariato sono molteplici, non ultimo quello del Servizio civile. Nell'esperienza del SC si rendono piuttosto manifeste motivazioni legate ai percorsi formativi in vista del proprio futuro e motivazioni strettamente strumentali come la remunerazione.

Molti sono i ragazzi che approcciano il SC senza motivazioni valoriali forti alle spalle. Alcune recenti ricerche mostrano però che le motivazioni sono frutto di processi decisionali articolati: pur partendo da livelli di coinvolgimento valoriale molto bassi, lo svolgimento del servizio civile comporta per chi lo sceglie il dover fare i conti con alcuni dei valori fondanti delle organizzazioni presso le quali si opera e dunque i ragazzi hanno occasione di maturare una sensibilità sociale durante l'esperienza di servizio.

Piuttosto ricorrenti sono le aspettative rispetto alla formazione, che spesso sottintendono la scelta del SC, come risposta alla crisi occupazionale. Molti ragazzi hanno l'aspettativa di venir assunti o di aver instaurato con l'ente un rapporto di lavoro che dà luogo a diritti/doveri. La stessa remunerazione dà luogo ad una visione dinamica e processuale dell'esperienza. Il rapporto volontariato lavoro continua ad esistere ma non in una logica di causa - effetto bensì in modo mediato. La valenza del SC è quella di permettere ai ragazzi di conoscere un settore, formarsi e questo serve, nell'immediato per avere un reddito accettabile e per fare qualcosa di utile e in prospettiva per approcciare un'opportunità di lavoro. Si opera dunque un capovolgimento: la remunerazione diviene il tramite per la riscoperta di un mondo altrimenti lontano. La remunerazione in positivo garantisce l'indipendenza e l'autonomia nell'avvicinarsi al mondo della solidarietà. L'esperienza poi ha un impatto significativo di socializzazione alla solidarietà ed alla partecipazione; rendendo secondario l'aspetto remunerativo.

Per promuovere la conoscenza del settore sarà necessario concentrarsi sulla attivazione di due azioni tra loro funzionalmente connesse: una campagna di sensibilizzazione che mira a valorizzare alcune "success stories" che evidenzino la capacità dei giovani di mettersi in campo, di affrontare sfide, di fare impresa, di valorizzare i talenti, di contrastare il disagio e di raggiungere migliori livelli di autonomia e di autodeterminazione. L'altra azione consentirà di mettere in campo un intervento strutturale, di durata pluriennale, che sostenga le opportunità per i giovani di acquisire capacità e competenze, atte a rafforzarne l'autonomia, l'autoimprenditorialità, le capacità e competenze artistiche nonché a promuovere il loro interesse verso forme di cittadinanza attiva e di ravvicinamento alle istituzioni locali, ai beni ambientali e culturali in senso ampio.

Le azioni riferibili all'ambito della valorizzazione delle esperienze di volontariato, come esposto nel sottoparagrafo 4.1.1, sono inserite all'interno del Programma "*Ben-Essere Giovani Campania*" (scheda allegata a chiusura del capitolo).

### **Buone pratiche e progetti pilota**

#### ***Regionale Campania***

La Regione Campania nel tempo ha rafforzato e proposto azioni di sistema a favore dei giovani finalizzate a creare opportunità, nuovi stimoli e forme di cooperazione nel settore della gioventù tra i diversi operatori pubblici e privati impegnati nei diversi ambiti di interesse giovanile. Di seguito si propongono alcuni esempi di intervento promossi dalla Regione Campania a favore dei giovani, ritenuti particolarmente rilevanti:

**Avviso Giovani attivi:** Intervento della Regione Campania, volto a "Promuovere forme di cittadinanza consapevole e partecipativa" -. Con il D.D. n. 283 del 28/07/2011, la Regione Campania ha approvato l'Avviso Pubblico "Giovani Attivi" volto a favorire la partecipazione dei giovani campani alla vita attiva e allo sviluppo della propria comunità, attraverso il finanziamento di progetti innovativi e sperimentali ideati e realizzati da gruppi di giovani (dai 18 ai 32 anni) con il supporto dei Comuni associati in Ambiti Territoriali (LR 11/2007). I progetti sperimentali finanziati prevedevano l'aggregazione dei giovani in Gruppi Informali e la loro successiva trasformazione in nuovi soggetti giuridici impegnati sui temi della solidarietà e della cittadinanza attiva. Nell'ambito dell'avviso furono attivate anche azioni, in sinergia con gli Enti locali, per favorire l'apprendimento non formale dei giovani, finalizzate all'acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione. L'iniziativa si poneva in coerenza con il modello italiano dello sviluppo delle politiche giovanili, che prevede come soggetti attuatori i Comuni, in quanto luoghi privilegiati della vita e della partecipazione dei giovani.

Gli interventi finanziati dall'avviso regionale offrivano l'opportunità di sperimentare contesti che potevano favorire l'espressione del protagonismo e della partecipazione attiva dei giovani e dei gruppi informali sui temi della disabilità, il contrasto all'emarginazione sociale, l'animazione socioculturale, l'antirazzismo, la sicurezza urbana, il dialogo intergenerazionale, le pari opportunità, la comunicazione sociale. Inoltre, l'Avviso Pubblico era in linea con l'Iniziativa della Commissione Europea "Opportunità per i giovani" e con il "Piano di Azione nazionale per la Coesione". Gli interventi furono finanziati con Fondi dell' Ob.Op. g10 del POR Campania FSE 2007/2013 pari a €. 5.000.000,00.

**Realizzazione e gestione Centri Polifunzionali:** Con il D.D. n. 284 del 28/07/2011 e successivo D.D. n. 505 del 30/07/2013, la Regione Campania ha approvato l'Avviso Pubblico "Realizzazione e gestione Centri Polifunzionali", finalizzato a sostenere la gestione e la diffusione sul territorio regionale di Centri polifunzionali rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale, in particolare giovani.

L'intervento si articolava nel finanziamento di 2 azioni.

AZIONE 1– Realizzazione dei Centri Polifunzionali,

AZIONE 2 – Gestione dei Centri Polifunzionali:

I Centri polifunzionali possono essere definiti come strutture dotate di laboratori per l'espletamento di attività varie (artistiche, scientifiche, culturali, sociali, formative, ecc...). Gli interventi sono stati finanziati con Fondi dell' Ob.Op. g2 del POR Campania FSE 2007/2013 pari a €. 15.000.000,00 e Fondi dell' Ob.Op. 6.3 del POR Campania Giunta Regionale Piano Sociale Regionale della Campania 2013 - 2015 61 FESR 2007/2013 pari a €. 15.000.000,00.

**Ottica di Rete: Poli IFTS e Piani Territoriali di Politiche Giovanili (PTG).** In attuazione dell'Accordo del 25.11.2004 sancito in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni e Stato – Città ed Autonomie Locali e della D.G.R. n. 982 del 21.7.06, la Regione Campania ha predisposto l'avviso per la candidature dei "Poli formativi per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore"

(composti da Università, Imprese, Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, Agenzie di formazione e Centri di ricerca) cui affidare, la realizzazione di percorsi IFTS riferibili ad aree e settori specifici del proprio territorio nei quali siano state individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca'

I Poli, (V.PAR. 2.1). hanno sperimentato con successo il processo di integrazione dei sistemi, che dipende essenzialmente dallo sviluppo della concertazione fra le istituzioni e il rafforzamento del ruolo delle parti sociali, con la previsione di fasi e momenti diversi, dalla progettazione al coordinamento, gestione e svolgimento delle attività, fino alla valutazione esterna e autovalutazione, l'interazione fra vari livelli, da quelli prettamente istituzionali a quelli didattico-formativi ed amministrativo-gestionali.

I Piani Territoriali Giovanili sono divenuti, così, da una parte una sperimentazione nel coinvolgere, le associazioni giovanili, decisori politici e amministratori in generale, impegnandoli nelle azioni di informazione, partecipazione, progettazione inserite nel Piano, dall'altra un'opportunità di collaborazione tra Comuni, attraverso una rete orizzontale in grado di intervenire su un intero territorio (distretto), concordando linee di sviluppo in materia di politiche giovanili.

**Creiamo opportunità per i giovani:** Con la D.G.R. n. 537 del 29/11/2011 è stato approvato l'Accordo del 15/11/2011 con la PdCM\_ -Dipartimento della Gioventù \_ sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per l'attuazione del Programma di interventi a favore dei Giovani denominato "Creiamo opportunità per i Giovani". Il Programma si articolava nelle seguenti aree di intervento per un valore complessivo di euro 5.453.796,63 di cui 3.736.177,59 (Intesa FPG) e 1.717.619,04 (cofinanziamento regionale):

Area A - Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani;

Area B - Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale;

Area C - Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani;

- Area F - Promozione della partecipazione e del protagonismo giovanile;
- Area G - Internazionalizzazione delle competenze e delle culture

In riferimento all'area della mobilità internazionale dei giovani l'intervento sperimentale G1: Rete Scolastica transnazionale – “Giovani Promossi Senza Confini”, ha realizzato, dal 2010 al 2012, progetti in rete tra 21 Istituti Scolastici secondari di II grado Campani e 34 scuole estere di varia provenienza (Europa, Medio Oriente, Nord Africa e America). Nello specifico le scuole in Rete hanno attuato 47 mobilità transnazionali e 6 contact meeting: 3 in Italia e 3 all'estero. Più di 150 docenti e oltre 1500 studenti campani sono stati coinvolti nelle attività didattiche della Rete e con le rispettive famiglie hanno accolto nel territorio della Regione Campania 388 studenti partner stranieri.

Circa 2000 studenti esteri sono stati coinvolti nelle attività didattiche della Rete con le rispettive famiglie. 473 studenti Campani in mobilità.

In Linea con gli assunti della Strategia Europa 2020, della sua iniziativa faro “Youth on the Move”, intervento sperimentale della Rete scolastica Transnazionale, promosso dalla Regione Campania, era volto a:

- Favorire l'apprendimento interculturale nei più giovani;
- Stimolare la mobilità internazionale tra i giovani e all'interno del sistema scolastico
- Testare il plusvalore derivante dalla sinergia tra le potenzialità intrinseche degli Istituti Scolastici in Rete e tutte le loro esperienze di mobilità internazionale ed interculturale realizzate ed in corso di realizzazione.
- Aprire le menti a “nuovi orizzonti evolutivi” per il mondo della scuola, in generale, e per i giovani studenti, in particolare.

#### ***A Livello Nazionale – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale***

**Bando “Giovani no profit”:** Avvisi “Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”. Nel 2012, nell'ambito del Piano di Azione Coesione (PAC) è stato previsto un intervento a favore dei giovani attraverso la promozione ed il sostegno di progetti del privato sociale da attuare nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per il rafforzamento della coesione socio-economica, facendo leva su azioni di rete in grado di leggere i bisogni emergenti e di tradurli in proposte progettuali concrete, sostenibili ed efficaci.

Il finanziamento è stato determinato con Delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, nella quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale è stato individuato tra le Amministrazioni responsabili dell'attuazione e specificatamente di un programma di interventi denominato “Progetti promossi da giovani del privato sociale” al quale sono state attribuite risorse pari a 37,6 milioni di euro.

L'intervento è stato avviato a fine 2012 con la pubblicazione di due Avvisi volti ad individuare le migliori idee, con il coinvolgimento dei giovani under 35, per realizzare attività - da cofinanziare entro il limite massimo di € 200.000 - mirate alla valorizzazione di beni pubblici e al miglioramento dell'offerta di servizi collettivi, con particolare attenzione ai beni culturali.

L'Avviso pubblico "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici" aveva come obiettivo quello di favorire la valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una Pubblica Amministrazione, favorendone l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività. In particolare, le azioni progettuali volte allo sviluppo delle risorse e dei beni del territorio dovranno essere realizzate attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani fino ai 35 anni.

L'Avviso pubblico "Giovani per il sociale" intendeva favorire la diffusione della cultura della legalità, dell'inclusione sociale, del rispetto dell'obbligo scolastico, dell'orientamento nel mercato del lavoro ai fini del rafforzamento della coesione sociale nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza. Tali azioni dovevano essere realizzate attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani (fino ai 35 anni).

Le proposte progettuali presentate da organizzazioni campane sono state 153. I progetti presentati sull'avviso "Giovani per il sociale" sono stati 90, mentre 63 sono quelli dell'avviso "Giovani per la

*valorizzazione dei beni pubblici*". Oltre la metà delle proposte progettuali (87) sono state presentate da organizzazioni della Provincia di Napoli per complessivi 16.739.669,08.

### **6.1.5 Azioni di supporto alla valorizzazione dei talenti dell'educazione non formale e informale**

Nell'economia o società della conoscenza, l'educazione e i processi di informazione, istruzione e formazione assumono un ruolo fondamentale. In una prospettiva socio-politica europea e nazionale all'interno della quale il paradigma dell'apprendimento permanente si afferma come chiave di volta per il progresso e lo sviluppo dell'economia e della società civile, diventano centrali le questioni afferenti la capitalizzazione di quelle forme del sapere maturate nell'esperienza al di là dei contesti tradizionali, e relative all'insieme di processi, modelli, metodologie e strumenti che possono consentirne il riconoscimento rigoroso e la loro certificazione formale. Ogni momento di apprendimento si presenta come unico, in quanto situato in un contesto e legato ad un'esperienza irripetibile. Nella quotidianità dei contesti globali, l'esperienza è caratterizzata dalla ridefinizione delle coordinate spazio-temporali, dalla frammentarietà e dal forte condizionamento delle innovazioni tecnologiche. In questa cornice, l'apprendimento si configura costruzione sociale, poiché nella relazione con gli altri il soggetto costruisce significati, dà forma all'esperienza, comprendendo e riconoscendo se stesso. La dinamica di incessante e repentino cambiamento ha generato un crescente bisogno di risposta alle esigenze di formazione, evidenziando l'inadeguatezza della formazione tradizionalmente intesa. L'innovazione e la crescita richiedono apprendimento; si tratta della chiave dello sviluppo, poiché ogni contesto – sia esso formale, non formale e informale – è educativo e dà forma alle identità personali e sociali.

Nelle linee guida della Commissione Europea il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale rappresenta un obiettivo importante da perseguire. In "Europa 2020" si decidono sette iniziative per raggiungere una "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": crescita intelligente (L'Unione dell'Innovazione, Youth on the move, Un'agenda europea del digitale, Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e Una politica industriale per l'era della globalizzazione e Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro e Piattaforma europea contro la povertà).

La questione che si pone è transitare dalla generica riconoscibilità del diritto di un apprendimento durante tutta la vita ad un effettivo sistema di riconoscimento e certificazione di competenze che assicuri l'accesso della persona ad istanze di partecipazione ad una cittadinanza attiva (Alessandrini 2013). Si rende necessario accompagnare il giovane in questo percorso evolutivo centrato sulla *capability*, anche in un'ottica di *life long guidance*. L'idea di sviluppo come libertà (Sen, 2000) sottende il riconoscimento della libertà di espressione del talento e di partecipazione (Margiotta 2013) alle opportunità di evoluzione delle capacità attraverso le esperienze educative e formative.

Si pongono, dunque, alcune questioni di *policy* di grande interesse:

- coniugare i potenziali di apprendimento dei giovani con il merito e la cura del talento;
- garantire il rispetto delle capacità dei giovani che non sono nelle condizioni di affrontare le turbolenze nella transizione istruzione-formazione-lavoro.

Diventano cruciali, come già anticipato, le competenze dello «youth worker», quale attivatore giovanile in grado di favorire l'espansione delle opportunità di partecipazione, la promozione di azioni generative in diversi campi, che valorizzi il contributo dei giovani cittadini al bene comune e promuova l'emersione e l'interconnessione di energie e risorse latenti, realizzando progetti di «rigenerazione». In considerazione dei punti di forza e di debolezza dei giovani, si individuano due aree di intervento strategiche: **la valorizzazione della creatività e dei talenti e l'incoraggiamento della partecipazione e della loro inclusione**; attraverso la promozione della qualità delle strutture di supporto per i giovani e dello scambio di pratiche educative ai vari livelli territoriali e istituzionali, nonché offrendo sostegno a chi lavora nel settore della gioventù e alle organizzazioni giovanili.

Rispetto alla prima area, si intende perseguire i seguenti obiettivi operativi:

- Accrescere la capacità di autonomia dei giovani stimolando la motivazione e l'acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità;

Sviluppare l'occupabilità dei giovani, svolgendo attività che valorizzino la potenzialità e capacità in termini di talenti e creatività.;

Rafforzare il senso di partecipazione civica dei giovani stimolandoli a contribuire alla vita della propria comunità.

Con riferimento alla seconda area, l'obiettivo operativo che si persegue, è:

rafforzare la coesione sociale e favorire l'agio giovanile attraverso la valorizzazione delle arti, della cultura e dello sport.

Nell'ottica dell'investimento sui giovani quale risorsa trainante lo sviluppo locale, la tutela, la valorizzazione del territorio e la costituzione, il consolidamento delle reti territoriali rappresenteranno le dimensioni qualificanti gli interventi tesi a favorire l'affermazione del protagonismo giovanile quale motore di cambiamento.

Le azioni che si prevede di mettere in campo sono:

Creazione di laboratori creativi finalizzati al recupero ed all'insegnamento di mestieri artigiani, antichi e moderni, basati sul talento e la creatività dell'individuo.

Sviluppo di nuovi linguaggi artistici (arti grafiche, visive, musicali, artistiche ecc.) utilizzando le nuove tecnologie.

Scambi culturali, interventi di sensibilizzazione ed animazione, seminari informativi ecc., per la promozione della Cittadinanza europea ed della conoscenza di opportunità e strumenti offerti dall'Unione Europea.

Gestione da parte dei giovani del patrimonio ambientale (aree naturali protette, parchi naturali, oasi naturalistiche ecc.) e storico-artistico (beni immobili e mobili di particolare pregio artistico, storico-culturale ed archeologico) dello Stato nonché dei beni confiscati alla camorra.

La gestione è finalizzata alla valorizzazione, recupero, salvaguardia, tutela, riutilizzo di un bene, attraverso attività creative di animazione territoriale e/o gestione di servizi con finalità educative e/o didattiche, sociali, aggregative e turistiche.

Verifica delle competenze acquisite dai giovani in ambito non formale con conseguente attestazione dell'attività svolta e al termine della partecipazione alle attività progettuali.

Qualificazione ed innovazione l'offerta dei servizi sportivi a favore dei ragazzi a maggior rischio di esclusione sociale e per le loro famiglie.

Orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi realizzati per ogni giovane coinvolto nelle attività progettuali, con il supporto degli youth worker.

Le azioni afferenti alla sfera della valorizzazione dei talenti e dell'educazione non formale ed informale, come esposto nel sottoparagrafo 4.1.1, sono oggetto del Programma "Ben-Essere Giovani Campania" (scheda allegata a chiusura del capitolo). Si evidenzia, inoltre, come la materia sia oggetto d'attenzione anche dell'ambito di intervento rappresentato dal settore regionale istituzionalmente dedicato alla Formazione.

All'interno di tale quadro di competenze, in virtù del Programma "Ben-Essere Giovani Campania" s'intendono offrire alla platea dei beneficiari maggiori opportunità e strumenti di apprendimento formale e non per far emergere in loro creatività e talento, vincere le remore a "mettersi in gioco" e fare del bisogno di apprendere e mettere insieme più esperienze diverse l'elemento trainante del "capitale umano"; un bagaglio che renda i giovani più consapevoli e sicuri delle proprie capacità per metterle al servizio sia del miglioramento della propria condizione materiale, qualificando lo stimolo all'autodeterminazione (imprenditorialità, autoimpiego, occupabilità), che di quella dei rispettivi contesti urbani o periferici di origine, così contribuendo al rafforzamento dei valori e della cultura connessi alla specificità dei singoli territori, per finire con l'inaugurazione, da parte delle amministrazioni coinvolte di prassi votate alla modernizzazione istituzionale e all'innovazione sociale.

Scheda-intervento: Ben-Essere Giovani Campania

## **PARTE I - "Descrizione e quadro dell'intervento"**

### **1.1 Titolo**

#### **INTERVENTO**

## **Ben-Essere Giovani Campania**

### **1.2 Risorse totali impegnate**

16.000.000,00 euro nel triennio 2016-2018 ( DGR n. 549 del 10/11/2015 e DGR n. 114 del 22/03/2016 )

### **1.3 Fonte finanziamento** Bilancio Regionale Fonte Nazionale/PON Altra fonte regionale

#### **1.3.1 Dettaglio**

Disegno di Legge

“Costruire il Futuro”

Deliberazione n. 99 del 15 marzo 2016: Euro 1.000.000,00

FNPG 2015: Euro 372.890,42

POR FSE 2014-2020

Euro 15.627.109,58

### **1.4 Durata** L'Intervento Ben-Essere Giovani Campania avrà una durata complessiva di 3 anni.

### **1.5 Obiettivi generali**

Rendere la Regione Campania un sistema territoriale e ambientale fortemente orientato ai “giovani” e al loro “Ben-Essere” attraverso le azioni:

- accompagnare e promuovere i giovani nel loro percorso di transizione verso la vita adulta;
- sostenere attivamente i processi di formazione dell'autonomia, di autodeterminazione dell'individuo, la responsabilizzazione e la maturazione dei giovani;
- favorire nel territorio della Regione Campania condizioni di benessere per i giovani, affinché questi ultimi possano coltivare e alimentare le proprie potenzialità ed emergere con i propri talenti e allo stesso tempo si possa prevenire e limitare le criticità connesse alla condizione giovanile;
- promuovere l'aggregazione giovanile;
- attivare i giovani a fare esperienza ad apprendere a mettersi in campo
- attuare un modello di governance multilivello e dinamico, basato sul continuo ascolto dei territori, sulla concertazione partecipata e sul dialogo tra Istituzioni ai vari livelli e attori e professionisti che a vario titolo lavorano con e per i giovani

### **1.6 Obiettivi operativi**

Per perseguire l'obiettivo generale l'intervento proposto identifica i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere le giovani generazioni in tutti gli ambiti della vita attiva, valorizzandone la creatività e i talenti, con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni e delle comunità giovanili;
- rafforzare la coesione sociale ed economica attraverso il recupero e il riuso funzionale di immobili con la partecipazione attiva della comunità locale;
- valorizzare l'apporto delle giovani generazioni al miglioramento delle condizioni di vita nei quartieri urbani, dei valori e della cultura legati al territorio promuovendo ;
- promuovere la nascita, l'attivazione ed il funzionamento di Centri di aggregazione giovanili in tutto il territorio campano, anche con opportune sinergie e ottimizzando gli investimenti infrastrutturali realizzati nella precedente programmazione;
- promuovere processi di dialogo strutturato tra amministrazione regionale, amministrazioni locali, organizzazioni giovanili e stakeholders in tema di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi per i giovani;
- promuovere lo sviluppo di reti integrate di servizi che evitano le dispersioni generate dalla molteplicità di centri erogatori di informazione, di orientamento alle scelte dei percorsi formativi e di inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione sociale;

### **1.7 Target**

Giovani: Individui appartenenti alla fascia di età 16-34 anni.

### **1.8 Livello istituzionale responsabile dell'attuazione**

L'intervento sarà attuato, principalmente, a titolarità regionale.

Dirigente a interim – UOD 03 Politiche Giovanili

### **1.9 Strumenti** Avviso pubblico

### 1.10 Breve descrizione dell'intervento

#### **Linea 1.1 – Associamoci.**

Intende stimolare l'attivismo e l'impegno dei giovani a livello locale, in tutti gli ambiti di loro interesse, e promuovere la loro autodeterminazione, autonomia e responsabilizzazione nella progettazione e gestione diretta di attività, fino a sostenere la costituzione di nuove forme di aggregazione stabili che possano rappresentare anche prospettive occupazionali per i giovani coinvolti.

#### **- Linea 1.2 – Valorizziamoci.**

Mira a promuovere il lavoro in rete finalizzato alla crescita personale dei giovani, alla loro integrazione sociale, alla promozione e sviluppo dei loro talenti e al miglioramento delle condizioni della loro occupabilità, puntando all'acquisizione e al rafforzamento delle competenze trasversali acquisite in contesti non formali.

#### **- Linea 1.3 – Organizziamoci.**

Tende a sostenere la rivitalizzazione del territorio attraverso l'aggregazione giovanile, il riuso e/o il recupero funzionale di immobili di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti pubblici ad esclusione dell'Ente Regione Campania per orientare, accompagnare e consolidare le aspirazioni e le ambizioni dei giovani nel loro passaggio alla vita adulta.

### 1.11 Risultati attesi

Delle e risorse complessive disponibili pari €16.370.000,00, si stima di ottenere i seguenti risultati, con la seguente ripartizione per linea:

**€2.370.000,00 - Linea 1.1 – Associamoci** (contributo max 50.000)

Nuove associazioni .....n.45

Mobilitazione giovani.....n.140

Giovani coinvolti nelle iniziative progettuali.....n.2.600

**€4.000.000,00 - Linea 1.2 – Valorizziamoci**(contributo max 150.000)

Costituzione di ATS.....n.27

Organismi attivati.....n.81

**€10.000.000,00 - Linea 1.3 - Organizziamoci**(contributo max 250.000)

Centri giovanili attivati.....n.40

Giovani coinvolti nelle iniziative progettuali.....n.4000

### PARTE II “ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO”

#### **.3 Indicatori di realizzazione/processo**

- la legittimazione e il riconoscimento dell'esperienza acquisita;
- l'incubazione della creatività;
- il networking per la creazione di circuiti di diffusione dei prodotti creativi;
- n. giovani coinvolti,;
- n. di associazioni giovanili;
- n.di Centri di aggregazione attivati;
- n. di imprese e associazioni create da giovani;
- n. di spazi confiscati alla mafia gestiti da giovani;
- n. giovani supportati con azioni di orientamento e di informazione
- n.di reti territoriali per i giovani

#### **Scheda-intervento: Riconoscimento YOUTH WORKER**

#### **PARTE I**

#### **Titolo INTERVENTO Formazione e mobilità YOUTH WORKER**

#### **Risorse totali impegnate**

da definire

**Fonte finanziamento** Regionale Nazionale/PON POR

#### **Dettaglio**

Asse:

Priorità d'investimento:

Obiettivo specifico:

Risultato atteso:

**Durata** (mesi/anni) (36 mesi/3 anni)

### **Obiettivi generali**

L'intervento è finalizzato allo sviluppo ed al miglioramento della qualità dell'animazione socioeducativa. Si inserisce anche nella prospettiva europea della mobilità degli individui, volta a favorire la partecipazione a progetti di formazione e messa in rete degli operatori attivi nel campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili. L'obiettivo è promuovere la qualità delle strutture di supporto per i giovani, offrire sostegno a chi lavora nel settore della gioventù e alle organizzazioni giovanili e promuovere lo scambio di pratiche educative a livello internazionale.

L'animazione socioeducativa si assume quale priorità da perseguire in un'ottica di complementarità rispetto alla educazione/istruzione formale e alla promozione dell'inclusione sociale, della cittadinanza europea, della partecipazione alla vita democratica e al mercato del lavoro, della cittadinanza attiva, del dialogo interculturale, della solidarietà e – dall'altro – dell'integrazione delle riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e dello sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sul riconoscimento dell'apprendimento in tutte le sue forme. Attraverso il rafforzamento della cooperazione politica, si mira ad accrescere la dimensione internazionale delle attività proprie del settore della gioventù ed il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani.

### **Obiettivi specifici**

- Sostenere l'apporto economico, sociale e professionalizzare l'animazione socio educativa;
- Istituire, promuovere e riconoscere la figura dello Youth worker, secondo le seguenti modalità:
  - inserimento nel repertorio delle qualificazioni professionali della Regione

Campania;

- riconoscimento delle competenze degli operatori attivi nel campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili;
- programmazione e realizzazione di esperienze di apprendimento utili allo sviluppo delle competenze caratterizzanti il profilo formativo-professionale;
- coinvolgimento e attivazione di giovani - in forma singola e associata – in iniziative di costituzione e consolidamento delle competenze tipiche dello youth work.

**Target** Giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni.

**Livello istituzionale** Regione Campania - Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali (DIP.54) - Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili (DG11);

Enti pubblici a livello locale;

Organizzazioni ammissibili per le attività di formazione e networking:

- Forum;
- InformaGiovani;
- Organizzazioni senza scopo di lucro;
- Associazioni, ONG;
- ONG giovanili europee;
- Imprese sociali;
- Gruppi di giovani attivi nell'animazione giovanile;
- Università ed altri organismi di formazione;
- Organizzazioni;
- Organismo pubblico a livello regionale o nazionale;
- Associazione di regioni;
- Raggruppamento Europeo di Cooperazione Territoriale;
- Organismo a scopo di lucro attivo nella Responsabilità Sociale delle Imprese.

### **Strumenti**

Avviso e voucher:

Finanziamento di iniziative formative e percorsi di mobilità (copertura dei costi di viaggio, vitto ed alloggio).

### **Breve descrizione dell'intervento**

L'intervento intende attivare azioni di qualificazione dello youth working attraverso la promozione ed il riconoscimento degli apprendimenti maturati nell'ambito di esperienze e percorsi all'interno di contesti formali, non formali e informali, così da poter contribuire allo sviluppo personale e sociale dei giovani e incoraggiare la partecipazione attiva degli stessi.

Al fine di istituire, promuovere e riconoscere la figura dello Youth worker, secondo le modalità sopraindicate, si procederà alla messa in campo di una serie di azioni:

- a) inserimento della figura nel repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Campania
  - descrizione del profilo di Youth worker attraverso la definizione delle dimensioni caratterizzanti, in riferimento al settore economico professionale di riferimento (processo, sequenza di processo, area di attività, referenziazioni, livello EQF, qualificazione e attività, abilità, conoscenze, competenze, risultati attesi);
- b) riconoscimento delle competenze degli operatori attivi nel campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili
  - determinazione di criteri e requisiti, oggetto di osservazione e costruzione di indicatori per messa in trasparenza e individuazione delle competenze da validare e certificare;
- c) programmazione e realizzazione di esperienze di apprendimento e networking utili allo sviluppo delle competenze caratterizzanti il profilo formativo-professionale;
  - messa in campo di processi, attività e strumenti per contribuire allo sviluppo di competenze degli animatori (realizzazione di seminari, corsi di formazione, eventi di contatto, visite di studio, Work show, Lab, Open day, barcamp/open space "cantieri della conoscenza", "wow camp" o contest dell'innovazione (e ricerca) nel lavoro con i giovani, Percorsi di Youth work sull'avvio e gestione di spazi giovanili, Convegni e Meeting, SocialCommunity professionale, periodi di lavoro/osservazione all'estero presso organizzazione attive nel settore giovanile);
- d) coinvolgimento e attivazione di giovani - in forma singola e associata - in iniziative di costituzione e consolidamento delle competenze tipiche dello youth working
  - sostegno a progetti di mobilità giovanile candidati da organizzazioni in grado di inviare ed accogliere giovani e animatori giovanili all'estero, assicurando ai partecipanti l'organizzazione di tutte le fasi del programma di attività in collaborazione con i partner di progetto.
- e) Buone prassi in Italia ed in Europa sul riconoscimento dello "Youth Worker" e del lavoro giovanile.

### **Risultati attesi**

Nella prospettiva di un sistema regionale di apprendimento permanente, l'intervento mira al conseguimento dei seguenti risultati:

- riconoscimento del ruolo dell'animazione socioeducativa (Youth work) quale pratica di lavoro con i giovani al fine di favorire l'apprendimento di competenze spendibili anche sul mercato del lavoro, garantendo maggiori opportunità rispetto a occupabilità e lavoro, cittadinanza attiva ed inclusione sociale;
- repertoriatura della qualificazione regionale di youth worker;
- validazione delle competenze degli youth workers (anche mediante strumenti europei adeguati, quali Europass, EQF, ECVET);
- dotazione di strumenti e programmi per il finanziamento della formazione e dell'aggiornamento degli youth workers;
- dotazione degli animatori socioeducativi di competenze professionali utili alla gestione di spazi giovanili di nuova generazione, quali start up culturali.

## **PARTE II**

### **Partner, Stakeholder, sinergie territoriali e partecipazione**

Centri Risorse SALTO Gioventù - rete a supporto della qualità dei progetti

Erasmus+ del capitolo Gioventù;

Organizzazioni attive nel settore dell'istruzione, la formazione e la gioventù;

### **Valutazione dell'intervento**

#### **Indicatori di realizzazione/processo**

#### **Indicatori di risultato**

#### **Collegamento ad altri interventi/ interventi già sviluppati in passato**

ErasmusPlus

### **6.2. Formazione**

La strategia regionale in tema di accrescimento delle conoscenze tiene conto degli orientamenti comunitari e nazionali, volti a migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione, a favorire l'apprendimento permanente e la mobilità, incoraggiando innovazione, creatività e imprenditorialità, considerati leve per promuovere la coesione economica e sociale, l'equità e la cittadinanza attiva.

Si svilupperà una logica di rete tra i sistemi della conoscenza, con un focus specifico sulla relazione tra sviluppo delle competenze e fabbisogni del sistema produttivo, con approcci imperniati sull'alternanza, la flessibilità, la modularità. L'impegno programmatico è rilevante dunque sia sul versante del contrasto all'abbandono scolastico e delle politiche di incremento della partecipazione ad attività formative e educative, sia dal lato della crescita globale delle competenze, in particolare quelle relative all'alta formazione. Si sosterranno, infatti, università, istituti e accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati (spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti).

La missione dell'Amministrazione è garantire il diritto all'istruzione, oltre all'assicurazione dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio (spese, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario) ed assicurare la crescita dell'occupazione.

Per quanto riguarda la formazione, è prevista la creazione di un nuovo modello organizzativo della formazione professionale, in considerazione dei nuovi compiti derivanti dalla riforma del sistema istituzionale al fine di ottimizzare l'avvio e l'attuazione del nuovo ciclo di programmazione del Fondo Sociale Europeo.

Si tratta, in particolare, di un procedimento di riordino del sistema della formazione, finalizzato ad elevarne la qualità e l'impatto in termini occupazionali, prevedendo altresì un legame sempre maggiore con i settori trainanti dell'economia regionale.

Le priorità di intervento individuate sono:

lo sviluppo di un modello rinnovato del sistema di formazione professionale, più saldamente ancorato alle specializzazioni produttive locali, con modalità organizzative e di integrazione, tali da assicurare nel breve, medio e lungo periodo efficacia e sostenibilità dell'intervento;

la messa a regime dell'offerta di formazione da realizzarsi nell'ambito del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

l'apprendimento permanente, che rappresenta uno dei pilastri attorno al quale sviluppare la nuova strategia di legislatura;

percorsi di alta formazione, in Italia o all'estero seguiti da percorsi di ricerca applicata ed esperienza "on the job".

La Regione Campania svilupperà ed incentiverà azioni rivolte ad incrementare le iniziative volte a garantire "égalité des chances" a tutti i cittadini. Sarà dato impulso a programmi che sviluppino ulteriormente l'imprenditorialità e l'occupazione femminile in Campania, nel rispetto degli obiettivi strategici di Lisbona e della carta di Istanbul, tenendo anche conto delle problematiche emergenti dai flussi migratori in atto e della raccomandazione CM/REC (2010)5 al fine della difesa del superamento delle differenze.

#### **6.2.1. Lo sviluppo del capitale umano**

Nel solco della più ampia programmazione strategica regionale, si profila un vero e proprio ripensamento della formazione in Campania, al fine di assicurare un positivo legame tra lo sviluppo del capitale umano e quello dell'occupazione.

Tale esigenza è posta dalla situazione socio-economica regionale e ha trovato espressione nella strategia dei programmi di coesione economica e sociale in Campania per il periodo 2014-2020.

L'istruzione e la formazione rappresentano, infatti, uno dei quattro assi di riferimento per l'attuazione di azioni coordinate di sostegno nell'ambito delle politiche di sviluppo oggetto del PO Campania FSE 2014-2020. In linea agli orientamenti comunitari e nazionali ed in coerenza con il contesto regionale, l'Asse Istruzione e formazione impernia la sua strategia sulle leve per promuovere coesione economica e sociale, equità e cittadinanza attiva, mirando a potenziare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione, a sostenere l'apprendimento permanente e la mobilità, sollecitando innovazione, creatività e imprenditorialità.

Le azioni dell'Asse si innestano in un'ottica di rete tra sistemi, convergendo nella tensione a rafforzare il rapporto tra competenze e orientamenti dei sistemi produttivi, attraverso il costante impegno nella ricerca e nella costruzione di modelli di sviluppo in grado di integrare le dimensioni della formazione e dei fabbisogni produttivi.

Le finalità programmatiche investono principalmente due piani: da un lato, il contrasto all'abbandono scolastico e l'incoraggiamento della partecipazione ad attività formative ed educative, dall'altro, la crescita globale delle competenze, con riferimento precipuo all'alta formazione. Ne deriva il sostegno alle seguenti azioni: contrastare il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica; incrementare le competenze della forza lavoro e facilitare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo; innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente; accrescere il livello di istruzione della popolazione adulta; qualificare l'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale.

Al fine di assicurare la validità di tali azioni strategiche e potenziarne l'impatto, è fondamentale superare la frammentarietà e la sovrapposizione degli interventi settoriali, a favore di programmi trasversali, integrati, organici, di ampio respiro e di lungo termine, capaci di innescare meccanismi di investimento e di *empowerment* e di alimentare sinergie per l'attivazione di virtuosi circuiti di sviluppo della persona nelle sue diverse sfere di espressione.

Nel DEFR 2016, la Regione Campania inquadra la scuola, l'università, la formazione ed il lavoro in un programma unitario di crescita delle forme del sapere. Si assume come focus specifico la relazione tra sviluppo delle competenze e i fabbisogni del sistema produttivo, proponendo approcci centrati sull'alternanza, la flessibilità e la modularità.

Sul versante dell'istruzione, la missione istituzionale risiede nel garantire il diritto allo studio e ai servizi connessi, in vista della crescita dell'occupazione; sul versante della formazione, si prefigura la creazione di un nuovo modello di formazione professionale, attraverso un'operazione di riordino del sistema, tesa all'innalzamento della qualità e al potenziamento dell'impatto occupazionale, intensificando il legame con i settori trainanti dell'economia regionale.

Oltre allo **sviluppo di un rinnovato modello del sistema di formazione professionale** – più saldamente ancorato alle specializzazioni produttive caratterizzanti le aree territoriali regionali, con un impianto organizzativo tale da assicurare efficacia e sostenibilità degli interventi -, il DEFR individua quali priorità di intervento **la messa a regime dell'offerta di formazione nell'ambito del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), l'apprendimento permanente; i percorsi di alta formazione in Italia e all'estero** con periodi di ricerca applicata ed esperienza "on the job".

La Regione Campania darà impulso a programmi di azioni rivolte ad ampliare iniziative tese a garantire uguaglianza di opportunità a tutti i cittadini, nel rispetto degli obiettivi strategici di Lisbona, della carta di Istanbul e della raccomandazione CM/REC (2010)5.

Riconoscendo ai giovani il ruolo di principali agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione, la programmazione regionale degli interventi nell'ambito della formazione sarà orientata al perseguimento degli obiettivi guida delle politiche giovanili europee fino al 2018: creare

per tutti i giovani, all'insegna della parità, maggiori opportunità nell'istruzione e nel mercato del lavoro e promuovere fra tutti i giovani la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà. Lo sfondo di innovazione sociale su cui si innesteranno gli interventi programmati sarà caratterizzato da alcune direttrici: la diffusione sui territori di spazi giovanili, azioni di accompagnamento, strutture e servizi ad hoc; l'ascolto ed il coinvolgimento dei giovani rispetto ai processi decisionali che li riguardano, nell'ottica del dialogo strutturato con le istituzioni e della partecipazione come esercizio di responsabilità; la promozione di percorsi di animazione socioeducativa, volontariato, servizio civile e mobilità all'estero, per l'orientamento e l'apprendimento di competenze chiave spendibili sul mercato del lavoro e per lo sviluppo di una cultura dell'imprenditorialità (start up, incubatori).

È su questo sfondo che si porranno in essere azioni volte allo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze quale premessa per la crescita economica e dell'occupazione, al fine di migliorare l'ingresso e l'avanzamento nel mercato del lavoro, facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità geografica e professionale. In questa prospettiva di valorizzazione del diritto delle persone all'apprendimento permanente, in un'ottica personale, sociale e occupazionale, si afferma l'esigenza di costruire un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze che permetta all'individuo di poter spendere le proprie competenze acquisite in un determinato contesto geografico, nel mercato europeo del lavoro e nei sistemi di istruzione e formazione. Il focus sulle competenze, come *life skills*, competenze chiave, competenze di cittadinanza, si è progressivamente imposto sul piano internazionale. In un'economia globalizzata e in una società diversificata, la gamma di competenze di cui si avrà bisogno sarà sempre più ampia, i giovani saranno chiamati a lavori che ancora non esistono, per i quali la creatività e la capacità di continuare ad apprendere e innovare conteranno almeno quanto le aree specifiche di conoscenza, esposte al continuo rischio di obsolescenza. Si impone il passaggio da una concezione statica dei contenuti curriculari del sistema di IFP a un'integrazione dinamica di conoscenze, abilità, inclinazioni adeguata agli innumerevoli contesti di vita e di lavoro, a sostegno della persona nel suo percorso di carriera e di vita, in grado di agevolare l'accesso al lavoro e ad ulteriori qualificazioni.

L'espansione delle relazioni di scambio economico e sociale, lo sviluppo delle tecnologie digitali, la diffusione di forme alternative di comunicazione e di *networking* con nuove mobilità, inducono sempre più gli individui a dotarsi di nuovi punti di vista per gestire il cambiamento. Le recenti trasformazioni socioculturali fanno emergere inediti ambienti innovativi (*coworking*, FabLab) che contribuiscono, inoltre, a reinventare i processi di apprendimento nella formazione e nel lavoro, all'insegna di creatività, proattività e imprenditorialità. La costruzione di un sistema regionale di innovazione dei sistemi di Istruzione e Formazione non può prescindere da tali ambienti e dal consolidamento dei "fattori abilitanti", ovvero quegli elementi necessari a sostenere processi di sviluppo territoriale. In linea con i fabbisogni territoriali, oltre ad incentivare percorsi formativi per il conseguimento di titoli post laurea (master, dottorati di ricerca), diventa fondamentale rafforzare, in una logica di rete, le relazioni tra produttori e utilizzatori di conoscenza e favorire l'inserimento di capitale umano nel sistema delle imprese.

Nell'ambito delle policy del settore Formazione possono essere individuati i seguenti interventi (descritti nelle schede tecniche allegate a conclusione del presente capitolo).

### **Scheda-intervento Green-Blu Economy**

#### **PARTE I – OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI INTERVENTI**

##### **Titolo INTERVENTO Blu Economy**

##### **Risorse totali impegnate**

da definire

**Fonte finanziamento** Regionale Nazionale/PON POR

##### **Dettaglio**

Asse:

Priorità d'investimento:

Obiettivo specifico:

Risultato atteso:

**Durata** (mesi/anni) 12 mesi

**Obiettivi generali**

Salvaguardia ambiente

**Obiettivi specifici**

La blue economy affronta le problematiche della sostenibilità al di là della semplice conservazione: lo scopo non è investire di più nella tutela dell'ambiente ma di spingersi verso la rigenerazione affinché tutti possano beneficiare dell'eterno flusso di creatività, adattamento e abbondanza della natura. Così facendo si possono creare nuove imprese e nuovi posti di lavoro

**Target**

Giovani diplomati

Giovani Laureati (lauree economiche e ingegneria)

**Livello istituzionale** Assessorato alla Formazione

**Strumenti** Bando per agenzie formative

**Breve descrizione dell'intervento**

La blue economy prende ispirazione proprio dal funzionamento degli ecosistemi naturali dove nulla è sprecato e tutto viene riutilizzato all'interno di un processo "a cascata" che trasforma i rifiuti di un ciclo in materie prime di un altro ciclo. "Ci renderemo conto prima o poi che il problema da risolvere non è quello di generare meno scarti, bensì di non sprecare gli scarti prodotti"

**Risultati attesi**

**PARTE I**

**Titolo INTERVENTO GIOVANI PROFESSIONISTI**

**Risorse totali impegnate**

*(specificare se annuale, biennale o triennale)*

ND

**Fonte finanziamento** Regionale Nazionale/PON POR

**Dettaglio** (rif. Bilancio) ND ND

Asse:

Priorità d'investimento:

Obiettivo specifico:

Risultato atteso:

**Durata** (mesi/anni)

**Obiettivi generali**

*(a quali policy regionali fa riferimento?)*

Favorire il contesto imprenditoriale locale e la sperimentazione del mondo del lavoro da parte dei giovani

**Obiettivi specifici**

*(dell'intervento, nell'ambito della policy di riferimento)*

- Contenere il disagio della 'incongruenza di status' aumentando le occasioni di lavoro per i giovani laureati
- Supportare l'avvio di attività autonome
- Favorire la specializzazione
- Favorire lo scambio culturale e formativo con altre realtà comunitarie
- Favorire lo scambio formativo con altre professioni intellettuali al fine di agevolare la costituzione di società multidisciplinari
- Creare un percorso formativo specializzante capace di creare un professionista idoneo a tutelare le realtà sociali ed economiche della Regione Campania
- Prevedere forme di cooperazione internazionale ed esperienze all'estero per il giovane professionista;
- Agevolare la creazione di Studi professionali ad alta tecnologia informatica

□□Prevedere la formazione e la specializzazione del giovane professionista in tema di fondi europei

### **Target**

*(specificare per tipologia e/o fascia di età)*

Giovani laureati che non abbiano superato il 34° anno d'età

### **Livello istituzionale**

*(Amministrazioni pubbliche coinvolte/Uffici regionali)*

### **Strumenti** *(Avvisi,*

*Bandi, voucher, ecc)*

*Avviso pubblico*

### **Breve descrizione**

#### **dell'intervento**

Intervento a favore dei giovani professionisti in cui sono previste due differenti azioni per:

Azione a) copertura delle indennità di praticanti avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e giornalisti,

Azione b) bonus occupazionale per giovani professionisti.

Azione c) fondi per la formazione e per la cooperazione internazionale e multidisciplinare;

Azione a) si concretizza nell'erogazione di un assegno mensile per svolgere un anno di attività professionale presso studi professionali del territorio regionale ai quali sarà fatto obbligo di integrare l'assegno suddetto con un contributo minimo pari ad almeno un terzo di quello corrisposto dall'Amministrazione.

Azione b) diretta a giovani laureati, di età inferiore a 34 anni e iscritti all'ordine professionale collegato al percorso di studio, residenti nella Regione da almeno 12 mesi e che intendono avviare una attività di lavoro autonoma nel campo dei servizi professionali del terziario (avvocati, commercialisti, architetti, medici, ecc.).

Concluso il periodo di pratica, quindi, i giovani professionisti potranno accedere ad un bonus occupazionale per la copertura delle spese sostenute per l'avvio di una attività autonoma o altrimenti beneficiare di un bonus a favore dell'impresa, in cui ha prestato lavoro, qualora questa lo assuma con un contratto a tempo determinato o indeterminato.

L'intensità del bonus, infatti, dipenderà dalla tipologia contrattuale proposta.

Azione c) supporto economico anche a favore delle associazioni di professionisti che si prefiggono di sviluppare sul territorio regionale la formazione e la specializzazione dei giovani anche attraverso sinergie con enti di formazione e Università.

Il tutto per creare un professionista che sappia entrare nel mercato del lavoro con competenze non generaliste ma specialistiche compatibili con il tessuto socio economico della Regione Campania.

### **Risultati attesi**

*(descrivere e non necessariamente quantificare)*

### **6.3. Start up – Innovazione**

Nel DEFR 2016, la Regione Campania ha affermato il ruolo strategico attribuito alla internazionalizzazione, allo start up e innovazione. In quest'ottica, la strategia regionale per rendere la Campania una regione competitiva intende definire politiche e strumenti in grado di innescare e sostenere l'effetto moltiplicativo legato all'impiego congiunto e sistemico dei driver strategici coinvolti. Su detto versante, l'Amministrazione si pone i seguenti obiettivi strategici:

**“Campania competitiva: una regione internazionale e innovativa”**: Master plan

dell'innovazione per il miglioramento della capacità competitiva e di sviluppo del territorio regionale attraverso la valorizzazione delle specializzazioni e delle competenze. Campania Competitiva è anche una piattaforma web di dialogo con il territorio sui temi di riferimento dell'Assessorato. E' concepita come uno strumento chiaro e di facile utilizzo, per favorire la partecipazione attiva dei cittadini e degli operatori, alle politiche regionali per lo sviluppo economico. Un punto di incontro e di informazione costantemente aggiornato sulle opportunità per

il territorio regionale, ma anche uno strumento per mantenere attivo il confronto con la pubblica amministrazione e per ricevere contributi e proposte.

Il modello di policy making che si intende adottare è concepito secondo una logica di flusso, in cui si individuano le fonti (Grandi Imprese, PMI, Università, Società, Scuola, Professioni), i bacini aggregati di provenienza e di conseguenza gli interlocutori che di questi bacini sono l'espressione tipica e che, in via diretta o più mediata, possono beneficiare dell'azione istituzionale. Quest'ultima, poi, attraverso la definizione delle priorità, la scelta delle azioni e la messa a sistema degli attori, si qualifica come elemento di facilitazione di sistema.

Identificate le porte di accesso e gli interlocutori di riferimento, il complesso di azioni e politiche messe in campo si caratterizza per un ideale continuum, un ipotetico flusso che attiva le leve strategiche. La differente natura dei vari interlocutori consente di ipotizzare interventi differenziati degli stessi in fasi diverse, destinate in ogni caso a generare momenti di contaminazione virtuosa finalizzata ad amplificare l'impatto delle politiche ed a trasformare le potenzialità in creazione di valore per il territorio. Nel modello adottato, l'internazionalizzazione costituisce una leva competitiva decisiva, da metabolizzare come condizione permanente e diffusa all'interno del sistema territoriale.

La Regione intende perseguire questa visione attraverso una programmazione di ampio respiro, che consenta la selezione dei Paesi target sulla base di una attenta *due diligence* e l'adozione di un nuovo approccio strategico, fondato su misure volte a consentire un flusso bidirezionale – da e verso la Campania - costante, che investa tutti gli aspetti salienti del sistema Campania, dal capitale umano, con specifico riferimento al mondo dell'Università e della ricerca, nonché all'universo delle *startup* innovative, al sistema economico, al mondo del turismo e della cultura.

Il programma strategico in tema di innovazione e startup prevede sei macro obiettivi:

- Scoperta imprenditoriale;
- Sostegno alle idee di impresa;
- *Business development* e rafforzamento competitivo delle filiere strategiche (a partire dalla RIS3);
- Contamination;
- Agenda digitale (task trasversale);
- Ecosistema regionale dell'innovazione (task trasversale);

Essendo la delega Startup, Innovazione e Internazionalizzazione non specificamente ed esclusivamente riferita ai "Giovani", ma "in odor di" tale target e per tale motivo tassello essenziale nel processo di ricostruzione e programmazione di una politica regionale unitaria e coordinata a favore dei giovani, l'operazione di scrematura ossia di selezione di ciò che è maggiormente orientato al target di questo lavoro ci consente di focalizzare l'attenzione soprattutto sul primo macro obiettivo "Scoperta imprenditoriale".

In tale ambito confluiscono, infatti, iniziative che sembrano indirizzarsi prioritariamente ai Giovani: dai grandi programmi di animazione territoriale e scouting al ricorso a business competition con target dedicati, dal sostegno alla nascita di spazi fisici di lavoro condiviso e creativo alle misure agevolative a sostegno del processo di creazione di impresa, finalizzate a fertilizzare l'ambiente di riferimento, a presentare le opportunità, a stimolare la creatività e la propensione al rischio imprenditoriale, a snidare potenzialità inespresse anche attraverso metodologie innovative che moltiplichino le occasioni di condivisione delle esperienze o che ne facilitino comunque l'emersione grazie ad eventi competitivi.

Gli altri obiettivi strategici, sebbene producano comunque un impatto indiretto sul target Giovani, sono maggiormente orientati all'impresa o alla creazione di condizioni ambientali e di contesto idonee a promuovere il massimo sviluppo del sistema regionale attraverso le startup e l'innovazione. Ad esempio la task trasversale "Ecosistema regionale dell'innovazione" mira a collegare ricerca di base e ricerca applicata e nel contempo a favorire innovazione e sviluppo competitivo attraverso la promozione di forme di collaborazione fra Università, Centri di Ricerca, distretti ad alta tecnologia e sistema delle imprese campane e in particolar modo delle eccellenze. In

questo ambito viene affermato anche il ruolo fondamentale della promozione di occupazione all'interno delle aziende (dottorati di ricerca in azienda, assunzioni di giovani ricercatori) e il contrasto ai trend di depauperamento delle competenze regionali (es. fuga dei talenti).

Per le finalità del presente “Piano Triennale sui Giovani” della Regione Campania, si identifica un altro macro obiettivo ricadente nella delega internazionalizzazione, ritenuto fondamentale ed estremamente coerente con le finalità di valorizzazione del capitale umano e della risorsa giovani. Tale obiettivo all’ “Internazionalizzazione del capitale umano”, nel quale risiedono le azioni di stimolo degli scambi bidirezionali – da e verso la Campania – di risorse umane provenienti dal mondo universitario e della ricerca (studenti, ricercatori, docenti, ecc), la promozione di esperienze internazionali per le startup campane e la creazione di partenariati stabili con *academies* estere per favorire azioni di training e mentorship in chiave internazionale.

Alla luce di quanto suddetto di seguito si segnalano gli interventi dell’Assessorato Startup, Innovazione ed Internazionalizzazione maggiormente orientati al target Giovani (descritti nelle schede tecniche allegate a conclusione del presente capitolo).

### **Scheda-intervento Cooperazione Italia - Cina**

#### **PARTE I**

#### **Titolo**

#### **INTERVENTO**

#### **Cooperazione Italia - Cina**

#### **Risorse totali impegnate**

**Fonte finanziamento** Regionale Nazionale/PON POR

#### **Dettaglio**

Asse:

Priorità d’investimento:

Obiettivo specifico:

Risultato atteso:

**Durata** (mesi/anni)

#### **Obiettivi generali**

L’intervento rientra nella policy regionale in tema di internazionalizzazione e innovazione e persegue i seguenti obiettivi generali:

- sviluppare la cooperazione tecnico-scientifica con la Cina.
- promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e dei centri di ricerca italiani/campani;
- promuovere gli aggregati innovativi ricerca – impresa verso la Cina.

#### **Obiettivi specifici**

In particolare, l’intervento è finalizzato allo sviluppo e al rafforzamento del capitale umano campano, attraverso l’internazionalizzazione dei giovani ricercatori, studenti

#### **Target**

#### **Livello istituzionale**

#### **Strumenti**

#### **Breve descrizione**

#### **dell’intervento**

L’Intervento rientra nella più ampia azione di sistema che l’Italia, attraverso il Ministero degli Esteri (Maeci), sta portando avanti nelle politiche di cooperazione con la Cina. Nello specifico, il **Tavolo tecnico** per lo sviluppo della cooperazione scientifico-tecnologica con la Cina è un organo collegiale istituito dal Ministero degli Esteri (Maeci) con i rappresentanti del mondo della ricerca nazionale, delle associazioni di categoria e dei principali dicasteri al fine di sostenere e coordinare le iniziative nel paese asiatico di centri di ricerca, università e imprese italiane. La Regione Campania è parte attiva di questa azione di sistema, grazie al coordinamento dell’Assessore Valeria Fascione del “*China Italy Innovation Forum*”, che sarà ospitato a Napoli il prossimo ottobre 2016. All’interno di detto quadro strategico si profileranno molteplici e diversificate opportunità di collaborazione bilaterale reciproca tra Regione Campania e Cina a favore di giovani ricercatori,

studenti e startupper. Tali opportunità riguarderanno il finanziamento di Master, progetti/percorsi di ricerca bilaterale etc. e daranno la possibilità ai giovani campani e cinesi di approfondire le proprie ricerche, specializzarsi e innescare circuiti virtuosi nel campo dell'innovazione scientifico-tecnologica.

### **Risultati attesi**

Incremento del numero di cooperazioni tra attori (università, Centri di ricerca, imprese, etc.) campani e cinesi.

Incremento del numero di progetti reciproci avviati

## **PARTE II**

### **Partner, Stakeholder, sinergie territoriali e partecipazione**

Centri di ricerca, Università, Distretti industriali situati in Regione Campania

### **Valutazione dell'intervento**

#### **Indicatori di realizzazione/processo**

Numero di giovani ricercatori e studenti campani in mobilità verso la Cina

Numero di progetti di collaborazione reciproca avviati

#### **Indicatori di risultato**

#### **Collegamento ad interventi già sviluppati in passato**

L'intervento è collegato alle seguenti altre politiche:

- Formazione;
- Istruzione;
- Sviluppo della competitività del territorio campano;
- Ricerca e sviluppo tecnologico

### **Scheda-intervento Creazione di incubatori territoriali**

## **PARTE I**

### **Titolo INTERVENTO**

**1) Incentivi alla creazione di incubatori territoriali di sperimentazione ed innovazione;**

**2) Incentivi per la promozione in Regione Campania della cultura del coworking e dell'Open**

### **Source in luoghi fisici**

### **Risorse totali impegnate**

**Fonte finanziamento Regionale Nazionale/PON POR**

### **Dettaglio**

Asse:

Priorità d'investimento:

Obiettivo specifico:

Risultato atteso:

**Durata** (mesi/anni)

### **Obiettivi generali**

L'intervento rientra nella policy regionale in tema di ricerca e innovazione, attraverso lo stimolo e l'impulso alle attività creative, di ricerca & sperimentazione e di innovazione dei giovani campani.

L'obiettivo generale è rendere la Regione Campania un incubatore territoriale di innovazione e scoperta imprenditoriale, attraverso la promozione di una rete capillare di luoghi fisici dove i giovani creativi campani possano incontrarsi, lavorare insieme, progettare e produrre.

### **Obiettivi specifici**

Promuovere la creazione di spazi fisici per l'incontro tra saperi (informazioni) e materia (produzioni), affinché i giovani creativi campani possano cimentarsi in sperimentazioni che consentano di passare dalle idee (progettazione) alla realizzazione (produzione);

Stimolare l'intuito e le capacità creative ed innovative dei più giovani;

Favorire animazione territoriale e scouting di giovani creativi e innovatori campani;

Sostenere la nascita di spazi fisici di lavoro condiviso (coworking) dove macchine idee persone (giovani creativi) e approcci nuovi si possano mescolare liberamente.

Favorire lo sviluppo in Regione Campania di Hub di competenze, in cui le persone (giovani) possano trovare tra gli altri utenti le competenze che gli mancano per concretizzare i loro progetti. Ridurre il fenomeno della fuga dei cervelli promuovendo percorsi di sviluppo professionale qualificati ai propri laureati, attraendo talenti e stimolando la creazione di start-up innovative

### **Target**

Target principale:

- Giovani inventori, curiosi, smanettoni, studenti o semplicemente che vogliono costruirsi qualcosa che non riescono a trovare nei negozi

Target indiretti:

- Università e scuole
- Aziende

**Livello istituzionale** Assessorato Start up Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania, Comuni, Università, Istituzioni scolastiche

**Strumenti** Bando per la concessione di finanziamento

**Breve descrizione dell'intervento** L'intervento consiste nella concessione di contributi /finanziamenti per la costituzione e l'attivazione in Regione Campania di Laboratori pubblici dedicati al making, specificatamente rivolti ai giovani: hackerspace, makerspace, FabLab, TechShop, Sewing Cafes.

Ciascun laboratorio del making dovrà scegliere e definire la propria dotazione di strumenti le proprie attività e modello di business. Inoltre tali centri attrezzati oltre ad essere circuiti virtuosi del "fare" e luoghi di incontro e di relazione per la promozione della cultura digitale, dell'innovazione tecnologia, etc, potranno collegarsi in rete costituendo un vero sistema regionale per stimolare e favorire nei più giovani lo sviluppo della creatività e dell'attitudine all'innovazione.

Si ritiene che l'intervento possa produrre benefici ad ampio raggio:

- **per i giovani** che avranno la possibilità di prodursi "praticamente qualsiasi cosa", di imparare ad usare macchinari e attrezzature, di sperimentare percorsi di progettazione che permettano di passare dall'idea alla realizzazione;
- **Per le Università e le Scuole** che potranno avvalersi dei laboratori per diffondere conoscenze digitali e della cultura del fabbing;
- **Per le aziende** che frequentando i Laboratori campani dell'innovazione e del fare potranno individuare giovani professionisti, ricercatori e creativi per soddisfare i loro fabbisogni di innovazione.

### **Risultati attesi**

- Aumentare l'attrattività della Regione Campania per i giovani e per potenziali investitori;
- Aumento dell'occupazione giovanile;
- Aumento delle start-up;
- Ridurre il fenomeno della fuga dei cervelli

## **PARTE II**

### **Partner, Stakeholder, sinergie territoriali e partecipazione**

Centri di Ricerca, Università, Istituti scolastici, Associazioni, Fondazioni;

Associazioni di Categoria

### **Valutazione dell'intervento**

#### **Indicatori di realizzazione/processo**

N. di brevetti

N. di giovani occupati

#### **Indicatori di risultato**

Competitività regionale;

Sviluppo sostenibile

Coesione sociale

### **Collegamento ad interventi già sviluppati in passato**

**Scheda-intervento Young Innovators Talent Competition**

**PARTE I****Titolo INTERVENTO YOUNG INNOVATORS TALENT COMPETITION****Risorse totali impegnate****Fonte finanziamento** Regionale Nazionale/PON POR**Dettaglio**

Asse:

Priorità d'investimento:

Obiettivo specifico:

Risultato atteso:

**Durata** (mesi/anni)**Obiettivi generali**

L'intervento rientra nella policy regionale in tema di ricerca e innovazione.

L'obiettivo generale è promuovere e valorizzare le eccellenze campane, rappresentate da giovani talenti creativi

**Obiettivi specifici**

Far emergere quei giovani che si sono distinti per il loro talento e creatività nell'ambito della ricerca e dell'innovazione;

Favorire l'integrazione e l'impiego di giovani ricercatori e innovatori nelle imprese campane;

Favorire l'attrazione di talenti ed il rientro dei cervelli in azienda e nel territorio campano attraverso la forma dell'Innovator Talent Prize

**Target**

Target:

- Giovani inventori, curiosi, smanettoni, studenti o semplicemente che vogliono costruirsi qualcosa che non riescono a trovare nei negozi;
- Imprese;
- Università

**Livello istituzionale** Assessorato Start up Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania,

Università, Istituzioni scolastiche

**Strumenti**

Concorso a premi

**Breve descrizione dell'intervento**

Il concorso potrebbe prevedere le seguenti quattro sezioni:

- Sezione dedicata ai giovani talenti campani ed in tal caso il premio andrà direttamente ai giovani innovatori;
- Sezione dedicata alle imprese campane che hanno riconosciuto giovani talenti (ricercatori, creativi, innovatori) e li hanno integrati nelle proprie imprese;
- Sezione dedicata ai progetti di R&S che prevedono il coinvolgimento di studenti e ricercatori che intendono intraprendere un'attività di impresa e che con il supporto di altre imprese ed Organismi di Ricerca attraverso la forma del Proof of Concept Network hanno sviluppato un'innovazione;
- Sezione dedicata alla business competition per giovani creativi

Il Concorso potrà essere collegato anche ad altri eventi e competizioni internazionali

**Risultati attesi****Scheda-intervento Open Innovation Space****PARTE I****Titolo INTERVENTO****Risorse totali impegnate****Open Innovation Space****Fonte finanziamento** Regionale Nazionale/PON POR**Dettaglio**

Asse:

Priorità d'investimento:

Obiettivo specifico:

Risultato atteso:

**Durata** (mesi/anni)

### **Obiettivi generali**

L'intervento rientra nella policy regionale in tema di rilancio della competitività del territorio/Regione Campania, basato sulle seguenti leve strategiche: Start up, Innovazione, Internazionalizzazione (Ossia: SI2)

### **Obiettivi specifici**

L'intervento intende:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione attraverso l'incontro tra giovani innovatori (startupper) /start up campane e "Grandi player" del sistema: Grandi Imprese, Distretti Tecnologici, Aggregati Pubblico-Privati e Istituzioni.
- Fare emergere i fabbisogni di innovazione delle grandi imprese e stimolare le risposte innovative dei giovani;
- Promuovere la conoscenza e lo scouting da parte dei grandi player dei giovani innovatori e creativi campani;
- Promuovere start up, spin off, etc

### **Target**

### **Livello istituzionale**

### **Strumenti**

### **Breve descrizione**

### **dell'intervento**

L'analisi delle dinamiche competitive mostra che le esperienze di maggiore successo maturano in scenari che hanno saputo creare aree di contaminazione virtuosa tra la propensione all'innovazione e il ricorso alla dimensione internazionale, colmando le lacune attraverso percorsi di creazione di impresa, in grado di rispondere con nuovi sistemi di offerta a bisogni di contesto. In tale ottica appare fondamentale promuovere iniziative che favoriscano la continua conoscenza reciproca tra gli innovatori e creativi da un lato ed i grandi player (grandi imprese), che rappresentano la domanda di innovazione.

### **Risultati attesi**

### **Scheda-intervento "Chiamata alle armi": vetrina dei giovani innovatori campani**

### **PARTE I**

### **Titolo INTERVENTO "Chiamata alle armi": vetrina dei giovani innovatori campani**

### **Risorse totali impegnate**

**Fonte finanziamento** Regionale Nazionale/PON POR

### **Dettaglio**

Asse:

Priorità d'investimento:

Obiettivo specifico:

Risultato atteso:

**Durata** (mesi/anni)

### **Obiettivi generali**

L'intervento rientra nella policy regionale in tema di rilancio della competitività del sistema Regione Campania, attraverso la promozione del capitale umano e la valorizzazione delle specializzazioni, competenze e giovani talenti presenti in Regione Campania.

Obiettivo generale dell'intervento è favorire la visibilità dei giovani talenti campani e delle loro creazioni, ossia creare una vetrina capace di presentare e promuovere i giovani innovatori campani come una delle leve/risorse strategiche su cui basare lo sviluppo regionale sostenibile.

### **Obiettivi specifici**

L'intervento persegue i seguenti obiettivi specifici:

- Promuovere la scoperta imprenditoriale;
- Favorire l'incontro tra giovani innovatori campani e imprese;
- Rappresentare il potenziale creativo ed innovativo dei giovani campani in ambito tecnologico;
- Attrarre investitori e finanziatori;
- Stimolare la conoscenza e l'avvio di relazioni e collaborazioni in ambito tecnologico e produttivo
- Fare emergere nuove professionalità e imprese innovative nel settore della fabbricazione digitale
- ridurre il fenomeno della fuga dei cervelli attraendo talenti e stimolando la creazione di start-up innovative

### **Target**

**Livello istituzionale** Assessorato Start up Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania

### **Strumenti**

### **Breve descrizione**

### **dell'intervento**

Il presente intervento può essere definito come azione di contesto, volto a promuovere i talenti e le eccellenze campane e a favorirne la relativa valorizzazione e diffusione (rafforzamento della cooperazione extra-regionale, animazione a supporto dei processi di entrepreneurial discovery)

L'intervento sarà articolato nella seguente serie di azioni:

- Creazione di una vetrina virtuale per i giovani innovatori campani e le loro creazioni e brevetti,
- Eventi internazionali di promozione e valorizzazione in collaborazione con attori campani quali il FabLab di Città della Scienza, officina/laboratorio di advanced design e fabbricazione digitale, che alla luce dalla collaborazione in atto con

l'Exploratorium di San Francisco, il MIT di Boston e il progetto di scambio con la Cina SIEE, potrà creare una rete di interscambio internazionale sui temi in questione.

### **Risultati attesi**

-

## **PARTE II**

### **Partner, Stakeholder, sinergie territoriali e partecipazione**

Società In House della Regione Campania (Sviluppo Campania), Città della Scienza

### **Valutazione dell'intervento**

### **Indicatori di realizzazione/processo**

### **Indicatori di risultato**

### **Collegamento ad interventi già sviluppati in passato**

Il presente intervento è coerente e collegato a tutti gli interventi finalizzati alla costruzione di un nuovo paradigma di governo del territorio: leggero, connesso, internazionale

## **6.4. Lavoro**

### **6.4.1. L'autonomia dei giovani come passaggio all'età adulta: come garantirla?**

Dal punto di vista sociologico l'inizio di una vera e propria età adulta non è più facilmente identificabile. E' come se vi fosse un continuum, a partire dall'età adolescenziale, attraverso il quale il giovane si avvia ad essere man mano più indipendente.

Tale processo è estremamente subordinato alle condizioni economiche e sociali, che spingono verso un allungamento della permanenza dei figli a casa con i genitori. Oramai il passaggio dalla fase adolescenziale/giovanile a quella adulta si è protratto nel tempo venendo a generare una categoria intermedia di "giovani adulti" con caratteristiche peculiari. L'adolescente che si affaccia alla vita adulta porta spesso con sé i sogni dei genitori, aspettative che emergono prevalentemente negli ultimi anni dell'adolescenza, al momento delle scelte di vita: facoltà a cui iscriversi, futuro lavorativo, ecc...

Se il ragazzo avrà già maturato una indipendenza dai genitori, una autonomia e fiducia nel proprio modo di pensare, che lo rende più capace di resistere alle pressioni, potrà dire di no ai genitori, affermando il bisogno di autodeterminarsi. Bisogna che diviene man mano più pressante con la crescita e l'avanzamento dell'età.

Nei periodi di crisi, come quello che ancora stiamo attraversando, il problema occupazione assume dei connotati particolarmente avversivi nei confronti dei giovani che dovrebbero transitare dal mondo della scuola a quello del lavoro. La ricerca della prima occupazione viene spesso accompagnata da una estrema incertezza sul da farsi e da una preoccupazione realistica connessa alle forme contrattuali offerte. Il giovane inoccupato o con occupazione estremamente precaria, non è solo un lavoratore in cerca di lavoro, ma anche un individuo che sta cercando un riconoscimento sociale, uno sviluppo della propria personalità e della propria autostima.

Gli esperti suggeriscono di approfittare del momento attuale per prediligere scelte che innalzino il livello formativo e di preparazione. Se da una parte sembra che l'università corra il rischio di divenire un serbatoio di disoccupati è pur vero che potrebbe essere strategico ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro. La combinazione tra un periodo prolungato di bassa crescita e di crisi economica non comporta quindi solo effetti contingenti su imprese e lavoratori di diversi settori ma inevitabilmente implica conseguenze strutturali per le nuove generazioni, in particolare i giovani.

Per la prima volta, dal dopo-guerra in poi, si rischia l'avvento di generazioni più "povere" delle precedenti, con minore "mobilità sociale" in quanto le prospettive dei giovani sono sempre più subordinate alle condizioni di partenza delle famiglie di origine. Ridurre i differenziali sociali ed economici del "punto di partenza" è quindi fondamentale se si vuole rendere i giovani davvero protagonisti del futuro (sulla base di criteri più meritocratici nel quadro, però, di un'effettiva inclusione e coesione sociale).

In tale prospettiva andrebbe collocata una strategia per l'autonomia dei giovani con l'obiettivo di garantire dinamismo ed opportunità ad una generazione "a rischio di affermazione" in termini di sviluppo delle capacità individuali, di qualità e stabilizzazione del lavoro, di emancipazione e partecipazione sociale.

I giovani di oggi infatti escono di casa sempre più tardi spesso sperimentano problemi di accesso e precarietà nel mondo del lavoro, dispongono di un potere di acquisto personale decrescente.

Questi aspetti differenziano le prospettive dei giovani e frenano il dinamismo sociale.

Un punto nevralgico per il futuro è "ridare un futuro" ai giovani, evitando che i problemi irrisolti o i diritti acquisiti dalle generazioni precedenti comportino una barriera all'ingresso nella società. I giovani devono essere supportati non solo quando provenienti da famiglie a basso reddito, ma soprattutto quando si distinguono per l'impegno ed i risultati portando a termini gli studi (e con buoni risultati) o nell'attività lavorativa. Ciò comporta anche una responsabilizzazione dei giovani sul proprio futuro (rispetto al pericolo-rifugio del "disagio giovanile") così come un ulteriore cambio di passo della pubblica amministrazione nei loro confronti: i giovani non sono soggetti da assistere, bensì una risorsa su cui investire.

Bisogna fare in modo che un territorio (e qui si intende volutamente il territorio regionale campano) divenga opportunamente "terra di opportunità" per i giovani, con occasioni concrete e dignitose per investire su se stessi: in quest'ottica risulta opportuno coinvolgere le imprese in iniziative per la qualità del lavoro e del sistema produttivo, anche attraverso un programma retribuito di tirocini pubblico-privato, confermando inoltre le politiche regionali già esistenti in termini di incentivi per l'assunzione di laureati, per la stabilizzazione del lavoro precario, per la mobilità tra formazione e lavoro.

Le giovani generazioni specie quelle più formate, che hanno intrapreso percorsi di formazione universitaria e post universitaria, rappresentano la componente portatrice delle conoscenze e delle competenze più nuove e innovative, fondamentali per lo sviluppo regionale. Ciò nonostante le caratteristiche prevalenti del sistema delle imprese locali fa sì che queste risorse trovino talvolta maggiori difficoltà per l'ingresso nel mondo del lavoro e per la piena valorizzazione delle proprie competenze.

Per avvicinare questa componente pregiata dell'offerta di lavoro alla domanda del sistema produttivo andranno finanziati work experiences, ricerca e sperimentazione all'interno delle imprese, anche incardinati su progetti di ricerca fondamentale o industriale, strutturati attorno a

progetti di congiunti università impresa che trovino attuazione sia all'interno dei confini regionali sia nel resto d'Italia o all'estero.

Il progetto per l'autonomia dei giovani deve prevedere dunque alcune nuove linee di intervento ma, al tempo stesso, sistematizzare le politiche regionali già in vigore (es. studio e formazione, avvicinamento al lavoro, contributo mobilità all'estero).

#### **6.4.2. Il contesto regionale: la pianificazione strategica e il Piano operativo FSE 2014/2020**

Il 26 marzo 2010 il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione Europea di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per la crescita e l'occupazione che dovrà guidare l'Unione Europea nel prossimo decennio nel superamento della crisi economica e nel perseguimento di un nuovo modello di sviluppo.

Tale modello si basa sull'interrelazione di tre aspetti chiave: una crescita che sia intelligente, ossia basata su istruzione, ricerca e innovazione; sostenibile, favorendo un'economia a basse emissioni, più competitiva ed efficiente nell'uso delle risorse ed infine inclusiva, ovvero focalizzata sulla creazione di occupazione e sulla lotta alla povertà.

In ambito regionale, il problema dell'occupazione si pone come una delle maggiori emergenze della regione. Nel 2011, la Campania registra, rispetto all'andamento generale del paese: il tasso di occupazione (43,1%) più basso, la percentuale più alta di tasso di inattività (53,3%) ed il più significativo tasso di disoccupazione (15,5%). Osservando l'andamento di questi dati nel tempo si evidenzia una situazione ancor più preoccupante.

I giovani si presentano come il target di popolazione dove la crisi economica ha acuitizzato una tendenza già in atto negli ultimi anni: sempre minore la quota di giovani che riesce ad entrare nel mercato del lavoro regolare e conseguentemente al sistema delle tutele sociali. Con un tasso di disoccupazione giovanile del 44,4% (15-24 anni) la regione si presenta come quella più penalizzata e le donne, ancora una volta, quelle maggiormente vulnerabili (45 %, nel 2015, nella fascia d'età 15 – 29 anni).

Altro fenomeno significativo è la diffusione di giovani che non sono impegnati né in una attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico/formativo (NEET)<sup>25</sup>. E' infatti molto alta, in Campania, la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi e di popolazione con un livello di istruzione non elevato.

Dilagante è il fenomeno della povertà e del processo di esclusione sociale. La Campania (22,45%) insieme alla Sicilia (27,3%) si presenta come la regione dove l'incidenza della povertà relativa per le famiglie residenti assume i valori più alti rispetto alle altre regioni del paese.

È a partire da questo scenario che si rappresentano di seguito le linee strategiche programmatiche regionali (ed il riscontro delle stesse nel Piano operativo regionale del FSE) da cui si andranno a definire gli interventi per favorire un miglioramento della qualità di vita per i giovani della regione:

- favorire il contesto imprenditoriale locale e la sperimentazione del mondo del lavoro per i giovani: rafforzare tutti quegli strumenti che permettono l'incrocio tra l'esigenza di competenze specialistiche e qualificate delle imprese e i bisogni occupazionali del territorio (ed in particolare dei giovani) come ad esempio l'apprendistato, i tirocini formativi e gli stage e dottorati in azienda anche al fine di consolidare il legame tra il sistema della ricerca e della formazione avanzata con le imprese, garantendo l'occupabilità effettiva delle risorse umane formate.

- assicurare anche il recupero delle risorse espulse dal mercato del lavoro. Tale azione potrà essere portata avanti sia attraverso le politiche di matching tra sistema formativo ed impresa sia con politiche di qualificazione delle competenze nonché attraverso la riattivazione delle azioni legate a misure incentivanti per l'occupazione dei soggetti più svantaggiati. In particolare si attueranno azioni strategiche tese a intervenire in settori nei quali è più alto il rischio di mobilità a seguito di crisi occupazionali, anche legate a operazioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore quali, ad esempio, quello dei trasporti. È evidente per rendere efficace il sistema dell'incontro tra offerta e domanda di lavoro bisogna ottimizzare i servizi per l'impiego che devono saper rispondere, anche con continui adeguamenti ai cambiamenti del mercato, da un lato alle esigenze delle imprese

così da renderle sempre più competitive e dall'altro orientare tempestivamente la domanda di lavoro affinché sia in grado di soddisfare prontamente le richieste.

- sostegno all'autoimpresa, nella consapevolezza che lo sviluppo del sistema occupazionale non si esaurisce attraverso il lavoro dipendente. In tal senso potrebbero essere mutate le misure di ingegneria finanziaria, già attivate nel periodo di programmazione 2007-2013 che andrebbero, quindi rafforzate e rinnovate anche nelle strategie legate al 2014-2020.

Con riferimento al Programma Regionale FSE, in considerazione della gravità che presenta il quadro occupazionale del territorio regionale campano, nella componente giovanile e incisività del fenomeno dei NEET sul tessuto economico-sociale locale, saranno finanziate iniziative che andranno in continuità con le azioni della programmazione 2007-2013 e in sinergia con le misure previste dal Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani (PON IOG).

In linea generale il Programma concentra la sua azione verso la popolazione che presenta bassi tassi di occupazione (la platea di potenziali destinatari in Campania è particolarmente ampia) e che comprende i giovani, le donne, gli inoccupati e i disoccupati, con un'attenzione a quelli di lunga durata e di coloro che sono a rischio di disoccupazione.

Ciò rende necessario assumere misure di supporto per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, agendo sia con azioni di politica attiva e di sostegno all'inserimento lavorativo, sia attraverso interventi di rafforzamento degli aspetti di sistema, a partire da quelli relativi ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In questo contesto, le misure rivolte alla riqualificazione dei lavoratori e all'incremento delle competenze della forza lavoro giovanile si inseriscono nell'ambito di una programmazione unitaria sostenuta anche dall'obiettivo tematico (OT) 3 del POR FESR che promuove investimenti finalizzati alla salvaguardia e alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale e della struttura produttiva regionale. Difatti, molti dei risultati attesi dell'OT 3 sono strettamente interconnessi ad azioni contenute nell'ambito dell'OT 8 finalizzato a promuovere il mantenimento occupazionale, l'inserimento dei lavoratori e, quindi, la lotta alla disoccupazione.

L'OT 8 costituisce, quindi, un esempio di esplicita e sostanziale integrazione degli interventi previsti dai Fondi. Gli interventi previsti saranno, inoltre, attivati in maniera complementare con il PON Occupazione SPAO (di cui al paragrafo precedente).

#### **6.4.3. Azioni in essere**

##### **II PON IOG**

Il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) è il quadro di riferimento nazionale unitario per l'attuazione di misure finalizzate all'occupabilità giovanile ricomprese nello Strumento di intervento Europeo chiamato 'Garanzia Giovani', nato proprio dall'esigenza di affrontare a livello comunitario l'emergenza occupazione giovani.

Attraverso il PON IOG si dà attuazione alla Garanzia Giovani (GG) e nel contempo si punta al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia 'Europa 2020' in particolare per quanto riguarda il tasso di occupazione (il 75% in età compresa tra i 20 e i 64 anni) obiettivi rispetto ai quali l'Italia risulta essere molto distante e ancor più lo è il suo Mezzogiorno.

La finalità del Programma è, quindi, prevenire l'esclusione sociale dei giovani attraverso una strategia fondata su percorsi formativi e professionali individuali e personalizzati incentrati sui fabbisogni reali del mercato del lavoro. Si rivolge a giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni (innalzando il limite di età della GG fissato a 25 anni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, residenti in una delle regioni eleggibili, che sono inattivi o disoccupati.

Il PON IOG trova attuazione in Campania attraverso il Piano di attuazione regionale (PAR 2014-2020) adottato con DGR n. 117 del 24 aprile 2014 che traccia, in coerenza con la strategia e le finalità del Programma, la strategia regionale degli interventi in materia di politiche attive a favore dei giovani destinatari dell'intervento.

Le azioni di supporto e di integrazione nel mercato del lavoro contemplate dal PAR - **la cui dotazione finanziaria complessiva di € 191.610.955** - in attuazione delle Misure di intervento previste si propongono di raggiungere circa 560mila giovani.

Il PAR Campania si basa essenzialmente su due strumenti: l'insieme dei servizi previsti e le misure di incentivo o sostegno all'obiettivo finale di inserimento formativo o lavorativo. Il processo attuativo è regolato attraverso il sistema del budget individuale e del Piano di Intervento personalizzato (PIP) che costituiscono la vera innovazione del Programma.

Ai giovani destinatari delle misure di intervento viene attribuita una dote, un budget da spendere per i servizi erogati dalla rete dei servizi per il lavoro e individuati in relazione al fabbisogno della persona per il raggiungimento dei risultati definiti proprio dai piani di intervento personalizzati.

Il bisogno del giovane viene individuato e classificato sulla base delle risultanze del *profiling*, il sistema informativo calcolerà in automatico l'appartenenza a una fascia di aiuto e i relativi massimali del budget per l'erogazione dei servizi a cui è possibile accedere. I PIP, contenenti le azioni individuate dall'operatore e concordate con il giovane destinatario, dovranno contenere previsioni di costo e di risultato.

La Regione Campania realizza le azioni e gli interventi previsti in una logica di gestione integrata, facendo leva sulla rete territoriale dei servizi competenti per il lavoro, pubblici e privati prevedendo una forte integrazione tra le strutture dei CPI, le strutture di orientamento (COP) e di formazione (CFPR) e le strutture territoriali dei Centri IG Informagiovani.

Di seguito sono elencate le misure di attuazione del PAR Campania Garanzia Giovani che possono avere immediato riscontro sul mercato del lavoro:

- Reinserimento di 15-18enni in percorsi formativi

Obiettivo della misura è reinserire i giovani in obbligo formativo in percorsi di istruzione e formazione professionale, allo scopo di consolidare le conoscenze di base e favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro e nella società.

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Obiettivo della misura è ridurre la dispersione scolastica dei più giovani permettendogli di conseguire una qualifica e il diploma professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro a causa mista rimuovendo i principali ostacoli che rendono poco appetibile l'attivazione del suddetto contratto.

- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Obiettivo della misura è favorire l'inserimento professionale e il conseguimento di una qualifica professionale di un giovane tra i 17 e i 29 attraverso un contratto di lavoro a causa mista, garantendogli una formazione qualificata.

- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca

Obiettivo della misura è garantire ai giovani tra i 17 e i 29 assunti con questa tale tipologia di contratto, una formazione coerente con le istanze delle imprese, conseguendo un titolo di studio in alta formazione o svolgendo attività di ricerca, attraverso il riconoscimento alle Università o alle Istituzioni formative e di ricerca dei costi della personalizzazione dell'offerta formativa.

- Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica

Obiettivo della misura è per i tirocini regionali: agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati. Per i tirocini in mobilità geografica nazionale e transnazionale l'obiettivo è agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio, a supporto delle strategie regionali sull'innovazione nell'occupazione e di rafforzamento della cooperazione internazionale.

- Sostegno all'autoimpiego e all'imprenditorialità

Obiettivo della misura è il supporto all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (ad esclusione del contributo a fondo perduto) per giovani fino a 29 anni.

- Bonus occupazionale

Obiettivo della misura è promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani.

## **7. PIANO DI COMUNICAZIONE**

Le attività di comunicazione tengono conto delle specificità delle tematiche e dei destinatari degli interventi previsti nel Piano Triennale sui Giovani, in linea con la strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020.

Le azioni di comunicazione sono destinate alla divulgazione dei programmi specifici previsti nei diversi ambiti di intervento e si articoleranno in azioni dedicate legate che riguarderanno le diverse fasi: lancio, esecuzione e conclusione dei singoli programmi e azioni di raccordo tra gli ambiti di intervento e i programmi specifici.

Il piano di comunicazione si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

1. Concorrere all'attuazione degli obiettivi del Piano Triennale sui Giovani
2. Raggiungere i potenziali destinatari degli interventi
3. Coinvolgere i potenziali beneficiari
4. Informare con chiarezza
5. Divulgare i risultati raggiunti
6. Accrescere la volontà dei diversi stakeholders che a diverso titolo sono impegnati con/sui giovani a cooperare in modo più mirato per assicurare la maggiore efficacia degli interventi pubblici che coinvolgono i giovani.

I target di riferimento sono i giovani tra i 16 e i 34 anni, in forma singola o associata, o i gruppi informali di giovani, così come coinvolti nei diversi ambiti di intervento previsti dal Piano.

Strumenti

Logo – Il Piano Triennale sui Giovani richiede la progettazione e realizzazione di un logo e dell'immagine coordinata, espressa in ogni formato d'uso e corredato da manuale che ne disciplini l'utilizzo.

Sito web – Nell'ambito del Piano Triennale, le azioni devono prevedere uno spazio web che illustri i contenuti di ciascun programma e organizzato secondo le esigenze e le modalità di accesso dei destinatari. Lo spazio web che sarà quello della Regione Campania dedicato ai giovani verrà alimentato da Sviluppo Campania e sarà accessibile anche dal sito del POR Campania FSE e dai principali portali istituzionali regionali ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it), [www.sviluppocampania.it](http://www.sviluppocampania.it)), deve garantire immediata visibilità alle opportunità accessibili, ai diversi programmi e agli obiettivi del Piano e deve essere responsivo rispetto agli smart devices maggiormente utilizzati dai giovani (smartphone, tablet). Il sito sarà costantemente aggiornato sullo svolgimento delle azioni e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione alle best practices e ai casi di successo riscontrati. Al Piano Triennale giovani concorrerà anche il FESR e pertanto vi sarà una comunicazione coordinata.

Social networks – L'uso massiccio di social networks da parte dei giovani richiede una specifica attenzione e dotazione di profili dedicati sui principali social networks attualmente utilizzati (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram) con attenzione – ed estensione – a quelli che registrano trend di crescita presso i giovani ( Snapchat, Telegram, ecc.)

Contributi multimediali – Saranno utilizzati contributi video, clip e altri strumenti che garantiscano un'ampia comunicazione multimediale che sia facilmente accessibile e accattivante per i giovani, facilmente scaricabili attraverso smartphone e tablet. Tali strumenti saranno ampiamente utilizzati nella fase di lancio dei singoli programmi

Materiale divulgativo di lancio – sarà prodotto adeguato materiale divulgativo sia in formato elettronico che cartaceo relativo al lancio e alla divulgazione dei programmi. Tra questi: flyers, brochure, schede di sintesi, infografiche, roll up, gadgets.

Materiale per la stampa – saranno acquistati spazi pubblicitari su almeno un quotidiano di rilevanza regionale e nazionale e realizzati dei documenti di presentazione (in formato Ppt) per illustrare le iniziative.

Eventi e seminari – Sono previsti un evento di lancio seguito da seminari informativi presso i centri di aggregazione e frequentazione dei giovani di volta in volta individuati rispetto alle necessità specifiche dei programmi messi in atto. In ogni evento sarà distribuito il materiale realizzato.

Pubblicazione dei risultati – Al termine di ciascun programma, così come al termine del Piano Triennale, sarà realizzata una pubblicazione che illustri i risultati conseguiti ed evidenzii le storie di

successo; la pubblicazione sarà destinata ai soggetti istituzionali e al partenariato coinvolto nonché ai giovani destinatari dei programmi e per questo è prevista la realizzazione in formati digitali e immateriali.

Evento conclusivo – Ogni programma sarà concluso con un evento pubblico che ne presenti i risultati e sottolinei le esperienze positive rispetto agli obiettivi del Piano Triennale. Un ulteriore evento sarà realizzato per la conclusione dell'intero Piano.

Ufficio stampa – E' previsto un ufficio stampa che si rapporti con i principali media e produca comunicati e cartelle stampa in occasione delle attività di lancio e di ogni altro evento a supporto del piano e dei singoli programmi.

Per ogni singolo programma specifico (a cominciare dal programma Ben-Essere Giovani) sono previsti interventi come specificati:

Azione 1 – lancio

Realizzazione materiali cartacei e digitali di tipo informativo

Realizzazione contenuti web e multimediali

Evento di presentazione e seminari informativi sul territorio regionale secondo un piano di attività concordato in relazione alla specificità delle singole azioni.

Azione 2 – Apertura e gestione del programma / bando

Aggiornamento dei dati sul web

Raccolta risultati

Individuazione e evidenza di best practices e casi di successo presso i giovani

Coordinamento e allineamento comunicazione con gli altri programmi

Azione 3 – Conclusione

Evento conclusivo

Realizzazione pubblicazione dei risultati

Nel caso del programma Ben-Essere Giovani un evento su scala regionale significativo è previsto per

l'anno 2017 nell'ambito della manifestazione Festa dell'Europa da svolgersi nel mese di maggio.

## **8. STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE**

### **Assessorati**

Fondi europei - Politiche Giovanili - Cooperazione Europea - Bacino Euro- Mediterraneo

Formazione - Pari Opportunità

Internazionalizzazione - Start up - Innovazione

Lavoro - Risorse Umane - Demanio e Patrimonio

### **Dipartimenti**

Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (54 00 00)

– Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili (54 11 00)

UOD Politiche giovanili (54 11 03)

UOD Formazione professionale (54 11 06)

Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico (51 00 00) – Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale (51 03 00)

UOD Internazionalizzazione del Sistema regionale - istituzione e rapporti amministrativi con le antenne regionali all'estero - gestione delle risorse finanziarie dedicate all'internazionalizzazione e alla cooperazione internazionale (51 03 03)

### **Altre strutture**

Autorità di Gestione FSE

Autorità di Audit (41 01 00) – UOD Controllo di II livello FSE (41 01 02)

Riferimenti bibliografici

Lumino, Ragozini, 2016

AlmaDiploma, 2016

Amendola, Cimmino, Ragozini, 2015  
 Amendola, Cimmino, Ragozini, 2015  
 Sestito, Ragozini, *et al*, Journal of Vocational Behaviour, 2015  
 Dal Lago, Molinari, 2001  
 Toscana, 2007  
 Leone, Delli Paoli 2016  
 Colombo, 2008  
 Leone, Delli Paoli 2016  
 Rosina, 2006  
 Cavalli 1985, 191  
 Delli Paoli, Leone, 2012  
 Bisceglia, Lumino, Ragozini, 2014  
 Cicerchia 2010  
 Casetti 2012  
 Leone, Delli Paoli, Palladino, Valanzano, 2014  
 Isham, Kolodinsky, Kimberly, 2006  
 Fondazione Zancan, 2009  
 Serbati, 2011  
 Alessandrini 2013  
 Sen, 2000  
 Margiotta 2013  
 Caputo, Ragozini, 2011;  
 Leone, Delli Paoli 2012 e 2016  
 Vecchione e Nifo, 2012  
 Santelli Scolorato, 2015  
 Ragozini, Santelli, Scolorato, 2015

## **LOMBARDIA**

**DD 17.6.16 - n. 5709** - Determinazioni conseguenti alla riconferma del decreto n. 5365 del 9 giugno 2016 ad oggetto «Approvazione del progetto «Giovani Insieme» 2016-2017 e altre determinazioni in attuazione della d.g.r. n. 5019/2016» (BUR n. 25 del 23.6.16)

### **Note**

Viene approvato il progetto «Giovani insieme» 2016/2017 e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentato dalla Regione Ecclesiastica Lombarda il cui costo totale ammonta a € 1.035.000,00, di cui € 678.697,34 a carico € di Regione Lombardia e € 356.302,66 a carico di Regione Ecclesiastica Lombarda;

### Contesto di svolgimento del progetto

Considerato che, grazie alla presenza dei giovani del Progetto “Giovani Insieme”, si è potuto riscontare l’incremento delle attività ludico-creative, l’apertura degli Oratori in più fasce orarie, la realizzazione di spazi di studio e di attività estive, si è pensato di valorizzare e supportare tale presenza ancora per un anno; premesso che le Parrocchie sono coscienti della necessità di provare ad accrescere la quota di finanziamento del progetto assicurata da risorse proprie e che intendono potenziare – per quanto possibile – le attività ludico-educative; si cercherà, attraverso la formazione dei giovani, di rendere tali presenze figure facilitatrici di buone prassi educative, all’interno dei nostri ambienti.

### DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Attraverso il progetto, la Regione Ecclesiastica Lombardia si propone di confermare e individuare, formare e inserire in contesti parrocchiali e oratoriani giovani con il compito di organizzare e animare attività educative, in coerenza con la progettazione pastorale delle singole realtà parrocchiali dalle quali saranno incaricati.

### Finalità generali

Il progetto si propone di realizzare forme di aggregazione giovanile negli oratori aumentando l'offerta delle attività e sostenendo le attività già in corso attraverso l'inserimento di figure di riferimento capaci di animare, promuovere, sollecitare la naturale propensione dei giovani allo stare insieme. Obiettivi specifici

Grazie alla continuazione del progetto "Giovani insieme" si mira a rispondere ad alcuni bisogni propri del contesto oratoriano, quali:

- l'inserimento di nuove figure educative, in affiancamento a coloro che già operano nei contesti di oratorio;
- l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso una presenza continuativa di figure educative negli spazi/tempi informali;
- la possibilità di dare sviluppo ad alcune specifiche progettualità inerenti gli svariati ambiti di attività dell'oratorio (attività di doposcuola/spazio aiuto-compiti; attività sportiva; attività aggregativa negli spazi informali; attività di animazione del tempo libero secondo percorsi differenziati per fasce di età, etc.).

### Requisiti dei candidati

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- avere un'età compresa tra i 20 e i 30 anni,
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
- non avere in essere contratti di lavoro subordinato retribuito di durata superiore a 6 mesi e il cui orario settimanale ecceda le 10 ore.

I giovani individuati saranno presenti negli oratori per complessive 300 ore distribuite in non meno di 40 settimane e per almeno 15 ore mensili.

Le parrocchie potranno impiegare i giovani oltre le 300 ore annuali, sostenendone il relativo costo. Durata e scansione temporale del progetto Il progetto avrà inizio il 1 giugno 2016 e si concluderà il 31 agosto 2017.

I contratti con i giovani dovranno:

- a) essere attivati all'interno del periodo 1 settembre - 31 ottobre 2016 e
- b) terminare non oltre il 31 agosto 2017.

Le azioni utili alla realizzazione del progetto avranno la seguente scansione temporale:

*giugno 2016*: - comunicazione alle realtà parrocchiali da parte della Regione Ecclesiastica, attraverso le Diocesi; - raccolta delle domande di adesione delle parrocchie e delle candidature dei giovani;

*giugno-luglio 2016*: - selezione dei giovani candidati; *luglio 2016*: - assegnazione dei giovani candidati alle parrocchie; - comunicazione alle parrocchie dell'abbinamento e delle procedure utili alla attivazione del progetto;

*settembre 2016*: - attivazione del Progetto nelle singole realtà parrocchiali; - realizzazione di un evento di inizio dedicato ai 345 giovani;

*marzo 2017*: - raccolta dalle parrocchie dei dati relativi ai pagamenti del periodo *inizio contratto – 28 febbraio 2017*; *aprile 2017*:

- trasmissione alla Regione Lombardia delle ricevute attestanti il pagamento relativamente al periodo di lavoro *inizio contratto – 28 febbraio 2017*; - a seguire l'erogazione del contributo alle parrocchie; *31 agosto 2017*: - conclusione del Progetto; *settembre 2017* - raccolta dalle parrocchie dei dati relativi ai pagamenti del periodo *1° marzo 2017 – termine del contratto*; *ottobre 2017* - trasmissione alla Regione Lombardia delle ricevute attestanti il pagamento relativamente al periodo *1° marzo 2017 – termine del contratto*; - a seguire l'erogazione del contributo alle parrocchie;

Numero delle risorse umane coinvolte, loro selezione e impiego

Il progetto prevede l'inserimento di non oltre 345 giovani.

I giovani interessati al Progetto devono trasmettere una domanda di candidatura utilizzando l'apposito format (allegato 1) corredato di CV in formato europeo, secondo le modalità e i tempi

che verranno comunicate per tempo attraverso i diversi canali di comunicazione ordinariamente utilizzati (in particolare, il sito di Oratori Diocesi Lombarde e i siti delle Diocesi aderenti al progetto, nonché la pagina dedicata del sito di Regione Lombardia – [www.sport.regione.lombardia.it](http://www.sport.regione.lombardia.it)).

I giovani verranno selezionati anche attraverso un colloquio personale, considerando, tra l'altro, i seguenti requisiti:

- a) esperienza in ambito educativo oratoriano,
- b) competenze in ambito animativo-educativo,
- c) appartenenza ecclesiale.

Si precisa inoltre che l'abbinamento alle singole realtà parrocchiali considererà le attitudini curriculari in funzione delle attività da svolgere nei rispettivi progetti e contesti locali e la prossimità geografica. Tenuto conto degli Obiettivi Specifici del progetto i giovani potranno essere chiamati a organizzare, promuovere e realizzare le seguenti attività, iniziative, progetti:

- la cura per la formazione degli animatori, con particolare attenzione alla preparazione delle attività nell'ambito del progetto dell'oratorio estivo 2017;
- il coordinamento delle azioni educative promosse dalla parrocchia;
- il supporto alle attività di catechesi, con particolare riferimento alla fascia preadolescenziale e adolescenziale;
- il coordinamento dell'attività di "doposcuola", con una particolare attenzione alla fascia preadolescenziale e adolescenziale, in collegamento con gli itinerari e i cammini tradizionalmente proposti a queste fasce di età;
- la promozione e la realizzazione di laboratori artistico-culturali, con una particolare attenzione alla fascia preadolescenziale e adolescenziale, in collegamento con gli itinerari e i cammini tradizionalmente proposti a queste fasce di età;
- la preparazione e la realizzazione di attività di animazione in occasione di domeniche o festività particolari;
- la cura del "cortile", con compiti di accoglienza, animazione e vigilanza degli spazi, prestando particolare attenzione ai cosiddetti "momenti informali".

Fattispecie contrattuale Il rapporto di lavoro tra la parrocchia e il giovane è disciplinato dalla normativa relativa al lavoro accessorio (artt. 48-50, D.Lgs. n. 81/15). Compenso Il compenso garantito ai giovani è pari a € 7,50 netti l'ora.

Formazione a carico delle singole Diocesi

Ciascuna Diocesi si impegna a organizzare un percorso formativo, della durata di non oltre 6 ore (delle complessive 300), a favore dei giovani incaricati dalle parrocchie.

Tale formazione ha come scopo quello di fornire alcune informazioni di carattere introduttivo in ordine ad aspetti educativi e organizzativi inerenti il contesto specifico dell'oratorio.

Nella seconda parte dell'anno potranno essere proposti ulteriori incontri formativi nei quali prevedere uno spazio congruo di monitoraggio e valutazione in itinere dell'esperienza.

#### PIANO ECONOMICO

Costi preventivati del progetto Il costo complessivo massimo del progetto ammonta a € 1.035.000,00. *Quota di cofinanziamento richiesta a Regione Lombardia pari al 65,57% (arrotondato) del costo complessivo del progetto: € 678.697,34 Quota di cofinanziamento assicurata dagli enti ecclesiastici della Regione Ecclesiastica Lombardia che parteciperanno al progetto: € 356.302,66.*

Il contributo della Regione Lombardia può essere richiesto da ciascuna parrocchia fino a copertura del 65,57% dei costi complessivi sostenuti per il compenso lorde erogato ai giovani nei limiti delle 300 ore annuali.

Il contributo regionale rimborsato a ciascuna parrocchia non può comunque essere superiore ad € 1.967,20 (cioè euro 678.697,34 / 345 numero dei giovani).

Detta verifica avverrà solo in sede di rendicontazione finale, al termine del Progetto, salvo che già in sede di prima rendicontazione si superi detto importo. Qualora il costo complessivo lordo annuale del Progetto ecceda l'importo di € 3.000,00, la differenza sarà a carico della parrocchia.

Rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute

Il soggetto proponente si impegna a fornire, entro l'11 novembre 2016 una relazione delle attività sino ad allora realizzate, con particolare riferimento alla selezione dei giovani, alla assegnazione alle parrocchie e al piano della formazione previsto dalle singole diocesi.

Nel mese di aprile 2017, in occasione della trasmissione delle ricevute di pagamento, il soggetto proponente si impegna a produrre un rendiconto complessivo che riporti: a) il numero dei giovani impegnati, b) il numero delle parrocchie coinvolte, c) il costo complessivo lordo sostenuto fino a quel momento da ciascuna parrocchia. Alla conclusione del Progetto, il soggetto proponente dovrà presentare anche: - una relazione finale che dia evidenza dell'aumento qualitativo dell'offerta aggregativa degli oratori; della loro attrattività rispetto al territorio su cui insistono; delle forme aggregative proposte nell'anno; - un rendiconto complessivo finale avente ad oggetto i medesimi dati di cui sopra. Documenti da presentare alla Regione Lombardia per accedere all'erogazione del contributo regionale. Ciascuna parrocchia attesta le spese sostenute per il Progetto: - in caso di uso dei Vouchers telematici, mediante il file pdf acquisito dal sito dell'INPS che evidenzia l'importo lordo complessivo erogato al giovane relativo alle ore del presente Progetto; - in caso di uso dei Vouchers cartacei, mediante la fotocopia della parte di vouchers consegnata al giovane, relativa alle ore del presente Progetto, ove è presente la sua sottoscrizione per ricevuta. Oltre alle predette ricevute, dovrà essere conservata per tre anni anche la lettera di incarico al Giovane (allegato n. 2), il "piano di lavoro ordinario" (allegato n. 3) nonché la documentazione idonea ad attestare l'effettivo pagamento delle spese documentate.

Liquidazione del contributo

Per la liquidazione del contributo, si fa riferimento ai criteri e modalità indicati da Regione Lombardia intende attenersi, ovvero - fino ad un massimo del 10% del costo totale di progetto entro il 31 dicembre 2016 previa presentazione di una relazione di inizio delle attività di selezione dei giovani e abbinamento alle parrocchie; - fino ad un massimo del 50% del costo totale di progetto previa verifica di avanzamento contabile entro il 30 giugno 2017; - saldo a conclusione del progetto e previa verifica contabile entro il 31 dicembre 2017. + Mario Delpini Segretario Conferenza Episcopale Lombarda Milano, 9 maggio 2016

Spett.le ... ..

**RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO "GIOVANI INSIEME" (Modulo candidati)**

Il sottoscritto: Cognome Nome Nato/a a il Residente a: (via e n.) Città Cap

– avendo preso visione del Progetto "Giovani Insieme" 2016-2017, elaborato da *Oratori delle Diocesi Lombarde* (OdL) sulla base della DGR 5019 dell'11/04/2016 di Regione Lombardia, e condividendone le finalità;

- avendo preso visione dei requisiti soggettivi richiesti ai candidati:

- a) un'età tra i 20 e i 30 anni,
- b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
- c) non avere in essere contratti di lavoro subordinato retribuito di durata superiore a 6 mesi e il cui orario settimanale ecceda le 10 ore. - tenuto conto che la valutazione dell'idoneità considererà anche:
- d) l'esperienza in ambito educativo oratoriano,
- e) la competenze in ambito animativo-educativo,
- f) l'appartenenza ecclesiale;

SI CANDIDA

a partecipare al Progetto "Giovani Insieme" 2016-2017

A tal fine: DICHIARA

- di possedere i requisiti soggettivi elencati in premessa;

- di non avere in corso rapporti di lavoro di durata superiore a mesi 6 che lo impegnano per oltre 10 ore settimanali;

SI IMPEGNA

- a trasmettere prima dell'inizio della collaborazione l'originale del Certificato penale del Casellario giudiziale;

- a partecipare a tutte le attività formative promosse all'interno del Progetto "Giovani Insieme" 2016-2017, comprese quelle prescritte dal D.Lgs. n. 81/08; - a svolgere il Progetto "Giovani Insieme" 2016-2017 osservando il Progetto Educativo della Parrocchia nonché le indicazioni date dal parroco o dal Referente parrocchiale.

ALLEGA

- il *Curriculum Vitae* in formato europeo;

- eventuale documenti atti a fornire referenze di precedenti esperienze lavorative o di volontariato relative all'ambito educativo.

AUTORIZZA gli enti interessati (Regione Ecclesiastica Lombardia, Diocesi lombarde ed enti che intervengono per rendere possibile il Progetto, parrocchia) ad utilizzare la mail per tutte le comunicazioni nonché a trattare e comunicare legittimamente i dati personali necessari per gestione del rapporto di lavoro.

SI IMPEGNA

a non percepire compensi da altri soggetti attraverso i vouchers per un importo tale da rendere impossibile alla parrocchia di provvedere al pagamento di quanto dovuto mediante i medesimi. In caso contrario è consapevole che la parrocchia non potrà pagare il compenso eccedente l'importo massimo previsto dalla normativa in vigore.

ATTESTA

di essere consapevole che l'inesistenza dei requisiti essenziali richiesti per partecipare al Progetto "Giovani Insieme" 2016-2017, nonché eventuali dichiarazioni mendaci o l'inosservanza degli impegni assunti, renderanno comunque impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

COMUNICA i seguenti dati:

Tel. cell. E-mail: Cod. Fisc. Patente: SI NO automunito: SI NO LIVELLO DI ISTRUZIONE:

Scuola frequentata: Diploma/Laurea di: Conoscenze lingue: Utilizzo computer: Studi in corso:

Motivazioni scelta studi: ESPERIENZE DI LAVORO nell'anno 2016: in corso: SI NO terminate:

SI NO Mansioni svolte: IMPEGNO SOCIALE: Ambiti culturali: Ambiti sportivi: Ambiti associativi: Ambiti religiosi/Parrocchiali: (nome della Parrocchia)

Esperienze di volontariato: (nome dell'Ente):

ORIENTAMENTI RISPETTO AL SERVIZIO Motivo per cui si vuole partecipare al Progetto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Attese da questa esperienza

\_\_\_\_\_ Abilità e/o capacità possedute e utili per partecipare al Progetto

\_\_\_\_\_ Aspetti che potrebbero rendere più difficile questa esperienza

\_\_\_\_\_ DATA e LUOGO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

[Carta intestata della parrocchia] [Luogo e data] Gentile Signora / Egregio Signore Cognome e Nome Via ... CAP Città (Provincia) Gentile Signora / Egregio Signore, la Parrocchia ..., con sede in ..., legalmente rappresentata da ..., nato a ... il ..., ha aderito al Progetto “Giovani Insieme” 2016-2017.

Per realizzare le attività educative a favore dei ragazzi, adolescenti e giovani necessita di un collaboratore-educatore che affianchi ed assista il responsabile, don ... preso atto che Lei ha: - presentato domanda di candidatura per partecipare al Progetto “Giovani Insieme” 2016-2017, assumendo precisi impegni, - che è stato segnalato da ..., - ha consegnato il Certificato del Casellario Giudiziario, con la presente Le proponiamo l’incarico di collaboratore-educatore, precisando che:

- a) la collaborazione avrà decorrenza il ... e terminerà il ...,
  - b) è richiesta la Sua presenza in Parrocchia/oratorio o nei luoghi ove si svolgono le attività secondo il calendario settimanale *ordinario* di cui alla *Piano di Lavoro Individuale ordinario*, per organizzare, promuovere e realizzare le seguenti attività, iniziative, progetti:
    - la cura per la formazione degli animatori, con particolare attenzione alla preparazione delle attività nell’ambito del progetto dell’oratorio estivo 2017;
    - il coordinamento delle azioni educative promosse dalla parrocchia;
    - il supporto alle attività di catechesi, con particolare riferimento alla fascia preadolescenziale e adolescenziale;
    - il coordinamento dell’attività di “doposcuola”, con una particolare attenzione alla fascia preadolescenziale e adolescenziale, in collegamento con gli itinerari e i cammini tradizionalmente proposti a queste fasce di età;
    - la promozione e la realizzazione di laboratori artistico-culturali, con una particolare attenzione alla fascia preadolescenziale e adolescenziale, in collegamento con gli itinerari e i cammini tradizionalmente proposti a queste fasce di età;
    - la preparazione e la realizzazione di attività di animazione in occasione di domeniche o festività particolari;
    - la cura del “cortile”, con compiti di accoglienza, animazione e vigilanza degli spazi, prestando particolare attenzione ai cosiddetti “momenti informali”; - ...
  - c) Il servizio a Lei affidate deve essere adempiuto tenendo conto la natura religiosa dell’ente Parrocchia, delle sue finalità e delle attività da essa promosse e realizzate,
  - d) il Progetto “Giovani Insieme” 2016-2017 prevede un impegno pari a complessive 300 ore,
  - e) il Progetto “Giovani Insieme” 2016-2017 prevede un impegno minimo di 15 ore mensili,
  - f) l’orario settimanale *ordinario* è definito nell’allegato *Piano di Lavoro Individuale Ordinario*,
  - g) le “ore residue” indicate nell’allegato *Piano di Lavoro Individuale* saranno calendarizzate dal Referente parrocchiale,
  - h) il compenso orario netto è pari ad euro 7,5 e quello complessivo netto - per 300 ore - è pari ad euro 2.250,00 netti e sarà erogato con cadenza mensile in proporzione alle ore effettivamente prestate,
  - i) la collaborazione è inquadrata come “lavoro accessorio” (artt. 48-50, D.Lgs. n. 81/15) ed il compenso sarà pagato mediante vouchers, j) il Referente parrocchiale del presente contratto è .....
- Cordialmente. [firma del Parroco] Per presa visione e accettazione [firma del Collaboratore] All.ti: - *Piano di Lavoro Individuale ordinario*, - Informativa e autorizzazione ex D.Lgs. n. 196/03.
- Parrocchia [nominativo – città] Progetto “*Giovani Insieme*” 2016-2017 PIANO INDIVIDUALE DEL GIOVANE EDUCATORE IL GIOVANE EDUCATORE COGNOME NOME IN SERVIZIO DAL PRESSO LA PARROCCHIA PERIODO DI SERVIZIO (DAL/AL) SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO via/num/cap/città tel fax cell. e-mail altra sede di attuazione di progetto (se prevista) via/num/cap/città tel fax cell. e-mail REFERENTE PER LA PARROCCHIA via/num/cap/città tel fax cell. e-mail REFERENTE DIOCESANO [*ENTE DIOCESANO CHE GESTISCE ILPROGETTO*] Via/num/CAP/Città Tel Fax E-mail NOTE:  Il Referente parrocchiale è la persona incaricata dalla parrocchia per tenere i rapporti con \*l’ente diocesano+ per quanto

riguarda il Progetto "Giovani Insieme" 2016-2017 nonché per coordinare l'attività del giovane in parrocchia. □ Il Referente diocesano del Progetto "Giovani Insieme" 2016-2017 è la persona incaricata di coordinare le attività del progetto a livello diocesano (dalla selezione dei giovani, all'inserimento in servizio, alla formazione, alla verifica dell'andamento del progetto) Allegato n. 3

Breve descrizione delle attività della parrocchia ORARIO SETTIMANALE DI SERVIZIO PERIODO INVERNALE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica  
MATTINA (dalle/alle) SEDE DI ATTUAZIONE POMERIGGIO (dalle/alle) SEDE DI ATTUAZIONE SERA (dalle/alle) SEDE DI ATTUAZIONE ORARIO SETTIMANALE DI SERVIZIO PERIODO ESTIVO DAL ... AL ... MATTINA (dalle/alle) SEDE DI ATTUAZIONE POMERIGGIO (dalle/alle) SEDE DI ATTUAZIONE SERA (dalle/alle) SEDE DI ATTUAZIONE  
Totale complessivo delle ore previste nel Progetto: 300 - Totale complessivo delle ore definite con il suddetto calendario: ... ----- Ore residue: ... Mansioni ed incarichi principali 1°

[Empty table structure for the weekly service schedule]

3°

NOTE: □ L'orario di servizio annuale è di 300 ore (comprensive delle 6 ore di formazione a cura dell'ente diocesano). □ Il servizio prevede un impegno ordinario di almeno 15 ore mensili. Le restanti ore saranno calendarizzate dal Referente parrocchiale. Attività di formazione previste dal progetto Incontri a cadenza mensile di una giornata a livello diocesano o interdiocesano Il relativo calendario verrà consegnato all'inizio del servizio Luogo e data IL REFERENTE DELL'ENTE (firma) ..... IL GIOVANE (firma) ..... Per Ricevuta, alla firma del contratto *Bollettino Ufficiale*

[su carta intestata della Parrocchia] INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. 196/2003 Gentile Sig.re/Sig.ra, [Cognome, nome e data di nascita] desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Partecipazione al Progetto "Giovani insieme" 2016- 2017. Dati Personali 1. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante l'uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 2. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di partecipare al Progetto (art. 24, co. 1, lettera b). 3. I dati saranno comunicati all' \*ente gestore diocesano] e agli enti promotori del Progetto. 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla legge. Dati Sensibili 1. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs.

196/2003, se è richiesto dal tipo di servizio oggetto del Progetto "Giovani insieme". 2. Detto trattamento sarà effettuato sia mediante l'uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 3. I dati saranno comunicati all' *\*ente gestore diocesano*] e agli enti promotori del Progetto. 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla legge. 5. I dati potranno essere comunicati a terzi per esclusivi scopi storici, scientifici e statistici. 6. Il conferimento di questi dati sensibili è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di partecipare al *Progetto* (art. 24, co. 1, lettera b)).

Soggetti del trattamento 1. Il Titolare e responsabile del trattamento è [nominativo parrocchia] con sede in..., in persona del legale rappresentante. Esercizio del diritto di accesso In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: *Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. *L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. (1) Le finalità dipendono dall'attività per la quale vengono richiesti i dati personali. (ad es. centro di ascolto: Attività di assistenza; per i lavoratori dipendenti: Instaurazione del rapporto di lavoro.....).*

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto. Presto il consenso Nego il consenso Presta, inoltre, il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa. Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto. Presto il consenso Nego il consenso La presente sottoscrizione attesta anche che è stata consegnata l'Informativa. Luogo ..... Data ..... Nome ..... Cognome ..... Firma leggibile .....

.....*Bollettino Ufficiale*

## PIEMONTE

**DGR 30.5.16, n. 23-3380** - Sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi della L. 107/2015 e del D.lgs n. 77/2005. Disposizioni.(BUR n. 25 del 23.6.16)

### Note:

L'istituto dell'alternanza scuola-lavoro è stato inserito nel sistema educativo con la legge delega del 28 marzo 2003 n. 53.

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, disciplina l'alternanza scuola-lavoro, e la definisce quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e, consente l'attivazione dei percorsi non solo presso imprese private o con le associazioni di rappresentanza, ma anche previa stipulazione di convenzioni in relazione al progetto formativo con enti pubblici.

La L. 107 del 13 luglio 2015 ha reso obbligatoria l'attuazione dei percorsi di alternanza per gli studenti del triennio, sia negli istituti tecnici e pubblici che nei licei, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.

Premesso che la Regione Piemonte, ha un ruolo di coordinamento in materia di istruzione e, congiuntamente con l'Ufficio scolastico regionale, in materia di alternanza scuola-lavoro, lo stesso Ente può supportare lo spirito della riforma scolastica richiamata e promuovere innanzitutto al suo interno l'attuazione di tale istituto, garantendo il raccordo con le istituzioni scolastiche attraverso uno specifico protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale.

A tal fine potranno essere attivati presso le strutture della Giunta regionale, già in tempi brevi, a livello sperimentale progetti specifici, sia presso le sedi centrali, sia presso le sedi decentrate secondo gli indirizzi definiti dalla presente deliberazione. La medesima esperienza potrà essere estesa agli enti strumentali della Regione.

Proprio per il carattere sperimentale e l'attenzione al ruolo che avrà in questi processi, il personale regionale dovrà porre una particolare attenzione alla qualità di questa esperienza, che non può risolversi in un mero adempimento formale, perché non raggiungerebbe lo scopo per cui è stato previsto l'istituto dell'alternanza. In questo modo la sperimentazione potrà definire un modello di buona pratica da valorizzare e proporre anche ad altri enti.

Si ritiene infatti che sia di interesse della Regione Piemonte prevedere l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro presso i propri uffici, anche al fine di consentire la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti pubblici, nonché di permettere ai giovani di avvicinarsi alla realtà dell'ente pubblico per meglio concorrere e comprendere il funzionamento delle pubbliche istituzioni. L'attivazione di questi percorsi può tradursi per gli studenti in un'esperienza virtuosa di sviluppo, oltre che di conoscenze e competenze, anche dell'educazione in materia di cittadinanza attiva. Tale esperienza consentirà, altresì, di trasmettere ai giovani le conoscenze professionali da parte dei dipendenti regionali, in modo da permettere loro di contestualizzare meglio i contenuti del percorso formativo presso l'ente e consentirà, soprattutto, di poter trasferire elementi del loro bagaglio professionale a soggetti che potrebbero in futuro trovarsi a lavorare nella pubblica amministrazione, rendendo i dipendenti parte attiva nel processo formativo dei giovani fornendo un percorso di consapevolezza delle attività e funzioni della pubblica amministrazione.

Il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il documento "Attività di alternanza scuola lavoro guida operativa per la scuola" ha individuato, a seguito dell'approvazione della L. 107/2015, le modalità di attuazione dei percorsi di alternanza scuolalavoro.

Il suddetto documento, in particolare, prevede che:

- il periodo in contesto lavorativo nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l'attività formativa esterna; si conclude con la valutazione congiunta dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno;
- i soggetti ospitanti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro, e devono essere in possesso di: *capacità strutturali, capacità tecnologiche e capacità organizzative*,
- le scuole nelle convenzioni fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla

privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:

- a. *anagrafica della scuola e della struttura ospitante;*
- b. *natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro;*
- c. *individuazione degli studenti ;*
- d. *durata del singolo percorso formativo ;*
- e. *identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali ;*
- f. *informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,*
- g. *eventuali risorse economiche ;*
- h. *strutture e know-how;*
- i. *obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;*
- j. *modalità di acquisizione della valutazione dello studente ;*
- k. *criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto;*

- la convenzione presenta, in calce, il patto formativo, documento con cui lo studente si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi durante il periodo di alternanza;

- per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno della scuola e nel tutor formativo esterno designato dall'ente ospitante, affiancati in molte scuole dalla figura di un docente funzione strumentale per l'alternanza e/o da un referente di progetto, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti;

- il tutor esterno è selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza; favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

b) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

a) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

b) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;

- ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;

c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione;

- l'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure" e, sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi.

è intenzione della Regione Piemonte per le motivazioni sopraindicate, di ospitare studenti del secondo ciclo delle scuole superiori per una prima sperimentazione attuativa di percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del D.lgs 77/2005 e della L. 107/2015 esperienza che potrà essere estesa agli enti strumentali della Regione.;

Le modalità per garantire il raccordo con le strutture scolastiche e facilitare la stipulazione delle specifiche convenzioni per la definizione dei percorsi di alternanza scuola lavoro saranno delineate nell'ambito di un protocollo d'intesa tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale.

Vengono approvate, a tal fine le seguenti direttive per una prima attivazione di tale istituto da parte degli uffici regionali:

- l'attivazione dei percorsi scuola-lavoro deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni e dell'iter procedurale di cui al suddetto documento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- la Direzione Segretariato generale, effettua preventivamente una ricognizione con le singole Direzioni, in relazione alle attività che possono formare oggetto del percorso, in merito alla disponibilità ad accogliere gli studenti per l'attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro richiedendo, altresì l'indicazione di personale disponibile ad effettuare attività di tutoraggio agli stessi;

- l'esito della ricognizione sarà visibile sul sito istituzionale dell'ente affinché gli istituti scolastici possano usufruirne per presentare le proprie richieste alla Direzione Segretariato generale che provvederà a trasmetterle alle Direzioni coinvolte;

- le modalità organizzative dei progetti saranno concordate tra l'istituto scolastico e la Direzione ospitante tramite convenzione;

- per la sottoscrizione della convenzione e per ogni altro adempimento, deve essere utilizzata l'apposita modulistica di cui al suddetto documento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta convenzione è sottoscritta, avendo acquisito apposito nullaosta da parte della Direzione Segretariato generale, per la Regione Piemonte dal Dirigente della Direzione presso la cui struttura si svolgerà il progetto. Nel caso di più strutture della stessa Direzione, viene sottoscritto dal Direttore o dal Dirigente a ciò delegato.

Prima dell'attivazione del progetto viene effettuata dalla Direzione Segretariato generale apposita comunicazione al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per adempiere alla normativa sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Agli studenti verrà, previamente, erogata da parte del tutor interno un'apposita formazione dai referenti competenti in materia di sicurezza, i quali provvederanno a fornire agli studenti un manuale, che gli stessi dovranno restituire firmato dopo averne preso visione al Settore competente in materia di sicurezza.

Al personale che svolgerà il ruolo di tutor dovrà essere preventivamente erogata apposita formazione sul ruolo medesimo e sulla disciplina dei percorsi alternanza scuola-lavoro.

## IMMIGRATI

### **BASILICATA**

**DGR 14.6.16, n. 640** - Programma FAMI - Multi-Azione – Fondo Asili, Migrazione, Integrazione - 2014/2020 - Approvazione Avvisi Regionali - Azione 02 e Azione 03 - “Piano di Intervento per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi”. (BUR n. 23 del 16.6.16)

#### **Note**

Viene preso atto dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie pari a Euro 197.000,00 assegnate alla Regione Basilicata per realizzare, nell'ambito del “Piano di intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi” di cui all'avviso ministeriale adottato dall'Autorità

Delegata con decreto del 15.04.2016 a valere su Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI - 2014-2020, le seguenti azioni:

– Azione: 02 - Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione; Quota Finanziaria Assegnata: Euro 145.000;

– Azione: 03 - Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione; Quota Finanziaria Assegnata: Euro 52.000;

– TOTALE Quota Finanziaria Assegnata: Euro 197.000;

Ci si avvarrà a tal fine, oltre che della partnership obbligatoria con gli ambiti territoriali di cui all'art. 8 comma 3 lett. a) della Legge n. 328/2000, in alternativa con i comuni capofila, di partners ulteriori ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 4.3 dell'Avviso ministeriale per presentare proposte progettuali elaborate attraverso un percorso di co-progettazione gestito mediante gli ulteriori partners, mediante gli Avvisi pubblici, allegati (n. 1 e n. 2) alla presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale e di seguito dettagliati:

– Allegato n. 1 - Avviso pubblico regionale per la selezione di partner privati per la coprogettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull'Avviso multi-azione Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi

- Azione 02 "Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione";

– Allegato n. 2 - Avviso pubblico regionale per la selezione di partner privati per la coprogettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull'Avviso multi-azione Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi

- Azione 03 - "Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione".

## **EMILIA-ROMAGNA**

**DD 20.6.16, n 9702** - Approvazione invito alla presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della proposta progettuale relativa all'azione 01 dell'avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI 2014-2020 - OS2 integrazione/migrazione legale - ON2 integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (BUR n. 183 del 21.6.16)

### **Note**

### **PREMESSA**

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 15 aprile 2016, ha emanato l'Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (da qui in poi anche Avviso Ministeriale).

L'Avviso Ministeriale suddetto prevede di destinare alla Regione Emilia-Romagna, senza obbligo di co-finanziamento, complessivi 3.023.000,00 Euro, a fronte della presentazione di un Piano di intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

La deliberazione di Giunta Regionale n. 785 del 30/5/2016:

- ha approvato la partecipazione della Regione Emilia-Romagna in qualità di Capofila, all'Avviso Ministeriale, autorizzando la Responsabile del Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione sociale alla presentazione del previsto Piano di intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, articolato in quattro distinte proposte progettuali a valere sulle quattro Azioni previste dall'Avviso Ministeriale;
- ha dato atto che il suddetto Piano di intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi debba essere definito dal Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione sociale in collaborazione con gli altri Servizi regionali competenti per materia ed in particolare con il Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro per quanto riguarda l'Azione 01;

- ha dato atto che allo scopo di assicurare la massima efficacia ed il tempestivo avvio delle attività, la Regione Emilia-Romagna si avvarrà di una rete di partenariato specifica per ogni azione, definita tenendo conto degli obblighi e delle modalità previste dall'Avviso ministeriale;
- ha dato atto che in riferimento all'Azione 01 faranno parte della rete di partenariato Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria da individuarsi in accordo con l'Ufficio scolastico regionale;
- ha disposto che, in riferimento all'Azione 01 “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica”, siano da perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) promuovere l'inclusione sociale degli studenti stranieri qualificando l'offerta formativa del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) attraverso interventi di contrasto alla dispersione scolastica che prevedano: il rafforzamento dell'insegnamento della lingua italiana; la conoscenza e la valorizzazione dell'identità culturale di ciascuno per favorire l'integrazione e contrastare le discriminazioni; la valorizzazione della peer education;
  - b) promuovere interventi sperimentali di prevenzione dell'insuccesso e del ritardo scolastico in alcune Istituzioni scolastiche di I grado in rete con i soggetti attuatori del sistema IeFP che prevedono: l'ampliamento dell'offerta di insegnamento della lingua italiana per l'apprendimento; la promozione del coinvolgimento attivo delle famiglie degli studenti stranieri per facilitare l'ingresso e la permanenza a scuola e favorire l'educazione interculturale;
- ha individuato nel Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro la struttura regionale competente ad adottare tutti gli atti necessari per la progettazione e successiva attuazione della proposta progettuale di cui all'Azione 01;
- ha stabilito che sia opportuno avvalersi - ai fini della predisposizione ed attuazione di tale proposta - del contributo di un soggetto privato qualificato, operante nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso Ministeriale per l'Azione 01, da individuare tra gli Organismi accreditati dalla Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25/5/2001 n. 166;
- ha disposto, coerentemente con le indicazioni dell'Avviso Ministeriale, che tale partner privato sia da individuare mediante procedura di evidenza pubblica per la successiva co-progettazione (concorso di progettazione).;

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvato l'Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della proposta progettuale relativa all'Azione 01 dell'Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi”, Allegato 1) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Le manifestazioni di interesse presentate in risposta all'Invito di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità e nei termini in questo riportati.

La valutazione delle manifestazioni di interesse di cui all'Allegato 1), verrà effettuata dal Servizio “Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro” della Direzione generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

#### **ALLEGATO 1)**

**Invito alla presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione della proposta progettuale relativa all'Azione 01 dell'Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi**

##### **1. Premesse e Finalità generali**

Con Decreto del 15/04/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, quale Autorità delegata del FAMI, ha adottato *l'Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi* [da ora in poi anche “Avviso Ministeriale”].

L'art. 4.1 dell'Avviso Ministeriale attribuisce alle Regioni ordinarie, alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome il ruolo di Capofila di Soggetto Proponente, Unico o Associato, chiamato a presentare un *Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi*, articolato in una o più delle 4 Azioni definite all'art. 3 del medesimo Avviso Ministeriale ed attuative degli obiettivi individuati nel Programma nazionale FAMI 2014-2020, in conformità con l'art. 9 del Regolamento (UE) n. 516/2014.

Gli artt. 4.3 e 4.4 dell'Avviso Ministeriale prevedono che, al fine di promuovere la costituzione di qualificate partnership territoriali che risultino coerenti con gli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi programmati, sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali, in qualità di Partner, anche organismi di diritto privato che svolgano attività senza scopo di lucro o che abbiano finalità mutualistiche qualora organizzati in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c..

L'art. 4.4 prevede altresì che, in caso di partenariato con organismi di diritto privato, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali, i Capofila debbano presentare proposte progettuali elaborate attraverso un percorso di co-progettazione (concorso di progettazione) gestito mediante l'espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi indicati.

## **2. Finalità specifiche**

Con la delibera di Giunta regionale n. 785 del 30/05/2016, è stata approvata la partecipazione della Regione, in qualità di Capofila, all'Avviso Ministeriale sopra citato, attraverso la definizione di un Piano di intervento regionale – da presentarsi nei modi e nelle forme indicate dall'Autorità delegata del FAMI – articolato in 4 distinte proposte progettuali a valere sulle 4 Azioni previste dall'Avviso ministeriale.

In riferimento all'Azione 01, ***“Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica”***, la Regione, con la sopra citata deliberazione, ha stabilito che i contenuti della proposta progettuale dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere l'inclusione sociale degli studenti stranieri **qualificando l'offerta formativa del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale (IeFP)** attraverso interventi di contrasto alla dispersione scolastica che prevedano:

- il rafforzamento dell'insegnamento della lingua italiana;
- la conoscenza e la valorizzazione dell'identità culturale di ciascuno per favorire l'integrazione e contrastare le discriminazioni;
- la valorizzazione della peer education;

- b) promuovere interventi sperimentali di prevenzione dell'insuccesso e del ritardo scolastico **in alcune Istituzioni scolastiche di I grado in rete con i soggetti attuatori del sistema IeFP** che prevedono:

- l'ampliamento dell'offerta di insegnamento della lingua italiana per l'apprendimento;
- la promozione del coinvolgimento attivo delle famiglie degli studenti stranieri per facilitare l'ingresso e la permanenza a scuola e favorire l'educazione interculturale.

Con il presente Invito, così come previsto dalla suddetta Delibera n. 785/2016, si vuole procedere, attraverso l'acquisizione di manifestazioni di interesse, all'individuazione di un partner privato per la successiva co-progettazione di attività da realizzare sul proprio territorio, relative alla proposta progettuale di cui all'Azione 01, che costituirà parte integrante del Piano di intervento regionale.

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del Decreto di approvazione della Convenzione di Sovvenzione da parte di competenti organi di controllo e si concluderanno entro il 31/3/2018.

### **3. Soggetti ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse**

Possono rispondere al presente invito, gli Enti di formazione professionale accreditati per l'Obbligo di Istruzione nell'ambito dell'Obbligo formativo, e pertanto senza fini di lucro, che realizzeranno i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel triennio 2016/2018 ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 4) della deliberazione della Giunta regionale n. 178 del 15/2/2016. Se il soggetto è organizzato in forma di società cooperativa ex art. 2511 c.c. o come società consortile, ex art. 2615 ter c.c. esso deve avere finalità mutualistiche.

Gli Enti di formazione professionale dovranno garantire la collaborazione con altri Enti di formazione professionali del Sistema Regionale di IeFP formalizzando la suddetta collaborazione con la sottoscrizione di un Protocollo di collaborazione al fine di permettere l'accesso alle opportunità degli studenti con cittadinanza non italiana frequentanti i percorsi IeFP presso i diversi Enti/Sedi della regione.

Tale Protocollo di collaborazione (schema allegato 1B al presente invito) dovrà accompagnare la manifestazione di interesse, pena la non ammissibilità, e dovrà contenere:

- l'elenco degli Enti di Formazione di cui al sopra citato allegato 4) della DGR 178/2016;
- le modalità di collaborazione in rete tra gli enti di formazione professionale sottoscrittori;
- le modalità organizzative di gestione e presidio unitario del progetto;

L'ente che presenta la manifestazione di interesse (allegato 1A al presente invito) in risposta al presente invito, dovrà dichiarare il proprio impegno a:

- partecipare alla presentazione della proposta progettuale di cui all'Azione 01 in qualità di partner;
- essere soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione finanziaria degli interventi che saranno posti in essere;
- collaborare con le Istituzioni scolastiche (Istituti professionali e Istituti secondari di I grado) coinvolte nella realizzazione degli interventi di cui all'Azione 01;
- collaborare alle fasi di monitoraggio e valutazione;
- collaborare alla documentazione e diffusione dei risultati finali.

Il presente invito ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l'insorgere, in capo alla Regione Emilia-Romagna, dell'obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di collaborazione.

L'attività di co-progettazione non sarà retribuita.

La Regione Emilia-Romagna si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con Atto motivato.

#### **4. Termini e modalità di presentazione**

Le manifestazioni di interesse redatte sulla modulistica allegata al presente invito (reperibile sul portale <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it>), in regola con la normativa in materia di bollo, convertite in formato .pdf, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno pervenire al Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro" Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna

**entro le ore 12,00 di giovedì 7 luglio 2016**

tramite invio, da casella di posta certificata, al seguente indirizzo di posta certificata:

[progv al@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:progv al@postacert.regione.emilia-romagna.it)

#### **5. Ammissibilità e Valutazione**

Per essere dichiarate ammissibili, le manifestazioni di interesse dovranno essere:

- presentate da soggetto ammissibile;
- inviare con le modalità e nei termini descritti al precedente punto 4. entro la data di scadenza indicata;
- complete del Protocollo di collaborazione indicato al punto 3.;
- compilate sulla modulistica allegata al presente Invito e firmate digitalmente dal legale rappresentante;
- complete delle informazioni richieste.

L'ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di interesse saranno effettuate dal Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro" della Direzione generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa.

<b>MINORI</b>
---------------

#### **EMILIA-ROMAGNA**

DGR 24.11.15, n. 1824 - Modifica alla DGR n. 674/2013 relativa ai criteri, alle modalità e ai termini per l'accesso al fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all L.R. 29 aprile 2008 n. 6 (BUR n. 178 del 15.6.16)

#### **Note**

Viene modificata la propria deliberazione n. 674/2013 secondo quanto riportato nell'Allegato al presente atto, che si approva quale parte integrante e sostanziale e che contiene i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo ai figli dei lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, di cui alla L.R. 6/2008.

## **Allegato**

### **Definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo di cui alla L.R. 6/2008**

#### **1. Criteri per l'individuazione dei destinatari**

Sono destinatari del contributo i figli di genitori deceduti a seguito di incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della L.R. 6/2008, che presentino i seguenti requisiti:

- status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
- età non superiore a 25 anni;
- genitore residente al momento del decesso in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
- iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università o corso di formazione professionale;
- reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a quanto annualmente previsto dalla Giunta Regionale.

In relazione ai suddetti requisiti, si specifica quanto segue:

a) per “incidente mortale sul lavoro anche in itinere”, si intende quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

b) l'età, come si rileva dall'indicazione della data di nascita; per “non superiore ai 25 anni” si intende che, al momento della domanda di accesso al fondo, il beneficiario non deve avere compiuto i 25 anni;

c) per “servizio educativo per la prima infanzia” si intendono tutti i servizi educativi di cui alla L.R. n.1/2000 e successive modifiche;

d) per “servizio scolastico, di ogni ordine e grado”, si intendono le scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche statali e paritarie (ai sensi della legge 62/2000 e della L.R. 26/2001), i percorsi di IeFP di cui alla L.R. 5/2011 e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di cui al DPCM del 25/1/2008;

e) per “Università” si intendono le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui alla Legge 508/99;

f) per “corso di formazione professionale” si intendono le attività formative realizzate esclusivamente da enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni o ricompresi in cataloghi di offerte pubbliche delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si specifica inoltre che, qualora si richieda l'accesso al fondo per il figlio di un lavoratore straniero deceduto sul lavoro, è necessario che il genitore al momento del decesso fosse in regola con le norme che disciplinano la presenza sul territorio nazionale; nel caso in cui fosse richiesto il permesso di soggiorno e questo fosse scaduto alla data del decesso, è necessario che il lavoratore avesse presentato domanda di rinnovo dello stesso.

#### **2. Condizioni di reddito**

I richiedenti devono presentare, con riferimento alla famiglia di appartenenza, un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito ai dati dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a euro 21.691,19, per un nucleo familiare di tre componenti, equivalente ad un **valore ISEE riferito al singolo componente di 10.632,94 euro**.

Ai fini dell'accesso ai contributi, le condizioni economiche dei richiedenti vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/13 e al D.M. del 7/11/14.

Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al DM 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 - supplemento ord. n. 87.

Dal 1 gennaio 2015, l'attestazione ISEE rilasciata nel 2014 ai sensi del D.Lgs. 109/98 non ha più validità.

I valori ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = indicatore della situazione reddituale (ISR) + 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) (art. 2, c.3 DPCM 159/2013).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013.

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Uffici dell'Ente erogatore del beneficio o Sedi INPS oppure in via telematica collegandosi al sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it). Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line"- "Servizi per il cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare. Secondo quanto disposto dalla circolare INPS 171 del 18/12/2014, l'attestazione viene resa disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione riportante l'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo allegando copia della ricevuta di presentazione della DSU e sarà cura del richiedente comunicare successivamente alla Regione il valore ISEE certificato o copia dell'attestazione.

### 3. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso al fondo per l'ottenimento del contributo viene presentata dal genitore o da chi ha la rappresentanza del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) **il modulo predisposto dalla Regione** reso disponibile sul sito <http://scuola.regione.emilia-romagna.it/diritto-allo-studio-scolastico> della Regione Emilia-Romagna alla voce "Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro".

Per l'attestazione del valore ISEE occorre rivolgersi ai **Comuni** - Centri di assistenza fiscale (CAF) - alle **Sedi INPS** - in **via telematica** collegandosi al sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it);

Le domande devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Istruzione, **entro il 15 ottobre di ogni anno** attraverso invio da casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [istruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:istruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it); oppure tramite invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna, Servizio Istruzione - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna. Fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande pervenute successivamente al termine indicato verranno prese in considerazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e soddisfatte rispettando l'ordine di arrivo.

Le domande presentate e ritenute ammissibili ma non soddisfatte per mancanza di risorse saranno considerate nel primo esercizio in cui si renderanno disponibili i mezzi finanziari in bilancio.

Le domande vanno comunque presentate ogni anno, per l'anno scolastico di riferimento, entro il termine sopra stabilito anche dai soggetti già aventi diritto, in considerazione della variabilità delle spese effettivamente sostenute, nonché di possibili modificazioni dell'indicatore ISE/ISEE.

### 4. Tipologie delle spese ammissibili

Il Servizio Istruzione provvederà all'istruttoria delle domande pervenute nei termini indicati, tenuto conto delle tipologie delle spese ammissibili, ed alla concessione del contributo agli aventi diritto.

Le spese ammissibili per la concessione del contributo sono:

- tasse di iscrizione (se pagate a rate, la domanda di rimborso potrà essere presentata solo dopo aver completato il pagamento di tutta l'annualità di riferimento con il versamento dell'ultima rata);
- rette di frequenza (se pagate a rate, la domanda di rimborso potrà essere presentata solo dopo aver completato il pagamento di tutta l'annualità di riferimento con il versamento dell'ultima rata);
- acquisto libri di testo; per gli iscritti al sistema nazionale di istruzione le spese sono ammissibili solo nei limiti della dotazione libraria adottata annualmente dal Ministero dell'Istruzione per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;

- acquisto ausili scolastici per portatori di handicap;
- servizio mensa (qualora tale spesa sia ricompresa nella tassa di iscrizione o nella retta, ciò deve essere chiaramente evidenziato in modo da non dare luogo a doppio rimborso);
- abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

Le spese rimborsabili sono solo quelle effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio ed esse non siano state richieste.

Dall'importo delle spese sostenute, va inoltre detratto l'eventuale contributo concesso per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.

### **5. Documentazione delle spese ammissibili**

Le spese effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni anche non usufruite dal richiedente, dovranno essere dichiarate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sulla domanda di contributo, secondo il modello predisposto dalla Regione **reso disponibile sul sito <http://scuola.regione.emilia-romagna.it/diritto-allo-studio-scolastico>** della Regione Emilia-Romagna alla voce "Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro".

Trattandosi di spese effettivamente sostenute, le spese dichiarate dovranno essere supportate da apposita documentazione di spesa (quali scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura, bonifico bancario), da cui si evinca chiaramente il bene o servizio cui si riferisce la spesa. **Il richiedente è pertanto tenuto a conservare tutta la documentazione**, relativa alle spese dichiarate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per ottenere il contributo, **fino al 31 dicembre del 3° anno successivo all'anno di presentazione della domanda**, in previsione dei controlli disposti dalla Regione Emilia-Romagna.

### **6. Importi dei contributi**

Il contributo è pari al rimborso del 100% di quanto presentato e ritenuto ammissibile, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, la Giunta regionale, al fine di corrispondere alle finalità della L.R. 6/2008, potrà adottare ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, nonché introdurre tetti massimi di contributo.

### **7. Controlli**

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00, la Regione Emilia-Romagna effettuerà i controlli su almeno un campione del 5% delle domande ammesse volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, eventualmente anche dopo aver erogato il contributo. A tal fine, il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione richiesta. Nel caso in cui non venga esibita la documentazione richiesta, il richiedente perde il diritto al contributo e, qualora il contributo sia già stato concesso, la Regione provvederà alla revoca ed al recupero dello stesso.

La Regione potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere perde il diritto al contributo e, qualora il contributo sia già stato concesso, la Regione provvederà alla revoca ed al recupero dello stesso. Inoltre, così come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

### **8. Privacy**

Tutti i dati personali di cui la Regione Emilia-Romagna verrà in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

## 9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è la Dott.ssa Cristina Balboni, Responsabile del Servizio Istruzione della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro.

**DGR 6.6.16, n 817** - Schema di Protocollo in materia di adozione tra Regione Emilia-Romagna, Tribunale per il Minorenni dell'Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Enti autorizzati all'adozione internazionale, Associazioni di Famiglie adottive e loro coordinamenti (BUR n. 178 del 15.6.16)

### Note

La legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. tra l'altro, afferma che:

“Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma” (art. 1, comma 3);

La legge 19 ottobre 2015, n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare”, ha evidenziato l'importanza dei legami affettivi sviluppatisi durante il periodo dell'affidamento familiare ai fini dell'eventuale adozione.

La legge 184/1983 e ss.mm.ii. dispone, tra l'altro:

- che le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze, promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
- l'istituzione degli Enti Autorizzati ed il loro inserimento in un apposito Albo nazionale, soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le Adozioni Internazionali, con il compito di: informare, formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale; curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; sostenere le famiglie nel percorso di post-adozione;

La delibera n. 13/2008/SG della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissione per le Adozioni Internazionali (di seguito CAI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 11/12/2008 all'allegato A approva “Criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39 ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo”;

- la delibera n. 3/2005/SG della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali che approva le “Linee Guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri”.

### L'AZIONE DELLA REGIONE

La legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 in materia di valorizzazione delle associazioni di promozione sociale stabilisce, tra l'altro:

- la Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale;
- sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica, senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate, tra l'altro, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono

l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale (...);

Le altre disposizioni di riferimento sono:

la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali;

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” che all’art. 30 dispone, tra l’altro:

- le attività e i servizi del territorio della Regione relativi all’ adozione si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (comma 1);

- la Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti;

Il Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali (ora Cura della Persona, Salute e Welfare) ha costituito con determinazione n. 19046 del 23 dicembre 2014 il “Tavolo tecnico regionale in materia di adozione” che ha orientato i propri lavori, tra l’altro, alla definizione di una proposta di schema di protocollo in materia di adozione, in attuazione della L. 184/1983 e ss.mm.ii. sopra citata.

### LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l’allegato A) “Schema di protocollo in materia di Adozione tra Regione Emilia-Romagna, Tribunale per il Minorenni dell’Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Enti autorizzati all’adozione internazionale, Associazioni di famiglie adottive e loro coordinamenti”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

ALLEGATO “A”

**Schema di protocollo in materia di Adozione tra Regione Emilia-Romagna, Tribunale per il Minorenni dell’Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Enti autorizzati all’adozione internazionale, Associazioni di famiglie adottive e loro coordinamenti**

#### 1. Premessa

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. nella quale, tra l’altro, si afferma che:

“Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma” (art. 1, comma 3).

Vista, in particolare, la legge 19 ottobre 2015, n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”, che ha evidenziato l’importanza dei legami affettivi sviluppatasi durante il periodo dell’affidamento familiare ai fini dell’eventuale adozione;

Dato atto altresì che la legge 184/1983 e ss.mm.ii. dispone, tra l’altro:

- che le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze, promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

- l'istituzione degli Enti Autorizzati ed il loro inserimento in un apposito Albo nazionale, soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le Adozioni Internazionali, con il compito di: informare, formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale; curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; sostenere le famiglie nel percorso di post-adozione;

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 in materia di valorizzazione delle associazioni di promozione sociale che stabilisce, tra l'altro:

- la Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale;

- sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica, senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate, tra l'altro, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale (...);

Vista la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" che all'art. 30 dispone, tra l'altro, che:

- Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi all'adozione si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (comma 1);

- La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.

Viste le linee di indirizzo regionali per le adozioni nazionali ed internazionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale 1495 del 28 luglio 2003 e ss.mm.ii.;

## **2. Impegni**

Quanto sopra premesso, considerato che occorre rinnovare gli accordi precedentemente vigenti, anche a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che ha stabilito che la Regione eserciti le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, tra le quali quelle in materia di adozione, le parti si impegnano a sostenere la cultura dell'adozione, come cultura dell'accoglienza, secondo i principi di sussidiarietà dell'adozione internazionale e di superiore interesse del minore, di cui alle convenzioni internazionali sopracitate, come di seguito specificato:

### **La Regione si impegna a:**

- promuovere l'attuazione e monitorare l'applicazione del presente protocollo in maniera periodica avvalendosi del supporto di tutti i soggetti della rete e insieme a tutti i soggetti sottoscrittori;

- promuovere lo scambio e la riflessione, tra gli operatori del settore, finalizzati alla qualificazione degli interventi e dei servizi in materia di adozione, avvalendosi anche del confronto con gli Enti autorizzati e con le esperienze maturate dai genitori adottivi emiliano-romagnoli in seno alle Associazioni familiari;

- promuovere la realizzazione nell'intero ambito regionale di percorsi di preparazione gratuiti per tutte le coppie interessate ad intraprendere il percorso adottivo, sia nazionale che internazionale, svolgendo altresì un'attività di supporto e monitoraggio;
- promuovere e favorire il dialogo tra Servizi socio-sanitari territoriali, Tribunale per i minorenni, Enti autorizzati, Associazioni di genitori adottivi circa l'omogeneità e le modalità di realizzazione del percorso di indagine psicosociale e la esaustività/appropriatezza delle informazioni contenute nelle relazioni, al fine di perseguire la consequenzialità e congruità del parere finale/valutazione finale;
- promuovere la sperimentazione a livello locale di interventi di accompagnamento e formativi durante la fase dell'attesa, nonché di iniziative di sostegno nel periodo post-adottivo, anche avvalendosi dei Centri per le famiglie e del contributo degli Enti autorizzati e delle Associazioni di genitori adottivi del territorio;
- sostenere la fase del post-adozione, favorendo la diffusione delle buone prassi sperimentate a livello nazionale e nel territorio regionale, nonché l'integrazione fra servizi pubblici (sociali e sanitari, educativi e scolastici), Enti autorizzati e Associazioni di genitori adottivi, a sostegno delle competenze genitoriali e del benessere del bambino, anche in relazione al contesto culturale e sociale dal quale proviene;
- qualificare e mantenere aggiornato, in un'ottica di forte integrazione delle politiche, il tema dell'adozione nazionale ed internazionale collegato all'ambito più generale della programmazione socio-sanitaria, nonché alle tematiche della prevenzione dell'abbandono e dell'integrazione scolastica dei bambini;
- perseguire, con riferimento alle équipe adozioni, un adeguato livello di preparazione e di operatività sovra-distrettuale per garantire qualità e continuità delle prestazioni;
- promuovere e realizzare la formazione permanente degli operatori delle équipe adozioni, anche con iniziative di aggiornamento aperte a tutti i soggetti sottoscrittori del presente protocollo, in relazione a tutte le fasi del procedimento adottivo;
- monitorare l'implementazione degli standard qualitativi delle linee di indirizzo rispetto al funzionamento delle équipe adozioni, anche per quanto riguarda la continuità e l'adeguatezza nell'apporto multidisciplinare di assistenti sociali e psicologi;
- promuovere, attraverso il raccordo con le AUSL, l'adeguato apporto di figure professionali dello psicologo anche per favorire la riduzione di eventuali liste d'attesa;
- coordinare il sistema informativo regionale socio-sanitario, per assicurare una rilevazione periodica e aggiornata dei dati sull'adozione, finalizzata alla programmazione del settore e al monitoraggio del fenomeno nel tempo, attraverso l'analisi e la diffusione dei dati resi disponibili dai servizi del territorio, anche sperimentando a fini conoscitivi e di prevenzione l'incrocio di diverse fonti informative, per monitorare l'evoluzione dei progetti adottivi;
- curare, anche attraverso il sito web regionale, la messa in rete delle informazioni relative alle procedure adottive in essere nella Regione, del materiale di approfondimento e studio relativo all'adozione, dell'elenco degli Enti autorizzati ad operare in Emilia-Romagna secondo l'albo nazionale tenuto dalla CAI e informare delle attività promosse dagli Enti autorizzati e delle Associazioni di genitori adottivi del territorio.

**Il Tribunale per i Minorenni per l'Emilia-Romagna si impegna a:**

- favorire il monitoraggio dell'evoluzione del minore adottato, laddove egli incontra la giustizia minorile nella sua storia post-adottiva;
- segnalare ed accogliere, eventuali criticità incontrate nelle prassi, al fine di contribuire al monitoraggio della qualità dei servizi regionali di tutela del minore e, altresì, al fine di concretizzare interventi migliorativi che risolvano quelle criticità;
- contribuire allo sviluppo ed all'innovazione delle modalità in uso nelle procedure e nelle prassi interne al TM, a partire dall'analisi della domanda sociale, al fine di modulare su di essa i cambiamenti, in un'ottica di servizio al minore in adozione;

- partecipare ai momenti di lavoro comune, assieme a Regione, Servizi Sociali ed Enti autorizzati, al fine di contribuire allo sviluppo della valutazione dei progetti adottivi degli aspiranti genitori;
- garantire il livello di competenza psicologico - clinica dei Giudici onorari delegati in ambito adottivo;
- promuovere e/o partecipare ad iniziative di interlocuzione e formazione, condivise con l'equipe adozioni dei servizi sociali e sanitari (progetti, incontri, interni ed esterni al Tribunale per i Minorenni ecc.), finalizzate ad armonizzare le prassi in essere, relative alla valutazione dei progetti adottivi degli aspiranti genitori;

**L'ANCI-ER promuove l'impegno dei Comuni a:**

- implementare e garantire la continuità e l'adeguatezza nell'apporto multidisciplinare delle figure professionali facenti parte delle equipe adozioni secondo gli standard qualitativi delle Linee di indirizzo, sia rispetto alla organizzazione che al funzionamento delle équipe (in particolare durante le fasi di indagine psico-sociale e post-adozione);
- individuare tra i propri operatori esperti in adozione, coloro che saranno impegnati nel ruolo di formatori durante i corsi di preparazione (pre - post e durante il periodo dell'attesa) rivolti agli aspiranti all'adozione o ai genitori adottivi, da attivarsi con riferimento ad un bacino d'utenza sovra-distrettuale, o di azienda Ausl;
- effettuare il monitoraggio territoriale delle liste di attesa e la ricerca di soluzioni organizzative volte alla loro riduzione o eliminazione, anche a livello sovra-distrettuale;
- favorire la realizzazione di corsi, anche in ambito di area vasta, nei territori dove si registra un ridotto numero di richieste da parte degli aspiranti all'adozione, ed eventualmente con le stesse modalità, corsi espressamente dedicati a coniugi con altri figli biologici o adottivi;
- effettuare la raccolta, conservazione e trasmissione dei dati relativi all'adozione, raccordandosi al sistema informativo regionale socio-sanitario;
- assolvere la funzione informativa (primo accesso informativo) possibilmente entro 30 giorni dalla richiesta degli aspiranti interessati. Gli operatori incaricati, avranno cura di informare gli aspiranti anche sulle procedure regionali in essere in materia di accertamento della salute dei coniugi aspiranti all'adozione e relative alla tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati;
- aggiornare i diversi punti informativi della rete (sportello sociale, Centri per le famiglie e Informafamiglie, Urp, ecc.) riguardo all'ubicazione e modalità di accesso alle équipe adozioni.

**L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, al fine di sostenere le attività e gli interventi in materia di successo formativo e inclusione scolastica dei minori adottati, si impegna a:**

- diffondere le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca diffuse con nota prot. n. 7443 del 18/12/2014;
- promuovere nelle scuole la definizione di protocolli volti a formalizzare le procedure e i comportamenti da assumere per garantire la realizzazione dei piani didattici personalizzati previsti dalla normativa vigente per gli alunni con particolare attenzione agli aspetti di integrazione sociale oltretutto scolastica degli alunni adottati;
- monitorare le azioni realizzate dalle istituzioni scolastiche in tema di inclusione degli alunni adottati e collaborare alla conoscenza e diffusione dei percorsi personalizzati e delle buone pratiche educative realizzate dalle scuole, anche per la prima accoglienza, con utilizzo di strumenti didattici innovativi;
- progettare e organizzare iniziative di sensibilizzazione, preparazione e aggiornamento per insegnanti e operatori socio-sanitari in materia di adozione (su specifici obiettivi individuati) condivise anche con i firmatari del presente protocollo;
- diffondere le iniziative congiuntamente progettate alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado dell'Emilia-Romagna;
- co-progettare e collaborare ad iniziative di studio e ricerca in materia di adozione.

**Gli Enti autorizzati alle adozioni internazionali si impegnano a:**

- avvalersi di personale qualificato ad assicurarne la formazione per partecipare/realizzare tutte le attività previste dal presente protocollo relativamente a informazione, formazione, sostegno ed accompagnamento avendo cura di garantire il più possibile la continuità e l'esperienza degli operatori coinvolti, in raccordo con gli Enti titolari di funzioni in materia di servizi sociali, sanitari ed educativi;
- partecipare alla realizzazione dei corsi formativi, nei moduli/incontri condivisi e in raccordo con i servizi sociali, individuando tra i loro operatori formatori esperti in grado di portare l'esperienza complessiva dell'adozione internazionale;
- fornire informazioni sul modello operativo e l'iter previsto nella Regione, nel caso in cui le coppie prendano i primi contatti con gli Enti autorizzati;
- segnalare alla Regione, e ai Servizi territoriali competenti, eventuali modifiche rispetto ai contenuti e modalità di stesura delle relazioni richieste dalle Autorità competenti dei Paesi esteri, anche in riferimento alle certificazioni mediche e sanitarie richieste;
- segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni notizie in merito a cambiamenti significativi verificatisi nella famiglia rispetto a quanto contenuto nella relazione psico-sociale;
- collaborare alla promozione di momenti formativi per i coniugi dopo il conseguimento dell'idoneità e nel periodo post-adoztivo;
- partecipare alle iniziative formative rivolte ai sottoscrittori del presente Protocollo organizzate a livello territoriale o regionale e collaborare con la rete dei servizi territoriali alla predisposizione di incontri con le agenzie educative e scolastiche ai fini di favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini adottati, agevolando forme flessibili e posticipate di inserimento. Tale collaborazione potrà riguardare anche l'organizzazione di momenti formativi comuni in materia di adozione rivolti agli insegnanti;

#### **Le Associazioni di famiglie adottive si impegnano a:**

- realizzare nel territorio regionale attività di sensibilizzazione e di veicolazione di una condivisa cultura dell'adozione, come esplicitato in premessa (durante la fase di pre-idoneità) e informative durante la fase dell'attesa (post-idoneità) e di supporto alle famiglie adottive dopo l'arrivo dei bambini (post-adozione), anche mediante la promozione di attività di gruppo quali il mutuo aiuto e l'auto mutuo aiuto;
- sviluppare opportunità di collaborazione con Regione, Enti Locali e Enti autorizzati nella costruzione di percorsi informativi e culturali a favore degli aspiranti all'adozione e delle famiglie adottive;
- fornire agli aspiranti all'adozione informazioni sul modello operativo e sul protocollo e sull'esistenza e ruolo di tutti gli attori dell'iter previsto in questa Regione prima e dopo la dichiarazione di disponibilità all'adozione;
- fornire agli aspiranti all'adozione e alle famiglie adottive informazioni aggiornate sulle migliori modalità per favorire l'inserimento ed il benessere scolastico dei propri figli, (anche) avvalendosi di operatori esperti o professionali e sviluppare opportunità di collaborazione con Regione, USR, Enti Locali, Enti Autorizzati nella costruzione di percorsi informativi a favore di tutti gli operatori delle Scuole di ogni ordine e grado;
- partecipare alle iniziative formative rivolte ai sottoscrittori del presente Protocollo organizzate a livello territoriale o regionale e collaborare con la rete dei servizi territoriali alla predisposizione di incontri con le agenzie educative e scolastiche ai fini di favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini adottati, agevolando forme flessibili e posticipate di inserimento. Tale collaborazione potrà riguardare anche l'organizzazione di momenti formativi comuni in materia di adozione rivolti agli insegnanti;
- collaborare con la Regione e con tutti i sottoscrittori del presente protocollo al monitoraggio dell'applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.

### **3. Condizioni di adesione**

Oltre ai soggetti pubblici o rappresentativi di soggetti pubblici, possono aderire al presente protocollo i seguenti soggetti senza fini di lucro:

- gli Enti autorizzati all'adozione internazionale di cui all'art. 39 comma 1, lettera c) della L. 476/1998, iscritti all'Albo nazionale, tenuto dalla C.A.I. e autorizzati a ricevere incarico da coniugi emiliano-romagnoli, secondo quanto disposto dalle norme statali in materia vigenti al momento dell'adesione;
- Le Associazioni di famiglie adottive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e i Coordinamenti di Associazioni familiari adottive riconosciuti a livello nazionale, con una esperienza almeno triennale nel campo dell'adozione e di operatività consolidata con gli Enti pubblici;

Gli Enti autorizzati e le Associazioni di famiglie adottive con le caratteristiche sopra indicate, potranno aderire al presente protocollo anche successivamente alla data di prima sottoscrizione, mediante adesione in forma scritta da parte dal legale rappresentante, da inviare tramite lettera raccomandata o PEC al Servizio regionale competente in materia di minori, unitamente a copia di documento d'identità valido del sottoscrittore.

La cancellazione di un Ente autorizzato dall'Albo nazionale o la perdita dei requisiti per ricevere incarico da coniugi residenti in Emilia-Romagna comportano la decadenza dall'adesione al presente protocollo.

La cancellazione di un'Associazione di famiglie adottive dai citati registri regionali comporta la decadenza dall'adesione al presente protocollo.

Gli Enti autorizzati che sottoscriveranno il seguente protocollo potranno convenzionarsi con l'Ente Pubblico ed accettare incarichi per la realizzazione dei corsi di preparazione per aspiranti all'adozione, da realizzarsi in ambito territoriale o sovra-distrettuale.

Gli Enti autorizzati e le Associazioni di famiglie adottive potranno collaborare con i Servizi territoriali a progetti/iniziative di informazione, sensibilizzazione e accompagnamento durante la fase dell'attesa o del post-adozione.

#### **4. Durata**

Il presente Protocollo ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di prima sottoscrizione. Esso rimane comunque in vigore fino alla stipula del Protocollo successivo.

Bologna, \_\_\_\_\_

La Vicepresidente e Assessore a Welfare e Politiche abitative Regione Emilia-Romagna

\_\_\_\_\_

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni per l'Emilia-Romagna \_\_\_\_\_

Il Presidente A.N.C.I - Emilia-Romagna \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna \_\_\_\_\_

I rappresentanti degli Enti autorizzati all'adozione internazionale:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I Rappresentanti delle Associazioni di Famiglie adottive

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I Rappresentanti dei Coordinamenti delle associazioni di famiglie adottive

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**LOMBARDIA**

**DD.10.6.16 - n. 5441** - Approvazione dei provvedimenti di adesione dei comuni alla misura «Nidi Gratis» ai sensi della d.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5096 (BUR n. 24 del 14.6.16)

**Note**

Viene dato atto dell'allegato A) contenente l'elenco delle adesioni dei Comuni alla misura «Nidi Gratis» ai sensi della d.g.r. n. X/5096/2016, pervenute all'indirizzo [redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it](mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it) entro le ore 24 del 31 maggio 2016, come previsto dal d.d.g. 27 maggio 2016 n. 4830;

Viene approvato l'allegato B), contenente l'elenco delle adesioni idonee dei comuni che hanno aderito alla misura «Nidi Gratis» ai sensi della d.g.r. n. X/5096/2016;

Viene approvato l'allegato C), contenente l'elenco dei comuni per i quali si rende necessario effettuare ulteriori approfondimenti in ordine all'adesione alla misura «Nidi Gratis» ai sensi della d.g.r. n. X/5096/2016;

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANI DI ZONA E RETE DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI**

Viste:

la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario «ed in particolare l'art. 4 che prevede tra i compiti delle unità d'offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

la l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazioni dei servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personale nella famiglia;

la l.r. 14 dicembre 2004 n. 34 «Politiche regionali per i minori» che prevede tra i propri obiettivi il sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia»;

Richiamati le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta regionale:

n. X/5060/2016 «Reddito di Autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative» che ha definito i presupposti teorici, le direttrici evolutive del modello regionale di welfare e la metodologia d'intervento, descrivendo sinteticamente per misura, il target dei beneficiari, i principi chiave, dei requisiti di accesso che loro insieme, costituiscono il Reddito di Autonomia per l'anno 2016;

n. X/5096 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: Approvazione della misura «Nidi gratis» e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Anci Lombardia; che approva in via sperimentale la nuova misura denominata «Nidi Gratis» finalizzata all'azzeramento della retta di frequenza sostenuta dalla famiglia, dei nidi e micronidi pubblici o dei posti in nidi e micronidi privati convenzionati con il pubblico nel rispetto della regolamentazione comunale con valorizzazione delle fasce ISEE

Richiamato il d.d.g. 27 maggio 2016 n. 4830 » Approvazione disposizioni attuative della misura «Nidi Gratis» ai sensi della d.g.r. n. X/5096 del 29 aprile 2016»;

Dato atto che la d.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5096 prevede che per la realizzazione della misura «Nidi Gratis» si rende necessaria la collaborazione dei comuni e in particolare che il Comune abbia espressamente aderito alla misura attraverso una dichiarazione che attesti:

di non aver aumentato successivamente al 21 marzo 2016 e l'impegno a non aumentare le rette a carico delle famiglie;

la disponibilità a raccogliere e verificare le domande delle famiglie attestanti il possesso dei requisiti per accedere al beneficio regionale;

Dato atto che il d.d.g. 27 maggio 2016 n. 4830 »nell'allegato 1 definisce le tempistiche per l'adesione dei Comuni alla Misura «Nidi Gratis» individuando entro le ore 24 del 31 maggio 2016 il termine della prima finestra per l'invio della delibera di Giunta Comunale di adesione alla misura «Nidi Gratis»

Dato atto che entro le ore 24 del 31 maggio 2016, secondo quanto stabilito dal d.d.g. 27 maggio 2016 n. 4830, sono pervenute all'indirizzo [redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it](mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it) n. 211 delibere di Giunta comunale di adesione alla misura «Nidi Gratis» come da allegato A)

Dato atto che a seguito dell'istruttoria svolta in collaborazione con Anci Lombardia ai sensi della d.g.r 29 aprile 2016 - n. X/5096:

risultano idonee le adesioni dei comuni elencati nell'allegato B);

risulta necessario effettuare ulteriori approfondimenti in ordine all'adesione dei comuni elencati nell'allegato C) ;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti l'eventuale approvazione delle adesioni dei comuni elencati nell'allegato C);

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulle pagine web della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che hanno affidato l'incarico di direttore generale della direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale al dott. Paolo Favini DECRETA

## **PIEMONTE**

**DGR 23.5.16, n. 19-3329** - Ampliamento del gruppo di riferimento regionale di monitoraggio per la sperimentazione del programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). (BUR n. 24 del 16.6.16)

### **Note**

Viene disposto l'ampliamento del gruppo di riferimento regionale di monitoraggio del Programma P.I.P.P.I., già costituito con D.G.R. n. 16-6835 del 9 dicembre 2013 e ampliato con DGR n. 6- 2061 del 7 settembre 2015, e coordinato dalla Direzione Regionale Coesione Sociale, ai seguenti soggetti:

1 rappresentante di ambito territoriale individuato dal Consorzio IRIS di Biella

1 rappresentante del Servizio di Neuropsichiatria Infantile individuato dall'ASL di Biella

1 rappresentante del Servizio Dipendenze (SERD) individuato dall'ASL di Biella

1 rappresentante del Dipartimento di Salute Mentale ( DSM) individuato dall'ASL di Biella.

## **PUGLIA**

**DGR 25.5.16, n. 747** - Direttiva circa l'utilizzo di risorse finanziarie allocate sul Capitolo 785010 del Bilancio regionale per interventi in favore di minori attuati dagli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia. (BUR n. 67 del 13.6.16)

### **Note**

### **PREMESSA**

La D.G.R. n. 2497 del 15.12.2009 (B.U.R.P. n. 11 del 19/1/2010), ha approvato il "Programma di interventi per la realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi", composto da tre misure economiche di intervento articolate per fasce di reddito e condizione occupazionale..

Tali risorse non sono sufficienti a coprire gli interventi sociali in favore dell'infanzia e dell'adolescenza complessivamente assicurati dagli Ambiti Territoriali Sociali, anche in virtù della progressiva diminuzione delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per cui necessitano di essere ulteriormente integrate.

## LA DISPOSIZIONE

Viene approvata la direttiva in favore della Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, tenuto conto dell'urgenza di sostenere la spesa sociale nelle more dell'avvio della nuova programmazione dei fondi europei, al fine di erogare in favore degli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia la complessiva somma di € 9.100.000,00, già impegnata sul competente Capitolo 785010 del Bilancio corrente, nel seguente modo:

a. fino ad un massimo di € 564.452,81 relativamente all'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di "Buoni servizio di conciliazione" approvato con la D.D. n. 1425 del 17.12.2012 (BURP n. 187 del 27.12.2012), al fine di compartecipare nella misura massima del 50% alla copertura finanziaria della spesa per la quale non è \_ possibile assicurare adeguata copertura, come in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato;

b. € 8.535.547,19, da ripartire in favore degli Ambiti Territoriali sociali proporzionalmente alla popolazione di età compresa tra 0 e 17 anni, per:

- assicurare, prioritariamente, per l'anno scolastico in corso la necessaria copertura finanziaria per il pagamento dei Buoni Servizio ai sensi dell'Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con la D. D. n. 755/2015 con la D. D. n. 755 del 29.09.2015 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 131 del 08.10.2015), fruibili esclusivamente presso le unità di offerta per la prima infanzia iscritte nel Catalogo telematico di cui alla D. D. n. 634 del 07.08.2015 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 117 del 20.08.2015);

- assicurare altre tipologie di intervento attuate in favore dell'infanzia e dell'adolescenza tramite i Piani Sociali di Zona, esclusivamente nel caso in cui la copertura finanziaria per il pagamento dei buoni servizio per la prima infanzia di cui all'Avviso Pubblico approvato con la D. D. n. 755/2015 sia assicurata con altre fonti di finanziamento, ovvero non si riscontri la necessità di risorse finanziarie aggiuntive.

In tal caso la scelta di programmazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie in argomento deve essere adottata con deliberazione del Coordinamento Istituzionale.

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

### LAZIO

**Decreto del Commissario ad Acta 26 aprile 2016, n. U00134** - Avvio del percorso di accreditamento istituzionale per le attività di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari. (BUR n. 47 del 14.6.16)

#### Note

Tra gli obiettivi specifici individuati dal Piano di Rientro e dai Programmi Operativi rientrano le iniziative finalizzate non solo alla riduzione della spesa sanitaria ma anche al raggiungimento di una maggiore appropriatezza delle prestazioni in relazione alla natura del bisogno, in modo tale da garantire un graduale processo di deospedalizzazione.

Viene avviato il percorso di accreditamento istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 8 quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. per le attività di ADI per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari.

Viene stabilito che:

- a) entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del presente atto verrà reso disponibile sul sito regionale l'elenco dei soggetti erogatori autorizzati ed accreditati;
- b) nelle more dell'espletamento delle procedure selettive da parte delle Aziende sanitarie locali tra i soggetti accreditati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, ed al fine di garantire la continuità dell'assistenza, vengano mantenuti i contratti in essere alla loro scadenza;
- c) sempre al fine di garantire la continuità assistenziale, qualora la scadenza dei contratti in essere avvenga prima della pubblicazione dell'elenco dei soggetti accreditati di cui al precedente punto a), le aziende sanitarie locali possono espletare procedure di gara della durata massima di 6 (sei) mesi rinnovabili per ulteriori 6 (sei) mesi, alle quali dovranno partecipare i soggetti autorizzati;

d) l'aggiornamento sul sito regionale, sia dell'elenco dei soggetti autorizzati, sia dell'elenco dei soggetti accreditati, avvenga entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione dei relativi provvedimenti di autorizzazione e/o di accreditamento;

e) con atto successivo verranno ridefinite le tariffe per le attività di ADI per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari;

Viene approvato l'Allegato A "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari – Procedura di accreditamento".

## **ALLEGATO A**

### **Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari – Procedura di accreditamento**

Le procedure di accreditamento definite dal presente documento sono finalizzate a riconoscere ai soggetti erogatori di servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (di seguito ADI) per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari, in possesso di predefiniti requisiti, che ne facciano richiesta, la possibilità di partecipare ed aggiudicarsi le procedure selettive per conto del Servizio Sanitario Regionale secondo le modalità previste dalle normative e dai regolamenti vigenti e nei limiti di copertura del fabbisogno espresso dalla programmazione territoriale.

La effettiva erogazione dei servizi per i quali il soggetto erogatore risulti autorizzato ed accreditato è comunque subordinato all'instaurazione dei rapporti di servizio pubblico tra i soggetti titolari della committenza dei servizi sanitari (ASL) ed i soggetti gestori/erogatori di tali servizi, le cui relazioni vengono disciplinate attraverso un apposito accordo contrattuale.

L'accredito istituzionale è concesso a soggetti già autorizzati all'esercizio di Assistenza Domiciliare Integrata per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari. Pertanto, possono presentare domanda di accreditamento i soggetti gestori già autorizzati ai sensi della normativa regionale.

Il mantenimento dell'accredito istituzionale è subordinato ai risultati del monitoraggio e della vigilanza, almeno annuale, operata da parte dell'ASL territorialmente competente. Il mancato rispetto dei requisiti previsti nonché della corretta erogazione del servizio reso costituisce motivo di avvio del procedimento di sospensione dell'accredito ai sensi della normativa vigente.

#### **A) Procedure per la concessione dell'accredito**

I soggetti erogatori autorizzati all'esercizio di ADI per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale alla Regione Lazio in cui siano specificati:

1. i dati identificativi del richiedente e gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio di ADI per persone non autosufficienti, anche anziane e di Cure palliative domiciliari;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

a) attestazione relativa al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento (DGR 636 del 03.08.2007 e del DPCA n. U00090/2010 e s.m.i.) attestato con atto notorio;

b) dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione a tariffa;

c) documentazione che attesti l'assenza delle cause di esclusione dalla capacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **B) Compiti della Regione**

1. Verifica della completezza della documentazione relativa alle domande ricevute e, attraverso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, della rispondenza dei requisiti ulteriori di accreditamento in relazione alla complessità assistenziale (DGR 636 del 03.08.2007 e DPCA n. U00090/2010 e s.m.i.).

2. Sulla base dei risultati della verifica operata dall'ASL, rilascia o nega l'accredito ai soggetti erogatori.

3. Trasmissione tramite PEC ai soggetti erogatori nonché alle ASL territorialmente competenti dei relativi provvedimenti.

4. Entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del presente atto verrà reso disponibile sul sito regionale l'elenco dei soggetti erogatori autorizzati ed accreditati.
5. Aggiornamento sul sito regionale sia dell'elenco dei soggetti autorizzati, sia dell'elenco dei soggetti accreditati entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento.
6. Definizione di linee guida per l'espletamento della procedura selettiva, nel rispetto di criteri di garanzia della concorrenza, qualificazione dei soggetti erogatori, qualità degli interventi.
7. Valutazione delle segnalazioni pervenute dalle Asl ed avvio delle procedure previste dagli artt. 10, 11 della L.R. n. 4/2003 e dal R.R. n. n.2/2007 - Capo IV Verifiche periodiche, vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio nonché dal Capo III della L.R. n. 4/2004 "Disposizioni relative all'accREDITAMENTO istituzionale".

#### Compiti delle ASL

1. Definizione del fabbisogno territoriale, tenuto conto dello standard minimo griglia LEA vigente.
2. Verifica della rispondenza ai requisiti ulteriori di accreditamento di cui al punto B.1.
3. Adozione, ai fini dell'espletamento della procedura selettiva, dell'elenco regionale di cui al punto B.4.
4. Stipula degli accordi contrattuali a seguito di espletamento procedura selettiva, di cui al punto B.5, con i soggetti erogatori accreditati con la definizione del volume dei PAI erogabili/pazienti trattabili (DGR 326/2008), previa verifica dei requisiti operativi, ivi compresa la modalità di attivazione di sede operativa presso il territorio della ASL contraente.
5. Monitoraggio sul mantenimento dei requisiti previsti e vigilanza almeno annuale dei soggetti aggiudicatari della procedura selettiva anche in considerazione della peculiarità dell'assistenza domiciliare.
6. Segnalazione ai competenti Uffici Regionali dei soggetti erogatori inadempienti.

#### PIEMONTE

**DGR 23.5.16, n. 21-3331** - Piano Tariffario 2016-2017 per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti. Proroga, in sanatoria, della D.G.R. 85-6287/2013. (BUR n. 24 del 16.6.16)

#### Note

Viene prorogato, in sanatoria, fino al 31 dicembre 2017 il Piano Tariffario di cui alla D.G.R. 85-6287 del 02/08/2013 "*Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012*" e s.m.i., con la quale state individuate le tariffe, inclusi anche gli oneri fiscali, per le strutture RSA per anziani non autosufficienti, NAT e Centri diurni.

#### NB

Viene dato mandato alle Direzioni Sanità e Coesione Sociale, congiuntamente, di avviare uno studio di fattibilità per la revisione del modello della D.G.R. 45-4248/2012 ed il conseguente aggiornamento del Piano Tariffario regionale in armonia tra l'altro con il disposto degli articoli 8-bis e 8-sexies del D.Lgs. n. 502 del 1992.

La copertura economica del provvedimento rientra nella quota indistinta di finanziamento alle ASL.

**DGR. 30.5.16, n. 39-3394** - Programma attuativo "Progetto di continuità assistenziale per i pazienti affetti da SLA e le altre malattie del motoneurone e le loro famiglie" per l'anno 2016. Assegnazione risorse per il superamento delle liste di attesa. (BUR n. 25 del 23.6.16)

#### Note

#### PREMESSA

Con D.G.R. n. 17-2421 del 16/11/2015 la Giunta regionale ha deliberato, in continuità con i provvedimenti degli anni precedenti, di sostenere la continuità degli interventi economici in essere a sostegno della domiciliarità delle persone affette da SLA per l'anno 2015, utilizzando una quota

delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2015 pari ad euro 3.600.000,00.

Con tale provvedimento veniva peraltro stabilito che non venisse prevista la quota di compartecipazione dell'utente, in quanto la SLA è una malattia neuro-degenerativa con progressiva e totale perdita dell'autosufficienza, per cui il relativo progetto di domiciliarità, afferendo all'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3 del D.P.C.M.14.02.2001, è da ritenersi alternativo al ricovero ospedaliero, stabilendo pertanto, che il contributo economico venga erogato per l'importo complessivo previsto, ma che il riconoscimento della totale esclusione della compartecipazione da parte dei beneficiari al costo della prestazione venga applicato esclusivamente alle attività svolte a sostegno della domiciliarità nell'anno 2015, finanziate con i fondi di cui al Decreto Interministeriale del 14 maggio 2015 "Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015".

Si dispose inoltre che le risorse venissero trasferite alle Aziende Sanitarie Locali sulla base delle risorse disponibili in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta rilevata a seguito di puntuale monitoraggio effettuato presso le ASL e che queste ultime provvederanno ad erogarle a ciascun Distretto Sanitario col medesimo criterio.

A seguito dei monitoraggi effettuati dalla Direzione regionale Coesione sociale e dei lavori del Tavolo interdirezionale sul percorso di continuità assistenziale delle persone affette da SLA istituito con determinazione dirigenziale n 84-15000 del 18 febbraio 2016 tra le Direzioni regionali Coesione sociale e Sanità e le Associazioni rappresentanti i malati di SLA e le loro famiglie con l'intento di aggiornare e rivedere le linee guida sul percorso di continuità assistenziale dei malati di SLA approvate con DGR 27-12969 del 30.11.2009, in base alle attuali esigenze è emersa la presenza di una lista di attesa di 36 malati di SLA a fronte di una presa in carico di 254 malati.

Si rileva pertanto la necessità e l'urgenza di fornire le prestazioni ai malati di SLA, secondo il modello organizzativo specifico già concordato con le Associazioni rappresentative dei malati di SLA, anche ai malati inseriti nelle liste di attesa delle ASL piemontesi nell'anno 2016, al fine di assicurare omogeneità di trattamento e pari dignità ai malati stessi e conseguentemente di stanziare la somma di € 400.000,00.

Tale somma verrà provvisoriamente imputata sul capitolo n. 152840/2016 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti (l.r. 10/2010)" che presenta la necessaria dotazione finanziaria ed assegnazione.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene stanziata la somma di € 400.000,00 per finanziare le prestazioni ai malati di SLA inseriti nelle liste di attesa delle ASL piemontesi nell'anno 2016, secondo il modello organizzativo specifico già concordato con le Associazioni rappresentative dei malati di SLA.

#### **TOSCANA**

**MOZIONE approvata nella seduta della Terza Commissione consiliare del 25 maggio 2016, n. 264** - Delibera Giunta Regionale 60 del 9 febbraio 2016, n. 60. Calcolo degli indicatori effettuato dall'Agenzia Regionale di Sanità e definizione di un report aggregato di monitoraggio. Evidenziazione del valore aggiunto di un percorso PDTA multiplo. (BUR n. 25 del 22.6.16)

#### **LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE**

Preso atto che,

In una recente delibera - la numero 60 del 09 febbraio 2016 - relativa al monitoraggio e valutazione in relazione alla sperimentazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per le demenze, la Giunta regionale concorda, almeno per quanto riguarda le persone anziane afflitte da demenza, sulla necessità di ottimizzare:

- percorsi diagnostico terapeutici;
- percorsi socio assistenziali;

attraverso l'integrazione ed il coordinamento delle varie attività connesse.

Considerato che,

Questi sono i presupposti teorici di una serie di accordi [fra i molti, l'accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Toscana (UNCCEM), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), azienda USL 2 di Lucca, azienda USL 3 di Pistoia, azienda USL 10 di Firenze, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Firenze Onlus Sezione di Firenze, la Società della Salute della Val di Nievole e la Società della Salute di Empoli].

Valutato che,

Adesso, il centro del ragionamento fattuale è quello di fornire, “per la gestione della fase acuta del disturbo cognitivo-comportamentale” dei “posti letto dedicati in strutture residenziali”. Se questo è operato “al fine di evitare ricoveri ospedalieri impropri” è indicativo di come sia necessario - oltre alla presenza di personale specializzato ad assistere il malato in fase acuta - uno spazio terapeutico specializzato, seppure per la fase critica della malattia. Questo significa che la Giunta Regionale realizza la necessità, almeno per quanto riguarda le prime fasi (o le fasi comunque acute) della patologia, la necessità di “aree dedicate” ad ogni patologia.

Preso atto che,

A prescindere dagli obiettivi specifici della delibera, volta alla sperimentazione del PDTA sulle demenze ed alla misurazione dello stesso sul set minimo di indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati (di cui all'allegato B della citata Delibera) è evidente come la metodologia da seguire sia quindi quella di un sistema complesso che preveda un'assistenza globale e ambientale al malato, fornendo allo stesso sia la presenza di specialisti in rotazione (vedi il punto “target” dell'allegato A) che il “ricovero temporaneo in posti letto dedicati in RSA con segnalazione da parte del medico specialista in pazienti con diagnosi di demenza.” (allegato B, punto 3).

E' quindi evidente come entrambi gli aspetti dell'assistenza: quella dinamica, con la presenza di specialisti, e quella classica, con la permanenza in un “reparto” ad hoc siano reputati necessari - almeno per quanto riguarda gli anziani malati di demenza - dalla Giunta Regionale.

**IMPEGNA**

**LA GIUNTA REGIONALE**

In modo che l'Agenzia Regionale di sanità, nel procedere - come richiesto da Delibera - “al calcolo degli indicatori di cui all'allegato B” ed “alla definizione di un report aggregato di monitoraggio intermedio e finale rispettivamente a 6 e 12 mesi dall'inizio della sperimentazione”, renda esplicito il valore aggiunto della compresenza delle due strategie assistenziali negli anziani affetti da demenza, e specificamente dei percorsi diagnostico terapeutici che prevedano sia la presenza di più specialisti che la possibilità di “posti letto dedicati in strutture residenziali”.

## PERSONE CON DISABILITA'

**BASILICATA**

**DPGR 1.6.16, n. 123** - Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 38 - Art. 3 - “Costituzione dell'Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità”. (BUR n. 16 del 23.6.16)

**Note**

Viene costituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 38 del 12 dicembre 2014, “l'Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità”, così composto:

- Presidente: Assessore pro tempore del Dipartimento Politiche della Persona prof.ssa Flavia Franconi, o suo delegato;
- Vice Presidente: Presidente pro tempore della IV Commissione Permanente del Consiglio Regionale, dott. Luigi Bradascio o suo delegato;
- Componente: Presidente pro tempore dell'ANCI regionale dott. Salvatore Adduce;
- Componenti: dott.sse Maria Vincenza Ferrarese e Carmela de Vivo in rappresentanza della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (F.I.S.H.);
- Componente: dott. Ottorino Arbia in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Basilicata;
- Componente: dott. Donatello Verrastro in rappresentanza dell'A.S.P. Potenza;

- Componente: dott. Luigi Di Candia in rappresentanza dell'A.S.M. di Matera;
- Componente: dott.ssa Claudia Datena - Dirigente Scolastico regionale;
- Componente: dott. Domenico Santomauro in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza;
- Componente: dott.ssa Lucia Colicelli - Dirigente Ufficio Solidarietà Sociale - Regione Basilicata;
- Componente: dott.ssa Carolina Di Lorenzo  
- Dirigente Ufficio Terzo Settore – Regione Basilicata.

2. L'Osservatorio svolgerà funzioni di:

Promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti sul tema a livello nazionale ed europeo, ed interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.

3. L'Osservatorio svolgerà i seguenti compiti:

- a) Studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;
- b) Rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzione ONU;
- c) Studio ed analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
- d) Formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
- e) Promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e di azioni di sensibilizzazione della società civile.

4. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare su invito del Presidente soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS, oltre che referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.

5. L'Osservatorio avrà la durata di tre anni.

6. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.

## **PUGLIA**

**DGR 15.6.16, n. 873** D.G.R. n.325/2016. Integrazione risorse finanziarie alla Provincia di Lecce a supporto dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. (BUR n. 67 del 24.6.16)

### **Note**

Viene approvata - nelle more dell'adozione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse necessarie ad espletare i servizi direttamente a supporto dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nonché gli interventi nel settore dei servizi sociali, connessi a funzioni residuali la Provincia di Lecce ha mantenuto nel corso nel tempo pur in assenza di specifiche disposizioni normative nazionali e regionali - l'assegnazione di € 200.000,00= alla Provincia di Lecce, ad integrazione delle somme assegnate con precedente D.G.R. n.325/2016, al fine di garantire l'effettiva continuità dei servizi ivi richiamati, nell'ambito degli impegni assunti con il Protocollo di Intesa sottoscritto presso la Prefettura di Lecce in data 22 aprile 2016 tra la Regione Puglia e la Provincia di Lecce;

## **TOSCANA**

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 314** - In merito alle prospettive del servizio di screening auditivo neonatale in Toscana. (BUR n. 25 del 22.6.16)

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Premesso che i disturbi dell'udito presenti alla nascita sono classificati da moderati a profondi (unilaterali o bilaterali,  $\geq 40$  dB HTL tra 0,5 e 4 kHz) e possono essere identificati tramite uno screening neonatale;

Premesso che la prevalenza di questi disturbi tra

i neonati varia tra 0,5 a 3,0 casi per mille, mentre nei bambini ricoverati nelle terapie intensive neonatali ed in quelli con altri fattori di rischio la prevalenza è 10- 20 volte maggiore. I casi di ipoacusia progressiva, lateonset o da causa acquisita, in base ad alcuni recenti studi avrebbero una frequenza intorno a 3 casi per mille;

Rilevato che i deficit uditivi in età infantile possono determinare difetti permanenti nel linguaggio ricettivo ed espressivo; numerosi studi dimostrano la validità dello screening, la sua attendibilità ed efficacia ed i benefici connessi con un intervento riabilitativo precoce iniziato entro il sesto mese di vita;

Rilevato, altresì che, alla luce delle conseguenze sopra ricordate, è consigliabile l'esecuzione dello screening non solo ai neonati a rischio per disturbi all'udito, ma anche ai neonati privi di tali fattori di rischio, dal momento che solo metà dei disturbi permanenti all'udito colpisce bambini con fattori di rischio, mentre l'altra metà viene ad essere riscontrata in bambini senza tali fattori, sui quali la valutazione dell'udito viene eseguita intorno agli otto mesi mediante il Boel test (test di difficile esecuzione che identifica solo la metà dei bambini con sordità, motivo per cui si hanno ritardi nella diagnosi pari a 18-24 mesi in assenza di screening);

Richiamati i fattori di rischio identificati dal Joint Committee on Infant Hearing 1994; fattori di rischio dalla nascita a 28 giorni (JCIH 2000); fattori di rischio da 29 giorni a 2 anni (JCIH 2000); fattori di rischio per ipoacusia infantile permanente, congenita, ad esordio tardivo o progressivo (JCIH 2007);

Preso atto che riferimenti scientifici dimostrano l'utilità dell'attuazione dello screening uditivo neonatale; per queste ragioni, già nel 1972 il JCIH identificava degli specifici indicatori di rischio che spesso sono associati con ipoacusia infantile; mentre nel 1993 la Conferenza per il consenso degli istituti nazionali della sanità, nel 1994 il Comitato riunito per l'udito infantile e nel 1998 la Conferenza europea per lo sviluppo del consenso sullo screening auditivo neonatale, hanno raccomandato l'effettuazione di detto screening su tutti i bambini nei primi tre mesi di vita;

Preso atto che gli screening sono eseguiti in centri classificati in tre livelli sulla base della dotazione di attrezzature e di personale presente nel punto nascita e nelle strutture audiologiche associate. Centro di I livello:

- dispone esclusivamente di attrezzature di registrazione di otoemissioni acustiche evocate da transienti di ultima generazione (TEOAE). Il test viene eseguito dal pediatra, infermiere pediatrico e/o audiometrista, audiologo o otorinolaringoiatra, dopo opportuna formazione. Centro di II livello:

- dispone di attrezzature di registrazione per fotoemissioni evocate di ultima generazione (TEOAE) e dispone di attrezzature per potenziali evocati uditivi automatici del tronco (AABR). Il test viene eseguito da tecnico audiometrista, audiologo, eventualmente otorinolaringoiatra, pediatra, infermiere pediatrico, dopo opportuna formazione.

Centro di III livello (centro di riferimento):

- il centro dispone, oltre alle attrezzature per lo screening con TEOAE nel punto nascita e di attrezzature per potenziali evocati automatici del tronco (AABR), di strumentazione per potenziali evocati uditivi del tronco (ABR) clinici con ricerca di soglia, studio clinico dei prodotti di distorsione (DPOAE) e TEOAE e per l'esecuzione di esame audiometrico infantile, di per sonale con adeguata esperienza nella diagnosi precoce e trattamento protesico riabilitativo in età infantile, di strutture idonee ad eseguire accertamenti diagnostici eziologici (genetici, consulenze, studio per immagini, ecc.).

Rilevato che il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 91, al punto 2.2.1.1. "Gli screening neonatali", elenca gli interventi di screening neonatale avviati dalla Regione Toscana nel corso degli ultimi anni:

- estensione dello screening delle malattie metaboliche ereditarie disposta con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 800 (Estensione screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie con utilizzazione della strumentazione LC/MS/MS (Tandem massa) presso l'A.O. Meyer: indirizzi alle Aziende sanitarie); screening della cataratta congenita (deliberazione della Giunta

regionale 30 maggio 2005, n. 596 “Accertamenti rivolti alla individuazione della cataratta congenita: direttive alle Aziende Sanitarie”);

- screening uditivo neonatale attivato con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 365 (PSR 2005-2007 - Progetto speciale nascere in Toscana: attivazione in tutte le Aziende Sanitarie dello screening uditivo neonatale).

Ricordato che le “Linee guida per la conduzione dello screening audiologico neonatale nella Regione Toscana”, hanno avuto il parere favorevole del Consiglio sanitario regionale (pareri n. 32/2008 e n. 44/2015) e consistono in un complesso di raccomandazioni di comportamento clinico elaborate a seguito di un lavoro di revisione sistematica delle ricerche esistenti, al fine di indicare le modalità assistenziali in relazione alle situazioni cliniche; i contenuti di tali linee risultano adottati parzialmente o totalmente da molte altre regioni italiane.

Ricordato che la del. gr. 365/2007 si poneva l’obiettivo, non solo di identificare al momento delle dimissioni dal punto nascita i bambini con ipoacusia prenatale da media a profonda, ma anche di identificare i bambini a rischio per ipoacusia progressiva o ad esordio tardivo indicando il timing del follow-up nelle diverse categorie di bambini.

Ricordato che la sopracitata deliberazione stabiliva, tra l’altro, di:

- dare mandato ai direttori generali delle aziende sanitarie, al fine di attivare in ciascun punto nascita lo screening uditivo neonatale; da effettuare a tutti i neonati prima della dimissione;

- costituire un coordinamento regionale, assegnato all’AOU Meyer e con la partecipazione dell’AOU Pisana, dell’AOU Senese, dell’AOU Careggi, nonché dell’Istituto di fisiologia clinica del CNR con il mandato di: impostare un’indagine ricognitiva per conoscere l’allora situazione territoriale in merito all’effettuazione dello screening uditivo neonatale; definire i percorsi assistenziali e predisporre i relativi protocolli operativi che permettono di attivare tempestivamente le fasi successive dello screening relative alla definizione diagnostica, al trattamento ed alla riabilitazione, nel rispetto delle esistenti competenze professionali consolidate; collaborare alla realizzazione di una specifica banca dati che permetta un costante monitoraggio degli interventi attivati;

- stabilire che ciascun punto nascita sia dotato di adeguata apparecchiatura per l’esecuzione non invasiva ed automatica della valutazione dell’udito del neonato;

- attivare una banca dati per il monitoraggio dello screening e del percorso terapeutico effettuato, da realizzare con il supporto tecnico dell’Istituto di fisiologia clinica del CNR nell’ambito delle attività di gestione del Registro toscano difetti congeniti e d’intesa con il coordinamento regionale.

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), con particolare riferimento all’articolo 33 bis, recante “Rete pediatrica e ruolo dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer”.

Vista l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita il 13 novembre 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 156/CSR), concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1242 (Piano Nazionale per la Prevenzione “PNP” 2014-2018. Recepimento dell’Intesa di Conferenza Stato-Regioni rep. 156/CSR del 13-11-2014. Individuazione preliminare dei programmi del Piano Regionale per la Prevenzione 2014-2018);

Considerato che il Piano regionale per la prevenzione 2014-2018 al Programma 2. Percorso nascita prevede:

- macro obiettivo PNP 2014-2018: 22 - ridurre le conseguenze dei disturbi neosensoriali;

- numero obiettivo PNP 2.2;

- obiettivo centrale PNP 2014-2018 - effettuare lo screening audiologico neonatale in tutti i punti nascita;

- indicatore PNP 2014-2018- 2.2.1 proporzione di neonati sottoposti a screening audiologico neonatale;

- definizione operativa - attivazione dello screening audiologico in tutti punti nascita di ciascuna regione;
- baseline regionale - anno 2013:95 per cento di copertura;
- valore regionale atteso al 31-12-2018:95 per cento di copertura;
- progetto regionale: screening uditivo neonatale.

Rilevato che i ricoveri erogati in Toscana relativi all'episodio di nascita con indicazione della effettuazione di almeno una procedura ICD9CM "95.43"- valutazione audiologica (con esclusione delle case di cura non accreditate) negli anni 2013-2015 presentano il seguente andamento:

- anno 2013: numero totale nati nella Regione Toscana 29.886; numero nati con screening audiologico 28.339 (94,9 per cento);
- anno 2014: numero totale nati nella Regione Toscana 29.545; numero nati con screening audiologico 28.100 (95,1 per cento);
- anno 2015: numero totale nati nella Regione Toscana 28.234; numero nati con screening audiologico 26.586 (94,2 per cento).

Rilevato, altresì, che in relazione alle varie aziende di erogazione del servizio, le quali operano con individualità ed in mancanza di coordinamento fra le stesse, la percentuale dei nati con screening audiologico risulta come di seguito riportata:

- Azienda USL 1 di Massa Carrara: 94,7 per cento (2013); 96,1 per cento (2014); 93,7 per cento (2015);
- Azienda USL 2 di Lucca: 96,2 per cento (2013); 97,4 per cento (2014); 97,9 per cento (2015);
- Azienda USL 3 di Pistoia: 83,4 per cento (2013); 90,0 per cento (2014); 92,6 per cento (2015);
- Azienda USL 4 di Prato: 98,8 per cento (2013); 98,9 per cento (2014); 99,1 per cento (2015);
- Azienda USL 5 di Pisa: 99,0 per cento (2013); 98,9 per cento (2014); 98,2 per cento (2015);
- Azienda USL 6 di Livorno: 96,9 per cento (2013); 97,6 per cento (2014); 98,0 per cento (2015);
- Azienda USL 7 di Siena: 96,4 per cento (2013); 96,5 per cento (2014); 78,4 per cento (2015);
- Azienda USL 8 di Arezzo: 95,3 per cento (2013); 95,4 per cento (2014); 93,7 per cento (2015);
- Azienda USL 9 di Grosseto: 99,2 per cento (2013); 99,5 per cento (2014); 99,4 per cento (2015);
- Azienda USL 10 di Firenze: 97,5 per cento (2013); 97,5 per cento (2014); 97,2 per cento (2015);
- Azienda USL 11 di Empoli: 97,4 per cento (2013); 96,0 per cento (2014); 97,9 per cento (2015);
- Azienda USL 12 Viareggio: 95,5 per cento (2013); 97,7 per cento (2014); 96,1 per cento (2015);
- AOU Pisana: 96,9 per cento (2013); 94,6 per cento (2014); 93,0 per cento (2015);
- AOU Senese: 84,3 per cento (2013); 74,2 per cento (2014); 79,1 per cento (2015);
- AOU Careggi: 93,6 per cento (2013); 95,3 per cento (2014); 94,8 per cento (2015);
- AOU Meyer: totale nati: 93 (2013); 73 (2014); 90 (2015) - mancano percentuali screening; (fonte: Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale).

Considerato, inoltre, che in relazione all'AOU Mayer merita precisare quanto di seguito:

- la figura di audiometrista (con funzione di esecuzione dello screening auditivo, di attività di audiometria infantile e di audiometria protesica infantile e di attività in campo elettrofisiologico nell'esecuzione di potenziali evocati uditivi del tronco encefalo in epoca neonatale ed in età pediatrica, in generale, su bambini sia sani che neurologicamente compromessi), di cui al bando di mobilità volontaria esterna prot. 4291 del 12-6-2015, risulta ancora in servizio a Careggi;
- all'avviso di selezione pubblica (di cui alla deliberazione del Direttore Generale di ESTAR 15 ottobre 2015, n. 306) per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel profilo di Dirigente medico (disciplina: otorinolaringoiatra) presso l'Azienda ospedaliera-universitaria Meyer, risulta avere risposto un unico candidato.

Considerato che:

- la situazione organizzativa sopra richiamata relativa all'AOU Mayer va ad intrecciarsi e confliggere con il disposto, mai applicato, della citata del. gr. 365/2007; atto che prevedeva la costituzione di un coordinamento regionale da assegnare all'AOU Meyer, avvalendosi della

partecipazione dell'AOU Pisana, dell'AOU Senese, dell'AOU Careggi, nonché dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR;

- obiettivo di un efficace programma di screening e diagnosi precoce dell'ipoacusia infantile è quello di identificare il maggior numero possibile di bambini con disturbi bilaterali permanenti dell'udito, sia congeniti che progressivi, ad esordio tardivo o da causa acquisita, il più precocemente possibile;
- il monitoraggio audiologico per i bambini con fattori di rischio per sordità progressiva o ad esordio tardivo o progressivo, rendono necessaria l'esecuzione di valutazione audiologica presso i centri di III livello, ogni 6 mesi-1 anno, fin no all'età di tre anni e dopo annualmente fino all'età di 6 anni (JCIH 2007 modificato);
- il centro di riferimento (III livello) ha fra i propri compiti:
  - esecuzione dei test di conferma (nei bambini che hanno eseguito come test di screening solo le fotoemissioni vengono eseguiti, come ulteriore test, gli ABR automatici e se positivi (refer) si procede all'esecuzione del protocollo diagnostico completo di conferma);
  - inquadramento clinico ed approfondimento diagnostico multidisciplinare;
  - screening genetico e diagnosi genetico-molecolare;
  - Osservatorio epidemiologico, con compiti di organizzazione e di monitoraggio del processo dello screening (nella area vasta in collaborazione con il CNR);
  - controlli periodici dello sviluppo della percezione acustica e delle abilità comunicative e linguistiche;
  - selezione dell'impianto cocleare;
  - follow-up per valutare l'implementazione della protesizzazione e della riabilitazione e per monitorare l'inserimento scolastico e sociale, lo sviluppo delle abilità percettive, linguistiche e cognitive.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a riavviare un percorso, che aveva visto la Toscana quale regione capofila in materia di attivazione in tutte le aziende sanitarie dello screening uditivo neonatale, che, partendo dall'emanazione di linee direttive regionali e sulla base del monitoraggio dei risultati e delle azioni intraprese, possa portare ad una implementazione degli interventi di screening neonatale, puntando a consolidare e, possibilmente, a superare la percentuale del 95 per cento dello screening uditivo neonatale ancor prima del 2018;

ad assicurare un miglioramento, in termini di qualità

ed appropriatezza, di attenzione alle competenze professionali, nonché di garanzia per un'equità di accesso, dello screening uditivo neonatale, estendendo a tutti i punti nascita il protocollo diagnostico dei centri di riferimento di III livello in grado di escludere la possibilità di "falsi negativi" e, ad oggi, eseguito solo nei casi in cui lo screening audiologico risulti positivo e gli ulteriori approfondimenti audiologici confermino la presenza di sordità; consentendo di procedere in tempi brevi, ove necessario, ad un primo inquadramento clinico-audiologico, alla protesizzazione acustica precoce ed all'inizio della terapia logopedica;

a dare attuazione pratica alla richiamata previsione

di costituire un coordinamento regionale in materia di screening auditivo neonatale incentrato sull'AOU Meyer, prevedendo per quest'ultima azienda la possibilità di integrare i propri organici con personale provvisto di specifica e comprovata esperienza professionale anche in materia di screening uditivo neonatale, audiometria infantile ed audiometrica protesica infantile; ad implementare, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 33 bis della l.r. 40/2005, che assegna all'AOU Meyer la funzione di riorganizzazione e coordinamento operativo della rete pediatrica regionale, il ruolo della citata azienda ospedaliera universitaria quale punto di riferimento regionale, creando, contestualmente e a supporto di tale scelta, una vera e propria rete, ad oggi assente, incentrata sul registro regionale dei bambini diagnosticati dal momento che la mancanza di

una banca dati relativa al monitoraggio degli interventi attivati non facilita l'organizzazione complessiva dei servizi rivolti ai pazienti.

## UMBRIA

**DGR 23.5.16, n. 569** - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i disturbi del comportamento. (BUR n. 29 del 22.6.16)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i disturbi del comportamento.**

Al fine di individuare un problema di salute inerente l'area della psicopatologia infantile di particolare rilievo per i servizi specialistici (Servizi di neuropsichiatria infantile e di riabilitazione dell'età evolutiva), i servizi sociali e i pediatri di libera scelta, sono stati assunti i seguenti criteri:

- rilevanza epidemiologia (prevalenza elevata)
- rilevanza in termini di sofferenza, difficoltà di adattamento e di integrazione sociale dei minori
- rilevanza prognostica nei termini della persistenza del disturbo e sviluppo di altri disturbi psichici e comportamentali
- importanza del coinvolgimento delle diverse professionalità nel percorso assistenziale.

I disturbi del Comportamento, con particolare riferimento al disturbo oppositivo provocatorio ed al disturbo della condotta, soddisfano tutti i criteri suddetti.

I disturbi del Comportamento o "Disturbi dirompenti, del controllo degli impulsi e della condotta" come classificati nel DSM-5, costituiscono uno dei motivi più frequenti di richiesta di intervento da parte dei Servizi Specialistici di Neuropsichiatria infantile sia nell'infanzia che nell'adolescenza. Tali disturbi sono accumulati da problemi di regolazione emotiva e comportamentale, che in modo peculiare per tale categoria diagnostica, si manifestano attraverso la violazione dei diritti degli altri e/o l'attivazione di condotte che mettono l'individuo in contrasto con norme sociali o figure che rappresentano l'autorità.

I minori che presentano quadri clinici riferibili a questa categoria diagnostica, hanno elevati rischi evolutivi e una compromissione rilevante e pervasiva del loro funzionamento adattivo, che spesso rende molto difficoltoso il loro percorso sia in ambito scolastico che sociale. Le loro problematiche comportamentali e la frequente presenza di disturbi del neurosviluppo e psicopatologici in comorbidità, influenzano negativamente il loro funzionamento nei contesti di vita e le traiettorie evolutive verso l'età adulta. Possono portare, inoltre, allo sviluppo di varie patologie psichiatriche anche connesse con la marginalità sociale, come nel caso dello sviluppo di un disturbo antisociale di personalità o di un disturbo da abuso o da dipendenza da sostanze.

La multifattorialità e la complessità di tali disturbi richiede interventi multidisciplinari al fine di ottenere risultati migliori nel tempo. Il progetto terapeutico globale è necessario che sia adeguatamente calibrato ed articolato in interventi rivolti al minore, ai genitori e di counseling a tutti gli operatori che interagiscono con il bambino/ragazzo nei vari contesti di vita (scolastico, sociale). L'attività di lavoro in équipe coinvolgerà le varie istituzioni dalla Neuropsichiatria infantile, la scuola, i Servizi sociali e, qualora siano coinvolti, anche i Servizi giuridici ed inoltre i Servizi di salute mentale in presenza di eventuali patologie psichiatriche dei genitori.

La presa in carico dei disturbi del comportamento pone delle criticità, sia per quanto riguarda la compliance al trattamento da parte del minore e dei genitori, che è spesso ridotta, sia nella attuazione dell'intervento da parte dei Servizi specialistici, che risultano spesso inseriti in un assetto organizzativo disomogeneo sia sul territorio nazionale che in quello umbro e con risorse talvolta non adeguate alle richieste. Inoltre, ulteriori criticità sono rappresentate dalle ridotte possibilità di inserimento in strutture psicoeducative e terapeutiche diurne e residenziali e nei casi più gravi di un ricovero ospedaliero.

La prognosi e gli elevati costi sociali dei disturbi del comportamento hanno motivato negli ultimi venti anni la pubblicazione di un numero rilevante di studi e di ricerche che ha permesso di orientare verso una maggiore condivisione nella comunità scientifica su vari aspetti, da quelli clinici, eziologici evolutivi e terapeutici.

In considerazione quindi della complessità di tali disturbi e delle criticità emerse, è diventato importante poter individuare delle “buone prassi”, sia per quanto riguarda gli aspetti diagnostici che quelli di presa in carico della persona, che possano essere il più possibile basate sulle evidenze scientifiche disponibili e che orientino i Servizi di neuropsichiatria infantile della Regione Umbria verso una omogeneità d’intervento.

Si è quindi proceduto ad elaborare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i disturbi del comportamento, di cui all’allegato A (A CUI SI RINVIA), che costituisce parte integrante del presente atto, attraverso:

— una revisione della letteratura scientifica più recente per raccogliere le evidenze disponibili ed in particolare sono state prese in considerazione revisioni e linee guida internazionali prodotte da organismi statali e società scientifiche;

— una raccolta di informazioni sulle modalità operative dei Servizi per l’età evolutiva delle Aziende Sanitarie dell’Umbria in ordine alle procedure diagnostiche e terapeutiche messe in atto per i disturbi del comportamento.

## **Indice**

### *PARTE PRIMA*

#### **1. CARATTERISTICHE DEL DISTURBO**

##### 1.1 INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO

##### 1.2 QUADRO CLINICO

##### 1.3 FATTORI DI RISCHIO ED EZIOPATOGENESI

##### 1.4 EPIDEMIOLOGIA E DECORSO

##### 1.5 COMORBIDITÀ

### *PARTE SECONDA*

#### **2. PERCORSO DIAGNOSTICO - TERAPEUTICO**

##### 2.1 ACCESSO

##### 2.2 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

##### 2.3 PRESA IN CARICO E TRATTAMENTO

##### 2.3.1 INTERVENTO CON LA FAMIGLIA

##### 2.3.2 INTERVENTO CON IL BAMBINO

##### 2.3.3 INTERVENTO CON LA SCUOLA

##### 2.4 CRITERI PER IL COINVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE (SANITARIO E/O COMUNALE)

##### 2.5 AZIONI PRIORITARIE PER LA IMPLEMENTAZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE

##### 2.6 INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEL PERCORSO PER I DISTURBI DIROMPENTI DEL COMPORTAMENTO

#### **APPENDICE- STRUMENTI DIAGNOSTICI**

#### **BIBLIOGRAFIA**

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

## **PIEMONTE**

**DGR 30.5.16, n. 21-3378** - IPAB - "Fondazione Quaranta" con sede in Carignano (TO). Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 25 del 23.6.16)

### **Note**

L’IPAB – Ospedale Cronici “Fondazione Quaranta” con sede in Carignano, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890 ed è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto approvato in data 24/12/1868.

Il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione n. 2 adottata in data 27/04/2015 dal Consiglio di Amministrazione, richiedeva l'approvazione di un nuovo statuto e la variazione della denominazione da Ospedale Cronici "Fondazione Quaranta" a Fondazione Quaranta.

Tale proposta, considerato che lo statuto vigente risale al 1992, è stata determinata dalla necessità di dotare l'Ente di un testo più confacente alle mutate esigenze sociali adeguandolo alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; tra l'altro, oltre alla modifica della denominazione dell'Ente, nello statuto proposto è stata data attuazione al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni gestionali ed è stato ridotto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Viene approvato il nuovo statuto dell'IPAB - Fondazione Quaranta con sede in Carignano, composto da

22 articoli, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante.

## POVERTA' – INCLUSIONE SOCIALE

### **BASILICATA**

**DGR 24.5.16, n. 557** - Tirocini finalizzati all'inclusione sociale". Approvazione principi applicativi in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate il 22 gennaio 2015 dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni. (BUR n. 23 del 16.6.16)

#### **Note**

Viene approvato l'allegato A), unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina dei "Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti".

Viene altresì approvato l'allegato B) unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale contenente lo "Schema di progetto personalizzato di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";

#### **NB**

**Per gli allegati si rinvia alla lettura integrale del testo**

### **PIEMONTE**

**DD 2 maggio 2016, n. 249** - D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015 - Costituzione di un tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale. Nomina Componenti. (BUR n. 25 del 23.6.16)

#### **Note**

Vengono nominati quali componenti del Tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale:

- Augusto Ferrari: Assessore regionale alle Politiche Sociali della famiglia e della casa;
- Gianna Pentenero: Assessora regionale all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale;
- Monica Cerutti: Assessora regionale alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione;
- Gianfranco Bordone: Direttore Regionale della Direzione Coesione Sociale;
- Antonella Caprioglio: Dirigente del settore politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti;
- Felice Alessio Sarcinelli: Dirigente del settore politiche del lavoro;

- Adriana Barbara Bisset, Gabriella Delmastro, Genesia Giuseppina, Pasquina Lidia Ricciarelli, Stefania Roma e Laura Schutt, quali membri del gruppo intersettoriale di cui alla D.D. n. 1033 del 17/12/2015;
- Monica Lo Cascio: Direttore delle Politiche Sociali e dei rapporti con le Aziende sanitarie della Città di Torino;
- Elena Di Bella: Dirigente Servizio Politiche Sociali e di Parità della Città Metropolitana;
- Tarasco Massimo (titolare) e Grassi Daniela (supplente) quali referenti dell'Alleanza contro la povertà in Italia;
- Barbaglia Angelo, Guasco Stefania, Bertoluzzo Marco e Colonna Antonio quali referenti degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali;
- Barbara Rosina quale referente dell'Ordine degli assistenti sociali del Piemonte;
- Luciano Abburrà (titolare) e Maria Cristina Migliore (supplente) quali referenti di IRES Piemonte;
- Cristina Avonto (titolare) e Giovanni Catanzaro (supplente) quali referenti di Fio.PSD;
- Andrea Pistono (titolare) e Luciano Dematteis (supplente) quali referenti del Coordinamento dei Centri di Servizio del Volontariato del Piemonte;
- Andrea Di Renzo quale referente per il Gruppo Abele;
- Gonella Rossana (titolare) e Giletti Gianni (supplente) quali referenti del SERMIG.

Sulla base delle esigenze organizzative, nonché delle tematiche trattate negli incontri del Tavolo e/o in eventuali sottogruppi tematici specifici, i componenti potranno essere affiancati, oppure potranno delegare la partecipazione agli incontri, ad altri rappresentanti.

Le funzioni di coordinamento e di segreteria del Tavolo sono svolte dal Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti e, nello specifico da: Gaetano Baldacci e Monica Vietti.

## **PUGLIA**

**REG. REG.LE 23.6.16, n. 8** - Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.

### **Titolo I**

#### **Disposizioni generali**

##### Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione della Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", di seguito nominata legge regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 15 della medesima legge regionale e ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Regionale approvato con Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7, come novellato dall'articolo 3 della legge regionale n. 44/2014.
2. La disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita nel rispetto dei requisiti e modalità di accesso, nonché dei criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della medesima l. 208/2015.
3. Ai fini dell'attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è disciplinato in coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla legge regionale, con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) n. 1304/2013, nonché in coerenza con gli obiettivi di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva di cui all'articolo 1 comma 386 e seguenti della legge n. 208/2015 e successivi provvedimenti attuativi, e con l'accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva.
4. Il presente Regolamento integra, per i soli effetti sull'attuazione del Reddito di Dignità, il Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, recante disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro, per la disciplina dei tirocini

di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone con fragilità di cui all'articolo 1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse".

## Articolo 2

### (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per nucleo familiare si intende il nucleo familiare beneficiario della misura, anche monopersonale, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);

b) per richiedente si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso al Reddito di Dignità; il richiedente coincide con il soggetto beneficiario e, qualora lo stesso non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, è tenuto ad indicare i riferimenti necessari ad individuare quest'ultimo in modo univoco;

c) per Servizio sociale dell'Ambito territoriale si intende il Servizio sociale dei Comuni associati in Ambito territoriale sociale, di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, ove configurato come Servizio sovracomunale, ovvero il Servizio Sociale professionale del singolo Comune in cui ha la residenza il nucleo familiare beneficiario;

d) per Servizi in materia di lavoro, per le rispettive competenze, si intendono:

- i Centri per l'Impiego, quali servizi pubblici per il lavoro, che svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi attribuite ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2015;

- i servizi accreditati per il lavoro, ai sensi della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25, e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 276 del 2003 e dal d.lgs. n. 150 del 2015;

- i servizi per l'orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. n. 276 del 2003;

e) per bimestre si intende ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre;

f) per percorso di attivazione deve intendersi l'avvio di ogni attività capace di promuovere l'inserimento sociolavorativo dei beneficiari, di responsabilizzare rispetto a predefiniti obiettivi di crescita individuale e di comunità, di accrescere il pronostico di occupabilità dei soggetti a valle degli stessi percorsi;

g) per equipe multiprofessionale, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della legge regionale, si intende l'equipe responsabile della realizzazione operativa del programma "SIA — ReD" in ciascun Ambito territoriale.

Ogni equipe è costituita da operatori sociali e socioeducativi, un operatore dell'amministrazione competente sul territorio in materia di servizi per l'orientamento e il lavoro, eventuali altre figure professionali da attivare in relazione ai bisogni rilevati in fase di prevalutazione dei casi. L'equipe collabora con gli operatori di organizzazioni non profit attive nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, pronto intervento sociale e di inclusione sociale attiva;

h) per Responsabile del Procedimento (RUP) dell'Ambito territoriale deve intendersi il funzionario pubblico individuato dall'Ufficio di Piano di Zona o dal Comune capofila quale responsabile del procedimento amministrativo e di tutte le procedure connesse all'attuazione della misura denominata Reddito di Dignità, nonché referente per l'equipe multiprofessionale, per i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito e per i servizi per l'impiego territorialmente competenti.

## Articolo 3

(Composizione della misura)

1. Ai fini della presente disciplina, e ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti:

- a) sostegno al reddito per il contrasto alla povertà, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come disciplinato dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della medesima I. n. 208/2015;
- b) indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio sociolavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, come definito nell'ambito del patto individuale di inclusione sociale attiva;
- c) percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;
- d) altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, attività di affiancamento e supporto individuale per l'inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.

## **Titolo II**

### **Requisiti soggettivi per l'accesso a ReD**

#### Articolo 4

(L'accesso alla misura)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, i requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma

387, della I. n. 208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della medesima I. n. 208/2015.

2. Con riferimento agli altri elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b) e c) attivabili con il Reddito

di Dignità di cui alla legge regionale, sono requisiti soggettivi di accesso per il soggetto richiedente i seguenti:

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
- d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013, ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 3.000,00; in caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata;
- e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. Nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;
- f) valutazione multidimensionale del bisogno superiore o uguale a un valore di 45 punti attribuito in base alla scala di valutazione di cui al successivo articolo 5.
- g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva.

3. Sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari, in quanto percettori di altra specifica misura di sostegno al reddito:

a) coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino percettori di Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), ai sensi degli artt.1-14 del D.Lgs. n. 22/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", o percettori di Assegno di Disoccupazione (ASDI), ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale di cui al Decreto Interministeriale 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 600,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno. Per le regole di computo da applicare per la verifica di questo requisito si procede in analogia con quanto definito all'articolo 4 del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015.

#### Articolo 5

(Valutazione multidimensionale del bisogno)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, i criteri di priorità sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della medesima I. n. 208/2015.

2. Con riferimento agli altri elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b) e c) attivabili con il Reddito di Dignità di cui alla legge regionale, ferme restando le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di cui all'articolo 8, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda si basa sui seguenti

criteri:

- a) numero di figli
- b) numero di figli minori
- c) nucleo familiare monogenitoriale
- d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza
- e) valore ISEE
- f) condizione lavorativa

I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità.

3. Con riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, in analogia a quanto disposto all'articolo 4 del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, superiore o uguale a 45 punti sui 100 punti totali attribuiti in base alla scala di seguito specificata:

g) presenza nel nucleo familiare di figli max  
25 punti

n. 1 figlio 10 p.

n. 2 figli 20 p.

n. 3 figlio più 25 p.

h) presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a 36 mesi 5 punti

i) nucleo familiare monogenitoriale 25 punti

j) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza max 10 punti  
disabilità grave 5 p.  
non autosufficienza 10 p.

k) valore ISEE max 25 punti

così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE diviso per 120

l) condizione lavorativa 10 punti

attribuito con riferimento al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

4. I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili in modo univoco dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità. Per l'applicazione dei suddetti criteri e per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si fa rinvio a quanto specificato all'articolo 4 del Decreto Ministeriale di cui all'art.1 comma 387 della legge n. 208 del 2015.

### **Titolo III**

#### **Le modalità e procedure per l'accesso**

##### Articolo 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale preposta alla gestione della misura, è approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'accesso al Reddito di Dignità, nonché lo schema della domanda e il manuale per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica unica per la presentazione delle domande, per l'istruttoria delle stesse, per la rendicontazione delle risorse utilizzate e per il monitoraggio dei patti per l'inclusione sociale attiva.

2. La piattaforma telematica unica assicura la cooperazione applicativa con la piattaforma INPS per:

- la presentazione delle domande dei cittadini aventi i requisiti di accesso;

- la verifica automatica dei requisiti di accesso, preliminare alle fasi di valutazione da parte delle equipe multiprofessionali di cui alla lett. g) dell'articolo 2;

- la gestione integrata della copertura finanziaria dei fondi nazionali e dei fondi regionali per ciascuna delle domande prese in carico e il monitoraggio delle dotazioni finanziarie residue.

3. Le domande di accesso al Reddito di Dignità sono presentate esclusivamente mediante piattaforma telematica unica, a partire dal giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell'Avviso pubblico di cui al comma 1.

4. La piattaforma telematica unica integra le funzionalità richieste per l'accesso alla sola misura economica di sostegno al reddito di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, con le funzionalità richieste per l'accesso alle altre componenti del Reddito di Dignità, sviluppata in cooperazione applicativa tra INPS e Regione Puglia.

##### Articolo 7

(Soggetti abilitati alla presentazione della domanda)

1. I cittadini in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla misura, in risposta ad apposito Avviso pubblico regionale, a partire dalla data indicata come data di avvio della procedura possono presentare la domanda su piattaforma telematica unica:

a) come utenti diretti della piattaforma telematica unica, previa generazione delle credenziali personali di accesso;

b) mediante Centri di Assistenza Fiscale e Patronati già riconosciuti a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ovvero da quelli convenzionati con gli Ambiti territoriali

sociali e i Comuni di riferimento, alle medesime condizioni economiche previste per gli aderenti alla piattaforma SGATE, con oneri a carico degli stessi Comuni;

c) mediante i servizi per il lavoro accreditati, a condizione che si sia provveduto alla definizione di apposite convenzioni con i Comuni di riferimento, alle medesime condizioni di cui alla lett. b.

2. I Servizi Sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali non sono abilitati a presentare domande per conto dei cittadini, essendo gli stessi responsabili della fase istruttoria e di verifica dei requisiti soggettivi di accesso.

#### Articolo 8

(Fasi di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e soggetti responsabili)

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi tramite la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono le seguenti fasi di istruttoria:

Fase I - verifica preliminare dei requisiti di accesso e certificazione ISEE, a cura di Servizio Sociale dell'Ambito territoriale e INPS, che operano tramite piattaforma telematica unica, ciascuno per la rispettiva competenza: l'INPS per tutti i requisiti la cui verifica si basa sui dati desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, i Comuni per tutti i requisiti non desumibili dalla suddetta dichiarazione;

Fase II - valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2, attraverso l'applicazione delle funzionalità della piattaforma telematica unica;

Fase III - valutazione multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di carichi familiari e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico del nucleo familiare, a cura dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con il Centro per l'Impiego competente, ove richiesto, e sottoscrizione del patto individuale per l'inclusione sociale.

2. I tempi di svolgimento delle Fasi I e II di cui al comma 1 sono definiti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015. I tempi di cui alla Fase III sono determinati in un massimo di 30 giorni dalla ammissione alla misura sulla base dell'esito di verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti.

3. Ai sensi dell'art.14 comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento la Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva ai fini esclusivi dell'attuazione della misura Reddito di dignità, un regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree territoriali di competenza dei centri territoriali per l'impiego, e gli Ambiti territoriali sociali di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n.19

#### **Titolo IV**

#### **Determinazione del beneficio economico**

#### Articolo 9

(Modalità di calcolo del beneficio economico)

1. Per la parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell'importo economico da riconoscere sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della medesima I. n. 208/2015.

2. Per la parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla lett. b) dell'articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell'importo economico sono i seguenti:

a) composizione del nucleo familiare

b) impiego orario settimanale per lo svolgimento del tirocinio per l'inclusione socio lavorativa ovvero per il percorso di attivazione come definito con il patto individuale per l'inclusione sociale attiva.

3. L'ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità regionale, considerando, ove applicabile, il cumulo dei benefici economici di cui alla lett. a) e alla lett. b) dell'articolo 3 comma 1, è pari ad Euro 600,00 per un nucleo familiare con cinque componenti o più. Detto importo massimo è riparametrato per nuclei familiari con meno di cinque componenti.

4. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi economici della misura di cui alla lett. b) dell'articolo 3 comma 1 in relazione ai criteri di cui al presente articolo.

#### Articolo 10

(Erogazione del beneficio economico)

1. Il beneficio economico determinato dalla somma degli importi di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 3 comma 1, come attivati in relazione al possesso dei rispettivi requisiti di accesso, è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un periodo minimo di 6 mesi.

2. La Misura, previo un periodo di interruzione di almeno 6 mesi, può essere concessa nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.

3. Il beneficio economico concesso decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, per l'importo di cui alla lett. a) e b) dell'articolo 3 comma 1, salvo rinvio dettato dalla eventuale necessità di condurre verifiche specifiche ovvero acquisire documentazione integrativa.

4. L'erogazione del beneficio economico avviene mediante apposita Carta-Acquisti rilasciata da INPS-Poste Italiane ai titolari in quanto richiedenti il Reddito di Dignità che, a seguito di verifica, siano risultati ammessi al beneficio.

### **Titolo V**

#### **Il patto individuale di inclusione sociale attiva**

##### Articolo 11

(Definizione e contenuti)

1. Il patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all'articolo 11 della legge regionale è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il Ambito territoriale, Il patto individuale di inclusione sociale attiva è stipulato entro 30 giorni dalla ammissione alla Misura Reddito di Dignità, e in ogni caso al termine della Fase III di cui all'articolo 8 comma 1.

2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva dichiara gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità sociale, nonché gli obiettivi di responsabilità genitoriale in favore dei minori componenti il nucleo e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra cui:

a) azioni di ricerca attiva di lavoro;

b) adesione a progetti di formazione ove necessari per il rafforzamento professionale;

c) adesione a un percorso di tirocinio per l'inclusione sociale attiva di cui all'articolo 1 comma 2 lett. d) della I.r. n. 23/2013 o ad altro percorso di attivazione;

d) frequenza e impegno scolastico dei figli minori

e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;

f) espletamento di lavoro di cura e assistenza diretta personalizzata in favore di componente non autosufficiente del proprio nucleo familiare.

3. Ai fini della definizione del patto, l'equipe multiprofessionale di cui all'articolo 12 comma 4 della legge regionale procede alla valutazione multidimensionale del fabbisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione approvato con apposito provvedimento della struttura amministrativa preposta alla gestione della misura, i cui esiti sono in sintesi riportati su piattaforma telematica unica ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo.

4. Al fine di accrescere il pronostico di efficacia dei patti individuali di inclusione sociale attiva e dei progetti personalizzati in essi compresi, in considerazione del contesto comunitario in cui gli stessi saranno definiti,

i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali possono sottoscrivere appositi patti di comunità con le organizzazioni del terzo settore e le altre organizzazioni private per supportare la presa in carico e la piena integrazione delle persone beneficiarie del Reddito di Dignità

##### Articolo 12

(Obblighi del soggetto beneficiario e del nucleo familiare beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario del Reddito di Dignità e i componenti del suo nucleo familiare in età superiore ai 18 anni, hanno l'obbligo di:

- a) impegnarsi nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione di cui all'articolo 11,
- b) comunicare al Servizio Sociale dell'Ambito territoriale ogni variazione riguardo la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare, lo stato di occupazione, le componenti reddituali e patrimoniali già dichiarati nella DSU, entro 30 giorni dal verificarsi della **variazione**.

## **Titolo VI**

### **Disciplina del tirocinio per l'inclusione sociale e l'inserimento socio lavorativo ai fini dell'attuazione del Reddito di Dignità**

#### Articolo 13

(Ambito di applicazione e destinatari)

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano gli standard di riferimento, le modalità operative e le procedure per l'attivazione dei tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento sociolavorativo, attivati nell'ambito della Misura del Reddito di Dignità, quali elementi essenziali per la definizione dei patti individuali per l'inclusione sociale attiva di cui all'articolo 11 della legge regionale.

2. Obiettivi dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali di cui all'articolo 1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse" sono i seguenti:

- valorizzare le competenze di base e professionali del beneficiario nell'ambito di attività aggiuntive e non sostitutive rispetto alla organizzazione ordinaria del lavoro già in essere presso il soggetto ospitante;

- accrescere il pronostico di occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente fuori dal mercato del lavoro

- promuovere il valore aggiunto per le comunità locali e finalizzare le azioni di responsabilità sociale del

sistema delle imprese profit e non profit sul territorio.

3. I tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento sociolavorativo sono rivolti a tutti i soggetti, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri, comunitari e non, regolarmente soggiornanti in Italia, beneficiari del Reddito di dignità.

4. Il soggetto promotore, di cui al successivo articolo 14, eroga in favore del tirocinante una indennità stabilita sulla base di quanto indicato all'articolo 9 e secondo quanto previsto nella convenzione di tirocinio.

5. Il beneficio economico corrisposto in relazione al tirocinio svolto dai soggetti beneficiari ha natura di indennità economica in presenza di condizioni di fragilità economica e in relazione alla tipologia e intensità temporale di impegno settimanale prevista dal tirocinio medesimo.

6. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina nazionale e alla disciplina di cui al Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, in quanto applicabile.

#### Articolo 14

(Soggetti promotori dei tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento sociolavorativo)

1. Con riferimento ai tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento sociolavorativo attivati nell'ambito del Reddito di Dignità, i soggetti promotori sono i Comuni associati in Ambiti territoriali, come definiti dalla Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i., i quali agiscono d'intesa con gli altri servizi territoriali competenti (socio-sanitari, del lavoro, educativi) così come indicato dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2016.

2. I soggetti promotori, come individuati al comma precedente, sono garanti della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative, di integrazione ed inclusione che lo stesso prevede secondo le modalità definite con il Patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all'articolo 11 della legge regionale. A questo scopo, in sede di sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 16, il soggetto promotore individua il tutor responsabile delle attività che ha il compito di monitorare l'attuazione del progetto di tirocinio.

3. Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3, ogni tutor responsabile può seguire contemporaneamente un numero massimo di dieci progetti di tirocinio, con i rispetti posti attivabili.

#### Articolo 15

(Soggetti ospitanti i tirocini per l'inclusione sociale e Catalogo Regionale)

1. I soggetti che possono ospitare la realizzazione di un progetto di tirocinio per l'inclusione sono gli Enti locali, gli altri organismi pubblici, le imprese produttive del territorio, le organizzazioni del terzo settore ai sensi della normativa vigente e le altre organizzazioni private presenti in ciascun Ambito territoriale, nonché tutti i soggetti in possesso dei requisiti che verranno individuati nell'Avviso pubblico di cui al successivo comma 3.

2. Nell'ambito delle procedure di attivazione dei tirocini sopra citati i soggetti ospitanti presentano apposita manifestazione di interesse nel Catalogo di "progetti di tirocinio per l'inclusione sociale", costituito e consultabile su piattaforma telematica unica, e articolato in due distinte sezioni, quella dei tirocini attivati e ospitati da soggetti pubblici, e quella dei tirocini attivati e ospitati da soggetti privati, profit e non profit.

3. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale deputata alla gestione della misura Reddito di Dignità, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, è approvato apposito Avviso Pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse ad ospitare tirocini per l'inclusione e la disciplina della procedura di candidatura, valutazione e selezione delle Manifestazioni di interesse con il supporto della piattaforma telematica unica.

4. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:

a. un tirocinante nelle unità produttive fino a tre dipendenti e nelle unità produttive con il solo datore di lavoro;

b. non più di un tirocinante ogni 3 dipendenti nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra quattro e ventuno;

c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del venti per cento dei dipendenti nelle unità produttive che contino più di ventuno dipendenti della medesima tipologia. E' consentito l'arrotondamento all'unità superiore.

5. Tutti i soggetti privati proponenti non devono versare in situazione di crisi, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, non devono aver proceduto al licenziamento per la riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'Avviso di cui al comma 3 del presente articolo, non devono avere avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli ultimi 12 mesi, non devono essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento, non devono essere in pendenza di giudizio e/o con sentenza di condanna passata in giudicato in materia di licenziamenti collettivi. Devono inoltre essere in regola con la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili.

6. Il soggetto ospitante il tirocinio per l'inclusione può definire, in sede di manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco dei tirocini, il fabbisogno in termini di profili professionali nonché le caratteristiche anagrafiche e curriculari più indicate per la maggiore efficacia dei tirocini stessi. A seguito della valutazione multidimensionale, i servizi pubblici per l'impiego e i servizi per l'orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in Ambiti territoriali sociali

promuovono un dialogo con i soggetti ospitanti per favorire l'incontro domanda-offerta ai fini dell'abbinamento dei beneficiari della misura alle opportunità di tirocinio.

7. Al fine della presentazione della manifestazione di interesse per l'inserimento a Catalogo del progetto di tirocinio, il soggetto ospitante dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, nonché l'eventuale necessità di integrare e completare il percorso di tirocinio con apposito progetto formativo individuale, da individuare nell'ambito delle opportunità di cui all'apposito catalogo formativo regionale.

#### Articolo 16

(Contenuti della convenzione di tirocinio)

1. I tirocini per l'inclusione sono attivati sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dall'Ambito territoriale sociale e dal soggetto ospitante, al fine di definire gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori. Ciascuna convenzione può essere riferita a più tirocini da attivare.

2. Sono obblighi del soggetto ospitante il tirocinio:

a. la sottoscrizione con ciascun tirocinante di un apposito patto individuale che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo tirocinio nell'ambito del più complessivo processo di attivazione;

b. la attivazione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati;

c. la individuazione di uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel Progetto di Tirocinio, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno n. 1 tutor ogni 5 partecipanti e in ogni caso per ciascuna sede del tirocinio;

d. la richiesta presso il Centro per l'impiego competente di attivazione dei percorsi formativi a supporto del tirocinio, se previsto;

e. la valutazione finale degli esiti della partecipazione al tirocinio per ciascuno dei beneficiari, con la compilazione di apposita scheda individuale da trasmettere al Comune capofila dell'Ambito territoriale di riferimento, nonché al Centro per l'Impiego competente;

f. la gestione ordinata del registro presenze dei partecipanti, in qualità di tirocinanti;

g. il pagamento degli oneri assicurativi INAIL per i rischi di infortuni sui luoghi di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia di assicurazione.

3. Gli oneri assicurativi e per la sicurezza connessi alla attivazione, di cui al comma 2 lett. g), sono rimborsati dall'Ambito territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell'ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020.

4. Gli oneri per attività di tutoraggio e prestazioni specialistiche strettamente rivolti al supporto individuale per il pieno inserimento nel contesto produttivo e operativo del tirocinio, restano a carico dell'Ambito territoriale di riferimento rispetto alla residenza del soggetto beneficiario e a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell'ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020.

#### Articolo 17

(Monitoraggio dei tirocini)

1. La Regione per il tramite dei Centri per l'impiego, e in collaborazione con i tutor responsabili delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 14 designati dai soggetti promotori, promuove il corretto utilizzo dei tirocini in conformità alla disciplina vigente e alla relativa regolamentazione contrastando forme di abuso, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con i competenti organi ispettivi.

2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma precedente, effettua una specifica attività di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva. Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad oggetto l'analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro o altro sistema adottato dalla Regione.

3. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali atteggiamenti distorsivi da parte del soggetto ospitante presenti nell'attuazione del tirocinio, quali a titolo esemplificativo:

- a) la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura di specifica mansione;
- b) le cessazioni anomale;
- c) le attività svolta in maniera difforme dal progetto di tirocinio;
- d) l'incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno stesso soggetto ospitante;
- e) la concentrazione dell'attivazione di tirocinio in specifici periodi dell'anno;
- f) lo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle fasce orarie notturne.

## **Titolo VII**

### **Cause di sospensione e revoca**

#### Articolo 18

(Ulteriori cause di sospensione e revoca del beneficio economico)

1. Con riferimento alle cause di sospensione del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall'art. 10 comma 1 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di sospensione:

- a) le cause di cui all'art. 15 del Reg. R. n. 3/2014;
- b) le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015, di attuazione del SIA.

2. Con riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall'art. 10 comma 2 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di sospensione:

- a) le cause di cui all'art. 17 del Reg. R. n. 3/2014;
- b) le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015, di attuazione del SIA.

## **Titolo VIII**

### **Modifiche al regolamento n. 34 del 27 dicembre 2012**

#### Articolo 19

(Modifiche al Regolamento Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012)

1. All'art. 3, comma 1, n.7 del Regolamento regionale n. 34/2012, "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia", che disciplina i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati, sono eliminate le parole "limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R. n.19 del 20 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".

2. I Comuni che abbiano già presentato istanza per l'accreditamento, o risultino già inseriti nell'Albo dei soggetti accreditati dalla Regione Puglia ai sensi della previgente disciplina, sono automaticamente accreditati alla erogazione dei servizi per tutte le fasce di utenza.

## **Indice**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1 - (AMBITO DI APPLICAZIONE)

ARTICOLO 2 - (DEFINIZIONI)

ARTICOLO 3 - (COMPOSIZIONE DELLA MISURA)

### **TITOLO II - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO A RED**

ARTICOLO 4 - (L'ACCESSO ALLA MISURA)

ARTICOLO 5 - (VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL BISOGNO)

### **TITOLO III - LE MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ACCESSO**

ARTICOLO 6 - (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ARTICOLO 7 - (SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ARTICOLO 8- (FASI DI ISTRUTTORIA, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SOGGETTI RESPONSABILI)

**TITOLO IV - DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO**

ARTICOLO 9 - (MODALITÀ DI CALCOLO DEL BENEFICIO ECONOMICO) ARTICOLO 10 - (EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO)

**TITOLO V - IL PATTO INDIVIDUALE DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA ARTICOLO 11 - (DEFINIZIONE E CONTENUTI)**

ARTICOLO 12 - (OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E DEL NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO)

**TITOLO VI - DISCIPLINA DEL TIROCINIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI DIGNITÀ**

ARTICOLO 13 - (AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI)

ARTICOLO 14 - (SOGGETTI PROMOTORI DEI TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO)

ARTICOLO 15 - (SOGGETTI OSPITANTI I TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E CATALOGO REGIONALE)

ARTICOLO 16 - (CONTENUTI DELLA CONVENZIONE DI TIROCINIO)

ARTICOLO 17- (MONITORAGGIO DEI TIROCINI) TITOLO VII - CAUSE DI SOSPENSIONE E REVOCA

ARTICOLO 18 (ULTERIORI CAUSE DI SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO ECONOMICO)

**TITOLO VIII - MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 34 DEL 27 DICEMBRE 2012**

ARTICOLO 19 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 34 DEL 27 DICEMBRE 2012)

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**LAZIO**

**Determinazione 8 giugno 2016, n. G06548** - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Wiki Work soc. coop. sociale a r.l." codice fiscale 12239691004, con sede legale nel comune di Roma via dei Pampini, 7 c.a.p. 00172. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. . (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Note**

Viene disposta l'iscrizione della "Wiki Work soc. coop. sociale a r.l." codice fiscale 12239691004, con sede legale nel comune di Roma via dei Pampini, 7 c.a.p. 00172 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 11 aprile 2016.

**Determinazione 8 giugno 2016, n. G06549** - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Società cooperativa sociale Ever Green" codice fiscale 01813950563, con sede legale nel comune di Vetralla via Cassia, km. 67,200 c.a.p. 01019. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Note**

Viene disposta l'iscrizione della cooperativa "Società cooperativa sociale Ever Green" codice fiscale 01813950563, con sede legale nel comune di Vetralla via Cassia, km. 67,200 c.a.p. 01019 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 20 agosto 2015.

**Determinazione 8 giugno 2016, n. G06550** - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Famiglia Fleming società cooperativa sociale" codice fiscale 13597081002, con sede legale nel comune di Roma via dei Due Ponti, 222/d c.a.p. 00189. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Note**

Viene disposta l'iscrizione della cooperativa "Famiglia Fleming società cooperativa sociale" codice fiscale 13597081002, con sede legale nel comune di Roma via dei Due Ponti, 222/d c.a.p. 00189 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 12 aprile 2016.

**Determinazione 8 giugno 2016, n. G06551** - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Quality Services società cooperativa sociale a r.l. - onlus" codice fiscale 12012701004, con sede legale nel comune di Roma via Cepagatti, 20 c.a.p. 00131. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Note**

Viene disposta l'iscrizione della cooperativa "Quality Services società cooperativa sociale a r.l. - onlus" codice fiscale 12012701004, con sede legale nel comune di Roma via Cepagatti, 20 c.a.p. 00131 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 21 aprile 2014.

**Determinazione 23 maggio 2016, n. G05735**

Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" - Art. 2, comma 1 bis - Presa d'atto ed approvazione della graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per il potenziamento dei servizi per l'Infanzia a sostegno delle famiglie - Annualità 2015 – Impegno di spesa di € 456.000,00 sul Capitolo R31917 – Esercizio Finanziario 2016. (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Note**

Viene preso atto ed approvare la graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per l'annualità 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della L.R. 13/2001 così come trasmessa dalla Commissione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25/03/2014, n. T00087.

Vengono finanziati n. 62 progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 63 (sessantatré), così come indicato nell'allegato A, che è parte integrante della presente determinazione.

Viene approvato l'allegato B, che è parte integrante della presente determinazione, relativo alle domande di contributo ammesse a valutazione, ma non finanziabili.

Viene approvato l'allegato C, che è parte integrante della presente determinazione, relativo alle domande di contributo valutate non ammissibili.

L'importo complessivo è pari a € 456.000,00

**Determinazione 23 maggio 2016, n. G05767**

Legge Regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" - Art. 3, comma 2 bis - Presa d'atto ed approvazione della graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per interventi per situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari - Annualità 2015 - Impegno di spesa di euro 56.000,00 sul Capitolo R31917 - Esercizio Finanziario 2016. (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Note**

Viene preso atto ed approvata la graduatoria relativa alla valutazione dei progetti presentati per l'annualità 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 13/2001 così come trasmessa dalla Commissione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25/03/2014, n. T00087;  
 Vengono finanziati n. 8 (otto) progetti che hanno ottenuto un punteggio pari a 63 (sessantatré), così come indicato nell'allegato A, che è parte integrante della presente determinazione;  
 Viene approvato l'allegato B, che è parte integrante della presente determinazione, relativo alle domande di contributo ammesse a valutazione, ma non finanziabili;  
 Viene approvato l'allegato C, che è parte integrante della presente determinazione, relativo alle domande di contributo valutate non ammissibili;  
 L'importo complessivo è pari a € 56.000,00

**Determinazione 13 giugno 2016, n. G06672** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio di Amministrazione della Confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai di Roma - Onlus, con sede in Roma, per il quadriennio 2016 - 2020. (BUR n. 49 del 21.6.16)

**Note**

Viene iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private il Consiglio di Amministrazione della Confraternita di S. Maria della Quercia dei Macellai di Roma - Onlus che, per il quadriennio 2016 -2020, risulta composto dai seguenti membri:

- Dionisi Roberto Presidente
- Babusci Bruno vice presidente
- Amadio Luciano vice Presidente vicario
- Di Pilla Mario consigliere
- Manna Nicolino consigliere
- Marianetti Piero consigliere
- Buccioni Dario consigliere
- Corallo Alfredo consigliere
- Scaglietta Stefano consigliere
- Capuani Giovanni consigliere
- Signorini Giuliano consigliere
- Mangani Graziano consigliere
- Branchi Maurizio consigliere
- Rocchigiani Osvaldo consigliere
- Pascucci Antonio consigliere

**Determinazione 13 giugno 2016, n. G06675** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione delle variazioni intervenute in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Comunità Il Carro - Onlus, con sede in Roma (BUR n. 49 del 21.6.16)

**Note**

Vengono iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private le variazioni intervenute in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Comunità Il Carro – Onlus, che risulta composto da:

- Filippo Gammarelli Presidente
- Matteo Mazzarotto Vice Presidente
- Daniele Bellini Consigliere
- Massimiliano Gammarelli Consigliere
- Rita Massi Consigliere
- Antonietta Squarcia Consigliere
- Mauro Vicini Consigliere

**Determinazione 16 giugno 2016, n. G06879** -Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli", con sede in Roma, per il quadriennio 2016 - 2019. (BUR n. 49 del 21.6.16)

**Note**

Viene iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli" che, per il quadriennio 2016 – 2019 risulta composto dai seguenti membri:

- Giovanni Raimondi Presidente
- Franco Anelli consigliere
- Alessandro Azzi consigliere
- Rocco Domenico Alfonso Bellantone consigliere
- Vincenzo Giovanni Cesareo consigliere
- Carlo Fratta Pasini consigliere
- Antonio Gasbarrini consigliere
- Fabio Lenzi consigliere
- Gianni Letta consigliere
- Cesare Mirabelli consigliere
- Alfredo Pontecorvi consigliere

**LOMBARDIA**

**DD 15.6.16 - n. 5557** - Approvazione del bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – Anno 2016 «Lo sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione» (BUR n. 25 del 21.6.16)

**Note**

Viene approvato il bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per l’anno 2016 «Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione», di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**PIEMONTE**

**DD 15 Aprile 2016, n. 214** D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente COMUNE DI OMEGNA con sede in Omegna (VB), piazza XXIV Aprile 18 - codice helios NZ00377 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 215** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Associazione Volontariato Torino - Vol.To con sede in Torino, Via Giolitti 21 - codice helios NZ01965 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale.

**DD 15.4.16, n. 216** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Citta' Metropolitana di Torino con sede in Torino, Via Maria Vittoria 12 - codice helios NZ00346 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 217** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Citta' Metropolitana di Torino con sede in Torino, Via Maria Vittoria 12 - codice helios NZ00346 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 218** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Citta' Metropolitana di Torino, con sede in Via Maria Vittoria 12 - codice helios NZ00346 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 219** D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente Comune di Torino con sede in Torino, Via Garibaldi 25 - codice helios NZ01512 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 223** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente COMUNE DI ASTI con sede in Asti, piazza Catena 2 - codice helios NZ02190 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 226** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente PROVINCIA DI NOVARA con sede in Novara, piazza Matteotti 1 - codice helios NZ00427 - Mancata ammissione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

**DD 15.4.16, n. 227** - D.G.R. n. 42-13128 del 25 gennaio 2010 - Ente PROVINCIA DI NOVARA con sede in Novara, piazza Matteotti 1 - codice helios NZ00427 - Mancata approvazione progetto di servizio civile nazionale. (BUR n. 24 de 16.6.16)

## **TOSCANA**

**DGR 30.5.16, n. 513** - L.R. 28/1993 e successive modificazioni. Approvazione Linee guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. (BUR n. 24 del 15.6.16)

### **Note INTRODUZIONE NORMATIVA**

Legge n. 266/1991 recante “Legge quadro sul volontariato”;

Legge regionale n. 41/2005 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, con particolare riferimento all’art. 17 “Il terzo settore”;

Programma Regionale di Sviluppo 2011- 2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011;

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della L.R. n. 1/2015, con particolare riferimento al punto 6.3.2. “La rete del Welfare della Toscana: il ruolo degli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali e il Terzo Settore”;

Legge regionale n. 22/2015 recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Legge regionale n. 21/2016 recante “Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002;

Legge regionale n. 28/1993 recante “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”, come modificata dalla citata legge regionale n. 21/2016;

### **PREMESSA**

In considerazione delle nuove disposizioni normative introdotte nella legge regionale n. 28/1993 in relazione alle competenze degli enti locali, si ritiene necessario definire, nel pieno rispetto dell’autonomia degli enti medesimi, criteri organizzativi, indirizzi operativi e suggerimenti gestionali che contribuiscano a garantire, all’interno del territorio regionale, uniformità ed

omogeneità nell'esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale, in un'ottica di continuità amministrativa rispetto alla gestione precedente all'approvazione della citata legge regionale n. 21/2016.

### IL PROTOCOLLO

Mediante il Protocollo d'intesa Anci Toscana e Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana) per la promozione, il sostegno e lo sviluppo del volontariato, sottoscritto in data 11 aprile 2016; convengono, fra l'altro, di "attivarsi per il sostegno alla gestione del Registro regionale del volontariato alla luce delle recenti disposizioni regionali attraverso il mantenimento dello scambio continuo di informazioni sia sulle associazioni già iscritte in sede di revisione dei requisiti che di quelle richiedenti l'iscrizione mettendo a disposizione non solo professionalità e strumentazioni specifiche ma anche tutti i dati presenti nei rispettivi data base dei due enti";

### LA DISPOSIZIONE

Vengono adottate le "Linee guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato" al fine di fornire indirizzi operativi agli enti coinvolti a vario titolo nell'esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento alle procedure relative all'iscrizione, cancellazione e revisione delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato nonché agli adempimenti connessi all'istituzione delle consulte comunali e della consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

ALLEGATO

## **Linee guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato 2016**

### **Introduzione**

A seguito della recente approvazione della L.R. 1 marzo 2016, n. 21 che ha apportato modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28, recante "*Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato*", la Giunta regionale ritiene di dover adottare delle "**Linee guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato**" al fine di fornire indirizzi operativi agli enti coinvolti a vario titolo nell'esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Il presente documento, in considerazione delle nuove disposizioni normative introdotte in relazione alle competenze degli enti locali, si pone l'obiettivo di definire, nel pieno rispetto dell'autonomia degli enti medesimi, criteri organizzativi, indirizzi operativi e suggerimenti gestionali che contribuiscano a garantire, all'interno del territorio regionale, uniformità ed omogeneità nell'esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale in un'ottica di continuità amministrativa rispetto alla gestione precedente all'approvazione della L.R. 21/2016, con particolare riferimento alle procedure relative all'iscrizione, cancellazione e revisione delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Le nuove disposizioni normative sono state approvate in conseguenza del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" (cd. "Legge Delrio").

Per quanto rileva ai fini del contenuto delle presenti Linee guida, si sottolinea che sono state esaminate soprattutto le novità introdotte in relazione al registro regionale delle organizzazioni e alla Consulta regionale (artt. 4 e 7 della L.R. 28/1993).

Occorre altresì evidenziare che il nuovo testo della L.R. 28/1993, come modificato a seguito della citata L.R. 21/2016, presenta, tuttavia, proprio agli artt. 4 e 7, alcuni refusi derivanti da meri errori materiali commessi in fase di *drafting* legislativo che potrebbero generare disfunzioni in fase di applicazione della legge e che, pertanto, rendono necessario, nel breve periodo, un nuovo intervento normativo di carattere correttivo da parte della Regione Toscana.

Per quanto attiene all'art. 4 (*Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato*) della L.R. 28/1993, le principali novità introdotte riguardano:

□ il comma 1, dove si prevede che la tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato venga effettuata dai **comuni capoluogo di provincia**<sup>1</sup>(tale dizione comprende anche la Città Metropolitana di Firenze);

□ il comma 2, dove si prevede che la domanda di iscrizione al registro regionale venga presentata al comune capoluogo della provincia tramite il **comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione di volontariato**;

□ il comma 2-bis, dove si prevede che la trasmissione della domanda di iscrizione (unitamente alla correlata documentazione) venga effettuata, per via telematica, nei confronti del comune capoluogo, da parte del comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione di volontariato **entro tre giorni** dalla presentazione;

□ il comma 3, dove si prevede che il comune capoluogo di provincia, **entro novanta giorni dal ricevimento della domanda**, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotti l'atto per l'iscrizione dell'organizzazione richiedente nella sezione provinciale del registro regionale ovvero, in caso non sussistano i requisiti, adotti l'atto motivato di diniego all'iscrizione medesima.

Per quanto attiene all'art. 7 (*Consulta regionale*) della L.R. 28/1993, per quanto rileva ai fini delle presenti Linee guida, si evidenzia che le principali novità introdotte riguardano il comma 4, dove – alla lettera b) – si prevede che due membri (uno effettivo e uno supplente) della consulta regionale siano designati dalle **consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia** e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali, purchè iscritte al registro regionale, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

In questo contesto, particolare rilievo assume anche il nuovo comma 1 dell'art. 6 (*Consulte comunali delle organizzazioni di volontariato*) della L.R. 28/1993 il quale stabilisce che le Consulte istituite presso i Comuni ai sensi dei rispettivi statuti sono disciplinate da appositi **regolamenti**.

Premesso quanto sopra, con le presenti Linee guida si intende fornire, anche alla luce delle novità recentemente introdotte nell'ambito della normativa regionale di settore, indirizzi operativi agli enti locali (e ai loro uffici competenti

<sup>1</sup> Si ricorda che l'art. 13, comma 11 della L.R. 22/2015 prevede che “*Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione*”. in materia) coinvolti a vario titolo nell'esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale, in relazione:

**A) all'iscrizione al registro regionale, con particolare riferimento a**

1. scopo e alle conseguenze dell'iscrizione
2. requisiti per l'iscrizione
3. procedura d'iscrizione

**B) alla revisione periodica del registro, con particolare riferimento a**

1. finalità della revisione
2. la procedura di revisione

**C) alla cancellazione dal registro, con particolare riferimento a**

1. condizioni ed effetti della cancellazione
2. il provvedimento di cancellazione

Si precisa infine che, nell'elaborazione del presente documento, si è tenuto conto, ai fini della definizione degli indirizzi concernenti le modalità di gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, anche delle “**Linee Guida gestione dei registri del volontariato**”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 27 gennaio 2010 e reperibili al link <http://www.regioni.it/sociale/2010/02/01/volontariato-lineeguida-per-registri-32980/> e sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/normat-11>).

**Indirizzi generali**

In via preliminare, si ritiene di dover fornire con le presenti Linee Guida **indirizzi di carattere generale** in relazione alla disciplina:

A. del procedimento di iscrizione al registro;

B. della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

#### **A. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO**

Per quanto attiene al procedimento di iscrizione al registro, il novellato art. 4 della L.R. 28/1993 attribuisce specifiche competenze:

ai **comuni capoluogo di provincia** (tale dizione comprende anche la Città Metropolitana di Firenze), titolari della funzione concernente la tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

ai **comuni nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione che presenta la domanda d'iscrizione**, per il cui tramite la domanda d'iscrizione medesima (unitamente alla prescritta documentazione) viene presentata al comune capoluogo di provincia;

alla **Regione Toscana**, che annualmente, entro il 30 novembre, pubblica sul proprio bollettino ufficiale (BURT) il registro delle organizzazioni di volontariato iscritte, alla data del 30 settembre, nelle sezioni provinciali e nella sezione separata. Nella sezione separata sono iscritte *ex lege*:

I. le associazioni o federazioni rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro stesso ed operanti in almeno 2 comuni della Regione;

II. le associazioni o federazioni regionali o nazionali, aventi sede in Toscana, che rappresentano organizzazioni che operano in almeno 6 province. Tali soggetti esprimono rappresentanti nella Consulta regionale del volontariato.

Il procedimento delineato nel testo di legge prevede inoltre che il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione trasmette la domanda e la correlata documentazione al comune capoluogo di provincia per via telematica entro 3 giorni dalla presentazione. Il comune capoluogo di provincia, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta l'atto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale; nel caso non sussistano i requisiti per l'iscrizione, entro lo stesso termine di 90 giorni, adotta l'atto motivato di diniego. Entro 30 giorni dalla loro adozione, i provvedimenti concernenti l'iscrizione adottati dal comune capoluogo di provincia sono comunicati all'organizzazione richiedente, al Sindaco del comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione e al Presidente della Giunta regionale.

Nel corso della fase istruttoria di valutazione della domanda di iscrizione, il comune capoluogo di provincia può procedere all'eventuale acquisizione di ulteriori documenti o di documenti integrativi rispetto a quelli già presentati in fase di presentazione della domanda con sospensione dei termini previsti (90 giorni) per la conclusione del procedimento.

Sempre nel corso della fase istruttoria, il comune capoluogo di provincia acquisisce il **parere** del comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione in ordine alla domanda di iscrizione presentata. Si ritiene che, trattandosi di un parere obbligatorio (sia pure non vincolante) e in un'ottica di semplificazione e celerità del procedimento, il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione istante debba procedere d'ufficio a trasmettere il proprio parere, senza la necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte del comune capoluogo di provincia. La legge non precisa entro quale termine il suddetto comune deve trasmettere al comune capoluogo il proprio parere. **Al riguardo si ritiene che, in assenza di una espressa disposizione della normativa regionale, debba essere applicato il termine di 30 giorni ordinariamente previsto dalla L. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi.**

Si ritiene, quindi, che, qualora siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza che il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione istante abbia fornito il parere, il comune capoluogo di provincia può procedere indipendentemente dall'acquisizione del suddetto parere.

Il procedimento amministrativo per l'iscrizione nel registro risulta, pertanto, già compiutamente definito e disciplinato in tutte le sue fasi nell'ambito del rinnovato art. 4 della L.R. 28/1993. Nessuna previsione della legge regionale richiede altresì l'adozione di appositi atti regolamentari di

natura attuativa da parte degli enti coinvolti a vario titolo nell'esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale. **Si ritiene, pertanto, che non sia necessaria l'approvazione da parte dei suddetti enti di specifici regolamenti per la disciplina del procedimento di iscrizione nel registro regionale del volontariato. Infatti, ai fini di un'efficace gestione del procedimento amministrativo di iscrizione delle organizzazioni di volontariato nelle sezioni provinciali del registro regionale, i comuni, in continuità con la prassi operativa precedentemente applicata dalle province, possono limitarsi ad attenersi alle disposizioni legislative di carattere nazionale e regionale in materia nonché agli indirizzi contenuti nelle presenti Linee guida e forniti quale ausilio per la gestione del registro stesso.**

Qualora, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia, alcuni enti ritengano di dover procedere comunque all'emanazione di atti regolamentari per la disciplina della materia, si suggerisce ai comuni capoluogo - al fine di garantire uniformità ed omogeneità nell'esercizio della funzione di tenuta del registro nel proprio territorio di riferimento nonché al fine di evitare eventuali contenziosi derivanti da un'applicazione difforme della normativa regionale all'interno dello stesso territorio provinciale - di farsi promotori della redazione di un "modello unico" di testo regolamentare che sia il più possibile condiviso dai comuni del territorio provinciale. A tal fine, si suggerisce di verificare la possibilità che il suddetto testo, prima di essere sottoposto all'esame dei Consigli comunali, venga approvato in via preliminare nell'ambito della conferenza dei sindaci prevista dalla normativa regionale per una programmazione sanitaria e sociale integrata.

#### **B. CONSULTA REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

Per quanto attiene alla Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato, i novellati artt. 6 e 7 della L.R. 28/1993 prevedono fra l'altro:

- che le consulte comunali istituite presso i comuni sono disciplinate da **appositi regolamenti**;
- che la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato è composta:
  - da 2 membri, uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all'art. 4, comma 9 della stessa L.R. 28/1993 (in realtà, nel testo di legge, si fa riferimento all'art. 4, comma 8 ma trattasi di un evidente refuso che sarà oggetto di un prossimo intervento normativo correttivo, *ndr*);
  - da 2 membri, uno effettivo ed uno supplente, designati dalle **consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia** e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all'art. 4, comma 9, (in realtà, nel testo di legge, si fa riferimento all'art. 4, comma 8 ma trattasi di un evidente refuso che sarà oggetto di un prossimo intervento normativo correttivo, *ndr*) purchè iscritte nel registro regionale, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

A differenza di quanto sopra riportato in relazione al procedimento amministrativo per l'iscrizione nel registro, la L.R. 28/1993 **prevede espressamente l'adozione da parte dei comuni di appositi regolamenti** per la disciplina delle consulte comunali delle organizzazioni di volontariato.

Prevede inoltre che 2 membri della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato siano designati dalle consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia **con modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.**

**Si ritiene, pertanto, che, a seguito delle recenti modifiche alla L.R. 28/1993, sia necessaria l'approvazione in tempi celeri da parte dei comuni capoluogo di specifici regolamenti per la disciplina delle proprie consulte del volontariato la cui istituzione si rende peraltro necessaria al fine procedere alla soprarichiamata designazione di membri in seno alla Consulta regionale.**

Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza a tutte le organizzazioni di volontariato del territorio provinciale in seno alla consulte del volontariato dei comuni capoluogo, si raccomanda ai comuni capoluogo medesimi di stabilire, negli emanandi regolamenti, che le medesime consulte siano composte non solo da rappresentanti di organizzazioni operanti nell'ambito del territorio del comune capoluogo **ma anche da rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nelle**

## **sezioni provinciali di riferimento del registro regionale, che operano nell'ambito dei territori dei comuni dell'area provinciale.**

### **L'iscrizione al registro regionale**

#### **1. Scopo e conseguenze dell'iscrizione**

L'iscrizione al registro regionale si configura come un *diritto soggettivo* di ogni organizzazione di volontariato in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale e regionale e che presenti formale e completa richiesta in tal senso. L'attività dell'amministrazione pubblica è pertanto *“assolutamente vincolata alla verifica dei requisiti di legge, senza alcun margine di discrezionalità”* (TAR Sicilia, sez. Catania, sez. III, 23.4.2003, n. 693; TAR Lombardia, 1.12.1998, n. 2793).

L'iscrizione a detto registro *non è un obbligo* per le organizzazioni di volontariato ma *un mero onere*, cioè un adempimento previsto dalla legislazione statale e regionale, necessario per godere di determinati vantaggi.

Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro, infatti, *possono* :

- beneficiare di agevolazioni fiscali (L. 266/91, art. 6, 2 c.);
- accedere a contributi pubblici (L. 266/91, art. 6, 2 c.);
- stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, ed altri enti pubblici (L. 266/91, art. 6, 2 c.);
- elaborare progetti sperimentali da sottoporre all'approvazione per eventuale finanziamento al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (L. 266/91, art. 12, lett. d);
- conferire flessibilità dell'orario di lavoro dei propri aderenti (L. 266/91, art. 17);
- essere rappresentate da alcuni membri nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (L. 266/91, art. 15 e D.M. 8/10/97);
- contribuire a designare i membri della Consulta regionale del volontariato (L.R. 28/93, art. 7, 4 c.);
- godere, nell'ambito delle convenzioni con le pubbliche amministrazioni, di una quota di rimborso riservata alla formazione e all'aggiornamento dei volontari (L.R. 28/93, art. 8, 3 c.);
- accedere gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta Regionale (L.R. 28/93, art. 9);
- acquisire di diritto la denominazione fiscale di ONLUS (d. lgs. 460/97, art. 10, 8 c.) nel caso in cui vengano svolte esclusivamente attività economiche produttive marginali così come indicate nel DM 95/95 ai sensi dell'art 30 della L. 2/2009.

Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro, tuttavia, *devono*:

- conservare la documentazione relativa alle risorse economiche, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti (L. 266/91, art. 6, 7 c.);
- provvedere alla tenuta dei libri contabili, essendo obbligate all'esibizione dei bilanci annuali (L.R. 28/93, art. 4, 2 c., lett. d; art. 14);
- adempiere all'invio della documentazione prevista in sede di revisione del registro regionale (L.R. 28/93, art. 14).

#### **2. Requisiti per l'iscrizione**

In attuazione della L. 266/91 e della L.R. 28/93 e successive modificazioni, nel registro regionale possono essere iscritte le organizzazioni che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

- A. natura di organismo liberamente costituito;
- B. svolgimento di attività di volontariato;
- C. utilizzo in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei propri aderenti;
- D. dai cui atti costitutivi o statuti risulti:
  - l'assenza della fini di lucro
  - la democraticità della struttura
  - l'elettività e la gratuità delle cariche associative
  - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
  - i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

- gli obblighi ed i diritti degli aderenti
- l'obbligo di formazione del bilancio e le sue modalità di approvazione da parte dell'assemblea degli aderenti
- la sede dell'organizzazione

E. aventi sede legale nel territorio regionale

F. costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale.

#### **A. La natura di organismo liberamente costituito e la forma giuridica**

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della L. 266/91, è considerato organizzazione di volontariato ogni ente collettivo liberamente costituito a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta, purché compatibile con lo scopo solidaristico suddetto.

Si può quindi trattare di :

- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE con personalità giuridica ai sensi della normativa codicistica (artt. 14 ss. c.c.);
- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ai sensi della normativa codicistica (artt. 36 ss. C.c.);
- FONDAZIONI A BASE ASSOCIATIVA cioè quelle fondazioni che, all'elemento patrimoniale, uniscono anche quello personale ed associativo, garantito dalla presenza di soci e dalla designazione da parte della base associativa degli organi esecutivi (c.d. fondazioni di partecipazione). Questo implica che, accanto all'organo amministrativo, ne sia solitamente previsto uno assembleare, con ciò realizzandosi una contaminazione fra le caratteristiche proprie del modello codicistico di fondazione e quelle tipiche di un'associazione;
- COMITATI che abbiano carattere tendenzialmente stabile e siano aperti a nuove adesioni;
- ARTICOLAZIONI AVENTI AUTONOMIA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA delle associazioni di cui alla lett. a) o di cui alla lett. b), anche ove sprovviste di personalità giuridica.

Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale le organizzazioni di cui all'art. 13 della L. 266/91 che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo.

Sono iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni regionali rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale ed operanti in almeno 2 comuni della regione (L.R. 28/93, art. 4, 8 c.).

Le associazioni o federazioni regionali o nazionali, aventi sede in Toscana, che rappresentano organizzazioni che operano in almeno 6 province, esprimono rappresentanti nella Consulta regionale del volontariato (L.R. 28/93, art. 4, 9 c.).

Non possono essere iscritte al registro:

- LE SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI
- LE SOCIETÀ COOPERATIVE
- LE COOPERATIVE SOCIALI
- LE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE
- LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
- I SOGGETTI AVENTI NATURA PUBBLICA.
- LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NON AVENTI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
- I PARTITI E I MOVIMENTI POLITICI
- LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- LE ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO
- LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

#### **B. L'attività di volontariato**

In base all'art. 2 della L. 266/91 e dell'art. 2 della L.R. 28/93, si intende per attività di volontariato quella prestata, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, in modo:

- PERSONALE : cioè di persona;

SPONTANEO: cioè non in base ad un obbligo giuridico. Ne deriva che non possano essere considerati volontari coloro che svolgono attività gratuita ma non in base ad una scelta libera e spontanea;

GRATUITO: con il solo rimborso delle spese sostenute;

SENZA FINI DI LUCRO: senza percepire un utile anche in forma diretta;

CON ESCLUSIVO FINE DI SOLIDARIETÀ: ovvero svolgendo “azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione delle situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale” (L.R. 28/93, art. 2, 2 c.), rivolte “alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima” (L.R. 28/93, art. 2, 3 c.).

Ne consegue che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale intrattenuto dal volontario con l’organizzazione (L. 266/91, art. 2, 3 c.)

Ne deriva inoltre che non possono essere iscritte nei registri le organizzazioni di auto-aiuto (o mutuo aiuto o *self help*) finalizzate al soddisfacimento esclusivo o prevalente di bisogni espressi dai propri aderenti. E’ infatti stato giudicato legittimo il diniego di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato, di un’associazione a carattere mutualistico, avente lo scopo di erogare ai soci prestazioni integrative dell’assistenza sanitaria (Cons. giust. Amm. Sic, sez. giurisdiz., 5/5/1997, n. 74).

Possono essere iscritte le organizzazioni che si prefiggono la salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a causa dell’importanza che tale finalità riveste per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Possono anche essere iscritte le organizzazioni per tutela degli animali, qualora svolgano finalità di rilevante interesse sociale volto a promuovere il rapporto tra uomo-animale e per tutelare la salute pubblica.

### **C. Prevalenza delle prestazioni volontarie degli aderenti**

Possono essere iscritte le organizzazioni che si avvalgono in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite dei propri volontari aderenti.

Entrambe le leggi, sia quella statale che quella regionale, non definiscono tuttavia espressamente come si deve giudicare la prevalenza dell’apporto delle prestazioni volontarie.

Per via interpretativa, essa può essere valutata sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al numero dei volontari e al tempo impegnato) rispetto ad eventuali prestazioni retribuite (di dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo).

In particolare, le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi solo per lo svolgimento di attività (L.R. 28/93, art. 3, 2 c.):

per cui sia richiesta una specifica professionalità;

per assicurare il regolare funzionamento dell’attività associativa, in caso di particolare esigenze dell’organizzazione.

Si ritiene, pertanto, che l’apporto esterno possa, di norma, concretizzarsi non tanto nello svolgimento del servizio (attività propria del volontario) quanto piuttosto nel curare gli aspetti tecnici e organizzativi affinché il servizio possa aver luogo.

Nei casi di rapporti retribuiti, la collaborazione può avere natura di lavoro dipendente, di collaborazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro temporaneo, lavoro autonomo, nonché delle nuove forme previste dalla vigente normativa sul lavoro: job sharing, collaborazione a progetto, tirocini formativi, etc.

### **D. Il contenuto essenziale degli atti costitutivi o dello statuto**

#### **Aspetti formali**

L’organizzazione deve essere dotata di normativa formalizzata con accordo fra gli aderenti, nella forma dell’atto costitutivo e/o dello statuto.

Nel caso in cui, invece, l'ente si sia costituito senza atto costitutivo originario o tale atto non sia più reperibile, può essere richiesto il c.d. atto ricognitorio, ossia il verbale della seduta dell'assemblea dei soci dell'ente nella quale si è deliberata l'avvenuta costituzione dello stesso. Tale atto dovrà avere la stessa forma richiesta per l'atto costitutivo.

Per la costituzione di un'associazione non riconosciuta è sufficiente una *scrittura privata registrata e non autenticata* (si ricorda che per le associazioni di volontariato è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro)

Per le associazioni riconosciute è indispensabile *l'atto pubblico*, cioè redatto da un notaio.

#### ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI COSTITUTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

La legge quadro sul volontariato dispone all'art. 8, comma 1, che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Da un punto di vista operativo, si rammenta che il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, in relazione alla previsione normativa sopra citata, ha precisato agli uffici periferici che le organizzazioni di volontariato sono esonerate dal pagamento delle imposte. Detta circolare non ha tuttavia fornito indicazioni in merito alle operazioni successive all'avvenuta iscrizione dell'organizzazione al Registro.

In sede di Conferenza delle Regioni e delle province autonome (vedi le citate "*Linee Guida gestione dei registri del volontariato*", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province in data 27 gennaio 2010 e reperibili al link <http://www.regioni.it/sociale/2010/02/01/volontariato-lineeguida-per-registri-32980/>), anche a seguito di confronti intervenuti con l'Agenzia delle Entrate, sono state elaborate le seguenti procedure operative:

- a) Le organizzazioni di volontariato provvedono, ove richiesta, alla registrazione degli atti fondativi in esenzione della relativa imposta;
- b) È cura delle stesse organizzazioni produrre all'Agenzia delle Entrate, al termine del procedimento di iscrizione, copia del decreto di iscrizione che attesti l'inserimento nel citato Registro del volontariato;
- c) Il mancato invio dell'attestazione dà luogo al recupero dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate nei termini previsti per l'accertamento,
- d) La mancata iscrizione nel citato Registro comporta da parte dell'organizzazione l'immediato pagamento dell'imposta di cui era stata temporaneamente esentata la quale, diversamente, verrà riscossa nei termini dell'accertamento.

Si suggerisce tuttavia di verificare la concreta applicabilità delle suddette procedure operative direttamente con gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Dall'atto costitutivo o dallo statuto deve risultare:

#### DENOMINAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Si precisa in ogni caso che la natura giuridica di un'organizzazione non può essere desunta semplicemente dalla denominazione della stessa (la quale potrebbe rivelarsi, in alcuni casi, fuorviante). A titolo esemplificativo, è stato più volte riscontrato che un ente, pur denominandosi "*comitato*" o "*fondazione*" rivesta in realtà natura associativa.

#### SCOPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI

#### PATRIMONIO

#### SEDE LEGALE E/O EVENTUALI SEDI OPERATIVE

Tuttavia, trattandosi di un'informazione suscettibile di frequenti variazioni, si può verificare che nei suddetti atti sia riportata semplicemente l'indicazione del comune nel quale è ubicata la sede, senza specificare l'indirizzo. Quest'ultimo dovrà essere comunque indicato dall'organizzazione al momento dell'iscrizione in caso di successive variazioni, comunicato tempestivamente al medesimo ufficio.

#### **Aspetti sostanziali**

Dall'atto costitutivo o dallo statuto deve risultare quanto segue:

#### L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO

- L'ELETTIVITÀ E GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
- LA GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI
- L'OBBLIGATORietà DEL BILANCIO
- LA DEMOCRATICITÀ DELLA STRUTTURA
- CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI
- OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI.
- L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO

L'atto di costituzione deve espressamente prevedere l'assenza di fini di lucro.

L'avanzo di gestione è dato dai proventi in eccesso una volta coperti i costi, ivi compresi eventuali salari e oneri di personale. Ciò significa che gli eventuali utili devono essere interamente impiegati per la finalità sociale e anche per l'attività commerciale marginale dell'organizzazione e non possono essere ripartiti tra gli aderenti.

Gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura dall'organizzazione anche in forma indiretta.

E' esclusa la possibilità di ripartire tra gli aderenti i beni (non solo i beni, bensì il patrimonio netto residuo inteso come differenza tra attività e passività patrimoniale) che residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione.

- L'ELETTIVITÀ CARICHE ASSOCIATIVE

Per cariche associative s'intendono quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (Consigli d'amministrazione, Esecutivi, Direttivi, Presidenti...).

Queste cariche possono essere attribuite esclusivamente ad aderenti dell'organizzazione e sono attribuite dalla base associativa ovvero dagli organi nominati dalla base associativa.

E' ammesso però che i componenti di organi di controllo (quali i revisori) vengano nominati su base associativa fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità. Non devono comunque percepire un compenso, al pari delle altre cariche associative.

E' escluso che dette cariche siano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all'organizzazione.

E' ammessa la partecipazione di persone al consiglio direttivo senza diritto di voto, quali il presidente onorario o altre figure di utilità per l'organizzazione medesima, per capacità o professionalità.

- LA GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE E DELLE PRESTAZIONI DEGLI ADERENTI

Agli aderenti, compresi coloro che ricoprono cariche associative, possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. E' meglio specificare il concetto di aderenti in quanto soci e l'impossibilità di fare volontariato dopo aver lavorato, con regolare contratto, nella stessa organizzazione. L'art 4 ,comma 1 della L. 266/91 parla di "*aderenti che prestano la loro attività di volontariato*": da ciò sembra potersi desumere che, all'interno dell'organizzazione di volontariato, possono esistere aderenti che si limitano a rivestire la qualifica di "associato" ed aderenti che sono invece anche volontari ossia che prestano in modo personale gratuito e spontaneo la propria opera. Si osserva, inoltre, che il riferimento contenuto nel dettato normativo sopra richiamato al carattere personale della prestazione del volontariato fa ritenere che il medesimo può essere solo una persona fisica.

E' esclusa quindi la possibilità di corrispondere gettoni di presenza giornaliera a chi svolge l'attività, sia a chi ricopre le cariche sociali (Cons. giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 8/5/1997, n. 91).

- IL BILANCIO

Annualmente, entro un termine da indicare nella normativa interna dell'organizzazione, gli organi deputati alla gestione debbono sottoporre i rendiconti all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilitem nello statuto.

Tale obbligo è del tutto diverso, autonomo e indipendente dall'eventuale obbligo di bilancio fiscale previsto per le associazioni che abbiano scelto o siano obbligate alla contabilità ordinaria: si tratta,

invece, di un bilancio complessivo, istituzionale dell'ente, al quale sono tenute anche le organizzazioni iscritte al registro che eventualmente non svolgano alcuna attività commerciale.

Tale tipologia di bilancio, non essendo un bilancio fiscale, non è soggetto né alle formalità né ai criteri di formazione di quello: non è quindi necessario che sia tenuto secondo le regole della partita doppia, potendo invece essere tenuto come un semplice rendiconto (bilancio di cassa e di competenza).

#### □ LA DEMOCRATICITÀ DELLA STRUTTURA

La democraticità della struttura associativa può essere verificata in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II capo II del codice civile che, sebbene dettate in riferimento alle persone giuridiche, costituiscono un valido riferimento interpretativo anche per la struttura della associazioni non riconosciute.

In particolare gli statuti devono conformarsi, oltre che alle previsioni di legge previste per la forma giuridica prescelta, ai principi e alle previsioni di seguito elencati:

- l'esclusiva competenza dell'assemblea dei soci riguardo alla democraticità di maggior rilievo per la vita dell'organizzazione: l'elezione degli amministratori, l'approvazione dei rendiconti espressamente previste dalla legge quadro, le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'organizzazione;

- La parità di diritti e di doveri degli aderenti. Ciò comporta fra l'altro l'impossibilità di riservare l'accesso alle cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di aderenti. E' stato infatti giudicato legittimo il diniego di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato di un'associazione il cui statuto prevede che le cariche sociali ed il relativo elettorato attivo siano riservati ai soci fondatori e a pochi soci ordinari (Cons. gist. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 5/5/1997, n. 74);

- Il principio maggioritario per l'assunzione delle determinazioni degli organi collegiali;

- La maggioranza qualificata per le delibere di scioglimento;

- La convocazione dell'assemblea deve essere portata a conoscenza degli aderenti con un congruo anticipo unitamente all'ordine del giorno della seduta;

- Diritto di voto attivo (ossia la possibilità di eleggere) a tutti i soci e, in via generale, anche il diritto di voto passivo (ossia la facoltà di essere eletti alle cariche associative). Eventuali eccezioni a tale principio possono essere necessarie per motivi giuridici (esempio: minore età);

- La limitazione del numero di deleghe conferite al medesimo aderente al fine di evitare che l'eventuale concentrazione in capo ad uno stesso soggetto si traduca in una compressione del principio di democraticità.

Il numero di deleghe ammesse deve essere valutato in considerazione del numero complessivo di aderenti all'organizzazione, tuttavia, indicativamente si ritiene congruo il numero massimo di tre;

- Il riconoscimento ad una minoranza dei soci (solitamente un decimo) del diritto di ottenere la convocazione dell'assemblea;

- Presenza di coincidenza numerica tra i componenti dell'organo direttivo e la base associativa;

- Il divieto di attribuire un peso maggiore al voto di chi ricopre determinate cariche (es. presidente) o appartiene a specifiche categorie di aderenti o di dichiarare invalide le sedute degli organi collegiali per la sola assenza degli aderenti che ricoprono determinate cariche o appartengono a specifiche categorie di aderenti;

- L'assenza di previsioni che impediscono o limitino di fatto l'esercizio dei diritti spettanti agli aderenti (es. la sistematica convocazione di seconde sedute dell'assemblea in giorni, luoghi e orari che rendono di fatto difficoltosa la partecipazione degli aderenti, la convocazione inviata senza un congruo anticipo rispetto alla data fissata per le riunioni, l'espulsione non motivata degli aderenti, il divieto per gli espulsi di adire l'autorità giudiziaria...);

- Principio della collegialità dell'organo amministrativo;

- Principio della "porta aperta", che significa non escludere la possibilità d'ingresso ad altri soci.

Quorum assembleari:

Il principio della democraticità della struttura delle organizzazioni di volontariato trova applicazione anche nel rispetto di alcune regole fondamentali quali, in primo luogo, l'uguaglianza di tutti gli aderenti nell'esercizio dei loro diritti. In particolare meritano una riflessione i quorum assembleari. L'assemblea infatti è l'organo composta dalla totalità degli aderenti nel quale si forma la volontà dell'ente.

L'art. 21 c.c. disciplina il funzionamento dell'organo assembleare delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000.

Tale disposizione stabilisce che per modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria *“la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”* solo se non sia stato disposto diversamente negli stessi atti da modificare. Il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci (e non la sola presenza) è invece, obbligatoriamente previsto dal comma 3 dello stesso articolo, nel caso di scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio.

Per quanto riguarda invece le associazioni non riconosciute, l'unica disposizione espressa è l'art. 36 c.c. secondo cui *“L'ordinamento interno a l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”*.

In merito all'applicazione anche alle associazioni non riconosciute dell'art. 21 c.c., si osserva che, sebbene l'orientamento della dottrina e giurisprudenza non sia del tutto uniforme, quello prevalente e più condivisibile sostiene l'applicazione di tale norma alle associazioni non riconosciute solo in assenza di un'espressa disposizione statutaria, diversamente prevalendo quanto previsto nell'accordo degli associati.

Si ricorda che le previsioni statutarie, nel caso delle organizzazioni di volontariato, devono essere conformi non soltanto alle disposizioni di legge eventualmente previste per la forma giuridica prescelta ma anche ai requisiti previsti dalla L. 266/91. Pertanto nel caso di una associazione non riconosciuta, gli statuti possono prevedere deroghe, con riguardo ai quorum assembleari, rispetto alle previsioni di cui all'art. 21 c.c. purché siano comunque idonei a garantire il rispetto del principio di democraticità.

#### □ I CRITERI D'AMMISSIONE E D'ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

E' necessario fissare criteri prevalentemente oggettivi e non completamente discrezionali o discriminatori d'entrata e d'uscita degli aderenti.

L'eventuale restrizione all'accesso deve trovare adeguata connessione con lo scopo associativo e comunque non deve determinare un trattamento discriminatorio.

E' legittimo prevedere cause d'incompatibilità e d'esclusione, purché non siano rimesse al mero arbitrio degli organi associativi.

Il rigetto dell'istanza di ammissione e il provvedimento di esclusione devono essere adeguatamente motivati. Al riguardo, appare significativo quanto rilevato dal TAR di Catania secondo cui *“E' infatti di palmare evidenza che la mancata previsione dell'obbligo di motivazione in ordine al rigetto delle istanze di ammissione dei soci consente agevolmente di verificare ed aggirare, in sostanza, l'obbligo di legge circa la prefissione dei criteri per l'ammissione dei soci, evitandone la concreta applicazione. La mancata previsione dell'obbligo di motivazione, in ordine al rigetto delle istanze dei soci, potrebbe essere altresì teoricamente suscettibile di consentire la formazione di “un gruppo egemone” all'interno dell'associazione, che di fatto, possa prevenire alla ammissione di nuovi aderenti “ad libitum”, magari anche in modo irragionevole e discriminatorio, con ciò ledendo altresì gravemente anche l'attuazione dell'altro principio cardine di “democraticità” richiesto dalla legge, e non consentendo agli aspiranti “soci” semplicemente “non graditi” gli opportuni mezzi di difesa, a causa dell'assoluta carenza di trasparenza nell'attività associativa”*.

#### □ OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI

Devono essere elencati e resi palesi obblighi e diritti degli associati, in particolare rispetto al diritto di voto. es. di diritti: di intervenire in assemblea, al voto, di impugnare le delibere dell'assemblea, di recesso, di rivestire cariche sociali; es. di doveri: pagamento della quota associativa, ove prevista dallo statuto dell'organizzazione.

#### □ DISPOSIZIONE STATUTARIA RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266. *“in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile”*.

La normativa non prevede che la clausola devolutiva sia indicata obbligatoriamente nello statuto, non essendo questa indicata fra le clausole obbligatorie ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge quadro; tuttavia, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione, gli eventuali beni rimanenti dopo la liquidazione devono essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, iscritte anch'esse al registro, che svolgono la loro attività nel medesimo o analogo settore.

Gli uffici registranti verificano che nello stesso statuto non sia contenuta una previsione diversa o contraria rispetto a quanto stabilito nella legge quadro e invitando le organizzazioni di volontariato a sanare l'eventuale anomalia, che potrebbe legittimare o determinare il rigetto della domanda di iscrizione al registro regionale, attraverso una modifica dello statuto.

#### **E. Sede legale nel territorio regionale**

L'art. 4 della L.R. 28/1993 come recentemente modificata prevede che la domanda di iscrizione al registro regionale deve essere presentata al comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione. Ne deriva che possono essere iscritte al registro solo le organizzazioni che hanno sede legale in Toscana.

#### **F. Costituzione ed operatività da almeno sei mesi nel territorio regionale**

L'art. 4 della L.R. 28/93 come recentemente modificata prevede inoltre che possono presentare domanda di iscrizione al registro regionale le organizzazioni che siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale (salvo che si tratti di organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni di cui al comma 9 del medesimo art. 4 della L.R. 28/1993). L'organizzazione interessata dovrà quindi dimostrare l'operatività almeno semestrale attraverso la presentazione di idonea documentazione (volantini e pieghevoli sulle iniziative effettuate, ecc...).

#### **Precisazioni**

##### ***I libri sociali***

Le associazioni hanno ampia libertà nella tenuta dei libri sociali ma, al fine di una buona amministrazione e di un'efficace prova dell'effettiva vita associativa, si consiglia di tenere un libro dei verbali per ogni organo previsto dallo statuto ovvero libro verbali assemblee degli associati; libro verbali comitato esecutivo e direttivo; libro elenco degli associati; libro verbali collegio dei revisori.

##### ***L'assicurazione degli aderenti***

L'art. 4 della L. 266/91 prevede che le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le condizioni di tale assicurazione sono stati definiti dai decreti ministeriali 14.2.1992 e 16.11.1992. Pertanto l'obbligo di assicurazione non è un requisito necessario per l'iscrizione al registro regionale, ma un obbligo più generale che riguarda tutte le organizzazioni di volontariato e che, per quelle che sono iscritte al registro, potrà essere verificato in sede di revisione annuale del registro stesso.

La copertura assicurativa deve avvenire tramite assicurazioni private che possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica come previsto dall'art. 2 del DM 14 febbraio 1992. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa, qualora l'organizzazione stipuli delle convenzioni con gli enti pubblici, sono a carico dell'ente pubblico con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Le generalità e i dati anagrafici dei soggetti assicurati devono essere annotati nel *“registro degli aderenti che prestano attività di volontariato”* nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione e contestualmente comunicati alla compagnia assicurativa prescelta. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro e perdono

l'efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione che va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni suo foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 4 del decreto sopracitato, sono tenute a comunicare a ciascun comune capoluogo nel cui territorio esercitano la loro attività l'avvenuta stipulazione delle polizze trattandosi di un obbligo di legge la cui violazione può essere fonte di responsabilità dell'associazione verso il volontario che abbia subito un danno.

### ***La conservazione della documentazione***

Gli obblighi di conservazione della documentazione dipendono da quale regime interessa l'organizzazione. In particolare, se l'organizzazione è un soggetto fiscalmente rilevante dovrà soggiacere agli obblighi previsti dalla normativa fiscale; ma in ogni caso tutte le organizzazioni iscritte al registro sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui al comma 1 dell'art. 5 della L. 266/91, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

## **3. Procedura d'iscrizione**

### **A. La domanda**

La domanda d'iscrizione deve essere:

- redatta in carta semplice (si suggerisce l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1);
- sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO OVVERO DELL'ACCORDO DEGLI ADERENTI dai quali risultino i requisiti sopra descritti;

- per le organizzazioni giuridicamente riconosciute copia conforme dell'atto costitutivo e/o dello statuto vigenti, nonché copia del provvedimento di riconoscimento giuridico;

- per le organizzazioni non riconosciute costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata, copia, anche non conforme, dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

- le articolazioni locali di organizzazioni nazionali o regionali, riconosciute e non, debbono allegare anche l'atto costitutivo e/o lo statuto delle associazioni o delle federazioni di cui fanno parte.

Qualora dallo statuto nazionale o regionale non emerga espressamente l'autonomia delle Articolazioni locali, deve essere inoltre allegata dichiarazione dell'Organo nazionale o regionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale o regionale (è sufficiente che ciascuna articolazione presenti il proprio statuto e atto costitutivo regolarmente registrato).

- ELENCO NOMINATIVO di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione);

- RELAZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ svolta dall'organizzazione e quella in programma (sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione).

Le organizzazioni di volontariato possono svolgere le seguenti attività commerciali: quelle di carattere marginale così come indicate del DM 95/05 e/o quelle connesse così come previsto dal D. Lgs 460/97 in materia di Onlus applicabile anche alle organizzazioni di volontariato in quanto Onlus di diritto a seguito dell'iscrizione al registro regionale del volontariato.

- COPIA DEL BILANCIO CONSUNTIVO AFFERENTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E APPROVATO DALL' ASSEMBLEA, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale.

Le organizzazioni di volontariato che all'atto della richiesta di iscrizione risultano di recente costituzione e, per tale motivo, siano impossibilitate a presentare il bilancio in parola, allegheranno alla domanda d'iscrizione una dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante indicando espressamente:

- l'impossibilità di presentare il bilancio e la motivazione a supporto di detta impossibilità;
- l'impegno a redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge;
- l'impegno a inoltrare copia del bilancio ai competenti uffici del comune capoluogo di riferimento entro e non oltre 8 giorni dall'approvazione dello stesso.

**□ DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE CONCERNENTE LA DETERMINANTE PREVALENZA DEI VOLONTARI RISPETTO AL NUMERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI PROFESSIONISTI CONVENZIONATI.**

A tale scopo, gli uffici registranti potranno avvalersi di criteri di tipo sia quantitativo sia di tipo qualitativo. Tra i primi si possono individuare il rapporto tra il numero dei volontari e quello dei lavoratori (dipendenti e/o autonomi), il rapporto in termini di ore impiegate, tra attività svolte dai volontari e dai lavoratori, il rapporto, in termini di ore impiegate, tra attività svolte dai volontari e dai lavoratori, il rapporto tra il numero di servizi/prestazioni resi da volontari e resi dai lavoratori. Tra i secondi è importante riconoscere l'attività istituzionale dell'ente, la modalità di svolgimento della stessa, le attività concretamente poste in essere dai volontari e dagli eventuali lavoratori. Nonché le motivazioni che giustificano il ricorso a soggetti remunerati. Si richiama, infine, l'attenzione degli uffici registranti sull'eventuali violazioni indirette dei limiti imposti dal Legislatore sull'utilizzo di lavoratori remunerati da parte di un'organizzazione di volontariato. Tale limite, infatti, potrebbe essere escluso attraverso il ricorso a contratti di appalto con i quali l'organizzazione affida a terzi lo svolgimento della propria attività istituzionale. La valutazione della legittimità di tali contratti, anche in questo caso, deve essere svolta tenendo conto dei criteri sopra delineati.

**B. La fase istruttoria**

Ai fini dell'iscrizione, il comune capoluogo verifica:

- che la domanda d'iscrizione sia indirizzata all'ufficio territorialmente competente, regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta;
- che l'organizzazione possieda i requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3 della L. 266/91 e all'art. 3 della L.R. 28/93;
- che lo statuto e/ o l'atto costitutivo dell'organizzazione prevedano quanto prescritto dall'art. 3, comma 3 della L. 266/91;
- che la normativa interna dell'organizzazione preveda espressamente l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale risultino beni, contributi e lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- che sia stata allegata copia del bilancio consuntivo, approvato dall'assemblea, nonché lo stato patrimoniale.

L'analisi del documento di bilancio, inoltre, può costituire utile supporto in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, con particolare riguardo all'accertamento della natura marginale delle attività produttive eventualmente svolte dall'organizzazione.

Per quanto non si debba esprimere nessuna valutazione sulla regolarità formale o sostanziale del documento di bilancio o rendiconto, alcuni elementi possono contribuire ad esprimere un giudizio complessivo dell'ente. Sarà importante, ad esempio, verificare, fra le voci previste nel bilancio, l'evidenziazione delle entrate derivanti dalle attività produttive al fine di poter valutare con facilità l'effettiva marginalità delle stesse.

Il comune capoluogo ha 90 giorni di tempo, decorrenti dal ricevimento della domanda, per provvedere all'iscrizione oppure rigettarla.

Qualora la domanda sia incompleta o non corredata di tutta la documentazione prevista, il comune capoluogo, può chiedere che l'organizzazione provveda a correggere od integrare la relativa domanda, entro un determinato termine di tempo, pena il rigetto della stessa. Sino al ricevimento di dette integrazioni il termine di cui sopra è sospeso.

Per quanto concerne questa fase del procedimento, si rimanda inoltre a quanto già indicato in precedenza nell'ambito degli *Indirizzi generali (A.*

**PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO)** delle presenti Linee Guida.

**C. La fase conclusiva**

Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione, il comune capoluogo, accertata la ricorrenza dei requisiti dalla normativa vigente, adotta il provvedimento per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro

regionale, indicando i settori di intervento nei quali si esplica la sua attività, in base alle indicazioni contenute nella domanda.

Qualora non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il comune capoluogo adotta provvedimento motivato di diniego.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego sono comunicati dal comune capoluogo, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'organizzazione interessata, al Sindaco del Comune ove ha sede l'organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale.

Tali provvedimenti, su richiesta del comune capoluogo, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, a cura degli uffici deputati a curarne la redazione. La Regione provvede annualmente a pubblicare sul BURT il registro delle organizzazioni di volontariato iscritte, articolato per province.

### **La revisione periodica del registro**

#### **1. Finalità della revisione**

La revisione di cui all'art. 14 della L.R. 28/1993 riguarda le organizzazioni iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la revisione e concerne la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale, con particolare riferimento all'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

#### **2. La procedura di revisione**

##### **A. La dichiarazione**

Entro il 30 giugno di ogni anno, le organizzazioni iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente inviano:

- DICHIARAZIONE redatta in carta semplice (si suggerisce l'utilizzo del modello di cui all'allegato 2) e sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione;
- RELAZIONE concernente l'attività svolta dall'organizzazione nel precedente anno solare sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione;
- COPIA DEL BILANCIO CONSUNTIVO afferente l'esercizio finanziario precedente e approvato dall'assemblea con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale.

Qualora nel periodo intercorrente fra l'istanza di iscrizione e la fase di revisione siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto, e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, alla dichiarazione inviata al comune capoluogo dovrà inoltre essere allegata copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto vigente e/o elenco nominativo aggiornato di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

##### **B. La fase istruttoria**

Ai fini della revisione, il comune capoluogo verifica il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione, con particolare riguardo alla natura di "attività di volontariato" prestata dall'organizzazione richiedente e alla connotazione di "organizzazione di volontariato" della stessa.

Pertanto:

- verifica che la dichiarazione sia indirizzata all'ufficio territorialmente competente, regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta;
- valuta, con il supporto della documentazione allegata alla domanda; il permanere dei requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3 della legge 266/91;
- analizza, se variato rispetto al momento dell'iscrizione, l'atto costitutivo e/o lo statuto dell'organizzazione, valutandone la regolarità secondo quanto prescritto relativamente all'iscrizione;
- per quanto concerne l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, il comune capoluogo prende atto di quanto in merito dichiarato dall'organizzazione, verificando altresì che l'organizzazione stessa abbia provveduto a comunicare l'avvenuta stipulazione delle polizze agli uffici di riferimento, come stabilito dal comma 2 dell'art. 4 del DM 14.2.92.

Per quanto concerne l'analisi del documento di bilancio, si rinvia a quanto previsto in ordine alla procedura di iscrizione.

Qualora la dichiarazione risulti non correttamente formulata, incompleta o non corredata di tutta la documentazione prescritta, il comune capoluogo invita l'organizzazione a provvedere alle

correzioni ed integrazioni necessarie, entro un certo termine di tempo, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro.

Ai fini dell'istruttoria, il comune capoluogo può richiedere pareri e dati conoscitivi.

### **C. La fase conclusiva**

Entro il 30 settembre di ogni anno, il comune capoluogo, effettuate le verifiche necessarie, trasmette al Presidente della Giunta Regionale l'elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo.

In caso di esito negativo, il comune capoluogo dispone la cancellazione dell'organizzazione dal registro con provvedimento motivato.

L'elenco delle organizzazioni di volontariato, la cui verifica abbia avuto esito positivo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana su richiesta dell'ufficio della Giunta Regionale competente in materia di politiche sociali. All'eventuale provvedimento di cancellazione è data pubblicità secondo le modalità precisate oltre.

## **La cancellazione dal registro**

### **1. Condizioni ed effetti della cancellazione**

La cancellazione di un'organizzazione dal registro regionale è disposta:

- a) per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;
- b) per accertato inadempimento degli obblighi assicurativi;
- c) per la mancata presentazione entro i termini della dichiarazione (e della relativa documentazione) di cui al punto A del precedente paragrafo "*La procedura di revisione*" afferente al capitolo "*La revisione periodica del registro*";
- d) per la mancata presentazione delle informazioni o dei documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente;
- e) per richiesta dell'organizzazione interessata.

La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), b), c), d) può avvenire solo dopo preavviso con cui il comune capoluogo comunica all'organizzazione interessata le motivazioni che inducono ad adottare il provvedimento di cancellazione, e si invita l'organizzazione stessa a produrre, entro un certo termine di tempo, le proprie controdeduzioni.

La cancellazione dal registro regionale comporta per Regione, Enti Locali e altri Enti Pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione.

### **2. Il provvedimento di cancellazione**

La cancellazione dal registro regionale di un'organizzazione di volontariato è disposta dal comune capoluogo con atto motivato.

Il provvedimento è comunicato dal comune capoluogo, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'organizzazione interessata, al Sindaco del Comune ove ha sede l'organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale.

Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana su richiesta dell'ufficio della Giunta Regionale competente in materia di politiche sociali.

## **I dati e le informazioni annotati nel registro e l'accessibilità a terzi**

La trasparenza dei registri, ovvero la facoltà di accesso alle informazioni, costituisce un elemento di importanza analoga rispetto all'efficienza del procedimento di registrazione delle organizzazioni di volontariato e di tenuta dei registri.

E' auspicabile che i dati relativi alle organizzazioni di volontariato siano fruibili attraverso i canali informatici. La divulgazione dei contenuti del registro attraverso i mezzi informatici favorirebbe, infatti, un'immediata fruizione delle informazioni disponibili da parte dei cittadini e consentirebbe agli uffici registranti di limitare il tempo dedicato a rispondere a eventuali istanze di visura.

Si ritiene opportuno indicare quali informazioni costituiscano i dati "minimi" da annotare nel registro regionale del volontariato accessibile dal pubblico:

- denominazione sociale

- data di iscrizione
- sede legale
- codice fiscale
- settori di attività

Si ritiene che le informazioni indicate permettano, da un lato, una chiara identificazione dell'ente da parte dei terzi e dall'altra, non violino le disposizioni in materia di privacy. Si invitano gli uffici registranti a chiedere alle organizzazioni di volontariato di sottoscrivere una liberatoria per l'utilizzo dei dati tutelati dalla normativa in materia di privacy.

### **Allegato 1**

Al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

### **Oggetto: domanda di iscrizione alla Sez. Provinciale del Registro Regionale del Volontariato (L. 11.08.1991, n. 266 e L.R. 26.04.1993, n. 28 e successive modifiche).**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Presidente/Legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di Volontariato denominata (denominazione estesa ed eventuale acronimo) \_\_\_\_\_ con sede legale

in \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

tel \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

Sede operativa (se diversa da quella legale) in \_\_\_\_\_,

cap \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

tel \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione provinciale di \_\_\_\_\_ - dell'Organizzazione sopra indicata.

A tal fine dichiara:

Che l'organizzazione è stata costituita in data \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_;

Che l'organizzazione è dotata di Statuto, approvato con le modalità previste dalla legge, che le conferisce autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale;

Che l'organizzazione aderisce alla seguente Federazione/Coordinamento/Ente Nazionale o Regionale \_\_\_\_\_ con Sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_;

Che l'Organizzazione svolge attività di volontariato nei seguenti settori:

Settore prevalente (barrare una sola casella):

Sanitario

Attività (è possibile barrare più di una casella):

DONAZIONE SANGUE

PRONTO SOCCORSO

DONAZIONE DI ORGANI

AMBULATORI

ASSISTENZA OSPEDALIERA

INFORMAZIONE E PREVENZIONE SANITARIA

Altro \_\_\_\_\_

Sociale

Attività (è possibile barrare più di una casella):

ASS. DOMICILIARE

HANDICAP

IMMIGRATI/PROFUGHI

ANZIANI

DETENUTI/EX DETENUTI

## ATTIVITA' RICREATIVE DI CARATTERE SOCIALE

DONNE

MINORI-ATT. CENTRI DIURNI

MINORI-INTERV. AFFIDI/ADOZIONI

ADOZIONE/AFFIDO

SENZA FISSA DIMORA

Altro \_\_\_\_\_

Socio – Sanitario

Attività (è possibile barrare più di una casella):

ALCOLISMO

SALUTE MENTALE

TOSSICODIPENDENZE

SIEROPOSITIVI/MALATI AIDS

SIEROPOS./AIDS

Altro \_\_\_\_\_

Tutela e promozione dei diritti

Attività (è possibile barrare più di una casella):

Altro \_\_\_\_\_

Tutela e valorizzazione ambientale

Attività (è possibile barrare più di una casella):

EDUCAZIONE AMBIENTALE

SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE

Altro \_\_\_\_\_

Culturale

Attività (è possibile barrare più di una casella):

TRADIZIONI E FOLKLORE

MONUMENTI

MUSEI

ARCHEOLOGIA

BIBLIOTECHE

ARCHIVI

ARTE,MUSICA,TEATRO,CINEMA

Altro \_\_\_\_\_

Protezione Civile

Attività (è possibile barrare più di una casella):

INTERVENTI EMERGENZA/CALAMITA'

ANTINCENDIO

COMUNICAZIONI

SERVIZI TECNICI LOGISTICI

Altro \_\_\_\_\_

Altro (indicare)\_\_\_\_\_

Svolgendo attività anche nei settori (settore secondario)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

che l'atto costitutivo o lo Statuto dell'organizzazione prevedono:

- la sede

- l'assenza di fini di lucro

- la democraticità della struttura;

- l'elettività e la gratuità delle cariche degli Organi associativi;

- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

- i criteri di ammissione dei soci e loro obblighi;
- l'obbligo di formazione del bilancio con indicati beni, contributi e lasciti, nonché lo stato patrimoniale.

□ che l'organizzazione garantisce il rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di volontariato, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi ex art. 4 L. 266/1991, alle modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione ex art. 5, 4 c., L. 266/1991, all'utilizzo di personale salariato dipendente od autonomo ex art. 3, 4 c., L. 266/1991.

Data Il Rappresentante legale

(timbro e firma)

Documentazione da allegare:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 28 del 26/04/1993, la sede dell'organizzazione;(1)
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;(2)
- d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;(3)
- e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

*(1)a1) per le organizzazioni riconosciute: copia conforme atto costitutivo, statuto e provvedimento riconoscimento della personalità giuridica*

*a2) per le organizzazioni non riconosciute: copia anche non conforme atto costitutivo e statuto*

*a3) per le articolazioni locali di organizzazioni nazionali e regionali: copia atto costitutivo e statuto delle associazioni o federazioni cui fanno parte*

*(2)Alla relazione è utilmente accompagnata ogni proficua documentazione (corrispondenza, relazioni, dichiarazioni, articoli, stampa, ecc.) atta a dimostrare la presenza dell'Associazione nel tessuto sociale dove opera e la sua collaborazione con Enti Pubblici (Comune, Quartiere, ASL, ecc.) o del privato sociale (associazionismo, sindacati, realtà ecclesiali o religiose ecc.), con particolare riferimento ai 6 mesi precedenti la domanda di iscrizione*

*(3)Al bilancio deve essere allegata copia del verbale dell'assemblea degli aderenti che ha approvato il bilancio consuntivo*

**Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative aggiornato alla data del \_\_\_\_\_**

**CONSIGLIO / ORGANO DIRETTIVO:**

1. Presidente / Legale rappresentante \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

2. Vice Presidente \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

3. Membro \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

4. Membro \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

5. Membro \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

COLLEGIO SINDACALE E/O PROBIVIRI (eventuali)

1. Presidente

\_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

2. Membro

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

3. Membro

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Data Il Rappresentante legale  
(timbro e firma)

**Relazione concernente l'attività associativa svolta nell'anno \_\_\_\_\_ e quella in programma**

Sintesi delle attività più significative svolte nell'anno

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Breve relazione sulle attività in programma:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data Il Rappresentante legale  
(timbro e firma)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Presidente/legale rappresentante protempore  
dell'Associazione \_\_\_\_\_ con sede

in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_

dichiara che

le prestazioni rese dai volontari dell'Associazione sono determinanti e prevalenti rispetto a  
quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati.

A tal fine precisa:

Totale Soci n° \_\_\_\_\_

Soci che svolgono attività di volontariato n° \_\_\_\_\_ e descrizione  
relative mansioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lavoratori dipendenti n° \_\_\_\_\_ e descrizione relative  
mansioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Professionisti convenzionati n° \_\_\_\_\_ e descrizione relative  
 mansioni \_\_\_\_\_

Data Il Rappresentante legale

(timbro e firma)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Presidente/legale rappresentante protempore  
 dell'Associazione \_\_\_\_\_ con sede

in \_\_\_\_\_ Via  
 \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

dichiara che

i dati riportati nella copia di bilancio consuntivo relativo all'anno \_\_\_\_\_, allegato alla  
 presente corrispondono al vero e che sono riportati tutti i contributi, beni, lasciti, nonché lo  
 stato patrimoniale.

### **Allegato 2**

Al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

**Oggetto: trasmissione moduli per la revisione annuale del registro regionale delle  
 organizzazioni di volontariato (art. 14 L.R. n. 28/1993 e successive modifiche).**

Con la presente si invia il modulo di revisione annuale del registro regionale delle organizzazioni di  
 volontariato di cui all'art. 14 della L.R. 28/93 e successive modifiche, contenente:

- dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto  
 costitutivo e lo statuto, nonché i dati di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) ed e) sono restati immutate o  
 si attestano le modificazioni intervenute;
- relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare;
- copia del bilancio consuntivo afferente l'esercizio precedente, con indicati contributi, beni e  
 lasciti, nonché lo stato patrimoniale approvato dall'assemblea.

Data Il Rappresentante legale

(timbro e firma)

.Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

legale rappresentante dell'organizzazione di Volontariato denominata \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_

(Prov. \_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

Sede operativa (se diversa da quella legale) in \_\_\_\_\_,

cap \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;

iscritta al registro regionale del volontariato con Decreto n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_,

appartenente alla seguente Federazione / Coordinamento / Ente Naz.le o Reg.le

\_\_\_\_\_ con sede Reg.le in \_\_\_\_\_

via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### **DICHIARA**

che alla data odierna : (barrare la casella che interessa):

l'atto costitutivo, lo statuto o gli accordi degli aderenti sono rimasti immutati rispetto a quelli  
 depositati precedentemente presso l'Amministrazione competente;

essendo intervenuta variazione statutaria o dell'atto costitutivo o degli accordi degli aderenti, si  
 allega alla presente copia del nuovo atto;

non sono intervenute variazioni nelle cariche sociali già comunicate l'anno precedente; sono intervenute le seguenti variazioni di cariche sociali;

**Consiglio/Organo Direttivo**

Presidente Sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

V. Presidente Sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

Consigliere Sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

Consigliere Sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

Consigliere Sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

Consigliere Sig. \_\_\_\_\_

**Collegio Sindacali e/o Proviviri**

Presidente . \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

Membro . \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

Membro . \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

Membro supplente. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

Membro supplente. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

Le prestazioni rese dai volontari all'associazione sono rimaste prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati comunque non soci.

A tal fine precisa:

Aderenti n° \_\_\_\_\_

Aderenti che svolgono attività di volontariato n° \_\_\_\_\_ e descrizione relative

mansioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lavoratori dipendenti n° \_\_\_\_\_ e descrizione relative

mansioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Professionisti convenzionati n° \_\_\_\_\_ e descrizione relative

mansioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In fede

Data Il Rappresentante legale

(timbro e firma)

**VENETO**

**DGR 27.6.016, n. 775** - Commissione regionale della cooperazione sociale. costituzione e nomina componenti. articoli 21, 22 e 23 della l.r. 3 novembre 2006, n. 23. (BUR n. 60 del 21.6.16)

La legge regionale n. 23/2006 ha stabilito compiti, attività e durata della Commissione regionale della Cooperazione Sociale.

**Note**

**PREMESSA**

La Commissione è l'organo consultivo della Giunta Regionale in materia di cooperazione sociale e ai sensi dell'art. 23 della L.R. 23/2006 esprime pareri sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali, sulle domande di iscrizione all'Albo regionale, sulla rispondenza dell'attività delle cooperative sociali alla finalità previste dall'art. 1 della medesima legge e sul mantenimento dei requisiti, sui provvedimenti di cancellazione dall'Albo, su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale ove richiesto dagli organi regionali. Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti delle strutture regionali competenti in ambito socio-sanitario, di lavoro e di formazione professionale, altri esperti nelle materie all'esame della commissione e dirigenti di strutture statali competenti in materia di cooperazione.

L'art. 21 della legge regionale su menzionata ne individua i componenti : a) l'Assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, ora Assessore regionale ai Servizi Sociali; b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato, attualmente Sezione servizi sociali; c) il direttore dell'ufficio regionale del Ministero del lavoro o suo delegato - attualmente Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ; d) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle Associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale; e) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Con DGRV 30 luglio 2013 n. 1391 si era provveduto alla costituzione della Commissione regionale della Cooperazione Sociale, e alla nomina dei componenti, i quali, ai sensi del art. 22 della legge regionale n. 23/2006 , possono essere riconfermati e restano in carica per l'intera durata della legislatura e fino alla costituzione della nuova Commissione.

Nell'ambito della riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi della L.R. n. 54/2012, la DGRV 23 dicembre 2015 n. 1880 individua la Sezione Servizi Sociali quale struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

Relativamente all'indicazione dei propri rappresentanti da parte degli organismi suindicati , in risposta alla nota prot. n. 339030 del 20 agosto 2015 a firma del direttore della Sezione Non Autosufficienza, il Presidente di Legacoop Veneto con nota del 26 agosto 2015 , ha individuato il dr Loris Cervato; il Presidente di Confcooperative Veneto con nota prot. n. 203/L/10 del 2 settembre 2015 ha indicato il dott. Roberto Baldo; Il Presidente dell'A.G.C.I. Veneto con nota prot. n. 175/2015 del 16/09/2015 ha individuato il Dott. Carmelo Gagliano; la Presidente di A.N.C.I. Veneto con nota prot.00002441 del 24 settembre 2015 ha individuato la Dott.ssa Maria Giovanna Favero; e l'UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane del Veneto, sollecitata con nota prot. n. 514244 del 17/12/2015 afferma del direttore della Sezione Non Autosufficienza , ha indicato, con nota firmata dal Commissario Unci federazione Regionale Veneto del 28 dicembre 2015, il Sig. Silvio Fregonese.

**LA DISPOSIZIONE**

Si procede alla costituzione della Commissione regionale per la Cooperazione Sociale e vengono individuati i componenti in carica per l'intera durata della legislatura, confermando che la presidenza e la convocazione della Commissione spettano all'Assessore ai Servizi Sociali, ciascun componente in caso di impedimento potrà farsi sostituire da sostituto espressamente delegato e, ai sensi dell'art. 22, 4° comma della L.R. 23 del 2006, la partecipazione delle sedute è gratuita, la segreteria della Commissione è assicurata dal funzionario PO Sviluppo politiche del terzo settore e cooperazione sociale presso il Settore nuove marginalità, dipendenze, inclusione sociale e terzo settore e che ogni eventuale successiva sostituzione di componenti si rendesse necessaria sarà approvata con decreto del Direttore della Sezione Servizi Sociali.

1. Assessore regionale ai Servizi Sociali, che la presiede o suo delegato;
2. Direttore della Sezione Servizi Sociali o suo delegato;

3. Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - o suo delegato;
4. Rappresentante di Legacoop Veneto, Dott. Loris Cervato;
5. Rappresentante di Confcooperative Veneto, Dott. Roberto Baldo;
6. Rappresentante di A.G.C.I. Veneto, Dott. Carmelo Gagliano;
7. Rappresentante di UNCI Veneto, Sig. Silvio Fregonese;
8. Rappresentante di ANCI Veneto, Dott.ssa Maria Giovanna Favero;

<b>SANITÀ</b>
---------------

**ABRUZZO**

**DECRETO 19.05.2016, n. 42** - Integrazione e modifica Decreto del Commissario ad Acta n. 19 del 08 marzo 2016 recante "Commissione Regionale del farmaco: nomina dei Componenti".

**Note**

Vengono nominati i componenti della Commissione Regionale del Farmaco i quali resteranno in carica fino a successivo nuovo provvedimento, nella seguente composizione :

Presidente	Dirigente pro tempore del Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti–Innovazione e Appropriatezza	
Componente	Referente regionale pro tempore del Centro Regionale di Farmacovigilanza	
Componente	F. Cavallo	Medico Pediatra di Libera Scelta – ASL Teramo
Componente	E. Ciacco	Direttore U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco - ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila
Componente	D. Cicchini	Dirigente Farmacista – U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale - ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Componente	A. Ciofani	Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi P.O. Spirito Santo di Pescara - ASL Pescara
Componente	O. D'Alessio	Direttore U.O.C. Geriatria P.O. San Pio di Pietrelcina di Vasto - ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Componente	L. Del Forno	Direttore U.O.C. Medicina Interna. P.O. San Pio di Pietrelcina di Vasto - ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Componente	F. De Vita	Dirigente Farmacista U.O.S. Farmacia Ospedaliera P.O. Renzetti di Lanciano - ASL Lanciano – Vasto -Chieti
Componente	C. Ferri	Direttore U.O.C. di Medicina Interna e Nefrologia a D.U. Universitaria – P.O. San Salvatore di L'Aquila – ASL Avezzano Sulmona L'Aquila
Componente	M. Gabini	Direttore f.f. U.O.C. Reumatologia P.O. Spirito Santo di Pescara – ASL Pescara
Componente	F. Marinangeli	Dirigente Medico - Responsabile dell'UOSD Anestesia, Terapia del Dolore e Cure Palliative P.O. San Salvatore di L'Aquila - ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila
Componente	L. Manzoli	Professore associato - Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento - Igiene Generale e Applicata - Responsabile Scientifico del Registro Tumori Regionale
Componente	A. Nuzzo	Direttore U.O.C. di Oncologia dei PP.OO. di Lanciano e Vasto - ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Componente	A. Orsini	Direttore Farmacista U.O.C. Servizio Farmaceutico

		Territoriale - ASL Teramo
Componente	L. Orsini	Medico di Medicina Generale- Presidente SIICP
Componente	G. Parruti	Direttore U.O.C. Malattie Infettive P.O. di Pescara - ASL Pescara
Componente	A. Spadano	Dirigente Medico - U.O.C. Ematologia Clinica del P.O. Spirito Santo di Pescara - ASL Pescara
Componente	M. Vacca	Professore ordinario di Farmacologia e Direttore del Dipartimento di Farmacia - Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti
Componente	E. Vitacolonna	Dirigente Medico , Diabetologia e Malattie del Ricambio del P.O. SS. Annunziata di Chieti - ASL Lanciano – Vasto - Chieti
Segreteria Tecnica	G. Ricciotti	Dirigente Farmacista - Servizio Farmaceutico Territoriale - ASL Pescara
	Senesi	Dirigente Farmacista - Servizio Farmaceutico Territoriale - ASL Teramo
	R.C. Rizzo	Farmacista - Centro Regionale di Farmacovigilanza – Regione Abruzzo -
	V. Scurti	Farmacista - Centro Regionale di Farmacovigilanza – Regione Abruzzo -
	C. Sorrentino	Statistica - Centro Regionale di Farmacovigilanza – Regione Abruzzo -

## BASILICATA

**DGR 31.5.16, n. 594** - Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul "Protocollo per la diagnosi e followup della celiachia" - Recepimento e definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) in forma di rete HUB e SPOKE. (BUR n. 23 del 16.6.16)

**DGR 7.6.16, n. 614** - Attuazione art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015. Disciplina per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete regionale delle cure palliative. (BUR n. 23 del 16.6.16)

### Note

Viene recepito l'Accordo Stato - Regioni sancito in data 10 luglio 2014, costituente l'Allegato n. 1 al presente provvedimento, di cui forma parte integrale e sostanziale;

Vengono definiti ed approvati le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale prevista dal D.M. 4 giugno 2015 così come specificate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia).;

Viene predisposto fac-simile di domanda (All. B – a cui si rinvia - ) per la presentazione, da parte dei medici interessati, della istanza e della documentazione per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative;

Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale

## CAMPANIA

**DGR 14.6.16, n. 267** - Approvazione dello schema di protocollo di intesa per la prosecuzione dell'attività di sinergia istituzionale tra la regione Campania e la procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. (BUR n. 38 del 15.6.16)

### Note

### PREMESSA

La Regione Campania ha approvato, con D.G.R.C.n.850 del 23/06/2006, il progetto “Prevenzione degli Infortuni sul lavoro” del Piano Regionale di Prevenzione 2005-2007, nell’ambito del quale è stato implementato il sistema Ges.Da.Sic (Gestione dei Dati Relativi alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro), destinato sia al personale dei servizi PSAL e IMDL dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL che alla Regione, per le attività di coordinamento;

In data 21 maggio 2009, la Regione Campania ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli (cfr. Deliberazione n.1138 del 19 giugno 2009), in cui venivano evidenziati la sussistenza di finalità comuni, dirette a programmare concrete azioni per garantire obiettivi primari quali la legalità sul territorio e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attivando una comune e stabile collaborazione con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli;

In attuazione del protocollo de quo, nel 2009, fu istituito un tavolo tecnico interistituzionale, promotore di iniziative e delle attività conseguenti.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvato lo schema di protocollo d’intesa per la prosecuzione dell’attività di sinergia istituzionale tra la regione campania e la procura generale della repubblica presso la corte d’appello di napoli, che consta degli articoli che vanno dall’art.1 all.art.8;

Viene approvata convenzione tipo, per la consultazione della piattaforma informatica di gestione dati per la sicurezza, denominata ges.da.sic. tra la regione campania e la procura generale della repubblica presso la corte d’appello di napoli, che consta degli articoli che vanno dall’art.1 all’art.11;

#### **PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SINERGIA ISTITUZIONALE**

##### **TRA**

la Regione Campania, nella persona del Presidente della Regione Campania, domiciliato per la carica presso la Sede della Regione di Via S. Lucia, 81 Napoli, on. Vincenzo De Luca

##### **E**

la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, nella persona del Procuratore Generale, Dott. Luigi Riello, domiciliato per la carica presso il Nuovo Palazzo di Giustizia – Torre C – Centro Direzionale di Napoli;

##### **PREMESSO CHE**

- in data 21 maggio 2009, veniva sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli (cfr. Deliberazione n. 1138 del 19 giugno 2009 dell’A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria), in cui si evidenziava la sussistenza di obiettivi comuni, diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento del miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

- il protocollo, a durata triennale dalla data della sottoscrizione, è tuttora vigente perché tacitamente rinnovato;

- con detto accordo, a carattere sperimentale, veniva attivata una stabile collaborazione tra la Regione Campania e la Procura Generale della Repubblica di Napoli presso la Corte d’Appello di Napoli, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, a sostegno di azioni dirette a favorire la prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori e la repressione dei reati connessi;

- inoltre, veniva istituito, in ambito regionale, un tavolo interistituzionale, per potenziare l’azione dei singoli attori locali impegnati nell’ambito della sicurezza sul lavoro e favorire nuove iniziative, programmi ed attività volte a perseguire detto obiettivo;

- la collaborazione prevista si è così attuata e si attua attraverso la pianificazione di azioni condivise dai componenti del tavolo interistituzionale, istituito presso la Procura Generale della Repubblica di Napoli ed attraverso l’esplicitazione di bisogni e criticità relativi agli obiettivi istituzionali da perseguire;

- a partire dal 2009 le Istituzioni coinvolte hanno operato, in modo proficuo e sinergico, nei seguenti ambiti d' intervento:

1. formazione e qualificazione del personale di vigilanza dei Servizi SPSAL ed SIML dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Campania, attuando il primo percorso formativo regionale in materia di sicurezza sul lavoro, rivolto a tutti gli operatori di vigilanza;
2. standardizzazione delle procedure nell' attività di vigilanza con elaborazione di verbali regionali unici per garantire interventi omogenei sul territorio regionale;
3. progettazione di un diagramma di flusso delle attività di vigilanza, con indicazione delle varie fasi derivanti dall' applicazione delle leggi in materia, dei dati e documenti da reperire, dei flussi informativi tra i soggetti istituzionali coinvolti, dei verbali da utilizzare;
4. definizione di una piattaforma software, alimentata da dati da condividere tra le Istituzioni per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e contrastare il fenomeno delle morti bianche attraverso azioni sinergiche di prevenzione e repressione;

- la Regione Campania ha, quindi, realizzato un portale regionale dedicato alla sicurezza sul lavoro ed una piattaforma informatica, denominata Ges.Da.Sic. "*Gestione Dati relativi alla Sicurezza e Salute negli Ambienti di Lavoro*", nell' ambito del Piano di Prevenzione Regione Campania – Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, con l' obiettivo di implementare, in Regione Campania, un sistema informativo per la gestione dei dati attinenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le morti bianche in Italia continuano ad essere un' emergenza nazionale;
- il rischio di mortalità per macroaree rispetto alla popolazione lavorativa ha visto, nel 2015, il SUD al primo posto con la Campania che continua ad avere un numero inaccettabile di vittime;
- il protocollo de quo, sottoscritto nel 2009, è stato precursore in materia e foriero di metodologie lavorative innovative, che hanno portato risultati negli ambiti di rispettiva competenza e, dal 2009 al 2013, si è registrato un trend decrescente degli infortuni;
- l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni regionali: *Regione Campania - Procura Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Napoli* e locali: *ASL - Procura della Repubblica* rappresenta una condizione necessaria per la realizzazione di interventi mirati a prevenire e contrastare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- la definizione di procedure omogenee, sul territorio regionale, garantisce una maggiore trasparenza e legalità nell' operato della P.A.;
- l'innovazione e l' informatizzazione della P.A. contribuisce alla semplificazione ed allo snellimento delle modalità di svolgimento delle attività;
- i risultati conseguiti possono costituire il punto di partenza per avviare, tramite l' attività strategica posta in essere nel percorso già precedentemente tracciato, nuove azioni ed iniziative;

#### **PRESO ATTO CHE**

- per i propri adempimenti istituzionali, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Napoli, nel corso degli incontri del tavolo interistituzionale tenutisi, ha avanzato apposita richiesta alla Regione Campania di consultare i dati relativi alle aziende ed ai cantieri, presenti nella piattaforma software Ges.Da.Sic.. Contestualmente, ha garantito che la condivisione dei dati relativi all' andamento del fenomeno infortunistico, mediante l' apporto conoscitivo di informazioni, avverrà nel rispetto dei limiti del segreto istruttorio, previsto dal codice di procedura penale;
- la Regione Campania aderisce alla richiesta di mettere a disposizione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Napoli l' accesso telematico, in forma protetta e monitorata, per la consultazione dei dati presenti nella piattaforma GES.DA.SIC.;
- gli strumenti informatici a disposizione di entrambe le parti consentono la connessione telematica, attraverso collegamento web;

**RITENUTO CHE**

la stipula del protocollo per la prosecuzione dell'attività di sinergia istituzionale debba prevedere la realizzazione delle seguenti iniziative:

1. Convegno divulgativo dei risultati con l'avvio di un nuovo percorso formativo per operatori di vigilanza;
2. start-up della piattaforma GES.DA.SIC. e del portale regionale della sicurezza, prevedendo un'attività di affiancamento in favore delle risorse professionali coinvolte, sia tecniche che giuridiche;
3. azioni di supporto che riguardano la formazione su scala regionale del personale che utilizzerà la piattaforma;
4. flusso continuo dati ASL-PROCURA secondo modalità prestabilite ed omogenee;
5. previsione di un utente "procura" che possa accedere alle informazioni di interesse;
6. standardizzazione ed omogeneizzazione di procedure; nonché l'elaborazione di un codice etico nell'attività di vigilanza;

**VALUTATA**

- l'opportunità di dare continuità alle azioni già intraprese e di addivenire ad un protocollo per la prosecuzione dell'attività di sinergia istituzionale;
- la possibilità di accogliere le nuove adesioni pervenute da parte di Istituzioni con analoghe finalità;

**RICHIAMATI**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prevedendo iniziative e protocolli di collaborazione, secondo i principi e le finalità della normativa vigente;
- l'art. 2 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni ispirano la loro organizzazione, fra l'altro, al criterio del collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- Il Codice della Privacy, ed in particolare l'art. 48 del D. Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) che prevede l'acquisizione da parte dell'A.G., in conformità alle vigenti disposizioni processuali, di dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, anche per via telematica;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale ex D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE****Articolo 1:**

E' confermata la validità del Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, sottoscritto in data 21 maggio 2009 (cfr. Deliberazione n. 1138 del 19 giugno 2009 dell'A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria).

**Articolo 2:**

Le finalità generali del presente protocollo sono quelle di proseguire l'azione sinergica tra Regione Campania e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli.

**Articolo 3:**

L'oggetto del protocollo è l'attuazione di un piano d'azione che prevede le seguenti iniziative:

1. Convegno divulgativo dei risultati con l'avvio di un nuovo percorso formativo per operatori di vigilanza;
2. start-up della piattaforma GES.DA.SIC. e del portale regionale della sicurezza, prevedendo un'attività di affiancamento in favore delle risorse professionali coinvolte, sia tecniche che giuridiche;
3. azioni di supporto che riguardano la formazione su scala regionale del personale che utilizzerà la piattaforma;
4. flusso continuo dati ASL-PROCURA, secondo modalità prestabilite ed omogenee;

5. previsione di un utente “procura” che possa accedere alle informazioni di interesse;
6. standardizzazione ed omogeneizzazione di procedure; nonché l’elaborazione di un codice etico nell’attività di vigilanza.

**Articolo 4:**

Gli aspetti applicativi, organizzativi e gestionali della presente intesa sono demandati a successivi atti e/o programmi operativi di dettaglio, volti ad individuare in maniera particolareggiata i singoli interventi attuativi ed a determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento che verranno definiti dal tavolo interistituzionale, istituito presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli.

**Articolo 5:**

Le parti individuano, sin d’ora, come intervento prioritario, la messa in esercizio della piattaforma GES.DA.SIC. (Gestione Dati della Sicurezza). L’intervento consente la gestione delle attività di vigilanza e la fruizione dei relativi dati e documenti in modalità informatizzata da parte degli operatori.

La Regione Campania, al fine di garantire l’evoluzione e l’implementazione di nuove funzionalità della piattaforma, si impegna a sottoscrivere una specifica Convenzione con l’Università di Salerno.

**Articolo 6:**

Il presente Protocollo di intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione, ha durata pari a 36 mesi e si intende tacitamente rinnovato. Il protocollo d’intesa, una volta sottoscritto, viene pubblicato con immediatezza sui siti istituzionali delle amministrazioni firmatarie.

**Articolo 7:**

I risultati ed i prodotti rinvenienti dall’esecuzione del presente Protocollo sono di titolarità esclusiva della Regione Campania. Le parti riconoscono, sin da ora, il diritto agli uffici giudiziari, nel rispetto delle disposizioni del codice della privacy e del codice di procedura penale che ne prevedano la competenza giurisdizionale, di utilizzare detti risultati e prodotti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.

**Articolo 8:**

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Protocollo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali e sensibili che verranno effettuati per l’esecuzione del Protocollo medesimo. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del Protocollo. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza e di riservatezza stabilite dal codice della privacy.

Napoli, _____2016	Procuratore	Il Presidente della
Generale della Repubblica		Regione Campani
presso la Corte d’Appello di Napoli		(On. Vincenzo De Luca)
(Dott. Luigi Riello)		

**DECRETO N. 36 DEL 01.06.2016** - Recepimento osservazioni Ministero della Salute ed Approvazione con modifiche del Piano Regionale della Prevenzione della Regione Campania per gli anni 2014 – 2018. (BUR n. 37 del 13.6.16)

**Note**

Viene preso atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 860 del 29/12/2015, avente come oggetto “Approvazione Piano Regionale della Prevenzione della Regione Campania per gli anni 2014 – 2018”, pubblicata sul BURC n. 2 del 11 Gennaio 2016, confermandone integralmente i

contenuti ed apportando nel contempo le opportune modifiche ai documenti tecnici ad essa allegati, che recepiscono integralmente le osservazioni formulate dal Ministero;

Viene altresì preso atto che la deliberazione di Giunta Regionale n. 860/2015 risulta conforme ai contenuti stabiliti dal Decreto CA n. 58 del 29.5.2015 e Decreto CA n. 156 del 31.12.2014.;

Viene approvato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-18 con allegati i seguenti documenti, che, uniti al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che sostituiscono i corrispondenti allegati alla deliberazione di Giunta Regionale n. 860/2015:

- a) allegato 1 : Descrizione analitica delle azioni;
- b) allegato 2 : Attività di formazione e comunicazione;
- c) allegato 3 : Piano di Monitoraggio e Valutazione;

### **Introduzione**

Il Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 della Regione Campania vede la sua stesura alla fine di un quinquennio particolarmente complesso per il Sistema Sanitario Regionale, durante il quale la sfida più impegnativa è stata quella di rientrare dal disavanzo finanziario accumulato negli anni precedenti. A questo punto, visti i positivi risultati ottenuti in questo ambito e l'intenzione di consolidarli, è necessario voltare pagina e dare pieno sviluppo alle attività più propriamente sanitarie, impegnandosi a garantire ai cittadini ed alle comunità l'erogazione omogenea dei LEA. Il contesto della Regione Campania è sicuramente molto difficile da questo punto di vista perché, se è vero che i principali determinanti di salute sono istruzione, reddito e disponibilità di un lavoro, viviamo una condizione di forte criticità sociale e la letteratura dimostra che sono proprio i più svantaggiati quelli più difficilmente raggiungibili dal Servizio Sanitario, in particolare con gli interventi di promozione della salute. Puntare quindi ad una "normalizzazione" dell'offerta sanitaria, nella quale la promozione della salute possa assumere il ruolo di volano nello sviluppo di una cultura del benessere sociale, con una particolare attenzione alle misure contrasto delle disuguaglianze, appare, nella nostra Regione, un obbligo etico più che un'opzione.

Il metodo seguito per la stesura del PRP è stato quello della **pianificazione partecipata**: sono stati infatti direttamente coinvolti in gruppi di lavoro tematici circa 50 operatori, tra personale delle U.O. Dirigenziali della Direzione Regionale, a cui afferiscono le competenze per le varie materie trattate, e dirigenti delle Aziende Sanitarie, con personale dei vari servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, dei Distretti Sanitari, degli Uffici di Piano di Zona, Medici di Famiglia e Pediatri di Libera Scelta, Dirigenti dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, oltre ad aver consultato Dirigenti della direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, pubblici amministratori di enti locali e associazioni.

Il Piano Regionale della Prevenzione della Campania attua a livello regionale i principi e gli indirizzi del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18, nato dall'Intesa 13 novembre 2014 fra Stato, Regioni e Province autonome. Quest'ultimo, nel definire un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione, propone interventi che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di lavoro con la finalità di conseguire il più elevato livello di salute raggiungibile, ponendo le popolazioni e gli individui al centro delle azioni. Infatti è sempre più evidente, in letteratura scientifica, che un investimento in interventi di prevenzione, basati sull'evidenza scientifica, costituisce una scelta vincente.

Il PRP 2014-18 mette quindi in campo alcune **azioni strategiche** che ne influenzano i contenuti, facendo tesoro delle esperienze dei precedenti piani, intendendo quindi dare continuità a quanto di buono si è realizzato in passato, ma anche affrontando alcune criticità che ne hanno impedito la piena realizzazione.

La prima tra queste azioni prevede, in accordo con il PNP, il passaggio dalla formulazione di Progetti a quella di **Programmi regionali**. Questa scelta, in linea con le indicazioni nazionali, si fonda sul fatto che azioni frammentate non consentono interventi di sistema ma rimangono spesso delle esperienze isolate, che, nella migliore delle ipotesi, possono proporsi come sperimentazioni di interesse, ma non certo come azioni per il perseguimento di obiettivi di una pianificazione regionale organica, coerente e sostenibile. La

logica dei Programmi sviluppati nel PRP per macro obiettivi permette invece che essi si intersechino tra loro, aumentando il grado di "empowerment di sistema" cioè la capacità del sistema salute di sviluppare le proprie capacità in maniera strutturata. In quest'ottica assume rilievo il principio della **intersettorialità** e della conseguente **multidisciplinarietà**, attraverso cui sviluppare condivisione tra settori diversi sui determinanti della salute e per definire comuni obiettivi di intervento. Infatti, poiché la maggior parte degli interventi efficaci di contrasto ai fattori di rischio e di promozione di comportamenti salutari sono esterni alla capacità di intervento del Servizio Sanitario, il PRP, in accordo con il DPCM del 4 maggio 2007 "Guadagnare Salute:

rendere facili le scelte salutari" e attuando l'approccio "**Salute in tutte le politiche**", punta sull'avvio di una "politica delle alleanze" tra soggetti portatori di interessi e settori diversi della società (Amministrazioni locali, organizzazioni, enti, associazioni, istituzioni, ecc.) che è l'obiettivo trainante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel contempo si è scelto di investire sulla promozione di azioni di sistema importanti a livello regionale ed aziendale, che potessero dare il senso di un consolidamento nel tempo del sistema, quali la realizzazione di **capacity building**, sia in termini di competenze degli operatori che di adeguamento delle procedure e dell'organizzazione, al fine di assicurare maggiore sostenibilità al Piano.

Alcune delle azioni incluse nei programmi del PRP, in particolare quelle che riguardano la promozione della salute sia nel settore sanitario che nei diversi settori della società civile, necessitano di una prima fase in cui implementare **interventi finalizzati alla messa a punto del sistema**, condizione propedeutica e necessaria per garantire una maggiore fattibilità e sostenibilità alle azioni successive che coinvolgeranno più concretamente la popolazione. Per tale motivo nel PRP è stata prevista una prima fase di preparazione, nella quale realizzare e/o aggiornare le suddette modifiche di sistema, sia a livello regionale che aziendale (istituzione di gruppi di lavoro, accordi intersettoriali, diffusione e recepimento linee guida, definizione dei curriculum formativi degli operatori e realizzazione della formazione, etc). Tale scelta, dettata dalle condizioni di partenza, ha inevitabilmente condizionato anche il piano di monitoraggio e di valutazione nel senso che anche gli indicatori andranno a misurare nella prima fase del piano prevalentemente modifiche del sistema, per poi verificare in un secondo momento l'implementazione più operativa delle azioni in favore della popolazione e gli esiti sulla salute. A tale proposito si rappresenta che alcune delle attività da realizzare potranno essere completamente esplicitate quando le modifiche di sistema previste dal PRP (tavoli di lavoro, atti di indirizzo, accordi intersettoriali, atti deliberativi etc) saranno state realizzate.

Il PRP della Campania ha ripreso i **principi** condivisi che hanno ispirato la programmazione nazionale, applicando, laddove possibile, l'approccio programmatico per **setting di vita**, in particolare, la scuola, gli ambienti di lavoro, l'ambiente sanitario e la comunità (Carta di Ottawa, 1986), e quello **life-course**, basato sulle evidenze che il favorire il mantenimento di un buono stato di salute lungo tutto il corso dell'esistenza porta all'aumento dell'aspettativa di vita in buona salute e a un bonus in termini di longevità; entrambi i fattori possono produrre benefici importanti a livello economico, sociale e individuale. In questa logica si collocano anche le strategie volte a garantire un invecchiamento attivo e in buona salute. Il PRP campano dà inoltre spazio all'adozione di azioni ispirate al principio di **contrasto alle disuguaglianze** di salute: coerentemente con il PNP 2014-18 che indica chiaramente la necessità di adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità. È indispensabile, a tal fine, assumere un approccio capace di leggere le disuguaglianze in salute (*Equity Lens*) con riferimento sia ai determinanti distali (condizioni socioeconomiche, istruzione, provenienza geografica, ecc.) sia ai determinanti prossimali (stili di vita, ecc.), ed inserendo tale principio nelle azioni di monitoraggio e formazione.

Il PRP 2014-18 della Regione Campania, pertanto, superata un'inevitabile fase storica di "spontaneismo" nella realizzazione di progetti più o meno incisivi, nasce con la necessità di effettuare un'attenta ricognizione e valutazione regionale dei progetti conclusi o attivi, (anche con un'attenzione all'**equity audit**, proposta in vari programmi del PRP) con l'ambizione di mettere a regime quanto di buono si è realizzato e si intende

realizzare, dando piena organicità e coerenza alle attività da porre in essere. Tale approccio è facilitato dall'attenzione che il PNP ha posto sulle attività ricomprese nei **LEA**, attività pertanto ordinarie che vanno ottimizzate e portate a pieno regime. Tale processo richiede una reale responsabilizzazione da parte dei

**Direttori Generali** delle Aziende Sanitarie Locali nella fase di attuazione dei Programmi, con una particolare attenzione a:

- strutturazione delle relazioni con i partner esterni alla ASL;
- ri-orientamento funzionale dell'organizzazione e coordinamento centrale delle strutture interne;
- definizione degli obiettivi dei responsabili delle UOC coinvolte (anche in sede di negoziazione di budget);
- corretto utilizzo delle risorse finanziarie, attraverso gli ordinari strumenti normativi, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, in maniera coerente ed armonica con gli obiettivi da perseguire, tenuto conto della caratterizzazione delle azioni da condurre, tutte rientranti nei LEA.

Altrettanto forte sarà l'impegno **regionale**, soprattutto in fase di **monitoraggio e controllo** dei risultati conseguiti a livello aziendale e del corretto utilizzo delle risorse, anche attraverso azioni di audit per l'individuazione di eventuali ostacoli che impediscono il raggiungimento degli obiettivi, favorendone così la rimozione. Per tale motivo il PRP 2014-18 ha puntato su un **Gruppo di Coordinamento regionale**, di supporto alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR, che ha come compito principale il monitoraggio e la valutazione del Piano, dando priorità all'utilizzo delle informazioni dei Sistemi informativi e dei risultati dei Sistemi di Sorveglianza Epidemiologica che coprono tutte le età della vita (Okkio, HBSC, Passi, Passi d'Argento) e già attivi in Regione Campania (che vanno potenziati e consolidati), attraverso la lettura periodica delle realtà aziendali, sia mediante la realizzazione di una piattaforma informatica dedicata, che con un programma di incontri periodici, con eventuali *site visit ad hoc*.

L'impegno regionale si realizzerà inoltre anche nella definizione di pacchetti di prestazioni coerenti con i nuovi contenuti del PRP 2014-18, ad integrazione degli accordi collettivi regionali con i MMG e i PLS.

Un'attenzione particolare è riservata anche alle risorse umane: infatti, sebbene l'attuale contingenza veda una sofferenza rilevante, per il progressivo depauperamento del personale in servizio, solo parzialmente integrato da nuove assunzioni a causa del blocco del turn-over, è necessario un forte investimento nelle azioni di **formazione**, strumento fondamentale sia per la condivisione di messaggi coerenti ed omogenei in tutto il territorio regionale, necessari per lavorare in rete, sia per l'apprendimento e/o l'aggiornamento di nuove competenze, strategie e tecniche specifiche, nell'ottica quindi di ri-qualificare la risorsa più preziosa attraverso attività trasversali presenti sotto varie tipologie in quasi la totalità dei Programmi del PRP. È necessario pertanto supportare le azioni aziendali di formazione con indirizzi regionali che, a partire da iniziative centrali, possano facilitare le azioni aziendali rivolte al personale interno, ai MMG e PLS (anche utilizzando l'aggiornamento obbligatorio), al personale esterno degli enti con cui si definiscono accordi intersettoriali. Insieme all'utilizzo di strumenti di formazione è necessario puntare su azioni di **comunicazione** che consentano da un lato di migliorare le competenze comunicative dei professionisti della salute, dall'altro di supportare la popolazione che cerca informazioni sui rischi per la salute, sulle misure di prevenzione e sulle modalità di accesso ai servizi sanitari.

### **Struttura e descrizione generale del Piano**

Per perseguire gli Obiettivi Centrali (OC) proposti dal PNP 2014-18, il Piano Regionale della Prevenzione della Campania è stato strutturato in 8 Programmi (A, B, C, D, E, F, G, H); ciascun Programma include una o più Azioni, 37 in totale, ciascuna caratterizzata da un Obiettivo Specifico Regionale (OSR) (Tab. 1 e 2 riportate a fine documento). Una delle principali caratteristiche del presente Piano è la trasversalità, fisiologica conseguenza di una pianificazione articolata di questo tipo: essa consiste nel fatto che lo stesso OC possa essere perseguito da più Programmi e, quindi, da più Azioni.

La proposta del PRP 2014-18 della Regione Campania comprende il presente documento (Descrizione generale del PRP) e 6 allegati, come di seguito riportato.

#### □□ **Descrizione generale del PRP**

E' il presente documento che illustra e introduce il Piano, ne declina la struttura generale e ne descrive sinteticamente le singole Azioni. Si tratta di un documento che, pur non entrando nei dettagli operativi, rende l'idea della metodologia, dei contenuti e degli obiettivi.

#### □□ **Allegato 1 - Descrizione analitica delle Azioni**

Si tratta di un documento che riporta i dettagli di ciascuna delle 37 Azioni, ossia i Quadri Logici e i Cronoprogrammi che declinano le singole attività utili al perseguimento degli Obiettivi Specifici Regionali: ciascuna Azione risponde a un unico Obiettivo Specifico Regionale. E' uno strumento sviluppato e condiviso con una folta squadra di operatori delle Aziende Sanitarie Locali campane che ha lo scopo di supportare quotidianamente coloro i quali avranno la responsabilità della gestione "sul campo" delle attività, al fine di perseguire gli obiettivi proposti. Si tratta, in sintesi, di un "diario comune di bordo" offerto alle aziende sanitarie al fine di favorire una progressione omogenea del Piano nelle diverse realtà geografiche della regione e per implementare un'efficace azione di monitoraggio.

#### □□ **Allegato 2 - Attività di formazione e di comunicazione**

Considerata la strategica importanza dello sviluppo delle capacità del sistema e delle competenze degli operatori al fine di raggiungere gli obiettivi che il PRP propone, tutte le attività di formazione previste sono state riepilogate nel presente allegato per facilitare il compito organizzativo a coloro i quali, ai vari livelli decisionali, dovranno farsene carico.

Dal momento che la comunicazione è un elemento di altrettanta strategica importanza del presente piano, l'allegato contiene anche tutte le attività di comunicative finalizzate ad aumentare la partecipazione delle persone e dei diversi attori istituzionali e non -sanitari e soprattutto non sanitari chiamati a prendere parte alla costruzione della salute.

#### □□ **Allegato 3 - Piano di monitoraggio e valutazione**

Il monitoraggio, inteso come "esame continuo e sistematico dello stato di avanzamento delle attività secondo un calendario preordinato e sulla base di indicatori significativi e rappresentativi", costituisce una concreta necessità al fine cogliere e risolvere tempestivamente eventuali criticità per consentire un'adeguata e -nei limiti del possibile- sincrona evoluzione del Piano nelle varie aziende sanitarie verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

E' prevista una valutazione essenzialmente di processo, con cadenza annuale (2016-17-18), la quale ha lo scopo di verificare il grado di evoluzione dei programmi regionali attraverso la verifica dello scostamento "osservato vs atteso" dei relativi indicatori regionali.

Seguirà al termine del Piano (2018) la valutazione di esito la quale misurerà, attraverso la verifica dello scostamento "osservato vs atteso", gli indicatori centrali (riferibili agli Obiettivi Centrali) e, di conseguenza, i progressi in termini di salute realizzati attraverso i programmi regionali.

## **Programma A**

### **Essere informati per saper decidere**

(Manutenzione e sviluppo dei Sistemi di Sorveglianza di Salute Pubblica)

#### **Descrizione generale del Programma**

La disponibilità di fonti informative sulla salute -e sui determinanti a essa associati- della popolazione rappresenta una risorsa indispensabile per la pianificazione delle azioni di salute pubblica e per la valutazione del loro impatto. Pur ritenendo indispensabile che tutte le fonti informative regionali siano gestite e sostenute centralmente attraverso una visione unitaria, in questo programma saranno sviluppate, in particolare, le azioni a sostegno della "famiglia" delle sorveglianze di Salute Pubblica, i Sistemi di Sorveglianza (SiS) propriamente detti: OKkio alla salute (8-9 anni), HBSC (11-15 anni), PASSI (18-69 anni) e PASSI d'Argento (> 64 anni). La Campania ha messo a punto negli anni passati e dispone, al momento, dei su-riportati quattro SiS e

partecipa alla sperimentazione di un nuovo SiS sui determinanti di salute del bambino 0-2 anni che, nel breve-medio termine, potrebbe aggiungersi stabilmente alla famiglia dei SiS.

Le azioni a sostegno di tutti gli altri sistemi informativi sono state riportate nei relativi programmi specifici in quanto si è ritenuto più opportuno inserirli all'interno della pianificazione di cui tali sistemi fanno parte e al cui sviluppo essi contribuiscono.

I SiS, oltre a rappresentare una fonte necessaria di dati per "informare" la pianificazione degli interventi e per attivare piani di comunicazione in favore della popolazione e dei decisori dei vari settori della società civile, rappresentano una fonte imprescindibile per realizzare la valutazione del PRP. Per tale motivo, il sostegno al mantenimento e allo sviluppo dei SiS rappresenta un'azione prioritaria del presente Piano.

Nel presente Piano, le attività regionali sono finalizzate a rinforzare la *governance* attraverso una più puntuale individuazione di ruoli e responsabilità, l'erogazione delle risorse, le attività di formazione e comunicazione, l'integrazione e l'utilizzo dei dati per la definizione del Profilo di Salute regionale, incluso il Profilo di Equità. Le attività aziendali, invece, sono finalizzate a garantire il sostegno, il funzionamento operativo e la continuità dei SiS attraverso il potenziamento delle capacità di sistema e delle competenze degli operatori aziendali, la formazione continua, il supporto alle attività di rilevazione, le attività di comunicazione, la verifica della qualità delle rilevazioni.

L'utilizzo, ai fini del monitoraggio e della valutazione, dei prodotti di tutti i SiS e i sistemi informativi oggetto del PRP è affidato al coordinamento regionale del PRP stesso, fermo restando che la responsabilità del funzionamento di tali sistemi resta in capo alle singole unità operative regionali competenti per specifica materia. A livello aziendale, tale utilizzo è affidato alla direzione sanitaria, fermo restando che la responsabilità del funzionamento di tali sistemi resta in capo alle singole unità operative aziendali competenti per specifica materia.

Il presente programma persegue gli Obiettivi Centrali (Nazionali) riportati nella tabella che segue.

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo approfonditi con anamnesi professionale, rispetto ai casi segnalati dall'ospedale.**

**20% 50% 100%**

**E.3.4**

**Proporzione di procedure ambulatoriali dei servizi standardizzate e condivise tra le AA.SS.LL., rispetto al totale delle procedure ambulatoriali dei servizi**

**20% 50% 100%**

**E.3.5**

**Percentuale di operatori sanitari delle AA.SS.LL. aderenti, formata sulle procedure diagnostiche omogenee.**

**20% 50% 100%**

**E.3.6**

**Percentuale di soggetti ex esposti a cancerogeni sottoposti a sorveglianza sanitaria rispetto al numero di soggetti richiedenti, ammissibili secondo protocolli**

**40% 70% 100%**

**E.3.7**

**Numero di controlli mirati dell'attività del medico competente (congruenza tra rischi lavorativi e protocollo sanitario)**

**- 15 30**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

n. 37 del 13 Giugno 2016

34

**Programma****Azione****Obiettivo****Specifico****Regionale****Indicatore Regionale Valore atteso****Cod. Definizione 2016 2017 2018****E 4**

Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro

**E.4.1****Produzione di un Report regionale annuale delle attività di prevenzione, formazione e assistenza svolte dagli Enti istituzionali e dalle parti sociali**

- -

**Report regionale annuale sulle attività di prevenzione, formazione e assistenza****E.4.2****Numero protocolli d'intesa per la promozione della SSL con le parti sociali in ambito dei coordinamenti provinciali sulla base della pianificazione regionale**

-

**1 accordo per provincia  
2 accordi per provincia****E.4.3****Numero di siti web operativi: regionale e di Azienda Sanitaria Locale dedicati alle attività del Coordinamento regionale e provinciali, art.7 D.Lgs. 81/08****Sito web regionale****Sito web regionale con specifica per 1 provincia****Sito web regionale con specifica per tutte e 5 le provincie****E.4.4****Numero buone prassi per comparti, per tipo di lavorazione e/o per macchina definite e condivise con le Associazioni di categoria****1 buone prassi 2 buone prassi****E.4.5****Numero incontri tecnico – informativi con i DdL, RSPP, RLS e RLST, MC****- 5 5****E.4.6****Progettazione del pacchetto formativo a livello regionale nell'ambito del Comitato di Coordinamento**

-

**Creazione pacchetto  
formativo**

**Divulgazione dei  
contenuti delle  
attività**

**E.4.7**

**Numero buone prassi per comparti, per tipo di lavorazione e/o  
per macchina definite e condivise con le Associazioni di  
categoria**

**- 1 2**

**E.4.8**

**Accordo di collaborazione a livello regionale con l'Ufficio  
Scolastico regionale e numero di accordi provinciali**

**- 1 accordo regionale**

**1 accordo per  
provincia**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
n. 37 del 13 Giugno 2016

35

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**F 1**

Tutelare la salute della popolazione generale  
sostenendo e favorendo il miglioramento dei  
programmi di monitoraggio ambientale dei fattori di  
esposizione, e realizzando programmi di sorveglianza  
epidemiologica

**F.1.1**

**Emanazione di un documento regionale sul funzionamento  
della rete ambiente-salute**

**Documento**

**regionale sul**

**funzionamento della**

**rete ambiente-salute**

- -

**F.1.2 Realizzazione di un accordo formale inter-istituzionale**

**Accordo formale**

**inter-istituzionale**

- -

**F.1.3 Produzione di un report sulla relazione ambiente-salute -**

**Report sulla**

**relazione ambientesalute**

**Report sulla**

**relazione ambientesalute**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

36

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**F 2**

Tutelare la salute della popolazione Tutelare la salute della popolazione generale realizzando programmi di sorveglianza epidemiologica d'impatto sulla salute della popolazione

**F.2.1**

**Realizzazione di test per misurare i livelli inquinanti indoor in ambiente scolastico mediante campionatore passivo**

**Misurazione dei livelli inquinanti indoor in ambiente scolastico**

**Misurazione dei livelli inquinanti indoor in ambiente scolastico**

**Misurazione dei livelli inquinanti indoor in ambiente scolastico**

**F.2.2 Realizzazione di un "pacchetto" di materiale divulgativo -**

**"Pacchetto" di materiale divulgativo**

**"Pacchetto" di materiale divulgativo**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

37

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**F 3**

Promuovere lo sviluppo della rete regionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali previsti dal DLgs 81/08 impegnati a realizzare il miglioramento della sicurezza, degli stili di vita e delle condizioni di salute sui luoghi di lavoro

**F.3.1**

**Emanazione di un atto formale per l'approvazione del**

**documento regionale per la VIS**

**Atto formale per  
l'approvazione del  
documento  
regionale per la VIS**

- -

**F.3.2 Realizzazione di strumenti standardizzati per le procedure di  
valutazione**

-

**Realizzazione di  
strumenti  
standardizzati per le  
procedure di  
valutazione**

-

**F.3.3 Realizzazione di almeno un corso di formazione regionale per  
valutatori**

-

**Corso di formazione  
regionale per  
valutatori**

-

**F.3.4 Realizzazione di strumenti standardizzati da utilizzare in ambiti  
applicativi specifici**

- -

**Realizzazione di  
strumenti  
standardizzati da  
utilizzare in ambiti  
applicativi specifici**

**F.3.5**

**Realizzazione/partecipazione ad iniziative pubbliche di  
carattere scientifico e/o divulgativo per la diffusione dei  
risultati e la disseminazione delle Linee Guida**

-

**Iniziative pubbliche  
di carattere  
scientifico e  
divulgativo  
Iniziative pubbliche  
di carattere  
scientifico e  
divulgativo**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

38

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**  
**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**F 4**

Aumentare le competenze e le capacità degli operatori sanitari e della popolazione generale attraverso la definizione e realizzazione di un percorso formativo sui temi "ambiente-salute" che contempra aspetti relativi alla corretta comunicazione del rischio, con particolare riferimento al programma Regionale per l'attuazione delle misure sanitarie disposte dalla legge n° 6 del 6/2/2014

**F.4.1**

**Emanazione di un documento formale che rappresenti un accordo inter-istituzionale sul tema "ambiente-salute"**

**Accordo interistituzionale**

**sul**

**tema "ambientesalute"**

- -

**F.4.2 Produzione di materiale informativo sui temi di salute correlati ai problemi ambientali**

-

**Materiale**

**informativo sui temi di salute correlati ai problemi ambientali**

**Materiale**

**informativo sui temi di salute correlati ai problemi ambientali**

**F.4.3**

**Organizzazione di almeno un evento pubblico presso centri culturali pubblici e privati, con gruppi di volontariato e in luoghi di lavoro**

-

**Organizzazione di un evento pubblico sul tema del rischio "ambiente-salute"**

**Organizzazione di un evento pubblico sul tema del rischio "ambiente-salute"**

**F.4.4 Definizione del curriculum formativo per gli operatori sanitari sul tema ambiente e salute**

**Curriculum**

**formativo per gli operatori sanitari sul tema ambiente e salute**

- -

**F.4.5 Realizzazione di almeno un corso di formazione all'anno - Corso di formazione Corso di formazione**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
*n. 37 del 13 Giugno 2016*

39

**Programma****Azione****Obiettivo****Specifico****Regionale****Indicatore Regionale Valore atteso****Cod. Definizione 2016 2017 2018****F 5**

Ridurre il rischio per la salute della popolazione generale derivante da esposizione a sostanze chimiche (REACH/CLP) attraverso il miglioramento della capacità del sistema sanitario di valutarlo mediante programmi di controllo e di formazione

**F.5.1**

**Realizzazione di un report delle attività per l'Autorità Competente nazionale e Echa, che includa un sistema di indicatori**

**Report sulle attività, con sistema di indicatori**

**Report sulle attività, con sistema di indicatori**

**Report sulle attività, con sistema di indicatori**

**F.5.2 Emanazione dell' Atto Regionale di recepimento del Piano nazionale di controllo**

**Atto Regionale di recepimento del Piano nazionale di controllo**

- -

**F.5.3**

**Realizzazione del Piano regionale di controllo annuo secondo le indicazioni degli ENF 1,2,3 di ECHA ivi comprese le linee guida regionali annuali**

**Piano regionale di Controllo**

**Piano regionale di Controllo**

**Piano regionale di Controllo**

**F.5.4 Realizzazione di almeno un corso di formazione regionale all'anno per gli ispettori REACH**

**Corso di formazione regionale per gli ispettori REACH**

**Corso di formazione regionale per gli ispettori REACH**

-

**F.5.5 Realizzazione di almeno un corso di formazione aziendale all'anno per i servizi di controllo delle sostanze chimiche**

-

**Corso di formazione aziendale per i servizi di controllo delle sostanze chimiche**

**Corso di formazione aziendale per i servizi di controllo delle sostanze chimiche**

**F.5.6**

**Realizzazione del 100% delle attività di verifica e controllo previste dal Piano di Vigilanza per ciascuna ASL 50% 70% 100%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

40

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**F 6**

Aumentare la consapevolezza della popolazione relativa ai rischi da esposizione ad amianto attraverso la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli ex esposti elaborati dai Centri Operativi Regionali - COR

**F.6.1**

**Emanazione di Linee d'indirizzo su controllo, sorveglianza e monitoraggio degli MCA**

**Linee d'indirizzo su controllo,**

**sorveglianza e**

**monitoraggio degli**

**MCA**

- -

**F.6.2 Recepimento aziendale delle Linee di Indirizzo su controllo, sorveglianza e monitoraggio degli MCA**

-

**Recepimento aziendale delle Linee di Indirizzo su controllo, sorveglianza e monitoraggio degli MCA**

-

**F.6.3 Aggiornamento del censimento/mappatura dei siti contaminati**

da amianto

-

**Aggiornamento del  
censimento/mappat  
ura dei siti contaminati  
da amianto**

**Aggiornamento del  
censimento/mappat  
ura dei siti contaminati  
da amianto**

**F.6.4 Trasmissione dati sugli ex esposti al COR**

**Trasmissione dati  
sugli ex esposti al  
COR**

**Trasmissione dati  
sugli ex esposti al  
COR**

**Trasmissione dati  
sugli ex esposti al  
COR**

**F.6.5 Realizzazione di un piano di comunicazione sui MCA in favore  
della popolazione**

**Piano di  
comunicazione sui  
MCA in favore della  
popolazione**

**Piano di  
comunicazione sui  
MCA in favore della  
popolazione**

**Piano di  
comunicazione sui  
MCA in favore della  
popolazione**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

41

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**F 7**

Ridurre il rischio per la salute della popolazione  
generale associato all'esposizione al radon  
attraverso il miglioramento della capacità dei  
servizi sanitari di promuovere buone pratiche

**F.7.1**

**Costituzione del gruppo regionale di supporto alla Direzione**

**Generale per la Tutela della Salute sul rischio radon**  
**Costituzione del**  
**gruppo regionale di**  
**supporto alla**  
**Direzione Generale**  
**per la Tutela della**  
**Salute sul rischio**  
**radon**

--

**F.7.2 Definizione Linee di Indirizzo regionali per adeguare i**  
**regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile**

**Linee di Indirizzo**  
**regionali per**  
**adeguare i**  
**regolamenti edilizi in**  
**chiave ecocompatibile**

--

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
*n. 37 del 13 Giugno 2016*

42

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**G 1**

Migliorare il controllo delle malattie prevenibili attraverso una migliore efficacia del sistema e della procedure di segnalazione, di accertamento diagnostico e conseguente notifica

**G.1.1**

**Approvazione Piano Regionale di formazione per operatori**  
**sanitari, relativo ai sistemi di notifica e di sorveglianza delle**  
**malattie infettive.**

**Piano Regionale di**

**formazione per**  
**operatori sanitari**

--

**G.1.2 Proporzione di Aziende che realizza incontri di formazione per**  
**MMG, PLS, direzioni sanitarie dei PO e delle AO**

**50% 70% 100%**

**G.1.3 Incremento del numero di operatori accreditati al sistema**  
**PREMAL del 100% in 3 anni**

**+30% rispetto al**  
**2015**

**+60% rispetto al**  
**2015**

**+100% rispetto al**  
**2015**

**G.1.4 Individuazione della rete di laboratori per la diagnosi delle**

**malattie infettive notificabili**

-

**Individuazione della  
rete di laboratori per  
la diagnosi delle  
malattie infettive  
notificabili**

-

**G.1.5 Realizzazione Report regionale sullo stato vaccinale dei  
pazienti ricoverati per malattie vaccino-prevenibili**

- -

**Report regionale sui  
pazienti ricoverati  
per malattie vaccinoprevenibili**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

43

**Programma****Azione****Obiettivo****Specifico****Regionale****Indicatore Regionale Valore atteso****Cod. Definizione 2016 2017 2018****G 2**

Ridurre le conseguenze e le complicanze da infezione da HIV negli individui affetti attraverso il miglioramento dei programmi organizzati di sorveglianza attiva

**G.2.1 Riduzione relativa dei late presenter Riduzione relativa  
dei late presenter**

**Riduzione relativa  
dei late presenter**

**Riduzione relativa  
dei late presenter**

**G.2.2**

**Costituzione Gruppo di lavoro Regione - ASL – AA.OO.**

**AA.OO.UU. e Centro di Riferimento AIDS Regione Campania**

**(Ce.Rif.A.R.C.)**

**Costituzione GdL**

**Regione - ASL –**

**AA.OO. AA.OO.UU. e**

**Centro di**

**Riferimento AIDS**

**Regione Campania**

**(Ce.Rif.A.R.C.)**

- -

**G.2.3 Costituzione GdL Aziendali**

**Costituzione GdL**

**Aziendali**

- -

**G.2.4**

**Realizzazione di un Report annuale regionale sul SiS delle**

**nuove diagnosi di infezione da HIV con dettaglio di livello almeno aziendale**

-

**Report annuale regionale sul SiS delle nuove diagnosi di infezione da HIV con dettaglio di livello almeno aziendale**

**Report annuale regionale sul SiS delle nuove diagnosi di infezione da HIV con dettaglio di livello almeno aziendale**

**G.2.5 Proporzioni di Aziende che realizzano almeno un intervento di formazione per il personale sanitario all'anno**

**30% 60% 100%**

**G.2.6 Proporzioni di Aziende che realizzano almeno una campagna informativa per la popolazione**

**30% 60% 100%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

44

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**G 3**

Ridurre le conseguenze e le complicanze delle malattia tubercolare negli individui affetti attraverso il miglioramento dei programmi organizzati di sorveglianza attiva e di follow-up

**G.3.1**

**Approvazione con atto formale dell'aggiornamento della DGRC**

**1577/2009**

**Atto formale di approvazione dell'aggiornamento della DGRC**

**1577/2009**

- -

**G.3.2**

**Riduzione della proporzione dei casi di TBC polmonare e infezione tubercolare latente che sono stati persi al follow-up di almeno il 30% in 3 anni.**

**Riduzione del 10%  
rispetto al 2014 dei  
casi di TBC  
polmonare e  
infezione**

**tubercolare latente  
persi al follow-up**

**Riduzione del 20%  
rispetto al 2014 dei  
casi di TBC  
polmonare e  
infezione**

**tubercolare latente  
persi al follow-up**

**Riduzione del 30%  
rispetto al 2014 dei  
casi di TBC  
polmonare e  
infezione**

**tubercolare latente  
persi al follow-up**

**G.3.3 Approvazione protocollo per la ricerca dei contatti dei casi  
contagiosi di TB**

**Approvazione  
protocollo per la  
ricerca dei contatti  
dei casi contagiosi  
di TB**

--

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

45

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**G 4**

Completare e adeguare le anagrafi vaccinali informatizzate delle Aziende Sanitarie Locali rendendole interoperabili tra di loro e a livello regionale, garantendone l'interfaccia con altre basi di dati (malattie infettive, eventi avversi, anagrafi comunali)

**G.4.1**

**Realizzazione dell'anagrafe vaccinale regionale unica  
informatizzata**

**Anagrafe vaccinale**

**regionale unica**

**informatizzata**

--

**G.4.2 Proporzione di Aziende Sanitarie che hanno effettuato la valutazione tecnica dei software esistenti**

7 ASL su 7 hanno effettuato la valutazione tecnica dei software esistenti

--

**G.4.3**

**Proporzione di aziende sanitarie che hanno completato l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali e adeguato i software**

-

7 ASL su 7 hanno completato l'informatizzazione delle anagrafi e adeguato i software

-

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
n. 37 del 13 Giugno 2016

46

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**G 5**

Aumentare la copertura vaccinale nella popolazione attraverso un adeguato piano di comunicazione e strategie efficaci di coinvolgimento delle persone con particolare riguardo dei gruppi a rischio

**G.5.1**

**Valutazione annuale delle coperture vaccinali secondo i modelli ministeriali+G154:J160**

**Valutazione annuale delle coperture vaccinali**

**Valutazione annuale delle coperture vaccinali**

**Valutazione annuale delle coperture vaccinali**

**G.5.2 Emanazione Atto Regionale per l'attivazione degli organismi di supporto alla Direzione Generale Tutela della Salute**

**Atto Regionale per gli organismi di supporto alla DGS**

--

**G.5.3 Emanazione Atto regionale di definizione delle modalità di programmazione dei fabbisogni regionali.**

**Atto Regionale per definire le modalità di programmazione dei fabbisogni**

--

**G.5.4 Emanazione Atto regionale di recepimento ed adeguamento del PNPV.**

**Atto regionale di recepimento ed adeguamento del PNPV.**

--

**G.5.5 Adeguamento accordi con MMG e PLS**

**Adeguamento accordi con MMG e PLS**

--

**G.5.6 Adeguamento piani aziendali di azione previsti dal DC n.21/13**

**Adeguamento piani aziendali di azione previsti dal DC n.21/13**

--

**G.5.7 Realizzazione di un sito web dedicato e di opuscoli informativi -**

**Sito web dedicato e opuscoli informativi**

**Sito web dedicato e opuscoli informativi**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

47

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**G 6**

Migliorare e attivare i programmi di sorveglianza e controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) e delle infezioni invasive da Enterobatteri Produttori di Carbapenemasi (CPE) nelle aziende sanitarie e ospedaliere

**G.6.1**

**Realizzazione di un Report regionale annuale relativo ai dati raccolti nell'ambito dello studio di prevalenza delle ICA e della sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico**

**Report regionale**

**annuale sullo studio**

**di prevalenza delle**

**ICA e delle  
sorveglianza delle  
infezioni  
Report regionale  
annuale sullo studio  
di prevalenza delle  
ICA e delle  
sorveglianza delle  
infezioni**

**Report regionale  
annuale sullo studio  
di prevalenza delle  
ICA e delle  
sorveglianza delle  
infezioni**

**G.6.2 Definizione di uno specifico percorso aziendale per la segnalazione dei casi di CPE**

**Definizione di uno  
specifico percorso  
aziendale per la  
segnalazione dei  
casi di CPE**

--

**G.6.3 Realizzazione atti di indirizzo Atti di indirizzo Atti di indirizzo -**

**G.6.4 Realizzazione di incontri di formazione/informazione con le  
ASL**

--

**Incontri di  
formazione/  
informazione con le  
ASL**

**G.6.5 Realizzazione del Piano aziendale sulle attività di prevenzione e controllo delle ICA**

**Piano aziendale  
sulle attività di  
prevenzione e  
controllo delle ICA**

--

**G.6.6 Trasmissione dati di sorveglianza nei modi e tempi stabiliti dalla Regione**

**Trasmissione dati di  
sorveglianza nei  
modi e tempi stabiliti  
dalla Regione**

**Trasmissione dati di  
sorveglianza nei  
modi e tempi stabiliti  
dalla Regione**

**Trasmissione dati di  
sorveglianza nei  
modi e tempi stabiliti**

dalla Regione

**G.6.7 Definizione del percorso di segnalazione dei casi di infezione invasiva da CPE**

**Documento per la definizione dello specifico percorso organizzativo per l'individuazione dei casi**

--

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

48

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**G 7**

Monitorare e promuovere il corretto uso di antibiotici attraverso interventi organizzativi nelle Aziende Sanitarie e piani di comunicazione in favore della popolazione generale, mediante il coinvolgimento degli operatori sanitari e delle cure primarie

**G.7.1**

**Approvazione Programma regionale per l'uso corretto di antibiotici**

**Programma**

**regionale per l'uso**

**corretto di antibiotici**

--

**G.7.2 Produzione Report regionale annuale sul monitoraggio del consumo e dell'uso di antibiotici**

**Report regionale**

**annuale sul**

**monitoraggio del**

**consumo e dell'uso**

**di antibiotici**

**Report regionale**

**annuale sul**

**monitoraggio del**

**consumo e dell'uso**

**di antibiotici**

**Report regionale**

**annuale sul**

**monitoraggio del**

**consumo e dell'uso**

**di antibiotici**

**G.7.3 Divulgazione atti di indirizzo regionale**

**Divulgazione atti di**

**indirizzo regionale**

--

**G.7.4 Attivazione Gruppo Operativo aziendale per l'uso corretto di antibiotici**

**Attivazione Gruppo Operativo aziendale per l'uso corretto di antibiotici**

--

**G.7.5 Adozione di protocolli aziendali per la terapia delle infezioni a più alta prevalenza**

**Protocolli aziendali per la terapia delle infezioni a più alta prevalenza**

--

**G.7.6 Aggiornamento Prontuario terapeutico aziendale**

**Aggiornamento Prontuario terapeutico aziendale**

--

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

49

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**G 7**

Monitorare e promuovere il corretto uso di antibiotici attraverso interventi organizzativi nelle Aziende Sanitarie e piani di comunicazione in favore della popolazione generale, mediante il coinvolgimento degli operatori sanitari e delle cure primarie

**G.7.7 Attivazione del monitoraggio aziendale del consumo e dell'uso degli antibiotici**

**Monitoraggio aziendale del consumo e dell'uso degli antibiotici**

--

**G.7.8 Attivazione del monitoraggio delle antibiotico resistenze**

**Monitoraggio delle antibiotico resistenze**

**Monitoraggio delle antibiotico resistenze**

**resistenze**

**Monitoraggio delle**

antibiotico  
resistenze

**G.7.9 Proporzione di ASL che realizzano un evento formativo/anno  
sull'uso degli antibiotici, rivolto agli operatori coinvolti**

**3 ASL su 7**

realizzano l'evento  
formativo ogni anno

**5 ASL su 7**

realizzano l'evento  
formativo ogni anno

**7 ASL su 7**

realizzano l'evento  
formativo ogni anno

**G.7.10**

**Realizzazione di un programma aziendale di comunicazione  
basato sulla evidence per aumentare la consapevolezza  
nell'uso di antibiotici**

**3 ASL su 7**

realizzano il  
programma di  
comunicazione

**5 ASL su 7**

realizzano il  
programma di  
comunicazione

**7 ASL su 7**

realizzano il  
programma di  
comunicazione

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

50

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**H 1**

Migliorare e tutelare la salute delle persone in tema di sicurezza alimentare aumentando l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza dei controlli ufficiali

**H.1.1**

**Definizione del Protocollo Regionale per l'integrazione dei  
controlli tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura**

**Protocollo**

**Regionale per**

**l'integrazione dei**

**controlli tra sanità**

**pubblica, ambiente e**

**agricoltura**

--

**H.1.2 Redazione del Documento di Programmazione Annuale Regionale (DPAR)**  
**Documento di Programmazione Annuale Regionale (DPAR)**

--

**H.1.3 Redazione del Documento aziendale di Programmazione Annuale Territoriale (DPAT)**  
**Documento aziendale di Programmazione Annuale Territoriale (DPAT)**

--

**H.1.4**  
**Raggiungimento della percentuale del 5% dell'effettuazione di ispezioni congiunte sul totale delle ispezioni effettuate nel quadriennio**  
**1% 2,50% 5%**

**H.1.5**  
**Predisposizione di una procedura regionale per l'attuazione di attività formative a favore del personale delle ASL e del NURECU in materia di controlli ufficiali**  
**Procedura regionale per le attività formative in materia di controlli ufficiali**

--

**H.1.6**  
**Raggiungimento della percentuale del 30% relativa agli addetti ai controlli che hanno completato i tre livelli del percorso formativo**  
**5% 15% 30%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

51

**Programma**  
**Azione**  
**Obiettivo**  
**Specifico**  
**Regionale**  
**Indicatore Regionale Valore atteso**  
**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**H 1**

Migliorare e tutelare la salute delle persone in tema di sicurezza alimentare aumentando l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza dei controlli ufficiali

**H.1.7**

**Messa in funzione della cooperazione applicativa che possa**

**trasferire in via informatica l'anagrafica degli OSM contenuta in GISA verso la piattaforma SINVSA**

**Adeguamento sistema GISA per il trasferimento dell'agrafica degli OSM alla piattaforma SINVSA**

--

**H.1.8 Adozione della nuova procedura per la registrazione degli stabilimenti in base alla master list 852/04**

**Nuova procedura per la registrazione degli stabilimenti in base alla master list 852/04**

--

**H.1.9 Svolgimento di audit interni sulle ASL da parte del NURECU fino alla copertura del 100% delle ASL**

**30% 60% 100%**

**H.1.10 Svolgimento di audit interni da parte del NURECU fino alla copertura del 100% dei campioni del Country Profile**

**30% 60% 100%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

52

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**H 2**

Migliorare e tutelare la salute delle persone e degli animali diminuendo il fenomeno dell'antibiotico-resistenza

**H.2.1**

**Proporzione di Aziende Sanitarie Locali che realizzano almeno una volta l'anno una attività di formazione per gli stakeholders per l'implementazione del sistema informativo nazionale per la tracciabilità del farmaco veterinario**

**7 ASL su 7**

**realizzano l'evento di formazione**

**7 ASL su 7**

**realizzano l'evento di formazione**

**7 ASL su 7**

**realizzano l'evento di formazione**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
 n. 37 del 13 Giugno 2016

53

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**H 3**

Migliorare e tutelare la salute delle persone e degli animali  
 garantendo l'adeguatezza delle capacità di analisi sugli alimenti e  
 sugli animali

**H.3.1**

**Stipula di un Protocollo di Intesa tra le Istituzioni e gli Enti  
 coinvolti**

**Stipula del**

**Protocollo di Intesa**

**tra le Istituzioni e gli**

**Enti coinvolti**

- -

**H.3.2**

**Predisposizione delle procedure per l'implementazione del  
 sistema di allerta e sorveglianza delle zoonosi di origine  
 alimentare**

**Procedure per il  
 sistema di allerta e  
 sorveglianza delle  
 zoonosi di origine  
 alimentare**

- -

**H.3.3 Pianificazione dei campionamenti per le indagini di laboratorio**

**Pianificazione dei  
 campionamenti per  
 le indagini di  
 laboratorio**

**Pianificazione dei  
 campionamenti per  
 le indagini di  
 laboratorio**

**Pianificazione dei  
 campionamenti per  
 le indagini di  
 laboratorio**

**H.3.4 Accredimento delle prove di analisi per almeno 24 ricerche  
 di agenti zoonosici elencati nell'all. I del D.L.vo 191/06**

-

**Accreditamento  
 delle prove di analisi  
 per almeno 12**

**ricerche di agenti  
zoonosici  
Accreditamento  
delle prove di analisi  
per almeno 24  
ricerche di agenti  
zoonosici**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

54

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**H 4**

Migliorare e tutelare la salute delle persone in tema di sicurezza alimentare attraverso una corretta gestione delle emergenze veterinarie, epidemiche e non, e delle emergenze relative alla sicurezza alimentare

**H.4.1**

**Svolgimento di almeno 1 evento esercitativo regionale  
riguardante la sicurezza alimentare - -**

**1 evento esercitativo**

**sulla sicurezza**

**alimentare**

**H.4.2 Svolgimento di almeno 1 evento esercitativo regionale  
riguardante una malattia animale**

- -

**1 evento esercitativo**

**riguardante una**

**malattia animale**

**H.4.3**

**Produzione di un manuale operativo regionale per le  
emergenze veterinarie e le emergenza relative alla sicurezza  
alimentare**

**Manuale operativo**

**regionale per le**

**emergenze**

**veterinarie e le**

**emergenze relative**

**alla sicurezza**

**alimentare**

**Aggiornamento del**

**manuale operativo**

**sulla base della**

**normativa nazionale**

**Aggiornamento del**

**manuale operativo**

**sulla base della**

normativa nazionale

#### **H.4.4**

**Produzione di un manuale operativo aziendale per le emergenze veterinarie e le emergenze relative alla sicurezza alimentare**

-

**Manuale operativo aziendale per le emergenze veterinarie e le emergenze relative alla sicurezza alimentare**

-

**H.4.5 Realizzazione di un percorso formativo ECM per gli operatori aziendali**

-

**Percorso formativo ECM per gli operatori aziendali**

-

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

55

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**H 5**

Migliorare e tutelare la salute delle persone attraverso la sorveglianza delle malattie infettive trasmesse dagli animali selvatici

**H.5.1**

**Produzione di un report regionale relativo a ciascuno dei quattro piani di sorveglianza realizzati - -**

**Report regionale relativo a ciascuno dei quattro piani di sorveglianza realizzati**

**H.5.2 Redazione dei Piani di sorveglianza per le quattro malattie infettive individuate**

**Piani di sorveglianza**

**per le quattro**

**malattie infettive**

**individuate**

**Audit sulla**

**realizzazione del**

**Piano di sorveglianza Audit sulla realizzazione del Piano di sorveglianza**

**H.5.3**

**Proporzione di Aziende Sanitarie Locali in cui è realizzato almeno un percorso formativo sulle procedure dei quattro piani di sorveglianza**

**3 ASL su 7 realizzano almeno un percorso formativo**  
**7 ASL su 7 realizzano almeno un percorso formativo**

-

**H.5.4 Produzione di un report aziendale relativo a ciascuno dei quattro piani di sorveglianza realizzati**

- -

**7 ASL su 7 realizzano il report aziendale su ciascuno dei quattro piani di sorveglianza realizzati**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
*n. 37 del 13 Giugno 2016*

56

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**H 6**

Ridurre l'impatto del randagismo sulla salute delle persone attraverso il potenziamento delle attività di prevenzione, controllo, gestione e comunicazione

**H.6.1**

**Redazione Piano di informazione/comunicazione rivolto alla popolazione target**

**Piano di informazione/comunicazione**

- -

**H.6.2 Svolgimento di almeno n. 2 attività di comunicazione alla popolazione sul corretto rapporto uomo/animale**

-

**1 attività di  
comunicazione**

**2 attività di  
comunicazione**

**H.6.3**

**Incremento dell'attuale percentuale del 5% di cani catturati  
che hanno già il microchip (e quindi restituiti ai proprietari) alla  
percentuale del 32,33 %**

**7% 15% 32,33%**

**H.6.4 Controllo del 100% dei canili e rifugi almeno una volta l'anno 100% 100% 100%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

57

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**H 7**

Migliorare l'offerta di alimenti adeguati a soggetti con intolleranze alimentari o carenze nutrizionali attraverso strategie di informazione, formazione e controllo

**H.7.1**

**Redazione del piano regionale integrato (PRI) dei controlli  
2015-2018 da parte della Regione**

**Piano Regionale**

**Integrato (PRI) dei  
controlli 2015-2018**

**da parte della**

**Regione**

- -

**H.7.2 Redazione dei documenti di programmazione annuale  
regionale (DPAR) da parte della UOD03 della Regione**

**Documento di**

**Programmazione**

**Annuale Regionale  
(DPAR)**

**Documento di**

**Programmazione**

**Annuale Regionale  
(DPAR)**

**Documento di**

**Programmazione**

**Annuale Regionale  
(DPAR)**

**H.7.3 Redazione dei documenti di programmazione annuali  
territoriali (DPAT) da parte delle Aziende Sanitarie Locali**

**Documento di**

**Programmazione**

**Annuale Territoriale  
(DPAT) da parte di  
ogni singola ASL  
Documento di  
Programmazione  
Annuale Territoriale  
(DPAT) da parte di  
ogni singola ASL  
Documento di  
Programmazione  
Annuale Territoriale  
(DPAT) da parte di  
ogni singola ASL**

**H.7.4 Predisposizione di una procedura per l'attuazione di attività formative a favore del personale delle Aziende Sanitarie Locali**

**Procedura per  
l'attuazione di  
attività formative a  
favore del personale  
delle ASL**

--

**H.7.5**

**Istituzione gruppo di lavoro regionale con lo scopo di realizzare formazione degli operatori sanitari e formazione/informazione degli operatori del settore alimentare**

**Istituzione gruppo di  
lavoro regionale per  
la formazione degli  
operatori sanitari e  
degli operatori del  
settore alimentare**

--

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

58

**Programma**

**Azione**

**Obiettivo**

**Specifico**

**Regionale**

**Indicatore Regionale Valore atteso**

**Cod. Definizione 2016 2017 2018**

**H 7**

Migliorare l'offerta di alimenti adeguati a soggetti con intolleranze alimentari o carenze nutrizionali attraverso strategie di informazione, formazione e controllo

**H.7.6**

**Istituzione di un percorso formativo ECM regionale per la formazione degli operatori sanitari aziendali -**

**Istituzione di un  
percorso formativo  
ECM regionale per la**

**formazione degli  
operatori sanitari  
aziendali**

-

#### **H.7.7**

**Definizione di uno standard per verificare l'adozione e  
attuazione di un piano di autocontrollo per la gestione dei  
punti critici da parte delle imprese che trattano alimenti per  
celiaci**

**Standard per  
verificare le misure  
di controllo attuate  
dalle imprese che  
trattano alimenti per  
celiaci**

- -

**H.7.8 Definizione di uno standard per verificare l'utilizzo di sale  
iodato presso i punti vendita e le ristorazioni collettive.**

**Standard per  
verificare l'utilizzo di  
sale iodato presso i  
punti vendita e le  
ristorazioni  
collettive.**

- -

#### **H.7.9**

**Definizione di un Protocollo per la trasmissione dei dati,  
attraverso un flusso formale, dalle asl agli uffici competenti  
regionali e da questi ultimi all'Osservatorio Nazionale Iodoprofilassi  
(Ministero della Salute)**

**Protocollo per la  
trasmissione dei dati  
dalle ASL alla  
Regione e dalla  
Regione  
all'Osservatorio  
Nazionale**

- -

**H.7.10 Proporzione di Aziende in cui è realizzato almeno un evento  
formativo per gli OSA**

**7 ASL su 7**

**realizzano almeno  
un evento formativo**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

59

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

60

**TABELLA B - VALUTAZIONE DI RISULTATO**

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

% attesa

**regionale**

**1.1**

Stesura e realizzazione di un piano di azione intersettoriale di promozione della salute nei diversi ambiti, con definizione di accordi e condivisione di indirizzi con i settori della pianificazione territoriale

**1.1.1**

**Numero di accordi quadro intersettoriali nazionali attivati e/o mantenuti**

**Da definire a livello nazionale**

**1.1.2 Proporzione di Regioni che hanno recepito gli accordi**

**Come richiesto nell'ambito delle azioni centrali**

**1.2**

Aumentare i bambini in allattamento materno esclusivo fino al sesto mese (180 giorni di vita)

**1.2.1**

**Prevalenza di bambini allattati al seno alla fine del sesto mese 51,5% 2013 60% +17%**

**1.3**

Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e l'adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) nella popolazione giovanile e adulta

**1.3.1**

**Proporzione di istituti scolastici che aderiscono (con almeno l'80% delle classi) alla**

**progettazione regionale  
specifica**

**nd nd 10% na**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

61

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**1.4**

Ridurre il  
numero dei  
fumatori

**1.4.1**

**Prevalenza di fumatori nella  
popolazione 28,6% 2014 27% -5%**

**1.5**

Estendere la  
tutela dal fumo  
passivo

**1.5.1**

**Prevalenza di persone che  
riferiscono che nel proprio  
ambiente di lavoro il divieto di  
fumo è sempre o quasi sempre  
rispettato**

**86,3% 2014 89% +3%**

**1.6**

Ridurre il  
consumo di  
alcol a  
rischio

**1.6.1**

**Prevalenza di consumatori di  
alcol a rischio 11,0% 2014 10,5% -5%**

**1.7**

Aumentare il consumo di  
frutta e verdura

**1.7.1**

**Prevalenza delle persone che consumano almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura al giorno (18-69 anni)**

**39,6% 2014 41,6% +5%**

**1.7.2**

**Prevalenza delle persone che consumano almeno 2 porzioni di frutta e/o verdura al giorno (8-9 anni)**

**25,0% 2012 28% +10%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

62

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**1.8**

Ridurre il consumo

eccessivo di sale

**1.8.1**

**Prevalenza di soggetti che hanno ricevuto suggerimenti da operatori sanitari per la riduzione del consumo di sale**

**94,4% 2014 97% +3%**

**1.8.2**

**Prevalenza di soggetti che hanno ridotto il consumo giornaliero di sale**

**34% 2012 30,6% -10%**

**1.9**

Aumentare l'attività fisica delle persone

**1.9.1**

**Prevalenza di soggetti fisicamente attivi 26,0% 2014 30% +15%**

**1.9.2**

**Proporzione di ultra64enni**

**fisicamente attivi (Punteggio PASE)**

**78,00 2012-2013 85,80 +10%**

**1.9.3 Tasso di ospedalizzazione per fratture (soggetti di età >75 anni)**

**14,8 x 1.000 ab. 2013 13,3 x 1.000 ab. -10%**

**1.10**

Aumentare l'offerta di approccio comportamentale o farmacologico per le persone con fattori di rischio per MCNT

**1.10.1**

**Realizzazione di uno studio di fattibilità a livello regionale di un programma di popolazione per l'identificazione precoce dei soggetti in fascia d'età 45-60 anni in condizioni di rischio aumentato per MCNT (entro un anno dall'avvio del PRP)**

na na

**Realizzazione dello studio di fattibilità entro il 2016**

na

**1.10.2**

**Attivazione del programma secondo le modalità individuate dallo studio di fattibilità e presenza di indicatori di estensione e adesione (entro il 2018)**

na na

**Attivazione di un programma per l'identificazione precoce dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT.**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
n. 37 del 13 Giugno 2016

63

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore****Centrale****Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza****Anno di riferimento  
del valore di partenza****Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale****1.10**

Aumentare l'offerta di approccio comportamentale o farmacologico per le persone con fattori di rischio per MCNT

**1.10.3****Proporzione di fumatori che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di smettere**  
**60,30% 2014 69,3% +15%****1.10.4****Proporzione di persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di perdere peso****53,1% 2014 63,7% +20%****1.10.5****Proporzione di consumatori di alcol a rischio che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo****6,0% 2014 15% +150%****1.10.6****Proporzione di persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di praticare regolare attività fisica****38,7% 2014 46,4% +20%****1.11**

Adozione di indirizzi regionali sulla promozione dell'esercizio fisico nei soggetti con patologie croniche (entro un anno dall'avvio del PRP) e loro attuazione

**1.11.1****Adozione di indirizzi regionali sulla promozione dell'esercizio fisico nei soggetti con patologie croniche (Entro 1 anno dalla**

**avvio del PRP) e loro attuazione  
(entro il 2018)**

na na

**Adozione (entro il  
2016) e Attuazione  
degli indirizzi  
regionali (entro il  
2018)**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

64

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**1.12**

Aumentare l'estensione reale dei programmi di screening alla popolazione target (per ognuno dei 3 tumori oggetto di screening)

**1.12.1**

**Percentuale di persone che  
ricevono l'invito a partecipare al  
programma di screening per il  
tumore della CERVICIA UTERINA  
sulla popolazione bersaglio**

**24,0% 2013 100,0% +317%**

**1.12.2**

**Percentuale di persone che  
ricevono l'invito a partecipare al  
programma di screening  
MAMMOGRAFICO sulla  
popolazione bersaglio**

**36,0% 2013 100,0% +178%**

**1.12.3**

**Percentuale di persone che  
ricevono l'invito a partecipare al  
programma di screening  
COLORETTALE sulla**

**popolazione bersaglio****43,0% 2013 100,0% +133%****1.13**

Aumentare i soggetti a rischio sottoposti a screening oncologico

**1.13.1****Percentuale di persone che hanno aderito all'invito sulla popolazione bersaglio (SCREENING CERVICALE)****nd nd 50,0% nd****1.13.2****Percentuale di persone che hanno aderito all'invito sulla popolazione bersaglio (SCREENING MAMMOGRAFICO)****nd nd 60,0% nd****1.13.3****Percentuale di persone che hanno aderito all'invito sulla popolazione bersaglio (SCREENING COLORETTALE)****nd nd 60,0% nd**fonte: <http://burc.regione.campania.it>*n. 37 del 13 Giugno 2016*

65

□

**Cod.****Obiettivo****Centrale****Descrizione****Obiettivo Centrale****Cod.****Indicatore****Centrale****Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza****Anno di riferimento****del valore di partenza****Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale****1.14**

Riorientare/avviare i programmi di screening per il cancro della cervice uterina introducendo il test HPV-DNA

**1.14.1****Adozione di indirizzi regionali programmatori per lo screening per il cancro della cervice uterina introducendo il test HPV DNA**

**(entro un anno dall'avvio  
del PRP)**

**na na**

**Adozione di indirizzi  
regionali entro il 2016**

**na**

**1.14.2**

**Avvio del programma di  
screening per il cancro della  
cervice uterina introducendo il  
test HPV-DNA (entro il 2018)**

**na na**

**Avvio del programma  
di screening per il  
cancro della cervice  
uterina introducendo  
il test HPV-DNA**

**na**

**1.15**

**Aumentare i soggetti a  
rischio sottoposti a  
screening oncologico**

**1.15.1**

**Adozione di indirizzi regionali  
programmatori (entro un anno  
dall'avvio del PRP)**

**na na**

**Adozione di indirizzi  
regionali entro il 2016**

**na**

**1.15.2**

**Adozione dei percorsi in tutte le  
aziende secondo  
programmazione regionale  
(entro il 2018)**

**na na**

**Adozione dei  
percorsi in tutte le  
Aziende**

**na**

**2.1**

**Effettuare lo  
screening  
audiologico  
neonatale in  
tutti i punti  
nascita**

**2.1.1**

**Proporzione di neonati  
sottoposti a screening  
audiologico neonatale**

**nd nd**  
**Tutti i punti nascita**  
**effettuano lo**  
**screening**  
**audiologico**  
**neonatale**  
**na**

**2.2**

Effettuare lo  
screening  
oftalmologico  
neonatale in  
tutti i punti  
nascita

**2.2.1**

**Proporzione di neonati**  
**sottoposti a screening**  
**oftalmologico neonatale**  
**nd nd**

**Tutti i punti nascita**  
**effettuano lo**  
**screening**  
**oftalmologico**  
**neonatale**  
**na**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
*n. 37 del 13 Giugno 2016*

66

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**3.1**

Rafforzare le  
capacità di  
resilienza e  
promozione dei  
processi di  
empowerment  
personali e sociali

**3.1.1**

**Proporzione di istituti scolastici  
che aderiscono alla  
progettazione regionale  
specifica inserita nei programmi  
di promozione della salute  
nd nd 10% na**

**3.2**

Identificare  
tempestivamente i  
soggetti con  
problemi  
emozionali e/o  
comportamentali e  
di disagio sociale

**3.2.1**

**Proporzione soggetti in età  
preadolescenziiale,  
adolescenziale e giovanile con  
sintomi psichiatrici e/o DCA  
presi in carico entro 1 anno  
dall'insorgenza dei sintomi  
nd nd**

**Realizzazione di un  
incontro annuale  
regionale sulla  
tematica**

**na**

**4.1**

Aumentare la  
percezione del  
rischio e  
l'empowerment  
degli individui

**4.1.1**

**Proporzione di istituti scolastici  
che aderiscono alla  
progettazione regionale  
specifica inserita nei programmi  
integrati di promozione della  
salute**

**nd nd 10% na**

**5.1**

Ridurre il  
numero di  
decessi per  
incidente  
stradale

**5.1.1**

**Tasso di decessi per incidente  
stradale (su 1.000.000 ab.) 46,5 2013 41,9 -10%**

**5.2**

Ridurre il numero di ricoveri per incidente stradale

**5.2.1**

**Tasso di ricoveri per incidente stradale**

**12,2% 2013 10% -15%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

67

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**5.3**

Aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla guida

**5.3.1.a**

**Cintura - Proporzione di soggetti**

**che utilizzano dispositivi di sicurezza per adulti e bambini**

**9,9% 2014 14,8% +50%**

**5.3.1.b**

**Casco - Proporzione di soggetti**

**che utilizzano dispositivi di sicurezza per adulti e bambini**

**91,5% 2014 95,0% +3,83%**

**5.3.2**

**Guida sotto effetto dell'alcol**

**(Percentuale di persone che dichiarano di aver guidato un'auto o una moto, negli ultimi 30 giorni, entro un'ora dall'aver bevuto 2 o più unità di bevande alcoliche)**

**6,2% 2014 5,3% -15%**

**6.1**

Ridurre gli

incidenti  
domestici e  
del tempo  
libero

### 6.1.1

**Tasso di incidenza degli  
incidenti domestici seguiti da  
ricovero per fasce di età e  
genere (numero di ricoveri per  
incidente domestico)**

7.598 2013 7.598 0%

### 6.2

Ridurre il  
numero di  
ricoveri per  
incidente  
stradale

### 6.2.1

**Proporzione di ultra64enni  
fisicamente attivi sopra il 40°  
percentile (punteggio PASE)**

79,30 2012-2013 85 +7%

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

68

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

### 6.3

Aumentare la conoscenza e la  
consapevolezza dei rischi e delle misure di  
prevenzione attuabili nella popolazione  
generale e rischio, nei genitori e nei care  
giver

### 6.3.1

**Adeguamento del sistema di  
sorveglianza (PASSI-PASSI  
D'Argento - OKKIO alla salute)  
entro due anni, per informazioni**

**su incidenti domestici e cadute  
in case fornite da operatori  
sanitari**

na na

**Estensione dei  
moduli opzionali**

**Passi, Passi**

**D'Argento e Okkio**

**alla Salute**

na

**6.3.2**

**Prevalenza di persone di età 18-  
69 anni che dichiarano che il  
rischio di infortunio nel loro  
ambiente domestico, per sé o i  
propri familiari, è alto o molto  
alto**

**7,3% 2014 7,3% 0%**

**6.4**

Migliorare la  
conoscenza del  
fenomeno e delle  
azioni di  
prevenzione da  
parte degli  
operatori sanitari,  
MMG e PLS

**6.4.1**

**Proporzione di persone che  
hanno ricevuto informazioni  
dagli operatori sanitari (Passi -  
Passi d'Argento entro 5 anni)**

**13% 2012 22% +70%**

**6.5**

Migliorare la  
conoscenza del  
fenomeno degli  
avvelenamenti in  
ambiente  
domestico

**6.5.1**

**Potenziamento in tutte le  
Regioni dei flussi informativi  
strutturati per la conoscenza  
degli avvelenamenti in ambiente  
domestico**

na na

**Produzione di un  
report regionale sul  
fenomeno degli  
avvelenamenti**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

n. 37 del 13 Giugno 2016

69

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**7.1**

Implementare il grado di utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi di cui agli atti di indirizzo del Comitato ex articolo 5/81 approvati mediante accordo di conferenza tra Stato e Regioni

**7.1.1**

**Produzione di report annuale regionale relativo al monitoraggio dei rischi e dei danni da lavoro e dei sistemi informativi attivati**

nd ---

**Produzione di un**

**report regionale**

**annuale**

na

**7.2**

Incrementare la collaborazione tra operatori sanitari per favorire l'emersione e il riconoscimento delle MP

**7.2.1**

**Emersione del fenomeno tecnopatico misurata mediante l'incremento delle segnalazioni e delle denunce delle malattie lavoro correlate per comparti, o per i rischi, oggetto di intervento con particolare riferimento a:**

- comparto agricolo forestale,
- comparto delle costruzioni,
- rischio cancerogeno e chimico,
- rischi per apparato muscolo scheletrico

(Numero assoluto denunce/anno)  
 incremento di oltre 85% delle denunce di MP dal 2010 al 2014  
 2010: n1504  
 2011: n.1721  
 2012: n. 1811  
 2013: n. 2590  
 2014: 2824  
 2014

3.106 e N.7 AA.SS.LL.  
 in cui è attivato il flusso informativo sulle segnalazioni di MP ospedaliero e territoriale  
 +10%

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
 n. 37 del 13 Giugno 2016

70

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**7.3**

Sostenere il ruolo di RLS/RLST e della bilateralità

**7.3.1**

**Adozione di programmazione in seno ai comitati regionali di coordinamento ex art 7 Dlgs 81/08 di azioni di promozione per: - il sostegno al ruolo di**

**RLS/RLST e della bilateralità, - la promozione della responsabilità sociale d'impresa, - la prevenzione dei rischi da incongruenze organizzative**  
nd ---

**Sviluppo di atti di Programmazione regionale di azioni a sostegno del ruolo di RLS/RLST e della bilateralità**  
na

#### **7.4**

Promuovere/favorire l'adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di Responsabilità sociale

##### **7.4.1**

**Adozione di programmazione in seno ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08 di azioni di promozione per la promozione sociale d'impresa** nd ---

**Sviluppo di atti di programmazione regionale per l'adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità sociale**  
na

#### **7.5**

Promuovere/favorir e programmi di miglioramento del benessere organizzativo nelle aziende

##### **7.5.1**

**Adozione di programmazione in seno ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08 di azioni di promozione per la prevenzione dei rischi da incongruenze organizzative**  
nd ---

**Sviluppo di atti di  
programmazione  
regionale per il  
miglioramento del  
benessere  
organizzativo  
na**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

71

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**7.6**

Coinvolgere l'istituzione

scolastica nello sviluppo

delle competenze in

materia di SSL nei futuri

laborator

**7.6.1**

**Proporzione di istituti scolastici**

**che aderiscono alla**

**progettazione regionale**

**specificata inserita nei programmi**

**integrati per la promozione della**

**salute**

**nd --- 10% na**

**7.7**

Promuovere il coordinamento

dell'attività di vigilanza e

l'approccio di tipo proattivo dei

servizi pubblici attraverso

l'adozione di piani integrati di

prevenzione degli infortuni

**7.7.1**

**Riduzione dei tassi di frequenza**

**infortunistica con particolare**

**riguardo agli infortuni gravi e**

**mortali per comparti o per i**

**rischi oggetto di intervento, con particolare riferimento a:**

**- comparto agricoltura**

**- comparto edilizia**

**IF: 4,48 ogni 1000**

**addetti per tutti i**

**settori ATECO**

**(esclusa agricoltura)**

**IF: 6,27 ogni 1000**

**addetti nelle**

**costruzioni.**

**Agricoltura, valore**

**assoluto: 1.488**

**infortuni**

**2012**

**IF: 4,03 ogni 1000**

**addetti per tutti i**

**settori ATECO**

**(esclusa agricoltura)**

**IF: 5,64 ogni 1000**

**addetti nelle**

**costruzioni.**

**Agricoltura, valore**

**assoluto: 1.339**

**infortuni**

**-10%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

72

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**7.8**

Migliorare la qualità e

l'omogeneità dell'attività di

vigilanza anche attraverso

l'incremento dell'utilizzo di

strumenti di enforcement

quali l'audit

**7.8.1**

**Adozione di atti di indirizzo nazionali e regionali finalizzati a garantire uniformità e trasparenza nell'attività di vigilanza e controllo e loro monitoraggio**  
nd ---

**Prosecuzione delle attività in corso ed adozione di atti di programmazione regionale finalizzati a garantire uniformità e trasparenza nell'attività di vigilanza e di controllo e loro monitoraggio**  
na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

73

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**8.1**

Realizzare attività di supporto alle politiche ambientali di miglioramento qualità aria, acqua, suolo secondo il modello della "Salute in tutte le politiche"

**8.1.1**

**Disponibilità di rapporti di attività intra e inter istituzionali per la programmazione integrata per la tematica ambiente e salute**  
na na

**Emanazione di un documento Regionale per la programmazione integrata sulla tematica ambiente e salute**

na

**8.1.2**

**Disponibilità di rapporti di attività delle reti di referenti in ambito sanitario per la tematica ambiente e salute**

na na

**Creazione di una rete Regionale di referenti in ambito sanitario per ambiente e salute**

na

**8.2**

Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute attraverso: - il monitoraggio degli inquinanti ambientali cui è esposta la popolazione

**8.2.1**

**Esistenza di accordi interistituzionali (ARPA,125, Registri Patologia e altri) per progettazione, pianificazione e realizzazione di studi di background per contaminanti ubiquitari (primo triennio)**

na na

**Definizione di un accordo interistituzionale istituzionale riguardo ai contaminanti ubiquitari**

na

**8.2.2 Rapporti degli studi realizzati di conseguenza (ultimo biennio)**

na na

**Realizzazione di almeno uno studio Regionale di esposizione ai contaminanti**

na

**8.3**

Sviluppare percorsi e strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute delle modifiche ambientali

### 8.3.1

**Atti di indirizzo regionali per la valutazione integrata di impatto sulla salute che comprenda strumenti in supporto sia dei valutatori sia dei proponenti**

**Produzione di atti di indirizzo regionali per la valutazione degli impatti sulla salute**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
n. 37 del 13 Giugno 2016

74

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

### 8.4

Sviluppare modelli, relazioni inter istituzionali per la valutazione degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti

#### 8.4.1

**Atti di indirizzo regionali per la gestione di problematiche (accertate o presunte) sanitarie attribuibili all'inquinamento ambientale**

na na  
**Produzione di atti di  
 indirizzo regionali  
 sulle problematiche  
 dell'inquinamento  
 ambientale**

na  
**8.5**

Sviluppare le conoscenze tra gli operatori della salute e dell'ambiente, MMG e PLS, sui temi di integrazione ambiente-salute, della valutazione di impatto e di danno sanitario e della comunicazione del rischio

**8.5.1**

**Definizione di un curriculum  
 formativo (per la fine 2016) na na**

**Definizione di un  
 curriculum formativo  
 per gli operatori  
 coinvolti nelle attività  
 che riguardano la  
 relazione ambiente salute**

na

**8.5.2**

**Realizzazione di corsi di  
 formazione per i formatori (dal  
 2017)**

na na

**Realizzazione di corsi  
 di formazione dal  
 2017 sulla relazione  
 ambiente e salute**

na

**8.5.3**

**Proporzione di operatori (salute  
 e ambiente, MMG e PLS) che  
 hanno beneficiato di formazione  
 specifica (fine 2018)**

nd nd

**15% sul totale degli  
 operatori**

na

**8.6**

Comunicare  
 il rischio in  
 modo  
 strutturato e  
 sistematico

**8.6.1**

**Regioni che hanno recepito le  
 linee guida na na  
 Atto formale**

**Regionale di  
recepimento delle  
linee guida  
na**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

75

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**8.7**

Realizzare programmi di controllo in materia di REACH/CLP su sostanze chimiche/miscele contenute nei fitosanitari, cosmetici, biocidi, detersivi e sulle sostanze chimiche/miscele, in genere, pericolose per l'uomo e per l'ambiente basati sulla priorità del rischio secondo i criteri europei e sulla categorizzazione dei rischi

**8.7.1**

**Indicatori di funzionamento del**

**sistema di segnalazione delle**

**situazioni di non conformità**

**relativamente ai regolamenti**

**REACH e CLP tra Autorità**

**competenti per il controllo**

**na na**

**Definizione di un**

**sistema Regionale di**

**indicatori per il**

**monitoraggio degli**

**obiettivi del piano**

**nazionale controlli**

**na**

**8.8**

Formare gli operatori dei servizi pubblici sui temi della sicurezza chimica e prevalentemente interessati al controllo delle sostanze chimiche con la finalità di informare e assistere le imprese

e i loro Responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e ambientali interessati all'uso e alla gestione delle sostanze chimiche

### **8.8.1**

**Numero di corsi di formazione per formatori nell'ambito dei servizi prevalentemente interessati al controllo delle sostanze chimiche**

nd nd

**Realizzazione di un corso di formazione**

**Regionale per il controllo delle sostanze chimiche**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

76

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

### **8.9**

Contribuire alla

conoscenza

dell'impatto della

problematica

amianto sulla

popolazione

#### **8.9.1**

**Disponibilità dei dati sugli ex**

**esposti ai Centri Operativi**

**Regionali (COR)**

nd nd

**Produzione di un**

**report Regionale sui**

**sull'impatto**

**dell'esposizione**

**all'amianto**

**na**

## **8.10**

Promuovere le buone  
pratiche in materia di  
sostenibilità ed ecocompatibilità  
nella  
costruzione/ristrutturazione  
di edifici, anche in  
relazione al rischio  
radon

### **8.10.1**

**Approvazione di linee guida per  
orientare i regolamenti edilizi in  
chiave eco-compatibile**

**na na**

**Adozione di indirizzi  
regionali per i  
regolamenti edilizi**

**na**

## **8.11**

Sensibilizzare  
la popolazione  
sul corretto  
uso della  
telefonia  
cellulare

### **8.11.1**

**Interventi di promozione del  
corretto uso dei telefoni cellulari  
con particolare attenzione al  
target di età pediatrica**

**na na**

**Realizzazione di  
almeno 2 interventi in  
Regione per la  
promozione del  
corretto uso del  
cellulare**

**na**

## **8.12**

Sensibilizzare la  
popolazione, soprattutto i  
giovani ed i giovanissimi  
ed i professionisti  
coinvolti, sui rischi legati  
all'eccessiva esposizione  
a radiazioni UV

### **8.12.1**

**Interventi informativi alla  
popolazione, in particolare ai  
giovani e giovanissimi, sui**

**rischi legati all'eccessiva  
esposizione agli UV**

na na

**Realizzazione di  
almeno 2 interventi in  
Regione sui rischi  
legati all'esposizione  
agli UV**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

77

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**9.1**

Aumentare la  
frequenza di  
identificazione e  
caratterizzazione  
dell'agente  
patogeno per le  
malattie prioritarie

**9.1.1**

**Proporzione di casi di morbillo  
notificati per i quali è stato  
svolto l'accertamento di  
laboratorio**

**(incidenza x 100.000 casi)**

**64% 2014 >90% +40,6%**

**9.2**

Identificare  
tempestivamente  
i casi e i rischi  
infettivi, anche  
mediante sistemi  
di allerta precoce

**9.2.1**

**Proporzione di casi di rosolia**

**notificati per i quali è stato  
svolto l'accertamento di  
laboratorio**

**(incidenza x 100.000 casi)**

**50% 2014 >90% +80%**

### **9.3**

Informatizzare  
i sistemi di  
sorveglianza  
per le malattie  
infettive, in  
modo  
interoperabile

#### **9.3.1**

**Proporzione di notifiche inserite  
nel sistema informativo per le  
malattie infettive**

nd nd

**Invio tramite sistema  
informativo regionale  
di tutte le notifiche**

na

### **9.4**

Aumentare la  
segnalazione delle  
malattie infettive da parte  
degli operatori sanitari  
(medici di famiglia, medici  
ospedalieri, laboratoristi)

#### **9.4.1**

**Proporzione di casi di malattia  
batterica invasiva notificati per i  
quali è stato svolto  
l'accertamento di laboratorio e  
per i quali esista una diagnosi  
etiologica**

**20,0% 2014 26% +30%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

78

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**9.5**

Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga durata (TBC, HIV)

**9.5.1**

**Proporzione dei casi di TBC polmonare e infezione tubercolare latente che sono stati persi al follow-up**  
nd nd 30% na

**9.5.2**

**Proporzione di nuove diagnosi di HIV late presenter (CD4<350/iL indipendentemente dal numero di CD4)/ soggetti con nuova diagnosi di HIV**  
72% 2013 63% -13%

**9.6**

Completare l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali interoperabili a livello regionale e nazionale tra di loro e con altre basi di dati (malattie infettive, eventi avversi, residente/assistiti)

**9.6.1**

**Proporzione della popolazione regionale coperta da anagrafe vaccinale informatizzata**  
nd nd

**Realizzazione dell'anagrafe vaccinale regionale informatizzata**  
na

**9.7**

Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, popolazioni difficili da raggiungere, migranti, gruppi a rischio per patologie)

**9.7.1**

**Copertura vaccinale in specifici**

**gruppi a rischio per  
patologia/status**

**37,8% 2014 49% +30%**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

79

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ **% attesa**

**regionale**

**9.7**

Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, popolazioni difficili da raggiungere, migranti, gruppi a rischio per patologie)

**9.7.2**

**Coperture vaccinali per le  
vaccinazioni previste dal PNPV  
e tasso di rifiuti**

**16,4% 2014 33% +100%**

**9.8**

Pianificare la comunicazione finalizzata alla corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione

**9.8.1**

**Esistenza di un programma di  
comunicazione basato sull'  
evidenza per la gestione della  
corretta informazione sui  
vaccini ai fini della adesione  
consapevole**

na na  
**Realizzazione di un  
 programma  
 Regionale di  
 comunicazione per la  
 corretta informazione  
 sui vaccini**

na

**9.9**

Predisporre piani  
 nazionali condivisi tra  
 diversi livelli istituzionali  
 per la preparazione e la  
 risposta alle emergenze  
 infettive (AC)

**9.9.1**

**Esistenza di Piani e Protocolli  
 regionali attuativi dei piani  
 nazionali**

na na

**Adozione di un Piano  
 Regionale attuativo di  
 risposta alle  
 emergenze**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

80

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**9.10**

Migliorare la qualità della  
 sorveglianza delle infezioni  
 invasive da Enterobatteri  
 produttori di carbapenemasi  
 (CPE)

**9.10.1**

**Proporzione di Aziende**

**Sanitarie in cui è stata attivata la sorveglianza delle CPE**

nd nd 100% nd

**9.11**

Monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale

**9.11.1**

**Restituzione annuale delle informazioni relative al consumo di antibiotici alle Aziende Sanitarie**

Produzione Report

annuale

2013

Produzione Report

Regionale annuale

na

**9.12**

Promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell'uso degli antibiotici

**9.12.1**

**Esistenza di un programma regionale di comunicazione basato sull'evidenza per aumentare la consapevolezza nell'uso di antibiotici**

na na

Realizzazione di un

programma

Regionale di

comunicazione

sull'uso degli

antibiotici

na

**9.13**

Definire un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza

**9.13.1**

**Disponibilità di informazioni**

**sull'andamento delle infezioni  
correlate all'assistenza in tutte  
le Aziende sanitarie  
na na**

**Produzione di un  
Report regionale  
annuale sulle  
infezioni correlate  
all'assistenza  
na**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

81

□

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

□ % attesa

**regionale**

**10.1**

Adottare piani di controllo/monitoraggio integrati per la gestione del rischio biologico, fisico e chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e negli alimenti per animali, nell'ottica dell'integrazione tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura

**10.1.1**

**Adozione di protocolli per  
l'intervento integrato na na**

**Adozione di  
protocolli integrati  
sui controlli della  
filiera alimentare  
na**

**10.2**

Ridurre il fenomeno dell'antibioticoresistenza tramite la corretta gestione del farmaco

**10.2.1**

**Adozione di iniziative finalizzate**

**all'implementazione del sistema  
informativo nazionale per la  
tracciabilità del farmaco  
veterinario**

**na na**

**1 evento all'anno per**

**la promozione**

**dell'informatizzazione**

**della tracciabilità del**

**farmaco veterinario**

**na**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

82

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

**% attesa**

**regionale**

**10.3**

Sviluppare protocolli di

collaborazione tra

ospedali/laboratori di

diagnostica/sorveglianza umana

e laboratori deputati alla

diagnostica/sorveglianza nel

settore alimentare e veterinario

**10.3.1**

**Protocolli di collaborazione che**

**garantiscano un panel di analisi**

**routinarie per la diagnosi di**

**malattie trasmissibili dagli**

**animali e con gli alimenti,**

**conforme ai migliori standard**

**internazionali**

**na na**

**Definizione di un**

**protocollo di intesa**

**tra AASS, IZS e ARPA**

**na**

**10.4**

Completare i

sistemi  
anagrafici

#### **10.4.1**

**Implementazione dell'anagrafe  
degli operatori del settore dei  
mangimi**

na na

**Implementazione del  
sistema informativo  
SINSVA per gli OSM  
(sistema  
informatizzato)**

na

#### **10.5**

Gestire le emergenze  
veterinarie e relative  
alla sicurezza  
alimentare epidemiche  
e non e gli eventi  
straordinari

##### **10.5.1**

**Predisposizione di piani  
operativi integrati di intervento  
per la gestione delle  
emergenze/eventi straordinari**

na na

**Predisposizione di un  
piano di intervento  
Regionale per la  
gestione delle  
emergenze**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

83

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

% attesa

**regionale**

#### **10.5**

Gestire le emergenze

veterinarie e relative alla  
sicurezza alimentare  
epidemiche e non e gli eventi  
straordinari

#### **10.5.2**

**Svolgimento di almeno un  
evento esercitativo di scala  
regionale, in applicazione del  
piano di emergenza, riguardante  
la sicurezza alimentare**

na na

**Realizzazione di un  
evento esercitativo**

**Regionale sulla  
gestione di una  
emergenza in campo  
alimentare**

na

#### **10.5.3**

**Svolgimento di almeno un  
evento esercitativo di scala  
regionale, in applicazione del  
piano di emergenza riguardante  
una malattia animale**

na na

**Realizzazione di un  
evento esercitativo**

**Regionale sul piano  
di emergenza di una  
malattia animale**

na

#### **10.6**

Prevenire le malattie  
infettive e diffusive di  
interesse veterinario  
trasmissibili tramite  
vettori animali

#### **10.6.1**

**Attuazione di Piani di  
sorveglianza in popolazioni di  
animali selvatici**

na na

**Attuazione di un  
piano di sorveglianza  
per almeno 4 delle  
malattie previste**

na

#### **10.7**

Assicurare  
un'appropriata capacità  
di laboratorio della rete

dei laboratori pubblici

### **10.7.1**

**Riesame annuale della capacità  
di laboratorio da parte delle  
Autorità competenti in coerenza  
con gli standard di  
funzionamento di cui all'Intesa  
Stato Regioni del 7 febbraio  
2013**

na na

**Produzione di un  
documento regionale  
che attesti la  
congruenza tra la  
pianificazione dei  
campionamenti per  
l'analisi e le esigenze  
previste**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>  
n. 37 del 13 Giugno 2016

84

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

% attesa

**regionale**

### **10.8**

Prevenire il randagismo, comprese  
misure che incentivano le iscrizioni in  
anagrafe degli animali da affezione, ed i  
relativi controlli, sui canili e rifugi

#### **10.8.1**

**Predisposizione e realizzazione  
di piani di informazione/  
comunicazione rivolti alle  
popolazioni target**

**Campagne di**

**comunicazione**

**realizzate**

**Periodo**

**2008-2012**

**Realizzazione di un piano Regionale di comunicazione per la corretta interazione uomo-animale**

na

**10.8.2**

**Proporzione di cani identificati e iscritti all'anagrafe regionale, restituiti al proprietario, rispetto al numero di cani catturati**

**5,1% 2014 32,30% +529%**

**10.8.3**

**Proporzione di controlli effettuati rispetto al numero di canili/rifugi presenti sul territorio**

**76% 2014 100% +31%**

**10.9**

Aumentare l'offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti, ivi inclusi le persone celiache

**10.9.1**

**Realizzazione di un programma integrato di formazione/informazione per gli operatori del settore alimentare**

na na

**Realizzazione di almeno un evento di formazione Regionale all'anno per gli operatori del settore alimentare**

na

**10.10**

Ridurre i disordini da carenza iodica

**10.10.1**

**Implementazione di un flusso informativo per la comunicazione del monitoraggio del Tsh neonatale**

na na

**Implementazione del flusso informativo**

**per il monitoraggio  
del TSH neonatale**

na

**10.10.2**

**Proporzione di controlli che  
rilevano la presenza di sale  
iodato presso punti vendita e  
ristorazione collettiva**

na na

**Definizione e messa a  
regime di una  
procedura standard  
per l'invio dei dati sui  
controlli eseguiti**

na

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

85

**Cod.**

**Obiettivo**

**Centrale**

**Descrizione**

**Obiettivo Centrale**

**Cod.**

**Indicatore**

**Centrale**

**Descrizione Indicatore Centrale Valore di partenza**

**Anno di riferimento**

**del valore di partenza**

**Valore atteso 2018**

% attesa

**regionale**

**10.11**

Formare

adeguatamente in  
merito alle tecniche e  
all'organizzazione del  
controllo ufficiale

**10.11.1**

**Percentuale di personale  
formato per il corso base  
previsto dall'accordo, sul totale  
del personale afferente ai Servizi  
dell'Autorità competente**

nd nd

**Formazione del 100%**

**del personale**

**afferente ai Servizi**

**dell' Autorità**

**competente**

na

**10.12**

Realizzare gli audit previsti dall'art.  
4, paragrafo 6 del regolamento CE  
882/2004

**10.12.1 Rendicontazione dell'attività di  
audit svolta**

na na

**Tutte le articolazioni  
organizzative  
regionali competenti  
in materia di  
sicurezza alimentare  
e sanità pubblica  
veterinaria hanno  
svolto attività di audit  
su tutte le autorità  
competenti locali  
(ASL) e hanno  
assicurato la  
copertura di tutti i  
sistemi di controllo  
na**

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 37 del 13 Giugno 2016*

ù

**DGR 21.6.16, n. 284 .** Procreazione medicalmente assistita – Determinazioni. (BUR n.41 del 23.6.16)

**Note**

L'Accordo sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 4 settembre 2014 sul "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014", contenente indirizzi operativi ed indicazioni omogenee per le Regioni e le Province Autonome, afferma che "Per quanto riguarda i cicli di omologa, si propongono dei criteri di accesso a carico del SSN, che comprendono l'età della donna (fino al compimento del 43 anno) ed il numero di cicli che possono essere effettuati

Viene cofinanziata la AO S. Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona per il progetto di start up del potenziamento del centro di PMA per prestazioni di II livello, e assegnare il definitivo finanziamento a seguito di presentazione di proposta progettuale esecutiva da cui si evinca il valore economico definitivo del progetto di avvio e delle successive attività a regime, gli importi garantiti dalla Azienda sia per la fase di start up che per il successivo funzionamento, la successiva sostenibilità gestionale del centro, e comunque cofinanziare per una somma non superiore a € 250.000,00.

**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 4.4.16, n. 463 -** Linee di indirizzo per la conversione in regime ambulatoriale dei Day Hospital oncologici in regione Emilia-Romagna (BUR n. 178 del 15.6.16)

**Note**

Vengono approvate le linee di indirizzo di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quali indicazioni generali alle Aziende Sanitarie per la conversione in regime ambulatoriale dei day hospital oncologici in regione Emilia-Romagna

**DGR 28.4.16, n. 602 - Approvazione** schema di Protocollo di Intesa Regione Emilia-Romagna/Federsanità - ANCI concernente l'adesione al programma Italiastarbene. (BUR n. 178 del 15.6.16)

**Note**

Viene approvato lo schema del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Federsanità - ANCI di cui all'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla promozione dell'offerta internazionale integrata dei servizi sanitari e turistici dell'Emilia-Romagna;

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

REGIONE EMILIA ROMAGNA, con sede in Viale Aldo Moro 52, Bologna, Codice Fiscale 80062590379, nella persona del Presidente dott. Stefano Bonaccini

**E**

FEDERSANITA' – ANCI con sede legale, Via dei Prefetti, n.46, Roma, Codice Fiscale 97413840584, nella persona del Presidente, dott. Angelo Del Favero;

**PREMESSO CHE**

- Federsanità - ANCI si configura come una Federazione di Aziende sanitarie locali, di Aziende ospedaliere e di Comuni, rappresentati dalle Conferenze dei Sindaci, che associa attualmente 166 Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere pubbliche e le relative Conferenze dei Sindaci;
- Federsanità - ANCI è da sempre impegnata in progetti che contribuiscono al processo di aziendalizzazione, di integrazione dei servizi e di promozione della salute.
- Federsanità - ANCI promuove lo sviluppo e la crescita dei propri associati attraverso attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni

italiani singoli o associati, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere associate, anche su incarico della Pubblica Amministrazione ai suoi diversi livelli e articolazioni;

- l'Italia vanta uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, apprezzato per la qualità del personale medico e paramedico, nonché delle sue strutture di accoglienza ospedaliere;

- il sistema sanitario italiano pone fra i suoi obiettivi primari la cooperazione con sistemi stranieri per sviluppare assieme progetti di ricerca, studio e formazione e per favorire scambi professionali e tecnologici in ambito ospedaliero ed universitario;

- è interesse generale del SSN far conoscere e promuovere l'eccellenza della sanità italiana che è indicata dall'OMS tra le migliori a livello mondiale;

- Federsanità - ANCI ha ideato con il gruppo internazionale iCom holding il progetto Italiastarbene che ha come scopo quello di promuovere a livello internazionale le eccellenze sanitarie italiane, attraverso la costituzione di un network di strutture sanitarie di eccellenza inserite in un contesto territoriale caratterizzato, a sua volta, da eccellenze turistiche, con siti UNESCO, attrazioni turistiche, percorsi dedicati e altri percorsi della salute avviando un'azione di marketing territoriale;

- la particolarità del programma Italiastarbene è quello di far leva sull'attrattività dell'Italia e di offrire, oltre alle eccellenze sanitarie, i relativi servizi turistici in prossimità delle strutture sanitarie di riferimento (hotel, attrazioni turistiche e culturali, siti UNESCO, percorsi enogastronomici e altri percorsi della salute) e quindi di sviluppare un'azione di coinvolgimento totale del territorio;

- promuovere all'estero le eccellenze sanitarie italiane significa, inoltre, creare delle relazioni internazionali di cooperazione e scambio in ambito sanitario. In tal senso il progetto Italiastarbene vuole rappresentare anche un punto di incontro e confronto con i sistemi sanitari dei Paesi che aderiscono al progetto stesso, e attraverso accordi d'intesa per promuovere attività di formazione, tour study, trasferimento delle conoscenze, "buone pratiche", tecnologico ecc.;

- i territori individuati per lo svolgimento del progetto Italiastarbene sono i paesi del Medio Oriente, Cina, Russia e paesi dell'Eurasia;

- la progettazione e la realizzazione del progetto Italiastarbene ha richiesto un accordo tra Federsanità- ANCI e la società Italiastarbene del gruppo internazionale iCom holding con la seguente suddivisione dei ruoli:

- Federsanità-ANCI s'impegna a sostenere il progetto Italiastarbene mettendo a disposizione le proprie risorse organizzative e strutture tecnico professionali per supportare le azioni progettuali e controllarne la realizzazione e svolge un ruolo attivo per la gestione delle attività del comitato scientifico del progetto Italiastarbene, con l'obiettivo di rappresentare ed indirizzare le strategie dello stesso nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali;

- iCom Holding con la sua controllata Italiastarbene SRL ha il ruolo di promozione, rappresentanza ed operatività nei paesi target individuati nelle premesse, attraverso i suoi desk operativi di Dubai, Chengdu, Roma.

- Il Ministro della Salute, On. Lorenzin, attraverso la lettera del 31 ottobre 2014, n. di protocollo 2650/SPM/P, indirizzata a Federsanità ANCI, ha espresso il suo apprezzamento e sostegno al programma Italiastarbene, aprendo un tavolo di discussione a tale riguardo;

- Il Ministero degli Affari Esteri ha espresso pieno sostegno al programma Italiastarbene ed ha messo a disposizione le proprie sedi diplomatiche nel mondo per promuovere l'iniziativa;

- La Regione Emilia Romagna, attraverso l'Assessorato regionale delle Politiche della Salute, ha le competenze in materia di organizzazione e promozione della sanità regionale ed intende sostenere l'iniziativa Italiastarbene;

- La Regione Emilia Romagna, attraverso l'Assessorato regionale al turismo e commercio, ha le competenze in materia della promozione e della valorizzazione del territorio regionale ed intende sostenere l'iniziativa Italiastarbene;

- La Regione Emilia Romagna possiede sul suo territorio delle strutture ospedaliere, turistiche e produttive di eccellenza ed ha espresso la volontà di promuoverle attivamente sostenendo il programma Italiastarbene;

CONSIDERATO CHE:

La promozione internazionale del sistema sanitario italiano può rappresentare un utile fattore di crescita per le strutture sanitarie, produttive e del sistema regionale, considerando anche le importanti ricadute sia sul piano economico che di relazioni internazionali.

Per una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività istituzionale si rende necessario un raccordo rafforzato con tra le due Parti.

## LE PARTI CONVENGONO SU QUANTO SEGUE

### Articolo 1

(Oggetto)

Il presente Protocollo intende definire una cooperazione tra le parti al fine di incrementare l'efficienza delle politiche territoriali di tutela e valorizzazione della sanità dell'Emilia Romagna e di rilancio del turismo regionale sui mercati internazionali.

### Articolo 2

(Obiettivi)

Le Parti perseguono e attuano i seguenti obiettivi:

- il coordinamento ed integrazione tra le strutture sanitarie pubbliche e/o private convenzionate della regione Emilia Romagna, Federsanità ANCI, la società operativa iCom/Italiastarbene SRL ed il comitato scientifico di Italiastarbene;
- la definizione di una fase sperimentale del programma Italiastarbene con la selezione di un limitato numero di strutture ospedaliere della regione Emilia Romagna che garantiscano i criteri seguenti:
  - eccellenza nelle discipline della cardiologia, cardiocirurgia, oncologia, ortopedia, neurologia, neurochirurgia, pediatria, ostetricia e ginecologia, riabilitazione, chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica,
  - reparto solventi per la degenza con confort alberghiero dotato di camera singola, Tv, telefono, bagno in camera, ristorazione a scelta;
  - personale medico e non medico che abbia seguito la formazione specifica di Italiastarbene;
- la realizzazione di campagne di comunicazione internazionali per la promozione della sanità, del turismo e del patrimonio culturale regionale;
- la definizione di strategie per il miglioramento della competitività della regione Emilia Romagna e per la valorizzazione del territorio;
- il sostegno al programma Italiastarbene durante la sua fase sperimentale.

### Articolo 3

(Comitato scientifico)

La Regione Emilia Romagna parteciperà al comitato scientifico nominando un rappresentante regionale.

### Articolo 4

(Durata)

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della stipula ed ha la durata di anni tre.

Ciascuna parte contraente può chiedere, con lettera raccomandata da spedire entro 60 giorni prima della scadenza, una revisione delle condizioni ivi contenute per procedere alla stipula della nuova convenzione che potrà essere rinnovata previa intesa tra le parti.

### Articolo 5

(Controversie)

In caso di controversia è competente il foro di Roma.

### Articolo 6

(Modifiche ed integrazioni)

Il presente protocollo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle parti.

Data,

Per la Regione Emilia Romagna Per Federsanità ANCI  
Stefano Bonaccini Angelo Del Favero

**DGR 13.6.16, n. 866** - Recepimento dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ex art. 8 comma 6 L. 131/2003 concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2014-2016" Rep.n. 144/CSR del 30 ottobre 2014. (BUR n. 185 del 23.6.16)

**Note**

Viene recepita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro - anni 2014 - 2016" approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2014 rep. atti n. 144/CSR, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

**NB**

In sede di attuazione della propria deliberazione n. 2040/2015 recante "Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla legge 135/2012, dal Patto per la salute 2014/2016 e dal DM Salute 70/2015", il mandato del Gruppo di lavoro appositamente costituito ai sensi della medesima DGR per la riorganizzazione della rete oncologica viene integrato con l'ulteriore obiettivo di elaborare le indicazioni operative relative agli assetti clinico organizzativi dei servizi oncologici in ambito regionale definiti avuto riguardo all'Intesa Stato-Regioni,

**LAZIO**

**Determinazione 6 giugno 2016, n. G06388** - Convalida, per ulteriori tre anni, del Protocollo di intesa 24 maggio 2013 sottoscritto tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (BUR n. 47 del 14.6.16)

**Note**

Viene convalidato, per ulteriori tre anni, il Protocollo di intesa 24 maggio 2013 sottoscritto tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Allegato 1), fatta eccezione per quanto contenuto nell'art. 8 (Attuazione del protocollo) che è stato oggetto di attuazione con apposito DCA 10 febbraio 2014, n. 27.

**Decreto del Commissario ad Acta 11 aprile 2016, n. U00112** - Recepimento di Accordi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 38 del 15 marzo 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di figure professionali competenti nel campo delle cure palliative. Modalità attuative. (BUR n. 48 del 16.6.16)

**Note**

Vengono recepiti i seguenti Accordi:

□□ "Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore. Rep. Atti n. 87/CSR del 10 luglio 2014;

Allegato A e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

□□ "Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul decreto ministeriale recante "Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425". Rep. Atti n.1/CSR del 22 gennaio 2015; Allegato B e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

□□“Atto di rettifica dell’Atto Repertorio n. 1/CSR del 22 gennaio 2015 “Accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul decreto ministeriale recante l’ individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425””; Rep. Atti n. 38/CSR del 19 marzo 2015. Allegato C e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vengono altresì stabilite ed approvate le modalità, come indicato dall’ art. 1 dell’Accordo suindicato “... per la presentazione di istanza dei medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al Decreto del Ministero della Salute, 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell’ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell’ Intesa sancita il 25 luglio 2012, Rep. n. 151/CSR.” Le modalità sono riportate nell’Allegato D, che costituisce parte integrante del presente atto;

Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità di individuazione dei componenti della Commissione deputata alla verifica dei requisiti dichiarati dai medici che hanno fatto istanza ed il rilascio della relativa certificazione al fine di poter operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Le strutture sanitarie del Lazio dovranno attenersi, per la parte di propria competenza, a quanto previsto dal presente provvedimento.

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 giugno 2016, n. T00127** - Designazione componente Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea. (BUR n. 49 del 21.6.16)

**Note**

Viene designato sentita l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ai fini della nomina del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea in rappresentanza della Regione Lazio, il dott. Vincenzo Guarino, nato a Marino il 03 agosto 1974, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’espletamento dell’incarico, come risulta agli atti della competente Direzione regionale e viene confermato , quale componente supplente, il dott. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968, già designato con il citato decreto n. T00133/2015.

**NB**

Il Collegio Sindacale avrà durata di tre anni con oneri integralmente gravanti sul bilancio dell’Azienda. Il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea è tenuto a procedere agli adempimenti ed alle comunicazioni di competenza.

**Decreto del Commissario ad Acta 10 giugno 2016, n. U00211** - DCA 28 ottobre 2013, n. 437 "Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 2013 -15". Approvazione delle "Linee guida per l'attribuzione della classe di priorità nelle prescrizioni di specialistica ambulatoriale".(BUR n. 49 del 21.6.16)

**Note**

Viene approvato il documento “Linee guida per l’attribuzione della classe di priorità nelle prescrizioni di specialistica ambulatoriale” allegato alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante.

***LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI PRIORITÀ NELLE PRESCRIZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE***

Documento elaborato attraverso la collaborazione tra :

§ la Task force Regionale Liste Attesa

§ il Tavolo Tecnico di Coordinamento

§ i Referenti Aziendali Liste Attesa

§ i Medici del SSR

§ le Società Scientifiche

§ le Associazioni dei Medici

Roma, maggio 2016

## **PREMESSA**

E' noto che, per ragioni di natura diversa, la domanda espressa di prestazioni specialistiche ambulatoriali

supera oggi la potenzialità dell'offerta delle stesse prestazioni e che, quindi, viene inevitabilmente a crearsi una *coda* di pazienti che attendono di essere "serviti".

Se, da una parte, è necessario fare il possibile perché la domanda espressa di prestazioni corrisponda all'effettivo bisogno di assistenza, perseguendo l'appropriatezza prescrittiva e, dall'altra, occorre provvedere a potenziare la rete dell'offerta laddove essa sia effettivamente inadeguata ai bisogni della popolazione, c'è ampio consenso nel ritenere che la strada più efficiente per gestire le *code* (liste di attesa) sia quella di "servire" i pazienti in base alla urgenza determinata dalla condizione clinica e dai sintomi che presentano: è la cosiddetta prioritarizzazione della domanda.

Dal punto di vista pratico, si tratta di:

- individuare delle classi di priorità, immaginate come contenitori in cui sono raggruppate tutte quelle condizioni cliniche per le quali il tempo che il paziente può aspettare senza che ne sia ritardata la diagnosi o pregiudicata la cura (c.d. *tempo massimo di attesa accettabile*) sia, approssimativamente, lo stesso;
- utilizzare, da parte dei medici prescrittori, le classi così individuate per indicare il grado di urgenza della prestazione richiesta;
- strutturare adeguatamente le agende di prenotazione dei soggetti erogatori, riservando il necessario numero di "slot" alle prestazioni richieste con priorità più elevata.

Questo approccio, conosciuto come metodologia R.A.O. (Raggruppamenti di Attesa Omogenei), è stato

introdotto per la prima volta a Rovereto (TN), dal suo ideatore dott. Giuliano Mariotti, alla fine degli anni 90 ed è attualmente in uso in molte aziende sanitarie del territorio nazionale.

La metodologia R.A.O. viene ripresa nel presente documento, in funzione delle 4 classi di priorità individuate dalla Regione Lazio con il "Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa 2013-2015", approvato con DCA 437/2013:

§ classe **U** = urgente, prestazione da assicurare entro le 72 ore;

§ classe **B** = breve, prestazione da assicurare entro 10 giorni;

§ classe **D** = differibile, prestazione da assicurarsi entro 30 giorni se visita o entro 60 giorni se indagine strumentale;

§ classe **P** = programmata, prestazione non prioritarizzata, ma da assicurarsi comunque entro 180 giorni.

Come specificato nel citato PRGLA 2013-2015 e nei successivi documenti attuativi, l'indicazione della classe di priorità, e quindi l'uso dei R.A.O., è prevista solo per le prestazioni di "Primo Accesso", definite nel modo seguente:

*"Le prime visite e le prime prestazioni diagnostiche/terapeutiche, sono quelle che rappresentano il primo contatto del paziente con il sistema relativamente al problema di salute posto. Sono prestazioni di primo accesso anche quelle che lo specialista che osserva per primo il paziente richiede ad un altro specialista, poiché necessarie per l'approfondimento del quesito diagnostico. Per i pazienti con diagnosi già definita, ovvero affetti da malattie croniche, si considera lo stesso come primo accesso la prestazione richiesta nel caso di insorgenza di un nuovo problema o di una riacutizzazione tale da rendere necessaria una rivalutazione complessiva.*

*Va considerata come prestazione di primo accesso anche quella richiesta dal Medico di MG conseguente ad un precedente esame o visita e finalizzata alla conclusione del percorso diagnostico in un tempo definito.”*

Le prestazioni per “Controlli Successivi” possono essere definite per differenza e vengono, generalmente, erogate nell’ambito di percorsi di cura e presa in carico per patologie croniche. Alla prenotazione di tali prestazioni dovrebbe provvedere, attraverso gli appositi canali definiti e resi operativi a livello aziendale, la struttura che ha in carico il paziente.

### **SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente documento, attraverso la metodologia descritta nell’allegato 1, individua, per alcune prestazioni, i sintomi e/o le condizioni cliniche a cui associare le diverse classi di priorità. Ai raggruppamenti così definiti è quindi associato, per quanto detto sopra, lo stesso “tempo massimo di attesa accettabile”.

Il documento pertanto, a partire dalla condizione del paziente, suggerisce al medico che deve prescrivere

una prestazione specialistica di primo accesso la classe di priorità da indicare nella ricetta.

Le condizioni cliniche che, nel presente documento, sono state associate alle diverse classi di priorità non

esauriscono quelle potenzialmente associabili. Altre potranno essere individuate dal medico prescrittore in base alla propria esperienza clinica.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente documento individua le condizioni associate alle classi di priorità per 38 delle 43 prestazioni

indicate come “critiche” nel *Piano Nazionale per il Governo Liste Attesa* (PNGLA) 2010-12. Vengono

considerate 13 visite specialistiche e 26 prestazioni di diagnostica strumentale, appartenenti a 14 branche

specialistiche.

Per ragioni diverse, non sono state prese in considerazione, in questa versione delle linee guida:

- la sigmoidoscopia;
- il fondo oculare;
- la visita oncologica;
- l’elettrocardiogramma.
- spirometria

Tuttavia, essendo l’indicazione della classe di priorità richiesta per tutte le prestazioni di primo accesso previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale, per quelle non incluse in questo documento il medico prescrittore attribuirà la classe di priorità in base all’evidenza clinica e alle condizioni del paziente.

A tale proposito, si richiama quanto contenuto nel documento *“Linee generali di intervento regionale per il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche. Indicazioni alla aziende sanitarie”* approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2006, n. 431:

*“gli elementi da tenere in considerazione per l’individuazione di priorità cliniche sono:*

1. *severità del quadro clinico (incluso il sospetto diagnostico)*
2. *prognosi (quoad vitam et quoad valetudinem)*
3. *tendenza al peggioramento a breve*
4. *presenza di dolore e/o deficit funzionale*
5. *implicazioni sulla qualità della vita*
6. *casi particolari che richiedono di essere trattati in un tempo prefissato*
7. *speciali caratteristiche del paziente che possono configurare delle eccezioni, purché esplicitamente*

*dichiarate dal medico prescrittore”*

### **LIMITI DEL DOCUMENTO**

Riguardo alle classi di priorità e alle condizioni cliniche ad esse associate è importante sottolineare: § che quelli associati a ciascuna classe di priorità devono essere considerati “*range di attesa massima accettabile*”, non essendo possibile, per ovvi motivi, assegnare un singolo tempo massimo di attesa ad ogni singola patologia/condizione clinica;

§ che l’associazione di sintomi e/o condizioni cliniche alle classi di priorità si basa su criteri di ragionevolezza clinica che - ancorché rivisti alla luce dell’applicazione sul campo nel corso degli anni, e validati dal *consensus scientifico* - sono pur sempre “teorici”;

§ che, pertanto, l’indicazione finale di una classe di priorità piuttosto che di un’altra è responsabilità esclusiva del medico prescrittore, che deciderà in base alla reale situazione clinica dell’assistito, specie per alcune prestazioni dove i limiti tra le classi sono sfumati;

§ che il documento si riferisce esclusivamente a prestazioni da erogare, in tempi più o meno lunghi, nel *setting* ambulatoriale. Pertanto, in esso non sono state mai considerate le condizioni cliniche che impongono l’immediato invio del paziente al Pronto Soccorso. L’eventuale decisione in merito è interamente a carico del medico che ha in cura il paziente.

## CONTRIBUTI

I contributi alla stesura del documento sono così riassunti:

§ *LA TASK FORCE* - istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 482/2014 e composta da:

**Massimo Arcà, Paolo Papini, Ernesto Petti, Giulio De Michelis, Tiziana Fatato, Marco Bosio, Giuseppe Casolaro e Lorenzo Sornaga** - ha contribuito a delineare la strategia per la produzione del documento, a monitorarne la sua attuazione, nonché a fissare le regole di applicazione;

§ *IL TAVOLO DI COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO SULLA PRIORITARIZZAZIONE*

-  
istituito con Determinazione 22069/2014, coordinato da **Massimo Arcà**, e composto da: **Assunta Mammarella, Domenica Comerci, Giulio De Michelis, Daniela Sgroi e Loredana Accardi** - ha contribuito ad creare gli strumenti operativi, individuare gli attori da consultare e definire la procedura per l’adozione dei RAO;

**Giulio De Michelis** ha inoltre effettuato, per conto del tavolo, il conteggio finale dei dati dei questionari trasmessi dalle Aziende, e curato la redazione del documento;

§ *I REFERENTI AZIENDALI LISTE DI ATTESA* - **Loredana Accardi** (ex ASI RMH), **Salvatore Caruso** (ex ASL RMB) **Elisa Busi Rizzo** (IMI Spallanzani), **Costanza Cavuto** (IFO), **Domenica Comerci** (AO S. Giovanni Addolorata), **Giulio De Michelis** (ex ASL RMA), **Roberto De Virgilis** (A.O. S.Camillo Forlanini), **Vincenza Diana** (ASL FR), **Sabrina Ferri** (Policlinico Tor Vergata), **Elisabetta Fusconi** (ex ASL RMC), **Raffaele Gallocurcio** (Policlinico Umberto I) **Domenico Lucani** (ASL VT), **Assunta Mammarella** (ex ASL RME), **Carmela Matera** (ex ASL RMF); **Sergio Parrocchia** (ASL LT), **Paolo Sodano** (AO S.Andrea), **Daniela Sgroi** (ex ASL RMD), **Angelo Tinghino** (ex ASL RMG), **Domenica Tomassoni** (ASL RI) - hanno diffuso, raccolto e conteggiato, ciascuno per la propria Azienda, le risposte dei questionari inviati ai medici del SSR, svolgendo un lavoro proattivo nella diffusione della metodica di prioritarizzazione;

§ *I MEDICI DEL SSR* - 2.000 tra Dirigenti del SSR, Specialisti convenzionati interni e Medici di medicina generale - hanno partecipato alla individuazione delle condizioni da associare alla classi di priorità, rispondendo al questionario predisposto dal Tavolo di coordinamento e diffuso dai Referenti aziendali delle liste di attesa;

§ *LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E LE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI* - coordinate da **Giulio De Michelis**, e rappresentate da: **Gianluca Bellocchi**, SIOeCHF (*Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale*); **Enzo Berardesca**, SIDeMAST (*Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse*); **Marcantonio G.Bevilacqua**, SNAMID (*Società Nazionale per l’Aggiornamento per il MMG*, per la pneumologia); **Franco Cicerchia**, SNAMID (*Società Nazionale per l’Aggiornamento per il MMG*, per l’oculistica); **Angelo Camaioni**, AOOI (*Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani*); **Furio Colivicchi**, ANMCO (*Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri*); **Enrico Cotroneo**, SNO (*Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri*); **Alberto**

**Chiriatti**, SIMG (*Società Italiana di Medicina Generale*, per la gastroenterologia); **Orazio De Lellis**, SIMG (*Società Italiana di Medicina Generale*, per l'otorinolaringoiatria); **Andrea Fabbri**, SIE (*Società Italiana di Endocrinologia*); **Giovanni Galluccio**, AIPO (*Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri*); **Antonio Gasbarrini**, SIGE (*Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva*); **Giuseppe Grasso**, SIMG (*Società Italiana di Medicina Generale*, per la dermatologia); **Rinaldo Guglielmi**, AME (*Associazione Medici Endocrinologi*); **Annamaria Izzo**, SIAPAV (*Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare*); **Massimo Mazzilli**, SIMG (*Società Italiana di Medicina Generale*, per la cardiologia); **Francesco Miraglia**, SIMG (*Società Italiana di Medicina Generale*, per l'urologia); **Filomena Modarelli**, SNAMID (*Società Nazionale per l'Aggiornamento per il MMG*, per la

neurologia); **Anna Mussi**, ADOI (*Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani*); **Giulio Nati**, SIMG (*Società Italiana di Medicina Generale*, per l'endocrinologia); **Cristina Patrizi**, ASSIFEMAC (*Associazione Società Scientifica interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e di Comunità*) e , SIAMEG (*Società Italiana per l'Aggiornamento dei MMG per l'ortopedia e la medicina fisica*); **Andrea Piccoli**, SIOT (*Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia*); **Enrico Pofi**, SIRM (*Società Italiana Radiologia Medica*); **Marco Pulcini**, SIMFER (*Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa*); **Antonio Rizzotto**, SIU (*Società Italiana Urologia*); **Piersevero Rossi**, SIMG (*Società Italiana di Medicina Generale*, per l'angiologia); **Massimo Sabatini**, SIMG (*Società Italiana di Medicina Generale*, per la diagnostica d'immagini); **Salvatore Venosi**, SIFCS (*Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale*); **Carlo Maria Villani**, SOI (*Società Oftalmologia Italiana*); **Laura Viotto**, ASSIFEMAC (*Associazione Società Scientifica interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e di Comunità*), per la ginecologia); **Enrico Vizza**, AOGOI (*Associazione Ostetrici Ospedalieri Italiani*), SIGO (*Società Italiana Ginecologia e Ostetricia*); **Gerardo Zirizzotti**, AIGO (*Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri*)

– hanno revisionato e validato le indicazioni pervenute dai questionari dei Medici del SSR, producendo i RAO finali.

#### **RINGRAZIAMENTI**

**Fabrizio Di Vona**, per il monitoraggio dei tempi di attesa, e **Alessandro Valentini**, per il funzionamento

dei sistemi di prenotazione (ReCUP), hanno fornito dati, informazioni e suggerimenti, utili all'inquadramento e alla comprensione delle liste di attesa;

**Veronica Caruso** ha collaborato al conteggio dei dati provenienti da questionari e alla correzione delle bozze del documento finale;

**Alberto Chiriatti** e **Giulio Nati** (per la SIMG), **Mariolucio Saltarocchi** (per lo SNAMID) e **Antonio**

**Bertolini** (per la SIAMEG e l'ASSIFEMAC), hanno partecipato al tavolo di coordinamento per l'individuazione dei referenti delle Società Scientifiche dei MMG;

Un ringraziamento particolare va a **Giuliano Mariotti**, per aver fornito i documenti base e la letteratura sui RAO e, soprattutto, per i consigli che ci ha fornito durante tutta la stesura del documento.

#### **DOCUMENTI E LETTERATURA CONSULTATA**

##### **§ DPCM 16 aprile 2002,**

“*Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi d'attesa*” Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 122 del 27.5.2002.

##### **§ Regione Lazio**

“*Indicazioni regionali sulle modalità di accesso alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero e indirizzi*

*applicativi sui tempi e sulle liste di attesa – Attuazione del PSR 2002-2004*” DGR 20 dicembre 2002, n. 1725

##### **§ Regione Lazio**

*“Piano regionale sulle liste di attesa: Recepimento delle indicazioni contenute nell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 marzo 2006, relativa al “Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008” DGR Lazio 14 luglio 2006, n. 431*

§ **Regione Abruzzo**

*“Piano Regionale per il governo delle liste di attesa (PRGLA)” DGR 11 agosto 2011 n.575*

§ **Regione Umbria**

[www.ospedale.perugia.it/resouces/.../GRIGLIE\\_RAO\\_2012.pdf](http://www.ospedale.perugia.it/resouces/.../GRIGLIE_RAO_2012.pdf)

§ **Regione Siciliana, ASP Bacino Orientale**

*“R A O”*

Tavolo Tecnico interaziendale per applicazione Decreto 12-08-2010

§ **Regione Lazio**

*“Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 2013-2015” DCA Regione Lazio 28 ottobre 2013 n. U00437*

§ **Provincia autonoma di Trento Azienda Provinciale per i Servizi sanitari,**

*“Manuale RAO 2014”*

6° edizione 2014

§ **Regione Friuli Venerai Giulia**

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, n. 4 “Medio Friuli, n. 5 “Bassa Friulana”**

**Azienda Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine**

*“Protocollo per la prescrizione secondo priorità: raccolta dei criteri per visite e prestazioni ambulatoriali” Ottobre 2012, Aggiornamento: agosto 2014*

§ **Giuliano Mariotti**

*“Tempi di attesa e Priorità in Sanità\_ La selezione della domanda come strategia per la qualità”*

Franco Angeli 1999

§ **Giuliano Mariotti**

*“Modelli di gestione dei tempi di attesa, i raggruppamenti di attesa omogenei (RAO) ed il coinvolgimento partecipativo” in Tempi di attesa e priorità cliniche esperienze a confronto.*

Rovereto maggio 2003

§ **Giuliano Mariotti**

*“Priorità cliniche in Sanità \_ Come governare i tempi di attesa con il coinvolgimento dei professionisti”*

Franco Angeli 2006

§ **Giuliano Mariotti e altri**

*“Waiting time prioritisation for specialist services in Italy: The homogeneous waiting time groups approach”*

Health Policy, 117(2014) 54-63

§ **SNR Fondazione Radiologica**

*“Stato di Attuazione dei RAO: Bilanci e revisione critica \_ Attualità e prospettive” Trevi (PG) 27-28 Febbraio 2015*

**R. A. O.**

**RAO ANGIOLOGIA**

**89.7 “Visita Chirurgica Vascolare/Angiologica”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Sospetta trombosi venosa profonda [*indicato solo con ecocolordoppler venoso del distretto interessato*]

§ Sospetta tromboflebite superficiale [*indicato con ecocolordoppler venoso del distretto interessato*]

§ Ischemia critica (dolore a riposo ad 1 o più dita o al piede ed, eventualmente, lesioni trofiche, ulcere, o gangrena) (*indicato con ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori*)

§ Microembolia periferica (“dito blu”)

**B 10 gg**

§ Sospetto piede diabetico con ischemia grave (*Urgente o Breve in base al quadro clinico*)  
[ *indicato con ecocolordoppler arterioso* ]

§ Tumefazione pulsante palpabile ad un arto [ *indicato con ecocolordoppler arterioso* ]

§ Segni di peggioramento di arteriopatìa nota con dolore a riposo e/o lesioni trofiche distali

§ Claudicatio intermittens in rapido peggioramento

§ Ulcere arti inferiori di n.d.d. di recente insorgenza o in peggioramento

§ Stenosi carotidea critica in paziente asintomatico

**D 30 gg**

§ Reperto di soffio carotideo in paziente neurologicamente asintomatico per disturbi di tipo ischemico cerebrale [ *indicato solo con ecocolordoppler TSA* ]

§ Pazienti operandi per patologia aneurismatica, arteriopatìa obliterante periferica o coronaropatìa [ *indicato con ecocolordoppler TSA* ]

§ Sospetto furto di succlavia (gradiente pressorio > 30 mmHg tra i due arti superiori)

§ Sospetta patologia aneurismatica addominale e degli arti inferiori, non complicata [ *indicato con ecocolordoppler arterioso* ]

§ Arteriopatìa obliterante cronica periferica II stadio (ovvero claudicatio intermittens ) di nuova insorgenza o in peggioramento

§ Acrocianosi – f. di Raynaud

§ Sindrome post-trombotica [ *indicato con ecocolordoppler venoso arti inferiori* ]

**P 180 gg**

§ Presenza di gradiente pressorio >30 mm Hg tra i due arti superiori [ *indicato con ecocolordoppler arterioso arti superiori* ]

§ Claudicatio intermittens cronica stabile

§ Aneurisma aorta addominale sino a 50 mm

§ Varicocele

§ Varici arti inferiori

**88.73.5 “Ecocolordoppler Tronchi sovraortici”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore** § Sospetti segni e/o sintomi di TIA, regredito da oltre 48 ore in paziente a basso rischio di recidiva

**B 10 gg** § Segni neurologici di attacco ischemico acuto (TIA, ictus) con insorgenza compresa tra i 7 ed i

30gg

**D 60 gg** § Soffio carotideo isolato (non aortico) anche se asintomatico

§ Sospetto di furto di succlavia (gradiente pressorio > 30 mmHg tra i due arti superiori)

**P 180 gg** § Pazienti diabetici, ipertesi, coronaropatici sintomatici, nefropatici cronici

**88.77.2 “Ecocolordoppler Vasi periferici” (e Aorta Addominale)**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Ischemia critica (dolore a riposo ad 1 o più dita o al piede ed, eventualmente, lesioni trofiche, ulcere, o

gangrena)

§ Microembolia periferica (“dito blu”)

§ Sospetta trombosi venosa profonda

§ Segni clinici di trombosi venosa

**B 10 gg**

- § Sospetto piede diabetico con polsi periferici assenti (classe U, B, D in base a quadro clinico)
- § Segni di peggioramento di arteriopatia nota con dolore a riposo e/o lesioni trofiche distali.
- § Improvvisa riduzione autonomia di marcia in assenza di polsi tibiali palpabili
- § Ulcere arti inferiori di ndd, di recente insorgenza o in peggioramento

**D 60 gg**

- § Sospetta patologia aneurismatica addominale e degli arti inferiori, non complicata
- § Insufficienza venosa cronica in rapido peggioramento
- § Arteriopatia obliterante cronica periferica II stadio (ovvero claudicatio intermittens ) di nuova insorgenza o in peggioramento
- § Sindrome post trombotica (esiti di trombosi venosa profonde ad insorgenza inferiore ad 1 anno)

**P 180 gg**

- § Soffio vascolare addominale di primo riscontro senza altri sintomi
- § Insufficienza venosa cronica nei vari stadi in progressivo peggioramento clinico
- § Sindrome post trombotica (esiti di trombosi venosa profonde *non recente*)
- § Varici arti inferiori con programma chirurgico
- § Aneurisma aorta addominale sino a 50 mm
- § Varicocele subclinico
- § Arteriopatia obliterante cronica II stadio B

**RAO CARDIOLOGIA****89.7 “Visita cardiologica”****Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)****U 72 ore**

- § Recente episodio di dolore toracico isolato >72 ore, di sospetta origine Ischemica
- § Pazienti con scompenso cardiaco cronico con destabilizzazione del quadro clinico non rispondenti agli aggiustamenti terapeutici già messi in atto
- § Recente insorgenza di dispnea da sforzo e/o a riposo e/o edemi declivi di sospetta origine cardiaca
- § Turbe del ritmo di nuova insorgenza ipocinetiche o ipercinetiche in assenza di sintomi
- [ NB : in ogni caso sulla base di valutazioni clinico/ anamnestiche/ logistiche considerare anche o invio PS o B ]

**B 10 gg**

- § Sospetta angina stabile (angina presente da >30 gg )
- § Presincope di natura incerta con caratteristiche situazionali, dopo valutazioni che escludano l'origine non cardiaca
- § Scadimento funzionale di grado lieve-moderato in soggetto con cardiopatia nota
- § Cardiopalmo, extrasistoli sintomatico da sforzo in cardiopatico noto/ non noto
- § Turbe del ritmo che non comportino una compromissione dell'emodinamica del paziente
- § Soffi cardiaci: primo riscontro in assenza di sintomi nel neonato
- § Compromissione o perdita di coscienza di natura da definire dopo esclusione di altre cause
- § TIA verificatosi da oltre 48 ore con ABCD<sub>2</sub><4 già valutato radiologicamente e dal neurologo, se sospetto cardioembolismo
- § Pazienti con scompenso cardiaco cr. in fase di riacutizzazione non rispondenti agli aggiustamenti terapeutici già messi in atto
- § Neoplasie in trattamento chemioterapico

**D 30 gg**

- § Cardiopalmo extrasistolico non noto in precedenza
- § Soffi cardiaci: primo riscontro in assenza di sintomi (escluso neonato)
- § Prima visita in pregressa crisi ipertensiva
- § Prima visita in pazienti con pregresso disturbo acuto del ritmo dopo ricovero
- § Indagini diagnostiche con mezzo di contrasto

§ Instabilità e necessità di adeguamento terapeutico in : scompenso cardiaco congestizio, cardiopatia ischemica, aritmie

§ Ipertensione arteriosa sistole e/o diastolica già in trattamento politerapico e *non responder*

**P 180 gg**

§ Connettivopatie

§ Endocrinopatie

§ Malattie cronico degenerative

§ Tutte le prime visite motivate (dispnea, sincope, dolore toracico, cardiopalmo, ipertensione resistente a 3 farmaci di cui uno diuretico stadio A e B classe AHA/ACC sullo SC che non rientrano nelle classi precedenti

**88.72.3 “Ecocolordopplergrafia cardiaca”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Sospetto versamento pericardio

§ Sospetta endocardite in paziente con iperpiressia persistente (> 10 gg) anche sotto terapia antibiotica

§ Non cardiopatia nota scadimento funzionale rapido

§ Cardiopatia dilatativa o ipocinetica nota, scadimento della classe funzionale rapido

§ Attacchi ischemici cerebrali documentati in pazienti < 45 anni

§ Recente insorgenza di dispnea in soggetto senza cardiopatia o pneumopatia nota (considerare in alternativa , secondo condizioni cliniche , la consulenza cardiologica e/o invio in PS )

**B 10 gg**

§ Cardiopatia valvolare nota, scadimento della classe funzionale

§ Post operati portatori di protesi valvolare o vascolare aortica, scadimento della classe funzionale o recente episodio settico

§ Cardiopatia ischemica nota (post bypass, post angioplastica, scadimento della classe funzionale)

§ Non cardiopatia nota scadimento funzionale rapido

§ Comparsa di aritmia ventricolare non sporadica o fibrillazione atriale documentata in soggetto senza cardiopatia nota

§ IMA, entro 6 mesi, complicato da disfunzione ventricolare sinistra

§ Aritmie maggiori documentate (ECG, Holter)

§ Sospetto di cardiopatia in pazienti in trattamento emodialitico

§ Pazienti che assumono o che devono iniziare terapia con farmaci cardiotossici

§ Non cardiopatia nota, ma pazienti ad alto rischio di episodi trombotici (ad es neoplasie, varici)

§ Cardiopatia dilatativa o ipocinetica nota, scadimento della classe funzionale

**D 60 gg**

§ Edemi declivi e/o epatomegalia a lenta evoluzione (> 30 gg)

§ Aritmie maggiori documentate (ECG, Holter)

§ Blocco di branca sinistro di nuovo riscontro asintomatico

§ Iperpiressia persistente (> 10 gg) anche sotto terapia antibiotica

§ Familiarità cardiopatia a trasmissione genetica (Marfan, cardiopatia ipertrofica, cardiopatia dilatativa idiopatica)

§ Pazienti con fondato sospetto di cardiopatia o valvulopatia

§ Valutazione cardiopatia per modifica/efficacia terapia

§ Cardiopatie ischemiche

**P 180 gg**

§ Follow-up pazienti ipertesi, con scompenso cardiaco, diabete , cardiopatia. ischemica

§ Familiarità per cardiopatia a trasmissione genetica

§ Familiarità per CM dilatative

§ Familiarità per malattie congenite

**88.50 “Elettrocardiogramma dinamico (Holter)”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg** § Sintomatologia di sospetta origine aritmica cardiogena ad incidenza frequente (quotidiana o quasi quotidiana) in cardiopatia nota o non nota

**D 60 gg**

§ Verifica della frequenza ventricolare media in fibrillazione atriale scarsamente controllata o valutazione della frequenza ventricolare media in fibrillazione atriale nel sospetto di scarso controllo della stessa

§ Studio di aritmie ventricolari frequenti sintomatiche e non

§ Angina pectoris, per la valutazione del carico ischemico (è raccomandata la consulenza cardiologia)

§ Valutazione del rischio aritmico in pazienti con cardiopatia nota, se finalizzato alla modificazione della terapia farmacologia o indicazione a trattamento interventistico

**P 180 gg** § Follow-up e valutazione trattamento farmacologico e/o ablazione di aritmie ipo/ipercinetiche, sopraventricolari e ventricolari

**89.41; 89.43 “Elettrocardiografia sotto sforzo”**

**Cl.**

**T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Nel caso di dolore toracico tipico da sforzo con soglia in riduzione e/o recente insorgenza (<1 mese); oppure dolore toracico di nuova insorgenza in paziente con cardiopatia ischemica nota: chiedere "visita cardiologia priorità "U" con ECG da sforzo"

**B 10 gg** § Dolore toracico tipico da sforzo stabile (<1 mese) non precedentemente studiato

**D 60 gg** § Paziente con cardiopatia nota e sintomi di sospetta origine cardiaca

**P 180 gg** § Valutazione di pazienti asintomatico con elevato rischio cardiovascolare

§ Valutazione clinico/funzionale soggetti sportivi agonisti con /senza patologia cardiovascolare

**RAO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI****87.37.1; 87.37.2 “Mammografia”**

**Cl. T.A.**

**da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Nuova comparsa con sospetto di neoplasia in donne >40 anni di uno dei seguenti segni:

- tumefazione (nodulo, addensamento) della mammella di recente insorgenza
- alterazioni della cute (edema, retrazione, ulcerazione) o del capezzolo
- secrezione ematica
- linfonodi ascellari ingranditi e sospetti alla palpazione

§ Accertamenti in pazienti oncologi con neoplasia primitiva misconosciuta

**D 60 gg**

§ Nuova comparsa con giudizio di probabile benignità in donne >40 anni di uno dei seguenti segni:

- tumefazione (nodulo, addensamento) della mammella
- alterazioni della cute o del capezzolo
- secrezione sierosa o lattescente
- linfonodi ascellari a caratterizzazione reattivo

**P 180 gg**

§ Prima richiesta in paziente in fascia di età compresa tra 40 e 49 anni e > 70 asintomatiche con l'obiettivo di prevenzione secondaria (1° accesso)

§ Prima richiesta in paziente ad elevato rischio eredo/familiare in donne con età >40 anni

#### **87.41 “TC senza contrasto Torace”**

##### **87.41.1 “TC senza e con contrasto Torace”**

**Cl. T.A.**

**da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Evidenza clinica o strumentale (RX) di patologia oncologica mediastinica , polmonare o pleurica

§ Evidenza clinica o strumentale (RX) di patologia vascolare mediastinica (allargamento mediastinico)

§ Versamento pleurico persistente o recidivante

**D 60 gg**

**P 180 gg**

#### **88.01.1; 88.01.3; 88.01.5 “TC senza contrasto Addome superiore, inferiore, completo”**

#### **88.01.2; 88.01.4; 88.01.6 “TC senza e con contrasto Addome superiore, inferiore, completo”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Calcolosi renale complicata con ecografia non dirimente (solo su richiesta specialistica urologica)

**B 10 gg**

§ Evidenza clinica o strumentale (ecografia) di patologia oncologica addomino-pelvica

§ Primo riscontro ecografico di aneurisma dell'aorta addominale, superiore a 4 cm

§ Riscontro a seguito di follow up ecografico di aumento maggiore di cm 1 di diametro di aneurisma dell'aorta addominale

**D 60 gg**

**P 180 gg**

#### **87.03 “TC senza contrasto capo”; 87.03.1 “TC senza e con contrasto capo”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Sospetti segni e/o sintomi di TIA, verificatosi da oltre 48 ore in paziente a basso rischio di recidiva (ABCD2<4)

§ Processo occupante spazio (RM in seconda istanza)

§ Sospetto ematoma durale subacuto

**B 10 gg**

§ Esiti di trauma con tendenza (a distanza di 30 gg o più dal trauma) a deterioramento neurologico (rallentamento cognitivo, disturbi della parola movimenti lenti e impacciati con alterazioni dell'equilibrio, sonnolenza)

§ Sospetto ematoma sottodurale cronico o idrocefalo normoteso

**D 60 gg**

§ Cefalea semplice persistente con esame neurologico negativo

§ Demenza o deterioramento mentale a lenta evoluzione (prima diagnosi)

§ Patologia dell'orecchio medio (otiti croniche e colosteatomi)

**p 180 gg** § Patologia sinusale infiammatoria e polipoide

#### **88.38.1 “TC Rachide e speco Vertebrale”**

*(soggetta a D.M. 9 dicembre 2015)*

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg** § Patologia traumatica

§ Complicanze post-chirurgica

**D 60 gg**

**P 180 gg**

**88.38.2 “TC senza e con contrasto Rachide e speco Vertebrale (soggetta a D.M. 9 dicembre 2015)**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Patologia oncologica

- per la valutazione delle strutture scheletriche

- in caso di deficit neurologici anche in assenza di dolore

§ Sospetto oncologico

- In caso di RM dubbia o positiva: per la migliore valutazione della componente scheletrica con dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. Anche in assenza di dolore in presenza di deficit neurologici agli arti inferiori

§ Complicanze post-chirurgiche in pazienti in cui è controindicata la RM

**D 60 gg**

**P 180 gg**

**88.38.5 “TC senza contrasto Bacino”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg** § Sospetto di neoplasia maligna dopo esame radiologico di 1° livello

**D 60 gg**

**P 180 gg**

**88.91.1 “RM Cervello e Tronco encefalico senza contrasto”**

**88.91.2 “RM Cervello e Tronco encefalico senza e con contrasto”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore** § Processo occupante spazio a livello intracranico (esame di secondo livello da eseguire solo

dopo esame TC)

**B 10 gg**

§ Sclerosi multipla o altre malattie demielinizzanti (prima diagnosi – TC negativa)

§ Epilessia (prima diagnosi – TC negativa)

§ Idrocefalo ( TC non dirimente)

§ Patologia espansiva orbitaria

**D 60 gg**

§ Morbo di Parkinson (prima diagnosi)

§ Patologia espansiva ipofisaria

§ Controllo in esiti di lesione traumatica con crisi epilettiche

**P 180 gg**

**88.95.4 “RM Pelvi, Prostata e Vescica senza contrasto”;**

**88.95.5 “RM Pelvi, Prostata e Vescica senza e con contrasto”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg** § Sospetto di neoplasia maligna in sede pelvica dopo esame diagnostico di 1° livello o prima stadiazione

**D 60 gg**

**P 180 gg**

**88.94.1 “RM Muscoloscheletrica”** (soggetta a D.M. 9 dicembre 2015)

**Cl. T.A.**

**da garantire**

**CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Patologia traumatica nel caso di lesione osteocondrale post traumatica dubbia all’RX. In caso di dolore persistente con sospetta lesione legamentosa ( fibrocartilaginea ) ed ecografia negativa o dubbia

§ Sospette complicanze post chirurgiche

§ Sospetta infiammazione ma solo dopo Rx negativa, ecografia positiva e test di laboratorio probanti per la malattia artritica per la valutazione dell’estensione del processo flogistico articolare alla componente cartilaginea e scheletrica (early arthritis ).

**D 60 gg**

**P 180 gg**

**88.94.2 “RM Muscoloscheletrica senza e con contrasto”**

(soggetta a D.M. 9 dicembre 2015)

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg** § Sospetta patologia oncologica

**D 60 gg** § Sospetta infiammazione se test laboratorio probanti per malattia artritica

**P 180 gg**

§ Sindrome da conflitto articolare

**88.93 “RM Colonna vertebrale”** (soggetta a D.M. 9 dicembre 2015)

**Cl. T.A.**

**da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Condizione di dolore rachideo in assenza di coesistenti sindromi gravi di tipo neurologico o sistemico, resistente alla terapia, della durata di almeno 4 settimane;

§ Sintomatologia neurologica da compressione radicolare, anche senza dolore;

§ Traumi recenti e fratture da compressione

**D 60 gg**

**P 180 gg**

**88.93.1 “RM Colonna vertebrale senza e con contrasto”**

(soggetta a D.M. 9 dicembre 2015)

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Patologia oncologica: dolore violento, recente, ingravescente. In presenza di deficit motori o sensitivi degli arti superiori o rigidità piramidale degli arti inferiori anche in assenza di dolore.

§ Sospetto oncologico: dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. Anche in assenza di dolore in presenza di deficit motori e sensitivi degli arti superiori o rigidità piramidale degli arti inferiori;

§ Sospetta infezione: dolore ingravescente continuo anche a riposo e con persistenza notturna. In presenza di febbre, recenti infezioni batteriche, terapie immunosoppressive, HIV;

§ Complicanze post-traumatiche

§ Complicanze post chirurgiche

**D 60 gg**

**P 180 gg**

#### **88.71.4 “Ecografia capo e collo”**

**Cl. T.A.**

**da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore** § Massa collo fissa in età pediatrica

**B 10 gg** § Tumefazione ad insorgenza improvvisa nella regione del collo, delle logge parotide (ghiandole salivari) e delle regioni sovraclavari non dolenti

§ Adenopatia localizzata nel bambino persistente dopo terapia

§ Sospetta tiroidite

**D 60 gg** § Struma nodulare con o senza disfunzioni tiroidee

**P 180 gg**

#### **88.74.1; 88.75.1; 88.76.1 “Ecografia addome superiore, inferiore e completo”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Colica reno-ureterale recente

§ Febbre uro-settica

§ Colica biliare persistente

§ Ittero asintomatico

§ Massa addominale in età pediatrica

§ Macroematuria

**B 10 gg**

§ Dolori non acuti compatibili con colica reno-ureterale non ancora indagata ecograficamente

§ Reperto clinico di massa endoaddominale

§ Sospetta ascite

§ Tumefazioni testicolari non dolorose di recente riscontro

§ Alterazioni significative dei valori di PSA in pazienti senza patologia prostatica nota

§ Infezioni acute urinarie febbrili resistenti alla terapia antibiotica e forme ricorrenti

§ Ecografia renale nel bambino in pielonefrite acuta

**D 60 gg**

§ Neoformazioni palpabili dei tessuti molli di recente insorgenza

§ I° riscontro di alterazione dei test di funzionalità epatica e/o renale

§ Dolenzia scrotale persistente

§ Reflusso gastro-esofageo nel lattante

§ Microematuria

§ IVU

§ Aumento volumetrico dello scroto non dolente

§ Masse scrotali non recenti

**P 180 gg** § Dolori addominali acuti ricorrenti, qualora si siano escluse patologie gastriche o intestinali

con specifiche indagini preventive (endoscopiche)

#### **88.73.1; 88.73.2 “Ecografia mammella”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Nuova comparsa con sospetto di neoplasia in donne < 40 anni di uno dei seguenti segni:

- tumefazione (nodulo, addensamento) della mammella;
- alterazioni della cute (edema, retrazione, ulcerazione) o del capezzolo;
- secrezione ematica;
- linfonodi ascellari

§ Linfonodi sopraclaveari

**D 60 gg**

§ Nuova comparsa con giudizio di probabile benignità in donne < 40 anni di uno dei seguenti segni:

- tumefazione (nodulo, addensamento) della mammella;
- alterazioni della cute o del capezzolo;
- secrezione sierosa o lattescente;
- linfonodi ascellari a carattere “reattivo”

**P 180 gg** § Esame consigliato a completamento di mammografia sostanzialmente negativa

**RAO DERMATOLOGIA****89.7 “Visita Dermatologica”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Neoformazioni sanguinanti e/o suppurate (ad es.: melanoma, carcinoma spinocellulare, cisti suppurata, granuloma piogenico)

§ Lesioni nodulari a rapida insorgenza (< 3 mesi)

§ Orticaria acuta

§ Reazione da farmaci

§ Eritemi febbrili

§ Stati eritrodermici

§ Infezioni virali acute

§ Ulcere/Vasculiti di recente insorgenza

**B 10 gg**

§ Patologie infettive acute (ad es.: impetigine, flemmone)

§ Paziente trapiantato con insorgenza di lesioni cutanee sospette

§ Lesioni persistenti > 1 cm dure alla palpazione generalmente sul viso, cuoio capelluto, dorso della mano e con un incremento delle dimensioni negli ultimi 2 mesi

§ Patologie eruttive a rapida comparsa (ad es.: psoriasi eruttiva, eczema acuto, pitiriasi rosea)

§ Dermatite moderata mal tollerata o peggiorata (età <15 anni) ( in base al quadro clinico)

§ Malattie bollose ad insorgenza progressiva (pemfigo, pemfigoidi, porfiria cutanea tarda)

§ Infezioni cutanee da batteri (impetigine estesa, favo, ascesso), da funghi, da virus (escluse verruche)

§ Infestazione da parassiti (scabbia, acariasi animali, acaro della farina, cheyletiellosi, neotrombicula, pediculosi del pube, ect.)

§ Dermatite insorta dopo un viaggio in Paesi Tropicali

§ Nevo traumatizzato

§ Condilomi acuminati.

§ Verruca plantare iperalgica

**D 60 gg**

§ Orticaria cronica.

§ Connettiviti (Lupus, sclerodermia, dermatomiosite ...)

§ Patologia cutanea a diagnosi incerta presente da più di 1 mese già trattata e resistente alle terapie

§ Acne grave nodulo cistica.

§ Dermatite cronica riacutizzata in fase di aggravamento (da contatto, seborroica, atopica, psoriasi...)

§ Ulcere non complicate

**P 180 gg**

§ Nevi melanocitici e di lesioni pigmentate riferite stabili (primo accesso nella struttura)

§ Neoformazioni verrucose (verruche volgari)

§ Indicazioni cosmetiche (cheratosi seborroiche, fibromi penduli, angiomi, couperose, macchie ipercromiche, macchie ipo-acromiche, smagliature)

§ Onicopatie

§ Caduta dei capelli

**RAO ENDOCRINOLOGIA**

**“Visita Endocrinologica”**

**Cl. T.A. da garantire**

**CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Insufficienza surrenalica primitiva scompensata in paziente con Addison già diagnosticato ed in terapia

§ Ipopalcemia severa in trattamento con crisi tetaniche recidivanti (calcemia <7 g/dl)

§ Ipercalcemia severa sintomatica >12.5 mg/dl

§ Iper-tiroidismo in cardiopatico (↓TSH, Ft4↑↑, FT3↑↑)

§ Crisi tireotossica (ipertermia, alterazione dello stato coscienza, disturbi gastrointestinali, tachicardia, aritmie, scompenso cardiaco, astenia, tremori,).

**B 10 gg**

§ Tutte le endocrinopatie in gravidanza

§ Ipo-ipertiroidismo severo all'esordio

§ Oftalmopatia Basedowiana di grado medio-severo

§ Neoplasie endocrine di nuovo riscontro

§ Tumefazione tiroidea insorta acutamente

§ Diabete insipido

§ Tiroidite subacuta

§ Iper-iposurrenalismo all'esordio

§ Ipoglicemia a digiuno (<50) o crisi ipoglicemiche da sospetto insulinoma)

**D 30 gg**

§ Incidentaloma surrenalico

§ Incidentaloma ipofisario

§ Iper-tensioni arteriose di origine secondaria endocrinologia

§ Nodulo tiroideo sospetto

§ Ginecomastia sintomatica.

§ Sospetto iperparatiroidismo primitivo (Ca↑, ↑PTH, ↓P) / (≠/ < Ca, ↑ PTH).

§ Disfunzione tiroidea con esami di laboratorio discordanti o per persistenza o peggioramento del quadro clinico dopo trattamento

**P 180 gg**

§ Prima visita per pazienti con sospetta o accertata patologia endocrina non rientranti nelle categorie precedenti tra cui:

- Tiroidite linfocitaria di Hashimoto con eutiroidismo o ipotiroidismo subclinico (anticorpi anti tiroide, anti TPO↑, ab anti Tg↑, FT4, FT3, TSH normali)
- Gozzo uni-multinodulare normofunzionante;
- Sospetto iperparatiroidismo secondario.

**RAO MEDICINA FISICA**

**89.7 “Visita Fisiatrica”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

- § Esiti di fratture o trauma trattato con gesso o immobilizzazione o chirurgia
- § Esiti di intervento chirurgico ricostruttivo (capsula-tendini-legamenti)
- § Lesione nervosa periferica recente – entro 3 mesi all’evento comprese radicolopatie (es. lombosciatalgia )
- § Patologia post-traumatica recente
- § Patologie neurologiche post-acute recenti (ictus cerebri, Guillain Barrè, etc.)
- § Interventi artroprotesi
- § Interventi neurochirurgici
- § Interventi per fratture
- § Esiti intervento ortopedico non classe B

**D 30 gg**

- § Colpo di frusta entro 1 mese dall’evento
- § Patologia articolare sub-acute entro 2 mesi dall’evento (es.: periartrite, epicondilite, tendinite, cervico-lombalgia acuta)
- § Linfedema post-mastectomia entro 3 mesi dall’insorgenza
- § Gonalgia acuta senza trauma di probabile eziologia degenerativa
- § Prima valutazione nel bambino in scoliosi
- § Lombalgia acuta senza trauma di probabile eziologia degenerativa
- § Patologie dell’età evolutiva

**P 180 gg**

- § Gonalgia cronica o sub-acute di probabile eziologia degenerativa
- § Lombalgia cronica senza trauma di probabile eziologia degenerativa
- § Patologie post-traumatiche non recenti
- § Patologie neurologiche non recenti e degenerative croniche

**RAO GASTROENTEROLOGIA****89.7 “Visita Gastroenterologica ”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

- § Itero di ndd senza colica in corso né colangite (*valutazione ricovero*)
- § Ipertransaminasemia (> 10 vv UNV senza segni di scompenso epatico (ittero, ascite, encefalopatia)
- § Sospetta pancreatite acuta
- § Segni di epatite acuta
- § Nuovo caso e/o riacutizzazione di Malattia Infiammatoria cronica intestinale (IBD)

**B 10 gg**

- § Nuovo caso e/o riacutizzazione di Malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD)
  - § Ascite di nuova insorgenza
  - § Sospetto strumentale di neoplasia dell’apparato digerente
  - § Ipertransaminasemia
  - § Sintomi e/o segni sospetti per patologie neoplastica a carico dell’apparato gastroenterico
  - § Vomito ripetuto/disfagia persistenti e ingravescenti
  - § Sintomatologia gastroenterica con segni e sintomi di allarme (calo ponderale, anemia a rapida insorgenza, riscontro di massa addominale all’esame obiettivo confermata con tecniche di imaging)
- D 30 gg** § Dolore addominale cronico recente insorgenza

**P 180 gg****45.16 “Esofagogastroduodenoscopia”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Anemia sideropenia di primo riscontro con Hb < 10 g/dl nella donna e < 11g/dl nell'uomo

§ Sintomi di allarme: vomito significativo e persistente, disfagia, odinofagia, calo di peso importante con sintomi digestivi, massa addominale

§ Necessità di escludere lesioni per terapie cardiologiche urgenti

§ Sospetta neoplasia rilevata radiologicamente

**D 60 gg** § Sindrome dispeptica dolorosa in pazienti >45 aa ( non già indagata con endoscopia negli ultimi 3 anni)

§ Biopsie per sospetta celiachia malassorbimento

**P 180 gg** § Sindrome dispeptico dolorosa in pazienti < 45 aa (E) in assenza di sintomi di allarme

§ Ricerca di varici esofagee

**45.23 “Colonscopia”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Sanguinamento non compendiato come “urgente”: rettorragia persistente con sospetto di patologia sovra anale, diarrea muco-sanguinolenta non infettiva

§ Anemia sideropenia di primo riscontro con Hb < 10 g/dl nella donna e <11 g/dl nell'uomo

§ Sintomi di allarme: vomito significativo e persistente, disfagia, odinofagia, calo di peso importante con sintomi digestivi, massa addominale

§ Sospetta neoplasia rilevata radiologicamente

**D 60 gg**

§ Anemia sideropenia cronica

§ Perdite ematiche minori (ematochezia)

§ Diarrea cronica, stipsi recente

§ Riscontro radiologico di polipi

§ Positività test sangue occulto in asintomatico

**P 180 gg** § Sintomatologia tipo colon irritabile ( non già indagata con colonscopia)

**RAO GINECOLOGIA****89.26 “Visita Ginecologica”**

**Cl. T.A.**

**da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Dolore pelvico acuto

§ Perdite ematiche atipiche ( esclusa emorragia)

§ Bartolinite

**B 10 gg**

§ Vaginiti acute sintomatiche

§ Tumefazione pelvica ndd

§ Sospetta neoplasia ginecologica

§ MST

**D 30 gg**

§ Fibromi uterini

§ Disturbi del ciclo

**P 180 gg**

**88.78; 88.78.2 “ Ecografia Ostetrica - Ginecologica”**

**Cl. T.A.da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore** § Masse endopelviche,sintomatiche, metrorragia, dolore pelvico acuto di sospetta origine

ginecologica

**B 10 gg** § Sospetta gravidanza iniziale

§ Sospetta patologia neoplastica pelvica

**D 60 gg** § Dolore pelvico cronico

§ Sanguinamenti irregolari intermestruali

§ Fibromi uterini

**P 180 gg**

## **RAO NEUROLOGIA**

### **89.13 “Visita Neurologica”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Cefalea continuativa, senza altri sintomi, da più di 7 giorni, in soggetto precedentemente asintomatic in soggetto con anamnesi negativa per cefalea

§ Cefalea da recente trauma cranico non oltre 60 gg (già indagata con Tac encefalo negativo)

§ Sospetti segni e/o sintomi di TIA, verificatosi da oltre 48 ore in paziente a basso rischio di recidiva in base alla *scala abcd*

§ Compromissione o perdita di coscienza di natura non sincopale

§ Recidiva in sclerosi multipla

§ Effetti collaterali importanti di terapia in atto

§ Compromissione o perdita di coscienza di natura non sincopale

**B 10 gg**

§ Scompenso in trattamento antiparkinsoniano

§ Morbo di Parkinson (primo inquadramento diagnostico)

§ Ricomparsa di crisi in trattamento antiepilettico

§ Scompenso in demenza

§ Deficit motorio periferico di recente insorgenza

**D 30 gg**

§ Sindrome vertiginosa cronica

§ Eemicrania accessoriale

**P 180 gg** § Deterioramento mentale

§ Cefalea cronica

### **93.08.1 “Elettromiografia”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

**B 10 gg**

§ Dolore irradiato all'arto superiore o inferiore con deficit motorio oggettivo, focale, presente da più di 2 settimane, ed insorto da non più di 40 giorni

§ Lesioni nervose post traumatiche con deficit sensitivi obiettivi e/o motori, insorti da almeno 3 settimane e da non più di 60 giorni

§ Deficit muscolare ad esordio acuto correlabile a posture prolungate o in fase postchirurgica da sospetta compressione acuta di tronchi nervosi

§ Sospetta miastenia gravis

§ Neuropatia da infiltrazione neoplastica o effetti di radio e chemioterapia

**D 60 gg**

§ Sospetta patologia del motoneurone

§ Sospetta malattia muscolare primitiva o secondaria

§ Paralisi periferica del Nervo facciale a lenta risoluzione

§ Sindrome del Tunnel carpale /altre neuropatie da intrappolamento

**P 180 gg**

**RAO OCULISTICA****95.02 “Visita oculistica”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Calo improvviso ed importante del visus e/o evidente amputazione del campo visivo – scotomi fissi

§ Occhio rosso dolente associato o non associato a riduzione del visus

§ Fosfeni associati a miodesopsie ad insorgenza improvvisa

§ Aggravamento di pazienti sottoposti a recente intervento chirurgico

**B 10 gg**

§ Metamorfopsia di recente insorgenza

§ Flemmone del sacco

§ Anisocoria di recente insorgenza

§ Diplopie improvvise

§ Insorgenza improvvisa di scotoma relativo

§ Leucocoria del bambino

**D 30 gg** § Fundus per diabetici di nuova diagnosi

§ Fundus per ipertesi di nuova diagnosi

**P 180 gg** § Ambliopia in età pediatrica

**RAO ORTOPEDIA****89.7 “Visita ortopedica”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Blocco meccanico e/o antalgico grosse articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio,) con impossibilità di movimento

§ Lombosciatalgie acute con insufficienza rachide + Lasegué vivace + Valsalva positiva

§ Cervicalgie acute con blocco vertebrale

§ Gonalgia acuta senza trauma di probabile tipologia chirurgica

§ Sospetto strumentale radiologico consistente di patologia tumorale

§ Episodi di versamento articolare non traumatici, non cronici con segni chiari di flogosi, in particolare se accompagnati a febbre o in bambini

§ Sospetto clinico di frattura scheletrica degli arti con dolore ed impotenza funzionale

§ Artralgie da oltre tre giorni nel bambino

§ Tumefazione dolente e/o arrossata in sede articolare o para-articolare in assenza di trauma in paziente pediatrico

§ Dolore dorsale acuto in paziente osteoporotico

**B 10 gg**

§ Patologie acute di media gravità poco rispondenti al trattamento antalgico (es.: epicondiliti, periartriti, patologie reumatiche del polso e della mano)

§ Patologia tumorale o sospetta tumorale non inquadrata (es.: osteolisi di ndd)

§ Versamenti endoarticolari non cronici senza chiari segni di flogosi

§ Riaccutizzazione di patologie croniche osteoarticolari resistenti al trattamento

§ Patologia osteoarticolare acuta (es. emartro, idrarto, blocco articolare)

§ Pazienti operati da almeno una settimana con comparsa di segni clinici di flogosi locale e/o generale

§ Cervicobrachialgie e/o lombosciatalgie acute di non competenza chirurgica o resistenti a trattamento medico da almeno 7 giorni

§ Tendiniti e tenosinoviti acute

§ Patologie pediatriche neonatali ( piede torto, paralisi ostetrica, displasia dell'anca, torcicollo miogeno) che necessitino di diagnosi e terapia in breve tempo

§ Patologie pediatriche dell'infanzia (sospetta osteocondrosi dell'anca, epifisiolisi, distacchi epifisari) e altre patologie malformative del rachide e degli arti

**D 30**

§ Tutte le sindromi canalicolari (es.: dito a scatto, tunnel carpale)

§ Gonalgia cronica o sub-acuta di probabile tipologia chirurgica

§ Patologie degenerative croniche (osteoarticolari, tendinee, etc.)

§ Bambini con paramorfismi articolari (piede piatto, ginocchio valgo, scoliosi, cifosi)

**P 180** § Prima visita o controlli in terapia di osteoporosi postmenopausale o in corso di terapia antitumorale con antiestrogeni cronica

**RAO OTORINOLARINGOIATRIA**

**89.7 “Visita Otorinolarigoiatrica”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Epistassi recidivante nelle ultime 48 h

§ Massa cervicale ad insorgenza improvvisa o in progressione da > 2 settimane

§ Odinofagia

§ Otaglia

§ Faringotonsillite acuta (con trisma e/o disfagia)

§ Ipoacusia improvvisa

§ Cefalea con sospetto di sinusite acuta

**B 10 gg**

§ Disfagia e/o disfonia presente da almeno 20 giorni

§ Otaglia resistente alla terapia (adulto)

§ Sospette neoplasie cutanee, tiroidee, salivari

§ Sospetta neoplasia maligna del distretto ORL

§ Disfagia e/o disfonia presente da almeno 20 giorni

§ Epistassi recidivanti

§ Tumefazione ghiandola salivare

§ Sindrome Menière o menieriformi

§ Qualsiasi dei segni/sintomi seguenti di nnd non di origine oftalmica e di sospetta natura espansiva:

- distopia progressiva del bulbo oculare

- diplopia

- ptosi palpebrale

§ Lesioni vegetanti, ulcerate, infiltranti le vie respiratorie e/o digestive sup e/o i tegumenti cervico-facciali

§ Ipoacusia ed acufene recente

§ Sinusite ingravescente

§ Tappo di cerume

§ Otite ricorrente con otorrea

§ Rinorrea mucopurulenta

§ Tumefazione cervico-facciale di recente insorgenza

§ Patologie dei nervi cranici di recente insorgenza

§ Vertigini acute di tipo periferico

§ Sospette neoplasie cutanee, tiroidee, salivari

§ Tappo di cerume

**D 30 gg**

§ Ipertrofia adeno-tonsillare nel bambino con importante ostruzione respiratoria alta (classe B o D in base al quadro clinico)

§ Prestazioni la cui tempestiva esecuzione non influenza significativamente la prognosi a breve ma è richiesta sulla base della presenza di :

- dolore o di disfunzione o disabilità:
- ostruzione respiratoria nasale bilaterale di recente insorgenza persistente
- ipertrofia tonsillare con importante ostruzione respiratoria

§ Sindrome vertiginosa subacuta, in atto, senza segni sintomi e/o segni neurologici

§ Epistassi non in atto

§ Processi flogistici cronici (otite, sinusite, faringotonsill., etc)

§ Sleep apnea nei bambini

§ Ostruzione nasale persistente

§ Vertigini ricorrenti

§ Flogosi ricorrenti o recidivanti delle vie aeree superiori

§ Rinofibroscopia

§ Laringofibroscopia

§ Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)

**P 180 gg**

§ Ipertrofia adeno-tonsillare

§ Sospetto Lichen Planus orale

§ Patologia adeno-tonsillare del bambino o tonsillare dell'adulto

§ Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)

§ Acufeni cronici

§ Disturbi della voce e del linguaggio (dislalie etc)

§ Ipoacusia cronica

§ Vertigini croniche

§ Cefalea cronica

§ Patologia malformativa (naso, orecchie, etc)

§ Noduli tiroidei cronici (valutati ecograficam.)

§ Esami strumentali audio vestibolari

§ Visita foniatria

§ Patologia ostruttiva per malformazioni del setto nasale e/o ipertrofia dei bambini

§ Patologia adeno-tonsillare del bambino o tonsillare dell'adulto

§ Patologia ostruttiva per malformazioni del setto nasale e/o ipertrofia dei bambini

**95.41.1 “Audiometria”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore** § Ipoacusia improvvisa

**B 10 gg** § Ipoacusia in età pediatrica di riscontro recente

**D 60 gg**

**P 180 gg**

**RAO PNEUMOLOGIA**

**89.7 “Visita Pneumologica”**

**P T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Emoftoe

§ Rx torace indicativo di lesione sospetta, anche se non evidentemente neoplastica

§ Dispnea ingravescente

§ Asma bronchiale riacutizzata

§ Sospetta TBC

§ Sospetta polmonite

§ Riaccutizzazione di insufficienza respiratoria con compromissione dell'Emogasanalisi o desaturazione ossiemoglobinica

**B 10 gg**

§ Dolore toracico (escluso quello acuto, di pertinenza P.S.)

§ Asma bronchiale non controllata sufficientemente dalla terapia

§ BPCO riacutizzata senza compromissione emogasanalitica

§ Tosse di nnd

§ Rivalutazione di insufficienza respiratoria cronica già accertata e documentata

§ Dispnea di nnd (non cardiogena)

§ Diagnosi sospetta o accertata di versamento pleurico

**D 30 gg**

§ Diagnosi differenziale per sospetta BPCO

§ Sospetta OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive)

§ Sospetta asma bronchiale

§ Sospetta interstiziopatia senza dispnea o ipossiemia

§ Valutazione pneumologica di pazienti con patologia neuromuscolare

**P 180 gg** § Controlli programmati di patologie croniche note (BPCO, sindrome di apnea durante il sonno-OSA, etc.)

**RAO UROLOGIA**

**89.7 “Visita Urologica”**

**Cl. T.A. da garantire CONDIZIONI CLINICHE DA RIPORTARE SULLA RICETTA (PAROLE CHIAVE)**

**U 72 ore**

§ Macroematuria persistente

§ Nodulo testicolo

§ Massa testicolare non trans illuminabile

§ Ritenzione cronica di urine con insufficienza renale

§ Macroematuria di recente insorgenza non accompagnata da sintomatologia dolorosa

**B 10 gg**

§ Diagnosi sospetta o accertata di tumore

§ Macroematuria risolta

§ Colica renale recidivante

§ Disuria severa ingravescente

§ Riscontro occasionale (non sintomatico) di dilatazione delle vie urinarie

§ Pazienti con significativi cambiamenti di disturbi urologici cronici

§ Riscontro di PSA elevato o in progressione in pazienti con età < a 75 anni

§ Nodulo epididimo o pene

§ Calcolosi ureterale

§ Massa renale accertata ecograficamente

§ PSA aumentato con relativa ridotta quota del PSA libero

§ Pielo-ureterectasia asintomatica

**D 30 gg**

§ Microematuria

§ Colica renale risolta

§ Emospermia

§ Calcolosi asintomatica

§ Colica renale o ureterale già valutate ecograficamente senza stasi urinaria

§ Calcolosi renale

§ Infezione vie urinarie nel maschio

§ Nodulo prostatico

§ Cistiti recidivanti  
 § Microematuria  
 § PSA aumentato (esclusi casi di tipo a2)  
 § Emospermia  
 § Incontinenza urinaria

**P 180 gg**

§ Varicocele  
 § Idrocele  
 § Cisti epididimo  
 § Fimosi  
 § Cisti renali  
 § Calcolosi renale asintomatica  
 § Cistocele  
 § Disfunzioni sessuali

**ALLEGATO 1**

**METODOLOGIA UTILIZZATA**

Per l'individuazione delle patologie associate alle classi di priorità (nella logica dei RAO "Raggruppamenti Omogenei di Attesa") è stato proposto un metodo improntato al coinvolgimento diretto dei medici che avrebbero utilizzato nella pratica quotidiana (c.d. *medici prescrittori*), la prescrizione prioritariizzata.

Pertanto, a differenza di quanto accade normalmente - documento elaborato da un gruppo di esperti e poi diffuso agli utilizzatori (*modello top down*) – si è partiti dall'opinione espresse dai potenziali utilizzatori per coinvolgere, poi, in seconda battuta, gli esperti (*modello bottom up*).

Il rationale di questa scelta si è basato su tre considerazioni:

1. identificare, come esperti sul campo, i medici prescrittori - termine con il quale intendiamo tutti i medici che utilizzano un ricettario del SSR - i quali, quotidianamente, si confrontano con i pazienti;
2. far partecipare alla costruzione del documento, chi poi sarà chiamato ad utilizzarlo, con evidente aumento della *compliance* di adesione (chi riconosce il documento come proprio, più facilmente è portato ad utilizzarlo);
3. diffondere tra i medici, fin da subito, i concetti di prioritariizzazione ed aprire con loro una discussione.

Due i problemi che si sono presentati: cosa chiedere ai medici prescrittori e come chiederlo, tenendo presente che la platea dei medici in possesso di un ricettario regionale (e dunque potenzialmente interessati) era stimabile in circa 15.000 unità.

Cosa chiedere

Abbiamo ritenuto opportuno proporre ai medici non una *libera esternazione* delle proprie opinioni – perché in tal modo si sarebbe generata una quantità di informazioni impossibile da gestire, valutare e incorporare in un documento di facile consultazione – ma chiedere loro, di condividere (o rigettare) le scelte già fatte in Regioni dove il sistema di prioritariizzazione era in uso da tempo.

In sostanza, abbiamo proposto, sotto forma di quadro sinottico (chiamato perciò "Sinossi"), il contenuto dei documenti sulla prioritariizzazione adottati da alcune Regioni (Friuli, Umbria, Abruzzo, Sicilia e Prov. Autonoma di Trento), chiedendo loro di esprimere un giudizio di concordanza rispetto alle condizioni che erano state individuate in quei documenti, consentendo, anche, di fare piccole aggiunte.

Come chiederlo

Per l'invio di questa *Sinossi* ai medici prescrittori, abbiamo sfruttato la rete dei *Referenti delle liste di attesa*, presenti in tutte le Aziende Pubbliche della Regione Lazio, attraverso i quali è stato innescato un *sistema a cascata* (Direzioni Sanitarie > UOC > UOS ospedaliere e UOS territorio > UCP), che avrebbe dovuto consentire, almeno teoricamente, il raggiungimento di tutti i medici.

Con lo stesso sistema, questa volta a ritroso, i referenti hanno poi raccolto e conteggiato le risposte (cioè le singole *concordanze*) e inviato i risultati al Tavolo di coordinamento regionale.

Questo ha ricevuto, perciò, 19 documenti, quante erano le Aziende consultate.

## **RISULTATI**

La consultazione ha riguardato le 43 prestazioni individuate come “critiche” nel PNGLA 2010-2012 e come tali recepite nel PRGLA del Lazio 2013-2015.

I referenti hanno comunicato al Tavolo di coordinamento regionale di aver attivato il sistema a cascata così come era stato previsto.

Non sappiamo, però, quanti medici abbiano effettivamente ricevuto il questionario (la *Sinossi*), potendosi il flusso essersi interrotto in un punto qualsiasi della cascata; né sappiamo quanti tra quelli che lo hanno ricevuto, hanno poi deciso di rispondere.

Quello che sappiamo è che i 19 documenti riassuntivi, prodotti dalle Aziende e ritornati al Tavolo di coordinamento, contengono i risultati di circa 2.000 questionari individuali, cioè elaborati dal 13-14 % dei potenziali medici interessati (tabella 1).

TAB.1 *Numero di questionari (Sinossi) compilati dai medici*

*Suddivisione per Azienda e tipologia di prescrittore*

### **AZIENDE MM.GG. OSPED. TERRIT TUTTI**

**ASL RMA** 27 12 123 162

**ASL RMB** 12 120 30 162

**ASL RMC** 10 21 18 49

**ASL RMD** 3 0 28 31

**ASL RME** 115 58 13 186

**ASL RMF** 9 53 30 92

**ASL RMG** 3 370 373

**ASL RMH** 0 0 0 0

**ASL VT** 44 100 16 160

**ASL RI** 14 182 50 246

**ASL FR** 4 6 6 16

**ASL LT** 0 0 0 0

**A.O.S.GIOVANNI** 40 40

**A.O.S.CAMILLO** 102 102

**A.O.SPALLANZANI** 35 35

**POL.. UMBERTO I** 218 218

**POL. TOR VERGATA** 43 43

**A.O.S.ANDREA** 90 90

**IFO** 0 0 0

**TOTALE** 241 1.045 719 2.005

il Tavolo di coordinamento regionale ha poi sommato, per ognuna delle 43 prestazioni, il numero di concordanze (cioè scelta delle condizioni cliniche da associare), risultate nei documenti riassuntivi aziendali, in ciascuna classe di priorità.

Alla fine si è ottenuto, per ognuna delle 43 prestazioni, una sorta di “graduatoria regionale” delle condizioni cliniche più “gettonate”, ritenute da doversi associare, secondo i medici prescrittori, alle classi di priorità previste.

A questo punto, il Tavolo di coordinamento ha chiesto il contributo delle Società Scientifiche, sottoponendo alla loro valutazione, le risultanze di questa consultazione, ognuna per la branca di competenza.

Sono stati pertanto costituiti 14 sottogruppi (tante erano le branche specialistiche interessate), aventi il compito di validare le scelte fatte dai medici prescrittori, apportando, eventualmente correzioni o aggiunte in base alla EBM (*Evidence Based Medicine*).

Ad ogni sottogruppo è stato invitato un rappresentante delle Società scientifiche nazionali (di specialità), un rappresentante delle Associazioni dei medici ospedalieri e un rappresentante delle Società scientifiche dei medici di medicina generale.

Il lavoro di revisione operato dai sottogruppi ha prodotto la versione definitiva del documento “*Linee guida per l’attribuzione della classe di priorità nelle prescrizioni di specialistica ambulatoriale*”.

## **LOMBARDIA**

**DGR 20.6.16 - n. X/5314** - Approvazione atto di programmazione volto ad istituire le nuove forme organizzative degli specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi chimici e psicologi) ambulatoriali in rapporto di convenzione con il SSR ai sensi dell’art. 4 del vigente accordo collettivo nazionale (BUR n. 25 del 24.6.16)

### **Note**

Viene approvato l’allegato atto di programmazione volto all’istituzione delle nuove forme organizzative degli Specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi chimici e psicologi) ambulatoriali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **ALLEGATO**

**Atto di programmazione regionale per l’individuazione delle AFT e partecipazione alle UCCP da parte della Specialistica ambulatoriale e altre professionalità sanitarie ambulatoriali convenzionate con il SSR**

### Premessa

Il presente atto si inserisce nel quadro programmatico regionale che, in applicazione della normativa nazionale e della legge regionale n. 23/2015 relativa all’evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, punta alla valorizzazione e all’allineamento degli elementi normativi e organizzativi in grado, congiuntamente alla ricognizione delle risorse disponibili, di conferire concretezza al processo di integrazione della rete ospedaliera con la medicina territoriale, favorendo l’appropriatezza delle cure e la presa in carico responsabile e continuativa degli assistiti.

Questo documento rappresenta pertanto un ulteriore passo verso la costruzione di un modello organizzativo regionale di riforma della medicina territoriale i cui principi sono stati introdotti dalla L. 189/2012 e delineati nella L.R. 23/2015, in cui la costituzione delle nuove Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende sociosanitarie territoriali, organizzate con articolazioni territoriali a rete integrate tra ospedale e territorio che si raccordano con il sistema delle cure primarie, ne rappresenta l’avvio. Nell’ottica di favorire l’appropriatezza clinica e organizzativa, l’utilizzo efficiente delle risorse, la valutazione della qualità dei servizi in particolare in termini di accessibilità e di prossimità delle cure, il presente atto si propone di iniziare il percorso di riorientamento dell’offerta sanitaria, valorizzando la medicina territoriale nella sua dimensione proattiva e favorendo il dialogo di quest’ultima con la rete ospedaliera, depositaria di profili di produzione connotati da intensività tecno-assistenziale e rivolta alla gestione di pazienti acuti e particolarmente critici. L’integrazione tra professionisti necessita di una rete di strutture e articolazioni territoriali collegate tra di loro in grado di superare l’attuale frammentazione e discontinuità dell’assistenza nel territorio e con l’ospedale per realizzare un’effettiva presa in carico del paziente. Un tale riassetto, in virtù di una consolidata flessibilità organizzativa e produttiva, offre nuove opportunità di espressione anche alla specialistica ambulatoriale e alle altre professionalità sanitarie convenzionate con il SSR, sia in termini di erogazione prestazionale sia nella applicazione di modelli organizzativi innovativi in ambito territoriale quali le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), la cui istituzione è prevista dalla L. 189/2012 e disciplinata dal recente Accordo Collettivo Nazionale. Tale atto di programmazione dovrà necessariamente essere integrato con i successivi atti di programmazione relativi alla medicina generale e pediatria di libera scelta i cui Accordi Collettivi Nazionali sono in via di definizione.

Aggregazione Funzionale Territoriale

L'AFT dei medici Specialisti ambulatoriali, e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) è una aggregazione funzionale territoriale monoprofessionale e multidisciplinare che persegue obiettivi di salute e di attività definiti dall'Azienda, tenuto conto della consistenza dell'offerta specialistica esistente nelle varie specialità e della potenziale domanda e contribuisce a garantire l'assistenza attraverso la collaborazione con le AFT dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nonché con gli specialisti ospedalieri.

In un'ottica di armonizzazione della riforma delle cure primarie con le disposizioni della legge regionale 23/2015 e con l'obiettivo della continuità delle cure tra MMG, PLS e specialisti, le AFT degli specialisti ambulatoriali e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi), dovranno essere individuate in coerenza con l'ampiezza territoriale dei distretti e/o degli ambiti distrettuali previsti dall'art. 7 bis commi 1 e 2 della legge regionale 23/2015 entro i quali saranno costituite le AFT della Medicina Generale e Pediatria di libera scelta da parte delle ATS.

Data l'attuale distribuzione eterogenea sia numericamente sia per tipologia di branca specialistica per Azienda, si prevede di norma la costituzione di una AFT per ogni ASST.

L'ASST potrà costituire un numero di AFT comunque non superiore al numero degli ambiti distrettuali individuati dall'ATS per il settore territoriale della ASST.

all'interno dell'ASST sia insufficiente a rappresentare una risposta equa e adeguata alle esigenze di salute degli assistiti delle AFT della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, è data facoltà all'ASST di costituire, con una o più ASST limitrofe, una AFT di specialisti ambulatoriali/professionisti sovradistrettuale purché rientrante nel territorio di competenza dell'ATS di riferimento.

La AFT condivide in forma strutturata obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi secondo il contenuto dell'art. 5 dell'ACN e condivisi dalla ASST.

La ASST programma gli obiettivi per le AFT che dovranno essere coordinati con quelli delle AFT della Medicina Generale e della Pediatria di Famiglia, fissando obiettivi di risultato sia in capo al singolo specialista ambulatoriale sia di AFT, che costituiscono la base per l'erogazione della parte variabile del trattamento economico.

Per questa ragione è fondamentale che le direzioni della ATS e delle ASST si accordino sugli obiettivi da assegnare alle rispettive AFT di competenza. In particolare, al fine di garantire la corretta presa in carico degli assistiti, con priorità per il paziente cronico, l'AFT degli specialisti/professionisti ambulatoriali dovrà coordinarsi con le AFT degli altri professionisti delle cure primarie in modo da garantire percorsi di presa in carico dell'assistito differenziati in base alla classificazione dell'assistito fra cronico o meno e in base al livello di complessità della malattia cronica, favorendo il percorso di cura più appropriato.

Ciò significa che, proprio nell'ottica di realizzare una vera e propria continuità delle cure e una corretta presa in carico dell'assistito, anche al fine di ridurre i tempi di attesa, ogni AFT degli specialisti/professionisti ambulatoriali, in accordo con la direzione dell'ASST e dell'ATS di riferimento e sulla base della propria composizione in relazione alla tipologia di branche specialistiche, riserverà un numero di accessi specialistici sia agli assistiti affetti da patologie croniche, sia non cronici, facenti parte della AFT dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta che operano nel medesimo ambito territoriale di riferimento della AFT degli specialisti ambulatoriali, con prenotazione degli accessi specialistici direttamente da parte del Medico o Pediatra richiedente, da disciplinare anche nel rispettivo documento programmatico regionale a seguito del perfezionamento dei relativi ACN di categoria. In fase di avvio delle AFT, ne faranno parte tutti gli specialisti/professionisti ambulatoriali operanti presso le sedi già indicate dall'Azienda e per il numero di ore a contratto. In relazione alla consistenza dell'offerta specialistica esistente e della potenziale domanda espressa nel territorio di appartenenza della AFT, considerate le richieste che perverranno anche dalle AFT dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, sarà data facoltà alle ASST di programmare gli incarichi necessari sulla base delle branche specialistiche carenti, tenuto conto dell'offerta ambulatoriale della rete

ospedaliera, favorendo l'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno con una sola Azienda purché compatibile con le risorse assegnate. Ogni AFT ha un referente individuato secondo quanto disposto dall'art. 6 dell'ACN. Tale referente è l'interfaccia tra l'AFT e l'ASST. L'AIR definirà le modalità di collaborazione/integrazione tra referente di AFT e responsabile di branca laddove previsto. Partecipazione alle UCCP L'UCCP, in quanto Unità Complessa delle Cure primarie, è una forma organizzativa delle stesse che prevede l'aggregazione dei diversi professionisti delle cure primarie che operano in forma integrata all'interno di strutture e/o presidi individuati da appositi atti regionali.

Come per le AFT, anche per le UCCP è prevista la partecipazione obbligatoria degli specialisti/professionisti ambulatoriali.

In prima applicazione, in attesa della individuazione e della costituzione delle UCCP, che come detto devono ricomprendere non solo specialisti/professionisti ambulatoriali, ma anche Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta i cui Accordi Collettivi Nazionali sono ancora in fase di definizione, nonché anche professionisti dipendenti sanitari e non, è dato mandato alle ASST, in accordo con l'ATS di riferimento, di individuare poliambulatori/presidi ospedalieri o strutture nei quali favorire il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, degli Specialisti ambulatoriali e altre professionalità sanitarie convenzionate, di personale dipendente, sanitario e non, in particolare per la presa in carico del paziente cronico, tenendo conto delle sperimentazioni di modelli organizzativi già in atto, quali i POT (Presidi Ospedalieri territoriali) o da avviare, quali i PreSST (Presidi sociosanitari territoriali), in modo tale da ricreare all'interno di detti modelli le condizioni per la costituzione di forme organizzative delle cure primarie che soddisfino i requisiti di multiprofessionalità ed erogazione previsti per le UCCP. Ciò al fine di costruire un modello organizzativo il più possibile funzionale al percorso di presa in carico e cura del paziente che possa disporre di luoghi facilmente riconoscibili dal paziente e sia coordinato, guidato e integrato in tutte le sue fasi.

## **MARCHE**

**DGR 30.5.16, n. 566** - L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2015 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. (BUR n. 68 del 17.6.16)

### **Note**

Vengono approvate le disposizioni per la redazione del Bilancio di esercizio 2015 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. di cui rispettivamente agli Allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (a cui si rinvia)

## **PIEMONTE**

**DGR 23.5.16, n. 32-3342** - Disposizioni relative all'attivazione di prestazioni di tipo riabilitativo aggiuntive alle attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) di cui alla D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013 e s.m.i. (BUR n. 24 del 16.6.16)

### **Note**

#### **PREMESSA**

Con D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013 è stato approvato il programma di revisione della rete ospedaliera regionale, nonché le tabelle di dettaglio sui fabbisogni e sulla conseguente redistribuzione delle risorse, stabilendo, altresì, che l'attivazione della funzione di continuità assistenziale a valenza sanitaria poteva avvenire anche mediante *“la riconversione di posti letto convenzionati dedicati all'assistenza ex art. 26 della Legge 833/1978 (...)”*.

Il provvedimento in questione ha stabilito, tra l'altro, i requisiti organizzativi minimi necessari per espletare la funzione di continuità assistenziale a valenza sanitaria, nonché la tariffa giornaliera dei posti letto CAVS così differenziata:

- 130 € per pazienti con alta complessità clinico-assistenziale
- 120 € per pazienti con moderata/lieve complessità clinico-assistenziale.

Con D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015 si è provveduto alla complessiva definizione del fabbisogno della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria, assegnando i posti letto di CAVS alle singole Aziende Sanitarie Locali, rideterminando nel contempo i requisiti organizzativi minimi necessari a garantire la nuova funzione espressamente previsti dalla D.G.R. n. 6-5519/2013 sopra citata. Il fabbisogno della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria è stato in seguito ridefinito con la D.G.R. n. 30-3016 del 7 marzo 2016, avente ad oggetto “*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015 recante “Definizione del fabbisogno della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria. Modifica alla D.G.R. n. 6-5519/2013 - Modifiche ed integrazioni agli allegati A), B), C) alla D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015”*”.

Con Determinazione della Direzione Sanità n. 924 del 30 dicembre 2015 sono state definite le modalità operative per l’attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS), approvando il relativo manuale di accreditamento per lo svolgimento di tale attività.

### **LA PRESENZA DEI CAVS NELLA REGIONE**

Sul territorio piemontese sono presenti Centri di riabilitazione che tuttora svolgono attività di ricovero ex art. 26 Legge 833/1978, le cui prestazioni di riabilitazione extraospedaliera sono in via di superamento o di riconversione ai sensi delle disposizioni normative nazionali e regionali di riferimento.

I suddetti Centri di riabilitazione sono stati in parte interessati dalla riconversione di posti letto ex art. 26 L. 833/1978 in posti letto CAVS, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015 e s.m.i.;

A seguito dell’attivazione di posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 77-2775/2015 e s.m.i. sopra citata, nel corso degli incontri tenutisi tra la Direzione Sanità, i Centri di riabilitazione ex art. 26 interessati dalla riconversione e le Aziende Sanitarie di riferimento, è emerso che presso tali Centri vengono ricoverati pazienti le cui condizioni cliniche rendono talvolta necessaria una assistenza di tipo riabilitativo, inferiore al livello di assistenza riabilitativa degenziale ospedaliera, finalizzata a facilitare la continuità del processo di cura e a favorire il recupero funzionale.

### **LE FIGURE SANITARIE IMPIEGATE**

Le disposizioni normative regionali riguardanti i requisiti organizzativi dei Centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 prevedono, per tali strutture, in funzione della loro peculiarità organizzativa e professionale, figure sanitarie idonee a garantire ai pazienti un percorso assistenziale di tipo riabilitativo.

### **IL PACCHETTO DI PRESTAZIONI**

Successivamente, per far fronte alla suddette esigenze riabilitative, la Direzione Sanità, anche mediante un confronto con le Aziende Sanitarie di riferimento, ha elaborato una proposta che prevede, nell’ambito del ricovero in CAVS presso i Centri ex art. 26 L. 833/1978, a fronte di un bisogno specifico di riabilitazione valutato per singoli casi dal Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure dell’ASL di residenza dell’assistito (in conformità a quanto previsto nella D.D. n. 924 del 30 dicembre 2015), un pacchetto di prestazioni di tipo riabilitativo, aggiuntive al ricovero in CAVS e ai requisiti organizzativi per esso previsti, così definito:

- Medico con specializzazione in Medicina Fisica e della Riabilitazione o titoli equipollenti: 30 minuti/paziente a settimana;
- Fisioterapista o altre figure professionali sanitarie di tipo riabilitativo (logopedisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali, etc.) o titoli equipollenti: 45 minuti/paziente al giorno per sei giorni alla settimana.

### **L’ANALISI DEI COSTI**

L’analisi dei costi dei vari fattori produttivi (realizzata dall’I.R.E.S. nell’ambito delle attività a supporto dell’Assessorato alla Sanità e la cui documentazione è conservata agli atti della Direzione Sanità), correlati alla necessità di una maggior assistenza di tipo riabilitativo mediante la presenza

delle figure professionali sanitarie come sopra indicate, ha esitato nell'identificazione di una tariffa giornaliera per paziente di 20 €, aggiuntiva alle tariffe CAVS già stabilite (120 € - 130 €).

### **LE DISPOSIZIONI**

In considerazione di specifiche situazioni clinico-assistenziali, al ricovero CAVS presso i Centri di riabilitazione ex art. 26 viene aggiunto il pacchetto di prestazioni di tipo riabilitativo di cui sopra, secondo i bisogni riabilitativi valutati, per singolo paziente, dal Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure dell'ASL di residenza dell'assistito, con un costo di 20 € a giornata da aggiungersi alla tariffa giornaliera CAVS.

L'ammissione dei pazienti alla fruizione di tale assistenza riabilitativa avviene nel rispetto delle medesime modalità operative individuate nella Determinazione della Direzione Sanità n. 924 del 30 dicembre 2015 con riguardo alla presa in carico del paziente in nuclei CAVS, all'attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti organizzativi e alle relative procedure autorizzative e di accreditamento;

I Centri di riabilitazione ex art. 26 che intendono erogare nei propri nuclei CAVS il suddetto pacchetto di prestazioni riabilitative devono previamente presentare, alla Direzione Sanità e all'ASL territorialmente competente, l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti organizzativi sopra descritti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'allegato E) della D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015.

**DGR 30.6.16, n. 42-3397** - Definizione del riconoscimento economico spettante per l'anno 2015 alla Società di committenza SCR Piemonte S.p.A. per le procedure di acquisto espletate in favore delle Aziende sanitarie regionali. (BUR n. 25 del 23.6.16)

#### **Note**

Viene riconosciuta alla Società di committenza SCR Piemonte S.p.A. la somma di € 3.034.140 o.f.i. quale compenso spettante per le procedure di gara di beni e servizi affidate ed espletate in favore delle Aziende sanitarie regionali nel corso dell'anno 2015.,

**DGR 30.6.16, n. 44-3399** - Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale erogate da soggetti accreditati esclusivamente per prestazioni ambulatoriali e/o di Day Surgery: individuazione dei criteri per la definizione dei tetti di spesa per l'anno 2016 e disposizioni in merito alle prestazioni di specialistica ambulatoriale di Ossigeno Terapia Iperbarica. (BUR n. 25 del 23.6.16)

#### **Note**

Viene approvato il documento denominato "Metodi e criteri generali per la ridefinizione del fabbisogno regionale di prestazioni ambulatoriali sulla base di criteri di appropriatezza", allegato A) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, che individua il percorso metodologico per la revisione dell'appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali da erogare a carico del SSR (a cui si rinvia).

**DD 13 giugno 2016, n. 337** - Aggiornamento Tabella 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010 (Art. 8/ter D. lgs. n. 502/1992 s.m.i. Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie). Pubblicazione Elenco 1 di cui alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012. (BUR n. 25 del 23.6.16)

#### **Note**

Viene approvata la Tabella 1 "Assistenza Residenziale Anziani Non Autosufficienti (PL di RSA esclusi PL Alzheimer) – Aggiornamento al 31 marzo 2016", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Viene altresì approvato l' "Elenco pareri favorevoli "8 TER" ai sensi della D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (aggiornato al 31 maggio 2016)", parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

## PUGLIA

**L.R. 23.6.16, n. 16** - Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)". (BUR n. 71 del 21.6.16)

### Art. 1

*Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n.4*

1. Alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 "Consiglio sanitario regionale", sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole: "quali rimborso spese," sono soppresse le seguenti: "diaria e altro," e dopo le parole: "collegi professionali", sono soppresse le seguenti: "o delle strutture sanitarie di provenienza";
- b) all'articolo 9, comma 1, le parole: "del personale e degli esperti dipendenti del Servizio sanitario regionale.", sono sostituite dalle seguenti: "delle Sezioni regionali competenti in materia sanitaria.";
- c) all'articolo 9, il comma 2, è abrogato.

**DGR 31.5.16, n. 778** - Classificazione delle Case di Cura Private accreditate istituzionalmente ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. - Nomina nuova Commissione ex art.12 della Legge Regionale n.51 del 30/05/1985. (BUR n. 71 del 21.6.16)

### Note

### PREMESSA

Il D.M. 30 giugno 1975 - recante, ai sensi dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli schemi di

convenzione tra le Regioni e gli Enti nello stesso D.M. indicati - prevede che le case di cura private, "ai fini della corresponsione della diaria di degenza e dell'eventuale compenso ai sanitari curanti", vengano assegnate a quattro "fasce funzionali" (denominate A, B, C e D), individuate in base al possesso dei requisiti (prescrizioni igienico-edilizie, servizi, attrezzature, dotazioni di personale) specificati per ciascuna di esse.

L'art.12 della Legge Regionale n.51 del 30/05/1985 (Disciplina concernente le case di cura private), prevede che *"la Giunta regionale classifica le case di cura private, al fine della stipulazione delle convenzioni, secondo gli indirizzi stabiliti a livello nazionale, le prescrizioni degli schemi - tipo di cui all' art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo quanto stabilito dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti eseguiti dal servizio di igiene pubblica dell' Unità Sanitaria Locale competente per territorio, sentita una Commissione così composta:*

*Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato, che la presiede; due sanitari di livello apicale del ruolo*

*sanitario regionale; due rappresentanti, di cui un sanitario, dell'associazione più rappresentativa delle case di cura private"*.

L'art. 17 della L.R. n.26/2006, ha successivamente previsto che "nella stipula degli accordi contrattuali le AUSL tengono conto della riclassificazione delle Case di cura ai sensi della legge regionale 30 maggio 1985, n. 51. (Disciplina concernente le Case di cura private), a cui provvede il Dirigente del competente Settore dell'Assessorato alle politiche della salute, secondo apposita copertura da assicurare con il DIFE".

Il procedimento di attribuzione della fascia funzionale prevede, quindi, che sia un'apposita Commissione, dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte del Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, ad esprimere un parere in ordine alla classificazione della casa di cura. Successivamente, la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, con Determinazione Dirigenziale, attribuisce alla Casa di Cura la relativa fascia funzionale

Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 07/01/2013 del Servizio APS è stata nominata la Commissione

competente all'attribuzione della fascia funzionale, composta da:

- PRESIDENTE - Dott. Mauro Nicastro - Dirigente Ufficio Accreditamenti del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (giusta delega dell'Assessore alle Politiche della Salute);
- COMPONENTE parte pubblica - Dott. Alessio Nitti — Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari;
- COMPONENTE parte pubblica - Dott. Gregorio Colacicco - Direttore Sanitario Distretto 2 ASL TA
- COMPONENTE parte associativa - Dott. Max Paganini — Rappresentante AIOP;
- COMPONENTE parte associativa - Dott.ssa Rosa Maria Ladiana - Rappresentante AIOP.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Vengono nominati componenti della Commissione per l'attribuzione della fascia di competenza delle case di cura private ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n.51 del 30/05/1985, i Sigg.ri:  
Presidente Paola DOVERO

Componente parte pubblica Dott.a Silvana FORNELLI – Dir. San. ASL BA

Componente parte pubblica Dott. Antonio SANGUEDOLCE – Dir. San. ASL LE

Componente parte associativa Dott. Max PAGANINI – Rappresentante AIOP

Componente parte associativa Dott.a Rosa Maria LADIANA – Rappresentante AIOP.

Le funzioni di supporto organizzativo della suddetta Commissione saranno affidate ad un funzionario individuato dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA);

**DGR 31.5.16, n. 780** - Recepimento progetto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ad oggetto: "Sorveglianza della mortalità materna". Costituzione Comitato regionale. (BUR n. 71 del 21.6.16)

#### **Note**

#### **PREMESSA**

Per rispondere alla necessità di verificare la completezza della rilevazione delle morti materne e per promuovere la raccolta di dati relativi ai near miss cases nel nostro Paese, nel 2008 il Ministero della Salute ha finanziato lo "Studio delle cause di mortalità e morbosità materna e messa a punto di modelli di sorveglianza della mortalità materna" coordinato dal Reparto Salute della Donna e dell'Età Evolutiva del CNESPS - ISS in collaborazione con il Ceveas di Modena, l'OMS e 7 Regioni Italiane. Il progetto ha permesso di calcolare il rapporto di mortalità materna mediante record-linkage tra le schede di morte ISTAT e le SDO nelle regioni partecipanti rilevando una sottostima del 63% del rapporto di mortalità materna nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia (MMR=11.8 per 100.000 nati vivi) rispetto ai dati ottenuti negli stessi anni attraverso i soli certificati di morte nelle stesse regioni (MMR= 4.4 per 100.000 nati vivi).

Considerata la necessità di disporre di dati affidabili e di qualità per quanto attiene alla mortalità materna, è stato messo a punto un modello pilota di sorveglianza attiva della mortalità materna da implementare in alcune Regioni rappresentative per area geografica e per numero di nati dell'intero territorio nazionale.

L'attivazione di tale modello pilota doveva permettere di rilevare i casi incidenti di morte materna e di studiarne i fattori di rischio associati attraverso appositi audit e/o indagini confidenziali, sul modello delle Confidential Enquires into maternal deaths britanniche, condotte da panel multidisciplinari di clinici istituiti a livello regionale. La valutazione prospettica dei nuovi casi, rispetto ai record-linkage retrospettivi, offre il vantaggio di agevolare la raccolta di informazioni utili a prevenire i decessi materni evitabili. Oltre alla rilevazione dei casi incidenti attraverso la segnalazione da parte delle strutture sanitarie in cui sarà creata una rete di referenti e la verifica della causa di morte di tutti i decessi delle donne in età riproduttiva, il progetto prevede il proseguimento del record-linkage tra le schede di morte ISTAT e le SDO al fine di validare l'efficacia del sistema nel produrre rilevazioni affidabili.

L'esperienza accumulata dal Reparto Salute della Donna e dell'Età Evolutiva del CNESPS - ISS che ha coordinato lo "Studio delle cause di mortalità e morbosità materna e messa a punto di modelli di sorveglianza della mortalità materna" e la stesura delle "Raccomandazioni per la prevenzione della morte

materna correlata al travaglio e/o parto" insieme alla validazione dei record-linkage tra le schede di morte ISTAT e le SDO nelle Regioni che hanno partecipato al progetto rappresentano pre-requisiti preziosi per la garanzia di fattibilità delle soluzioni proposte. L'adesione da parte di tutte le Regioni che hanno partecipato al precedente progetto e la richiesta di partecipazione da parte di altre Regioni è un ulteriore indicatore di priorità attribuita dalle Regioni a tale attività di salute pubblica. La distribuzione delle Regioni partecipanti in tutte le aree geografiche del Paese garantisce la rilevazione della variabilità attesa per macroarea. La numerosità di nati delle Regioni partecipanti, rispetto al totale dei nati nel Paese, garantisce un denominatore adeguato per il calcolo dei rapporti di mortalità.

Il sistema di sorveglianza della mortalità materna è un progetto pilota attivato nel 2010 in 6 regioni italiane (Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia) ed esteso nel 2015 a Lombardia e Puglia con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il finanziamento del Ministero della Salute.

Ogni morte materna deve essere registrata e sottoposta ad indagine confidenziale e tutti i professionisti

sanitari sono chiamati a contribuire alla raccolta delle informazioni necessarie. La finalità del sistema di

sorveglianza consiste nel rilevare in maniera completa e affidabile le morti materne e migliorare la pratica clinica per ridurre la mortalità e la grave morbosità materna.

Nei Paesi, come il Regno Unito, dove le indagini confidenziali sono state attivate da decenni, lo standard

assistenziale del percorso nascita è stato notevolmente migliorato. L'attivazione di un sistema di sorveglianza della mortalità materna in Italia offre l'opportunità di agevolare la raccolta di informazioni utili ai professionisti ostetrici, agli anestesisti-rianimatori, ai medici dell'emergenza e del Pronto Soccorso, ai medici di medicina generale e a chiunque tratti donne gravide o puerpere per migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza alla gravidanza, al parto e ai puerperio. La partecipazione di tutti i professionisti sanitari al sistema di sorveglianza è pre-requisito indispensabile al suo funzionamento. Tutte le informazioni raccolte attraverso il sistema di sorveglianza sono anonime e riservate e non possono in alcun modo essere utilizzate per fini giudiziari grazie a procedure standardizzate che prevedono l'anonimizzazione di tutta la documentazione clinica presa in esame.

Nel diagramma qui di seguito riportato viene schematizzato il flusso sull'acquisizione e l'uso dei dati nel

sistema di sorveglianza dell'ISS.

In pratica, in ciascun caso di morte materna, avvenuta entro 42 giorni dal termine della gravidanza, la

Direzione Sanitaria del Presidio dove essa è avvenuta notifica il decesso all'ISTAT e lo segnala entro 48 ore al referente regionale del sistema di sorveglianza.

I professionisti sanitari che hanno assistito la donna deceduta partecipano a un audit interno secondo la metodologia del Significant Event Audit, durante il quale compilano, in collaborazione con il referente di

struttura del sistema di sorveglianza, il modulo M1 in tutte le sezioni pertinenti.

Il referente di struttura, dopo averne verificato la completezza, consegna il modulo M1 al referente regionale del sistema di sorveglianza insieme all'ulteriore documentazione clinica disponibile (es. cartelle cliniche).

L'intera documentazione clinica viene resa anonima dal referente di struttura e dal referente regionale del sistema di sorveglianza, prima di essere consegnata al Comitato Regionale che ha il compito di effettuare

l'indagine confidenziale e redigere un rapporto sul modulo M2. Il rapporto M2 dell'indagine confidenziale viene inviato all'ISS dove si procede ad un'ulteriore valutazione e alla redazione di un rapporto triennale.

Come da progetto esecutivo elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), di cui all'Allegato A del presente schema di provvedimento, è stato individuato il prof. Giuseppe Loverro, Direttore della U.O. di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, in qualità di referente per la Regione Puglia.

Ogni struttura pubblica o privata accreditata deve individuare il proprio referente del progetto regionale,

che deve compilare il **modulo**, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente schema di

provvedimento, denominato: **“Caratteristiche organizzative dell'unità operativa ostetrico — ginecologica”**.

#### **PROCEDURA ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO:**

a) I professionisti sanitari delle strutture, pubbliche o private accreditate sedi di punto nascita, che hanno

assistito la donna deceduta partecipano a un audit interno secondo la metodologia del Significant Event Audit, durante il quale compilano, in collaborazione con il referente di struttura del sistema di sorveglianza,

il **modulo M1** in tutte, le sezioni pertinenti. Il referente di struttura, dopo averne verificato la completezza, consegna il modulo M1, di cui all'Allegato A del presente schema di provvedimento, al referente regionale del sistema di sorveglianza insieme all'ulteriore documentazione clinica disponibile (es. cartelle cliniche).

I risultati dell'eventuale esame autoptico possono essere consegnati al referente regionale in un secondo

momento rispetto al modulo M1.

b) L'intera documentazione clinica viene resa anonima dalla Direzione sanitaria, dal referente di struttura e dal referente regionale del sistema di sorveglianza prima di essere consegnata al comitato regionale che ha il compito di effettuare l'indagine confidenziale e redigere un rapporto sul **modulo M2**, di cui all'Allegato A del presente schema di provvedimento. Il rapporto M2 dell'indagine confidenziale viene inviato all'ISS dove si procede ad un'ulteriore valutazione e alla redazione di un rapporto triennale.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene recepito il progetto “Sorveglianza della mortalità materna” elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'Allegato A del presente schema di provvedimento, con il quale è stato individuato, altresì, il Referente regionale del citato progetto, il prof. Giuseppe Loverro, Direttore dell'U.O. di Ostetricia e ginecologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

Viene costituito il Comitato Regionale “Progetto Sorveglianza Mortalita' Materna - Regione Puglia”, così come di seguito composto:

a) **prof. Giuseppe Loverro**, Responsabile regionale del progetto, come da indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità;

b) n. 2 Direttori UU.00. di Ostetricia e Ginecologia:

**1. dott. Antonio Belpiede**, Direttore della U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale “Mons. Dimiccoli” di Barletta;

**2. dott. Antonio Perrone**, Direttore della U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale “V. Fazzi” di Lecce;

- c) **prof. Alessandro dell'Erba**, Responsabile “Rischio clinico” dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziiale di Bari;
- d) n. 2 Direttori delle UU.00. di Anestesia e Rianimazione:
1. **prof. Francesco Bruno**, Direttore della U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziiale di Bari;
  2. **prof. Michele D'Ambrosio**, Direttore della U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera “OO.RR.” di Foggia;
- e) **prof. Leonardo Resta**, Direttore della U.O. di Anatomia Patologica dell’ dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziiale di Bari;
- f) **dott.ssa Silvia Tursi**, Ostetrica in servizio presso la Asl di Taranto;
- g) **dott. Pierluigi Sozzi** (Responsabile Regionale Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani — AOGOI),

**segretario regionale del Progetto.**

Ogni struttura pubblica o privata accreditata, sede di punto nascita, individui il proprio referente del progetto regionale, che deve compilare il modulo, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, denominato: “Caratteristiche organizzative dell’unità operativa ostetrico — ginecologica”.

Il responsabile della struttura pubblica o privata accreditata, qualora si verifichi l’evento di cui trattasi, è tenuto a compilare il Modulo di raccolta dati M1, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del

presente schema di provvedimento, relativo all’audit interno svolto.

Il Modulo M2, relativo all’indagine confidenziale svolta dal Comitato regionale, riportato nell’Allegato A del presente schema di provvedimento e compilato secondo le procedure organizzative espresse in narrativa, venga inviato all’ISS.

Le informazioni richieste dal progetto “Sorveglianza della mortalità materna”, rappresentano un obbligo informativo ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 25/02/2010, n. 4 a carico sia delle strutture pubbliche sia delle strutture private accreditate.

Annualmente il Comitato Regionale “Progetto Sorveglianza Mortalità Materna” è tenuto a comunicare al Comitato Punti Nascita Regionale (CPNR) gli esiti dell’attività svolta, al fine di valutare l’eventuale adozione di azioni correttive da estendere a livello regionale.

**DGR 7.6.16, n. 813** - DGR 6 agosto 2014, n. 1795 - Modifiche schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78 ). (BUR n. 71 del 21.6.16)

**Note**

**PREMESSA**

L’art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l’art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni

individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

L’art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies. L’art. 1 della L.R. n.8/2004 prevede che “la Regione garantisce, attraverso gli istituti dell’autorizzazione

alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.”

La medesima L.R. n. 8/2004 all'art. 27 (Sospensione e revoca dell'accreditamento), così come modificato dalla L.R. n.4/2010 e dalla L.R. n. 3/2013, prevede che *“co.4 L'accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo nonché del mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.*

*Co. 4 bis In caso di mancata stipula degli accordi di cui all'art. 8 quinquies del decreto legislativo, l'accreditamento è sospeso fino alla stipula dei predetti accordi.*

*Co.5 La revoca dell'accreditamento comporta la revoca degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti con l'ASL di competenza.*

*6. La revoca dell'accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal regol. reg. 3/2005, nonché in caso di mancata applicazione agli addetti del corrispondente CCNL.”*

Il comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 14/2004 prevede che a norma dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs.

n. 502/1992 e s.m. la Giunta regionale procede a: definire accordi con gli erogatori di prestazioni sanitarie pubblici ed equiparati, fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA), emanare indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati da parte delle AUSL, indicare le funzioni e le attività da potenziare e depotenziare secondo le linee della programmazione regionale nel rispetto delle priorità indicate dalla programmazione sanitaria.

Il comma 171 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”*, ha precisato, in tema di tariffe, che è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra-regionale che interregionale, ed ha altresì sanzionato con la nullità i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 *“Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”*, hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.

L'art. 20 della L.R. n. 1/2005 prevede che *“i contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, devono tenere conto, oltre a quelli già previsti, dei seguenti ulteriori elementi:*

b) a norma dell'articolo 8-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.

Inoltre, il citato articolo al comma 3 prevede che ai fini della stipula dei contratti e della garanzia della libera scelta fra strutture pubbliche e private, anche ai fini della determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e delle regressioni tariffarie, si tenga conto della tipologia e complessità delle strutture nonché dell'andamento storico complessivo della domanda con la relativa ripartizione fra settore pubblico e privato.

Con Deliberazione n. 1494 del 4 agosto 2009 *“Accordi contrattuali anno 2009 — Linee guida”* la Giunta regionale ha stabilito i criteri operativi relativi agli accordi contrattuali con gli erogatori privati ed istituzionalmente accreditati che erogano prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26, Legge n. 833/78, a cui col presente provvedimento si rimanda.

Le prescrizioni di cui alla DGR 1494/2009 prevedono:

- Determinazione del fondo unico da destinare alla remunerazione delle prestazioni di assistenza intensiva ed estensiva post acuzie erogate dalle strutture private sanitarie provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditate;
- Determinazione del fabbisogno, ripartito secondo le diverse tipologie del setting- assistenziale;
- Individuazione dei volumi di prestazioni da contrattualizzare;
- Assegnazione del tetto di spesa per ciascuna struttura, tenendo conto di una serie di parametri, nel rispetto della potenzialità erogativa delle singole strutture.

Inoltre, la stessa deliberazione ha specificato:

- Di confermare per l'anno 2009 come tetto regionale la spesa dell'anno 2008 sostenuta dalle Aziende sanitarie verso gli erogatori privati per tutte le prestazioni di assistenza al netto della spesa sostenuta per extratetto nel medesimo anno;
- Di fissare come obiettivo per l'anno 2009 l'abbattimento del 2% della spesa dell'anno 2008;
- In riferimento al tetto di spesa di cui al punto precedente, di tener conto degli effetti delle regressioni tariffarie, ( che nello specifico prevede che alle prestazioni erogate tra il 95% ed il 100% del tetto di spesa si applica una regressione tariffaria pari al 15% );
- La possibilità di poter erogare prestazioni oltre il tetto di spesa, nei limiti massimi del 5%, concordate con la ASL sulla base della verifica di ulteriore fabbisogno, con la regressione tariffaria del 25% ai sensi dell'art. 17 della L.R. 14/2004.

Con successiva Deliberazione n. 2672 del 28/12/2009 la Giunta regionale ha stabilito:

- per l'anno 2009, a modifica della citata DGR n. 1494/2009, di confermare il tetto di spesa stabilito per l'anno 2008 dalla Legge regionale n. 40/2007 e dalla DGR n. 95/2008 ( DIF 2008) senza le decurtazioni del 2%;
- a partire dall'anno 2010 di procedere alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate facendo riferimento al tetto di spesa 2008, confermato per l'anno 2009, senza la decurtazione del 2%, applicando i criteri della DGR n. 1494/2009.

La Legge regionale 24 settembre 2010, n. 12, all'art. 3 "Tetti di spesa", abrogando l'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14/2004 e l'art.18, comma 2, della legge regionale n. 26/2006, ha previsto che in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi.

Tra gli obiettivi della DGR n. 1494/2009 vi è quello di definire lo schema tipo di contratto per l'acquisizione delle prestazioni da parte delle Aziende sanitarie locali in sostituzione di quello già approvato con determinazione dirigenziale del Settore Sanità n. 138/2002.

Con Deliberazione 6 agosto 2014, n. 1795 ad oggetto: "*DGR 7 agosto 2012, n. 1668 - Modifiche schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78 )*" la Giunta regionale ha approvato lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL delle prestazioni sanitarie di riabilitazione e l'erogazione da parte delle strutture private accreditate delle medesime.

Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), nel corso della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti relativi al Piano Operativo 2013-2015 con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, con verbale del 5 novembre 2015 hanno formulato delle osservazioni sullo schema di contratto tipo predisposto dalla Regione con D.G.R. n. 1795/2014.

In particolare, in riferimento all'articolo 4, comma 3 del predetto schema tipo di contratto, hanno indicato che occorre precisare che le prestazioni erogate in favore dei pazienti extraregionali non

rientrano nel tetto di spesa assegnato dall'Azienda Sanitaria Locale all'erogatore privato e, pertanto, le relative remunerazioni devono essere addebitate direttamente alla ASL di residenza dell'assistito. Dovendo procedere ad apportare la predetta modifica allo schema tipo di accordo contrattuale in oggetto, la Sezione PAOSA ha ritenuto di convocare in data 8 marzo 2016 le principali Organizzazioni regionali rappresentative delle strutture riabilitative, ovvero le Associazioni AIOP, ARIS, Confindustria ed AGESPI al fine di sentire le stesse sul tema oggetto di osservazione.

Sulla necessità di riscrivere l'articolo 4 dello schema tipo di accordo contrattuale di cui alla precedente DGR n. 1795/2014, allineandolo alle osservazioni formulate dal Tavolo tecnico ministeriale, le Associazioni hanno condiviso ciò all'unanimità dei presenti durante la riunione dell'8 marzo.

Inoltre, nel corso della stessa riunione le Associazioni hanno proposto di specificare nello schema tipo di contratto quanto segue:

1. il tetto di spesa assegnato all'erogatore privato è comprensivo delle prestazioni erogate nei confronti degli assistiti residenti in altra ASL della Regione;
2. la possibilità che l'erogatore privato, in presenza di posti/prestazioni autorizzati all'esercizio in esubero rispetto ai posti/prestazioni accreditati, possa occupare gli stessi con pazienti solventi;
3. Nel caso in cui la ASL acquisti i posti/prestazioni in quantità inferiore rispetto alla massima potenzialità erogativa della struttura, la possibilità che l'erogatore privato possa occupare i posti/prestazioni accreditati non oggetto del contratto con pazienti residenti in altre Regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, ovvero con pazienti solventi;
4. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini extracomunitari devono essere remunerate nel rispetto della normativa nazionale in materia.

La parte pubblica ha ritenuto di approvare tutte le proposte di cui innanzi con la precisazione che, in riferimento:

- Al punto 1): Lo schema tipo di accordo contrattuale ha da sempre previsto che il tetto di spesa assegnato all'erogatore privato sia comprensivo delle prestazioni erogate nei confronti degli assistiti residenti in altra ASL della Regione. Per ciò si confronti l'art.1 dello schema tipo di cui alla DGR n. 1795/2014 ad oggetto

*“Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia”;*

- Ai punti 2) e 3): Non vi è nessuna norma nazionale o regionale che vieti le previsioni che le Associazioni chiedono di specificare nello schema tipo di contratto;

- Al punto 4): Per le prestazioni erogate nei confronti di cittadini comunitari ed extracomunitari si rimanda alle disposizioni dell'Accordo Stato -Regioni del 20/12/2012 *“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”*.

Pertanto, in riferimento allo schema tipo di accordo contrattuale di cui alla precedente DGR n. 1795/2014, si provvede:

- ad aggiungere all'art. 1 ad oggetto *“Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia”* i commi 6) e 7) così composti:

- 6) In presenza di posti letto/posti/prestazioni autorizzati all'esercizio in eccedenza rispetto al numero di posti letto/posti/prestazioni accreditati, è facoltà dell'erogatore occupare i predetti con pazienti solventi;

7) Nel caso in cui il Committente acquisti i posti in regime residenziale e/o semiresidenziale e/o ambulatoriale e/o domiciliare in quantità inferiore rispetto alla massima potenzialità erogativa della struttura, i posti accreditati non oggetto del presente contratto possono essere occupati da pazienti residenti in altre Regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari ed assoggettati alle disposizioni di cui al successivo art. 4. Parimenti, i predetti posti, possono essere occupati da pazienti solventi.

- a sostituire l'art. 4 ad oggetto *“Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della regione Puglia”* con il seguente di pari oggetto:

- 1) Le prestazioni erogate nei confronti di residenti in altre Regioni d'Italia, che devono essere inclusi in un tabulato contabile separato, non sono remunerate dal SSR e non rientrano in quelle per cui è prevista la compensazione in sede nazionale. Pertanto, le predette prestazioni dovranno essere addebitate dall'erogatore direttamente alla ASL di residenza dell'assistito.

2) Le prestazioni erogate nei confronti di residenti in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, che devono essere incluse in un tabulato contabile separato, non rientrano nel tetto di spesa assegnato all'erogatore e si rifanno alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 20/12/2012 *"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"*.

3) Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia al di fuori del tetto di spesa assegnato e dei vincoli di cui all'art. 2 punto 1), con assoggettamento alla regressione tariffaria prevista dal punto 3) dell'art. 3, che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.

Per quanto innanzi riportato e viste le osservazioni formulate dal Tavolo Tecnico e dal Comitato Permanente in sede di verifica degli adempimenti regionali inerenti il Piano Operativo 2013-2015, come sopra riportate.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvato, in ottemperanza all'art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, secondo quanto previsto nella D.G.R. n. 1494/2009 lo schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ( ex art 26 L. 833/78 )' di cui all'allegato A), composto da n. 10 pagine, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Viene sospesa l'efficacia della clausola di salvaguardia di cui all'art.9, comma 4 dello schema tipo di accordo contrattuale di cui all'allegato A), fino all'esito dei giudizi azionati avverso la medesima. I Direttori Generali devono sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture erogatrici prevedendo, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni erogate, i singoli volumi ed i singoli budget come da tabella riportata all'art. 1 dello schema di contratto tipo di cui all'allegato A al presente provvedimento (a cui si rinvia), pena la nullità degli stessi contratti; inoltre i Direttori generali, a conclusione della contrattazione annuale, provvedono ad inviare, alla Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, dettagliata relazione in ordine all'andamento della spesa, nonché copia della deliberazione con la quale sono stati definiti i limiti invalicabili di remunerazione oltre al contratto tipo, già sottoscritto, per prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26, Legge n. 833/78;

Viene richiesto al Dirigente proponente ed al Direttore del Dipartimento:

- di accertare con esattezza il numero e l'importo delle prestazioni erogate in favore di cittadini non residenti nella Regione Puglia ricadenti nella osservazione del MEF di cui in narrativa.
- di esaminare le modalità attraverso le quali effettuare il recupero di dette somme, ove dovute, dalle Regioni di residenza dei beneficiari;
- di segnalare agli Organi competenti la eventuale circostanza di danni erariali per l'Amministrazione Regionale
- di presentare alla Giunta Regionale informativa in merito a quanto sopra evidenziato non oltre trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

#### **NB**

Il presente provvedimento viene notificato alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

## SICILIA

**DASS 30 maggio 2016-** Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la ricerca di portatore di talassemia. (GURS n. 26 del 17.6.16)

Art. 1

Le disposizioni relative all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la ricerca di portatore di talassemia (codice esenzione D01) di cui al D.A. n. 2357/03, integrato dal D.D.G. n. 103/16 riguardo al protocollo tecnico-diagnostico, sono rinnovate per il triennio 2016 - 2018. Entro il 31 dicembre 2018 verrà valutata l'opportunità di un ulteriore rinnovo delle stesse.

**DASS 1 giugno 2016.** - Programma regionale per l'azzeramento delle infezioni CVC correlate - Targeting Zero. (GURS n. 26 del 17.6.16)

Art. 1

È approvato il "Programma regionale per l'azzeramento delle infezioni CVC correlate – Targeting Zero -" che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione devono dare attuazione alle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'art. 1 attraverso:

- formalizzazione e adozione di un documento aziendale per l'implementazione del Programma regionale per l'azzeramento delle infezioni CVC correlate – Targeting Zero;
- adesione agli studi regionali di prevalenza sulle (ICA) – ECDC secondo le direttive regionali;
- implementazione dei Bundle per l'inserimento e la gestione dei cateteri venosi centrali e periferici;
- formalizzazione team dedicato;
- realizzazione del processo di conferimento dei privileges per gli operatori coinvolti nell'inserimento e gestione dei cateteri venosi centrali e periferici e valutazione dell'effettiva applicazione;
- coinvolgimento dei pazienti e dei familiari;
- compilazione delle "Schede di gestione accessi venosi" per tutti i pazienti;
- conduzione di audit periodici.

Art. 3

La realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 e il relativo monitoraggio tramite gli indicatori contenuti nella sezione "Monitoraggio dell'implementazione" sarà oggetto di valutazione dei direttori generali.

## TOSCANA

**MOZIONE 16 marzo 2016, n. 280** - In merito alla necessità di revisione del Nomenclatore tariffario nazionale.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che il "Nomenclatore tariffario" è la lista del Ministero della Salute che regola prezzi e tipologie di protesi e ausili per disabili e che tale prontuario, istituito nel 1999, non è mai stato aggiornato sino ad oggi;

Considerato, infatti, che la fornitura di ausili alle persone disabili è a tutt'oggi disciplinata dal regolamento adottato con decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), provvedimento che indica nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni che comportano l'erogazione dei

dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del Nomenclatore Tariffario delle protesi e le modalità di somministrazione;

Preso atto che il d.m. salute 332/1999 prevederebbe un aggiornamento periodico del Nomenclatore, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili;

Considerato che a causa del mancato aggiornamento del Nomenclatore tariffario moltissimi dei dispositivi in esso contenuti sono ormai del tutto obsoleti ed i prezzi indicati sono eccessivi rispetto al reale valore, ad oggi, dei prodotti in commercio;

Evidenziato che il ricorso a norme ed elenchi del 1999 genera disservizi, confusione e sprechi a tutti i livelli, tanto che lo stesso Ministro della Salute ha ammesso, nel 2013, che un terzo delle forniture è inappropriato o errato, e che un terzo delle risorse pubbliche impiegate va sprecato;

Evidenziato che questo “listino” di protesi e ausili contiene una drammatica serie di anomalie tariffarie e finisce quindi per dar luogo a enormi soprusi e a gravi sperperi monetari da parte del servizio sanitario nazionale, come ben esemplificato tempo fa da una indagine di un quotidiano nazionale, secondo la quale “ [...] molte carrozzine pieghevoli, corrispondenti allo stesso codice, nel 1999 erano valutate con una tariffa di circa 420 euro, ma oggi costano appena 158 euro. Se le compra un privato, il negozio di articoli sanitari, le vende a 158 euro. Se le compra la Asl, invece, paga 420 euro.

Alla carrozzina aggiungiamo il montascale: alla Asl costa 3.718 euro, se lo acquisto in negozio, però, lo pago 2.500 euro.” (Il Fatto Quotidiano, 13 giugno 2013);

Valutato che il solo aggiornamento del tariffario, per il comparto di massa, quello che comprende carrozzine e montascale, consentirebbe un risparmio enorme, probabilmente un ribasso del 70 per cento per molti ausili;

Preso atto che il decreto del Ministro della salute, Renato Balduzzi, approvato nell’ottobre 2012, adeguava il Nomenclatore, che andava aggiornato entro il 31 maggio 2013, ma che il nuovo Governo ha al momento ignorato la scadenza;

Preso atto che un decreto analogo fu emanato nel 2008 dal Ministro Livia Turco che, seppur approvato, non è stato mai applicato, anzi è stato revocato dal Governo Berlusconi,

Preso positivamente atto che, finalmente, con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale “legge di stabilità 2016”), Governo e Parlamento hanno previsto che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge si proceda all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 inerente ai livelli essenziali di assistenza, all’interno dei quali rientra l’assistenza protesica, e che per le suddette finalità sono stati individuati 800 milioni nell’ambito delle risorse del Patto per la salute 2014-2016;

Apprese e condivise le iniziative della Giunta regionale tese all’inserimento nei nuovi livelli essenziali di assistenza di nuovi presidi per la disabilità;

**IMPEGNA**

**LA GIUNTA REGIONALE**

ad attivarsi repentinamente a proseguire, nei modi e nelle forme più opportune, nell’attività di interlocuzione con il Ministero della Salute affinché si proceda nel più breve tempo possibile ad una necessaria revisione del “Nomenclatore tariffario”, di cui al d.m. sanità 332/1999, al fine di permettere l’aggiornamento sia degli ausili medici in esso contenuti, sia delle tariffe di tali ausili, il tutto per fornire ai cittadini strumenti all’avanguardia tecnologica ed ottimizzare al contempo la spesa per il Servizio sanitario regionale; ad attivarsi repentinamente, nei modi e nelle forme più opportune, presso il Ministero della Salute affinché l’aggiornamento del Nomenclatore sia biennale.

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 385** - In merito alla salvaguardia della salute dei lavoratori esposti al caldo estivo. (BUR n. 24 del 15.6.16)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Premesso che i lavoratori maggiormente a rischio per l'esposizione al caldo estivo sono coloro che lavorano all'aperto, in particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra e gli operai dei cantieri edili e stradali e, temporaneamente, in città, i vigili urbani.

Visto il testo unico emanato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" e specificatamente il lavoratore esposto ad agenti fisici tra i quali il microclima. Quindi, anche a rischio di danni da calore tipico delle attività lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande calore estivo;

Tenuto conto che:

- vengono indicate una serie di misure di prevenzione per organizzare il lavoro in modo da minimizzare il rischio: effettuare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti; programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al sole; evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo ma, soprattutto, variare l'orario di lavoro per sfruttare le ore meno calde, programmando i lavori più pesanti nelle ore più fresche;

- secondo l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), un gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico creato nel 1988 dalle Nazioni Unite per studiare dal punto di vista scientifico il fenomeno e fornire pareri tecnici ai governi su come arginarlo, la temperatura media globale è aumentata di 0,85 gradi tra il 1880 e il 2012. Il decennio 2000 - 2010 è stato il più caldo dall'inizio delle rilevazioni. Tra il 1983 e il 2012 l'emisfero settentrionale ha vissuto i trent'anni più caldi degli ultimi 1400 anni. Il rallentamento degli ultimi quindici anni non influisce sul quadro generale di lungo periodo ed è molto probabile un aumento della temperatura di oltre i 2 gradi Celsius entro fine secolo, soglia oltre il quale gli scienziati sostengono che il cambiamento climatico sarà irreversibile;

Ricordata la soffocante estate 2013 che causò, in tutta Europa, 36.000 vittime, replicata in Russia, nell'estate 2010, con oltre 56.000 vittime;

Visto, inoltre, come indicato dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, che l'ozono è tra le principali sostanze che possono contribuire all'inquinamento atmosferico, con capacità irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per le mucose in genere. La sua concentrazione nell'aria può favorire l'insorgenza di disturbi sanitari ed, in particolare, l'acuirsi di patologie già presenti nei soggetti più sensibili, vale a dire quelli affetti da malattie respiratorie croniche e asmatici;

Tenuto conto che l'ozono, che raggiunge picchi notevoli nei periodi più caldi (da giugno a settembre) oltre che essere un irritante, come precedentemente indicato, è anche un potenziale cancerogeno. L'ozono paradossalmente è più elevato nelle zone collinari che non nelle città, perché gli altri inquinanti, come gli ossidi di azoto, tendono a "scacciarlo" verso le zone meno inquinate;

**IMPEGNA**

**LA GIUNTA REGIONALE**

ad attivarsi, nell'ambito del proprio territorio regionale, in particolare dando disposizioni all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ai dipartimenti di prevenzione delle tre ASL di Area Vasta, per un monitoraggio costante ed approfondito delle condizioni climatiche durante i periodi più caldi segnalando immediatamente le situazioni di pericolo per la salute e la stessa vita dei lavoratori impegnati in attività agricole, edili o altra attività lavorative esterne; in caso di condizioni di concreto rischio e pericolo per la salute e la vita dei lavoratori, nell'ambito delle sue competenze, ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per vietare il lavoro all'aperto, oltre le ore 12:00, presso le aziende agricole, le imprese edili, i cantieri, ecc., e, comunque, ad intervenire affinché sia attuata una programmazione, dei lavori con maggior fatica fisica, in orari con temperature più favorevoli, preferendo l'orario mattutino.

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 360** - In merito al riconoscimento dell'anzianità del personale delle unità sanitarie locali (USL) con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- con legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali), furono sanate, regolarizzandole, una serie di posizioni, fin a quel momento ambigue, in ordine al rapporto tra le allora unità sanitarie locali (USL) ed i molti lavoratori non di ruolo, tecnici e laureati (psicologi, psichiatri, assistenti sociali, logopediste, psicomotriciste, audiometriste, educatori professionali, fisioterapisti, assistenti sanitarie, chimici, periti chimici, geometri, periti elettronici, periti agrari, medici igienisti), con il cosiddetto "contratto a convenzione", che svolgevano attività continuativa e subordinata senza, tuttavia, godere delle garanzie previdenziali proprie dei lavoratori con contratto per rapporto di lavoro subordinato;

- la l. 207/85, mentre procedeva, da un lato, ad un inquadramento di un numero rilevante di lavoratori, che, di fatto, operavano come dipendenti, essendo tuttavia regolamentati dai cosiddetti "contratti a convenzione", non conteneva, d'altro lato, il riconoscimento, al suddetto personale, dell'anzianità di servizio per gli anni pregressi;

- nell'applicazione della legge, tuttavia, si sono verificate situazioni disomogenee su tutto il territorio nazionale, che hanno visto coinvolti un gran numero di enti e di giurisdizioni, determinando condizioni di palese ingiustizia e disparità di trattamento poiché il problema, nel corso degli anni, è stato risolto in modo diverso da caso a caso. In alcune USL, infatti, vi è stato un immediato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato regolarizzando anche la parte previdenziale attinente al suddetto periodo, mentre in altre USL tale riconoscimento è stato rifiutato;

- da qui deriva un ampio contenzioso, con casi in cui la magistratura (sia quella ordinaria sia quella amministrativa) ha dato ragione al lavoratore ed altri in cui, al contrario, al lavoratore non è stata riconosciuta la continuità di servizio per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della l. 207/1985;

- nello stesso periodo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha chiesto ed ottenuto vari decreti ingiuntivi, ognuno di importo consistente, contro le USL (successivamente contro le ASL), sostenendo che il rapporto a convenzione, in realtà, mascherava un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che l'ente era tenuto a pagare i relativi contributi. In tutti questi casi le USL hanno fatto opposizione davanti al giudice competente (giudice del lavoro), il quale, spesso, ha deciso in favore dei lavoratori.

Premesso, altresì, che:

- in Toscana i lavoratori che sino al 1985 hanno lavorato con "contratti a convenzione", e che, successivamente, sono stati assunti ed inquadrati nei ruoli nominativi regionali, sono, da una ricognizione effettuata dall'Assessorato alla Sanità cinquecentosettantanove casi (dati riferiti alla metà del mese di aprile 2015 e comunicati dall'Assessore competente alla Terza Commissione consiliare in risposta alla interrogazione orale n. 27/2015), di cui cinquecentosessantasei in servizio presso le aziende sanitarie regionali, uno presso l'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (Estar), uno presso l'Agenzia regionale per l'ambiente della Toscana (ARPAT) e cinque provenienti da aziende toscane, attualmente in servizio presso altri enti (molti dei quali si trovano ad avere anche sino a 5/7 anni di attività lavorativa non coperta da contribuzione previdenziale);

- tale personale, tecnico e specialistico, ha contribuito, negli anni, a formare la struttura dei servizi più innovativi delle aziende sanitarie locali (ASL), servizi che sono passati dalla sanità ospedaliera alla visione più ampia della sanità intesa anche come prevenzione in tutti i campi (promozione della salute, tutela della stessa in ambito territoriale, diagnosi e cura connessi ai bisogni del bambino, della donna e, più in generale, della famiglia).

Ricordato che la Regione Toscana, sulla base della legge nazionale 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), con legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 (Istituzione del

servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva), è stata tra le prime regioni italiane a recepire l'importante ed innovativa tematica riguardante la salute della famiglia e della donna: all'interno dei servizi, quali i consultori familiari, i servizi di salute mentale e disabilità, operavano molte figure professionali (psicologi, assistenti sociali, logopediste, psicomotriciste, audiometriste, educatori professionali, fisioterapisti ed assistenti sanitarie, alcune delle quali entravano per la prima volta a far parte del Servizio sanitario nazionale) che furono, inizialmente, assunte con "contratti a convenzione" per poi essere inquadrati, dal 1985, nei ruoli nominativi regionali, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Considerato che:

- la situazione registra condizioni di ingiustizia e disparità di trattamento, poiché, a parità di prestazione lavorativa, pur in presenza di contratti diversi, corrispondono trattamenti differenti per le stesse categorie di lavoratori;
- la possibilità di ricostruzione della situazione contributiva dell'anzianità ai fini pensionistici, in considerazione del fatto che la maggior parte del personale ha maturato molti anni di servizio, oltre a quelli per i quali si chiede il riconoscimento, potrebbe produrre un turnover che consentirebbe di immettere a ruolo, per mezzo di concorsi, un notevole numero di giovani professionisti;
- data la necessità di costruire un quadro omogeneo a livello nazionale, ferma restando l'espressa volontà della Regione di confrontarsi per tutto quello che le compete, occorrono soluzioni precise ed unitarie fornite a livello statale per risolvere un'annosa questione che più volte è stata sollevata dagli operatori e dalle organizzazioni sindacali che li rappresentano.

Preso atto dell'attenzione posta sulla tematica in oggetto da parte della Giunta regionale, la quale, in occasione della citata risposta all'interrogazione orale n. 27/2015, ha riferito alla Commissione consiliare competente circa le prossime azioni che intende intraprendere in merito.

**IMPEGNA**

**LA GIUNTA REGIONALE**

a continuare a seguire con la massima attenzione l'evolversi della questione concernente il riconoscimento dell'anzianità contributiva per il personale di cui in oggetto, attivandosi:

- presso il Governo ed il Parlamento affinché si possa arrivare quanto prima all'approvazione di un intervento normativo, o comunque ad una soluzione finalizzata al riconoscimento dell'anzianità di servizio prestata prima dell'iscrizione al ruolo nominativo regionale dei lavoratori interessati, al fine di sanare definitivamente la situazione di palese disparità che si è generata in questi anni;
- in via preliminare a quanto espresso al punto precedente, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinché si possano vagliare le diverse soluzioni tecniche possibili per la risoluzione della vicenda e attivare un confronto con l'INPS per verificare le necessarie coperture economiche di queste.

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 366 -In merito al calo delle vaccinazioni in Toscana.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Considerato che, secondo gli ultimi dati disponibili, le vaccinazioni riguardanti i bambini in Toscana sono in calo, in particolare quelle pediatriche sono scese nel 2015 sotto il 95 per cento (siamo al 94,5 per cento) di copertura, cioè la soglia considerata minima per avere la protezione della popolazione dalle malattie;

Preso atto che in Toscana, in un solo anno, si è perso l'1 per cento di vaccinazioni, ovvero circa 250 – 280 bambini;

Premesso che anche la vaccinazione contro l'influenza, nell'anno passato, ha subito un brusco calo; Visto che i suddetti elementi denotano un generalizzata disaffezione dei toscani rispetto allo strumento delle vaccinazioni, spesso collegata a paura e sospetti dei cittadini sull'inutilità o pericolosità dei vaccini stessi;

Considerato che le vaccinazioni, sia quelle pediatriche che quelle antinfluenzali, sono strumenti di prevenzione importanti che salvaguardano la salute dei cittadini;

Preso atto che nei confronti dello strumento della vaccinazione sono ancora diffuse inconsapevolezza, disinformazione e scarsa sensibilità;

Tutto ciò premesso e considerato;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

affinché:

- prenda atto tempestivamente della necessità e urgenza di ampliare l'attenzione e l'informazione sul tema delle vaccinazioni attraverso efficaci campagne di comunicazione rivolte a genitori e insegnanti;
- individui ulteriori modalità e provvedimenti, tempestivi e urgenti, insieme agli altri soggetti istituzionali competenti, per fermare il calo delle vaccinazioni nel territorio toscano.

**MOZIONE 8 giugno 2016, n. 386** - In merito alla realizzazione di un centro diurno per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) in tutte le aree vaste della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che con il termine "disturbi del comportamento alimentare" (DCA) si indicano le patologie che concernono il rapporto tra le persone, il cibo e la percezione dell'immagine corporea; si tratta di patologie che possono compromettere seriamente la salute, investendo tutti gli organi ed apparati del corpo (cardiovascolare, gastrointestinale, endocrino, ematologico, scheletrico, sistema nervoso centrale, dermatologico ecc.);

Considerato che:

- i DCA sono disturbi molto frequenti; gli studi epidemiologici che provengono dalla comparazione di sei paesi europei stimano un tasso di prevalenza dei DCA nella popolazione femminile dell'1,0 per cento per l'anoressia nervosa (AN), 0,9 per cento per la bulimia nervosa (BN) e 1,9 per cento per il Binge Eating Disorder (BED, in lingua italiana DAI disturbo da alimentazione incontrollata). I DCA colpiscono in eguale misura i maschi e le femmine prima della pubertà. In seguito, sono nettamente più frequenti nelle femmine, con un rapporto femmine/maschi di 10:1 per l'AN e di 20:1 per la BN. Nella maggior parte dei casi, l'età d'esordio dei DCA è compresa fra i dieci ed i trent'anni, con un picco di incidenza fra i quindici ed i diciotto anni per l'AN, mentre la BN, rara al di sotto dei tredici anni, diviene più comune dell'anoressia nelle donne giovani-adulte. Da ricordare anche il fenomeno del crossover diagnostico, per cui si hanno frequenti passaggi da una diagnosi all'altra e, più in generale, da forme restrittive a forme caratterizzate da abbuffate/condotte di eliminazione o viceversa;
- gli studi epidemiologici italiani, in linea con quelli europei e dei paesi industrializzati, stimano valori di prevalenza di 0,2-0,8 per cento per l'AN, 1-5 per cento per la BN e 7 per cento per gli Eating Disorders Not Otherwise Specifici ed (EDNOS - disturbi sottosoglia). Viene, inoltre, segnalato un incremento di BN, BED e forme subcliniche, nonché un incremento di forme riguardanti il genere maschile. Come già segnalato, la estrema complessità dei DCA dipende da numerose variabili:
- biologiche, psicologiche e sociali, con necessità di una presa in carico interdisciplinare (psicologica, medica, nutrizionale ed educativo-riabilitativa);
- dal decorso prolungato delle specifiche malattie dello spettro dei DCA (anoressia mentale, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata);
- tendenza alla cronicizzazione ed alle ricadute;
- frequente comorbilità psichiatrica, con possibile evoluzione verso altri disturbi psichici (disturbi d'ansia, depressione, dipendenze);
- un indice di mortalità che varia fra il 2 ed il 15 per cento (rappresentano la seconda causa di morte dopo il suicidio, per quello che riguarda i disturbi psichiatrici).
- oltre al costo individuale, parlando di queste patologie, va considerato anche quello familiare e sociale, con impoverimento della qualità della vita, perdita della capacità di individuare risorse e di utilizzare fonti di aiuto;

Considerato che il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, secondo quanto raccomandato anche dal Ministero della salute, deve essere concepito in termini interdisciplinari ed integrati, essendo, di norma, l'eziopatogenesi non univoca ma multifattoriale, comprendente, cioè, elementi sia psicologici che biologici;

Rilevato che è, quindi, necessario prevedere, in tal senso, strutture di cura nell'ambito delle quali collaborino professionalmente e sistematicamente figure sanitarie diverse quali internisti, nutrizionisti, psichiatri, psicologi clinici, educatori, infermieri e dietisti;

Valutato che anche in Toscana ci sono innumerevoli persone, di tutte le età, colpite da disturbi del comportamento alimentare (DCA), le quali presentano patologie mentali con una significativa morbilità dal punto di vista medico e psichiatrico ed un elevato tasso di mortalità;

Considerato che l'anoressia nervosa, in particolare, possiede il tasso di mortalità più elevato di qualsiasi disturbo psichiatrico, tanto che, secondo gli esperti della materia, un riconoscimento precoce, unito ad un tempestivo intervento, sulla base di un approccio multidisciplinare medico, psico-educativo e nutrizionale, rappresentano lo standard ideale di trattamento;

Rilevato che si è notevolmente abbassata l'età di esordio di queste patologie, con un numero sempre maggiore di bambini e giovani in età pre-adolescenziale che presentano alterazioni del comportamento alimentare;

Considerato che, a fronte di un aumento della richiesta di trattamento dei DCA, si rende necessario incrementare la presenza, sul territorio regionale, di adeguate strutture di cura;

Espresso particolare apprezzamento per l'annunciata apertura in Toscana, a Castiglione della Pescaia, di un centro residenziale per il trattamento dei DCA ed a Fiesole, di una ipotesi di realizzazione, sulla base di un percorso già avviato a Lastra a Signa (presso l'Alpha Columbus) di un centro diurno semiresidenziale destinati alla cura dei pazienti che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e che necessitano di particolari, delicatissimi e, spesso, lunghi percorsi terapeutici ed educativo-riabilitativi;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2006, n. 279 ("Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete integrata di servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare nella Regione Toscana), integrata dalla deliberazione 31 marzo 2010, n. 441, venivano individuati più livelli di intervento (format) che prevedono un ambito territoriale (rete di prevenzione, centro ambulatoriale, centro diurno, struttura residenziale terapeutico-riabilitativa) ed uno ospedaliero (ricovero medico, psichiatrico e specialistico intensivo).

- in particolare, la sopracitata deliberazione, che faceva riferimento alle esperienze maturate in campo internazionale (NICE 2004 e APA 2004) e dei contributi della società scientifica SISDCA, sottolineava l'importanza di:

- una rete terapeutica-assistenziale. Attivazione di una rete di servizi ospedalieri e territoriali caratterizzata dalla presenza di tutte le discipline coinvolte nella diagnosi e nella cura dei DCA (medici internisti, psichiatri, psicologi, infermieri, educatori professionali) e dalla partecipazione delle associazioni di auto mutuo aiuto e di familiari. Ai vari livelli istituzionali è prevista la condivisione, tra le diverse categorie professionali, dei programmi e degli interventi da attuare, in modo da garantire la continuità terapeutica-assistenziale e l'utilizzazione ottimale delle risorse;

- la disponibilità. Certezza di accoglienza e risposta da servizi specifici con risorse adeguate per assicurare i livelli assistenziali ambulatoriali, semiresidenziali ed ospedalieri;

- l'appropriatezza. Risposte qualificate e specializzate nel settore dei DCA;

- la programmazione. Operare con una gradualità che assicuri nell'arco di pochi anni l'attivazione di una rete aziendale per i DCA.

- la strategia complessiva regionale suggerita dalla succitata delibera suggeriva: "La complessità dei problemi sopra descritti rende necessario porre in atto su tutto il territorio regionale una strategia coordinata che agisca su più fronti.

Gli interventi dovranno essere orientati a:

- sviluppare azioni di informazione e di promozione della salute, finalizzate a modificare convinzioni, comportamenti e, più in generale, quegli stili di vita che possono facilitare l'insorgenza e la cronicizzazione di disturbi del comportamento alimentare;
- individuare le fasce di popolazione a rischio, sulle quali indirizzare interventi finalizzati ad una diagnosi precoce;

- coordinare e potenziare la rete dei servizi sviluppando le competenze professionali e la capacità di offrire una risposta qualificata in modo integrato sui vari livelli di intervento.

L'obiettivo generale è realizzare una rete di assistenza regionale adeguata rispetto alla crescente emersione di queste patologie ed alla complessità dei trattamenti da mettere in atto. In via prioritaria, è necessario sviluppare in ogni azienda unità sanitaria locale, attraverso un percorso graduale e progressivo, punti di riferimento ben identificati e visibili facenti parte di una rete integrata di servizi per la prevenzione e la cura dei DCA articolata su più livelli di intervento sia territoriali

che ospedalieri.”.

Nell'allegato A della deliberazione sopra menzionata venivano, infine, identificate strutture e personale da dedicare alle attività cliniche per i DCA. In particolare, veniva posto un ruolo importante, a livello del territorio su rete di prevenzione, centro ambulatoriale e centro diurno - day hospital. Grazie a tale iniziativa della Regione, nelle aree vaste sono stati formati numerosi operatori, che rappresentano una risorsa che potrebbe essere dedicata a tali attività;

Valutato che l'attivazione delle strutture per i DCA sopracitate può consentire un considerevole risparmio rispetto alla migrazione di pazienti (e spesso dei familiari) verso altre strutture extraregionali (per esempio, in Umbria a Todi);

**IMPEGNA**

**LA GIUNTA REGIONALE**

a promuovere la realizzazione, in tutte le aree vaste della Toscana, di uno o più centri ambulatoriali e diurni per i disturbi del comportamento alimentare (DCA), a partire dalle esperienze lavorative, formative ed esperienziali già acquisite, che vanno potenziate, al fine di accogliere adeguatamente gli innumerevoli pazienti che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e che necessitano di particolari percorsi terapeutici ed educativo- riabilitativi.

**UMBRIA**

**DGR 25.1.16, n. 53** - D.G.R. n. 1772 del 27 dicembre 2012 “legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” - Attività del Coordinamento regionale per le cure palliative – Approvazione schema di convenzione per le cure palliative con le organizzazioni di volontariato e requisiti di accreditamento. (BUR n. 28 del 15.6.16)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Con D.G.R. 1772/2012 legge 15 marzo 2010, n. 38 - “*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*”. *Recepimento Accordo Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni del 16 dicembre 10 Rep. 239/CSR. Intesa Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni del 25 luglio 2012 Rep. 151/CSR. Approvazione linee di indirizzo regionali per le cure palliative. Approvazione linee di indirizzo per l'articolazione della rete regionale per la terapia del dolore*” - la Regione Umbria definisce la rete delle cure palliative e la rete della terapia del dolore, dando mandato alle Aziende della regione di attivare tali reti e applicare gli adempimenti previsti dagli Accordi e Intese che sono state emanate.

Particolare importanza assume l'Intesa di luglio del 2012 relativa agli standard minimi di qualità e sicurezza e modalità organizzative per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.

Di seguito si ricordano le disposizioni della legge 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, che stabiliscono:

- 1) la promozione e l'integrazione delle reti della terapia del dolore e delle cure palliative al fine di garantire ai pazienti risposte assistenziali uniformi ed omogenee su tutto il territorio nazionale;
- 2) la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore;
- 3) l'obbligo di riportare nella cartella clinica la rilevazione del dolore precisandone caratteristiche, evoluzioni nel corso del ricovero, tecniche antalgiche e farmaci utilizzati e risultati ottenuti;
- 4) la realizzazione di campagne istituzionali di informazione finalizzate a fornire informazioni sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e terapia del dolore;
- 5) la promozione della cultura della lotta contro il dolore ed il superamento dei pregiudizi relativi all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona ed al supporto per i malati e per i loro familiari;
- 6) l'individuazione di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e terapia del dolore e di programmi dedicati nell'ambito della formazione continua in medicina;
- 7) l'individuazione delle figure professionali con specifica competenza ed esperienza.

Successivamente con la D.G.R. 943 del 28 luglio 2014, Allegato 1) viene data attuazione e si realizza la messa in rete (Hub & Spoke) delle cure palliative e terapia del dolore delle due aziende sanitarie territoriali, sulla base di quanto disposto dalla sopra richiamata D.G.R. 1772/2012.

Nel marzo 2014, con determina dirigenziale n. 2311 si è costituito il “**Coordinamento regionale per le Cure Palliative**” con sede presso la Direzione Salute e coesione sociale della Regione Umbria, con la seguente composizione:

- Funzioni di coordinamento: il responsabile del Servizio Programmazione socio-sanitaria, dell'assistenza distrettuale ed ospedaliera della Direzione regionale Salute coadiuvato dal responsabile della Sezione Assistenza sanitaria di base, specialistica, tutela salute materno-infantile e salute in carcere;
- Il responsabile del Servizio Mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale della Direzione regionale Salute;
- Il responsabile della Sezione Assistenza sanitaria di base, specialistica, tutela salute materno-infantile e salute in carcere della Direzione regionale Salute;
- I direttori sanitari delle aziende sanitarie regionali
- I responsabili aziendali, i coordinatori infermieristici delle UCP e degli Hospice delle Aziende sanitarie regionali
- I direttori di Distretto (n. 1 per ogni Azienda Sanitaria regionale)
- Il coordinatore della Rete oncologica regionale
- Il rappresentante della Società italiana cure palliative regionale
- I rappresentanti regionali delle Società scientifiche rappresentative dei medici di medicina generale,
- Un rappresentante per ogni Associazione di volontariato operante nell'ambito regionale delle cure palliative.

Con seguente funzioni:

1. monitoraggio dello stato di attuazione della rete assistenziale per le Cure Palliative con produzione di report periodico almeno semestrale;
2. valutazione dell'appropriatezza degli interventi, monitoraggio ed analisi, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni erogate;
3. predisposizione schema di convenzione tipo con le organizzazioni di volontariato e individuazione requisiti di accreditamento;
4. individuazione dei bisogni formativi e di aggiornamento delle diverse figure professionali operanti nelle strutture sanitarie distinte per livello di intensità dei trattamenti e promozione di programmi regionali di formazione ed aggiornamento rivolti agli operatori coinvolti nel sistema assistenziale delle cure palliative;

5. cura dell'aggiornamento sistematico e trasmissione agli operatori del settore delle conoscenze in tema di cure palliative sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche, di livello nazionale ed internazionale;

6. promozione di attività informative rivolte alla popolazione generale - e/o a gruppi selezionati - sul diritto alle terapie di fine vita e all'accesso alle cure palliative, sull'organizzazione della rete assistenziale, sul ruolo delle diverse figure professionali, sanitarie e non, coinvolte nelle diverse prestazioni;

Relativamente inoltre, al punto 6 delle funzioni del Coordinamento regionale, "promozione di attività informative rivolte alla popolazione" il Servizio scrivente ha finanziato le due Aziende sanitarie territoriali per mettere a punto un progetto regionale di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio rivolto alla popolazione in genere sul diritto alle terapie di fine vita, sull'accesso alle cure palliative, sull'organizzazione della rete assistenziale da realizzarsi entro il 2016;

Infine, con la presente proposta si chiede alla Giunta regionale di recepire ed approvare l'Allegato "schema di convenzione tipo con le organizzazioni di volontariato e individuazione requisiti di accreditamento";

### **Allegato**

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE CURE PALLIATIVE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E REQUISITI DI ACCREDITAMENTO.**

### **ART.1**

L'Azienda USL n... intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione .....Onlus - iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato dal ..... (legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 " Testo unico in materia di sanità e servizi sociali") - quale risorsa a supporto per lo svolgimento delle attività della rete delle Cure palliative

### **ART. 2**

L'Associazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, collabora con l'Azienda nell'ambito della rete locale dei servizi territoriali e ospedalieri per attività di supporto ai pazienti che necessitano di trattamenti complessi.

Le attività oggetto della presente convenzione possono essere erogate in ambito domiciliare, in Hospice, nei Presidi Ospedalieri e nelle strutture residenziali che accolgono anziani e disabili.

Le attività di cui alla convenzione devono essere svolte direttamente e non possono essere oggetto di affidamento a terzi.

### **ART.3**

Il Rappresentante Legale protempore dell'Associazione ..... dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 372 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 "

Testo unico in materia di sanità e servizi sociali", dichiara inoltre che :

- svolge attività di ..... ;
- ha in atto ovvero non ha in atto, una convenzione con la/le USL n..... ;
- il territorio dove svolge la propria attività di volontariato è riferito alla/alle USL n.... Distretto /i di .....;
- si avvale, per lo svolgimento delle attività, di n... operatori sanitari ;
- allega l'elenco degli operatori sanitari specificando la declinazione professionale, la formazione e la tipologia di rapporto contrattuale ;
- si avvale di n..... volontari sanitari e non sanitari;
- allega l'elenco e relativa formazione dei volontari sanitari e non sanitari;
- ha un numero di ..... Associati alla data del..... .

### **ART. 4**

Il Rappresentante Legale protempore dell'Associazione ..... dichiara, con nota allegata alla presente convenzione, che nessuno degli associati si trova nella condizione giuridica prevista dalla Legge n. 190/12 e successivo Decreto Legislativo n.33/13.

Gli operatori dipendenti della USL n... che volessero prestare la propria attività professionale, a titolo di volontariato nell'Associazione, dovranno preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Azienda medesima.

#### **ART. 5**

Tutte le attività garantite nella presente convenzione sono svolte secondo quanto previsto dal Piano Assistenziale Individuale ( PAI) redatto dall'equipe multidisciplinare di Cure Palliative.

Il Direttore del Distretto territorialmente competente deve verificare che il personale sanitario e non sanitario, il cui elenco è allegato alla presente convenzione, corrisponda a quello effettivamente impiegato a supporto delle attività del Servizio.

Il Direttore del Distretto territorialmente competente verifica che le attività di supporto rese dal personale sanitario dell'Associazione siano conformi a quanto previsto dalla presente convenzione. Semestralmente l'Associazione deve fornire un report sulle attività rese e le spese sostenute (art. 2 legge 266) e l'eventuale aggiornamento dell'elenco del personale di cui all'art.3 del presente Accordo.

Il personale messo a disposizione dall'Associazione dovrà portare ben visibile un cartellino nominativo di riconoscimento.

#### **ART. 6**

Gli operatori dell'Associazione ..... partecipano alle riunioni periodiche convocate dai rispettivi Servizi territoriali.

Lo stesso personale potrà inoltre, partecipare alla formazione specifica programmata dal Servizio di Formazione della USL competente.

#### **ART. 7**

Per poter garantire adeguata assistenza ai malati terminali, gli operatori sanitari della Associazione, in accordo con il Centro di Salute di riferimento, possono utilizzare materiale sanitario e farmaci per la palliazione, forniti dal Servizio Farmaceutico al CdS di riferimento del paziente. In nessun caso il personale sanitario dell'Associazione può utilizzare il ricettario del SSR o ricetta elettronica.

Il personale sanitario dell'Associazione può compilare la documentazione clinica collaborando all'inserimento di dati in Atl@nte, secondo le modalità stabilite dalle procedure aziendali e con la supervisione del personale dipendente dell'Azienda USL.

#### **ART. 8**

L'Associazione..... provvede alla integrale copertura assicurativa dei propri operatori, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle specifiche attività oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio delle attività medesime , di cui all'art. 370 della legge n. 11/2015, esonerando l'Azienda USL n. da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della convenzione.

#### **ART. 9**

Per l'attività svolta e documentata dall'Associazione ....., nei modi e nei termini di cui alla presente convenzione, l'Azienda USL riconosce all'Associazione stessa un contributo sulle spese effettivamente sostenute e documentate secondo l'art. 5, nel limite prestabilito di Euro ..... Tale importo sarà liquidato a seguito di verifica ed approvazione, da parte del Direttore del Distretto territorialmente competente, delle relazioni sull'attività svolta.

#### **ART. 10**

L'Azienda USL n....., con la presente convenzione - ai sensi dell'articolo 30 del D.L.vo n. 196 del 30/06/03 e del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) della USL n.... - designa quali incaricati al trattamento di tutti i dati personali sensibili - dei quali verranno a conoscenza nell'adempimento delle attività derivanti dalla presente convenzione - i soggetti della Associazione designati nell'elenco allegato alla seguente convenzione.

Gli incaricati del trattamento dovranno impegnarsi al rispetto delle norme in materia di produzione dei dati personali e sensibili di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato

con D.L.vo 196/03 ed attenersi al DPS adottato dall'ASL n..... con Delibera del Direttore Generale n..... del....., in particolare a:

- trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione e per un tempo non superiore alla durata della medesima;
- rispettare le specifiche istruzioni e procedure che il responsabile del trattamento dei medesimi dati individuato dalla USL n....., riterrà opportuno ripartire per iscritto;
- informare immediatamente il responsabile del trattamento in caso di situazioni anomale ed emergenze;
- non trasmettere o comunicare a terzi i dati personali, salvo che la comunicazione non sia necessaria ad altri enti esclusivamente per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione e dietro autorizzazione del Responsabile del trattamento individuato dall'Azienda USL n.....;
- rispettare il divieto di comunicazione diffusione dei dati trattati, sia in vigore della presente convenzione sia per tutto il periodo successivo, durante il quale rimarrà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
- adottare tutte le misure di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità prescritte.

#### **ART. 11**

La validità della presente convenzione si intende fissata per anni uno, rinnovabile con specifico atto tra le parti.

#### **ART. 12**

L'Associazione.... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

L'Associazione.... dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono pertanto esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 e successive modifiche. Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione, essendo connesso ad attività di volontariato, è esente dall'imposta di registro ai sensi della Legge n. 266/91.

**DGR 9.5.16, n. 496** - Rimodulazione intervento n. 6.c dell'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari del 5 marzo 2013 "Acquisto di tecnologie ed arredi per l'assistenza ospedaliera dell'area distrettuale del lago Trasimeno". Determinazioni. (BUR n. 28 del 15.6.16)

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Premesso che:

L'Accordo di programma sottoscritto in data 5 marzo 2013 da Regione Umbria e Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha attivato un programma per il settore degli investimenti sanitari, ex art. 20 della L. n. 67/1988.

Il suddetto Accordo, a seguito delle sei rimodulazioni intervenute comprende n. 28 interventi, con il seguente piano finanziario:

L'intervento n. 6.c è stato inserito nell'Accordo a seguito della richiesta avanzata dalla dell'Azienda USL Umbria n. 1 di rimodulare l'iniziale intervento n. 6, "*Ospedale Territoriale Lago Trasimeno*" nei seguenti tre interventi:

- n. 6.a *Riqualificazione Ospedale Castiglione del Lago;*
- n. 6.b *Riqualificazione Ospedale di Città della Pieve;*
- n. 6.c *Acquisto di tecnologie ed arredi per l'assistenza ospedaliera dell'area distrettuale del Lago Trasimeno.*

Con deliberazione n. 1283/2013 la Giunta regionale ha accolto l'istanza dell'Azienda USL Umbria n. 1, approvando, tra l'altro, l'Allegato C (*Azienda USL Umbria n. 1 - Intervento n. 6.c "Acquisto di tecnologie ed arredi per l'assistenza ospedaliera dell'area distrettuale del Lago Trasimeno"*)

contenente l'elenco delle attrezzature da acquistare per gli Ospedali di Castiglione del Lago, di Città della Pieve e del C.O.R.I. di Passignano, per un importo complessivo di € 3.126.504,00.

La suesposta rimodulazione è stata sottoposta all'esame del *Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in sanità*, presso il Ministero della Salute, (ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008) che, in data 22 luglio 2015, ha trasmesso il parere positivo.

Con deliberazione n. 949 del 3 agosto 2015, la Giunta regionale ha adottato formalmente le modifiche e, con deliberazione n. 992 del 31 agosto 2015, ha preso atto della documentazione progettuale relativa all'intervento n. 6.c trasmessa dall'Azienda USL Umbria n. 1.

Con note prott. n. 0124562 del 2 settembre 2015 e n. 0127130 dell'8 settembre 2015, è stata inoltrata al Ministero della Salute la richiesta di ammissione a finanziamento relativa all'intervento n. 6.c.

Con decreto del 7 ottobre 2015, pervenuto in data 13 ottobre 2015 ed acquisito al prot. n. 0147241 del 14 ottobre 2015, il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento il citato intervento, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 2.970.178,80, al netto della quota del 5% a carico della Regione Umbria.

Con deliberazione n. 1467 del 9 dicembre 2015 la Giunta regionale ha assegnato all'Azienda USL Umbria n. 1, per l'intervento n. 6.c, il finanziamento complessivo di € 3.126.504,00, così ripartito:

— € 2.970.178,80 quota statale;

— € 156.325,20 quota regionale.

Con DGR n. 1765 del 22 dicembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa del suddetto finanziamento nel seguente modo:

— € 2.970.178,80 - capitolo 7184/8021 - impegno n. 0011405933;

Stato Regione Aziende Sanitarie/Altro Totale

€ 53.179.901,93 € 2.798.942,21 € 43.116.163,56 € 99.095.007,70

— € 156.325,20 - capitolo 7184/8020 - impegno n. 0011405935.

Si precisa che l'Azienda USL Umbria n. 1 ha a disposizione 270 giorni, dalla comunicazione alla Regione Umbria dell'avvenuta ammissione a finanziamento, per l'aggiudicazione dell'intervento, salvo proroga autorizzata dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 1, comma 310 L. n. 266/2005.

Con nota prot.n. 5958 del 15 gennaio 2016 acquisita al prot. n. 0008205 del 18 gennaio 2016, l'Azienda USL Umbria n. 1 ha comunicato di aver provveduto a rimodulare l'intervento di che trattasi, successivamente alla sua ammissione a finanziamento, precisando, in particolare:

*“...relativamente alle attrezzature previste dall'intervento n. 6.c “Acquisto di tecnologie ed arredi per l'assistenza ospedaliera dell'area distrettuale del Lago Trasimeno”, a seguito dell'acquisto anticipato con fondi propri, di 1 Tomografo Assiale Computerizzato (TAC) installato presso l'Ospedale di Castiglione del Lago, come comunicato con nota prot. 74048 del 6 agosto 2015 pec 74054, viene rimodulato il finanziamento assegnato pari ad € 3.126.504,00 come da tabella allegata che sostituisce nella sua totalità, quella precedentemente inviata.”*

Per quanto concerne le modifiche all'Accordo di programma, si richiama il paragrafo 2.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008 che recita: *“Per quanto riguarda le varianti in corso d'opera, fermo restando la competenza dei soggetti interessati a valutare ed approvare eventuali varianti rese necessarie per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento, qualora le stesse comportino modifica nella programmazione sanitaria, saranno rappresentate dal soggetto responsabile dell'Accordo nell'ambito dei Comitati Istituzionali di gestione e attuazione degli Accordi.”*

A tale proposito, l'Azienda USL Umbria n. 1, con la citata nota prot. n. 0008205 del 18 gennaio 2016, ha dichiarato che: *“... Le tecnologie individuate sono coerenti rispetto all'attuale programmazione sanitaria da erogare presso le strutture dell'area distrettuale del Lago Trasimeno, attraverso il potenziamento e l'aggiornamento delle dotazioni strumentali messe a disposizione ai servizi.”*

Successivamente, con nota prot. n. 0055159 del 14 marzo 2016, è stato chiesto all'Azienda di fornire la descrizione di alcune voci economicamente più rilevanti, quali *“Polifunzionali”* e

“Telecomandato” e di voler comunicare eventuali ulteriori necessità di modifica con riferimento all’elenco delle attrezzature dell’intervento n. 6.c, già ammesso a finanziamento.

Con nota prot. n. 46380 del 5 aprile 2016 acquisita al prot. n. 0074915 dell’8 aprile 2016 l’Azienda ha comunicato:

*“I Tavoli telecomandati e i sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta o sistema di radiologia digitale per esami di routine, secondo la codifica CND, rientrano nella categoria della strumentazione per radiologia diagnostica ed interventistica... omissis”.*

*Relativamente all’elenco delle attrezzature dell’intervento 6.c già ammesso a finanziamento, si conferma l’elenco trasmesso con nota prot.n. 5958 del 15 gennaio 2016.”*

Si richiama, infine, la deliberazione di Giunta regionale n. 1382 del 3 novembre 2014 relativa alle *“Linee guida ai sensi dell’art. 47 comma 2 legge regionale n. 18/2012 per l’individuazione delle tipologie di attrezzature sanitarie soggette al controllo regionale nonché degli ambiti della valutazione di congruità”.*

Si allegano al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale:

- l’Allegato A dal quale si evincono le modifiche apportate dall’Azienda al precedente elenco delle attrezzature già approvato (Allegato C della D.G.R. n. 1283/2013);
- l’Allegato B contenente l’Elenco delle attrezzature che l’Azienda intende acquistare, che sostituisce l’Allegato C della DGR n. 1283/2013.

Si rileva che con l’Allegato B viene superata l’incongruenza contenuta nel precedente Allegato C (D.G.R. n. 1283/2013), tra la somma degli importi di dettaglio e la cifra complessiva indicata dall’Azienda.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, lì 8 aprile 2016

## VENETO

**DGR 27.5.16, n. 739** - Distribuzione dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle aziende ulss, tramite le farmacie convenzionate: approvazione del nuovo schema di accordo tra regione del veneto e associazioni di categoria delle farmacie aderenti. (BUR n. 57 del 14.6.16)

### Note

Viene approvato il nuovo schema di Accordo di cui all'**Allegato A** "Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS", parte integrante del presente provvedimento- che regola i rapporti tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria rappresentative della farmacie convenzionate aderenti e relativo **Allegato A1** "Elenco dei principi attivi ex OSP 2, approvati dalla Commissione tecnica regionale farmaci per la distribuzione attraverso il canale della DPC";

**DGR 27.5.16, n. 743** - Recepimento dell'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (pma), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche". (BUR n. 57 del 14.6.16)

### Note

Viene recepito l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (pma), di cui ai decreti legislativi n.

191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche" (rep. atti 58/csr del 25 marzo 2015).

**DGR 7.6.16, n.857** - Approvazione progetto in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da difficoltà di accesso. intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, atto rep 146/csr del 30 luglio 2015. (BUR n. 59 del 21.6.16)

**Note**

Viene approvato il progetto in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da difficoltà di accesso secondo le indicazioni fornite dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con l'intesa di cui all'atto rep. 146/csr del 30 luglio 2015

**DGR 7.6.16, n 858** - Bando nazionale ricerca sanitaria finalizzata 2014-2015 - articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. approvazione accordo di collaborazione relativo al finanziamento del programma di rete sezione c del bando. (BUR n. 59 del 21.6.16)

**Note**

Viene approvata la partecipazione della regione veneto al programma di rete di cui all'area tematica "strumenti standardizzati per la valutazione delle performance delle aziende sanitarie, la valutazione di efficienza e efficacia dei percorsi di cura erogati e la strutturazione di percorsi di audit clinico per il miglioramento della qualità delle cure incluse le emergenze cardio e cerebrovascolari" del bando in corso di pubblicazione nonché il cofinanziamento della regione per l'importo di euro 600.000,00, unitamente al ministero della salute

**DGR 9.6.16, n. 877** - Contributi assegnati ai sensi dell'art. 36 della l.r. n. 1/2004 e dell' art. 25 della l.r. n. 9/2005, per l'adeguamento normativo di strutture finalizzate all'espletamento di attività di carattere socio sanitario e sociale. riavvio procedimenti in attuazione dell'art. 28 della l.r. 11/2014. (BUR n. 59 del 21.6.16)

**Note**

Vengono riavviati i procedimenti di conferma dei contributi assegnati ai sensi dell'art. 36 della l.r. n. 1/2004 e dell' art. 25 della l.r. n. 9/2005, per l'adeguamento normativo di strutture finalizzate all'espletamento di attività di carattere socio sanitario e sociale.

**DGR 31.5.16, n. 811** - Trattamento economico del direttore scientifico dell'istituto oncologico veneto - I.R.C.C.S. (BUR n. 60 del 21.6.16)

**Note**

Al direttore scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. spetta il trattamento economico annuo onnicomprensivo previsto per ai direttori di area delle aziende ed enti del SSR.

**NB**

Il trattamento economico annuo può essere maggiorato fino al 20% in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione;

